Bibl. Theol.
Prov. Rom.

Monitor ecclesiasticus,

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

TERZA SERIE

VOLUME IV.

(VOL. XXIV. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1912

15704

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Pontificia Artigianelli* — S. Raffaele, 18

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

La pia Unione per la prima Comunione dei fanciulli, eretta in Roma nella chiesa di S. Claudio, si eleva a Primaria colla facoltà di aggregare in tutto l' Orbe (1).

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Sublimem Divi Petri Cathedram Nobis divinitus obtinentibus in terris, ob singulare studium quo erga Sacramentum amoris ducimur, nihil antiquius est, quam ut pueri obsitum periculis vitae iter suscipientes, puro corde ad Eucharisticas dapes se sistant, ac tempestive, antequam mundi sordes innocentiae speculum obtegant, tanti mysterii gratia muniantur. Hac provida mente de aetate admittendorum ad primam communionem eucharisticam decretum edidimus, quod incipit verbis " Quam singulari „, et non sine magna animi Nostri laetitia comperimus, in hac Alma Urbe ad S. Claudii a Dilecto Filio Nostro Cardinali Vicario in spiritualibus Generali canonice erectam fuisse piam Unionem cui titulus a Prima Communione Puerorum. Haec enim Unio frugiferum ad finem intendit tum propagandi inter populos illius Decreti cognitionem et implementum, tum instituendi pueros ad normam superenunciati Decreti, ut rite instructi et apparati ad Sacram Synaxim prima vice accedant, ac durante pueritia Angelorum Pane se frequenter reficiant. Nunc autem cum hodiernus Procurator Generalis Congregationis a SS.mo Sacramento Nos enixis precibus flagitet, ut ipsam piam Unionem ad Primariae gradum pro universo Catholico Orbe evehere de benignitate Nostra dignemur; Nos tam frugiferae Societatis coeptis ultro libenterque faventes, ut uberiora in dies incrementa capiat et in Catholici nominis bonum atque emolumentum eadem, favente Deo, magis magisque succrescat, optatis his annuendum propensa voluntate existimamus. Quare his Litteris, auctoritate Nostra, piam Unionem a prima Communione Puerorum hac in Alma Urbe ad S. Claudii canonice erectam in Primariam pro

(1) Richiamiamo l'attenzione di questo documento Pontificio che ha relazione colla importantissima Pia Unione per la prima Comunione de' fanciulli, il cui Statuto daremo più innanzi.

universo Catholico Orbe perpetuum in modum erigimus atque instituimus, illique privilegia omnia et praerogativas tribuimus, quae Primariis Unionibus de iure competunt. Porro piae Unionis eiusdem sic in Primariam per Nos erectae Moderatori atque Officialibus praesentibus et futuris, Apostolica similiter Nostra Auctoritate, per praesentes concedimus, ut ipsi, servatis forma Constitutionis Clementis PP. VIII rec. me. Decessoris Nostri aliisque Apostolicis Constitutionibus atque ordinationibus desuper editis, alias omnes eiusdem tituli atque instituti pias Uniones canonice ubique terrarum, sive erectas in praesens sive erigendas in posterum, vel etiam ubique singillatim fideles, sibi aggregare queant; et cum illis indulgentias omnes ipsi Primariae Unioni a Sede Apostolica concessas, quae cum aliis communicari valeant, communicare licite etiam possint. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper extare ac fore, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectant, sive spectare poterunt, plenissime suffragari: sicque rite iudicandum esse ac definiendum irritumque et inane fieri, si secus quidquam super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die IV Ianuarii MDCCCCXII, Pontificatus Nostri anno nono.

R. Card. MERRY DEL VAL, *a Secretis Status.*

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

Al Vescovo di Larino circa la scomunica comminata contro coloro che traggono al foro laico gli ecclesiastici.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

In riscontro al pregiatissimo ufficio della S. V. Ill.ma e Rev.ma in data 11 decembre p. p. mi reco a premura di significarle come il dì 11. del corrente mese furono sottoposti al Santo Padre i due quesiti dalla V. S. formulati circa il " Motu proprio „ *Quantavis diligentia*, cioè:

1.° È lecito senza il permesso della Potestà ecclesiastica, e per conseguenza senza incorrere nella censura comminata nel " Motu proprio „ *Quantavis diligentia,* costituirsi parte civile in una causa penale di azione pubblica contro una persona ecclesiatica?

2.° È lecito, come sopra, citare dinanzi al foro laico gli ecclesiastici, acciò depongano come testimoni, sia nelle cause civili sia nelle cause penali?

E la Santità Sua con disposizione dello stesso giorno ordinò di rispondere: *Ad utrumque Negative* (1).

(1) Con ciò si conferma autenticamente quanto noi dimostrammo a p. 505 sg. del Vol. XXIII.

Nel comunicare alla S. V. Ill.ma questa sovrana dichiarazione Le auguro ogni bene.

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma Aff. per servirla
M. Card. Rampolla.

S. Congregazione Concistoriale

Nella relazione quinquennale alla S. Sede possono i Vescovi inserire anche la relazione circa il modernismo.

Dubitantes nonnulli Sacrorum Antistites num ipsi duplicem teneantur relationem super modernismo Apostolicae Sedi exhibere, id est alteram quolibet triennio, a constitutione *Pascendi dominici gregis* die 8 Septembris 1907 et a Motu proprio *Sacrorum Antistitum* die 1 Septembris 1910 praescriptam; alteram vero singulis quinquenniis una cum relatione de statu suae dioecesis iuxta huius S. Congregationis decretum *A remotissima Ecclesiae aetate* diei 31 Decembris 1909, rem S. Sedi subiecerunt dirimendam. Quum autem subsignatus Cardinalis Secretarius id SS.mo D.no nostro Pio PP. X retulisset, hic, ad omnem animi anxietatem ac dubitationem tollendam, declarare et, quatenus opus sit, statuere dignatus est, locorum Ordinarios, quo anno relationem de statu suae ecclesiae peragunt, simul satisfacere posse obligationi quae ex supra memoratis constitutione *Pascendi dominici gregis* et Motu proprio *Sacrorum Antistitum* exoritur, atque idcirco relevari ab onere exhibendi triennalem relationem super modernismo ibidem statutam: idque per praesens decretum S. Congr. Consist. constitui et promulgari iussit: contrariis non obstantibus quibusvis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 25 mensis ianuarii anno 1912.

C. Card. De Lai, *Secretarius*
Scipio Tecchi, *Adsessor.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Quando la vigilia del S. Natale di N. S. cade in Domenica, il digiuno coll' astinenza deve farsi nel sabato precedente.

S. Congregationi Concilii a nonnullis Hispaniae Episcopis dubium quod sequitur propositum est: " Quum hoc anno verificetur quod vi-
" gilia Nativitatis D. N. I. C, coincidat cum Dominica, quae semper
" manet exclusa a lege ieiuniii et abstinentiae, nonnulli Moralistae

" interpretantur dispositiones Motus Proprii " De diebus festis „, re-
" tinentes et publicantes in ephemeridibus, quod die 23 Decembris,
" scilicet sabbato, vigeat obligatio simplicis ieiunii ratione temporis
" sacri Adventus, non vero obligatio abstinentiae a carnibus uti fieri
" solebat in vigilia aut antivigilia eiusdem Nativitatis Domini. Quae-
" ritur itaque ut explicite declaretur an praedicta interpretatio susti-
" neri possit „.

S. C. Concilii respondendum censuit: *Negative.*

Datum Romae ex Secretaria S. C. Concilii, die 15 Dec. 1911.

C. Card. Gennari, *Praefectus.*

O. Giorgi, *Secretarius.*

II.

Cessano le vigilie di S. Giuseppe e dell' Annunziata perchè non più feste di precetto.

Sub die 18 Sept., anno elapso, S. H. C. ad quaestionem: " An post *Motu proprio* diei 2 Iulii 1911 adhuc servari debeant vigiliae festorum suppressorum „; respondit: *Affirmative.* Cum autem in decreto *Frequentes pluribus „* a S. C. Sancti Officii die 5 Sept. anno 1906 edito, constitutum fuerit ut vigiliae festorum Sancti Ioseph et Annuntiationis B. M. V. servari debuissent iis tantum in locis in quibus eadem festa sub praecepto recoluntur, quaesitum nuper a S. H, C. est: " An per decisionem die 18 Sept. anni elapsi datam, suprarecensitam, dispositioni decreti Sancti Officii sit derogatum „. Et S. H. C. respondendum censuit: *Negative* (1).

Datum Romae, e Secretaria S. C. Concilii, die 25 Februarii 1912.

C. Card. Gennari, *Praefectus.*

O. Giorgi, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

I.

Condanna di alcuni libri.

Feria II, die 22 Ianuarii 1912.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Pa-

(1) Con questa autentica dichiarazione vien confermato ciò che noi dimostrammo a pag. 374 del Vol. XXIII.

pa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 22 Ianuarii 1912, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

L. Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise. Paris.

Abbé Dolonne, Le Clergé contemporain et le Célibat. Paris, s. a.

Letters to His Holiness Pope Pius X. By a Modernist. Chicago 1910.

The Priest. A Tale of Modernism in New England. By the author of *Letters to H. H. P. Pius X.* Boston 1911.

Adveniat regnum tuum, 1. Letture e Preghiere cristiane. — 2. Rituale del Cristiano. — 3. L'anno cristiano. Roma 1904-5.

Venancio Gonzalez y Sanz, La bancarrota del Protestantismo; estudio histórico-sociológico-crítico. Madrid 1910.

L. Chouilly, Carnet du petit Citoyen. Résumés d'instruction morale et civique. — Cours moyen et supèrieur. Verdun 1910.

Tommaso Gallarati Scotti, Storia dell'amore sacro e dell'amore profano. Milano 1911.

Itaque meno cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Zennes-Wiesmann, *W. Koch* et *O. Wecker*, *Aug. Humbert*, *Ottocarus Prohászka* et auctor (*P. A. S.*) operis inscripti *Catechismo di storia sacra*, decretis S. Congregationis, editis diebus 8 Maii et 5 Iunii 1911, quibus quidam libri ab eis conscripti notati et in Indicem librorum prohibitorum inserti sunt, laudabiliter se subiecerunt.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae, die 24 Ianuarii 1912.

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

II.

Condanna di un altro libro.

Feria II die 1 Februarii 1912.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae,

eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, de peculiari SS. D. N. PII PAPAE X mandato damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat opus inscriptum:

Mario Palmarini — Quando non morremo — *Romanzo eroico* — *Milano 1911.*

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedictum opus damnatum atque proscriptum, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut editum legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum velitorum indictis.

Datum Romae die 1 februarii 1912.

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

III.

Sottomissione dell' Ab. Duchesne.

Decreto S. Congregationis diei 22 Ianuarii proxime elapsi laudabiliter se subiecit R. D. L. Duchesne.

In quorum fidem

Romae, die 10 Februarii 1912.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Disposizioni riguardanti il Breviario ed il Messale dopo la Bolla Divino Afflatu, 28 lugl. 1911.

Urbis et Orbis — 23 Ian. 1912 — Quum ob reductionem Festorum ad tramitem Motu proprio de Diebus Festis et Decretorum Sacrae Rituum Congregationis diebus 24 et 28 Iulii anno 1911 editorum, attenta etiam Constitutione Apostolica " Divino afflatu, „ ne oriatur confusio, necesse sit nonnullas speciales Breviarii et Missalis rubricas novis dispositionibus aptari; Sacra Rituum Congregatio, firmis manentibus quae decreta sunt in Praescriptionibus Temporariis N. IV, ad calcem Rubricarum iuxta memoratam Constitutionem adiectis, quoad Rubricas Generales; quae sequuntur in novis Breviarii et Missalis editionibus imprimendis inserenda censuit, si tamen Sanctissimo Domino Nostro placuerit.

MUTATIONES IN BREVIARIO ET MISSALI ROMANO FACIENDAE AD NORMAM MOTU PROPRIO DE DIEBUS FESTIS, DECRETORUM S. R. C. 24 ET 28 IULII 1911, ET CONSTITUTIONIS APOSTOLICAE " DIVINO AFFLATU „.

IN BREVIARIO.

In principio Breviarii.

Post Bullas Pii V, Clementis VIII et Urbani VIII, inseratur Bulla Divino afflatu *SS.mi Domini Nostri Pii Papae X.*

Expungantur quatuor Decreta S. Rituum Congregationis.

In Kalendario Breviarii.

13 Januarii. — Octava Epiphaniae. *dupl. maj.*

19 Martii. — COMMEMORATIO SOLEMNIS S. JOSEPH, Sponsi B. M. V., Conf. *dupl. I. class.*

In fine Aprilis. — Dom. III. post Pascha. — SOLEMNITAS S. JOSEPH, Sponsi B. M. V. et Eccl. Univers. Patroni, Conf. *dupl. I class. cum Octava.* Com. Dom.

In fine Maii. — Fer. VI. post Octavam Comnem. Solemnis SS.mi Corporis D. N. J. C. — SACRATISSIMI CORDIS JESU. *dupl. I. class.*

23 Junii. —

24 „ —

25 „ — S. Gulielmi Abb. *dupl.*

26 „ — Ss. Joannis et Pauli, Mart. *dupl.*

27 „ —

28 „ — S. Leonis II. Papae Conf. *semidupl.* Com. Vigiliae.

29 „ — Ss. PETRI ET PAULI APP. *dupl. I. class. cum Octava.*

30 „ — Commemoratio S. Pauli Apost. *dupl. maj.* Com. S. Petri Apost.

Sabbato ante Dom. IV Junii — Vigilia.

Dom. IV. Junii. — NATIVITAS S. JOANNIS BAPTISTAE. *dupl. I. class. cum Octava.*

1 Julii. — De Octava Ss. Apost. *semidupl.*

6 „ — Octava Ss. Petri et Pauli Apost. *dupl. maj.*

6 Augusti. — Transfiguratio D. N. J. C. *dupl. 2 class.* Com. Ss. Xysti II. Papae, Felicissimi et Agapiti Mart.

22 Augusti — Octava Assumptionis B. M. V. *dupl. maj.* Com. Ss. Timothei et Soc. Mm.

Post diem 8 Septembris supprimatur: Dom. infra Oct. Nativit. *etc.*

12 Septembris. — SS.mi Nominis Mariae. *dupl. maj.*

2 Novembris. — Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum. *dupl.*

8 Novembris. — Octava Omnium Sanctorum. *dupl. maj.* Com. Ss. Quatuor Coronatorum Mart.

9 Novembris. — Dedicatio Archibasilicae SS. Salvatoris. *dupl. 2 class.* Com. S. Theodori Mart.

15 Decembris. — Octava Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis. *dupl. maj.*

Post Rubricas Generales Breviarii inserantur Novae Rubricae, *suppressis* Praescriptionibus Temporariis.

Deinde suppressis omnibus quae nunc habentur in Breviario usque ad Psalterium, inserantur sequentia:

Tres Tabellae

EX RUBRICIS GENERALIBUS BREVIARII ET EX RUBRICIS IUXTA CONSTITUTIONEM " DIVINO AFFLATU „ REFORMATIS EXCERPTAE.

In quarum prima statim videri poterit de quo celebrandum erit Officium si plura eodem die Festa perpetuo occurrant; in secunda vero, si accidentaliter similiter occurrant: in tertia autem quomodo Officium praecedens concurrat in Vesperis cum Officio sequentis diei.

In quavis ex tribus Tabellis hoc ordine reperietur quod quaeritur:

Primum inveniatur numerus positus in quadrangulo illo, in quo Festa, de quibus est controversia, sibi invicem occurrunt: deinde legatur regula juxta dictum numerum descripta, et ex ea clare videbitur quid sit agendum.

Exempli gratia. Quadrangulum, in quo sibi invicem occurrunt, in prima Tabella, Duplex primae classis et Simplex, erit quod invenitur primo loco in eadem linea in qua inscribitur Duplex primae classis, in quo signatus est numerus 1, quia si ad ipsum quadrangulum tam Duplex primae classis quam Simplex ex eorum locis recto tramite pergerent, in eo sibi invicem occurrerent. Regula autem juxta dictum numerum 1 apposita sic habet:

1. *Officium de primo, nihil de secundo.* Id est Officium fiat de Duplici primae classis, et nihil de Simplici: quia cum in his regulis dicitur de primo, seu praecedenti, intelligitur de Festo in superiori parte Tabellae apposito, ut Duplex praedictum: cum de secundo, vel sequenti, de Festo in inferiori parte sub numeris apposito, ut Simplex praedictum.

In aliquibus autem quadrangulis positus est O, quia nullus occursus aut concursus esse potest inter Festa simul ad idem quadrangulum occurrentia.

Scire tamen oportet quae sint Dominicae et Feriae majores, et quae Duplicia primae et secundae classis et majora per annum, sicut et alia Officia Duplicia vel Semiduplicia, quae uti Primaria vel Secundaria sint retinenda.

Dominicae Majores dividuntur in duas classes:

DOMINICAE PRIMAE CLASSIS:	DOMINICAE SECUNDAE CLASSIS:
Prima Adventus,	Secunda Adventus,
Prima Quadragesimae,	Tertia Adventus,
Passionis,	Quarta Adventus,
Palmarum,	Septuagesimae,
Paschatis,	Sexagesimae,
In Albis,	Quinquagesimae,
Pentecostes,	Secunda Quadragesimae,
Trinitatis.	Tertia Quadragesimae,
	Quarta Quadragesimae.

Feriae Majores dividuntur in duas classes:

Feriae Privilegiatae.	Feriae non Privilegiatae.
Quarta Cinerum,	Adventus,
Secunda Majoris Hebdomadae,	Quadragesimae,
Tertia „ „	Quatuor Temporum,
Quarta „ „	Secunda Rogationum.

Duplicia primae classis Primaria.

Nativitas Domini,
Epiphania Domini,
Pascha Resurrectionis cum tribus antecedentibus et duobus sequentibus diebus,
Ascensio Domini,
Pentecostes cum duobus sequentibus diebus,
Festum SS. Trinitatis,
Commemoratio solemnis Sanctissimi Corporis D. N. J. C.,
Immaculata Conceptio B. M. V.,
Annuntiatio B. M. V.,
Assumptio B. M. V.,
Nativitas S. Joannis Baptistae,
Commemoratio solemnis S. Joseph, Sponsi B. M. V., Conf.,
Solemnitas S. Joseph, Sponsi B. M. V. et Eccl. Univ. Patroni, Conf.,
Festum Ss. Petri et Pauli Apostolorum,
Festum Omnium Sanctorum,
Dedicatio Ecclesiae propriae, ejusque Anniversarium,
Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis,
Titulus propriae Ecclesiae,
Titulus Ecclesiae Cathedralis,
Patronus principalis Oppidi, vel Civitatis, vel Dioecesis, vel Provinciae, vel Nationis,
Titularis et Sanctus Fundator Ordinis seu Congregationis.

Duplex Primae Classis Secundarium.

Festum Sacratissimi Cordis Jesu.

Duplicia Secundae Classis Primaria.

Circumcisio Domini,
Transfiguratio Domini,
Dedicatio Archibasilicae SS. Salvatoris,
Purificatio B. M. V.,
Visitatio B. M. V.,
Nativitas B. M. V.,
Dedicatio S. Michaëlis Archangeli,
Natalitia undecim Apostolorum,
Festum S. Marci Evangelistae,
Festum S. Lucae Evangelistae,
Festum S. Stephani Protomartyris,
Festum Ss. Innocentium Martyrum,
Festum S. Laurentii Martyris,
Festum S. Joachim, Patris B. M. V.,

Festum S. Annae, Matris B. M. V.

DUPLICIA SECUNDAE CLASSIS SECUNDARIA.

Festum SS. Nominis Jesu,
Festum Inventionis S. Crucis,
Festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.,
Festum Septem Dolorum B M. V. mense Septembri,
Solemnitas SS. Rosarii B. M. V.

DUPLICA MAJORA PRIMARIA.

Dies Octava cujuslibet Duplicis primae classis Primarii,
Dedicatio Basilicarum Ss. Apostolorum Petri et Pauli,
Dedicatio S. Maria ad Nives,
Praesentatio B. M. V.,
Festum Ss. Angelorum Custodum,
Decollatio S. Joannis Baptistae,
Festum S. Barnabae Apostoli,
Festum S. Benedicti Abbatis,
Festum S. Dominici Confessoris,
Festum S. Francisci Assisiensis Confessoris,
Festum S. Francisci Xaverii Confessoris,
Festa Patronorum minus principalium.

DUPLICIA MAJORA SECUNDARIA.

Dies Octava cujuslibet Duplicis primae classis Secundarii,
Exaltatio S. Crucis,
Apparitio B. M. V. Immaculatae,
Festum Septem Dolorum B. M. V. tempore Quadragesimae,
Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo,
Festum SS. Nominis B. M. V.,
Festum B. M. V. de Mercede,
Apparitio S. Michaëlis Archangeli,
Cathedra S. Petri Apostoli Romae,
Cathedra S. Petri Apostoli Antiochiae,
Festum ejusdem ad Vincula,
Conversio S. Pauli Apostoli,
Commemoratio S. Pauli Apostoli,
Festum S. Joannis Apostoli ante Portam Latinam.

ALIA DUPLICIA VEL SEMIDUPLICIA PRIMARIA.

Dies Octava cujuslibet Duplicis secundae classis Primarii,
Dies Natalitia, vel quasi — Natalitia, cujuscumque Sancti.

ALIA DUPLICIA VEL SEMIDUPLICIA SECUNDARIA.

Dies Octava cujuslibet Duplicis secundae classis Secundarii,
Impressio Sacrorum Stigmatum S. Francisci Conf.,
Inventio S. Stephani Protomartyris,
Festa sive Domini, sive B. M. V. sub aliquo peculiari titulo, sive Sanctorum, praeter eorumdem Natalem diem, uti Inventionis, Translationis, Patrocinii et hisce similia.

Si occurrat eodem die perpetuo

Duplex 1 Classis.	1	3	3	1	3	3	5	5	5	1	1	6	6	5	8	3	0	et Dominica major.
Duplex 2 Classis.	3	3	3	1	3	6	5	5	5	3	3	6	6	8	6	3	0	
Dies Octava duplex majus	3	3	0	3	0	0	5	5	5	3	7	0	0	4	2	4	4	„ Dominica minor.
Dies Octava duplex minus	3	3	0	3	0	0	5	5	5	4	7	4	0	4	2	4	4	„ Dominica 1 Classis.
Duplex majus.	3	3	3	3	3	6	5	5	5	8	3	6	6	6	6	6	0	„ Duplex 2 Classis.
Duplex minus.	3	3	3	3	3	6	5	8	6	6	6	6	6	6	6	6	0	„ Duplex 2 Classis.
Semiduplex.	3	3	6	3	3	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	„ Vigilia et Nativitatis Circumcisio Domini.
Dies infra Octavam	3	3	0	7	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	2	4	4	„ Duplex 1 Classis.
Simplex	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0	„ Duplex 2 Classis.
Vigilia.	3	2	0	4	0	0	4	4	4	4	4	0	0	4	2	0	0	„ Dominica minor.
	„ Simplex.	„ Feria major.	„ Vigilia Epiphaniae.	„ Dies infra Octavam quamcumque.	„ Dies infra Octavam Nativitatis Domini.	„ Dies infra Octavam Epiphaniae.	„ Semiduplex.	„ Duplex minus.	„ Duplex majus.	„ Dies Octva duplex minus.	„ Dies Octava duplex majus.	„ Dies Octava Epiphaniae.	„ Vigilia et Nativitatis Circumcisio Domini.	„ Duplex 2 Classis.	„ Duplex 1 Classis.	„ Dominica minor.	„ Dominica 1 Classis.	

1. Officium de 1, nihil de 2.
2. Officium de 2, nihil de 1.
3. Officium de 1, commemoratio de 2.
4. Officium de 2, commemoratio de 1.
5. Officium de 1, respositio de 2.
6. Officium de 2, respositio de 1.
7. Officium de nobiliori, commemoratio de alio.
8. Officium de nobiliori, respositio de alio.

Si occurrat eodem die accidentaliter

Duplex 1 Classis	0	3	6	1	3	6	1	1	1	1	6	5	8	3	3	6	et Dominica 1 Classis.
Duplex 2 Classis	0	3	6	1	6	6	3	3	3	3	6	8	6	3	6	6	
Dies Octava duplex majus.	0	3	0	3	4	0	3	3	3	7	0	4	2	4	4	4	„ Dominica 2 Classis.
Dies Octava duplex minus.	0	3	0	3	4	0	3	3	4	7	0	4	2	4	4	4	„ Dominica minor.
Duplex majus	0	3	4	3	4	4	3	3	7	3	4	4	2	4	4	4	„ Dominica 1 Classis.
Duplex minus	0	3	4	3	4	4	3	7	4	4	4	4	2	4	4	4	„ Duplex 2 Classis.
Semiduplex	0	3	4	3	4	4	7	4	4	4	4	4	2	4	4	4	„ Dies Octava Corporis Christi.
Dies infra Octavam.	0	3	0	7	4	0	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	„ Dies Octava duplex majus.
Simplex	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	„ Dies Octava duplex minus.
Vigilia	0	2	2	4	4	0	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0	„ Duplex majus.
	„ S. Maria in Sabbato.	„ Feria major.	„ Feria IV Cinerum.	„ Dies infra Octavam quamcumque.	„ Dies infra Octav. Pasch.et Pentec. Vigilia Pentec. et Feriae maj. hebdom.	„ Dies infra Octavam Corporis Christi.	„ Semiduplex.	„ Duplex minus.	„ Duplex majus.	„ Dies Octava duplex minus.	„ Dies Octava duplex majus.	„ Dies Octava Corporis Christi.	„ Duplex 2 Classis.	„ Duplex 1 Classis.	„ Dominica minor.	„ Dominica 2 Classis.	

1. Officium de 1, nihil de 2.
2. Officium de 2, nihil de 1.
3. Officium de 1, commemoratie de 2.
4. Officium de 2, commemoratio de 1.
5. Officinm de 1, translatio de 2.
6. Officium de 2, translatio de 1.
7. Officium de nobiliori, commemoratio de alio.
8. Officium de nobiliori, translatio de alio.

Quando concurrit.

Dominica	4	0	4	4	4	4	4	4	3	3	0
Duplex 1 Classis	2	2	2	4	4	4	4	4	4	5	4
Duplex 2 Classis	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4
Dies Octava duplex majus	4	4	4	4	4	4	4	5	3	1	3
Dies Octava duplex minus	4	4	4	4	4	3	5	3	3	1	3
Duplex majus	4	4	4	4	4	5	4	3	3	1	3
Duplex minus	4	4	4	4	5	3	3	3	3	1	3
Semiduplex	4	4	4	5	3	3	3	3	1	1	3
Dies infra Octavam	4	0	2	3	3	3	3	3	1	1	3
1. Totum de sequenti nihil de praecedenti.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	cum Dominica.
2. Totum de praecedenti nihil de sequenti.	Simplici.	S. Maria in Sabbato.	Die infra Octavam.	Semiduplici.	Duplici minori.	Duplici majori.	Die Octava duplici minori.	Die Octava duplici majori.	Duplici 2 Classis.	Duplici 1 Classis.	
3. Totum de sequenti commemoratio de praecedenti.											
4. Totum de praecedenti commemoratio de sequenti.											
5. Totum de nobiliori, commemoratio de alio; in paritate a capitulo de sequenti commemoratio de praecedenti.											

NOTANDA IN PRAECEDENTIBUS TABELLIS

1. Quando in regulis cujusvis Tabellae invenitur Officium de *Nobiliori*, vel Totum de *Nobiliori*, intelligi debet de illo ex duobus occurrentibus aut concurrentibus Festis vel Officiis, quod, sive ratione qualitatis Primarii, sive ratione Dignitatis personalis, aut Solemnitatis externae, aut Proprietatis haec tamen in concurrentia non attenditur, alteri praeferri debeat.

2. Festa Duplicia I. classis primaria universalis Ecclesiae praeferuntur cuilibet Festo, tam in occurrentia quam in concurrentia. Item Festa Dedicationis et Tituli propriae Ecclesiae, et Patroni loci, cedunt tantummodo praedictis Duplicibus I. classis primariis universalis Ecclesiae.

3. Octavae inter se praeferuntur eadem lege, qua Festa ipsa, ad quae spectant.

4. In die Octava Commemorationis Solemnis Corporis Christi, non fit de aliquo Festo, etiam Duplici I. classis, nisi de occurrenti Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, cum commemoratione diei Octavae; quae autem omittitur in II Vesperis, ob concurrentiam Festi SS. Cordis Jesu.

5. Festa Domini eorumque Dies Octavae cujusvis ritus in occurrentia, tam accidentali quam perpetua, et in concurrentia, Dominicae minori praeferuntur.

6. De Octavis Privilegiatis Nativitatis, Epiphaniae et Corporis Christi, fit semper commemoratio in quolibet Officio etiam Duplici I. classis.

7. Quando Festa universalis Ecclesiae, quae cum Octava celebrantur, ob impedimentum perpetuum in die proxime sequenti, iuxta Rubricas, sint reponenda, non ideo reponitur eorum dies Octava, quae in universa Ecclesia die sua recoli debet.

Idem dicendum de die Octava alicujus Festi Dioecesis vel Ordinis, quod in aliqua particulari Ecclesia alia die sit reponendum.

Idem servetur de die Octava cujuslibet Festi, quod, ut supra, transferri debeat ob impedimentum accidentale.

8. Quando dies Octava, quae ad Festum Domini non pertineat, incidit in Dominicam, fit de Dominica cum commemoratione diei Octavae; attamen, si in Sabbato praecedenti celebratum fuerit aliquod Festum Duplex majus vel minus, aut Semiduplex, in Vesperis fit commemoratio ipsius Festi, et postea diei Octavae, per Antiphonam et Versum e I. Vesperis Festi; quod si in eodem Sabbato actum fuerit Officium de die VII. infra Octavam, tunc in Vesperis fit commemoratio ipsius diei VII per Antiphonam et Versum e II. Vesperis Festi, nil vero de die Octava.

9. Quando occurrunt accidentaliter duo Festa, vel duae Octavae, in honorem ejusdem Personae, fit Officium de Festo, vel de Octava nobiliori, sine commemoratione alterius, nisi agatur de mysteriis Domini diversis. Similiter si infra Octavam aliquam non privilegiatam occurrat sive accidentaliter, sive perpetuo, Festum de eadem Persona, fit Officium de Festo sine commemoratione Octavae, dummodo non agatur, ut supra dictum est, de diversis Domini mysteriis; uti si infra Octavam Dedicationis Ecclesiae occurrat aliquod Festum particulare D. N. J. C., Duplex maius; hoc enim in casu fit de Festo cum commemoratione Octavae.

10. E contra si in die Octava non privilegiata occurrat Festum ejusdem Personae, et ejusdem, ritus, diversi tamen mysterii ut supra, in occurrentia accidentali fit de Festo cum commemoratione Octavae, in occurrentia vero perpetua, fit de die Octava, et Festum alia die iuxta Rubricas reponitur.

11. Si autem duo Officia ejusdem Personae, simul concurrant (nisi agatur de mysteriis Domini diversis, ut supra), si sint diversi ritus aut nobilitatis, fit totum de nobiliori, sine commemoratione alterius; in paritate autem ritus et nobilitatis fit totum de praecedenti, sine commemoratione sequentis. Attamen in die Octava Corporis Christi, II. Vesperae sunt de ipsa Octava sine commemoratione sequentis Festi SS. Cordis Jesu.

12. Si Patronus loci praecipuus vel secundarius, aut Titularis Ecclesiae, vel etiam Sanctus cujus in Ecclesia habeatur insignis reliquia, descriptus sit in Calendario cum aliis Sanctis, quibus est ex natura sua coniunctus, scilicet quando inter eos necessaria consanguinitatis aut affinitatis ratio intercedit, non est a Sociis separandus. Si vero illis conjunctus est ex occasione tantum, quia scilicet eadem die obierint, tunc a Sociis separatur, et de eo agitur Fenelon sub ritu competenti.

Si agatur Festum de Patrono praecipuo vel de Titulari, et Socii sint cum eo descripti in Calendario sub ritu semplici, de Sociis nihil penitus fit: si vero agatur Festum de Patrono secundario vel de Sancto cujus Reliquia insignis habetur, tunc de Sociis fit commemoratio. Quod si inscripti sint in Calendario sub ritu duplici vel semiduplici, tunc Socii alia die celebrantur, juxta Rubricas, sub ritu, quo in Calendario inscribuntur.

13. De Octavis, quae non sunt in Breviario Romano, nihil fit amplius a Feria IV. Cinerum usque ad Dominicam in Albis, a Vigilia Pentecostes usque ad Festum SS. Trinitatis, et a die 17 Decembris usque ad Epiphaniam, semper inclusive.

14. Quando Nativitas S. Joannis Baptistae die 28 Junii obveniat, in Sabbato praecedenti simul occurrunt Vigiliae tum ejusdem S. Praecursoris, tum Ss. Apostolorum Petri et Pauli; in casu, fit Officium de prima, sine commemoratione de alia.

15. De Feriis Adventus et Quadragesimae, si de eis non fiat Officium, fit semper commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus cujuscumque Festi: de Feriis Quatuor Temporum et II. Rogationum, ac de Vigiliis, in Laudibus tantum. Si vero aliqua Vigilia occurrat in Adventu, Quadragesima, Quatuor Temporibus, vel in Duplici I. classis, de ea non fit commemoratio neque in Laudibus.

Expungatur integrum Psalterium, eique substituatur Ordinarium *et* Novum Psalterium.

In proprio de Tempore Breviarii.

Post Festum Ss. Innocentium, suppressis Rubricis quae nunc habentur, ponantur sequentes:

Si Festum Nativitatis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evang. et Ss. Innocentium venerit in Dominica, ipsa die nihil fit de Dominica, sed die proxima post Festum S. Thomae Mart. fit de ea, ut infra.

Si Festum Sancti Thomae venerit in Dominica, tunc in II. Vesp. Ss. Innocentium fit comm. Dom. (Ant. *Dum medium.* ℣. *Verbum caro.* Oratio *Omnipotens* ut infra), deinde S. Thomae et trium Octavarum. Ipsa vero die Dominica fit Officium de ea, ritu semiduplici, ut infra ponitur, et ad Laudes fit Comm. S. Thomae et quatuor Octavarum. In II. Vesp. fit Officium de Nativitate, ritu semiduplici, a capitulo de Dominica cum comm. sequentis diei infra Octavam Nativitatis (Ant. *Hodie.* ℣. *Notum.* Oratio *Concede*), S. Thomae et trium Octavarum. Die vero 30 Decembris fit Officium de die infra Oct. Nativitatis, ritu semiduplici, ut infra, cum commemoratione trium Octavarum: et II. Vesperae dicuntur, ritu duplici de Nativitate, a capitulo de S. Silvestro cum commemoratione quatuor Octavarum.

Si vero Dominica venerit die 30 Decembris, in Sabbato dicuntur Vesperae de Nativitate, ritu semiduplici, a capitulo de Dominica cum commemoratione S. Thomae et quatuor Octavarum. Ipsa vero die Dominica fit Officium de ea, ritu semiduplici, et ad Laudes fit commemoratio quatuor Octavarum. In II. autem Vesperis fit Officium de Nativitate, ritu semiduplici, a capitulo de Dominica cum commemoratione sequentis Festi S. Silvestri et quatuor Octavarum.

Si denique Dominica venerit in Festo S. Silvestri, in II. Vesp. S. Thomae fit comm. seq. diei infra Oct. Nativitatis et aliarum Octavarum. Die 30 Decembris fit Officium de die infra Oct. Nativ., ut infra, et in II. Vesp. fit Officium de Nativitate, ritu semiduplici, a capitulo de Dominica; deinde fit comm. diei infra Octav. Nativitatis, S. Silvestri et aliarum Octavarum. Die vero 31 Decembris fit Officium de Dominica, ritu semiduplici, ut infra: ad Laudes fit comm. S. Silvestri et quatuor Octavarum: et II. Vesp. fiunt de Circumcisione Domini cum comm. Dominicae tantum.

Deinde ponitur:

Dominica infra Octava Nativitatis.

In I. Vesperis: Capitulum *Fratres, quanto tempore,* etc. Hymnus *Jesu, Redemptor,* ut supra — ℣. *Verbum caro,* etc. — Ad Magnificat Ant. *Dum medium,* etc. — Oratio *Omnipotens.* – Postea fit comm. Octavarum.

Deinde omnia ut in Breviario usque ad II. Vesp. inclusive.

Postea ponitur:

Die 29 Decembris.

In Festo S. Thomae Episc. Mart. *Duplex.*

Oratio *Deus pro cujus,* etc.

In I Nocturno: Lectiones *A Mileto.*

In II. Nocturno: *Thomas,* etc. *(ut in Breviario).*

In III. Nocturno: *Ut in Breviario.*

Ad Laudes: Capitulum *Beatus vir* etc. — Hymnus: *Invicte Martyr, unicum.* ℣. *Justus ut palma,* etc. — Ad Benedictus Ant. *Qui odit animam suam* etc. — Oratio *Deus pro cujus,* ut supra.

Postea fit comm. Octavarum.

Ad Horas: Capitula et ℟℟. sumuntur de Comm. unius Martyris.

Ad Vesperas: Ant. et Psalmi de Nativitate, Capitulum, ut supra ad Laudes. — Hymnus: *Deus tuorum militum.* — ℣. *Justus ut palma* etc. — Ad Magnificat ant. *Qui vult venire* etc. — Oratio *Deus pro cujus* ut supra. Deinde fit com sequentis diei infra Oct Nativitatis: Ant. *Hodie* etc. ℣. *Notum* etc. Oratio *Concede* etc. — Postea fit com. aliarum Octavarum.

Die 30 Decembris.

De VI. Die infra Oct. Nativitatis. *Semiduplex.*

Omnia dicuntur ut in Festo Nativitatis, praeter ℟℟. quae sumuntur de Dominica et Lectiones III. Nocturni, ut infra: *Lectio sancti Evangelii* etc. *(ut in Breviario).*

Ad Laudes fit commemoratio de aliis Octavis.

Ad Vesperas: Ant. et Psal. de Nativitate. — Capitulum *Ecce Sacerdos* etc. — Hymnus *Iste Confessor.* — ℣. *Amavit.* — Ad Magnificat Ant. *Sacerdos et Pontifex.* — Oratio *Da quaesumus.* — Deinde fit comm. praecedentis diei infra Octav. Nativitatis. Ant. *Hodie* ℣. *Notum.* Oratio *Concede.* — Postea fit comm aliarum Octavarum.

Die 31 Decembris.

In Festo S. Silvestri I. Papae Confessoris. *Duplex.*

Oratio *Da quaesumus* — In I. Nocturno *(ut in Breviario).* In II. No-

cturno *ut in Breviario).* — In III. Nocturno Homilia in Evang. *Sint lumbi* de comm. Conf. non Pont. cum ℟℟. de Comm. Conf Pont.

Ad Laudes: Capitulum *Ecce sacerdos magnus* etc. — Hymnus *Iesu Redemptor omnium* — ℣. *Justus* etc. — Ad Benedictus Ant. *Euge, serve bone* etc. — Oratio *Da quaesumus* etc. — Postea fit comm. Octavarum.

Ad Horas: Capitula et ℟℟. sumuntur de Comm Conf. Pont.

Vesperae dicuntur de Circumcisione Domini, sine commemoratione S. Silvestri et Octavarum.

Post Festum Circumcisionis ponatur haec Rubrica: Si in die Circumcisionis, aut in sequentibus, usque ad Epiphaniam inclusive, Dominica occurrerit, de ea nihil fit.

DOMINICA INFRA OCTAVAM EPIPHANIAE.

In II. *Vesperis, pro comm. Octavae loco Ant.* Tribus miraculis, *ponatur Ant.* Magi videntes.

In die Octava Epiphaniae. Dupl. majus.

Ad Laudes Dominicae Sexagesimae, loco quintae Antiphonae In tympano, *substituatur sequens:* In excelsis * laudate Deum.

Ad Laudes Dominicae tertiae Quadragesimae, loco Antiphonae tertiae Deus misereatur, *substituatur sequens:* Adhaesit anima mea * post te, Deus meus.

Ad Laudes Dominicae IV. *Quadragesimae, loco Antiphonae tertiae* Benedicat nos Deus, *substituatur sequens:* Me suscepit * dextera tua, Domine.

Ad Laudes Feriae IV. *Majoris Hebdomadae, loco Antiphonae tertiae* Ipsi vero, *substituatur sequens:* Tu autem, Domine, * scis omne consilium eorum adversum me in mortem.

Item loco Antiphonae quintae Alliga Domine, *substituatur sequens:* Fac, Domine, * judicium injuriam patientibus: et vias peccatorum disperde.

Ad Laudes Feriae V. *in Coena Domini, Feriae* VI. *in Parasceve et Sabbati Sancti ponantur Psalmi de Feria currenti, retento pro Sabbato Cantico* Ego dixi *etc.*

In fine Feriae V. *in Coena Domini Rubrica* Ad Completorium *etc. sic corrigatur:* Ad Completorium non dicitur... incipitur a Psalmo *Cum invocarem:* et dicuntur Psalmi de Dominica, ut in Psalterio. Dictis Psalmis *etc.*

Ad Completorium Sabbati Sancti verba Rubricae: Deinde sine Antiphona dicuntur Psalmi consueti, *sic corrigantur:* Deinde sine Antiphona dicuntur Psalmi de Dominica.

Post Laudes Dominicae Resurrectionis Rubrica Ad Primam *etc. sic corrigatur:* Ad Primam, Tertiam, Sextam.. dicuntur Psalmi de Dominica. ad Primam tamen ut in Festis, quibus finitis *etc.*

Ad Completorium Dominicae Resurrectionis, Rubrica Dicto ℣. *etc. sic corrigatur:* Dicto ℣. dicuntur Psalmi de Dominica... quibus finitis *etc.*

DOMINICA IN ALBIS IN OCTAVA PASCHAE. *Duplex majus.*

Ad Laudes, suppressis Antiphonis et Psalmis usque ad Capitulum, dicatur: Omnia ut in Psalterio.

FERIA II. POST DOMINICAM IN ALBIS.

Ad Laudes supprimatur Rubrica, quae incipit: Postea fit commemoratio, *usque ad* ℣. et Oratio, ut supra *inclusive.*

DOMINICA INFRA OCTAVAM ASCENSIONIS.

In fine addatur: Si vero in crastinum fiat Officium de Octava, Ant. et ℣. sumuntur e I. Vesperis festi.

In Octava Ascensionis. Duplex majus.

In Festo SS. Trinitatis addatur: Duplex I. classis.

In fine Feriae IV. *post Oct. Pentecostes sic corrigantur Rubricae:*

Feria V celebratur Commemoratio solemnis Sanctissimi Corporis D. N. J. C.

Infra Octavam non fit de Festo, nisi fuerit Duplex I. classis: reliqua Festa vel transferuntur post Octavam, vel commemorantur juxta Rubricas, in Vesperis et Laudibus, sine IX. lectione.

Die vero Octava non fit nisi de Festo Ss Apostolorum Petri et Pauli, si occurrat, cum commemoratione ejusdem diei Octavae.

IN COMMEMORATIONE SOLEMNI SANCTISSIMI CORPORIS D. N. J. C. *Duplex* I. *classis cum Octava.*

DOMINICA INFRA OCTAVAM CORPORIS CHRISTI.

In II. *Vesperis, pro commemoratione Octavae ponantur Antiphona et* ℣. *e* I. *Vesp. Festi.*

In fine Feriae IV. *infra Octavam Corporis Christi sic corrigatur Rubrica:*

Ad Vesperas, omnia ut in I. Vesperis festi. Si sequenti die aliud Festum occurrat, vel transferatur vel commemoretur juxta Rubricas, nisi sit Festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli, quod celebratur, cum commemoratione Octavae.

FERIA V.

Octava Corporis Christi. *Duplex majus.*

In fine ponatur haec Rubrica:

Sequenti die celebratur Festum Sacratissimi Cordis Jesu, de quo nulla fit commemoratio in II. Vesperis diei Octavae SS. Corporis Christi.

Si autem hodie celebratum sit Festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli cum commemoratione Octavae SS. Corporis Christi, in II. Vesperis Ss. Apostolorum fit tantum commemoratio de sequenti Festo Sacratissimi Cordis Jesu.

In proprio Sanctorum Breviarii

DIE 14 DECEMBRIS

Ad Vesperas supprimatur Rubrica quae incipit: Si dies Octava.

DIE 15 DECEMBRIS.

In Octava Immaculatae Conceptionis B. M. V. *Dupl. majus.*

DIE 19 MARTII.

IN COMMEMORATIONE SOLEMNI S. JOSEPH SPONSI B. M. V. CONFESSORIS. *Duplex* I. *classis.*

In fine mensis Aprilis:

DOMINICA III. POST PASCHA.

IN SOLEMNITATE S. JOSEPH SPONSI B. M. V. et Ecclesiae Universalis Patroni, Confessoris. *Dupl.* I. *classis cum Octava.*

In fine Officii supprimatur Rubrica Si hoc Festum celebretur *etc.*

FERIA II. INFRA OCTAVAM SOLEMNITATIS S. JOSEPH.

Omnia ut in Festo praeter sequentia. In I. Nocturno Lectiones de Scriptura occurrente. In II Nocturno *De sermone S. Bernardini Senensis* etc. *(Ut in Octavario Romano pro Octava Patrocinii S. Joseph).*

Et sic in sequentibus Feriis III. IV. V. VI. *et Sabbato, adhibitis pro Sabbato Lectionibus, quae in Octavario habentur pro die Octava.*

Lectiones III. *Nocturni Sabbati ita dividantur:*

Lectio VII. *Natalis hodie... filium protestatur.*

Lectio VIII. *Honoratior..... et ipse faber.*

Lectio IX. *Ipse enim..... deputetur.*

Similiter in lectionibus IV. *et* VII. *ejusdem Sabbati sequentes fiant correctiones:*

In Lectione IV. *pro verbis:* pater ejus, utrumque mente, non carne, *ponatur:* pater ejus, sicut conjux matris ejus, utrumque mente, non carne.

In Lectione VII. *pro verbis:* in hac se Pater, qui credebatur, insinuat, *ponatur:* in hac se Pater, qui non credebatur, insinuat.

Post Sabbatum infra Octavam Solemnitatis S. Joseph, ponatur sequens Rubrica:

Vesperae dicuntur de sequenti Dominica et in eis fit commemoratio praecedentis diei VII. infra Octavam, cum Ant. et ℣. de II. Vesp. Festi: si autem in Sabbato factum fuerit Officium de aliquo festo IX. Lectionum, fit com. diei Octavae cum Ant. et ℣. e I. Vesp. Festi.

Sequenti die fit de Dominica IV. post Pascha, nisi occurrat Festum Domini, aut Duplex I. aut II. classis, cum commemoratione diei Octavae in Laud. et II. Vesperis.

IN FESTO SS. CORDIS JESU.

Prima Rubrica sic corrigatur: Vesperae dicuntur de Octava SS.mi Corporis Christi sine ulla commemoratione. Si autem praecedenti Feria V. occurrerit Festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli, in II. Vesperis Ss. Apostolorum fit commemoratio de Festo Sacratissimi Cordis Jesu: Ant. *Improperium.* ℣. *Ignem veni.* Oratio *Concede quaesumus.*

Sed si Officium, *etc.*

In eodem Festo Lectiones II. *Nocturni, quae nunc inscribuntur:* Sermo S. Bernardi Abbatis, *amodo inscribantur:* Sermo S. Bonaventurae Episcopi.

Post diem 21 Junii sequentia inserantur:

SABBATO ANTE DOM. IV. JUNII.

In Vigilia S Joannis Baptistae.

Hic inserantur quae posita sunt die 23 Junii, dempta ultima Rubrica Si sequenti die, *etc, cujus loco ponatur sequens:*

Si haec Vigilia occurrat eadem die cum Vigilia anticipata Ss. Apostolorum Petri et Pauli, totum Officium fit de Vigilia S. Joannis sine commemoratione alterius Vigiliae, nisi in Missa.

DOMINICA IV. JUNII.

IN NATIVITATE S. JOANNIS BAPTISTAE. *Lupl. I. class. cum Octava.*

Hic inseratur Officium, ut habetur in Breviario die 24 Junii.

Post. I. Vesperas addatur sequens Rubrica: Et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

Supprimatur deinde Lectio IX. *et ponatur haec Rubrica*: Lectio IX. de homilia Dominicae occurrentis.

In fine Laudum addatur: Et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

In II. *Vesperis, in fine, supprimatur:* Et fit commemoratio sequentis., *et ponatur:* et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

PRIMA DIE LIBERA INFRA OCTAVAM S. JOANNIS BAPTISTAE.

Omnia ut in Festo praeter sequentia:

In I. Nocturno: Lectiones de Scriptura occurrente. In II. Nocturno *Sermo S. Augustini Episcopi. Natalem... (ut in antiquis Breviariis die 25 Junii).*

In III. Nocturno: *Lectio S. Evangelii*, etc. *De Homilia S. Ambrosii Episcopi. Joannes est... (ut in Breviario die 1 Julii).*

SECUNDA DIE LIBERA INFRA OCTAVAM S. JOANNIS BAPTISTAE.

Omnia ut in Festo, praeter sequentia:

In I. Nocturno: Lectiones de Scriptura occurrente.

In II. Nocturno: *Sermo Sancti Basilii Magni. Vox Domini... (ut in Breviario die 27 Junii).*

In III. Nocturno: *Lectio Sancti Evangelii*, etc. *De Homilia S. Ambrosii Episcopi. Et Zacharias... (ut in Breviario die 27 Junii).*

TERTIA DIE LIBERA INFRA OCTAVAM S. JOANNIS BAPTISTAE.

Omnia ut in Festo, praeter sequentia:

In I. Nocturno: Lectiones de Scriptura occurrente.

In II. Nocturno: *Sermo S. Maximi Episcopi. Festivitatem... (ut in Breviario die 1 Julii).*

In III Nocturno:

Lectio S. Evangelii secundum Lucam.

Lectio VII. (Cap. I)

Elisabeth impletum est tempus pariendi, et peperit filiam. Et audierunt vicini, et cognati ejus, quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei. Et reliquia.

Homilia Venerabilis Bedae Presbyteri.

(In Nativit. Sancti Joannis).

Praecursoris Domini nativitas, sicut sacratissima lectionis evangelicae prodit historia, multa miraculorum sublimitate refulget: quia nimirum decebat ut ille, quo major inter natos mulierum nemo surrexit, majore prae ceteris sanctis in ipso mox ortu virtutum jubare clarescret. Senes ac diu infecundi parentes dono nobilissimae prolis exultant, ipsi patri, quem incredulitas mutum reddiderat, ad salutandum novae praeconem gratiae os et lingua reseratur. Nec

solum facultas Deum benedicendi restituitur, sed de eo etiam prophetandi virtus augetur.

Lectio VIII.

Unde merito sancta per orbem Ecclesia, quae tot beatorum martyrum victorias, quibus ingressum regni coelestis meruere, frequentat, hujus tantummodo post Dominum etiam nativitatis diem celebrare consuevit. Quod nullatenus sine evangelica auctoritate in consuetudinem venisse credendum est: sed attentius animo recondendum quia sicut, nato Domino, pastoribus apparens angelus ait: Ecce evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus: ita etiam angelus nasciturum Zachariae praedicans Joannem: Et erit, inquit, gaudium tibi et exultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt. Erit enim magnus coram Domino.

Lectio IX.

Jure igitur utriusque nativitas festa devotione celebratur, sed in illius tanquam in Christi Domini, tanquam in Salvatoris mundi, tanquam in Filii Dei omnipotentis, tanquam in solis justitiae nativitate, omni populo gaudium evangelizatur. In hujus autem tanquam in praecursoris Domini, in servi Dei eximii, in lucernae ardentis et lucentis exortu multi gavisuri memorantur. Hic in spiritu et virtute Eliae praecessit ante illum, ut plebem ejus aqua baptizans ad suscipiendum eum, ubi appareret, doceret esse perfectam.

Si aliqua dies infra Octavam Nativitatis S. Joannis occurrat cum die infra Octavam Ss. Apostolorum Petri et Pauli, fit Officium de prima cum commemoratione alterius.

In die Octava Nativitatis S. Joannis Baptistae fit Officium de Dominica, nisi occurrat Festum Domini, aut Duplex I. vel II. Classis cum commemoratione diei Octavae.

Si dies Octava Nativitatis S. Joannis occurrat cum Festo Ss Apostolorum Petri et Pauli, de ea nihil fit.

Omnia, quae habentur in Breviario diebus 23 et 24 Junii, supprimantur omnino.

Die 25 Junii.

Supprimatur Rubrica, quae incipit: In Laud. fit commemoratio.

In ultima Rubrica, quae incipit: Vesp. a Capit., *supprimantur verba*: et Oct. S. Joannis.

Die 26 Junii.

In I. *Vesperis supprimatur Rubrica* Deinde Oct. S. Joannis, *etc.*

Ad Laudes supprimantur verba: et per horas.

In fine laudum supprimatur Rubrica Deinde fit comm., *etc.*

In II. *Vesperis supprimatur Rubrica* Deinde fit commem., *etc.*

Omnia quae habentur in Breviario die 27 Junii, supprimantur omnino.

Die 28 Junii.

Supprimatur Rubrica Si hoc festum, *etc. et ejus loco ponatur sequens*: Si hoc Festum venerit in Dominica, fit de Nativitate S. Joannis Baptistae cum commemoratione Dominicae, et nihil fit de S. Leone. In Sabbato prae-

cedenti fit de Vigilia Nativitatis S. Joannis, et nihil fit de Vigilia anticipata Ss Apostolorum Petri et Pauli, nisi in Missa.

Post Orationem supprimatur Rubrica Et fit comm, *etc.*

In Laudibus supprimatur Rubrica In Laud. fit comm., *etc*

Die 29 Junii.

In I. *Vesp. in Rubrica* Et non fit, *etc supprimantur ultima verba:* nec Octavae S. Joannis.

In II. *Vesp. in Rubrica* Et non fit, *etc. supprimantur ultima verba:* nec Octavae S. Joannis.

In penultima Rubrica Deinde fit, *etc., supprimantur verba:* Et non fit comm. Oct. S. Joannis, neque in Laud.

Ultima Rubrica sic corrigatur: Si Commemoratio S. Pauli alicubi alia die celebretur, totum Officium fit ut in propria Ecclesia.

Die 30 Junii.

Ad Laudes supprimatur Rubrica Deinde Octavae S. Joannis.

In II. *Vesperis in Rubrica* Vesperae integrae *etc., supprimantur ultima verba:* et Oct. S. Joannis ut in I. Vesp. Festi.

In principio Julii supprimatur Rubrica Prima die *etc.*

In Festo Pretiosissimi Sanguinis supprimatur Rubrica, quae incipit: Si hodie occurrat.

Post festum Pretiosissimi Sanguinis ponatur:

Infra Octavam Ss. Petri et Pauli.

Hic inserantur omnia quae habentur in Breviario post festum Visitationis B. M. V.

Die 1 Julii.

Supprimantur omnino quae nunc habentur in Breviario, et eorum loco ponatur:

Tertia die infra Octavam Ss. Petri et Pauli.

In I. Nocturno: Lectiones de Scriptura occurrente.

In II. Nocturno: *Sermo S. Maximi Episcopi. Non sine causa... (ut in antiquis Breviariis die 5 Julii).*

In III. Nocturno: Homilia in Evang. *Ecce nos reliquimus*, de Comm. Apost. 1 loco.

Die 6 Julii.

In Octava Ss. Petri et Pauli. *Duplex Majus.*

Die 5 Augusti.

Ultima Rubrica sic corrigatur: Vesp. de sequenti cum commem. praecedentis.

Die 6 Augusti.

In Transfiguratione D. N. J. C. *Duplex* II. *classis.*

In I. *Vesp. supprimatur Rubrica* Deinde Ss. Xysti II. Papae. Felicissimi et Agapiti Mm. etc.

Die 22 Augusti.

In Octava Assumptionis B. M. V. *Duplex Majus.*

Dominica infra Oct. Nativitatis B. M. V. supprimantur omnia quae habentur in Breviario.

Die 11 Septembris

In fine hujus diei addatur: Vesp. de sequenti Festo, sine comm Oct. Nativitatis B. M. V.

Die 12 Septembris.

Supprimantur omnia quae habentur in Breviario, et ponantur sequentia:

SS. Nominis B. M. V. *Duplex Majus.*

Omnia ut Festis B. M. V. per annum, praeter sequentia:

Hic inserantur omnia quae in Breviario habentur Dominica infra Octava Nativ., suppressa tamen in I. *Vesp. Rubrica* Et fit Comm. Dom. occurrentis.

In fine VI. *Lectionis supprimantur verba:* Dominica infra Octavam Nativitatis Beatae Virginis Mariae.

Post VIII. *Lectionem addatur:*

Lectio IX.

Beata quae *(ut in Decreto S. R. C. 10 Novembris 1909).*

Supprimantur duae ultimae Rubricae et eorum loco ponatur sequens: In II. Vesp. non fit comm. seq. diei infra Oct.

Die 1 Novembris.

Supprimantur duae ultimae Rubricae Dicto etc., *et* Si prima dies *etc.*

Die 2 Novembris.

Supprimantur omnia quae habentur in Breviario, et eorum loco ponantur quae hac die habentur in Appendice novi Psalterii.

Die 8 Novembris.

In Octava omnium Sanctorum *Duplex majus.*

Ultima Rubrica sic corrigatur: Vesp. de seq. cum Comm. praec.

Die 9 Novembris.

In Dedicatione Archibasilicae SS.mi Salvatoris. *Duplex* II. *classis. In Vesp. supprimatur Rubrica* Deinde S. Theodori Mart.

In Communi Sanctorum et sequentibus partibus Breviarii.

In Communi unius Martyris *in* III. *Nocturno, in Lectione* VIII. *circa medium, loco verbi* Delectat, *substituatur:* Delectet.

In Communi unius Martyris, *posita quarto loco Homilia in Evang.* Nihil est opertum, *ponatur tertio loco Homilia in Evang.* Nolite arbitrari, *quae incipit:* Quae ista divisio est? *ut in Octavario Romano.*

In Octava Dedicationis Ecclesiae. *Duplex majus.*

In Officio B. Mariae V. in Sabbato, in Vesperis, expungatur Rubrica: Post Orationem fiunt *etc. et ponatur sequens:*

Post Orationem fit Suffragium, ut sequitur;

De omnibus Sanctis.

Ant. *Sancti omnes intercedant pro nobis ad Dominum.*

℣. *Mirificavit Dominus Sanctos suos.*

℟. *Et exaudivit eos clamantes ad se.*

Oremus Oratio.

A cunctis nos, quaesumus, Domine, mentis et corporis defende periculis: et intercedente beato Ioseph, cum beatis Apostolis tuis etc.

Tempore autem Paschali, loco praecedentis Suffragii, fit commemoratio de Cruce, ut in Ordinario.

Si autem occurrat Festum simplex, de eo fit comm. ante ipsum Suffragium.

Ad Laudes, suppressis verbis Ad Laudes et per Horas: Omnia ut in Festis B. M. V. praeter sequentia, *eorum loco ponatur:* Ad Laudes Antiphonae cum Psalmis de Sabbato, ut in Psalterio: Capitulum et Hymnus, ut in Festis B. M. V. per annum.

In fine Laudum, suppressa Rubrica Deinde fiunt, *ponatur*: Deinde fit Suffragium, ut supra ad Vesperas.

Post Rubricam pro Tempore Paschali, *supprimatur verba* Non fiunt commemorationes *etc.*

Deinde supprimitur Titulus Ad Vesperas, *cum diabus subsequentibus Rubricis.*

In Officio parvo B. M. V. *omittatur prima Rubrica. Ad Laudes post primam Antiphonam dicatur*: Ps. *Dominus regnavit*, cum reliquis de Dominica.

In Officium defunctorum *omittatur prima Rubrica. Ad Laudes tertius Psalmus* Deus Deus meus, *psalmo* Deus misereatur *omisso. Quintus Psalmus* Laudate Dominum in Sanctis ejus etc., *aliis duobus omissis.*

In Psalmis Gradualibus *supprimatur prima Rubrica.*

In Septem Psalmis Poenitentialibus *supprimantur duae primae Rubricae.*

Officia Votiva per annum *supprimantur omnino.*

IN MISSALI.

In principio Missalis.

Post Bullas Pii V, *Clementis* VIII *et Urbani* VIII *inseratur Bulla* Divino afflatu *SS.mi D. N. Pii Papae X.*

Kalendarium Missalis.

Idem sit ac Kalendarium Breviarii, additis in singulis Festis ritus duplicis II. *classis, quoties occurrit comm. simplicis, verbis*: in missis privatis tantum.

Post Rubricas Generales inserantur Tit. X., XII. *et* XIII. *Novarum Rubricarum.*

In proprio de Tempore Missalis.

In Festo Ss. Innocentium.

Post Missam ponatur sequens Rubrica:

Si Festum Nativitatis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evang. et Ss. Innocentium venerit in Dominica, ipsa die nihil fit de Dominica, sed die proxima post Festum S. Thomae Mart. dicitur Missa de Dominica ut infra.

Si Festum S. Thomae venerit in Dominica, Missa dicitur de Dominica cum commemoratione S. Thomae et quatuor Octavarum. Similiter si Festum S. Silvestri in Dominica occurrerit, Missa dicitur de Dominica cum commemoratione S Silvestri et quatuor Octavarum. Die vero 30 Decembris, si occurrerit in Feria II. vel in Sabbato, dicitur Missa de die infra Octavam Nativitatis, ut infra, cum commemoratione aliarum Octavarum.

Dominica infra Octavam Nativitatis.

Ut in Missali, additis commemorationibus de Nativitate, S. Stephano S. Joanne et Ss. Innocentibus.

Die 29 Decembris.

Sancti Thomae Episc. Mart.

Ut in Missali, demptis commemorationibus, et addita Rubrica: Et fit comm. de Nativitate, de S. Stephano, de S. Joanne et de Ss. Innocentibus, ut in Missa praecedenti.

In fine Missae deleantur Rubricae, quae nunc habentur in Missali.

Die 30 Decembris.

Ut in Missali, dempta Rubrica Si Festum S. Silvestri, *etc.*

In Commemoratione Solemni Sanctissimi Corporis D. N. J. C.

In fine Missae prima Rubrica sic corrigatur: Infra Octavam dicitur haec eadem Missa, et non fit de aliquo Festo, nisi fuerit duplex I. classis occurrens, et tunc cum commemoratione Octavae. In die Octava non fit nisi de Festo Ss. Apostol. Petri et Pauli, si occurrat, cum comm. Octavae.

In proprio Sanctorum Missalis.

Die 19 Martii.

In Commemoratione solemni S. Joseph, Sponsi B. M. V., Confessoris.

In fine mensis Aprilis:

Dominica III. post Pascha.

In Solemnitate S. Joseph Sponsi B. M. V. et Ecclesiae Universalis Patroni, Confessoris.

Ante Evangelium addantur sequentia:

In Missis Votivis post Pentecosten: Ps. 20. *Domine praevenisti* etc. *(ut habetur in fine Missae).*

In Missis Votivis post Septuagesimam Graduale dicitur ut supra post Pentecosten, omissis Alleluia et ℣. seq. et dicitur Tractus. Ps. III *Beatus vir, qui timet Dominum: in mandatis ejus cupit nimis.*

℣. *Potens in terra erit semen ejus: generatio rectorum benedicetur.*

℣. *Gloriae et divitiae in domo ejus*: *et justitia ejus manet in sæculum saeculi.*

Supprimatur ultima Rubrica Si Festum *etc. usque ad finem, et ponatur sequens*:

Infra Octavam dicitur Missa ut in Festo: post Orationem diei dicitur secunda Oratio *Concede nos,* tertia *Ecclesiae* vel *Deus omnium fidelium.*

In die Octava dicitur Missa de Dominica IV. post Pascha, nisi occurrat Festum Domini, aut Duplex I. aut II. classis, cum commemoratione Octavae, ut in Festo.

Post diem 21 Junii sequentia inserantur:

Sabbato ante Dom. IV. Junii.

Hic inseratur Missa, quae habetur die 23 Iunii, et in fine addatur haec Rubrica:

Si haec Vigilia occurrat eadem die cum Vigilia anticipata Ss. Apostolorum Petri et Pauli, dicitur Missa ut supra cum secunda oratione ex Missa Vigiliae Ss. Apostolorum et tertia de S. Maria; et in fine Missae dicitur Evang. S. Joannis: *In principio.*

Dominica IV. Junii.

In Nativitate S. Joannis Baptistae.

Hic ponatur Missa, quae habetur die 24 Iunii.

Post Orationem, et post Secretam addatur: Et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

Post Evangelium addatur: Dicitur Credo ratione Dominicae.

Post Postcommunionem addatur: Et fit commemoratio Dominicae occurrentis et legitur ejus Evangelium in fine Missae.

Suppressa ultima Rubrica, addatur: Infra Octavam dicitur Missa ut in Festo cum secunda Oratione *Concede*, tertia *Ecclesiae* vel pro Papa et non dicitur Credo, nisi in Ecclesia propria, vel nisi venerit infra Oct. Ss. Apostolorum Petri et Pauli.

Si dies Octava venerit in Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, nihil fit de Octava. Si autem occurrerit die 30 Junii, Missa dicitur de Dominica, cum commemoratione diei Octavae; deinde fit commemoratio tum S. Pauli Ap. tum S. Petri Ap. Si vero occurrerit Dominica I. Julii, Missa dicitur de Pretiosissimo Sanguine D. N. J. C. vel de Visitatione B. M. V., juxta Rubricas, cum com Dom. et Octavae S. Joannis.

Omnia quae habentur in Missali diebus 23 et 24 Iunii supprimantur omnino.

Die 25 Junii.

Supprimatur Rubrica et fit com. Oct. *etc.*

Die 26 Junii.

Supprimantur Rubricae respicientes com. Oct S. Ioannis.

Ante Diem 28 Junii sic corrigenda Rubrica:

Si sequens Festum S. Leonis venerit in Dominica, Missa dicitur de Festo Nativitatis S. Joannis Baptistae cum comm. Dominicae, et nihil fit de

S. Leone. In Sabbato praecedenti fit de Vigilia Nativitatis S. Joannis cum comm. Vigiliae Ss. Apostolorum Petri et Pauli, et tertia oratione de S. Maria, et in fine legitur Evang. S. Joannis *In principio.*

Die 28 Junii.

Supprimantur Rubricae respicientes com. Octavae S. Joannis.

In fine Missae Vigiliae Apostolorum addatur haec Rubrica:

Si haec Vigilia in Sabbato anticipanda sit, ideoque occurrat eodem die cum Vigilia Nativitatis S. Joannis Baptistae; de hac secunda dicitur Missa, cum comm. Vigiliae Ss. Apostol. et tertia Oratione de S. Maria et Evang. S. Joannis in fine.

Die 30 Junii.

Supprimantur Rubricae respicientes Oct. S. Joannis Baptistae.

Supprimantur omnia quae nunc habentur in Missali die 1 Julii, et ponantur sequentia:

Die I. III. et IV. Julii.

Infra Octavam Ss. Apostolorum Petri et Pauli.

Hic ponatur Missa, quae habetur die 3 Julii.

Die 3 Julii supprimatur Missa quae nunc habetur in Missali.

Die 6 Augusti.

Post Orationem sic corrigatur Rubrica: In Missis privatis tantum fit com. Ss. Mm. Xysti, Felicissimi et Agapiti.

Dominica infra Octav. Nativitatis B. M. V. supprimantur omnia quae habentur in Missali.

Die 12 Septembris.

In Festo Sanctissimi Nominis B. M. V.

Hic ponatur Missa quae habetur Dom. infra Oct. Nativitatis, demptis Rubricis respicientibus commemorationem Dominicae.

Die 2 Novembris.

Retenta prima Rubrica, loco secundae et tertiae ponatur sequens: Si autem hac die 2 Novembris occurrat Duplex I. classis aut Dominica, Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum in diem immediate sequentem, similiter non impeditam, transfertur, seu reponitur.

Die 9 Novembris.

Rubrica respiciens com. S. Theodori sic corrigatur: Pro com. S. Theodori, Mart. in Missis privatis tantum.

Missae Votivae per annum *supprimantur omnino.*

II.

Circa la chiusa degl' inni, il ℣. di Prima, ed il Praefatio *proprio nella occorrenza delle Feste della B. V. semplificate.*

Romana et Aliarum — 30 Dec. 1911 — Quum ex Constitutione

Apostolica " Divino afflatu „ SS.mi D.ni Nostri Pii Papae X, diei 1 Novembris 1911, Festum B. M. V. ritus duplicis maioris, aut dies Octava eiusdem Deiparae, si in Dominicam occurrant, amodo simplificari debeant; Sacrae Rituum Congregationi insequentia dubia proposita fuerunt, nimirum:

I. An in praedicto casu conclusiones Hymnorum et versus Responsorii brevis ad Primam esse debeant de ipsa Beata Maria Virgine?

II. Quae Praefatio in casu dicenda sit in Missa?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, re mature perpensa, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative, nisi dicenda sit propria Temporis, et exceptis Dominicis Adventus.

Ad II. Praefatio Trinitatis, nisi occurrat Praefatio de Tempore aut alicuius Octavae Domini, iuxta Novas Rubricas, tit. X, n. 4.

Atque ita rescripsit die 30 Decembris 1911.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

III.

Si abolisce l' ottava alle feste di rito doppio maggiore.

Decretum — 30 Dec. 1911 — Quaedam Festa, quamvis perpauca, ritus Duplicis Maioris, pro aliqua particulari Ecclesia, transactis temporibus, Octava decorata fuerunt. Quum autem harum Octavarum celebratio novissimis Sanctae Sedis dispositionibus minime congruat, Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae, reque accurato examine perpensa, statuit et decrevit: Festa ritus duplicis maioris Octava gaudere nequeunt; et si quae huiusmodi Octavae iam concessae inveniantur, amodo declarantur suppressae. Atque ita servari praecepit die 30 Decembris 1911.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

IV.

I Vescovi non possono concedere licenza di pubblicare il nuovo Salterio ad ogni tipografo.

Decretum — 15 Ian. 1912 — Cum nuper nonnulli R.mi locorum Ordinarii Sacram Rituum Congregationem interrogaverint utrum sibi liceat facultatem concedere Typographis respectivae Dioecesis imprimen-

di " Psalterium Breviarii Romani cum Ordinario Divini Officii jussu SS. D. N. Pii PP. X novo ordine per hebdomadam dispositum editum „ necne; Sacra ipsa Congregatio respondit: " Detur Decretum diei 15 Novembris 1911 in Editione typica Vaticana relatum. „

Tenor autem Decreti hic est:

" Praesentem Psalterii cum Ordinario Divini Officii editionem Vaticanam diligenter revisam et recognitam, ac juxta recentes Rubricarum immutationes ad normam Constitutionis Apostolicae " *Divino afflatu* „ SS.mi D. N. Pii Pp. X, accuratissime dispositam, Sacra Rituum Congregatio typicam declaravit; statuitque, ut novæ ejusdem Psalterii editiones huic in omnibus sint conformes, et non imprimantur, nisi a Typographis hujus Sacrae Congregationis, servatisque præscriptionibus ab hac Secretaria tradendis. „

Quod, non obstante Decreto diei 17 Maii 1911, ita servari mandavit.

Die 15 Ianuarii 1912.

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

V.

La S. C. non intende approvare responsi e commenti che non siano debitamente autenticati.

Monitum — 28 Ian. 1912 - Sacrae Rituum Congregationi visum est R.mos locorum Ordinarios certiores facere, eosque orare ut suis subditis notum faciant, nullius roboris esse *rescripta, responsa ad dubia, concessiones, declarationes cuiusque generis, privilegia, commentaria* nomine ipsius S. Congregationis evulgata, nisi, prout de iure, subsignata fuerint exclusive ab E.mo Cardinali ipsi S. Congregationi Praefecto una cum S. ipsius Congregationis Secretario vel eius Substituto, aut, in casu necessitatis, saltem ab E.mo Praefecto, vel a Secretario aut eius Substituto: Item nil esse commune inter S. Rituum Congregationem et cuiuscumque generis ephemerides rem liturgicam pertractantes, cum Sacra ipsa Congregatio, quoties promulgatione opus sit, ea quae statuerit, in Commentario officiali *Acta Apostolicae Sedis* ad tramitem Constitut. Ap. " *Promulgandi pontificias* „ inserenda curet.

Ex S. R. C. Secretaria, die 28 Ianuarii 1912.

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

VI.

Nei semplici con antifone proprie, e nell'off. di S. M. in Sabbato, *le antifone ed i salmi di* Laudes *debbono essere della feria.*

Decretum — 26 Ian. 1912 — Insequentia dubia, quoad Antiphonas

et Psalmos ad Laudes, iuxta novas Rubricas, in quibusdam Festis ritus simplicis et in Officio S. Mariae in Sabbato recitandos, Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione proposita fuere; nimirum:

I. An in Festis simplicibus quae habeant ad Laudes Antiphonas proprias, ex alio Festo desumptas, ut in Festo S. Agnetis secundo, ad Laudes dicendi adhuc sint Psalmi de Dominica cum Antiphonis Festi simplicis; vel potius Antiphonae et Psalmi de Laudibus Feriae occurrentis, et a Capitulo et deinceps de Festo simplici?

II. An in Officio S. Mariae in Sabbato ad Laudes dicendae sint Antiphonae ipsius Officii cum Psalmis Dominicae: vel potius Antiphonae et Psalmi de Sabbato occurrente, et a Capitulo et deinceps de S. Maria?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, ad utrumque dubium respondendum censuit:

Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Atque ita rescripsit die 26 Ianuarii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretasius.*

VII.

La Commem. di tutti i RR. Pontefici, dov' è concessa, si faccia il 1.° luglio — quella di tutte le Ss. Reliquie, il 5 novembre — tutte le feste della Chiesa universale *trasferite in domenica, si facciano nei giorni proprii.*

Decretum — 9 Febbr. 1912 — Quum ex novis Rubricis Festa diebus Dominicis affixa, nisi sint Festa Domini aut Duplicia primae vel secundae classis, amplius in ipsis celebrari nequeant; Sacra Rituum Congregatio, attentis etiam Praescriptionibus Temporariis memoratis Rubricis adiectis, insequentes declarationes evulgare censuit:

1. Festum Commemorationis Omnium Ss. S. R. E. Summorum Pontificum in locis, quibus idem Festum, sub ritu duplici minori vel maiori, pro Dominica prima libera post Octavam Ss. Apostolorum Petri et Pauli iam concessum est, adhuc celebrari licet, die prima mensis Iulii fixe adsignata.

2. Item Festum Commemorationis Ss. Reliquiarum in locis quibus idem Festum pro aliqua Dominica, sub ritu duplici minori vel maiori, iam indultum est, in posterum celebrari adhuc potest, die quinta mensis Novembris fixe adsignata.

3. Si aliquod Festum Ecclesiae Universalis, sive Beatae Mariae Virginis, sive Sanctorum, sub ritu duplici minori vel maiori, alicubi die

Dominica concessum fuerit celebrari, amodo in die sua omnino reponendum est.

Atque ita rescripsit die 9 Februarii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

VIII.

Circa l' officio delle Domeniche con santi semplificati. Circa l' ultimo salmo dei primi Vesp. della Dom. infra oct. Epiphaniae.

Plurium Dioecesum — 9 Febr. 1912 — A nonnullis R.mis locorum Ordinariis insequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi, pro opportuna solutione, proposita fuerunt; nimirum:

I. Festa Beatae Mariae Virginis aut Sanctorum, Dominicis affixa, et a locorum Ordinariis in perpetuum simplificata, impediuntne recitationem Suffragii ad Laudes et Vesperas, Precum ad Primam et Completorium, Symboli Athanasiani ad Primam et tertiae Orationis in Missa?

II. Quando in Dominica occurrit Festum Beatae Mariae Virginis perpetuo a locorum Ordinariis simplificatum, conclusiones Hymnorum et Versus Responsorii brevis ad Primam eruntne de ipsa Beata Virgine ad normam Decreti in una *Romana et aliarum*, diei 30 Decembris 1911 ad I.um

III. Si Festum duplex secundae classis in Dominicam incidat, et commemorandum sit Festum aliquod simplificatum, quod per se habeat Praefationem propriam in Missa, vel occurrat infra Octavam aliquam similiter Praefationem propriam habentem, legendane est Praefatio de Trinitate, vel potius Praefatio propria Festi simplificati, aut Octavae?

IV. Quum ex novis Rubricis Primae Vesperae de Dominica infra Octavam Epiphaniae, nisi Epiphania ipsa venerit in Sabbato, integrae amodo de ipsa Dominica dicendae sint, ultimus harum Vesperarum Psalmus eritne *Laudate Dominum*, ut in primis Vesperis, vel potius *In exitu Israël*, ut in secundis Vesperis?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, reque accurato examine perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative in omnibus.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad IV. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Atque ita rescripsit, die 9 Februarii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

IX.

Si permette un funerale con canto, pei morti in Tripoli, nelle Domeniche (escluse quelle di 1.ª cl.) e nelle feste di precetto (escluse quelle di 1.ª e 2.ª cl.). Si vietano però discorsi ed orazioni funebri.

Litterae Circulares. — 3 Febr. 1912 — Quum saepe saepius a Sacra Rituum Congregatione exquirantur facultates celebrandi Missam de Requie pro defunctis in bello Tripolitano Dominicis aliisque festis de praecepto, in quibus haberi potest maior fidelium frequentia; Sacra eadem Congregatio monet R.mos locorum Ordinarios quod Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X hisce precibus ac votis cleri plebisque fidelis clementissime deferens, quum sancta et salubris sit pro defunctis exoratio, quae etiam afflictos moerore propinquos erigit, benigna dispensatione a regulis liturgicis indulta, permittere dignatus est, ut tum Dominicis, non tamen privilegiatis primae classis, tum aliis festis de praecepto quae non sint duplicia primae vel secundae classis una Missa de Requie cum cantu et subsequenti Absolutione ad tumulum, in Ecclesiis seu Oratoriis publicis iuxta prudens respectivi Ordinarii iudicium, celebrari valeat: servatis de cetero Rubricis. Mandat autem ac praecipit Sanctitas Sua, ut in eiusmodi funeribus, etsi fiant diebus a ritu permissis, nemo, cuiuscumque sit dignitatis sermones aut funebres orationes, in quibusvis Ecclesiis seu Oratorii habere praesumat.

Die 3 Februarii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius*

PIA UNIONE
PER LA COMUNIONE DE' FANCIULLI

Il prezioso Decreto *Quam singulari* circa la età della prima comunione de' fanciulli ha destato plauso generale e non piccolo risveglio di pietà. Innumerevoli bambini ora accorrono all' altare ad unirsi con Gesù in sacramento prima che la malizia ne corrompa il cuore; e vi tornano di frequente e non pochi anche ogni giorno, con grande loro gioia e profitto e con immensa consolazione dei genitori. Cotal decreto però dev' essere conosciuto ed osservato da per tutto, se voglionsi derivarne i frutti preziosissimi che se ne sperano. Fa d' uopo diffondere il decreto in ogni luogo e farlo bene intendere; fa d' uopo eccitare nei bambini la brama di accostarsi a Gesù, istruirli convenientemente nelle poche cose necessarie, condurli ed assisterli all' altare, aiutan-

doli a fare brevi e devoti atti di apparecchio e di ringraziamento; e soprattutto è mestieri procurare che continuino spesso e possibilmente ogni giorno a prendere la Comunione, almeno in tutti i dì festivi, perchè si alimenti in essi e cresca la vita di Gesù Cristo.

A ciò dovrebbero badare i genitori, i maestri e quanti hanno cura dei fanciulli. Ma disgraziatamente pochi, assai pochi, pigliano pensiere di ciò, e tanti e tanti bimbi che potrebbero usufruire di questo tesoro ed essere così preservati da pericoli, sono lasciati in abbandono per venire ben presto travolti nel pelago della corruzione e della empietà!

Saviissimo e provvidenziale consiglio perciò è stato quello d'istituire una *Pia Unione per la Comunione de' fanciulli*, formata di persone che, animate da vero spirito di pietà e di zelo, assumano per sè il detto compito e si adoperino al bene della puerizia, esercitando in mezzo ad essa un apostolato insigne, il più caro a Gesù, che tanta tenerezza mostrava verso i fanciulletti.

Questa *Pia Unione* si è già canonicamente fondata in Roma nella Chiesa di S. Claudio (sede dell'altra associazione la *Lega Eucaristica Sacerdotale*), ed il S. Padre Pio X, il quale tanto caldeggia la esecuzione del suo Decreto e la salute spirituale de' bambini, col Breve *Sublimem* del 4 gennaro 1912 (v. p. 3 di questo fasc.) ha già elevato il detto sodalizio al grado di *Primario* colla facoltà di ascrivere altre simili *Pie Unioni* che si fondassero altrove.

Noi qui diamo lo Statuto di questa *Primaria Pia Unione di Roma*, col voto che tutti i Vescovi i quali vogliono il vero bene delle loro diocesi e tutti i parroci che desiderano la salvezza dei loro filiani si adoperino ad impiantarla nelle loro chiese ed ascriverla poi a questa di Roma, per vantaggiarsi delle molte indulgenze concedute ad essa. Nel prossimo fascicolo poi speriamo di dar l'altro Breve colle concessioni fatte alla Primaria di Roma, a cui potranno partecipare le altre simili che si ascriveranno ad essa.

PIA UNIONE PRIMARIA

per la Comunione dei fanciulli

STATUTO

Art. I.

Una Associazione col titolo di *Pia Unione per la Comunione dei fanciulli* è istituita a Roma nella Chiesa di San Claudio.

Art. II.

Lo scopo di questa *Pia Unione* è di contribuire a diffondere la

conoscenza e la esecuzione del Decreto della Sacra Congregazione dei Sacramenti — 8 Agosto 1910 — che comincia con le parole *Quam singulari Christus amore.*

Art. III.

Possono far parte di questa *Pia Unione* tutti coloro che intendono adoperarsi efficacemente a che i fanciulli al più presto possibile si accostino all' altare e continuino a frequentare la SS.ma Eucaristia.

Art. IV.

Possono quindi esservi ascritti non solo gli ecclesiastici, ma anche i laici (genitori, educatori, catechisti etc.), i quali si propongano di esercitare il loro zelo verso i fanciulli della propria famiglia, o del proprio istituto e ancora possibilmente verso altri fanciulli, massime dei congiunti, degli amici, dei conoscenti.

Art. V.

Parte precipua del loro zelo è di eccitare i bambini alla Comunione appena aprono la mente all' uso di ragione, d' istruirli nelle cose necessarie, di condurli all' altare, di suggerir loro brevi atti di preparazione e di ringraziamento.

Art. VI.

Oltre a ciò, avranno cura che i fanciulli, dopo la prima Comunione, secondo l' art. VI del Decreto si accostino spesso alla sacra Mensa, e se è possibile ogni giorno, ma almeno nei dì festivi, aiutandoli convenientemente, e che frequentino le scuole del Catechismo.

Art. VII.

Per raggiungere lo scopo della *Pia Unione:* — 1.° Verrà consegnata a ciascun associato una *Istruzione pratica* o *Breve Commento* della parte dispositiva del Decreto — 2.° Gli Associati reciteranno ogni giorno la preghiera speciale o un *Pater* ed *Ave Maria* colla invocazione: " *Nostra Signora del Santissimo Sacramento, pregate per noi* " — 3.° Ciascuno poi, secondo la sua possibilità, si applicherà alle opere raccomandate nella detta breve Istruzione pratica.

Art. VIII.

Il Direttore della *Pia Unione* è quello stesso della *Lega Sacerdotale Eucaristica* stabilita nella Chiesa di San Claudio, la cui nomina vien fatta da Sua Eminenza il Cardinale Vicario.

Art. IX.

La *Pia Unione* avrà come organo il periodico mensile intitolato L' *Emanuele, Messagero dell' Eucaristia,* che si pubblica in differenti lingue.

Petrus, tituli SS. Quatuor Coronatorum, S. R. E. Presb. Card. Respighi, SS. D. N. Papae Vicarius G.lis Sacros. Patr. Bas. Lateran. Archipresbyter, Romanae Curiae ejusque Districtus Iudex Ordinarius etc.

Piam consociationem ad puerorum SS.mam Communionem fovendam, Ordinaria Nostra Auctoritate in Ecclesia S. Claudii de Urbe erigimus atque erectam esse declaramus. Statuta vero ejusdem consociationis huic decreto adnexa adprobamus et confirmamus, reservata Nobis et successoribus Nostris in munere Vicariatus, facultate ea immutandi prout in Domino expedire videbitur.

Datum Romae die 31 Iulii 1911.

Petrus Respighi, *Card. Vic.*
Franciscus Faberi, *Segretario.*

PREGHIERA DELLA PIA UNIONE

Signor nostro Gesù, che avete detto: " Lasciate venire a me i piccoli fanciulli „, e che avete istituito l' ammirabile Sacramento dell' Eucaristia per darvi ad essi come salvaguardia della loro innocenza; abbiate pietà dei piccoli fanciulli che sono ancora nella santità del loro battesimo, e degnatevi di conservare in loro questo tesoro, venendo dentro del loro cuore nella Comunione per difenderli contro Satana, per custodire in essi la grazia, la purità, la semplicità, il candore dell' infanzia, per preservarli dal peccato e dai suoi castighi: affinchè essi passino tutta quanta la loro vita nella vostra amicizia, e Voi possiate, dopo esservi deliziato in essi sulla terra, accordar loro in cielo la beatitudine da Voi promessa ai mondi di cuore. Così sia.

Nostra Signora del Santissimo Sacramento pregate per noi!

CONSULTAZIONI

I.

Di una parrocchia conferita, per dispensa pontificia, ad nutum Episcopi.

Il Vescovo di T. ha ottenuto dalla S. Sede di conferire una parrocchia *ad nutum*, per essere più libero di allontanarne il parroco che abbia fatto cattiva prova. Alla detta parrocchia intende investire il sac. Sempronio, già parroco di altra parrocchia minore, che gli serviva per titolo di sacra ordinazione.

Si chiede:

1.° Per la parrocchia *ad nutum* vi è l'obbligo d'indire il concorso?

2.° Il sac. Sempronio ha l'obbligo di rinunziare alla prima parrocchia, ovvero questa vaca di diritto dopo il possesso della parrocchia nuova?

3.° Basta al detto sacerdote come titolo di ordinazione la nuova parrocchia; ovvero ha l'obbligo di costituirsi un nuovo titolo patrimoniale?

Al primo — La legge del concorso, giusta il Tridentino, è per tutte le parrocchie che si danno in titolo e che costituiscono beneficii perpetui, non già per le parrocchie manuali, i cui rettori sono amovibili *ad nutum*. Si ascolti il Bouix (*De Parocho* Part. III, cap. II, § 2): " Dari posse beneficia parochialia manualia, seu quorum rectores sint ad nutum amovibiles... In constituendis autem eiusmodi parochis amovibilibus adhibenda non est concursus forma; quia Tridentinum decretum loquitur simpliciter de *beneficiis* curatis; quae vox *beneficium*, quando sola et sine adiuncto adhibetur, de iure intelligenda est dumtaxat de perpetuis beneficiis. „ Ed il Giraldi (*Additamenta ad tractatum Barbosae, de off. parochis, n. 13*): " Pro ipso vero parocho amovibili examinando non tenetur Ordinarius uti examinatoribus synodalibus, sed uti potest quibus ipse maluerit; nec pariter fieri debet concursus: Sacra Congr. Conc. 12 ian. 1619. „

Ciò per le parrocchie di lor natura *manuali*, cioè fondate in siffatta guisa. Il caso nostro però è diverso. Qui abbiamo che la parrocchia non è *manuale* per fondazione; invece trattasi di parrocchia che è vero beneficio perpetuo e che deve provvedersi con un parroco perpetuo; nondimeno per speciali circostanze e per dispensa pontificia, si provvede per una sola volta con un parroco *ad nutum*. Può farsi a meno del concorso?

Trattandosi di dispensa dalla legge comune, la dispensa deve interpretarsi strettamente, nè la si può allargare oltre i confini contenuti nelle parole del concedente. Perciò se si è concessa la sola facoltà di provvedere la parrocchia di un parroco *ad nutum*, questa facoltà non può estendersi parimenti alla dispensa dal concorso. Quindi, se non si è ottenuta quest'ultima dispensa, la parrocchia dovrà provvedersi per concorso, nel quale dovrà farsi noto che il parroco da eleggersi dovrà essere *ad nutum Episcopi*.

Al secondo — Ma l'antica parrocchia vaca di diritto benchè la parrocchia nuova si conferisca *ad nutum Episcopi*?

Il caso è nuovo, e non contemplato, per quanto sappiamo, dai dottori. Questi infatti contemplano la incompatibilità di due beneficii che non possono possedersi da una sola persona, senza far menzione dei beneficii *ad nutum*.

Nel diritto anteriore al Tridentino, specie nel c. *De multa*. 28. *De praeb. et dign.* si dichiaravano incompatibili più beneficii parrocchiali, personati e dignità. Il Tridentino però, Sess. 24, c. 17 *de ref.*, ha estesa la detta incompatibilità a *tutti* i beneficii di qualunque genere, tanto secolari quanto regolari: quando amendue i beneficii richieggano l'obbligo della residenza; ovvero uno solo di essi basti all'onesto sostentamento. In questi casi, conseguito il secondo beneficio, vaca *ipso iure* il primo.

Ma i beneficii *ad nutum* sono veri beneficii da indurre tale incompatibilità? — È quistione fra i DD. se siano veri beneficii. L'Azorio, 2 p., lib. 3, c. 1, q. 2, ed il Garcia, 1 p. c. 2, n. 65, affermano: " non enim, dice il Garcia, est de essentia beneficii esse perpetuum, " e lo prova: 1.° perchè i beneficii regolari di lor natura sono manuali ed *ad nutum* se non sono curati ed elettivi — 2.° perchè anche per questi beneficii si commette simonia confidenziale — 3.° perchè per disposizione pontificia qualunque beneficio perpetuo può conferirsi *ad nutum*.

Altri però negano che i beneficii *ad nutum* possano dirsi veri beneficii. Così Reiffenstuel, l. 3, t. 5, n. 52: " Beneficia manualia propria beneficia non esse, quia non sunt iura perpetua, prout requiritur ad rationem beneficii proprie dicti. " Così pure il Fagnano c. *Ad audientiam, de Rescript.*, n. 118; il Navarro, cons. 9, n. 2, *de off. ordin.* et cons. 27, n. 3 *de praeb.*; il Barbosa *Iur. Eccl. un.* l. 3, c. 6, n. 35; il Gonzalez ad reg. 8 Cancell. gloss. 5, § 2, n. 35 ed altri da questi citati.

La costoro ragione è ben valida: è della natura del beneficio la perpetuità, giacchè il beneficio si definisce: " ius *perpetuum* percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis propter officium spirituale personae ecclesiasticae, Ecclesiae auctoritate constitutum " (Reiff. l. c. n. 6). La quale perpetuità dee riguardare non solo la costituzione del beneficio, ma sì ancora il soggetto cui si conferisce. Così l'Abbate, l. 2. consil. 46, n. 1: " proprium esse beneficii ecclesiastici ut sit perpetuum quantum ad ipsum cui conferatur. " E così pure diffusamente Pirro Corrado, Prax. *benefic.* l. 1, c. 6, n. 261 seq.; Reiffenstuel l. c. n. 9 ed altri molti.

È vero che i beneficii regolari sono per lo più *ad nutum*; ma questi, secondo l'insegnamento del Card. De Luca *De Benef.* disc. 80, n. 16, si dicono beneficii perchè sono uniti ai monasteri ed il vero beneficiato perpetuo non è l'investito, ma il superiore, il quale stabilisce un vicario temporaneo nell'investito.

È vero altresì che anche coi beneficii *ad nutum* si può commettere simonia confidenziale; ma ciò, secondo Flaminio Parisi *De confident. benefic.* q. 18. n. 18. e secondo la Rota da lui citata, è per

pubblica utilità, " eo quod confidentia fuerit prohibita ob publicam utilitatem „; dal che non deriva che siano veri beneficii.

È vero finalmente che il Papa può disporre che un beneficio perpetuo possa conferirsi *ad nutum*; ma dal punto che ciò avviene (per la suprema sua potestà) in rispetto all'investito, non può dirsi più vero beneficio.

Questa sentenza a noi sembra più vera, perchè conforme alla definizione del beneficio. Del resto è generale insegnamento che i beneficii *ad nutum* nelle cose favorevoli vogliono essere inclusi nella categoria dei beneficii; nelle cose odiose poi debbono esserne esclusi. Così Fagnano cit. c. *ad audientiam* n. 118, Reiffenstuel l. c. n. 54 etc.

Applicando tutto ciò al caso nostro, e trattandosi qui di cosa odiosissima qual'è quella della perdita del primo beneficio, possiamo dire che quanto alla incompatibilità dei beneficii, questa non ha luogo nei beneficii *ad nutum*. Sta poi alla discrezione del Vescovo il concedere o pur no un beneficio *ad nutum* a chi abbia un beneficio perpetuo, o viceversa, secondo che amendue richieggano o pur no l'obbligo della residenza, ovvero basti o pur no un solo beneficio all'onesto sostentamento. Però in tal caso pel conseguimento del secondo, il primo beneficio non vaca di per se; ma, volendosi conseguire solo il secondo, occorre la rinunzia formale del primo.

Il sacerdote Sempronio, perciò nel caso, ha l'obbligo di rinunziare alla prima parrocchia.

Al terzo — Al quesito se basti al detto sacerdote la nuova parrocchia come titolo di ordinazione, è chiaro che non basta, perchè non certamente perpetua; e già si sa che il titolo di ordinazione deve assicurare perpetuamente all'ordinato la sostentazione. Sempronio perciò, per la validità della rinunzia alla prima parrocchia, deve sotto pena di nullità, far menzione in essa che la possedeva per titolo di ordinazione. Il Vescovo poi potrà accettarla solo quando sia moralmente certo che non gli mancherà in appresso l'onesto sostentamento. E ciò è secondo il disposto del Tridentino, Sess. 21, c. 2, de ref.: " Ne quis deinceps clericus saecularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientia, et aetate, ad sacros Ordines promoveatur, nisi prius legitime constet, eum beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere. Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione, quod ad illius beneficii titulum sit promotus, neque ea resignatio admittatur, nisi constito, quod aliunde vivere commode possit: et aliter facta resignatio nulla sit. Patrimonium vero, vel pensionem obtinentes ordinari posthac non possint nisi illi: quos Episcopus iudicaverit assumendos pro necessitate, vel commoditate ecclesiarum suarum: eo quoque prius perspecto, patrimonium il-

lud, vel pensionem vere ab eis obtineri, taliaque esse, quae eis ad vitam sustentandam satis sint: atque illa deinceps sine licentia Episcopi alienari, aut extingui, vel remitti nullatenus possint, donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti; vel aliunde habeant unde vivere possint „.

Il Tridentino adunque altro non dispone. Sta al Vescovo il giudicare se sia necessario che il rinunziante al beneficio che gli era titolo di ordinazione, debba costituirsi un nuovo titolo, ovvero abbia altronde assicurato il proprio sostentamento.

QUESTIONI

1.

Se il canonico onorario che è mansionario, quando sta in abiti canonicali, possa soddisfare al coro come mansionario.

Cirillo, mansionario del Capitolo di B., è stato dal Vescovo, col consenso del Capitolo, elevato a canonico onorario. Egli, andando in coro cogli abiti canonicali, crede di soddisfare a tutti gli obblighi ed avere tutti i diritti di mansionario. A ciò si oppongono taluni del Capitolo, prendendo argomento da quel che è disposto pei canonici prelati che vanno in coro con abito prelatizio. — Si chiede: Che dire di tale opposizione?

Pei Protonotarii apostolici personali è stabilito che quando vanno in coro con abito prelatizio non partecipano alle distribuzioni. Così la Costit. *Apostolicae Sedis* di Pio IX del 28 agosto 1872, n. VII: " Quod si habitu praelatitio uti nihilominus velint, sedem occupent ipsis superius assignatam et pro ea vice distributiones quotidianas amittant quae sodalibus accrescant „ (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 103). Così pure il *Motu proprio* di Pio X del 21 febbr. 1905, n. 52 (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 25).

Abbiamo detto pei Protonotarii apostolici *personali*, per distinguerli dai Protonotarii apostolici *capitolari*, quando cioè l'intero capitolo sia insignito della prefata onorificenza. In questo caso tutti i canonici possono compiere le funzioni corali e partecipare alle distribuzioni colle insegne di protonotario.

Può dirsi lo stesso pei canonici onorarii? Questi, quando non appartengono al capitolo, possono colle proprie insegne aver posto nel coro dopo i veri canonici, ma senza nè doveri nè diritti. — Quando però appartengono al capitolo, come nel caso di un mansionario, decorato delle insegne canonicali, questi può bene prender luogo nel coro dopo i veri canonici e compiere insieme le parti di mansionario con tutti i diritti e doveri che gli son proprii.

Imperocchè altro è il protonotario apostolico, altro il canonico onorario, quando sì l'uno e sì l'altro appartengono al medesimo coro. Il protono-

tariato è dignità estranea, il canonicato onorario è dignità propria del capitolo, e conferita con consenso del capitolo medesimo. Pei protonotarii vige la legge sopra allegata che vieta di partecipare agli avventizi; pei canonici onorarii non esiste legge alcuna che ciò vieti. Essendo poi questa una legge restrittiva della libertà, vuolsi interpretare strettamente, secondo la nota regola *odia restringenda*.

È dunque fuori dubbio che quando il mansionario, decorato del titolo di canonico onorario, va in coro colle insegne canonicali e prende l' ultimo posto fra i veri canonici, può benissimo partecipare agli avventizii.

2.

Se la nuova riforma del Breviario abbia abolite le messe votive del Cuor di Gesù nel primo venerdì del mese.

Nelle rubriche della Costituz. *Divino afflatu* è assai ristretta la facoltà di celebrare le messe votive. Può nondimeno celebrarsi ogni primo venerdì di mese la messa votiva del sacratissimo Cuore di Gesù?

Le messe votive, nelle nuove Rubriche, vanno regolate secondo ciò che si prescrive nel Tit. X, n. 2 e 5. Nei citati luoghi sta detto che le messe votive *private* sono proibite nelle ferie di Quaresima, de' Quattro Tempi, nella feria II delle Rogazioni, nelle vigilie e durante le ottave privilegiate, e ancora in quelle ferie in cui debbasi anticipare o riporre la messa di qualche Domenica. In tutti gli altri giorni dell' anno di rito semplice o semidoppio possono celebrarsi le messe votive. — Ciò vale pure per le votive private di defunto. Per queste però vi ha dippiù che possono celebrarsi in Quaresima nel primo giorno non impedito di ciascuna settimana; ed oltre a ciò, purchè la messa si dica della feria e purchè la si applichi *pro defuncto*, nei prefati giorni in cui va proibita la messa votiva, può aggiungersi prima dell' ultima orazione la orazione *pro defuncto*, e si può godere dell' altare privilegiato benchè non si celebri *pro defuncto*. — Nei giorni poi di rito doppio (purchè non di precetto o di 1.ª e 2.ª classe o di qualche feria che esclude i doppii di 1.ª classe) può anche celebrarsi la messa piana *pro defuncto*, ma solo *in die obitus* o *pro die obitus*.

Qui dunque parlasi delle messe votive *private*. Può dirsi *privata* la messa votiva del sacratissimo Cuor di Gesù, concessa pel primo venerdì d' ogni mese? — Questa messa fu conceduta non a qualche luogo particolare, ma a tutto l' orbe, e non senza una qualche solennità.

Ecco come dispone la S. C de' Riti nel decreto *Urbis et Orbis* 28 giu. 1889, n. 3712: " In iis ecclesiis et oratoriis, ubi feria VI, quae prima unoquoque in mense occurrit, peculiaria exercitia pietatis in honorem divini Cordis, approbante loci Ordinario mane peragentur, Beatissimus Pater indulsit, ut hisce exercitiis addi valeat missa votiva de sacro Corde Iesu; dummodo in illam diem non incidat aliquod festum Domini, aut duplex primae classis, vel feria, vigilia, octava ex privilegiatis; de cetero servatis rubricis „.

Siffatta messa può celebrarsi solo dove si compiono dal popolo partico-

lari esercizii di pietà; può celebrarsi dietro l' approvazione dell' Ordinario; può celebrarsi anche nei giorni di rito doppio, doppio maggiore, e doppio di seconda classe (tranne solo le feste del Signore e le ferie, le vigilie e le ottave privilegiate). E, come fu dichiarato nel decr. 3731 *in Montis Politiani* 20 mai. 1890 ad 1, deve celebrarsi con *Gloria* e *Credo*, " ritu quo celebrantur missae votivae solemniter „. E con questa forma solenne può celebrarsi cantata e ancora letta, secondo il decreto 3773 *in Rhemen.* 20 mai. 1892.

Come ognun vede, questa messa votiva non va confusa colle messe votive private; onde, fino a contraria disposizione, può ben celebrarsi in Quaresima, nell' Avvento, e nei Quattro Tempi.

3.

Circa la legittimazione della prole di un matrimonio dichiarato nullo.

Ignazio e Berta sposarono innanzi al proprio parroco colle debite solennità prescritte dalla Chiesa. Vissero più anni insieme e procrearono due figli. Poi si divisero ed il matrimonio fu annullato perchè si scoprì che erano congiunti in quarto grado di consanguinità senz' averne ottenuta dispensa apostolica — Si chiede: I due figli, avuti da questo matrimonio, debbono considerarsi legittimi, ovvero illegittimi?

Nel c. *Cum inter*, 2, *Qui filii sint legitimi* sta detto: " Cum inter I. virum et T. mulierem divortii sententia canonice sit prolata, filii eorum non debent exinde sustinere iacturam, cum parentes eorum publice et sine contradictione Ecclesiae inter se contraxisse noscantur. Ideoque sancimus ut filii eorum quos ante divortium habuerant, et qui concepti fuerant ante latam sententiam, non minus habeantur legitimi et quod in bona paterna haereditario iure succedant et de parentum facultatibus nutriantur „.

In forza di questa decretale si dovrà ritenere che quando il matrimonio fu celebrato colle solennità richieste dalla Chiesa, benchè dopo sia stato per sentenza giudiziale dichiarato nullo per qualche impedimento dirimente, la prole nondimeno dovrà dirsi legittima, purchè fu concepita prima della sentenza.

Su questo capo però i DD. fanno molti commenti.

In primo luogo richiedono la buona fede nei coniugi, almeno in uno di essi; l' ignoranza, cioè, dell' impedimento; in caso opposto non può ammettersi la legittimazione della prole. Così Schmalzgrueber, p. 4, tit 17, n. 11, dicendo: " quia bona fides excusat copulam fornicariam, ac proinde illegitimitatem „. Così pure Covarruvias, p. 2 *de spons.*, c. 3, § 1, n. 2; Castropalao, tr. 13, d. 4, p. 1, § 1, n. 6; Sayro, l. 6, *de irreg.*, c. 10; Wernz *Ius matrim.* tit. 32 n. 682 etc.

In secondo luogo vogliono che fra le solennità non manchino le denunzie; e ciò, secondo il c. fin. § *si quis de Clandest.* Però la mancanza delle denunzie dev' essere colpevole, giusta Schmalzgrueber l. c., n. 23. Tale non sarebbe se si fosse chiesta la debita dispensa. Ciò è ammesso certamente pel foro esterno che presume la mala fede per la mancanza

delle denunzie; ovvero presume la ignoranza affettata per la omissione della debita diligenza. Pel foro interno però il Suarez *De cens.* disp. 50, sect. 1, n. 10, crede che in tal caso la prole possa riputarsi legittima. Ma comunemente ciò si nega, posta la colpevolezza della omissione. Così Barbosa in c. *Cum inter*, 2, *Qui filii sint, legit.*, n 22; Schmalzgrueber l. c. n. 25; Pontas *De matr.* tr. 11, c. 8, n. 3. E ciò è secondo il prescritto del Tridentino Sess. 25, c. 5 *de ref. matr.*

L'allegato c. *Cum inter* dichiara legittima la prole concepita prima della sentenza di nullità; e ciò vuol dire che se è concepita dopo la contestazione della lite, ma prima della sentenza definitiva, la prole può sempre riputarsi legittima; giacchè quando il matrimonio fu contratto in buona fede, si permette il commercio carnale fra i coniugi anche pendente la lite sulla validità di esso matrimonio dal c. *Laudabilem*, 2, *Ut lit. pend.* Ecco come questo dispone: " Coniugum alteruter accusatus, ante probatam accusationem, iure quod habet in altero privari non potest „. Ciò viene ammesso da tutti i DD., i quali aggiungono che anche dopo proferita la sentenza di nullità che venga appellata, e fino alla *reiudicata* la prole concepita in questo frattempo sarà sempre legittima. Si ascolti Schmalzgrueber l. c. n. 13: " Etsi lata sit iam sententia divortii, si illa per appellationem suspensa sit, vel nondum transiit in rem iudicatam, legitimi erunt liberi, qui eo tempore nascentur ex huiusmodi parentibus „.

Dal fin qui detto deriva che i figli concepiti anche col dubbio della validità del matrimonio (quando questo fu contratto in buona fede e colle debite solennità) possono dirsi legittimi e venir promossi agli ordini ed alle dignità ecclesiastiche; come ancora possono succedere alla eredità paterna. Giacchè, come si è detto, il c. *Laudabilem* cit. consente ai coniugi la continuazione del possesso del loro coniugio fino al termine della lite (v. Schmalzgrueber l. c. n. 14).

Ciò vale pel foro ecclesiastico; e vale altresì pel civile italiano posta la sentenza di nullità. Così l'art. 116 del C. C.: " Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso. — Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e de' figli „.

Nel caso adunque i due figli di Ignazio e Berta, se furono concepiti quando i genitori in buona fede ignoravano l'impedimento, debbono riputarsi legittimi per tutti gli effetti sì canonici e sì civili (posto anche l'annullamento civile).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Marzo 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha emanate Lettere Apost. per le seguenti cause:

Ha elevato alla dignità di Basilica Minore l'antichissimo tempio dedicato al Patr. S. Giuseppe nella città di Buenos-Ayres. 15 Genn. 1912.

Ha concesso il titolo di Arciconfraternita *ad honorem* alla Confraternita del SS. Rosario, eretta in Mojano, dioc. di S. Agata dei Goti. 29 Genn. 1912.

— Ha poi mandate Lettere:

Al R. P. Giuseppe Noval domenicano, rettore della Pontif. Università di studi a Manila, ad occasione del terzo centenario della fondazione di essa. 16 Ott. 1911.

Al R. P. Gio. Battista Castro Arciv. di Caracas, in cui si danno meriti apprezzi per la restaurazione della disciplina del Clero. 8 Dic. 1910.

All'Emo Card. Gibbons Arciv. di Baltimora, in cui si rallegra degli studi intenti nella Università cattolica di Washington. 5 Genn. 1912.

All'Emo Card. Amette, Arciv. di Parigi sul secondo congresso catechistico della intera Francia in Parigi. 25 Genn. 1912.

All'Emo Card. Vaszary, Arciv. di Strigonia, pel compiuto 80.° anno di sua età. 11 Febbr. 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreti di questa S. C. il S. Padre Pio X ha fatte le seguenti nomine di Vescovi:

Mons. Vincenzo Pisani, già Vesc. di Anglona e Tursi, a Vescovo titolare di Tebe. 3 Genn. 1912.

D. Sac. Alberto Costa, Vicario gen. e Canonico della Cattedr. di Borgo S. Donnino, a Vescovo di Melfi e Rapolla. 4 Genn. 1912.

Mons. Pio Boggiani, già Vescovo di Adria, ad Arcivescovo titolare di Edessa. 9 Genn. 1912.

Mons. Claudio Gius. Gonzalvez Ponce de Leão, già Arciv. di Porto-Alegre Brasile, ad Arcivescovo titolare di Anazarbo. 9 Genn. 1912.

Mons. Gio. Vittore Emilio Chesnelong, già Vesc. di Valence, ad Arcivescovo di Sens. 12 Genn. 1912.

D. Sac. Giuseppe Mérean, Arciprete di S. Michele Arc. in Bordeaux, a Vescovo titolare di Terme, deputato Ausiliare di Mons. Retou Arciv. di Tours. 15 Genn. 1912.

Mons. Dionisio O'Connell, già Vesc. titolare di Sebaste, a Vescovo di Richmond. 19 Genn. 1912.

D. Sac. Patrizio Luig. Mac Govern, rettore della Chiesa Cattedr. di Omaha, a Vescovo di Cheyenne. 19 Genn. 1912.

Mons. Giovanni M.ª Riera, già Vesc. di Porto Vecchio, a Vescovo di Tortosa, ritenendo l'amministraz. della Dioc. di Porto Vetere *ad nutum S. Sedis*. 19 Genn. 1912.

Il Sac. Adolfo David, Vic. Gen. della Dioc. di Montpellier, a Vescovo titolare di Sebaste, deputato Ausiliare dell' E.mo Card. de Rovérié de Cabrières Vesc. di Montpellier. 20 Genn. 1912.

Il Sac. Leonida Medina, Can. della Cattedr. di Bogotà (Columbia), a Vescovo di Pasto. 23 Genn. 1912.

Mons. Raffaele Scapinelli di Léguigno, già Segretario della S. C. degli Affari Eccles. Straordinarii, ad Arcivescovo Titolare di Laodicea. 30 Gennaio 1912.

Il Sac. Agostino Dowling, già Rettore della Cattedrale di Provvidenza (Stati Uniti di America), a Vescovo di Des Moines. 31 Genn. 1912.

Mons. Giovanni Bonzano, già Rettore del Collegio Urbano de Propaganda Fide, ad Arcivescovo Titolare di Melitene. 3 Febbr. 1912.

Il Sac. Emmanuele M.ª Gius. Martin de Gibergues, già Superiore dei Missionarii dell' Archid. di Parigi, a Vescovo di Valence. 7 Febbr. 1912.

Il Sac. Vincenzo Castellanos, già Segretario dell' Arciv. De Durango, a Vescovo di Campeche. 7 Febbr. 1912.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con decreto di questa S. C. la Prefettura Apost. dell' Uellè è stata divisa in due parti: la prima, col nome di Uellè Occidentale, affidata ai Premostratesi della Badia di Torgerlöen; la seconda col nome di Uellè Orientale, affidata ai Domenicani del Belgio. 18 Dic. 1911.

— Con decreto della medesima S. C. il S. Padre ha nominato:

Il P. Francesco Aguirre de' Predic. a Vescovo Titolare di Botry ed a Vicario Apostolico di Fo-kien (Cina). 13 Dic. 1911.

— Con altri decreti la S. C. ha nominato:

Il Sac. Pietro Maria Kernivinen, del Seminario di Lione per le Missioni dell' Africa, a Prefetto Apostolico di Korogo nella Costa d' Avorio. 16 Gennaio 1912.

Il P. Fr. Reginaldo Van Schoote de' Predic. a Prefetto Apostolico di Uellè Orientale del Congo Belga. 16 Genn. 1912.

Sacra Congregazione de' Riti — Questa S. C. ha emanato il decreto per la introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Benvenuto Bambozzi sacerdote professo dell' Ordine dei Conventuali. 5 Sett. 1911.

— Ha emanato un altro simile decreto per la introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio Suor Maria Teresa Haze Fondatrice e prima Superiora generale delle Figlie della Croce. 13 Dic. 1911.

— Il giorno 19 Decembre 1911, presso l' E.mo e R.mo Sig. Cardinale Ponente, Girolamo Gotti, si tenne la Congregazione Antipreparatoria dei Sacri Riti, nella quale i R.mi Prelati Officiali e Consultori Teologi hanno discusso e dato il loro voto sopra i miracoli della Ven. Serva di Dio Suor Anna di S. Bartolomeo, monaca Professa dell' Ordine dei Carmelitani Scalzi.

— Il giorno 16 Gennaio 1912, presso l' E.mo e R.mo Signor Cardinale Sebastiano Martinelli, Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti, Ponente della Causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Francesco de Montmorency-Laval, primo Vescovo di Québec, fu tenuta la Congregazione dei

Sacri Riti Antipreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati e dai Consultori Teologi si è discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal medesimo Ven. Servo di Dio.

— Il giorno 6 di Febbraio 1912, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e R.mi Signori Cardinali e col voto dei R.mi Prelati Officiali e dei Consultori Teologi, si è tenuta la Congregazione Preparatoria per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù del Ven. Andrea Uberto Fourney, fondatore delle Figlie della Croce, dette volgarmente Suore di S. Andrea.

Segreteria di Stato — D'ordine di Sua Santità, l'E.mo Card. Segretario di Stato ha mandate lettere:

A Mons. Dubois Arciv. di Bourges sulla necessità di ritornare alla filosofia scolastica. 13 Dic. 1911.

Al P. Janvier O. S. D. pel nono volume di conferenze da lui tenute nella Chiesa Metropolitana di Parigi e mandato in omaggio al S. Padre, il quale ne lo ringrazia e se ne rallegra. 20 Dic. 1911.

A Mons. Dolamaire Arciv. tit. di Metimna, Coadiut. di Cambrai, il quale avea mandato al S. Padre lettere con sensi nobili e riverenti. 2 Genn. 1912.

A Mons. Chollet Vesc. di Verdun pel dono al S. Padre del libro *Les Enfants: question du temps présent.* 4 Genn. 1912

Al Sac. Clapier, Parroco di Beaussel, pel dono al S. Padre di un libro consacrato alla memoria di Alessandro de Retz e di dodici altri Zuavi Pontificii. 16 Genn. 1912.

All'E.mo Card. Amette Arciv. di Parigi pel dono al S. Padre del suo discorso tenuto al Clero ed al popolo di Parigi ad occasione della sua elevazione al Cardinalato. 3 Genn. 1912.

— Il Santo Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnato di nominare:

Il Rev. Don Giovanni Battista Rosa, Sostituto della Sacra Congregazione Concistoriale.

Gli E.mi Signori Cardinali Giovanni Battista Lugari e Guglielmo Van Rossum, fra i membri della Commissione Pontificia per gli Studi Biblici.

Mons. Carlo Perosi, Consultore della Sacra Congregazione Concistoriale.

L'E.mo Signor Cardinale Diomede Falconio, Protettore della Chiesa e del Capitolo di Troia.

L'E.mo Signor Cardinale Basilio Pompilj, Protettore dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Compassione di Marsiglia.

L'E.mo Signor Cardinale Basilio Pompilj, fra gli Eminentissimi Porporati componenti il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

L'Ill.mo e R.mo Mons. Tommaso Boggiani, Arcivescovo titolare di Edessa a Delegato Apostolico del Messico.

L'E.mo Signor Cardinale Pietro Gasparri, Protettore della "Alliance des Maisons d'Éducation Chrétienne„ di Dax.

L'E.mo Sig. Cardinale Diomede Falconio fra gli E.mi Porporati componenti la Sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli affari di Rito Orientale.

Gli E.mi Signori Cardinali Ludovico Billot e Guglielmo van Rossum fra

gli E.mi Porporati componenti la medesima Sacra Congregazione per gli affari di rito Latino e Orientale.

L' E.mo Sig. Cardinale Gaetano Bisleti, Protettore delle Penitenti Recollettine di Assesse.

L' E.mo Sig. Cardinale Ludovico Billot, Protettore delle Religiose di Nostra Signora del Cenacolo.

L' Ill.mo e R.mo Mons. Raffaele Scapinelli di Lèguigno, Nunzio Apostolico presso la Corte I. R. d' Austria-Ungheria, già elevato alla Sede Arcivescovile di Laodicea.

L' Ill.mo e R.mo Mons. Giovanni Bonzano, Delegato Apostolico degli Stati Uniti, già elevato alla Sede Arcivescovile di Metilene.

Mons. Oreste Giorgi, Consultore della S. Congregazione Concistoriale.

Mons. Pio Papi, Sottosegretario della S. Congregazione dei Sacramenti per le dispense matrimoniali.

Don Clemente dei Marchesi Sacchetti, Foriere maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici.

— Con altri biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre, a norma della Costituzione Apostolica " Etsi Nos „ riguardante il Vicariato di Roma, si è degnato di nominare :

Mons. Francesco Faberi, Assessore per la disciplina del Clero e del Popolo Cristiano.

Mons. Raffaele Chimenti, Uditore per gli affari giudiziari.

Mons. Pietro Cisterna, Prefetto della Amministrazione economica.

Mons. Angelo Sinibaldi, Segretario per la disciplina del Clero.

Mons. Venceslao Cordeschi, Segretario per le Scuole.

Mons. Pio Mingoli, Segretario per la disciplina degl' Istituti religiosi femminili.

Mons. Francesco Pascucci, Segretario per le Opere cattoliche.

Necrologio — Sono morti :

Mons. Edoardo Pulciano, Arcivescovo di Genova.

Mons. Giuseppe Lang, Vescovo titolare di Paralaide, Vicario Apostolico della Costa di Benin (Africa).

Mons. Dario Mattei-Gentili, già Arcivescovo di Perugia.

Mons. Francesco Bonne, Arcivescovo di Tokio.

Mons. Luigi Andrea Navarre, Arcivescovo tit. di Cirro, Vicario Apostolico della Nuova Guinea inglese.

Mons. Alessandro Bavona, Arcivescovo tit. di Farsaglia, Nunzio Pontificio presso Sua Maestà I. R. A.

Il Sig. Marchese Luigi Serlupi-Crescenzi, Cavallerizzo maggiore di Sua Santità.

S. E. D. Marcantonio Colonna, Principe Assistente al Soglio Pontificio.

Mons. Sebastiano Pifferi, Arcivescovo della Plata o Charcas.

Il Sig. Marchese Don Urbano Sacchetti, Foriere maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici.

Mons. Francesco Sogaro, Arcivescovo tit. di Amida, Presidente della Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza oltre molte notabili persone, un pellegrinaggio della dioc. di Arras, un altro numeroso della dioc. di Milano, 400 dell'Associazione fra le giovani operaie e, la Domenica delle Palme, 4000 bambini di prima comunione di tutte le parrocchie di Roma. — In ricorrenza poi del suo onomastico ha ricevuto in udienza il S. Collegio dei Cardinali e la sua nobile Corte ecclesiastica e laica. Innumerevoli telegrammi di felicitazioni gli sono giunti dai Capi di Stato di ogni parte del mondo — Nella medesima ricorrenza si è inaugurata in Roma la nuova Chiesa di S. Giuseppe nel Quartiere Trionfale — Il dì 25 u. s. si è inaugurato solennemente in Roma il nuovo palazzo dell'Istituto Biblico in Piazza della Pilotta con plaudito discorso del Rettore P. Fonck S. J. — Il Podrecca, che voleva recarsi in varie città dell'Austria per recitare le solite conferenze anticlericali, ha avuto da quel Governo lo sfratto da tutto l'Impero.

La camera italiana a quasi pienezza di suffragi ha convertito in legge il decreto di annessione della Tripolitania e della Cirenaica. — L'intervento però delle Potenze per la pace italo-turca pare che sia fallito per la ostinazione della Turchia che vuole la revoca del decreto di annessione. Quindi continua la guerra. Vi sono stati alcuni notevoli fatti d'armi. A Tobruck, il 20, il 34 ed il 21 fanteria hanno respinto vittoriosamente alla baionetta un attacco di arabo-turchi. A Bengasi, il gen. Ameglia ha dato battaglia campale alle truppe di Envery Bey, riportandone strepitosa vittoria: oltre mille nemici sono caduti e duemila sono rimasti feriti, tra i quali lo stesso comandante Envery Bey. Per questa importante vittoria il gen. Ameglia è stato promosso a tenente generale. Nuove truppe sono partite per la Libia. Nel porto di Beyrunth l'ammiraglio Faravelli ha affondato e distrutto una cannoniera ed una torpediniera turca. — Al compianto ammiraglio Aubry, morto a Taranto il 4 u. s., è succeduto nel comando navale il vice-amm. Luigi Faravelli — Il 14 d., mentre il Re con la Regina si recava al Pantheon per le solenni esequie anniversarie di Re Umberto, un certo Antonio d'Alba, muratore, di anni 21, romano, tirava tre colpi di rivoltella contro la carrozza reale. Sua Maestà fortunatamente rimaneva incolume. Un proiettile però colpiva alla testa il maggiore Lang dei corazzieri ed il suo cavallo. Lo autore dell'attentato fu immediatamente arrestato, ed il maggiore ferito è in via di guarigione. Non solo il mondo officiale, ma tutto il mondo civile, specialmente l'Italia, si è levato nella protesta contro il vile misfatto — Sono stati nominati dal Re d'Italia 23 nuovi Senatori — L'Austria è in lutto per la grave perdita del ministro degli esteri conte Aehrenthal, al quale deve l'acquisto pacifico della Bosnia e della Erzegovina. A lui è succeduto il conte Berchtold, già ambasciatore a Pietroburgo — In Germania, dopo le nuove elezioni, il Reichstag si è potuto definitivamente costituire, superando gravissime difficoltà ed eleggendo a presidente Kaemppf — In Cina si è proclamata la repubblica — In Ispagna il gabinetto Canalejas, dimissionario per gli attacchi fatti alla Camera contro il ministro dei LL. PP. Gasset, ha proceduto ad un nuovo rimpasto, sostituendo Gasset e due altri colleghi con altri parlamentari stati altra volta ministri — In Inghilterra uno sciopero generale dei minatori, (circa 500 mila) ha prodotto ivi danni immensi, e per ripercussione anche in Francia ed in Germania. Ora può dirsi finito per l'intervento del Governo — Sono morti: il Duca di Tife, cognato del Re d'Inghilterra; l'on. Gallina ex-sottosegret. alle Finanze; il gen. Achille Mazzitelli; il vice-amm. Aubry; l'ex dep. avv. Capruzzi, sindaco di Bari; il comm.Domenico Mustafà, già direttore della Cappella Sistina.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Indulgenze concesse alla Pia Unione per la Comunione de' fanciulli (1).

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Societates fidelium canonice institutas præcipuum ad finem bonorum operum exercitationem provehendi, Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis hærentes, cœlestium munerum largitione, quorum dispensationem Nobis divinitus commisit Altissimus, libenti quidem animo locupletare gaudemus. Hoc consilio cum Procurator generalis Congregationis a SS.mo Sacramento Nos enixis precibus flagitet, ut piae " Unioni pro Communione puerorum „ canonice erectæ in hac Alma Urbe ad Sancti Claudii, quam Nos per similes Apostolicas Literas die IV mensis Ianuarii vertentis anni, Piscatoris annulo obsignatas, ad Primariæ dignitatem eveximus, peculiares nonnullas gratias de Apostolica benignitate concedere dignemur, piis votis hujusmodi annuendum propensa voluntate existimavimus. Quæ cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum Ejus auctoritate confisi, auditis etiam VV. FF. NN. S. R. E. Card. Inquisitoribus Generalibus, omnibus et singulis fidelibus, qui in Primariam eandem Unionem pro Communione puerorum in posterum ingredi constituerint, si die primo suæ in societatem ipsam inscriptionis, admissorum confessione rite expiati et cœlestibus epulis refecti, quamvis Ecclesiam vel publicum oratorium visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, peccatorum conversione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Præterea tam inscriptis quam pro tempore in posterum inscribendis superenunciata in Prima Unione sociis, qui quo-

(1) Intorno alla detta Pia Unione, vedi pag. 3 di questo Volume.

tannis, quo die festum SS.mi Corporis Christi Domini in Ecclesia agitur, ac festis diebus S. Tarsicii Martyris, S. Thomæ Aquinatis, et S. Paschalis Baylon, nec non feria quinta hebdomadæ Majoris, a meridie diei præcedentis ad solidum usque respectivæ festivitatis diem, similiter sacramentali admissorum confessione rite peracta, atque Angelorum epulis recreati, quamvis ad Ecclesiam sive ad publicum oratorium, effundentes ut supra preces, se sistant, quo die peragant, Plenariam quoque peccatorum indulgentiam largimur. Insuper sociis ipsis nunc et in posterum Primariam prædictam in Unionem sive adlectis, sive adlegendis, si die quo ad sacram Communionem prima vice suscipiendam puerum aliquem ad altare ducant, ibi se etiam ipsos S. Eucharistia reficiant: pariterque, si die quo Generalis habetur puerorum Communio, ad Sacram Synaxim accedant in Ecclesia ubi hujusmodi supplicium celebratur, nec non rite, uti antea præscriptum fuit, orent, etiam plenariam ut diximus indulgentiam et peccatorum remissionem tribuimus. Tandem iisdem nunc et in posterum pariter existentibus hujus Primariæ Unionis sociis, quoties aliquid pietatis sive caritatis opus, secundum Sodalitii tabulas ac finem contrito saltem corde exerceant, toties de pœnalium dierum numero, in forma Ecclesiæ consueta centum expungimus. Fas denique sit ipsis sociis præsentibus et futuris, plenariis his omnibus ac partialibus indulgentiis functorum vita labes pœnasque, si malint expiare. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Præsentibus perpetuo valituris.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXVI Martii MCMXII Pontificatus Nostri Anno Nouo.

R. Card. Merry del Val.
a Secretis Status.

II.

Il Sodalizio in onore di S. Cristoforo nella Dioc. di Séez (Francia) si erige ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare in tutto l' Orbe.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Christianas Consociationes, sodalium numero ac praestantia conspicuas et ubique gentium prolatas, quae in primis Dei Sanctorumque cultum sibi proponentes, hominum non modo animorum sed etiam corporum integritati prospiciunt, peculiari benevolentia Nostra libentes prosequimur, easque de more institutoque Romanorum Pontificum honoribus ac privilegiis cohonestamus. Itaque iucundum Nobis accidit comperire curiali in templo Paroeciae vulgo " St-Christophe le Jajolet „ nuncupatae atque intra fines Sagiensis dioeceseos positae, sodalitatem in honorem S. Christophori iam inde

ab anno MDCCCXCIX conditam extare, quae id praesertim intendat, ut viatores ceterique omnes qui tum vitae genere, tum sedis ratione omnigenis periculis sunt obnoxii, se suaque Beato Christophoro, optimo periclitantium Patrono, committant et credant. Cuius Sodalitatis utilitas nostris praecipue conspicitur temporibus, quibus eo hominum pervenit industria, ut non solum terra marique, sed in aere quoque itinera quam celerrime conficiant, et ita in vitae discrimen saepissime adducantur. Mirum igitur non est, huiusmodi Consociationem, a sacris plerisque Antistitibus rite comprobatam, ingenti numero sodales gremio suo complecti, ac sive in Europam, sive in Asiam, sive etiam in longinquas Americas quotidie magis propagari. Homines enim, qui se hisce periculis obiiciunt, numisma, Beati Christopori referens imaginem, suis vehiculis ut a Sancto Patrono iuventur affigunt, seque inter eiusdem Consociationis sodales non intermisse conscribunt. Quae cum ita sint, votis Venerabilis Fratris Claudii Bardel, Episcopi Sagiensis, benigne exceptis atque Ipsi pariter et eius populo gratum facientes, eandem, quam supra diximus, Sodalitatem honoribus privilegiisque propenso quidem animo augendam exstimamus. Quare, hisce Litteris, Auctoritate Apostolica Nostra, Sodalitatem sub titulo S. Christophori, in aede parochiali loci vulgo " St-Christophe le Jajolet „ dioeceseos Sagiensis canonice institutam, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum erigimus et constituimus. Archisodalitatis autem sic erectae officialibus et sodalibus praesentibus ac futuris, ut ipsi alias quaslibet sodalitates eiusdem nominis atque instituti, ubique terrarum existentes, servatis tamen Constitutione r. m. Clementis PP. VIII Decessoris Nostri, aliisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, aggregare et cum illis omnes et singulas indulgentias. peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes eidem Sodalitati, ita in Archisodalitatem per Nos erectae, iam ab hac S. Sede concessa, et quae aliis impertiri queant, communicare libere liciteque possint ac valeant, eadem Apostolica Auctoritate Nostra, praesentium vi, perpetuo item concedimus ac largimur. Decernentes praesentes Nostras Litteras firmas, validas atque efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, etiam speciali et individua mentione ac derogatione dignis, ceterisque omnibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die VIII Februarii MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

S. Congregazione Suprema del S. Officio

Dichiarazione e ritrattazione di Mons. Cirillo Macario, già Patriarca di Alessandria de' Copti.

Je soussigné, Cyrille Macaire, Patriarche démissionnaire des Coptes Catholiques, venu spontanément à Rome pour attester au Saint-Siège ma ferme résolution de vivre et de mourir dans la foi catholique sous l'obéissance du Pontife Romain, déclare librement et sincèrement ce qui suit:

J'exprime tout mon repentir pour avoir fait, dans des jours de tentation, de découragement et de perturbation morale profonde, adhésion publique à l'Eglise grecque-schismatique d'Alexandrie en Égypte, remerciant Dieu toutefois de n'avoir participé aux actes religieux de la dite Église. Je rétracte toutes mas démarches à cet effet, je les condamne, je les déplore de tout mon cœur, je suis prêt à accepter toutes les pénitences et réparations que le Saint-Siège jugera bon de m'imposer, et à vivre dorénavant dans la retraite, appliqué aux exercices de piété et aux études qui me sont chères. Je rétracte, de même, je condamne et déplore de tout mon cœur, ce que, durant mon aberration, j'ai pu dire, faire ou écrire de schismatique, et je demande humblement pardon des scandales donnés par ma défection aux fidéles. Je renouvelle enfin mes promesses solennelles d'obéissance au Siége Apostolique et ma pleine et sincère adhésion aux doctrines et aux enseignements de la Sainte Église Catholique Romaine, notamment en ce qui concerne la Primauté absolue de droit divin du Pontife Romain sur l'Église en général et sur tout rite et tout fidèle en particulier.

Rome, le 9 Mars 1911.

Kyrillos Macaire.

S. Congregazione Concistoriale

I.

Gli esaminatori sinodali ed i Parroci consultori, nelle cause di amozione dei parroci, debbono giurare singulis vicibus *secondo la formola qui prescritta.*

Decretum — 15 Febr. 1912 — Cum nonnulla dubia orta essent circa modum, tempus ac tenorem iurisiurandi ab examinatoribus synodalibus praestandi cum adhibentur ad videndas causas amotionis pa-

rochorum iuxta decretum *Maxima cura*, SSmus D. N. Pius PP. X ad haec diluenda dubia, de consulto Emorum Patrum Sacrae huius Consistorialis Congregationis, statuit ac decrevit ut in posterum tam examinatores synodales quam parochi consultores, qui Episcopo sociantur in amotionis decreto ferendo vel in eiusdem decreti revisione, singulis vicibus, in prima sessione, sub poena nullitatis actorum, iusiurandum prout in formula heic adiuncta praestare teneantur.

Idque per praesens decretum S. C. Consistorialis constitui ac promulgari iussit, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 15 Februarii 1912.

C. Card. De Lai, *Secretarius*
Scipio Tecchi, *Adsessor*.

Formula adhibenda.

" Ego *N. N.* examinator (*vel* parochus consultor) synodalis (*vel* prosynodalis) spondeo, voveo ac iuro munus et officium mihi demandatum me fideliter, quacumque humana affectione postposita, et sincere, quantum in me est, executurum: secretum officii circa omnia quae ratione mei muneris noverim, et maxime circa documenta secreta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum et rationes religiose servaturum: nec quidquam prorsus, occasione huius officii, etiam sub specie doni, oblatum, nec ante nec post, recempturum.

" Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae meis manibus tango „.

II.

Circa il modo di convocare il Capitolo per la elezione di un solo Vicario Capitolare di due diocesi unite aeque principaliter.

Apostolicis litteris " *Cogitantibus nobis* „ diei 12 Aprilis 1907 SSmus D. N. Pius PP. X ecclesias episcopales Interamnensem et Narniensem *aeque principaliter* univit. Porro cum ibi decerneretur: ".... edi- " cimus autem quotiescumque communem episcopalem sedem vacare " contigerit, eisdem Capitulis, unum in locum congregatis, ius esse " communem Vicarium Capitularem ad Sacrorum Canonum praescripta " eligere „, sequentia dubia sunt nata, quae pro resolutione ad praecavendas in futurum difficultates huic Sacrae Congregationi proposita sunt, nimirum:

I. utrum sede vacante ius convocandi et praesidendi Capitulum pro Vicario Capitulari eligendo spectet ad priorem Capituli Interamnensis, an ad archipresbyterum Narniensem, aut ad utrumque;

II. utrum, vacante prioratu vel archipresbyteratu, praedictum convocationis ius transeat ad canonicum decanum respectivi Capituli, an potius transeat ad dignitatem non vacantem alterius Capituli;

III. utrum convocatio fieri debeat in civitate episcopali illius qui Capitulum indicit, an ipse possit Capitulum convocare quo melius reputet;

IV. utrum omnes utriusque Capituli canonici et dignitates convocari debeant non habita ratione de diverso numero eorum qui in alterutro Capitulo habentur, an tot unius Capituli quot in altero.

Requisito Consultoris voto, et omnibus perpensis, ad proposita dubia Sacra Congregatio respondendum censuit:

ad I. Spectare ad utramque dignitatem, alternis vicibus, incipiendo a prima dignitate Capituli Interamnensis;

ad II. *affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam;

ad III. Capitulum indicendum esse in civitate episcopali illius dignitatis seu canonici qui convocat;

ad IV. omnes esse convocandos.

Quae omnia cum relata fuerint SSmo D. N. Pio PP. X in audientia die 9 Februarii 1912 ab infrascripto Cardinali huius Sacrae Congregationis Secretario, SSmus resolutionem approbavit et confirmavit.

Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 19 Februarii 1912.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*
S. Tecchi, *Adsessor.*

S. Congregazione del Concilio

Circa gli emolumenti che spettano al Vicario Capitolare.

Gerunden. Emolumentorum — 10 Iun. et 16 Dec. 1911 — Vacante per mortem R.mi Thomae Sivilla anno 1906 Sede episcopali Gerundensi, elegans exorta est controversia circa perceptionem emolumentorum eventualium obvenientium ex iurisdictionis exercitio et usu sigilli: cuinam nempe proventus illi, sede vacante, spectarent, Vicario ne Capitulari an Capitulo vel potius futuro Episcopo. Quaestio haec toto sedis vacantis tempore fuit acriter agitata Capitulum inter et Vicarium Capitularem. R.mum Iosephum Matas, qui putans emolumenta iurisdictionis et sigilli sibi exclusive competere, ea pro se absolute retinuit, capitulo reclamante.

Novus hodiernus Episcopus, cui quaestio fuit delata, autumavit e contra neutrum ex contendentibus ius habere ad dictos proventus, quos

potius sibi ipsi tamquam episcopo successori fore reservandos. Attamen arduam quaestionem ex se resolvere non audens, eam definiendam remisit Sacrae huius Congregationis iudicio.

Hinc propositum fuit S. Conc. enodandum dubium:

An et cui competant, sede vacante, proventus iurisdictionis et sigilli in casu.

Et E.mi Patres, sub die 10 iunii 1911 respondere dignati sunt: *Dilata et ad mentem.*

Iterum, novis productis informationibus, reassumpta est causa, et sub die 16 decembris eiusdem anni ad supradictum dubium E.mi patres responderunt:

Affirmative, favore Vicarii Capitularis (1).

---

(1) **Dalla lunga e intralciata discussione possiamo dedurre come segue:**

a) I diritti di giurisdizione e di sigillo sono i diritti curiali, quelle tasse, cioè, che si pagano per gli atti della giurisdizione o volontaria o contenziosa, le quali tasse in **sede piena possono esigersi o dal Vescovo o dal Vicario generale.**

b) Oltre di questi diritti vi sono anche i frutti del beneficio vacante, vale a dire le rendite della mensa vescovile, ed in genere di qualsivoglia beneficio.

c) È legge canonica che i frutti di un beneficio vacante o debbono spendersi ad utilità della chiesa, ovvero debbono fedelmente conservarsi pel un vo investito. Così il c. *Cum vos*, 4, *De off. iudicis ordin.* " Fraternitati vestrae mandamus, quatenus si quando in vacantibus ecclesiis... de iure personas non poteritis in eis instituere: appellatione remota, penatis occasionem qui debent fructus percipere et eos aut in ecclesiarum utilitatem expendere, aut futuris personis fideliter reservare .. Così pure il c. *Praesenti*, 9, *De off. Ordin.* in 6.

d) E ciò vale non solamente pei frutti della prebenda, ma si ancora per gli emolumenti di giurisdizione e di sigillo, siccome autenticamente interpreta Clemente V il detto c. *Cum vos*, nella Clem. c. *Statutum*, 7, *de Electione*: " Statutum super bonis a praelatis cathedralium regularium et collegiatarum ecclesiarum dimissis, aut obvenientibus tempore vacationis earum, futuris successoribus dilecter reservandis editum, locum declaramus habere in omni emolumento quod provenit ex iurisdictione et sigillo curiae ecclesiasticae vel saecularis aut alias undecumque quod ad praelatos ecclesiis non vacantibus pertineret consuetudine qualibet contraria non obstante: ita tamen quod in istis et similibus rationabiles fedinantur expensae .. Dunde si ricava che ogni e qualsiasi emolumento debba, dedotte le spese, applicarsi alla chiesa ovvero consegnarsi al nuovo provvisto. In questo senso ha deciso più volte la S. C. del Conc. come in *Agrigentina et in Cephaludien.* 17 nov. 1894; *in Cremonen.* 28 iul. 1708; *in Cuneen.* 6 mar. 1846 ecc.

e) Però se una consuetudine, od un privilegio, od altro diritto speciale attribuisca gli emolumenti giurisdizionali a chi esercita la giurisdizione, ciò può aver luogo pure in sede vacante. Così ancora il cit. capo della Clementina: " Ceterum ad singulares personas ad quas ratione dignitatum quas obtinent iurisdictio cum eius emolumento devolvitur, sede vacante, de consuetudine, privilegio, vel iure alio speciali noluimus praesentem constitutionem extendi „.

f) Di qui i DD. deducono che, quando in sede piena gli emolumenti giurisdizionali o di sigillo competono al Vicario generale, in sede vacante competono al Vicario capitolare. Così Ventriglia *Practic. cam. d. admot.* 15, § 2, n. 2°; Lorenzio *De Vicar. ep. d.* c. 1, q. 465, ecc. E la S. C. del Concilio decise pure in questo senso nella cit. *Agrigentina* 17 nov. 1894; ed in *Cuneen* 6 mar. 1874 espressamente dichiarò: " Emolumenta quae sede plena ad *vicarium generalem* pertinuissent, sede vacante *vicario capitulari* competere: ea vero quae ad *Archiepiscopum, successori Archiepiscopo* .. esse reservanda ..

g) Oltre a ciò al Vicario capitolare spetta un salario fisso, che quando non avesse da fondi a ciò assegnati, come p. e. dall'erario pubblico, dovrebbe prelevarsi dalle

S. Congregazione dei Religiosi.

I.

Circa il transito del Terz' Ordine Francescano da una ad un' altra obbedienza delle varie Famiglie del primo Ordine.

In plenario Eminentissimorum Patrum Coetu habito ad Vaticanum die 24 Novembris 1911, sequentia dubia proposita fuerunt circa Tertium Ordinem Saecularem S. Francisci Assisiensis:

I. Utrum *Congregationes* Tertii Ordini S. Franc. Ass. ab una obedientia Primi Ordinis vel a Tertio Regulari Ordine erectae, possint, inconsultis vel invitis Superioribus qui ipsas erexerunt, ad aliam obedientiam valide transire?

II. Utrum *eaedem Congregationes* ab una Obedientia ut supra erectae

---

rendite della mensa. Così nella cit. *Agrigentina* 17 nov. 1594, la quale dopo aver dichiarato che le rendite beneficiali devono riservarsi pel successore, soggiunge: " Ex his tamen deducendum esse salarium vicario constituendum et persolvendum „. E nota il De Angelis (L. I, tit. 28, n. 22): " Eademque fuit mens S. C. *in Ventimilien.* 14 oct. 1662 apud Barbosa in *Summa v. Vicarius Capitularis*, n. 73, et *in Goana* diei 6 martii 1847, ac demum *in Mexicana-Emolumentorum* diei 14 febr. 1857 „.

b) Rispetto poi alla quantità del salario da detrarsi dalle rendite della mensa vescovile pel Vicario capitolare, può dar lume ciò che fu disposto dalla S. C. del Conc. nella cit. *Mexicana* 14 febr. 1857. Più Vicarii capitolari si erano rivolti alla S. C. perchè fosse loro assegnato un congruo emolumento per l'officio esercitato. Segnatamente chiese ciò il can. Angelo Patinga il quale era stato per non pochi anni Vicario capitolare di Angelopoli, ed in quei luoghi (secondo la informazione del Vesc. di Messico) in sede vacante, oltre il Vicario capitolare che ha per sè gli emolumenti per gli affari economici e governativi, vi è pure un Vicario generale o provvisore pei giudizii ed un altro officiale per le cause pie, che godevano degli emolumenti del loro officio anche in sede piena. Il Patinga dunque chiedeva che, oltre i diritti incerti del suo officio, gli si assegnasse un congruo emolumento fisso, e la S. C. rescrisse: " Attentis peculiaribus circumstantiis, affirmative pro quarta parte reditnum ex quocumque titulo mensae vacanti obventorum „. La quarta parte delle rendite della mensa fu creduta un equo assegno pel Vicario capitolare.

a) Nel caso nostro della Dioc. di Gerona *(Gerunden.)* il Capitolo voleva per sè gli emolumenti di giurisdizione e di sigillo, allegando una certa donazione di tali diritti fatta ad esso nel 1341 dal Vescovo Mourodon, e ratificata dalla S. Rota con due pronunziati. Ma tal donazione non può dirsi titolo inecepibile, come lo dimostrano le continue liti e controversie suscitate. Le due sentenze rotali poi riguardavano solo il possessorio, non già il petitorio che non fu mai discusso. Del resto nel decorso dei secoli la posizione fu del tutto cambiata dalla istituzione degli spogli a favore della S. Sede, dai concordati conchiusi con Clemente XII, con Benedetto XIV e ultimamente con Pio IX nel 1851. In quest' ultimo, abolite le anteriori disposizioni, fu stabilito che in sede vacante, dedotti gli emolumenti per l'economo e le spese necessarie per la riparazione dell'episcopio, le rendite della mensa si dividessero metà pel seminario e metà pel nuovo Vescovo.

l) Quanto agli emolumenti di giurisdizione e di sigillo fu riferito alla S. C. essere generale consuetudine nella Spagna che tutto andasse a favore del Vicario capitolare. Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

et a Fratribus alterius Obedientiae in eadem Provincia vel Civitate commorantibus directae, adhuc sint sub dependentia primae Obedientiae — *erigentis* — ita ut haec possit *easdem Congregationes* visitare et ea omnia perficere quae de iure requiruntur in legitima lurisdictione ?

Et E.mi Patres, re mature perpensa, reposuerunt :

Ad I. *Negative.*

Ad II. *In voto Consultoris,* seu : *Si directio Congregationis Tertiariae ab una Familia Franciscali prius erectae legitime commissa fuerit Fratribus alterius Familiae,* Negative ; *secus,* Affirmative (1).

Quas resolutiones SS.mus D. N. Pius PP. X, in Audientia habita ab infrascripto Secretario die 6 Decembris 1911. approbare et confirmare dignatus est.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus Archiep. Ephesin., *Secretarius.*

II.

Le disposizioni riguardante i Terziarii Francescani sul passaggio dei novizii e dei professi ed anche del parroco direttore da una obbedienza ad un' altra si estendono ai Terziarii Carmelitani Scalzi.

Praepositus Generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum Huic S. Congregationi exponit saepe accidere ut Tertiarii saeculares Carmelitarum Antiquae Observantiae et respective Carmelitarum Excalceatorum, cooptari exoptent Congregationi alterius Obedientiae ratione mutati domicilii vel etiam ratione commoditatis. Relate ad Tertiarios Saeculares S. Francisci Assis. nullum dubium, cum extet Decretum S. Congr. Indulgentiarum diei 4 Martii 1903 (2), quod statuit :

1.° Ut novitii tertiarii saeculares S. Francisci professionem emittere valeant in Congregatione alterius obedientiae, seu diverse ab illa in qua ad novitiatum fuerant admissi, si melius eorum commoditati provideatur.

2.° Ut professi eadem de causa transire possint ab una Congregatione ad aliam diversae obedientiae.

3.° Ut Parochus, vel quilibet Sacerdos alicuius Congregationis Tertiariorum Moderator, si alio transferatur ubi alia Congregatio diversae Obedientiae reperiatur, eamdem regere possit quin indigeat nova

(1) Da questa risoluzione si ricava che una Congregazione del Terz' Ordine Francescano non può passare ad altra obbedienza senza la venia dei proprii Superiori. Quando però siano legittimamente passati ad altra obbedienza, i primi Superiori non vi hanno più ingerenza. N. d. R.

(2) V. *Mon. Eccl.*, Vol. XV, pag. 67.

approbatione; teneatur tamen hac de re certiorem facere Visitatorem Regularem, ut cum eodem negotia Congregationis gerere valeat.

Sed huius Decreti occasione, nonnullis Ordinariis et Sacerdotibus ortum est dubium, quod Praepositus Generalis Ord. Carm. Excalc. solvendum proponit huic. S. Cong.:

" An Decretum S. Congr. Indulgentiarum die 4 Martii 1903 valeat quoque pro Tertiariis saecularibus utriusque Obedientiae Cramelitanae? „

SSmus vero Dnus N. Pius PP. X, in Audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto, attenta identitate rationum, *affirmative* respondere dignatus est.

Die 16 Ianuarii 1912.

Ios. Cal. Card. Vives, *Praefectus.*

III.

Si sopprime dalle Costituzioni de' Chierici Regolari della Madre di Dio il divieto di ottenere lauree dottorali.

Romana Clericor. Regul. a Matre Dei — 19 Jan. 1912 — Sacrae Congregationi de Religiosis a R.mo P. Procuratore Generali Clericorum Regularium a Matre Dei proposita fuerunt haec dubia:

1. An expediat vetitum de Doctoratus Laurea, de quo in Cap. XIII, Art. 6, Part. I. Constitutionum Clericorum Regularium a Matre Dei, expungere?

Et quatenus Affirmative:

2. An dictum vetitum ex tunc pro expuncto habendum sit?

Et quatenus Affirmative:

3. An titulus et privilegia Doctoratus competere dicenda sint tam his qui ante, quam his qui post ingressum in Congregationem Lauream assequuti sunt; vel saltem in hoc, pro utroque casu, standum menti Constitutionum?

Porro E.mi Patres Cardinales, in Plenario Coetu habito in Aedibus Vaticanis die 24 Novembris 1911, responderunt:

Ad 1. Affirmative.

Ad 2. Affirmative.

Ad 3. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam; et ad mentem. Mens est: ut, quoad illos qui Congregationem ingrediuntur insigniti Laurea doctorali, in potestate sit eiusdem Congregationis eos novo examini subiicere.

Quas resolutiones Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in audientia die 6 Decembris eiusdem anni infrascripto Secretario Sacrae

Congregationis concessa, approbare et confirmare dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 19 Ianuarii 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesimus, *Secretarius.*

IV.

Dubbii sul Decreto Inter reliquas (1) *circa la professione de' Religiosi astretti al servizio militare.*

Romana et Aliarum — 1 Febr. 1912 — Edito Decreto *Inter reliquas*, die prima Ianuarii superioris anni, respiciente servitium militare a viris religiosis praestandum, nonnulla exorta sunt dubia, quorum solutio expetita fuit a Sacra Congregatione de Religiosis, nempe:

I. Utrum vota perpetua emissa ante promulgationem Decreti *Inter reliquas,* cessent ipso facto, quando servitium militare activum assumitur?

II. Utrum vota temporanea item cessent ipso facto, quando idem servitium assumitur?

III. Utrum valida sit professio solemnis in Ordinibus, et perpetua in Institutis votorum simplicium, emissa in bona fide ab eo qui falso existimavit se a servitio militari exemptum esse?

IV. Utrum valida sit professio solemnis in Ordinibus, et perpetua in Institutis votorum simplicium, emissa antequam completus fuerit annus a die expleti servitii militaris activi?

V. Utrum integer annus defluere debeat, antequam ad professionem solemnem vel perpetuam admittatur ille qui per tres tantum menses servitio militari activo addictus fuit?

VI. Utrum ad professionem solemnem, vel perpetuam, admitti possint ii Religiosi qui, servitio militari activo subiecti, firmum tamen habent et manifestant animum sese exteris Missionibus addicendi, in eisque permanendi usque ad tempus a lege civili statutum ad perpetuam exemptionem a servitio militari adipiscendam, ut, verbi gratia, in Italia est trigesimus secundus aetatis annus?

E.mi autem ac R.mi Patres Cardinales Sacrae huius Congregationis de Religiosis, in Plenario Coetu ad Vaticanum habito die 24 Nov. 1911 omnibus mature perpensis, respondendum censuerunt:

Ad I. Negative.

Ad II. Negative per se, seu vota non cessare ipso facto, initio ser-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XXII, p. 11.

vitii militaris; posse tamen Religiosos petere votorum dispensationem a prima die militaris servitii, iuxta Art. VIII Decreti *Inter reliquas*, si perseverare non intendant; si perseverare intendant, in nullo casu novam votorum professionem emittere posse, nisi expleto servitio militari, etiamsi tempus professionis durante servitio militari expiraverit.

Ad III. Negative.

Ad IV. Negative.

Ad V. Negative, sed necessarium esse et sufficere in casu trimestre, vel spatium temporis, brevis anno, correspondens tempori in servitio militari transacto.

Ad VI. Negative per se. Concedit tamen Sacra Congregatio ut ultimo studiorum curriculi anno liceat iuvenes ad sacras Missiones intra annum profecturos, ad solemnem, seu respective ad perpetuam professionem admittere et ad sacros Ordines promovere, emisso prius ex parte candidati iuramento de servitio Missionibus praestando usque ad tempus praefinitum a lege civili ad exemptionem obtinendam, et onerata Superiorum conscientia de eiusdem executione.

His autem omnibus et singulis responsionibus relatis Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae Decimo, in Audientia die 6 Decembris 1911 ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario habita, Sanctitas Sua easdem approbare et confirmare dignata est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 1 Februarii 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

Sottomissione del R. Venanzio Gonzalez.

Decreto S. Congregazionis diei 22 Ianuarii proxime elapsi laudabiliter se subiecit R. Venantius Gonzalez.

Romae, die 27 Februarii 1912.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Circa l' interpretazione delle nuove Rubriche a norma della Bolla Divino afflatu.

Decretum — 24 Febr. 1912 — Evulgato novo Psalterio, novisque

Tabellis Occurrentiae et Concurrentiae Festorum, non una in praxi fuit interpretatio Rubricarum, quas ad normam Bullae " *Divino afflatu* „ Commissio Pontificia ad id instituta confecit, ut videre est in diversis Calendariis pro currenti anno 1912 noviter redactis.

Ad dubia ergo in posterum praecavenda, Sacra Rituum Congregatio ad petitionem eiusdem Commissionis Pontificiae, referente infrascripto Secretario, statuit et decrevit:

I. Rubrica de Suffragio Sanctorum, quae in Ordinario Divini Officii ad Laudes et Vesperas habetur, interpretari debet iuxta Tit. VII, n. 4 novarum Rubricarum, et ad ambiguitatem tollendam, praefata Rubrica in posterum sic edatur:

" Deinde, extra tempus Paschale..... et exclusis diebus, in quibus " occurrat quodcumque Officium Duplex aut infra Octavam, aut Do- " minica in qua commemoretur Duplex simplificatum, fit sequens Suf- " fragium. „

II. Duplicia I. et II. classis sua die impedita, iuxta Tit. III novarum Rubricarum n. 3, transferri debent in proximiorem diem liberam ab alio duplici I. vel II. classis et ab Officiis huiusmodi festa excludentibus; transferri tamen non possunt in Dominicam etiam minorem iuxta n. 2 eiusdem Tituli.

III. Duplicia I. et II. classis certis Dominicis vel Feriis affixa, si perpetuo impediantur, iuxta novas Rubricas Tit. IV, n. 2, reponenda sunt in feriam proxime insequentem per singulos annos liberam ab alio Duplici I. vel II. classis aut ab aliqua die Octava, vel ab officiis huiusmodi festa excludentibus, non vero, ut censent nonnulli Liturgistae, in primam diem ut supra liberam, post ambitum dierum infra quos incidere possunt.

IV. Licet iuxta novam Concurrentiae Tabellam, in concursu Duplicis maioris cum alio Duplici maiori, totum fieri debet de Nobiliori cum commemoratione de alio, ideoque Festum Domini duplex maius Secundarium cedere debeat Festis eiusdem ritus B. Mariae Virginis aut Sanctorum Primariis; nihilominus, quando Festum Domini Duplex maius secundarium in Dominica die occurrens concurrit cum festo Duplici maiori primario B. Mariae vel Angelorum vel Sanctorum, Vesperae erunt de praefato Festo Domini, quia in casu Officium Festi Domini subrogatur Officio Dominicae.

Die 24 Februarii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

II.

La solenne processione del SS. Sacramento, concessa a' Domenicani la Domenica fra l' ottava del Corpus Domini, *vien trasferita alla prima Domenica dopo la detta ottava.*

Ord. Praedicatorum — 28 Febr. 1912 — De mandato Rmi Patris Fr. Hyacinthi Mariae Cormier, Magistri Generalis Ordinis Praedicatorum, Rmus P. Fr. Maria Henricus Desqueyrous, Procurator Generalis eiusdem Ordinis, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X supplicibus votis rogavit, ut privilegium suo Ordini concessum a Sancto Pio V et confirmatum a Summis Pontificibus Clemente VIII et Benedicto XIII, nempe processionem agendi qua defertur Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum Dominica infra Octavam Solemnis Commemorationis Ssmi Corporis D. N. I. C., transferre dignaretur in Dominicam primam post eandem Octavam; siquidem ex novissimo Decreto Urbis et Orbis diei 24 Iunii anni superioris, Processio solemnis cum Sanctissimo Sacramento quae in *Caeremoniali Episcoporum,* lib. II, cap. 33, praescribitur, die Dominica infra Octavam Solemnis Commemorationis Ssmi Corporis D. N. I. C. ubique peragenda est. Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, precibus benigne annuens, indulsit Fratribus memorati Ordinis, ut Dominica prima post Octavam Corporis Christi, Processionem cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento instituere valeant, eo prorsus modo quo a Romanis Pontificibus concessa fuerat eidem Ordini facultas illam agendi Dominica infra Octavam praefatae Solemnitatis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Diei 28 Februarii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretasius.*

III.

Circa le prescrizioni temporanee pel 1912, delle nuove Rubriche — Circa la festa del SS. Nome di Gesù quando va impedita — Non possono i Vescovi da sè eliminare le feste particolari fisse nelle Domeniche.

Dubia — 2 Mar. 1912 — Ad Sacram Rituum Congregationem pro opportuna solutione sequentia dubia delata sint; nimirum:

I. Decurrente anno 1912, Dominicis diebus in quibus, iuxta Praescriptiones temporarias, Missa lecta celebrari potest vel de Festo du-

plici maiori vel minori occurrente, vel de Dominica, utendumne est, in Missa de Dominica, colore a Kalendario pro Festo occurrente indicato?

II. Anno proximo 1913 Dominica in Septuagesima occurrit die 19 Ianuarii, anticipari propterea debet Dominica II post Epiphaniam. Quum autem in Kalendario Universali singuli dies hebdomadae impediantur Festis ritus duplicis, praeterquam dies 16 in qua occurrit Festum ritus semiduplicis, et in permultis Kalendariis particularibus nulla dies libera sit a Festo ritus duplicis; quaeritur an Dominica praedicta in Kalendario Universali anticipanda sit per integrum officium, ut antea, die 16 Ianuarii, et in Kalendariis particularibus per simplicem commemorationem die 18 Ianuarii?

III. Quum ex Praescriptionibus temporariis facta sit locorum Ordinariis et Superioribus Regularium facultas expungendi a proprio Kalendarii Festa B. M. V. aut Sanctorum ritus duplicis maioris aut minoris Dominicis diebus assignata; quaeritur an ipsi eadem gaudeant facultate, quoad festa fixa particularia a S. Sede indulta, quin necesse sit ad S. R. C. recurrere?

Et Sacra eadem Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionius Lirturgicae, reque accurato examine perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative;* et Missa Dominicalis sicut et Missa ferialis colorem sibi proprium iugiter servet.

Ad II. Officium Dominicae II post Epiphaniam impeditae amodo anticipetur in Sabbato aut in alia praecedenti Feria, in qua occurrit Festum ritus semiduplicis. Quod si nullum Semiduplex infra hebdomadam habeatur, anticipetur in Sabbato, aut in alia praecedenti Feria, occurrente etiam Festo ritus duplicis minoris.

Ad III. *Negative* et in singulis casibus ad S. Rituum Congregationem negotium deferatur.

Atque ita rescripsit, die 2 Martii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

IV.

Circa il colore della Dom. infra octavam — *Ancora circa la festa del SS. nome di Gesù quando va impedita — Circa la occorrenza della S. Famiglia colla Domenica.*

Strigonien. Dubia — 9 Mar. 1911. — Hodiernus Kalendarii Archidioeceseos Strigonien. redactor, de consensu sui Rmi Archiepiscopi,

sequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime proposuit, nimirum:

I. Rubrica, Tit. X, n. 3, iuxta recentem Constitutionem *Divino afflatu*, colorem Dominicae proprium retinendum iubet, etiam si Dominica infra aliquam Octavam occurrat. Quia vero Rubrica Generalis Missalis, Tit. XVIII, n. 4, colore viridi utendum esse praescribit ab Octava Pentecostes usque ad Adventum: quaeritur utrum Dominica II post Pentecosten, nempe infra Octavam Ssmi Corporis Christi, color viridis, an albus, usurpandus sit?

II. Quum anno proximo 1913 post Octavam Epiphaniae immediate sequatur Dominica Septuagesimae, quaeritur utrum Festum Ssmi Nominis Iesu transferri debeat, iuxta recentem disciplinam, in diem immediate sequentem; vel potius, ad normam veteris privilegii memorato Festo concessi, in diem vigesimam octavam Ianuarii?

III. Festum Sanctae Familia Jesu, Mariae, Ioseph, quod pluribus locis sub ritu duplici maiori concessum est, recensendum ne est inter Festa Domini, ita ut praevaleat Officio minoris Dominicae post Epiphaniam recurrentis?

IV. Et quatenus *affirmative* ad praecedentem quaestionem, quid agendum de Festo Sanctae Familiae, quando Dominica tertia, iuxta computum civilem, post Epiphaniam occurrit in Dominica Septuagesimae aut Sexagesimae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, reque accurato examine perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam; et in Dominicis infra Octavas occurrentibus color Octavae adhibendus est quando in ipsis Officium non de Psalterio sumitur, sed de Octava.

Ad II. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Festum Sanctae Familiae ad instar simplicis redigendum est, quando occurrit in Dominica privilegiata.

Atque ita rescripsit, die 9 Martii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rcta Romana

I.

Nullità di matrimonio per non avverata condizione apposta vi.

Cameracen. Nullitatis matrimonii — 11 Ag. 1910 — Il 26 aprile 1904 Giovanni Cordier si unì in matrimonio con Maria Nicolle. Gio-

vanni però fin dall' inizio del fidanzamento, accortosi che Maria esalava un odore fetido dalle narici e saputo da un medico che quell' odore poteva esser causato dall' ozena, fastidiosa malattia infettiva, protestò che assolutamente non avrebbe conchiuso quel matrimonio se non si fosse prima provato esser la fidanzata scevra di tale morbo. Furono interrogati varii medici e finì per credere all' assenza del temuto male e contrasse il matrimonio, non senza aver ancora ripetuto a sè stesso ed agli altri che dell' assenza di quel morbo faceva pel suo consenso una condizione *sine qua non*. Ma quel cattivo odore guastò l' istesso viaggio di nozze che fu interrotto, e si ricorse ad un dottore, il quale riconobbe nella Maria l' ozena; un 2.° medico tacque, un 3.° insinuò potersi trattare di carie ai denti, ma un 4.° specialista, escluse quell' ultima ipotesi. Per questo Giovanni dopo 5 settimane si separò dalla moglie, ed il 21 febbraio 1907 si rivolse alla Curia Diocesana, chiedendo che il matrimonio fosse dichiarato nullo *ob non impletam conditionem appositam*. E la Curia il 21 novembre 1908 dette sentenza favorevole all' attore.

Avendo l' Avvocato del vincolo, come di diritto, appellato alla S. Sede, la S. Rota il 19 giugno 1909 annullò la sentenza della Curia Diocesana.

Ma l' attore, a norma del *Can. 33 n. 2 Legis Propriae S. R. Rotae*, appellò al Turno seguente, e si discusse di nuovo la causa innanzi agli Uditori Mons. Lega *Decano*, Mons. Persiani, Mons. Perathoner *Ponente*, col seguente dubbio:

An confirmanda vel infirmanda sit sententia rotalis in casu.

Ed il dì 11 agosto 1910 fu data la seguente sentenza definitiva:

Infirmandam sententiam rotalem in casu: exinde sententiam appellatam infirmamus et pro infirmata haberi decernimus et declaramus. In expensas vero iudiciales Ioannem Cordier condemnamus.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — I Dottori sono concordi nel ritenere risolutivo del contratto matrimoniale quell' errore circa le qualità personali ridondante in un vero e proprio errore circa la stessa persona. E questo in una parola si verifica quando dell' assenza o presenza delle qualità in quistione si fece una vera condizione *sine qua non*. Così semplifica questo sottile principio di Diritto Canonico il Card. Gasparri *de matrim. n. 785*: " Est simplex error qualitatis dans causam contractui, qui non officit nisi qualitas apposita fuerit uti vera conditio sine qua non. Haec regula pro errore qualitatis redundante in errorem personae verissima est: alii alia addunt; sed tu si vis errorem vitare, eam tantum tene et secundum eam casus occurrentes resolve. „

b) La intenzione virtuale, secondo la comune sentenza dei Dottori, è sufficiente ad invalidare il contratto matrimoniale. Onde il matri-

monio è nullo per difetto di consenso se vi fu apposta veramente una condizione *sine qua non* e questa mai fu rivocata dal contraente, nè di fatto si è avverata. Tale nullità vale anche nel foro esterno, se queste cose possono provarsi in giudizio in modo da averne certezza morale. Così il Gasparri *de matrim. n. 1024:* " Omnes admittunt matrimonium esse nullum si conditio fuit actualis, nempe posita in ipso matrimonii actu, et deinde appareat non existere. Idem affirmamus tamquam certum si conditio fuit tantum virtualis, scilicet quando in actu matrimonii de ea re ne verbum quidem factum est, sed opposita antea fuerat, nec revocata. „ E poco dopo lo stesso autore, n. 1024: " Evidens est matrimonium esse nullum ex defectu consensus si supponatur et conditionem veram ac proprie dictam *sine qua non* appositam fuisse et hanc conditionem quae de facto non fuisse revocatam: esse nullum inquam etiam in foro externo, si illa duo clare argumentis et indiciis moralem certitudinem parientibus probetur. „ Lo stesso insegna il Reiffenstuel. *l. VI, t. 1, n. 346 e seguenti:* " Matrimonium contractum ex errore circa qualitatem validum est nisi talis qualitas actualiter vel virtualiter, interne vel externe, in conditionem esset deducta ut si quis interne ita cogitaret aut externe diceret: si es virgo, aut dives etc. volo seu intendo tecum contrahere, alias non; quia etiam tunc error circa qualitatem matrimonium invalidaret... ratio est quia, omnis contractus sub conditione honesta de praesenti initus, conditione non subsistente nullus est... ceterum ut ex defectu huius qualitatis matrimonium sit nullum, requiritur quod contrahens talem voluntatem aut intentionem conditionatam actualem vel saltem virtualem habeat, nimirum ut vel tunc quando contrahit actu habeat illam intentionem non contrahendi, nisi hanc qualitatem habeat, vel saltem prius eam intentionem actu habuerit et per actum contrarium non revocaverit, sed virtute, seu virtualiter adhuc retineat. „

c) È indiscusso assioma giuridico che la volontà, già manifestata, di apporre una condizione ad un contratto, deve presumersi perdurante fino a che non si provi essere stata ritrattata: " Voluntatem iam manifestatam et aliquam conditionem contractui apponentem non praesumi mutatam fuisse sed continuari. „ Così Pitonio *Disc. Eccl. Disp. 52, n. 39.*

d) Il contratto matrimoniale è per sè regolato dalle sole leggi di natura, onde non sono a questo applicabili le disposizioni di diritto civile per le quali i contratti scritti in tanto valgono in quanto sono espressi in iscritto, senza di che si ritengono rivocate tutte le condizioni che prima si siano potute esprimere. Dice il D' Annibale, III, n. 425: " qua est contractus naturalis (*matrimonium*) regitur tum iure naturae tum iure evangelico, ubique gentium. „ E nella nota 17 spiega: Huic autem iuri nulli humanae potestati derogare, subrogare, abrogare datum est. „

e) IN FATTO. Da tutti gli atti processuali risulta chiaramente: che Maria Nicolle era ammalata di ozena o di simile malattia; che Giovanni Cordier aveva posto l'assenza della malattia come condizione *sine qua non* al matrimonio; che tale condizione mai fu da lui rivocata.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Nullità di matrimonio per impedimento di pubblica onestà.

Melevitana. Nullitatis matrimonii. — 23 Dic. 1910.—Il 16 maggio 1893 Ruggiero Lapira contrasse matrimonio con Maria Carmela Darmanin; ma dopo alcuni anni questi fecero pubblico istrumento di separazione e vissero seperati per circa 12 anni senza mai dubitare della validità del matrimonio contratto, quando un canonista persuase Ruggiero dell'invalidità di quel matrimonio per *impedimento di pubblica onestà* nato dagli sponsali contratti prima dall'istesso Ruggiero con Lucia Darmanin, sorella germana di Maria Carmela.

Portata la cosa dinanzi al Tribunale Diocesano, questo con sentenza del 9 settembre 1908 dichiarò nullo quel matrimonio.

Avendo l'Avvocato del vincolo, come di diritto, appellato alla S. Sede, la causa fu trattata in S. Rota innanzi a Mons. Lega *Decano*, Mons. Persiani *Ponente* e Mons. Sebastianelli col seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

Ed il dì 23 dicembre fu deciso:

Affirmative, seu Matrimonium inter Rogerium Lapira et Mariam Carmelam Darmanin nullum extitisse et extare.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Dagli sponsali validamente contratti nasce l'impedimento di pubblica onestà, ridotto dal Conc. Trid. Sess. XXIV, c. 3: " Iustitiae publicae honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, S. Synodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant: quoniam in ulterioribus gradibus iam non potest huiusmodi proibitio absque dispendio observari „.

b) L'essenza degli sponsali è costituita dalla " *mutua promessa di matrimonio* „. E prima del Decreto *Ne temere* del 2 ag. 1907 niente importava il modo col quale fosse stata espressa tale mutua promessa. Onde allora generalmente si presumevano validi gli sponsali contratti non solo a parole, ma anche per segni, con fatti (accettar l'anello ecc.) e con l'istesso silenzio. *(Arg. Cap. Ex litteris 6 de Spons. l. Labeo 7 ff. de Suppellect. leg. et semper in stipulationibus 34 de Regul. Iur. et decis. S. R. Rotae).*

c) IN FATTO -- Consta chiaramente dagli atti processuali: — che fra Ruggiero e Lucia c'era stata vera e formale promessa mutua di matrimonio, cioè veri sponsali: - che questi non possono attaccarsi di nullità per nessuna soda ragione: -- che nessuna dispensa pontificia fu ottenuta pel conseguente impedimento, quando fu celebrato il matrimonio fra Ruggiero e Maria Carmela.

Perciò giustamente quel matrimonio fu dichiarato nullo.

III.

Si conferma ad un litigante l'ordine di fare un deposito giudiziario.

Massilien. Depositi Iudiciarii. — 20 Genn. 1911 — Pendente una lite per *Diffamazione* fra il P. Giovanni Allaria ed il P. Emilio Aillaud, il Promotore di Giustizia del Tribunale di S. Rota di ufficio chiese che fosse depositato al Tribunale medesimo od alla Cassa della S. Sede il danaro che l'attore Allaria teneva a nome della Congregazione di S. Pietro in Vincoli. Il Ponente il 16 luglio 1910 decretò che tutta la somma in parola fosse depositata nella Cassa del Tribunale di S. Rota.

Contro tale decreto insorse l'Attore, sollevando una quistione incidentale che fu trattata dinnanzi agli Uditori Mons. Sebastianelli *Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner, col seguente dubbio concordato:

An attento decreto diei 16 Iulii 1910, sit standum vel recedentum a decisis in casu.

Ed il 20 gennaio 1911 fu data la seguente sentenza:

Standum est in decisis in casu. Expensae iudiciales a P. I. Allaria solvantur.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Si deve ben distinguere il sequestro dal deposito giudiziario. Il sequestro genaralmente è proibito perchè non bisogna incominciare il giudizio dall'esecuzione, ma prima l'attore deve dimostrare la giustizia delle sue richieste, e finchè questo non vien fatto, la presunzione è pel convenuto che non si deve disturbare dalla sua possessione. Il deposito invece è permesso, anzi non di rado è indispensabile, per render più sicura l'esecuzione della futura decisione.

b) Il Procuratore di giustizia ha la potestà di chiedere il deposito giudiziario a qualunque punto si trovi la lite, sempre che lo ritiene opportuno per l'esecuzione della sentenza. Così è espressamente detto nelle Regole della Sacra Rota Romana § 85, n. 1: " Ponentis est in favorem litigantium eas cautiones, aut fideiussiones praescribere, quae opportunae videbuntur..... ad consequendam, uti par est, decisionis

executionem, quam tribunal iuxta diversas actiones forte erit editurum in iudiciis posterioribus „. Ed al n. 2: " Cautio ad executionem facilis, praeter fideiussionem personae solvendo idoneae, est depositum iudiciale in favorem litigantis.... „

c) Il deposito giudiziario senza ledere la giustizia, si può chiedere ad uno solo dei litiganti, se questi per l'obbiettiva realtà delle sue condizioni non può dare sufficienti garanzie, mentre l'altro le dà.

d) Richiedere il deposito giudiziario ad una delle parti non significa che le maggiori probabilità di un giudizio siano contro di quella.

e) IN FATTO — L'Allaria non possiede alcun bene immobile; — nessuna cauzione dette alla Congregazione di S. Pietro in Vincoli per la somma che ha in sua mano; — mai ha detto dove sia custodito quel danaro, anzi mai ha precisata la somma istessa, — e per di più varie volte scrisse che non avrebbe mai restituito il danaro se prima non fosse stato riabilitato nella fama, riabilitazione che forse dopo poteva risultare non competergli.

Con giuste ragioni dunque il Sacro Tirbunale decise come sopra.

IV.

Della competenza dei diritti parrocchiali in una chiesa parrocchiale elevata a collegiata.

Fesulana. Iurium — 16 Febr. 1911 — Il Pontefice Alessandro VI con bolla del 30 luglio 1493 eresse la chiesa parrocchiale di Figline in collegiata con una dignità " *Prevostura* „ e dodici canonicati. Stabilì che la cura delle anime appartenesse al capitolo, ma a volontà del Preposto, cui concesse la collazione, la provisione e tutta la disposizione dei beneficii da erigersi in quella chiesa, non che il diritto di punire i canonici e le altre persone addette alla chiesa medesima.

In seguito vi fu controversia se la cura delle anime spettasse al Preposito od al Capitolo, ed il Vescovo Della Robbia con decreto di Sacra Visita nel 1635, consenzienti 7 canonici, dichiarò che il Preposito fosse il curato principale e quotidiano, e che si stabilissero due canonici quali coadiutori di quello. — Il 4 settembre 1639 la S. Congr. del Concilio approvò tale decreto e specificò meglio che la nomina di quei due coadiutori fosse fatta da tutto il capitolo e non dal solo preposito.

Più tardi il Vescovo Mancini con decreto del 13 dic. 1786 restrinse pel capitolo la cura delle anime a soli due canonici che chiamò viceparroci inamovibili ed a due altri canonici che per turno coadiuvassero il Prevosto ed i vice-parroci.

Soppressa quella collegiata per le leggi del governo ital. del 15 ag.

1867 ed usurpati dal governo i beni di quel capitolo, i canonici il 25 gen. 1873 cedettero al Preposto l' amministrazione dei residui capitolari, riservandosi però il diritto di riassumerla nel caso che in appresso venisse corrisposto un congruo assegno per le spese di culto, estratto dal patrimonio capitolare.

Questo assegno si ebbe in fatti nel 1880 pel fortunato esito di una lite intentata dal Preposto O. Bargilli contro il Fisco. Intanto il Vescovo Corsani il 7 luglio 1883 fra le altre cose stabilì *che i 4 sacerdoti, i quali sono indispensabili al Preposto pel disimpegno parrocchiale e per le sacre funzioni, debbano scegliersi via via dal Preposto medesimo, previa annuenza dell' Ordinario.* Il Capitolo credette le disposizioni di Mons. Corsani lesive dei proprii diritti ed appellò alla S. Sede. La causa fu trattata in S. Rota innanzi a Mons. Sebastianelli *Ponente,* Mons. Many e Mons. Heiner con tre dubbii concordati, dei quali si è pubblicato solo il primo così concepito:

An constet de parochialitate habituali et actuali Capituli Collegiatae oppidi Figline Val d' Arno, salvo exercitio curae animarum spectante ad Praepositum eiusdem collegiatae eiusque adiutores.

Ed il dì 16 febbraio 1911 fu data la seguente sentenza:

Negative. Expensis compensatis.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Elevando una chiesa parrocchiale a collegiata, la cura delle anime può essere annessa al capitolo. Ed in tal caso il Tridentino Sess. VII cap. 7 dispone che al capitolo debba restare la sola cura abituale, ed invece la cura attuale debba esercitarsi a mezzo di vicarii anche perpetui scelti sì fra i canonici come fuori di essi: " Beneficia Ecclesiastica curata, quae cathedralibus, Collegiatis, seu aliis Ecclesiis, vel monasteriis, beneficiis, seu collegiis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et adnexa reperiuntur, ab Ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent ut *per idoneos Vicarios etiam perpetuos*, nisi ipsis Ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum aut maiori vel minori, arbitrio ipsorum Ordinariorum, portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur.... „ Onde ne consegue che dopo il Concilio di Trento non si può sostenere che ad un capitolo competa insieme la cura abituale ed attuale. Parimenti, dopo l' istesso Concilio, la *cura attuale* non può differire dall' *esercizio della cura* realmente, ma solo per distinzione logica; e non si può dunque supporre che la cura attuale si trovi in un soggetto (in questo caso il Capitolo) distinto da quello che ha l' esercizio della cura stessa (nel nostro caso il Prevosto).

b) Si può poi fare l' elevazione di una chiesa parrocchiale a collegiata in modo che la cura delle anime sì abituale come attuale resti

presso uno solo che sia il proprio rettore della parrocchia. Vedi De Luca, *De Parochis Discur. XLVI, n. 3.* — E perchè solamente il diritto della cura è individuo e non l'esercizio di esso, può in questa ipotesi, senza innovazioni circa la cura, rimettersi l'esercizio di essa ai membri del capitolo purchè sotto la dipendenza del parroco: in tal caso il capitolo può dirsi collegio parrocchiale, ed i capitolari diventano vicarii del parroco, non veri parrochi.

c) In quest'ultimo caso aiutare il parroro importa al capitolo due cose: *un onere* in quanto che i canonici debbono esercitare la cura delle anime sotto la dipendenza del parroco; – *un diritto* in quanto che il parroco non potrebbe scegliere per l'esercizio della cura altri all'infuori dei canonici.

d) Esercitare uno o l'altro diritto parrocchiale, per sè solo, non è segno certo di parrocchialità.

e) IN FATTO — La bolla del Papa Alessandro VI, il successivo decreto del Vescovo Della Robbia approvato dalla Sacra Congr. del Concilio, infine il decreto del Vescovo Mancini, tutto in modo chiaro dice che l'elevazione della chiesa parrocchiale di Figline a collegiata fu fatta in modo che la cura delle anime restasse presso uno che fosse il proprio rettore della parrocchia col titolo di Preposto, 1.ª dignità della collegiata medesima.—Nessuna dunque parrocchialità competeva al Capitolo di Figline, il quale aveva il solo diritto di aiutare il Preposto nell'esercizio della cura. Ma anche questo diritto fu poi tolto a quel capitolo dal decreto del Vescovo Corsani del 7 luglio 1883.

Onde giustamente fu deciso come sopra.

V.

Interpretazione di un contratto.

Marsorum. Iurium — 24 Febbr. 1911 — Domenico De Angelis Arciprete della Chiesa del SS. Salvatore in Oricola (Dioc. de' Marsi), volendo lasciare quella parrocchia, chiese ed ottenne dalla Sacra Congr. del Concilio l'annua pensione di 600 lire sopra i frutti della parrocchia da rinunziare, e poi fece e vinse il concorso per l'Arcipretura della parrocchia di Gioia dei Marsi.

Intanto il Vescovo richiamò da Roma, ove stava per ragione di studio, il Sac. Antonio Nitoglia per la parrocchia di Oricola che sarebbe rimasta vacante. Questi però, non volendo sulla parrocchia offertagli l'onere della pensione annua, si accordò col De Angelis per liberarsene con una somma di danaro da pagarsi una sola volta, e fecero il 2 aprile 1909 regolare istrumento firmato dalle parti e dal Vescovo.

Dopo di che il De Angelis fu mandato dal Vescovo a reggere in qualità di economo curato la parrocchia di Gioia dei Marsi, ed il Nitoglia ebbe la cura della parrocchia di Oricola *come rappresentante del De Angelis.* Ma la nuova residenza non piacque a quest'ultimo, e dopo tre giorni col consenso del Vescovo tornò alla primitiva parrocchia ed al Nitoglia fu assegnata altra parrocchia. Questi però, ritenendo violata a suo detrimento la convenzione del 2 aprile 1909, ricorse alla S. Sede e la causa fu trattata in S. Rota innanzi agli Uditori Mons. Sebastianelli *Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner coi seguenti dubbii concordati.

1.° *An instrumentum diei 2 Aprilis 1909 ita sit executioni mandandum, ut Sac. Dominicus De Angelis relinquere debeat parocciam oppidi Oricola, eamque conferri debeat ab Episcopo sacerdoti Nitoglia in casu.*

2.° *An, a quo, et quonam modo damnorum refectio tum materialium, tum moralium sac. Nitoglia debeatur in casu.*

Ed il dì 24 febbraio 1911 fu data la seguente sentenza:

Ad I. Negative; — ad II. Negative ad primam partem; ad secundam et tertiam provisum in prima. Quoad expensas sac. Nitoglia proprias tantum subeat, et maneat firmum patrocinium gratuitum pro De Angelis.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Una volta stipulato un contratto, nasce fra i contraenti stretto obbligo giuridico di osservare i patti. Ma la natura e la estensione della obbligazione stessa dipende dalla volontà dei contraenti in quanto risulta dal medesimo contratto.

b) Chi facendo una cosa usa del suo diritto, non lede il diritto altrui, nè va tenuto a risarcire i danni che altri protesti averne ricevuti. Solo chi per sua colpa reca ingiuria o danno ad altri, sarà tenuto a risarcirli, come si ha dai capi 6 e 9, Tit. 36, L. V delle Decretali.

c) IN FATTO — Dal tenore dell'insieme della prefata convenzione e da autorevoli testimonianze risulta che il De Angelis non aveva rinunziato alla parrocchia di Oricola e neppure aveva incondizionatamente promesso di dimettersi; ma solo esprimeva il *proposito* di dimettersi *nel caso* che la nuova residenza gli fosse piaciuta. Se dunque dopo tornò alla parrocchia di Oricola usò di un suo diritto e non deve per questo risarcire danni ad alcuno.

Tanto meno deve risarcir danni il Vescovo, il quale richiamando in diocesi il sac. Nitoglia pure usò di un suo indiscutibile diritto.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

REGOLE DA OSSERVARSI NEI GIUDIZII
presso la Sacra Rota Romana
approvate e confermate da S. S. Pio PP. X.

(Cont. vedi pag. 491—499 del vol. III)

Caput IV.

DE POSITIONIBUS ET INTERROGATIONIBUS IUDICIALIBUS.

§ 137.

1. Utrique parti integrum est haurire ex confessione iudiciali partis adversae probationem factorum, quae ad causam spectant.

2. Id etiam permittitur in causis criminalibus generatim in illis omnibus, quae ad bonum publicum spectant, in quibus accusato seu inquisito vel convento, positiones et interrogationes proponuntur a Promotore iustitiae.

3. In causis respicientibus vinculum matrimonii, aut validitatem S. Ordinationis ac professionis religiosae, idem vinculi Defensori competit.

§ 138.

In periodo instructionis fas est partibus petere, ut proponantur positiones et interrogationes ad obtinendam confessionem; sed petitio continere debet singula capita quaestionum super quibus petitur partis adversae responsio.

§ 139.

Petitione admissa est iudicis partem iubere ut interrogationibus respondeat; parte praecepto iudicis non obtemperante, facta habebuntur uti vera et confessa.

§ 140.

1. Iudex petitionem non admittet, nisi haec respiciat facta non mediocris gravitatis et ad causam pertinentia; hinc potest positiones et interrogationes corrigere, eisdemque alias magis opportunas substituere.

2. Positio quoad formam differt ab interrogationibus; ipsa enim exhibet assertionem facti, et proponitur parti *adversae* ad hoc ut factum assertum pure et simpliciter admittat vel deneget.

§ 141.

Decretum quo admittuntur positiones et interrogationes, continere debet earumdem textum cum comminatione, quod si pars non respondeat, aut non excuset validis rationibus suum silentium aut suam absentiam, facta uti vera et confessa habeantur.

§ 142.

In causis non criminalibus responsio iuramento firmata sit oportet.

§ 143.

Si pars quae debet interrogari commoretur extra Urbem, neque possit commode citari ad comparendum, dantur litterae *rogatoriae*, iuxta formam superius constitutam.

§ 144.

Pro recipiendis responsionibus adsistet Notarius, qui eas in scriptis rediget, et deinde leget parti, ut, antequam easdem subscribat, aliquid possit addere vel corrigere, uti dictum est de testibus.

§ 145.

Pars, quae statuta die non comparuit, si in iudicio se sistat, absoluta iam instructione, et ante latam sententiam definitivam, potest, praevio turni decreto, admitti ad respondendum interrogationibus coram Iudice Instructore, dummodo solvat, absque iure repetitionis, quicumque sit exitus causae, expensas propter suam contumaciam factas.

§ 146.

1. Positiones et interrogationes enunciabunt articulos facti super quibus exquiritur probatio; subscribendae erunt a proponente vel ab eius procuratore, qui habeat speciale mandatum. Sufficit tamen primum mandatum *ad litem*, si contineat expressis verbis vel aequipollenter facultatem proponendi interrogationes.

2. Responsiones ipsa pars oretenus edere debet. Verum si agatur de iudicio non criminali, etiam eius procurator respondere valet, dummodo speciali mandato munitus sit.

3. Pars quae promovit interrogatorium, non potest adsistere responsionibus, nisi Instructor decreverit comparationem inter partes instituere.

4. In causis contentiosis quae privatum bonum respiciunt, comparatio non decernitur, nisi ad instantiam partium, et propositis a parte instante articulis interrogationum; decernitur autem etiam *ex officio* in causis criminalibus, et in aliis ad bonum publicum spectantibus.

5. Iudex potest in hisce postremis causis, etiam dum fit inter partes comparatio, proponere interrogationes *ex officio*.

§ 147.

Pars, promovens interrogatorium " *instat ut Dominus admittat positiones et interrogationes in eadem instantia propositas, et citet adversam partem ut eisdem respondeat, medio iuramento, cum monitorio ut si intra tempus et ad locum ab eodem Domino assignandum suo decreto non obtemperet, ipsa habeatur pro confessa...* „ Iudex Instru-

ctor, approbatis vel reformatis positionibus et interrogationibus propositis, rescribit: " *N. N. petiit et obtinuit ut supra et ad eumdem affectum citetur N. N. ad comparendum die... hora... in sede... aut aedibus...* „. Decretum citationis ita inscribitur: " *Citetur N. N. ex adverso principalis ad respondendum die... hora... in sede... positionibus et interrogationibus in actis datis, medio iuramento, alias videndum declarari confessum circa facta in articulis contenta* „.

Formula *positionum* haec est:

Primo, " *ponitur veritatem hanc esse, quod N. N. ponens mense Iulio solvit adversae parti scutata mille ad satisfaciendum ex integro suae obligationi; et si non veram arbitretur esse hanc summam adversa pars, fateatur quaenam sit vera summa* „.

Secundo, " *ponitur quod pars adversa tunc fassa sit coram Titio, sibi ex integro fuisse satisfactum de eo quod usque ad illam diem sibi debebatur* „.

§ 148.

Iudicis Instructoris erit exigere, ut responsiones sint *purae* et *simplices*, ita ut, facta in articulis contenta et ab alia parte allegata, admittantur vel denegentur.

Caput V.

de iuramento decisorio, suppletorio et aestimatorio in litem.

Art. I. — *De iuramento decisorio.*

§ 149.

1. Iuramentum decisorium est quod una pars alteri defert eum in finem ut ad normam iuratae responsionis lis habeatur decisa, eademque sit *inappellabilis*.

2. Iuramentum deferri potest in quocumque stadio et momento litis.

3. Procurator nequit deferre, acceptare aut referre iuramentum, aut iam emissum revocare, nisi mandato speciali instructus sit.

4. Iuramentum deferens formulam proponat oportet.

§ 150.

Iuramentum potest deferri tantum:

1.° iis in quaestionibus de quibus transigi potest, quaeque non sint gravioris momenti, attenta conditione sive illius personae cui defertur, sive illius quae iuramentum defert;

2.° quoties ex una et ex altera parte aliqualis habeatur probatio, seu non plena;

3.° dummodo agatur de mero facto, praesertim si huius notitiam tantum adversarius, utpote collegii aut pii operis moderator aut administrator, habere possit.

§ 151.

1. Iudex rescriptum edit quo adprobat aut corrigit propositam iuramenti formulam; diem dicit, et locum assignat ad comparendum, cum admonitione " *quod si pars loco et tempore statutis neque iuret, neque se excuset legitime a iuramento praestando, aut iuramentum non referat, habeatur pro confessa* „.

2. Huiusmodi notificationis forma, factis debitis mutationibus, servanda est in quacumque specie iuramenti post eius admissionem.

§ 152.

1. Iuramentum delatum potest a parte cui defertur aut praestari aut referri deferenti.

2. Si pars neque iuramentum praestet, neque referat, ast se excuset, contendens hoc in casu se non obligari ad iuramentum dandum, iudicis erit aestimare, utrum adductae rationes eae sint ut partem eximant a praeiudicio implicitae confessionis.

3. Talis quaestio incidens definitur a turno, cui remittitur rescripto, " *per memoriale, citata parte* „.

§ 153.

Formula relati iuramenti a iudice probanda est ad normam § 151; et pro iuramento referendo attendendae sunt conditiones de quibus in § 150.

§ 154.

Pars cui refertur iuramentum tenetur aut illud praestare, aut se excusare legitime, ne sibi praeiudicet, prouti statuitur in § 152, n. 2.

ART. II. — *De iuramento suppletorio.*

§ 155.

1. Iuramentum dicitur *suppletorium*, si deferatur ad complendas probationes; istius vero delatio decernitur vel *ex officio* vel *ad instantiam* partium.

2. Deferri non potest nisi a turno, at dandum est coram Ponente, nisi excipere hoc iuramentum sibi turnus reservet.

3. Iuramenti delatio decernitur quoque a Iudice Instructore, cuius est idem recipere.

§ 156.

Ut admittatur a iudice hoc iuramentum, requiritur:

1.° quod versetur circa facta propria illius cui defertur;

2.° quod spectet ad quaestiones non gravioris momenti, attenta praesertim personarum conditione;

3.° quod circa factum aliqualis probatio habeatur.

§ 157.

Regulariter deferendum est ei cui favent potiores probationes; in pari autem conditione, reo.

§ 158.

Si pars cui defertur iuramentum, hoc dare renuat, alteri referre non valet; et tunc nisi se excuset legitime, iuxta modum praescriptum pro *decisorio* in § 152, n. 2, idem patitur praeiudicium.

§ 159.

Iuramentum suppletorium praestitum ab altera parte impugnari valet, qua falsum et erroneum.

ART. III. — *De iuramento litis aestimatorio.*

§ 160.

Iuramentum *in litem* seu *aestimatorium litis* illi parti defertur, quae probaverit sibi deberi quod sua actione continebatur, cuius debiti valor aut quantitas, ordinariis probationibus probari nequit, propter factum alteri parti imputandum ad culpam.

§ 161.

Hoc iuramentum defertur aut ad *instantiam* partium aut *ex officio*.

§ 162.

1. Pars quae huiusmodi iuramentum dare postulat, uniet libello petitionis notulam singularum rerum aut creditorum quae sibi vindicat, eorumdem valore et quantitate determinatis; declarando, se paratam esse suam assertionem iuramento confirmare.

2. Haec notula et declaratio a parte ipsa aut ab eius procuratore, vi tamen specialis mandati, subscribatur.

§ 163.

1. Si petitio fiat turno, et hic iuramentum admittat, post consuetam *notificationem*, apposita explere acta, ad normam rescripti admissionis, pertinet ad Ponentem, cuius est exhibitam rerum expetitarum notulam earumque valorem acceptare iuxta petita, aut *eam corrigere te reducere* et hinc rescribit: " *N. N. petiit... et obtinuit ex rescripto S. Ordinis, et in sequelam Dominus destinavit diem qua in sede... aut in aedibus... idem N. N. praestabit iuramentum aestimatorium in litem iuxta petita... vel iuxta modum ab ipso iudice praescriptum et cum intimatione* „.

2. Eadem ratione, hoc iuramentum admitti potest a Iudice Instructore in periodo instructionis.

§ 164.

Ponèntis aut Iudicis Instructoris est, pro suo prudenti arbitrio, iu-

bere loco iuramenti fieri peritiam, expensis tamen partis adversae, quoties utiliter peritia haberi possit.

CAPUT VI.

DE ACCESSU IUDICIALI.

§ 165.

1. Si necesse sit, ad causae decisionem loca aut res controversas inspicere, uti facile contingit in iudiciis *damni infecti*, *nunciationis novi operis*, *finium regundorum*, et in similibus, turnus ad *instantiam* partium, aut etiam *ex officio*, *accessum* decernere valet.

2. Iudex Instructor, si instructionem conficiens perpendat, Iudici pene necessarium esse *accessum* perficere, de hoc referat turno.

3. Turnus accessum decernens, si hunc explere non reservet integro tribunali, Ponenti committit ut ipse *accedat* et referat, firmo tamen praescripto sequentis paragraphi.

§ 166.

Decretum quo accessus praescribitur, praecise determinabit rem inspiciendam et inspectionis modum; atque praecipiet parti quae *accessum* expetierit, aut utrique parti, si *ex officio* decernatur, ut huic summam deponant, respondentem, prouti conflci potest, expensis necessariis in accessu perficiendo.

§ 167.

1. Si turnus hoc opportunum ducat, eodem decreto unum aut plures peritos nominare valet *ex officio*, aut eorumdem deputationem committere Ponenti.

2. Sive una sive altera ratione fiat deputatio peritorum, Ponentis est monere peritos de officio iis commisso.

§ 168.

Ponens ad *instantiam* partis diligentioris aut *ex officio*, diem dicit et horam *accessus*. Hoc rescriptum *per intimationem* deducetur ad notitiam partium et peritorum, si hi constituti sint.

§ 169.

Die et hora statutis, iudex una cum notario, peritis et partibus aut earum procuratoribus, si hi opportunum ducant interesse, perficient *accessum* ad effectum et iuxta modum in decreto significatum.

§ 170.

1. Partibus earumque procuratoribus ius est faciendi, dum perficitur accessus, animadversiones, declarationes, contestationes, quarum mentio fiet in relatione quam describit Notarius.

2. Decerni poterit, ut fiant descriptiones locorum in tabulis topographicis; vel ut tabularum exhibitarum fiat recognitio; nec non examen testium a partibus aut *ex officio* productorum; horum autem attestationes in scriptam relationem redigentur a Notario.

3. Item redigentur animadversiones et peritorum declarationes.

§ 171.

Scripta relatio, qua significabitur quilibet actus in accessu perficiendo positus, subscribetur a partibus aut ab earum procuratoribus, si interfuerint, a iudice et a Notario.

§ 172.

1. Si accessus propter distantiam locorum aut ob alias rationes perfici non valeat a iudicibus, deputabitur iudex delegatus, qui ad locum accedat una cum peritis.

2. In litteris *rogatoriis* ad hoc expediendis, dentur instructiones iuxta normas iam praescriptas, et exigatur a delegato ut transmittat relationem a Notario exaratam *de accessu*.

TITULUS V.

De Sententiis.

§ 173.

Domini Auditores in turnum, aut in plenum collegium aut in aliam coetus formam adunati, ad normam can. 11, (*Lex propria*), dubiis respondentes legitime propositis et discussis, sententias pronunciant, quae sunt aut interlocutoriae seu incidentales aut definitivae.

§ 174.

1. Sententiae definitivae non poterunt revocari aut corrigi neque a turno qui eas protulit, neque ab alio Auditorum coetu, quicumque fuerit iudicum numerus iuxta diversas coetuum formas, uti in paragrapho praecedenti, dummodo sententia definitiva non prodierit a collegio rotali, *videntibus et omnibus*.

2. Attamen si error materialis inciderit in textu sententiae, sive in transcribenda parte dispositiva sententiae, sive in aliquo facto referendo, postquam effecta fuerit sententiae notificatio, pars cuius interest, promovit " *super correctione textus sententiae* „ quaestionem incidentalem per *memoriale* apud eumdem turnum, qui sententiam tulit. Turnus petitionem admittens ex toto vel ex parte, rescribit: " *Ad Dnum Ponentem iuxta petita vel iuxta modum...* „. Ponens autem curabit, ut correctiones iuxta turni rescriptum in sententiae textu fiant. Turnus, si petitionem respuat, rescribit: " *Nihil* „.

3. Sententiae interlocutoriae seu incidentales possunt revocari, ad normam § 95.

§ 175.

Si moveatur quaestio incidens, et causa principalis in eo statu reperiatur ut definiri valeat in merito, una sententia tribunal utramque definiet.

§ 176.

Ea est sententia sive interlocutoria sive definitiva in qua conveniat pars absolute maior votorum, can. 31, § 3 (*Lex propria*).

§ 177.

1. Die prolationi sententiae statuta, D.ni Auditores conveniunt pro secreta causae discussione, cui non interernnt nisi soli iudices.

2. Hi, antequam ad discussionem accedant, iam decisionem coeperint oportet (seu *votum*) antea discussam et deliberatam cum Adiutore a studiis et cum iuvene studio addicto, vulgo *secreto*, eademque latine exaratur, instructa rationibus decidendi in iure et in facto.

§ 178.

1. Primus sermonem instituit Ponens, qui legit votum, opportunis factis declarationibus, etiam super causae processu per acta apud se posita. Deinde ceteri Auditores, ex ordine, prosequuntur sua vota legere eaque declarare, si opus sit.

2. Si decisiones inter se discrepent, et nascatur discussio, fas est Auditoribus a suo voto partim vel ex integro recedere ; ast mutationes inductae et rationes significari breviter debent in voto scripto sub formula " *Accedo voto Domini... et ob rationes in eodem voto expressas, vel ob..* „.

3. Quoties in prima discussione haberi non potest maior pars votorum necessaria causae decisioni, differtur iudicium turno qui proxime habebitur per rescriptum " *Resolutio dabitur in proximo Auditorum conventu* „, aut simpliciter " *Dabitur in proximo* „.

4. Decreta dilatione ad *proximum* turni conventum, hunc potrahere non licet ultra hebdomadam, nisi forte vacationes tribunalis intercedant (can. 31, § 4, *Lex propria*).

5. Vota scripta dabuntur Ponenti aut Auditori cui sententiam exarare demandatum est. Publicata sententia, ista vota tradentur Domino Decano, a quo asservanda sunt in archivio secreto decanali (can. 31, § 2, *Lex propria*).

§ 179.

1. Capta decisione, Ponens eam scribit sub forma responsionis ad dubia, eamdem uniens fasciculo actorum, uti partem sententiae dispositivam.

2. Dummodo tribunal non decernat, decisionem secreto servandam esse usque ad formalem sententiae publicationem, Notarius protocollo addictus, oretenus partibus causae decisionem communicare valet; eiusdemque decisionis exemplar, si petatur, tradet. — Rescriptum quo iubetur, decisionem secreto servari ita concipitur " *et decisio maneat secreta usquedum prodeat sententia* „.

3. Haec intra decem dies a decisione edenda est, aut ad summum, intra triginta dies in causis implicatioribus, praesertim ob plura quae proponuntur dubia, et ob copiam documentorum.

4. Sententia exaranda est a Ponente, vel ab alio ex Auditoribus, cui hoc munus in secreta causae discussione commissum sit.

§ 180.

Si in secundo quoque Auditorum conventu, haberi non possit pars maior votorum necessaria ad decisionem, quum singuli Auditores dent dubiis propositis diversas responsiones; perpendatur utrum expediat, vel alia documenta aut probationes exquirere in declarationem cuiusdam facti controversi, vel partes invitare ad magis specificam dubiorum concordationem; nisi opportunius sit, quaestionis solutionem differre per rescriptum: *Dilata,* aut *Reproponatur*, aut *Non constare,* aut *Non satis constare.* Quod si nullum ex his remediis ad optatum exitum conducere valeat, Ponens Domino Decano significabit statum quaestionis, ut ad normam quoque can. 11 (*Lex propria*) aliter provideatur.

§ 181.

1. Sententiae definitivae complecti debent:

a) Nomen, cognomen, et personarum litigantium qualitatem, eo modo, quo in citationis actu descriptae sunt: nec non nomen et cognomen earumdem procuratorum;

b) Intentionem actoris, seu actionem iudicialem cum compendiaria facti et actorum causae expositione;

c) Rationes decidendi tam in facto, quam in iure;

d) Decisionem, seu partem dispositivam et formulam executivam;

e) Indicationem diei, mensis, anni, et loci in quo decisio prolata fuit;

f) Subscriptionem iudicum, qui sententiam protulerunt, et notarii.

2. Sententia debet lingua latina exarari (can. 32, § 3, *Lex propria*).

§ 182.

Sententia definitiva nulla est, si rationes tam in facto, quam in iure non contineat (can. 32, § 3, *Lex propria*).

§ 183.

1. In dispositiva parte sententiae, si actor careat actione, aut si eadem probata non fuerit, iudices dubiis simpliciter *Affirmative* vel

Negative respondentes, iuxta diversam formulae conceptionem, reum absolvunt.

2. Si actio iusta sit et comprobata, iudices reum damnant, addendo simplici responsioni, *Affirmative* vel *Negative* dubiis datae, verba: " *iuxta modum* etc. „ quoties explicari et determinari debeant certa obiecta, nempe vel pecuniarum summae solvendae, vel praestatio factorum, in quibus reus damnatur.

3. In quaestionibus incidentalibus, ordinationem processus respicientibus, datur responsio per verba: *Ad mentem*, vel rescripto additur: *Ad mentem*, ut explicetur modus, quo perficiendus sit actus.

4. Quando actio regulari modo non fuit proposita, iudices respondent: *Affirmative* vel *Negative*, iuxta dubiorum formulam; vel *Orator utatur iure suo coram Ordinario in via administrativa* „ vel " *Orator utatur iure suo, si et quatenus et coram quo de iure* „. Contra, quoties constat, actionem carere probatione circa aliquod peculiare obiectum, et pariter constat probationes probabilius posse compleri, respondetur: " *Dilata et coadiuventur probationes, tum super hoc puncto... tum super...* „

§ 184.

1. Definitiva sententia complectetur condemnationem in expensis, qua decernitur, an alter tantum ex litigantibus, vel an uterque litigans, et quanam mensura expensas iudiciales debeat.

2. In sententiis interlocutoriis aut incidentalibus, expensarum condemnationes reservandae erunt ad litis terminum.

§ 185.

1. In expensis condemnatur victus, si iudices censeant, eum temere litigasse.

2. Iniungetur compensatio expensarum ex integro, vel ex parte, si litigantes succumbant, vicissim, in aliquo ex capitibus controversiae, seu *pro rata victoriae* fit condemnatio in expensis.

3. Praescribetur expensarum compensatio, si iudices censeant, victum non fuisse temerarium litigantem, adeo ut nulla fiat refectio expensarum ex parte victi, favore victoris.

4. In causis matrimonialibus et aliis id genus, habenda erit ratio paupertatis victae, adeo ut etiamsi haec non habuerit legitimam litigandi causam, tamen expensarum compensatio decernatur. Quod si pars victa se reddiderit contumacem, et minime pauper sit, nihilo secius, propter facti adiuncta, aliquando magis expedit decernere expensarum compensationem.

5. In causa criminali qui condemnationem patitur, expensas iudiciales solvere debet, excepto casu quo reo per ipsam condemnationem

subtrahantur fructus omnes beneficiales, aliique reditus eidem aliunde non suppetant.

§ 186.

Expensarum taxatio, quando earum compensatio locum non habeat, aut partes communi consensu eas non determinent, pertinet ad Ponentem.

§ 187.

Ponens aut Auditor extensor sententiam conficit, fideliter e suorum coauditorum votis deducendo rationes decidendi in iure et in facto; adductis dubitandi rationibus et responsionibus iisdem datis: omnia haec breviter, ordinate et distincte explicet.

§ 188.

1. Ponens aut Auditor extensor, postquam tempore designato sententiam redegerit, per studii Adiutorem, eam prius exhibebit Auditoribus turni, et deinde Notario, ut eidem subscribant.

2. Sententiae textus autographus a studii Adiutore transmittitur ad Notarium, protocollo addictum, ut eum in actis cancellariae asservet, et vel ipse, vel alii notarii tribunalis exemplaria in authentica forma conficiant, ad partium vel aliorum interesse habentium instantiam.

3. Protocollo autem addictus nullum exemplar petentibus exhibebit, nisi de mandato Ponentis aut Decani, iuxta normam can. 10, § 2 (*Lex propria*).

§ 189.

Exemplar authenticum inscriptionem referet nominis *Summi Pontificis pro tempore* regnantis, et nomina geret Auditorum, qui sententiam suis subscriptionibus munierunt, cum indicatione diei editae sententiae: postremo loco formulam executoriam continebit, et subscribetur a Notario.

§ 190.

Formula executoria consistit in praescriptione facienda dioecesanis Ordinariis et ministris competentium tribunalium, ut perfectam sententiae executionem curent, et adversus reluctantes procedant ad normam sacrorum canonum, et praesertim cap. III, sess. 25, *De ref.*, Concil. Trid.: idcirco sequens adhibebitur formula: " *Mandamus Ordinariis locorum et ministris tribunalium, ad quos spectat, ut executioni mandent hanc sententiam, et adversus reluctantes procedant ad normam ss. canonum et praesertim cap. III, sess. 25,* De ref., *Concilii Trident., iis adhibitis executivis mediis, quae magis efficacia et opportuna pro rerum adiunctis extitura sint* ".

§ 191.

1. Exemplar authenticum in forma executoria integre notificabitur

alterius partis procuratori, quando hic constitutus sit; aliter ipsi parti, et notificabitur per apparitorem.

2. Si pars, quae procuratore caret, domicilium habeat extra Urbem, notificatio fiet per Curiam dioecesanam, cuius iurisdictioni subiacet pars ipsa.

3. Curia dioecesana tribunali S. Rotae testimonium exhibebit, se sententiam notificasse, indicato die factae notificationis.

§ 192.

Sententiae notificentur ad instantiam partium interesse habentium, excepto casu, quo tribunal statuat *ex officio* notificari, idque fiet, quoties hoc intersit boni seu ordinis publici, aut expetant aliae iustae causae.

QUESTIONI

4.

Se veramente il Motu proprio " Quantavis diligentia „ *riguardi pure chi trae al foro laico gli ecclesiastici come testimoni.*

Il *Monitore Eccles.* nel breve commento (pag. 499 sg. del Vol. XXII) sul Motu proprio *Quantavis diligentia* che colpisce di censura specialmente riservata *trahentes* al foro laico le persone ecclesiastiche vuole che questa censura si estenda pure a coloro che traggono al foro laico le dette persone come testimoni. Or questo sembra eccessivo: 1.° Perchè nè la Costit. *Apostolicae Sedis* e neanco la Bolla *Coenae* e molto meno i DD. hanno esteso il divieto di tradurre le persone ecclesiastiche al foro laico come testi; e ciò sarebbe una gravissima novità per cui sarebbesi richiesta una forma più esplicita di decreto. — 2.° Non vale la dichiarazione del S. Officio riportata a pag. 4 di questo Vol., non trovandosi inserita nel bollettino officiale degli *Acta Apostolicae Sedis*, e trattandosi di sì rilevante estensione di un decreto pontificio, sarebbe stata necessaria la promulgazione canonica come pel decreto medesimo. — 3.° Finalmente essendosi dimostrato che dal *Motu proprio* sono escluse le consuetudini centenarie ed immemorabili, per ciò stesso sarebbe esclusa la detta estensione, giacchè per consuetudine centenaria e immemorabile di tutti i luoghi ognuno si crede autorizzato di tradurre al foro laico le persone ecclesiastiche come testimoni, senza contrarre alcuna censura. Sono queste le osservazioni fatteci sul nostro breve commento, a cui qui rispondiamo.

Al 1.° — È vero che nè la Costit. *Apostolicae Sedis* nè la Bolla *Coenae* e neanco i DD. estendono la censura a chi traduce al foro laico le persone ecclesiastiche anche come testi. Ma le parole della Costit. *Apostolicae Sedis* e della Bolla *Coenae* sono ben diverse dalle espressioni del *Motu proprio* di Pio X. In quelle si dice *trahentes*, *trahere facientes;* le quali locuzioni importano una certa violenza verso le persone ecclesiastiche chiamate in giudizio: " trahere enim, dice il Bonacina (De Cens. Bull. *Coenae* Disp. 1, qu. 16, punct. 4, n. 3), actionem moraliter violentam, sive aliquam coactionem importat „. Così pure il Suarez Disp. 21,

sect. 2, n. 78 ed altri. Giustamente perciò i DD. non includono la semplice testimonianza nella censura contro coloro che *traggono* al foro laico le persone ecclesiastiche. Non è infatti gran violenza che loro si fa quando esse citansi solo come testi. Allorchè invece si costringono come convenuti a stare in giudizio, in questo caso si esercita verso di loro una vera coazione, che loro malgrado dovranno subire.

Nel *Motu proprio* di Pio X non si usano le locuzioni *trahentes* o *trahi facientes;* ma si adoperano parole di senso assai più largo che non possono non estendersi anche alle testimonianze. Ed in primo luogo fa d' uopo considerare che ivi non si contiene una semplice dichiarazione della parola *cogentes;* non si dice infatti *declaramus;* ma sibbene *statuimus atque edicimus*, per indicare che si emana un nuovo decreto, diverso dagli antichi. E poi comminasi la censura a quei che le persone ecclesiastiche *ad tribunal laicale vocent ibique adesse publice compellant*, si notino le parole *vocent* e *adesse*. Basta dunque solamente chiamare le dette persone al tribunale laico perchè siano obbligate di presentarsi ad esso. Ora ciò non ha luogo perfettamente quando le dette persone si citano come testi? Non sono in tal caso chiamate perchè si presentino al tribunale? Altro è *trahentes* o *trahere facientes ad tribunal*, altro è *vocent et compellant adesse*. Nel primo caso si costringono le persone ecclesiastiche di subire indeterminatamente il giudizio del tribunale; nel secondo caso si *chiamano* le detto persone perchè solo si *presentino* al tribunale. Nel primo caso non si specifica l' azione che le persone ecclesiastiche son costrette a compiere in tribunale, e perciò trattandosi di legge penale si può restringere il senso solo a dar conto in giudizio di ciò che loro si addebita. Nel secondo caso invece si specifica l' azione, ed è che siano chiamate a presentarsi in tribunale, *adesse*, e qui non si può restringere il senso, giacchè la parola *adesse* è comune ad indicare tanto la testimonianza quanto il giudizio.

Il fin qui detto, insieme colle altre osservazioni fatte nel nostro breve commento di questo *Motu proprio* di Pio X, non lasciano dubbio che in esso vuolsi punire di scomunica chi traduce senza permesso al foro laico un ecclesiastico non solo come reo, ma sì ancora come testimone.

Al 2.° Ed ogni dubbio cessa dopo la dichiarazione autentica del S. Officio, da noi riportata a pag. 4 di questo Vol. — Inutilmente si eccepisce che la detta dichiarazione non trovasi inserita nel bollettino officiale degli *Acta Apostolicae Sedis*. Qui non si tratta di legge nuova; ma solo della interpretazione di una legge di già promulgata. E neppure di estensione di detta legge, ma di un senso contenuto nelle formali parole di essa, come si è dimostrato nella risposta al 1.° quesito.

Or è comune insegnamento de' DD. che, trattandosi d' interpretazione autentica non *estensiva*, ma *comprensiva* di una legge già debitamente promulgata, non vi è bisogno di nuova promulgazione, ma basta la conoscenza certa di essa interpretazione perchè induca vera obbligazione. Così Zamboni *(supplem. introductionis in fine ult. vol.);* Benetto XIV (*Inst.* 10, n. 1 et *Inst.* 80, n. 17); Engel (*Prooem.* n. 19); Fagnano (in Cap. *Quoniam de Constitut.* n. 8 sq.); Leurenio (*For. Eccl.* L. 1, qu. 24):

Ferraris (v. *Resolutiones*); Card. De Luca (*Adnot. ad Conc. Trid.* Disc. 1, n. 17); Pignatelli (Tom. I, Cons. 86, n. 19 e Tom. 9, Cons. 144, n. 8); Reiffenstuel (*Prooem.* § 8, n. 127); Schmalzgrueber (*Dissert prooemial.* § 8, n. 370). Ai quali vuolsi aggiungere S. Alfonso che prima avea detta probabile l'opinione opposta, ma poi si ritrattò, come si ha nell'*Elencho quaestionum reformatorum* ser. 2ª, in cui si legge come segue:

" Quaeres II, an declarationes S. Congregationis Cardinalium vim legis habeant? Plures auctores negant, nisi editae sint, non solum consulto Pontifice, sed etiam mandante ut ipsae solemniter per totam Ecclesiam promulgentur (L. I, n. 116, ver. *Quaeres 2.°*). Addendum tamen est quod huiusmodi declarationes, quae iam in Ecclesia universaliter divulgatae et facto sic promulgatae fuerint usu plurium, vel relatione auctorum communiter ipsas referentium, hae satis omnes fideles obstringunt „.

La dichiarazione del S. Officio sul *Motu proprio* " Quantavis diligentia „ è stata pubblicata da più giornali, ed a noi è stata trasmessa dallo stesso Vescovo di Larino che l'ebbe direttamente dal S. Officio. Sulla certezza di essa non può cader dubbio. Dunque la interpretazione ivi dichiarata obbliga tutti coloro che giungono ad averne cognizione.

Al 3.° Ma, si sussume, posta pure l'autenticità del prefato documento, e che veramente sia proibito sotto censura il citare senza permesso un ecclesiastico come testimone presso il foro laico, cotal censura si riduce a nulla, se è vero ciò che fu dimostrato dal Monitore medesimo che il *Motu proprio* non abolisce le consuetudini centenarie ed immemorabili. Perocchè in ogni luogo, per consuetudine, tutti non si fanno scrupolo di citare come testimoni gli ecclesiastici al foro laico senza credersi censurati.

Per rispondere a questa difficoltà, innanzi tutto diciamo non potersi eccepire la consuetudine di non credersi censurati coloro che chiamano come testi al foro laico gli ecclesiastici. La censura infatti prima del *Motu proprio* per essi non esisteva. È stato il *Motu proprio* che l'ha comminata. Esisteva però il divieto di far ciò senza il debito permesso. Quel divieto che prima era senza censura, or va communito di censura. Dove quindi per consuetudine fosse cessato il divieto, ivi la censura non si coglierebbe.

E che vi fosse il divieto di citare al foro laicale come testimoni gli ecclesiastici senza il debito permesso, lo si dimostra da che i chierici godono il privilegio d'immunità, onde non possono essere astretti di presentarsi neanche come testi al giudice laico. Anzi era sì rigorosa l'antica disciplina su tal punto, che non si consentiva ai chierici nessuna testimonianza per affari secolari neanco in cose non giudiziali, come nei testamenti e nei contratti; e solo potevano far ciò in casi gravi e col permesso del Vescovo. Così il can. *Quamquam*, 14, q. 2, tolto dal Concilio Romano che fu presieduto da Eugenio II, c. 13: " Quamquam sacerdotum testimonium credibilius habeatur, tamen ipsi in saecularibus negotiis pro testimonio aut conficiendis instrumentis non rogentur; quia eos in talibus rebus esse non convenit. Si autem eventu aliquo causae interfuerint et aliquid viderint, vel audierint, ubi nullae idoneae saecularium inveniantur personae, ne veritas occultetur, et malus ut bonus aestimetur, in providentia proprii Epi-

scopi sit, ut aut coram se et competentibus iudicibus aut aliter honorifice veritatem attollant. „

E benchè questo canone, come dicono i DD., fosse andato in desuetudine quanto alle testimonianze non giudiziali, rispetto a quelle da farsi innanzi al giudice laico, tutti richiedono il permesso del Vescovo perchè un chierico possa presentarsi come teste al tribunale. Così Ferraris, v. *Testis* n. 107; Reiffenstuel, L. II, tit, 20, n. 815; Pirhing L. II, tit. 20, n. 60; Mascardo concl. 364, n. 51; Farinacio qu. 61 n. 84. Ed il Riccio nella sua *Synopsi*, v. *Testis*, n. 1 allega il seguente decreto della S. C. della Immunità *in Aquilana* 5 mai. 1637: " Clericus absque licentia sui Episcopi non potest testimonium ferre, etiam in causa civili, coram iudice laico; sed pro licentia nihil est solvendum „ (ap. Ferraris l. c.).

E tal permesso si richiede molto più se si vuol convalidata la testimonianza col giuramento. Onorio III nel c. *Inhaerentes*, 1, *De Iur. cal.* prescrive: " Episcopus inconsulto Romano Pontifice vel quisquis clericus inconsulto Praelato suo minime iurare audeat. „ Lo stesso ricavasi dal c. *Quoties*, 21, caus. 22, ed anche dal c. *Nullius ead. causa.*

Vediamo ora s' è vero che in nessun luogo di presente si richiede la venia del Superiore per far da teste presso il giudice laico.

Neghiamo recisamente tal consuetudine in rispetto ai Vescovi ed ai Cardinali. Questi in nessun luogo possono presentarsi al giudice laico per fare testimonianze senza il permesso della S. Sede. E la S. Sede d' ordinario concede questo permesso colla condizione che prima di cominciare l' interrogatorio si emetta una protesta innanzi al giudice che con tale atto non s' intenda derogare menomamente al privilegio di esenzione, e che per tal fine si è chiesta ed ottenuta espressa facoltà dalla S. Sede. — Ed è sì rigorosa la S. Sede in esigere cotal permesso apostolico, che ad un Vescovo il quale domandò una facoltà abituale di poter fare simili testimonianze, pel timore che non ci fosse tempo di ricorrere alla S. Sede, la Sacra Penitenzieria (allora competente) rispose: " Recurrat in singulis casibus. „ Tanto è lungi adunque che pei Vescovi e pei Cardinali vi sia consuetudine contraria.

Pei preti semplici può darsi che in qualche diocesi non vi sia uso da tempo immemorabile che si vada come testimoni al giudice laico senza il debito permesso. Neghiamo però che ciò sia generale da per tutto; giacchè conosciamo noi luoghi e persone, presso i quali è in uso cotal permesso. Del resto, ciò può ammettersi soprattutto nei luoghi dove i concordati permettono che talune cause di chierici vengano trattate presso i tribunali laici: se ivi è lecito tradurre i chierici come convenuti, molto più si crederà lecito tradurveli come testimoni (1).

Veggasi adunque come malamente si obbietti che, la consuetudine di tutti i luoghi rende inutile la estensione del *Motu proprio* alle testimonianze.

(1) In Italia, come vedemmo nel *Breve Comento*, i concordati su tal punto furono conchiusi col Regno delle due Sicilie, cogli Stati Sardi, colla Toscana, e coll' Impero Austriaco, quando il Lombardo-Veneto si apparteneva all' Austria. In questi luoghi, almeno per le cause civili, non vi è proibizione che gli ecclesiastici facciano da testimoni presso i tribunali laici.

5.

Se nelle dispense generali dal digiuno e dall'astinenza nelle feste conservate dal Motu proprio *2 luglio 1911 si contenga pure la dispensa dalla legge* de non permiscendis epulis.

Nel Motu proprio del dì 2 luglio 1911 si dichiarano le feste ivi conservate immuni dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza quando cadono in giorni soggetti a tale obbligo. Sono immuni altresì dalla legge di non unire nello stesso pasto il pesce colla carne? .

La legge *de non permiscendis epulis* obbliga, secondo la Costit. di Benedetto XIV *In suprema*, ogni qualvolta vi sia dispensa dalla legge dell'astinenza dalle carni, dalle uova e dai latticinii, così in quaresima, come nel decorso dell'anno: " Quibuscumque... in quadragesimae aliisque anni temporibus et diebus, quibus carnium, ovorum et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit, ab omnibus omnino, nemine excepto .. licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas tenore praesentium declaramus et edicimus ...

Si noti che qui s'interdice l'uso di carne e pesce nei giorni, in cui dalla legge generale è vietato l'uso delle carni, delle uova e dei latticinii. Quali sono questi giorni? Sono solo quelli consacrati al digiuno: giacchè nei venerdì e nei sabbati dell'anno, in cui non si digiuna, di legge generale va permesso l'uso delle uova e dei latticinii. In questi giorni se si è dispensati dall'astinenza, può farsi uso della carne e del pesce. Così la S. Penitenzieria il dì 13 febbr. 1834: " Utrum fideles dispensati a lege abstinentiae diebus veneris et sabbati, decurrente anno, quando non urget obligatio ieiunii, vesci possint piscibus simul et carnibus? — Resp. *Permitti* ...

Donde si ricava che quando vi ha dispensa dalla legge del digiuno e dell'astinenza, nei soli giorni di digiuno vuolsi osservare il divieto di unire nel medesimo pasto la carne e il pesce.

Ma nelle feste conservate nel *Motu proprio* del dì 2 luglio 1911 si toglie assolutamente il precetto del digiuno e dell'astinenza, ovvero da esso si dispensa? Se assolutamente si fosse tolto quest'obbligo, nessun dubbio che con esso sarebbesi tolto anche quello *de non permiscendis epulis*, come si è tolto per l'Italia nella vigilia di S. Giovanni Battista dal Decr. del S. O. *Frequentes pluribus*. Ma ecco come si legge nel cit. *Motu proprio*: " V. Quod si in aliquod ex festis quae servata volumus, dies incidat abstinentiae vel ieiunio consecratus, ab utroque dispensamus. .. Trattasi adunque di dispensa, non dell'abolizione della legge. La legge rimane: benchè da essa si dispensa. Perciò, non togliendo la dispensa l'obbligo di non unire insieme i cibi permessi ai vietati, nelle prefate feste, quando cadono in giorni di digiuno non va consentito l'uso dei detti cibi promiscui.

Possiamo quindi avere per fermo che quando le feste conservate nel cit. *Motu proprio* cadono in giorni di sola astinenza come nei venerdì si può far uso in ogni pasto di carne e di pesce; quando poi cadono in giorni di digiuno, benchè vi sia dispensa dall'astinenza ed anche dal digiuno, nello stesso pasto non si può far uso dei detti cibi (1).

1 Sappiamo che questa risoluzione è stata approvata dalla legittima Autorità.

6.

Se sia lecito spiegare il catechismo nelle chiese colle proiezioni istantanee.

Affine di allettare i fedeli ad accorrere nelle chiese per imparare il catechismo, taluni parroci vorrebbero adoperare le proiezioni istantanee. È lecito ciò?

Sappiamo che in alcuni luoghi è stato intrapreso quest' uso con grande successo. Le chiese sono affollate, tutti ammirano con diletto le proiezioni e sentono con attenzione la spiegazione del catechismo, imparandolo più facilmente e ritenendolo più fortemente nella memoria.

Vuolsi però eliminare ogni pericolo di abuso e di profanazione del luogo sacro. Ecco le cautele che sogliono prescriversi per tali rappresentazioni:

1.° Che il SS. Sacramento sia rimosso dalla chiesa e portato colla debita riverenza altrove, p. e. nella Sacrestia.

2.° Che le donne stiano separate dagli uomini, in modo che si eviti la pericolosa vicinanza.

3.° Che la chiesa sia sempre luminosa, tranne solo in quei momenti in cui hanno luogo le proiezioni.

4.° Che il parroco, od altri esperto vegli sempre pel buon ordine e perchè si eviti ogni sconvenienza.

5.° Che si ottenga il permesso dell' Ordinario, il quale esaminati luoghi e persone può darlo e può anche ricusarlo.

Sappiamo che con queste condizioni la S. Sede ha dichiarato a taluni Vescovi potersi permettere nelle chiese il catechismo colle dette proiezioni.

BIBLIOGRAFIA

GILLET (P.) M. S. *O. P.* -- L' Educazione del cuore. Traduzione dal francese. — Roma, Desclée e C., 1912 — In 16° di pag. 255.

Il P. Gillet, autore dell' altra opera l' *Educazione del carattere*, di cui facemmo già una recensione colle meritate lodi, continua a pubblicare a forma di trattazioni le sue conferenze ai giovani della Università cattolica di Lovanio. Qui egli parla del cuore come simbolo di tutte le affezioni umane e dà le norme per bene educarlo. A tal fine, occorre che se ne conoscano le *malattie*, le *cause* ed i *rimedii*. E di queste cose discorre ampiamente l' A. con larghezza di vedute, con sicura intuizione, con pratici e opportunissimi avvedimenti. Esamina i pericoli della età presente, a cui va esposta la incauta gioventù, specie nella letteratura teatrale e romantica, nei *clubs*, nei salotti, nelle case da giuoco e in tutte quelle attrattive sensuali che dissipano la mente e sconvolgono il cuore. Nell' additar le cause di queste infermità e nel suggerirne i rimedii offre il più valido mezzo per salvare la gioventù. — Costa L. 2,50 in Roma presso Desclée

e C. — Chi desidera il testo francese *L' Education du Coeur*, potrà averlo presso la medesima Ditta Desclée pel prezzo di L. 3,50.

DE LIGORIO S. Alphonsi Mariae, *Doctoris Ecclesiae* — Theologia Moralis Editio nova cum antiquis editionibus diligenter collata, in singulis auctorum allegationibus recognita notisque criticis et commentariis illustrata, cura et studio P. Leonardi Gaudé e Congr. SS. Redemptoris — Tomus quartus, complecteus tractatus de Matrimonio et de censuris, Praxim Confessarii, Examen Ordinandorum ac Indices generales. — Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1911 — In 4° gr. di pag. VII, 817.

Con questo volume si compie la edizione tipica della Teologia Morale di S. Alfonso da noi più volte annunziata, che è costata venti e più anni di studio indefesso al dotto P. Gaudé, figlio devoto di questo gran Santo e Dottore. Egli però avea già preparato l' originale dell' ultimo volume quando prima di finirne la stampa con dolore generale passò di questa vita. Il compito di menarne a compimento la edizione toccò al degno suo confratello P. Gabriele M. Blanc, il quale con diligenza pari alla importanza ha dato a luce quest' ultimo volume in tutto simile ai precedenti, che fa corpo con quelli.

Ricordando i pregi di questa edizione tipica, qui si dà perfezionato il sistema morale di S. Alfonso, quale si ricava dalle dieci edizioni della Teologia Morale pubblicate durante la vita del S. Dottore. Tutte le citazioni di altri autori, e sono migliaia, che si trovano nell' opera ligoriana sono state ricercate diligentemente nelle opere di ciascun autore, e se errate per incuria di amanuensi o di tipografi, sono state emendate. Si dà poi conto esatto di tutte le discrepanze di opinioni, giudicandole giustamente nel loro vero peso, ed illustrando così con mirabile chiarezza il testo del S. Dottore da rispecchiare la mente genuina di lui Finalmente si aggiungono le novità tutte della scienza teologico-morale, dando conto dei decreti e delle dichiarazioni anche ultime della S. Sede; e tutto questo in note moltissime ed erudite a piè di pagina. A gran ragione perciò siffatta edizione è stata coronata dal plauso generale della stampa cattolica e dei più dotti ed eminenti personaggi, in cima ai quali il S. Padre Pio X con una onorifica lettera all' editore. Si affrettino ad acquistarla le Curie, i parroci, i confessori e quanti danno opera alla scienza teologico-morale.

Con savio consiglio poi il prefato P. Blanc ha pubblicato a parte la *Praxis Confessarii*, di S. Alfonso che trovasi in appendice in quest' ultimo Volume con tutte le interessanti correzioni e le preziose giunte recatevi dal defunto editore, che torna di efficacissimo aiuto ad ogni confessore e che noi vivamente raccomandiamo. — L' opera grande in quattro grossi volumi in 4° costa L. 60; la *Praxis Confessarii*, L. 2,50. Dirigersi in Roma, S. Alfonso in via Merulana.

PAOLOZZI P. Pacifico *M. C.* — La Vita Claustrale nel secolo vigesimo — Viterbo, Tip. Agnesotti, 1910 — In 8° di pag. 380.

Questo libro è tutto pei Religiosi. Dopo aver dimostrato la imperitura esistenza degl' istituti religiosi ed i vantaggi della vita claustrale, si diffonde a dare norme pratiche sulla ricezione e sulla educazione dei chierici, sulle comunità religiose e sugl' individui che le compongono, su' superiori,

sulla vitalità, sulla disciplina e sulla economia dei detti istituti. Frutto di senno, di prudenza, di lunga pratica, vi ha qui un tesoro di norme e di avvedimenti preziosi. L'Autore fa rilevare i difetti ed i non pochi scogli che s'incontrano nella vita religiosa, massime ai tempi nostri, e che possono danneggiarla considerevolmente. Addita i rimedii opportuni e dà savii consigli ai superiori ed ai sudditi perchè rifiorisca l'osservanza e regni la pace e l'armonia nelle famiglie claustrali. Tutto poi con chiarezza, con ordine, con fluidità di stile, che si fa leggere assai volentieri, e può recare frutti inestimabili. — Costa L. 2,25 in Roma presso l'Autore in S. Giacomo alla Lungara.

PASTOR Ludovico, *Imp. Regio Consigliere aulico ecc. ecc.* — Storia dei Papi dalla fine del medio Evo. Volume III. Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento dalla elezione di Innocenzo VIII alla morte di Giulio II. Nuova versione italiana sulla IV ediz. originale del sac. prof. Angelo Mercati — Roma, Desclée e C. Editori, 1912 — In 8° mass. di pag. LXVII, 930.

Ecco il terzo Volume della Storia dei Papi del celebre Pastor, voltata in italiano. Ciò che noi dicemmo dei due precedenti volumi ricorre ancora in questo terzo ed a più ragione. Per questo infatti l'Autore, trattando di persone e di fatti importantissimi variamente apprezzati da' precedenti storici, ha speso tutto l'acume del suo ingegno e le più pazienti ricerche, e gli è riuscito avere documenti sconosciuti dagli altri, che tramandano luce smagliante da dileguare dubbii e da fondare giudizii certi. Oltre infatti gli archivi secreti del Vaticano, messi a sua disposizione dalla s. m. di Leone XIII, gli fornirono importanti notizie le relazioni d'ambasciata degli archivii italiani, segnatamente le collezioni di Mantova, di Modena, di Milano, da cui potè avere sott'occhi atti pubblici e secreti ed appunti e corrispondenze assai preziose. Con siffatti mezzi e coll'aiuto di autori innumerevoli di cose anche minuto ha potuto in questo volume presentare le genuine figure di Innocenzo VIII, di Alessandro VI, di Giulio II, sui quali (specie sugli ultimi due) tanto si è scritto in vario senso. E con questi ha potuto dare le vere notizie di un Cesare e di una Lucrezia Borgia, di un Savonarola, di un Giuliano della Rovere, e di tanti altri personaggi e fatti che si svolsero durante quei tre pontificati, non escluse le immortali produzioni di Bramante, di Michelangelo, di Raffaello e di altri principi dell'arte. Tutto è narrato con scrupolosa imparzialità, pur quando occorre scoprire piaghe, che non è meraviglia ritrovare in mezzo ad uomini. — La immensa erudizione ammassata in questo volume non impedisce al lettore di percorrere il testo che corre limpido e fluido, e reca interesse e diletto. A piè di pagina si leggono continue note e in fine del volume, vi ha un ricco repertorio di documenti, la più parte nuovi e di grande importanza. — Vegga ognuno la eccellenza e la singolarità di quest'opera, la quale non va confusa con altre consimili. — Questo volume costa L. 12, in Roma presso Desclée e C. Chi si associa alla intera opera di volumi sei, pagherà solo L. 54.

CRONACA GOVERNATIVA

Il comune ha diritto alla rendita, non agl' immobili di una chiesa ex-ricettizia, quand' anche questi sieno stati assegnati in sacro patrimonio — Ritenuto incensurabilmente in fatto che determinati beni fossero di pertinenza di una Chiesa ex ricettizia, rimane con ciò escluso che essi formassero la dotazione di un diverso ente ecclesiastico autonomo.

Non può negarsi efficacia ad un decreto vescovile di assegnazione di beni ad una Chiesa ex ricettizia, quando questa assegnazione sia confortata da un possesso oltre secolare non contestato.

L' assegnazione di beni in sacro patrimonio a sacerdoti poveri *non partecipanti* non esclude che i beni stessi appartenessero a Chiesa ex ricettizia, quando ciò avvenne per puro atto di beneficenza.

Per l' art. 2 della legge 15 agosto 1867, il Comune non ha azione per rivendicare i beni immobili di una ex ricettizia, essendo il suo diritto limitato alla percezione della rendita.

Tale eccezione di mancanza di azione può essere dedotta dal Fondo Culto, avendo il convenuto in giudizio diritto che l'attore provi la sua domanda.

Una domanda di rivendicazione non può essere provata che facendo il rivendicante risultare il proprio diritto sulla cosa reclamata. (Cassaz. di Roma, 16, 27 giu. 1911 — Fondo culto c Comune di Cursi) *(Il Dir. Eccles. Ital.* Anno IV, p. 385).

Quale dotazione richieggasi per l' autonomia di un ente — All'*autonomia* dell' ente è necessaria la esistenza di una dotazione.

La dotazione può consistere non soltanto in beni materialmente staccati dal patrimonio del fondatore, ma anche nell'assegnazione della rendita di determinati fondi, la cui prestazione in perpetuo sia imposta all' erede come un obbligo, dal quale sorga un' azione per costringerlo all' adempimento.

Quando nelle tavole di fondazione non sia altrimenti provvisto ad assicurare il funzionamento dell' ente, spetta all' Ordinario diocesano il diritto di esperire a nome di esso l' azione giudiziaria contro l' erede inadempiente.

Le disposizioni emanate nell' ex reame di Napoli non tolsero ai Vescovi il compito e il diritto di curare, anche con i mezzi legali, l' adempimento della volontà dei defunti in ordine ai legati pii di culto. (Cassaz. di Roma 13 gen. 19 mag. 1911 — Arciconfr. di S. Giacomo Ap. in Ragusa Inferiore c. Fondo culto) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 388).

Disposizioni transitorie del Cod. civ. sull' enfiteusi antiche — L' art. 29 delle Disposizioni transitorie del Codice civile, nel mentre ha troncato le successioni pattizie nelle antiche enfiteusi, ha per la durata di queste e per ogni altro rapporto mantenuto in vigore le leggi vigenti al tempo in cui furono costituite.

E perciò, nelle enfiteusi a terza generazione mascolina, rimane ferma

la durata di esse fino alla morte dell' ultimo maschio della terza generazione; dopo di che, la enfiteusi si estingue e i beni ritornano liberi al concedente. (Cassaz. di Roma 8 apr. 23 mag. 1910 — Troiani c. Catelli) *(Il Dir. Eccl. It.* l, c. p. 393).

Obbligo dei pesi nel fondo culto — Il Fondo Culto non è tenuto allo adempimento in forma specifica degli oneri di culto degli enti soppressi, fatta eccezione del caso in cui detti oneri siano stabiliti a profitto di altri enti conservati o di persone determinate.

Pecca di motivazione la sentenza la quale ritenga che si versi in tale eccezione, senza scendere all' esame delle singole disposizioni dell' atto di fondazione e senza dimostrare in che consista il supposto *diritto dei terzi.* (Cassaz. di Roma 4 dic. 1909 — Fondo Culto c. Coltella) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 399).

Quando una chiesa possa dirsi di uso pubblico — È ammessibile in rito l' intervento volontario del Sindaco in rappresentanza del Comune in una causa in cui si discuta se una chiesa sia di privata proprietà o di uso pubblico.

Per decidere se una chiesa sia di proprietà privata o di uso pubblico è necessario esaminare la sua originaria destinazione mediante l' esame dei titoli e l' uso che costantemente se ne sia fatto.

Non esclude il carattere di uso pubblico la circostanza che la chiesa manchi di dotazione, potendo la stessa mantenersi con le oblazioni dei fedeli, con legati pii o con altri mezzi, solo essendo sufficiente la capacità di possedere.

La erezione canonica della chiesa può anche risultare in modo indiretto per equipollenti, quali l' intervento continuato dei fedeli per più di un secolo, le continuate funzioni sacre, la presenza del S. Sacramento e le funzioni parrocchiali aggregate alla chiesa stessa. (Cassaz. di Napoli, 20 genn. 1910 — Di Meglio c. Scotti) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 405).

Come e quando un Santuario può rivendicare i suoi beni — Un Santuario, che vuole reclamare la proprietà di alcuni beni detenuti dalla Congregazione di carità, ha diritto di rivendicarli dalla Congregazione stessa; nè può dirsi estinto il suo diritto di proprietà su tali beni perchè devoluti al Demanio, che avrebbe dovuto procedere alla loro conversione in rendita.

L' azione di rivendicazione non è limitata al diritto assoluto ed incondizionato di proprietà, ma si estende ad ogni specie di *jus in re*, che il possessore o detentore della cosa ha interesse di negare.

Per le leggi 7 luglio 1866 e 11 agosto 1870, la conversione dei beni immobili degli enti ecclesiastici conservati ha per effetto la devoluzione al Demanio *ope legis*, e senza bisogno di materiale apprensione, dei beni stessi.

Invece per la legge 19 giugno 1873, e nella Città di Roma e Sedi Suburbicarie, i beni dei detti enti non sono devoluti al Demanio o ad altra Amministrazione dello Stato, ma restano in proprietà degli enti stessi, salvo l' obbligo di alienarli e convertirli in rendita. (Cassaz. di Roma, 14 giu. 8 agosto 1911 — Santuario della Madonna di Cori c. Congr. di carità di Cori) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 433).

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Aprile 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha emenate Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha provvisto alla Diaconia di S. Maria in Domnica, nominandone Titolare S. E.mza il Card. Basilio Pompili con piena giurisdizione e togliendola ai Monaci Basiliani Greco-Melchiti. 30 Novembre 1911.

Ha eretta in Arcisodalizio, con facoltà di aggregare in tutta la Francia, l'Associazione dell'Ora Santa perpetua del Getsemani, istituita nell'Archidiocesi di Tolone. 17 Febbraio 1912.

Ha eretta in Arcisodalizio, con facoltà di aggregare in tutta la Francia, l'Associazione sotto il titolo di " Notre-Dame de suprême pardon „. 28 Febbraio 1912.

Ha concesso il titolo di Basilica Minore alla chiesa di S. Amabile nella città di Ricomage, diocesi di Clermont. 7 Marzo 1912.

Ha eretto a Basilica Minore il tempio dedicato presso Besançon ai Santi Martiri Ferreolo e Ferruzio. 8 Marzo 1912.

Ha concesso il titolo di Basilica Minore alla Chiesa parrocchiale dedicata alla Vergine Immacolata nel paese di Faverney dell'Archidiocesi di Besançon. 8 Marzo 1912.

— Ha poi mandato Lettere:

Al R. P. Luigi Yabar d. C. d. G., Rettore del Pontif. Collegio Pio-Latino-Americano in Roma, che a nome del P. Bartolomeo Taddei d. C. d. G. fece pervenire al Santo Padre una copia dell'opuscolo sull'opera " Apostolato della preghiera ed Alleanza del Sacro Cuore „ fondata nel Brasile quaranta anni fa. 12 Febbraio 1912.

Agli Arcivescovi e Vescovi della Baviera, per la lettera di ossequio indirizzata al S. Padre dopo il recente convegno di Monaco. 17 Febbraio 1912.

Al R. D. Giacomo Calasanzio Witthy, Rettore dell'Istituto Religioso Irlandese detto " of Christian Brothers „. 20 Febbraio 1912.

A S. E.mza il Card. Giuseppe Maria Cos y Macho, Arcivescovo di Valladolid, per il Congresso Catechistico da tenersi in quella città. 10 Marzo 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale. — Il S. Padre, con decreto di questa S. Congregazione del 10 Marzo 1912, ha eretta a Cattedrale la chiesa di S. Giovanni Battista nella città di Limerich, costituendovi anche un Capitolo cattedrale con le stesse dignità e con gli stessi diritti e privilegi di due secoli fa, prima che gli acattolici si impossessasero della antica chiesa Cattedrale.

— Con decreto del 10 Marzo 1912 ha modificato i confini fra le Diocesi di Pisa e di S. Miniato.

Sacra Congregazione dei Riti. — Il giorno 27 Febbraio, nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti,

nella quale gli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali appartenenti alla medesima diedero il loro voto sulle seguenti materie:

I. Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Suor Angela Maria della Concezione, Riformatrice delle Monache dell' Ordine della Ss. Trinità.

II. Riassunzione della Causa di Canonizzazione del Beato Gregorio Cardinale Barbarici, Vescovo prima di Bergamo e poi di Padova.

III. Concessione ed approvazione dell' Officio e della Messa propria, nonchè dell' elogio da inserirsi nel Martirologio, in onore del Beato Bonaventura Tornielli, Sacerdote professo dell' Ordine dei Servi di Maria.

IV. Revisione degli scritti del Servo di Dio P. Emanuele Ribera, della Congregazione del SS.mo Redentore.

V. Revisione degli scritti del Servo di Dio Fratello Scubilione, della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

VI Revisione degli scritti dei Servi di Dio Isacco Jognes Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, Giovanni Breboeuf e Compagni.

Secreteria di Stato — Il S. Padre, con biglietti di questa Secreteria, si è degnato di nominare:

L' E.mo Signor Cardinale Gaetano Bisleti a Protettore delle Religiose Francescane di S. Maria degli Angeli di Angers. 17 Febbraio 1912.

Mons. Salvatore Talamo a Consultore della Sacra Congregazione degli Studi. 17 Febbraio 1912.

Il Sig. Marchese Francesco Serlupi a Suo Cavallerizzo Maggiore. 19 Febbraio 1912.

Mons. Camillo Laurenti, Segretario della S. Congregazione di Propaganda Fide a Consultore del S. Officio. 4 Marzo 1912.

Il Rev.mo P. Guglielmo Arendt della Compagnia di Gesù, a Consultore della Commissione Pont. per la Codificazione del Diritto Canonico. 4 Marzo 1912.

Mons. Niccolò Marini, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a Consultore per la Codificazione del Diritto Canonico. 9 Marzo 1912.

I RR. PP. Benedetto Oietti della Compagnia di Gesù, e Giulio Saubat dei Preti del S. Cuore di Betharram a Consultori del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 9 Marzo 1912.

Il Rev.mo P. Domenico Pasqualigo, dell' Ordine dei Predicatori, a Commissario della S. Congregazione del S. Uffizio. 24 Marzo 1912.

Necrologio — Sono morti:

Mons Edmondo Stonor Arciv. tit. di Trebisonda.

Mons. Guglielmo Blazek Vesc. tit. di Modra e secondo Ausiliare dell' Arciv. di Omütz.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre, perfettamente guarito da una leggera indisposizione, ha ricevuto in udienza il pellegrinaggio francese di 500 pellegrini con oltre 600 bambini; quello ungherese di oltre 400 persone, di cui facevano parte varii deputati al parlamento; un numeroso pellegrinaggio della gioventù napoletana; un altro di Colonia di 400 persone; i ferrovieri cattolici italiani; i Professori dell'Istituto cattolico di Parigi, e molti altri illustri personaggi italiani ed esteri. — Il Card. Merry del Val ha ordinato sacerdoti 6 ex-ministri anglicani, appartenenti all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici. — La Commissione della Fabbrica di S. Pietro, ad iniziativa del S. Padre, ha preso gli accordi per la decorazione dell'abside della grande Basilica Vaticana: gli otto pilastri dell'abside saranno rivestiti di marmo. — Un furto sacrilego è avvenuto nella cattedrale di Ariccia, dove sono stati rubati molti oggetti preziosi, calici, pissidi, ecc.: si prepara dalle popolazioni dei Castelli Romani un solenne triduo di riparazione. — I soldati italiani della Tripolitania e della Cirenaica per la solennità della Pasqua nella grande maggioranza si sono accostati ai Santi Sacramenti. — Il 23 u. s. è partito per Lourdes un numeroso pellegrinaggio italiano, guidato da Mons. Radini Tedeschi Vescovo di Bergamo.

In Tripolitania nei primi giorni di aprile vi furono alcune scaramuccie avversarie ad Homs e ad Ain-Zara, ma di poco rilievo. Importantissima invece l'occupazione fatta dai nostri delle frontiere verso la Tunisia collo sbarco a Sid-Said e colla conquista di Zuara. È questa una delle azioni più importanti, perchè Zuara era il luogo più adatto per il contrabbando e per una difesa dei nemici contro le nostre truppe. Essendosi dimesso l'amm. Faravelli da comandante in capo della flotta, il governo lo ha sostituito coll'ammiraglio Leone Viale: il posto di quest'ultimo, che comandava la 2.ª squadra, sarà preso dal vice-amm. Amero d'Aste Stella. Il passo delle Potenze pare abbia naufragato completamente per l'ostinazione della Porta. Il 15 d. si è inaugurata la linea radiotelegrafica diretta Roma-Tripoli, che servirà per le comunicazioni sincrone fra il comando di spedizione ed il governo. — Si è tenuto a Roma il 7.º congresso contro la tubercolosi con l'intervento delle notabilità scientifiche di tutto il mondo. — L'on. Enrico Ferri è uscito dal partito socialista. — Un colossale disastro e avvenuto nell'Oceano: il grandioso piroscafo transatlantico "Titanic„ della *White Star Linie*, che faceva il suo primo viaggio dall'Inghilterra in America, con oltre 3000 persone, ha naufragato dando di cozzo contro un enorme banco di ghiaccio galleggiante nelle vicinanze delle coste di Terranova. Le vittime sono state circa 1800, e i danni gravissimi: i soli diamanti valevano 25 milioni ed il piroscafo costava 50 milioni! — In Ispagna la situazione dei negoziati colla Francia per il Marocco è rimasta stazionaria per l'insuccesso del 3.º controprogetto spagnuolo. — In Turchia i giovani turchi, con inaudite violenze, hanno riportato piena vittoria nelle elezioni politiche. — In Inghilterra è finalmente cessato lo sciopero dei minatori di carbone. I danni ascendono a 350 milioni di franchi. — In Cina si è costituito il 1.º ministero repubblicano con a capo Tang-Chao-Yi. In seguito alla formazione del governo regolare, Sun-Yat-Sen ed il governo provvisorio hanno dato le loro dimissioni. — Nel Giappone, nell'isola di Oshima, il vulcano Miharayama, spento da 63 anni, si è riattivato e minaccia di seppellire i villaggi vicini. — Sono morti: i sen. Pacinotti, inventore dell'anello elettro-magnetico, e Basile, presid. della Cassazione di Roma; il poeta Giov. Pascoli, dal quale la massoneria ha allontanato ogni conforto religioso; Enrico Eugenio Brisson, presidente della Camera francese.

Atti generali del Sommo Pontefice.

Allocuzione del S. Padre ai bambini francesi dopo la prima Comunione (1).

" Vi ringrazio, cari fanciulli, della consolazione che mi procurate di trovarmi in mezzo a voi, perchè mi sento di rappresentare Gesù Cristo medesimo, che si deliziava coi bambini e ripeteva agli Apostoli: *Sinite parvulos venire ad me, talium est enim regnum coelorum.* Vi ringrazio poi in modo particolare, perchè questa solenne dimostrazione di amore al Papa costa a voi la fatica di un lungo viaggio e offre a me l'occasione di rallegrarmi con voi, che docili all'invito che per mia bocca vi ha fatto Gesù Cristo avete fatta la prima Comunione quantunque ancora bambini.

" Narra il santo Vangelo, che il divin Redentore, chiamato a sè un fanciullo, lo pose in mezzo agli Apostoli, e disse loro: Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perchè i loro angioli vedono perpetuamente il volto del Padre mio, che è nei cieli (Matt. 18, 10). Gli angeli custodi devono purtroppo inorridire alcuna volta nel vedere in certi uomini l'ingiustizia, e la depravazione, il peccato; gli Angeli dei bambini al contrario, anche in questa loro funzione esteriore, non sono mai distratti dalla essenziale di veder Dio, perchè lo vedono a faccia a faccia nel suo lume, lo trovano sempre nell'anima di questi piccoli, dove Dio si riflette come in uno specchio nella loro innocenza, nel candore, nella purezza. Ma se questo si avvera in tutti i bambini, come in quello che Gesù ha messo fra gli Apostoli; che cosa avrebbe detto il divin Redentore di voi, che avendo fatta la santa Comunione avete ricevuto Gesù Cristo colla sua divinità e colla sna umanità sacrosanta in guisa che le sue carni si unirono alle vostre, col vostro si è mescolato il suo sangue, e il vostro cuore ha corrisposto ai palpiti del

(1) Il 14 aprile 1912 (Domenica *in Albis*) furono ricevuti dal S. Padre circa 400 fanciulli francesi, recatisi a Roma dopo aver fatta la prima Comunione. Ad un devoto indirizzo letto dal Direttore del pellegrinaggio, Sua Santità rispose con questo notevolissimo discorso, in francese, che noi diamo nel testo autentico italiano, desunto dalla *Civiltà Cattolica*, quad. 1485, — N. d. R.

Cuor di Gesù? Che cosa avrebbe detto degli Angeli nostri, se per la santa Comunione siete diventati a loro superiori, perchè a voi è concessa la grazia, che loro non possono avere di nutrirsi di Gesù, di immedesimarsi con lui? Per la santa Comunione infatti ci uniamo a Gesù Cristo in guisa da partecipare in qualche modo alla divina natura, che ci rende insieme personali le perfezioni divine. Essa dona la verità alla nostra intelligenza, la giustizia alla nostra volontà, la bontà al nostro cuore e quindi il fedele che si comunica ben può ripetere con S. Paolo: la mia vita è Cristo: mihi vivere Christus est. Vivo io, ma non già io, egli è Cristo che vive in me: *Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus.* Se quindi Iddio è purità immacolata, chi si unisce a Gesù nella Eucaristia, levandosi innocente colomba dalle acque minacciose di questa misera terra vola a nascondersi in seno a Lui, che è più candido della neve dei gioghi. Se Iddio è bellezza infinita, chi si unisce a Gesù nella Eucaristia attrae a se per l'ammirazione lo sguardo innamorato degli Angeli, che se in loro vi potesse essere passione, invidierebbero alla di lui sorte. Se Iddio è carità per essenza, il fedele unito a Gesù Cristo in un'estasi beatrice rapito non è che amore, d'amore ha dipinto il sembiante, d'amore risuonano i gemiti ed i sospiri, sono d'amor le parole, che al par di mele distillano dalle sue labbra, tutto amore risuona, tutto amor gli ricorda. Se finalmente Iddio è bontà per essenza, e bontà nel linguaggio delle divine Scritture suona lo stesso che perfezione, il fedele unito a Gesù nell'Eucaristia è santo e perfetto, perchè divenuto maggior di sè stesso, mentre ogni cosa disprezza, che non sia eterna, come incapace di appagare i suoi voti; la divina Eucaristia come il carro ardente di Elia, in alto il solleva e mentre vive ancora nel mondo quasi in cittadino del Cielo il tramuta, dove gode una pace, una felicità che non si può rivelare con lingua terrena, perchè: *oculus non vidit nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit quae praeparavit Deus iis diligunt illum.* E così si avvera la promessa di Gesù Cristo, che chi si ciba di quel pane ha in mano la vita eterna: *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem habet vitam aeternam.* Non dice che l'avrà in appresso *habebit*, ma che l'ha di di presente *habet*, avendone sicurissimo il pegno.

" Mentre pertanto di nuovo mi congratulo con voi, cari fanciulli, per la grazia speciale che vi ha fatto il Signore, e mi inchino alla vostra presenza non solo perchè siete come angeli, ma anche di loro più felici, perchè fatti partecipi della divina natura siete in possesso delle divine perfezioni, vi prego di non dimenticar mai le raccomandazioni che vi faccio. E prima di tutte: Voi tutte queste grazie che vi ha donate il Signore, le avete appena assaggiate senza comprenderle, perchè lo sviluppo del cuore precede quello dell'intelligenza e

frutto pertanto di questa vostra visita dev' essere la promessa solenne di frequentare per molto tempo ancora il Catechismo e attendere con vero amore allo studio della Dottrina Cristiana per conoscere con tutte le altre verità della nostra Santa Religione, che l' Eucaristia è il centro della fede lo scopo finale d' ogni altra divozione, la sorgente d' ogni bene, la consumazione di tutti gli altri Sacramenti, il compendio dei divini misteri, il fiume di tutte le grazie, il balsamo per tutti i dolori, il pane della vita, il viatico per andare alla patria, il pegno e il possesso anticipato della gloria.

" La seconda cosa: come abbiamo bisogno del cibo quotidiano per la vita del corpo, così è necessario questo cibo celeste per mantenere vivo lo spirito, e quindi, se non possiamo tutti i dì, almeno con molta frequenza ci accostiamo alla mensa eucaristica, e lo visitiamo spesso mentre sta nella solitudine e nel silenzio del Tabernacolo per rispondere al suo invito amoroso! Venite voi tutti, che siete famelici, stanchi ed appressi ed io vi farò sazii, lieti e consolati.

" E finalmente, che animati sempre dal vero amore a Gesù Cristo esercitiate un santo apostolato per moltiplicargli gli adoratori nella famiglia dove sarete un vero tesoro, nella scuola dove colla vostra pietà ecciterete all' emulazione i vostri compagni, nella Parrocchia dove tutti vi guarderanno come angeli tutelari, e nella società dove chiamerete alla vera fede gl' increduli e gl' indifferenti e moltiplicherete i figli a Gesù Cristo.

" E con queste raccomandazioni e con questi voti impartisco di cuore a voi, ai vostri compagni della Francia, ai vostri genitori e a tutti gli altri parenti l' Apostolica Benedizione. „

S. Congregazione del Concilio

I.

Se possa ammettersi nei concorsi il giudizio degli esaminatori, non solo assoluto, ma sì ancora relativo e di opportunità.

Brixien. et Aliarum Concursuum Paroeciarum — 27 Ian. et 22 apr. 1912 — Praesens non levis quidem momenti controversia respicit quamdam normam pro concursibus paroecialibus, ab episcopis provinciae ecclesiasticae Mediolanensis in conferentia episcopali habita mense septembris anni 1896 in oppido *Groppello* dioecesis Viglevanensis approbatam, quae vulgo audit *Regolamento per i concorsi alle parrocchie nella Provincia Lombarda.* Ut quaestionis status pateat, eiusdem

originem paucis exponere, nec non dispositiones praefatae legis seu *Regolamento* transcribere, opportunum duco.

Quinque concurrentes die 21 ianuarii 1910 ad vacantem paroeciam S. Agathae in civitate Brixiensi favorabile retulerunt votum quoad *scientiam* et quoad *pietatem*, at contrarium quoad *opportunitatem;* ideoque tanquam *non idonei*, quia non *opportuni* ad praefatam paroeciam gubernandam, omnes ab examinatoribus reiecti fuerunt.

Examinatorum iudicium recursu diei 19 maii 1910 impugnavit apud hanc S. C. Sac. Antonius De Toni, parochus loci Gardone Valtrompia, unus ex concurrentibus, instans ut eadem S. C. definitivam sententiam dicere non dedignaretur. Notandum quod Sacerdos appellans non methodum conficiendi concursus in dioecesibus Provinciae Mediolanensis, sed tantum examinatorum concursus ad S. Agatham iudicium sibi adversum impetebat.

Litteris diei 7 iunii subsequentis Episcopo Brixiensi, accepta eius informatione, significavi *opportunitatis* iudicium non ad examinatores synodales sed ad episcopum spectare. Tunc Episcopus sequentibus diei 11 iunii naturam iudicii opportunitatis ab examinatoribus in provincia ecclesiastica Mediolanensi concessi explicavit: " A seconda del Con- " cilio di Trento, il quale vuole che il vescovo elegga fra coloro che " dagli esaminatori saranno stati giudicati " idonei aetate, moribus " doctrina, prudentia, et *aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernan-* " *dam opportunis* „ il *Regolamento per i concorsi nella provincia ec-* " *clesiastica Lombarda* (compilato ed approvato nelle nostre conferenze " episcopali del 1896) impone ai Vescovi che sopra ciascuno dei con- " correnti, già approvato per la scienza, interroghi gli esaminatori se " lo giudichino idoneo o no per ciascuna delle parrocchie alle quali " concorre, facendo loro per ciascun concorrente la seguente domanda: " Stimano essi che il M. R. ..., tenuto conto della classificazione che " ha ottenuto in scienza, della sua condotta e prudenza, come pure " dei servigi che ha prestato fin qui alla Chiesa e della fama che gode " in diocesi, sia, quanto al *carattere*, alla *robustezza fisica* ed alla *at-* " *tività* che si esige per la parrocchia di..., opportuno per essa? „. — " È questo il voto che noi chiamiamo di opportunità e che spetta " evidentemente agli esaminatori sinodali, perchè il loro giudizio della " scienza e dei meriti dei concorrenti non deve essere astratto e ge- " nerale, ma concreto e particolare in ordine a quella determinata " parrocchia. È avvenuto pertanto che mentre tutti i concorrenti a " S. Agata furono approvati riguardo alla scienza ed alla pietà in ge- " nerale, ed anzi alcuni furono giudicati idonei per qualche altra par- " rocchia, nessuno fu giudicato idoneo per S. Agata. E per conse- " guenza nessuno io potei nominare. „

Episcopus, accepta responsione quod opportunitatis iudicium ab

examinatoribus prolatum limites *consilii* excedere non deberet, rem uberius declaravit haec exponendo: " Essi (examinatores) non intendono " giudicare sulla maggiore o minore idoneità di un soggetto per una " determinata parrocchia, ma specialmente della idoneità; di modo che " determinata parrocchia, ma semplicemente idoneità; di modo che nel " loro pensiero, come nella pratica di questa provincia ecclesiastica, il " voto di opportunità riguarda precisamente gli elementi precipui della " idoneità *ad vacantem parocciam* indicati dal Concilio Tridentino " (prudentia et aliis rebus opportunis) e dal nostro Regolamento (pru- " denza, fama, robustezza, attività, ecc.); e chi non riporta favorevole " questo voto è per ciò stesso giudicato inetto *ad vacantem ecclesiam* " *gubernandam*, ed il Vescovo non lo può nominare. Nel caso parti- " colare ho pregato gli esaminatori a dirmi liberamente se essi ave- " vano giudicato il De Toni non idoneo, o meno, alla parrocchia di S. " Agata ed ecco qui unita la loro risposta „.

Tenor declarationis examinatorum, de qua sermo fit ab Episcopo, sequens est: " Noi sottoscritti dichiariamo che il voto di opportunità " che siamo invitati a dare, dopo quello di scienza e di pietà su cia- " scun concorrente, riguarda veramente e sostanzialmente la idoneità " del concorrente *ad vacantem parocciam*, specialmente per ragione " del criterio pratico, della correttezza e gravità dei costumi, e di " tutti quegli elementi morali onde risulta la sua attitudine a reg- " gere la parrocchia; di guisa che quando non raggiunge la sufficienza " sia il voto in scienza, sia il voto in pietà, sia anche il voto in op- " portunità, il concorrente non è eleggibile. Così abbiamo sempre in- " teso in coscienza, e precisamente così abbiamo inteso e praticato " anche nel concorso alla parrocchia di S. Agata „.

Emus Archiepiscopus Mediolanensis, cuius sententiam litteris diei 20 augusti 1910 exquisiveram, ac propositum rem subiiciendi EE. VV. iudicio prudentissimo manifestaveram, litteris diei 30 augusti sic suam aperuit mentem: " Trasmetto a V. E. l' estratto di quella parte del *Rego-* " *lamento per i concorsi ai benefici di questa provincia ecclesiastica*, " che riguarda il giudizio sulla scienza e sulla idoneità dei concor- " renti. In questa diocesi si osserva puntualmente questo Regolamento " da 14 anni: esso è conosciuto dal clero, che lo ritiene conforme al " Tridentino ed alle posteriori costituzioni della S. Sede; nè vi fu " caso di osservazioni sulla legittimità delle provvisioni che in que- " sto tempo superarono il numero di 500. Quanto è a mia conoscenza " il medesimo Regolamento è osservato anche nelle altre diocesi di " questa Provincia: mi consta di certo delle diocesi di Pavia, Lodi, " Como, Crema, e Mantova; di Cremona non sono così certo, ma non " ho neppure notizie in contrario. Il caso poi di Brescia non mi è " nuovo e, secondo me, è questione di parole in quanto che in-

" vece di *idoneità* dicono *opportunità*. Quando infatti si fanno con-
" correre alla *opportunità* gli elementi della *prudenza*, del *carattere*,
" della *salute fisica* in ordine alle condizioni della parrocchia vacante,
" mi pare che sia piuttosto errato dire semplicemente opportunità, e
" che si tratti di idoneità, sulla quale debbono pronunziarsi gli esa-
" minatori. La votazione sulla pietà, dopo quella sulla scienza, mi è
" nuova: qui non si usa, ma, dove si usa, certamente con essa non
" si intende esaurito il compito degli esaminatori; i quali, se sono poi
" chiamati a giudicare nei concorrenti delle altre qualità dopo la
" scienza e la pietà, questo terzo giudizio riguarda ancora la idoneità,
" benchè si voglia chiamare opportunità non mancando sacerdoti dotti
" e santi, ma tutt'altro che idonei che a governare parrocchie „.

Exemplar normae (*Regolamento*) ab episcopis provinciae ecclesiasticae Mediolanensis anno 1896 approbate tum Eminentissimus Archiepiscopus tum Episcopus Brixiensis miserunt: ex ea partem transcribo quae praesentem controversiam respicit: " Terminato il giudizio circa
" la scienza dei concorrenti, fa d'uopo, come impone Benedetto XIV,
" che " parem, ni forte maiorem, solertiam examinatores adhibeant in
" perscrutandis aliis qualitatibus regimini animarum consentaneis:
" morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hac-
" tenus Ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem,
" alia spectabilia virtutum ornamenta doctrinae arcto foedere conso-
" cianda „. La buona condotta, lo spirito ecclesiastico, e la prudenza
" devono in un parroco essere *arcto foedere* strette alla scienza, ep-
" però, secondo le decisioni del diritto, il giudizio definitivo sulla ido-
" neità o non idoneità di un condidato ad essere parroco deve essere
" congiuntivo o cumulativo di tutti e tre gli elementi, che sono la
" scienza, la condotta sacerdotale, e l'opportunità a reggere una de-
" terminata parrocchia, e conseguentemente le classificazioni sulla scien-
" za si devono compenetrare con quelle sulla vita e sulle altre attitudini
" morali del canditato. Inoltre conviene per la maggior libertà degli
" esaminatori che, anche nel giudicare il condidato da questo secondo
" lato, si abbia da avere il massimo segreto possibile.

" Perciò a servizio degli esaminatori nella seconda parte dello scru-
" tinio si dovranno preparare sei piccole palle uguali ed una scatola
" a due scompartimenti, quale si usa comunemente per le votazioni
" segrete, e delle sei palle se ne daranno due per ciascun esaminatore.

" Indi Mons. Vescovo o il Cancelliere farà ad essi per ciascuno dei
" concorrenti, la seguente domanda: „ Stimano essi che il M. R. ...,
" tenuto conto delle due classificazioni (*complessiva e preventiva*) che
" si meritò in scienza, ed insieme della sua condotta sacerdotale,
" della sua prudenza, e delle sue qualità fisiche che essi conoscono,
" sia idoneo ad essere parroco? „.

" Ogni esaminatore dovrà rispondere segretamente, ponendo una " palla, secondo che giudicherà *coram Deo*, o dalla parte della risposta " affermativa, o dalla parte della risposta negativa; e si riterranno " idonei quelli che avranno almeno due voti favorevoli, e non idonei " quelli che non ne avranno, o ne avranno uno solo.

" Fatto ciò Mons. Vescovo sopra ciascuno dei concorrenti risultato " idoneo per la risposta alla precedente domanda, interrogherà gli " esaminatori se lo giudicheranno idoneo per ciascuna delle parrocchie, " ossia farà loro per ciascun concorrente la seguente domanda: " Sti- " mano essi che il M. R. ..., tenuto conto della sua classificazione che " ha ottenuto in scienza, della sua condotta e prudenza, come pure " dei servigi, che ha prestato fin qui alla Chiesa e della fama che " gode in diocesi sia, quanto al carattere, alla robustezza fisica, ed " alla attività che si esige per la parrocchia di ..., opportuno per " essa? „. Quando peraltro si riferisca solo a parrocchie di condizione " ordinaria e dell' infima importanza in diocesi, la seconda interroga- " zione si potrà omettere, stantechè in siffatti casi la risposta alla " seconda dimanda riesce già inchiusa nella risposta alla prima „.

In Curia Mediolanensi harum dispositionum nonnullae modificationes, non quidem substantiales, his verbis adoptatae fuerunt: " Per ciò si " danno a ciascuno degli esaminatori due palle, una bianca ed una " nera, e si viene alla votazione comulativa per giudicare se ciascuno " dei concorrenti, tenuto conto delle classificazioni che meritò in " scienza, e per la condotta, per la prudenza, per le qualità fisiche, " sia idoneo ad esser parroco.

" Ogni esaminatore dovrà rispondere segretamente, *coram Deo*, po- " nendo nell' urna la palla bianca o la nera, e si intenderanno idonei " quei concorrenti che avranno almeno due palle bianche. Dopo questa " votazione assoluta, dovrebbe farsi la votazione relativa su ciascun " concorrente, se cioè si ritenga idoneo ed opportuno per la parrocchia " *N.*: il più delle volte però l' insieme delle circostanze rende super- " flua questa seconda votazione „.

In diocesi Brixiensi, ut patet ex relatis, esaminatores pro unoquoque candidatorum triplex perficiunt distinctum scrutinium super scientia pietate ac opportunitate: quoad modum computandi suffragiorum puncta haec refert Episcopus: " Come si pratica attualmente nelle scuole, " la classificazione si dà in numeri decimali. Ciascun esaminatore ha " dieci voti; la somma dei voti dati a ciascun concorrente si divide " per tre e perchè un concorrente sia approvato, deve superare il " *cinque*. Così per es., se Tizio riporta da un esaminatore voti 7, da " un altro 6, dal terzo 5, ha il grado definitivo 6, e per questa parte " è approvato „.

Cum Sac. Antonius De Toni, declaratione die 1ª februarii currentis

anni exarata, suum revocaverit recursum et paroecia S. Agathae, per novum concursum mense novembri nuper elapsi habitum, iam sit provisa de novo pastore, cui ob specialissimas circumstantias die 9 februarii 1911 indulsi recipere beneficii possessionem, questionis obiectum manet tantum norma ab episcopis provinciae Mediolanensi an. 1896 invecta, in ea parte qua iubetur triplex scrutinium, ac iudicium absolutum et relativum seu opportunitatis super idoneitate candidatorum ab examinatoribus perficiendum. Videndum utrum haec consona sint Concilio Tridentino ac posterioribus RR. Pontificum Constitutionibus super collationibus beneficiorum paroecialium'. Si supplicandum sit Ss.mo pro sanatione ac convalidatione collationum paroeciarum ab anno 1896 usque in praesens, haud erit excipienda collatio paroeciae S. Agathae.

Hinc EE.mis Patribus propositum fuit diluendum dubium:

An et quomodo dispositiones pro concursibus paroecialibus ab Episcopis Provinciae ecclesiasticae Mediolanentis anno 1896 approbatae sustineri possint in casu.

Et E.mi Patres sub die 29 Aprilis 1911 responderunt:

Dilata.

Iterum causa reassumpta est sub die 27 ianuarii 1912 et iidem E.mi Patres omnibus rite perpensis eidem dubio respondere dignati sunt:

Affirmative (1).

---

(1) Trattasi di vedere se può sostenersi l'uso nei concorsi alle parrocchie che gli esaminatori sinodali danno il voto pei candidati non solo sulla scienza, sulla probità della vita e sui requisiti generali per la cura delle anime; ma si ancora sulle qualità speciali che si richiedono per la parrocchia che deve provvedersi; per forma che i concorrenti possano essere ammessi o approvati in genere per ogni parrocchia, ma esclusi o riprovati per quella speciale ond'essi concorrono.

La controversia è stata esaminata da due valorosi consultori, i quali non sono stati concordi. Uno ha opinato che questa forma di concorso sia opposta al Tridentino; l'altro ha giudicato invece che sia conforme al detto Concilio e quindi da approvare.

Ecco le precipue ragioni del primo:

a) Il Tridentino Sess. 24, c. 18 *de ref.* vuole che gli esaminatori giudichino in genere quei che sono idonei " aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportuuis „. — Le quali parole debbono interpretarsi secondo la Costit. di Bened. XIV *Cum illud*, in cui, § 10, si legge: " Id probe noscens S. Congregatio eiusdem Concilii interpres pluries edixit examinatores suo deesse muneri, si doctrinae tantum iudices essent, nec inquirerent qui prae aliis probitate morum, laboribus, praestito antea ecclesiae obsequio caeterisque dotibus *ad officium parochi cumulate obeundum necessariis* essent idonei et commendabiles „. E più apertamente nel § 16, in cui dichiara che gli esaminatori dopo essersi resi certi sulla idoneità della scienza, " parem, ni forte maiorem solertiam adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus *regimini animarum consentaneis*; morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis qualitatibus *regimini animarum consentaneis*; morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda: hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos

II.

Dichiarazione intorno alle feste abolite quanto al doppio precetto, specie su quella del Corpus Domini.

Litterae Circa dies festos - Plurimis ex locis pervenerunt ad hanc S. Congregationem Concilii supplices libelli, quibus instantissime postulatur ut omnes aut nonnulli dies festi de numero festivitatum sub praecepto per litteras Apostolicas diei 2 iulii 1911 expuncti, in pri-

---

Episcopo renuntient „. Così pure lo stesso Pontefice nella *Instit. Eccl.* VII, n. 7, e nel *Syn. Dioec.* L. IV, c. 8, n. 3.

Da ciò si deduce che gli esaminatori dall'esame e della scienza e delle altre qualità dei concorrenti debbono formare un solo giudizio sulla idoneità di essi perchè possano essere assunti all'officio di parroco ed al regime delle anime; e ciò in genere senza un secondo giudizio riguardo alla parrocchia vacante.

b) Ciò si raccoglie pure dall'insegnamento del Reclusio, classico autore di tal materia; il quale *De Concursibus* P. I, lib. 3, n. 122 scrive: " Expleto concursus examine, debent examinatores synodales eorum qui fuerunt examinati qualitates et idoneitatem diligenter scrutari, suaque vota decisiva emittere, atque ista Episcopo seu Vic. Generali tradere, denunciando quos ad parochiale regimen dignos et idoneos approbaverint.... Sed notandum quod iudicium in praesenti argumento aliud est positivum, aliud comparativum, quemadmodum observat Argirò, lib. 7, disept. 27. Iudicium vero in gradu comparativo fit ab Episcopo; ad Episcopum enim attinet iudicare quis sit dignior, exclusо iudicio positivo examinatorum „.

Altro è dunque il giudizio positivo; altro il comparativo. Il primo spetta agli esaminatori, i quali debbono giudicare quali dei concorrenti meritano l'approvazione sulla idoneità di reggere una parrocchia. Il secondo spetta al Vescovo, il quale deve giudicare quale degli approvati sia più idoneo alla parrocchia da provvedere.

c) Nè vale il dire che il Tridentino, *l. c.*, prescrive: " renuntientur quotquot ab iis idonei iudicati fuerint aetate, moribus... et aliis rebus *ad vacantem ecclesiam* gubernandam opportunis „. Imperocchè queste parole devono interpretarsi non *tassativamente* rispetto alla chiesa vacante, ma *dimostrativamente* rispetto a qualsivoglia chiesa vacante.

d) Ciò si conferma da che nel diritto non è proibito che **con unico** concorso il Vescovo possa provvedere a più parrocchie vacanti, come largamente prova il cit. Reclusio tit. 3, 104-16. E la S. C. del Conc. *in Cajetana* 20 iul. 1889 al dubbio: " An possit Episcopus ad providendum pluribus parocciis unicum concursum collective indicere et servatis servandis celebrare, sibi vel cui de iure reservans eas distribuere et conferre inter concurrentes ab examinatoribus in concursu approbatos, qui magis idonei pro unaquaque paroecia iudicentur? „ — rispose: " Nihil obstare „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. 16, p. 482). In un concorso adunque indetto per più parrocchie, spetta agli esaminatori il solo giudizio assoluto o positivo: solamente al Vescovo poi spetta il giudizio relativo o comparativo.

e) Il Tridentino medesimo induce a giudicare così quando soggiunge, *l. c.* " Ex hisce Episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum iudicaverit „. Qui si tratta del più idoneo relativamente alla chiesa da provvedere, come insegna Schmalzgrueber L. I, tit. 14 n. 36 et 44, e conferma S. Tommaso con dire, 2. 2. q. 175, a 3: " Ille qui debet aliquem in pastorem eligere, vel de eo providere, non tenetur assumere meliorem simpliciter, quod est secundum charitatem, sed meliorem quoad regimen ecclesiae, qui scilicet possit ecclesiam et instruere et defendere et pacifice gubernare „. Donde si raccoglie che il solo Vescovo deve giudicare della idoneità relativa alla chiesa da provvedere.

stinum restituantur, tum ad satisfaciendum pietati fidelium id enixe expetentium, tum ob alias peculiares cuiusque loci rationes. Potissimum vero supplicatum fuit ut festum Ss.mi Corporis Christi celebrari possit cum solemni processione et pompa, ut antea, feria V post Dominicam Ssmae Trinitatis, eam praesertim ob causam quod huiusmodi processionis defectum non sine animi moerore et spirituali iactura pati videantur populi, qui eam diem specialiter solemnem habere et miro splendore celebrare consueverunt.

Porro, Ssmus Dnus N. Pius PP. X, Cui relatio de praemissis facta fuit ab infrascripto Cardinali huius S. Congregationis Praefecto, plane

---

f) Se agli esaminatori spettasse il giudizio anche relativo o comparativo dei candidati, la facoltà del Vescovo si restringerebbe un poco; giacchè in tal caso il Vescovo dovrebbe scegliere necessariamente colui che ha riportato maggiori suffragi dagli esaminatori, mentre ciò a questi è vietato, come insegna Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* L. IV, c. 8, n. 6, in cui riporta una decisione della S. C. del Conc. *in Patavina* an. 1573 che dichiara " non spectare ad examinatores eligere magis idoneum ex illis qui fuerint approbati in examine concursus „.

Per tutte queste ragioni il primo Consultore opinava che al dubbio dovesse rispondersi negativamente, e che per le parrocchie anteriormente provvedute si dovesse ottenere una sanatoria dal S. Padre.

Per contrario l'altro Consultore sta per l'opposta sentenza, ed eccone le precipue ragioni:

a) Innanzi tutto vuolsi osservare che il Tridentino ha prescritto il concorso nella collazione delle parrocchie e l'esame cumulativo della scienza e degli altri titoli dei concorrenti per mezzo degli esaminatori sinodali: ciò riguarda la forma sostanziale della provvista da osservarsi sotto penà di nullità. Circa il modo di compiere l'esame e la votazione degli esaminatori sono svariati gli statuti sinodali e le consuetudini locali che si osservano nei varii luoghi. Così il Card. De Luca *De Paroch.*, disc. 37, n. 18): " Certa istius (examinis) forma praescripta non habetur, sed varia est locorum seu episcopatuum consuetudo.... pro examinatorum stylo vel arbitrio, cum, in iis quae expresse statuta non sunt, non videatur prohibitum unum vel alterum modum adhibere „.

b) Lo stesso Tridentino dà facoltà ai Vescovi di variare la forma del detto esame *l. c.*: " Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit providere „.

c) Non si vede ragione, per cui le parole del Tridentino, " peracto deinde examine, renuntientur quotcumque ab his (examinatoribus) idonei iudicati fuerint ætate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus *ad vacantem ecclesiam gubernandam* opportunis „ debbano interpretarsi di un giudizio assoluto d'idoneità all'officio parrocchiale e non già di un giudizio anche relativo alla *parrocchia vacante*, come suonano le parole. E ciò 1.° perchè il Concilio intende che per ogni parrocchia vacante s'intimi il concorso — 2.° perchè dichiara che " expedit maxime animarum saluti a dignis atque idoneis parochis gubernari „ — 3.° perchè a tal fine stabilisce il concorso, gli esaminatori, l'esame sopra tutte le qualità.

d) Se gli esaminatori fossero costretti a dare il giudizio solo assoluto e non anche relativo ne proverrebbe lo sconcio che, specialmente per le parrocchie difficili e di importanza dovrebbero approvare soggetti che assolutamente potrebbero reggere una qualche parrocchia, ma riuscirebbero inidonei per quella da provvedere. Ed in tal caso il Vescovo dovrebbe suo mal grado scegliere uno di questi (nel caso che non vi fossero fra essi persone atte relativamente alla parrocchia) benchè inidoneo a quella cura.

e) Ne verrebbe anche lo sconcio che quando fra i concorrenti vi fosse qualche parroco che volesse ottare alla parrocchia vacante (il che può permettersi, ed anche il

cupiens ne, ex praepostera aut non recta interpretatione praedictarum litterarum, fidelium pietas ac debitus Deo cultus imminuantur; volens imo ut, quoad fieri possit, augeantur, haec quae sequuntur declarari, praecipi atque indulgeri mandavit:

1° Quum, perpensis temporum rerumque novarum adiunctis, Summus Pontifex nonnullos dies expunxit e numero festivitatum sub praecepto, quemadmodum non semel a Suis Decessoribus factum fuit, minime sane intellexit ut eorum dierum festivitas omnino supprimeretur: vult immo Sanctitas Sua ut iidem dies in sacris templis celebrentur

---

Vescovo può da sè promuovere secondo il Garcia (*De benef.* Par. IX, c. 2, n. 208), potrebbe questi dispensarsi dal concoro. Eppure ciò è vietato, come insegnano il cit. Garcia, il Barbosa *(De Off. et pot. Episc.* P. III, all. 60, n. 91), ed il Fagnano (in tit. *Ne sede vacante*, cap. *Illa*, n. 18 segg.), il quale cita un decreto della S. C. del Conc. dell'anno 1577; e come risulta dalla risoluz. della detta S. C. del 17 dic. 1904 *in Mediolanen.* (v. *Mon. Eccl.* Vol, XVI, p. 484). Or se bastasse il giudizio d'idoneità assoluto e non relativo, non vi sarebbe ragione onde anche chi ha già dato prova della propria idoneità per la prima parrocchia, debba sottoporsi al concorso per la seconda.

f) Nè sembra con ciò coartata oltre la misura del diritto la libertà del Vescovo nella scelta del soggetto. Già il diritto restringe la sua libertà colla ordinazione del concorso, dovendo il Vescovo limitare la scelta fra gli approvati. Ma, senza ciò, benchè la scelta fra gli approvati spetti a lui, egli però non è libero per diritto di eleggere chi vuole, ma deve eleggere *il più degno*. Ora, o uno solo risulta approvato con giudizio anche relativo, o sono più. Se è un solo il Vescovo è obbligato sempre per diritto di eleggerlo; ovvero sono più, ed in tal caso il Vescovo ha libertà di scegliere fra questi il più degno.

g) Nè si dica che con ciò viene esaurita dagli esaminatori la materia del giudizio. Imperocchè quantunque gli esaminatori giudichino su tutte le qualità non solo assolute ma sì ancora relative dei candidati, rimane sempre al Vescovo il giudizio comparativo fra i medesimi e può da sè giudicare chi raccolga più numeri da potersi dire più degno, benchè dagli esaminatori abbia riportata a paragone di altri, la semplice approvazione.

h) È vero che può farsi un sol concorso per più parrocchie; ma, oltrechè ciò è poco conforme al disposto del Tridentino, in tal caso il giudizio degli esaminatori dovrà limitarsi alla idoneità generale dei candidati, lasciando al Vescovo il compito di giudicare della idoneità relativa. Ciò però non toglie che nei concorsi speciali, gli esaminatori possano giudicare della idoneità e generale e relativa.

i) È vero altresì che quanto alla idoneità deve farsi un solo giudizio cumulativo di tutte le qualità del candidato. Ciò però non toglie che siffatto ultimo giudizio possa risultare da altri giudizii precedenti; p. e. da quello della scienza, da quello della condotta, da quello dei titoli di servizio, ed anche da quello di opportunità sulla parrocchia da provvedere. Così può raccogliersi dalla Costit. *Cum illud* di Bened. XIV; " Porro examinatores ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae, *postquam* diligenter expenderint singulorum peritiam n evolvendo explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrine capite... *ac pari diligentiae libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis, et postquam demum* deprehenderint qua quisque polleat gravitate, scientiarum et elegantia sermonis in coniuncula... parem ni forte maiorem solertiam examinatores *adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus*... hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuntient „.

Gli E.mi Padri aderendo a queste gravi ragioni, giustamente definirono potere gli Esaminatori giudicare non solo della idoneità generale dei concorrenti all'officio parrocchiale, ma si ancora della idoneità speciale per la parrocchia da provvedere.

N. d. R.

non minori quam antea, solemnitate, et, si fieri potest, eadem populi frequentia. Ea vero fuit et est Sanctitatis Suae mens, ut relaxata maneat tantummodo sanctio qua fideles tenebantur iis diebus audire Sacrum et abstinere ob operibus servilibus; idque potissimum ad evitandas frequentioris praecepti transgressiones et ne forte contingeret ut, dum a multis Deus honorificatur, ab aliis non sine gravi animarum detrimento offenderetur. Praecipit itaque Eadem Sanctitas Sua omnibus et singulis animarum curam gerentibus ut ipsi, dum haec commissis sibi gregibus significant, ne cessent eos hortari vehementer ut. iis etiam diebus, pergant suam in Deum pietatem et in Sanctos venerationem, quantum maxime poterunt, testari, praesertim per frequentiam in ecclesiis ad audienda sacra aliaque pia exercitia peragenda.

2° Quo autem Christifideles magis excitentur ad supradictos dies festos pie sancteque excolendos, vigore praesentium litteraram, conceditur omnibus locorum Ordinariis ampla facultas dispensandi cum suis subditis super lege ieiunii et abstinentiae, quoties dies abstinentiae, vel ieiunio consecratus incidat in festum quod, licet praecepto non subiectum, cum dubita populi frequentia devote celebratur.

3° Item, per praesentes litteras conceditur ut festum Ss.mi Corporis Christi. ubi Sacrorum Antistites ita in Domino expedire censuerint, etsi praecepto non obstrictum, celebrari possit cum solemni processione et pompa, prout antea, feria V post Dominicam Ssmae Trinitatis; contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Concilii, die 3 maii 1912.

C. Card. Gennari, *Praefectus.*
O. Giorgi, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

I.

Condanna di alcuni libri.

Feria II. di 6 Maii 1912.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, corumdemque proscriptioni ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 6 Maii 1912 damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Abbé Jules Claraz, Le mariage des prêtres. Paris 1911.

Izsof Alojos, A gyakori szent áldozàs és az életpszichologia. Budapest 1910.

Th. De Cauzons, Histoire de l' inquisition en France. Paris 1909.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut editum legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae, die 9 Maii 1912.

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Decreto S. Congregationis diei 22 Januarii proxime elapsi laudabiliter se subjecerunt R. D. **L. Duchesne** et R. D. **Venantius Gonzales**.

In quorum fidem etc.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

II.

Basta l' approvazione del proprio Ordinario perchè un libro possa stamparsi e pubblicarsi altrove.

Sacra congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 6 Maii 1912, ad dubium:

Utrum Episcopus loci, in quo aliquis auctor eidem non subditus librum, a proprio Ordinario iam examinatum et praelo dignum iudicatum, publici juris facere desiderat, istius libri impressionem permittere possit, quin eum novae censurae subiicere debeat,

respondendum censuit:

Affirmative, apponendo iudicium " nihil obstare „ censoris alterius dioecesis, ab istius Ordinario sibi transmissum.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Satctitas Sua responsionem Eminentissimorum Patrum confirmavit et promulgari praecepit.

Datum Romae die 9 Maii 1912.

Franciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

S. Congregazione dei Riti.

I.

Nella Domenica fra l' ottava del Corpus Domini, *la messa colla processione non vale per la messa parrocchiale - L' organo per sostenere il canto può sostenere altresì il canto polifonico.*

Egitanien. — 22 Mar. 1912 - Episcopus Egitaniensis Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione sequentia dubia subiecit; nimirum:

I. Utrum Decretum n. 3096 quo declaratur die vigesima quinta Aprilis occurrente in Dominica, in Ecclesiis ubi unicus est Sacerdos, Missam cum cantu Rogationum, quando fit Processio, valere etiam pro adimplendo onere Missae Parochialis extendi possit ad Missam quae cani permittitur de Festo Commemorationis solemnis SSmi Corporis Christi Dominica infra Octavam eiusdem, saltem ubi fit Processio?

II. An Decretum diei 11 Maii 1911 ad II - - quo edicitur organum adhiberi posse, in casu necessitatis, solummodo ad associandum et sustinendum cantum, silente organo cum silet cantus in Officiis et Missis in quibus sonus organi prohibetur - semper valeat, sive adhibeatur cantus Gregorianus, sive polyphonicus?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infranscripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Ad I. Negative, nisi obtineatur indultum.

Ad II. Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 22 Martii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

II.

Dubii sulle nuove Rubriche riguardanti i suffragi dei Santi - l' Oremus pro Antistite nostro N. - l' orazione pro diversitate temporum — *il* Praefatio *nelle Domeniche la comm. dell' ottava ed i suffragi nella Dom. II dopo l' Epif. anticipata — le lodi della Dom. anticipata il numero delle collette nella messa — gli officii votivi soppressi.*

Decretum — 22 Marzo 1912 - Novis dispositionibus a Sancta Sede evulgatis, ad S. Rituum Congregationem pro opportuna solutione insequentia dubia delata sunt; nimirum:

I. Quum in novis Rubricis unicum praescribatur Suffragium de Omnibus Sanctis in quo mentio fit de Sancto Ecclesiae Titulari, quaeritur quid faciendum in Ecclesiis habentibus pro Titulo aliquod Domini Mysterium?

II. An Suffragium de omnibus Sanctis locum habeat in Vigilia Omnium Sanctorum, quando de ea fit Officium aut Commemoratio in Officio semiduplici?

III. An versiculus *Oremus et pro antistite nostro N.* cum suo responsorio, nuperrime inter Preces feriales insertus, dicendus sit etiam ab Episcopis Titularibus cum pronunciatione nominis Episcopi Dioecesani?

IV. Num idem versiculus dicendus sit a Missionariis cum pronunciatione nominis Vicarii Apostolici, aut Praefecti, aut Praelati?

V. Quum in Feriis Quadragesimae, Quatuor Temporum, II Rogationum et in Vigiliis, in quibus occurrat Officium ritus duplicis maioris seu minoris aut semiduplicis, Missae privatae dici possint, ex dispositione novarum Rubricarum, vel de Festo cum commemoratione Feriae aut Vigiliae, vel de Feria aut Vigilia cum commemoratione Festi; quaeritur an in hac Missa de Feria aut Vigilia adiungenda sit tertia Oratio pro diversitate temporis?

VI. Quae Praefatio usurpanda est in Duplicibus II classis Praefationem propriam non habentibus, quando occurrunt in Dominica minori et simul in die Octava alicuius Festi Domini, aut B. M. V., aut Apostolorum?

VII. Quando Officium Dominicae II post Epiphaniam, ad normam Decreti diei 2 Martii currentis anni, anticipatur die decima sexta Ianuarii, occurrente etiam die infra aliquam Octavam, huius Octavae Commemoratio fierine debet in Officio eiusdem Dominicae anticipatae?

VIII. Et quatenus affirmative, adiungine debet Suffragium ad Laudes et Preces ad Primam?

IX. Quando Officium alicuius Dominicae infra hebdomadam anticipatur, Psalmi feriales in Laudibus primo vel secundo loco sumendi sunt?

X. Utrum suppressa censenda sit facultas adiiciendi in Missa orationes usque ad septem in simplicibus et ferialibus per novas Rubricas, quae collectas excludunt quando habetur quarta oratio?

XI. Utrum Collectae, si fuerint duae, ambae adiiciendae sint post tertiam praescriptam orationem; an una tantum?

XII. Quum quibusdam Dioecesibus, necnon Ordinibus aut Congregationibus Religiosis, Indultum a S. Sede concessum fuerit quaedam Officia particularia semel aut pluries in mense aut in hebdomada, imo etiam singulis anni diebus, exceptis solemnioribus, celebrandi; ex. gr.

SSmi Sacramenti, SSmi Cordis Iesu. B. M. V. Immaculatae, etc. sive sub ritu semiduplici, sive etiam sub ritu duplici minori aut maiori, ita ut videantur non officia Votiva, sed quasi Festiva; quaeritur an ista Officia comprehendantur inter Officia Votiva quae a novis Rubricis (tit. VIII, num. 1) suppressa declarantur?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae, reque sedulo perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Nihil in casu fiat de Titulo.

Ad II. Negative.

Ad III. Episcopos Titulares non teneri.

Ad IV. Negative, nisi eadem nomina in Canone Missae, ex Apostolico Indulto, pronuntientur.

Ad V. Si Officium ritus duplicis recitatum fuerit, negative; si vero ritus semiduplicis, affirmative.

Ad VI. Adhibeatur Praefatio quae dicenda foret in Missa de Dominica.

Ad VII. Affirmative.

Ad VIII. Negative.

Ad IX. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad X. Negative.

Ad XI. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad XII. Affirmative.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit. Die 22 Martii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

III.

Dubbii sulle nuove Rubriche riguardanti la riposizione in altro giorno delle feste da celebrarsi nelle Domeniche e di quelle di rito doppio di 1ª. e 2ª. cl. — le feste che nella diocesi celebransi in giorno fisso ed in qualche chiesa nelle Domeniche — la commem. delle feste mobili — le messe delle feste semplificate nelle Domeniche e nelle feste di 1ª. e 2ª. cl. — le messe private d' anniversario nella quaresima — l' oraz. A cunctis *nelle messe feriali della Quaresima dopo la comm. di una festa doppia - l' anticipazione della Dom. II dopo l' Epifania — il colore per la Comunione nel dì dei morti — il* Praefatio *delle messe votive colla commem.* de S. Maria *quello delle messe feriali colla commem. della festa corrente e quello delle messe colla commem. di una festa semplificata e della feria che l' hanno pro-*

prio — le lezioni del 1° nott. de script. *impedite l' inizio di qualche libro scritturale impedito.*

Decretum — 19 Ap. 1912 — Ad Sacram Rituum Congregationem pro opportuna solutione insequentia dubia delata sunt; nimirum:

I. Utrum Festa Deiparae et Sanctorum quae sub ritu duplici maiori vel minori in Dominicis agebantur, possint in alia die fixe reponi si eadem Festa mobilia particularia iure vel privilegio translationis et repositionis ornabantur; an potius debeant, sicuti alia Festa mobilia, ad instar Simplicis commemorari, nisi potius velint omitti.

II. Num Festa mobilia quae sub ritu duplici I vel II classis alicubi celebrantur, ius translationis et repositionis habeant, quamvis nulla de hoc iure mentio in decreto concessionis aliquibus locis facta habeatur?

III. Utrum Festa quae in universa Dioecesi vel in toto Instituto die fixa mensis celebrantur, si in aliqua Dioecesi vel Instituti ecclesia sub ritu duplici minori vel maiori Dominicis diebus fuerint hucusque celebrata, debeant commemorari vel omitti iuxta praescriptiones temporarias; an potius celebrari debeant in die fixa iuxta Kalendarium Dioecesis vel Ordinis, servato ritu forsan altiori Officii eiusdem pro Dominicis diebus in particulari Ecclesia concessi?

IV. Num Festa mobilia quae in alia per hebdomadam Feria sub ritu duplici maiori vel minori recoluntur, ut Festa Mysteriorum et Instrumentorum Dominicae Passionis, commemorari generatim debeant iis annis quibus impediuntur, etsi ius translationis et repositionis non habeant?

V. Utrum facultas quae data est per novas rubricas, tit. X, num. 3, Festis a Dominica impeditis ut recoli valeant celebratione omnium Missarum, una excepta, ob votum vel concursum populi, extendi possit ad Festa in perpetuum ad instar Simplicis redacta, vel penitus abolita, eo quod Dominicis olim fuerint affixa?

VI. An Missae omnes quae permittuntur a rubrica, tit. X, num. 3, celebrari possint etiam si occurrat Festum duplex I aut II classis?

VII. Quum ex nova rubrica, tit. X, num. 2, Missae privatae defunctorum in Quadragesima non liceant nisi prima cuiusque hebdomadae die non impedita; quaeritur utrum haec prohibitio generalis sit, atque, recurrente Festo semiduplici aut Feria, Missas etiam privatas quidem seu lectas, sed de anniversario alicuius defuncti ex propinquorum devotione celebrari postulatas involvat?

VIII. Utrum in Missa de Feria Quadragesimae celebrata, ad normam novae rubricae, tit. X, num. 2, post commemorationem Festi duplicis eadem die recurrentis, addi debeat tertio loco oratio *A cunctis;* et si negative, utrum sumi possit collecta ex devotione celebrantis

addenda; et si pariter negative, utrum id liceat in Missa feriali, Festo semiduplici recurrente?

IX. Quum in Decreto die 2 martii currentis anni praescriptum sit, Dominicam II post Epiphaniam anticipandam esse in Sabbato aut in alia praecedenti Feria, in qua occurrit Festum ritus semiduplicis; et si nullum semiduplex infra hebdomadam habeatur, in Sabbato aut in alia praecedenti Feria, occurrente etiam Festo ritus duplicis minoris: quaeritur quid agendum si tota hebdomada impediatur Festis classicis aut ritus duplicis maioris?

X. Quo colore utendum est in Communione extra Missam administranda in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum?

XI. Num in Missis Votivis Praefationem propriam non habentibus legenda sit Praefatio de Officio Sanctae Mariae in Sabbato, quod in eisdem Missis commemorationem habet?

XII. Utrum in Festis novem Lectionum Praefationem propriam in Missa habentibus, et infra tempus Quadragesimale, aut Passionis, aut Paschale celebratis, si dicatur, iuxa rubricam, tit. X, num. 2, Missa de Feria cum commemoratione Festi currentis, abhibenda sit Praefatio Temporis, an Praefatio Festi quod in Missa Feriae commemoratur?

XIII. Quaenam Praefatio adhibenda sit in Missa, Praefatione propria carente, in qua commemoratur tum Festum simplificatum et Praefatione propria gaudens, tum Feria Praefationem Temporis item propriam obtinens?

XIV. Num occurrente Festo novem Lectionum in Feria II et IV Rogationum et in Feriis Quatuor Temporum Adventus et mensis Septembris, legi possint et debeant Lectiones de Scriptura, quae die immediate antecedenti vel sequenti fuerint impeditae, si Festum illud novem Lectionum Lectiones proprias vel de Communi non reposcat?

XV. Et quatenus affirmative ad XIV:

1° Utrum Lectiones de Scriptura diei praecedentis, an Lectiones de Scriptura diei sequentis sint praeferendae, si ambae fuerit impeditae?

2° Num a sua die Lectiones da Scriptura occurrente amoveri possint ut in Feriis Homiliam habentibus Lectiones de Scriptura legi possint, ita ut, exempli gratia, si Lectiones Feriae II infra hebdomadam III Adventus impediantur, poni possint et debeant in Feria III, et Lectiones Feriae III in Feria IV, et ita in similibus?

XVI. Num initium alicuius Libri, si aliter poni nequeat, reponi possit et debeat in Festo novem Lectionum, quod Lectiones revera proprias et historicas in I Nocturno habeat, prout habent utraque Cathedra et Vincula S. Petri Apostoli, Conversio S. Pauli Apostoli, Inventio S. Sthephani Protomartyris et similia?

XVII. Et quatenus negative ad XVI, num idem dicendum sit de Lectionibus appropriatis, prout sunt appropriatae in Festo Dedicationis Basilicarum Ss. Petri et Pauli, S. Mariae Maioris et in similibus?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae, reque accurato examine perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem, nisi obtineatur novum Indultum; affirmative ad secundam, iuxta novas dispositiones.

Ad II. Affirmative.

Ae III. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad IV. Affirmative, iuxta novas rubricas, tit. III, num. 4.

Ad V. Affirmative, pro semplificatis; negative pro abolitis.

Ad VI. Negative, salva tamen rubrica generali Missalis, tit. VI, *de translatione Festorum.*

Ad VII. Affirmative.

Ad VIII. Quoad primam partem, provisum per Decretum diei 22 martii 1912 ad 5; quoad secundam et tertiam partem, negative.

Ad IX. In casu Dominica anticipetur in Sabbato, aut in alia praecedenti Feria in qua occurrit Festum ritus duplicis maioris.

Ad X. Utendum colore violaceo, aut albo.

Ad XI. Affirmative ad mentem recentium Decretorum.

Ad XII. Adhibeatur Praefatio Temporis, utpote propria Missae.

Ad XIII. Adhibeatur Praefatio Festi simplificati et prius commemorati.

Ad XIV. Affirmative.

Ad XV. Quoad primam partem, legantur Lectiones diei praecedentis; quoad secundam partem, affirmative.

Ad XVI. Negative.

Ad XVII. Negative.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit, die 19 aprilis 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

IV.

Circa le insegne dei Cappellani onorarii della Basilica di Loreto.

Lauretana — 19 Apr. 1912 - A Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum est: An privilegia et insignia a Summis Pontificibus collata Capellanis honorariis almae Cathedralis Basilicae Lauretanae, iuxta documenta eidem Sacro Consilio exhibita extra ambitum praefatae Basilicae et dioecesis Lauretanae-Recinetensis a dictis Capellanis honoris rite nominatis adhiberi queant?

Et Sacra Rituum Congregatio, attentis enunciatis documentis Pontificiis necnon litteris episcopalibus quibus memorati Capellani eligi ac nominari solent, audito etiam specialis Commissionis suffragio, respondendum censuit: Negative ad normam Brevis *Illud est proprium* Leonis Papae XIII f. r 29 ianuarii 1894 ad III (Decr. Authent.. S. R. C., n. 3817. *De Canonicis honorariis*), Motus proprii *Inter multiplices* Ss.mi D.ni nostri Pii Papae X 21 februarii 1905, et subsequentis Decreti seu declarationis S. R. C. 14 martii 1906.

Atque ita rescripsit ac declaravit die 19 aprilis 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretasius.*

V.

La Festa della B. Giovanna D' Arc si eleva al rito di 2.ª classe per la Francia.

Dioecesum Galliae eiusque Coloniarum 24 Apr. 1912. — Postquam Apostolica Sedes Decreto diei 25 augusti 1909 Festum Beatae Ioannae de Arc, Virginis, Dominica infra Octavam Ascensionis Domini quotannis in universa Gallia recolendum concessit, in nonnullis quidem dioecesibus sub ritu duplici secundae classis, in ceteris vero sub ritu duplici tantummodo maiori, idem Festum a fidelibus miro pietatis studio in dies aucto et spiritualibus consequentibus bonis ibidem celebrari coeptum est. Quare ut plenior habeatur uniformitas in liturgicis honoribus Beatae Puellae Aurelianensi tribuendis, E.mi et R.mi Viri, Archiepiscopi, omnesque Galliae Dioecesum Antistites, una cum R.mo D.no Episcopo Aurelianen, vota quoque plurium Moderatorum Regularium Familiarum sive Societatum vota depromente a Ss.mo Domino Nostro Pio Papa X suppliciter petierunt, ut enuutiatum Festum Beatae Ioannae de Arc, Virginis, sub ritu duplici secundae classis, de benigna Apostolicae Sedis extensione, in cunctis Galliae eiusque Coloniarum Dioecesibus recoli valeat.

Sanctitas porro Sua huiusmodi supplicia vota peramanter excipiens, Festum Beatae Ioannae de Arc, Virginis adsignatum Dominicae infra Octavam Ascensionis Domini, in cunctis Galliae eiusque Coloniarum Dioecesibus sub ritu duplici secundae classis, de speciali gratia, celebrandum indulsit: servatis rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 24 aprilis 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Nullità di un matrimonio contratto per grave timore riverenziale.

Parisien. Nullitatis matrimonii. 13 Mar. 1911 — Il 13 luglio 1898 Renata Robine e Paolo Berthon contrassero matrimonio a Parigi. Già si diceva che Renata non aveva consentito a quel matrimonio liberamente, ma per imposizione di suo padre, e subito sorsero dissidii e liti fra i due coniugi, i quali presto finirono col separarsi realmente di letto, pur salvando le apparenze: la moglie dormiva sola in casa ed il marito invece passava le notti in casa dei propri genitori. Così la durarono per varii anni. Infine nel 1910 Paolo chiese ed ottenne il così detto divorzio civile, e Renata si rivolse alla Curia diocesana affine di ottenere che il suo matrimonio con Paolo fosse dichiarato nullo *per violenza e timore:* la Curia il 22 novembre 1910 dichiarò realmente nullo quel matrimonio.

Ma avendo l'Avvocato del Vincolo appellato, come di diritto, al Tribunale di S. Rota, la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Many *Ponente,* Mons. Heiner e Mons. Prior col seguente dubbio concordato:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

Ed il dì 13 marzo 1911 fu deciso:

Affirmative. Expensas solvat Renata Robine.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — È dottrina canonica universalmente ammessa che, almeno per diritto ecclesiastico, è invalido il matrimonio contratto per timore grave, sia pure solo relativamente grave, ingiusto e procurato per ottenere appunto il consenso matrimoniale. Nel celebre cap. *Cum locum, 14, De sponsalibus,* così si legge: " Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut sibi assensus cuiusque requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu cotrahitur; et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire „. Similmente nel cap. *Veniens, 15, De sponsalibus:* " Mandamus quatenus, si inveneris quod primam, post fidem praestitam cognoverit, ipsum cum ea facias remanere; alioquin secundae (nisi metu coactus qui possit in virum constantem cadere eam desponsaverit) adhaerere facias ut uxori „.

b) È sufficiente ad invalidare il consenso pel matrimonio anche il timo-

re riverenziale, il timore cioè d' irritare colui sotto la cui potestà si è costituiti, purchè vi si aggiunga qualche altra cosa, come preghiere pressantissime, minacce, vessazioni ecc., in guisa che il timore sia veramente grave. Così si esprime il D' Annibale (*Summula*, tom. 1, n. 138, nota 16, ed. 3): " Timor reverentialis dicitur, cum aliquis patris, domini etc. indignationem, quae profecto malum est, metuit, licet absint verbera aut minae. Quae si gravis et diuturna sit, malum grave et ideo metus gravis non immerito existimabitur „. Ma il Card. Gasparri dopo aver riferite queste parole del D' Annibale, così conchiude: " Ita quidem, sed in foro externo non praesumitur eiusdem indignatio esse malum grave neque pro puella, nisi circumstantiae aliud suadeant, aut accesserit aliquid aliud, e. g. iurgia, minae importunae et instantissimae „ (*De matrimonio*, n. 342, t. 2; pag. 54, ed. 3). E di fatti in tali circostanze molte volte ed anche recentemente la Sacra Congr. del Concilio ed il Tribunale di S. Rota dichiararono nullo il matrimonio.

c) A ben giudicare in un caso concreto della gravità del timore riverenziale in ordine all' invalidità del consenso matrimoniale, bisogna considerare, oltre il modo col quale il timore fu procurato da una parte e subito dall' altra, anche l' indole di chi lo procurò e l' indole di chi lo subì.

d) IN FATTO. Per concordi e non sospette testimonianze chiaramente risulta: che il padre di Renata per indurre la figlia a quel matrimonio usò di continue preghiere, di continue minacce e qualche volta anche delle percosse, ed infine le disse che la avrebbe abbandonata sola in Parigi se ancora si fosse ostinata a resistergli; — che Renata da parte sua si oppose sempre in modo reciso; che la vigilia delle nozze aveva tentato di scapparsene nascostamente in Germania, e, non riuscendole, passò tutto il giorno delle nozze medesime a piangere inconsolabilmente, ed in seguito fu sempre in aspro conflitto con Paolo fino a separarsi realmente di letto.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Si dichiara valida la divisione di una parrocchia.

Bobien. Dismembrationis. - 4 Marz. 1911. La parrocchia di Alpepiana in diocesi di Bobbio constava dei tre villaggi: Vicosoprano, Vicomedio ed Alpepiana. La chiesa parrocchiale era in quest' ultimo, quantunque il villaggio più numeroso fosse Vicosoprano, onde gli abitanti di questo, per le difficoltà di accesso, da varii secoli hanno sempre insistito per la separazione dalla parrocchia di Alpepiana e la co-

stituzione di una chiesa parrocchiale nel loro paese. — Nel 1668 ottennero dall' Ordinario di potersi fabbricare una chiesa filiale, che dedicarono a S. Giuseppe, e in cui fosse destinato un apposito cappellano, il quale vi celebrasse tutti i giorni e vi predicasse nelle domeniche e nelle solennità. — Nate in seguito gelosie e liti fra la chiesa filiale e la matrice, la Curia Diocesana nel 1744 con apposito decreto stabilì i limiti delle facoltà concesse al cappellano di Vicosoprano.—Ma le contese non cessarono e si ricorse alla Sacra Congr. del Concilio, la quale nel 1766 non ammise (e con la clausola " *amplius* „) la richiesta di una vera dismembrazione della parrocchia, ma decise che il parroco di Alpepiana fosse obbligato a tenere nella chiesa di S. Giuseppe in Vicosoprano un Vicario curato, il quale potesse ascoltare le confessioni, custodire ed amministrare la SS. Eucaristia e l' Olio Santo, celebrare la Messa anche nei giorni festivi, salvi sempre tutti i diritti parrocchiali, e con l' obbligo al popolo di Vicosoprano di retribuire il suo cappellano. — A queste facoltà si aggiunse quella di costruire in detto Oratorio il fonte battesimale e di fabbricare là vicino un altro cimitero. — Sul principio del secolo scorso la chiesa parrocchiale, già del tutto diruta, fu fabbricata in luogo più solido e più vicino ai villaggi di Vicomedio e Vicosoprano. Ma gli abitanti a ciò non si acquietarono e nel 1841 rinnovarono le istanze perchè il loro Oratorio fosse eretto a chiesa parrocchiale. Il Vescovo d' allora, il Venerabile Giannelli, concesse pel momento nuove facoltà al Cappellano e promise che avrebbe fatto il decreto di divisione quando si sarebbe potuto costituire la congrua per la nuova parrocchia. A questa condizione si potè poi ottemperare, onde il 17 nov. 1907 l' Amministratore Apostolico di quella Diocesi, Mons, Castelli, ora Arcivescovo di Fermo, con la debita procedura canonica decretò la divisione della parrocchia di Alpepiana ed eresse a parrocchiale la chiesa di S. Giuseppe in Vicosoprano, riservando alla chiesa matrice di Alpepiana un annuo canone di cera e la facoltà di collettare nel territorio della nuova parrocchia una volta all' anno nella stagione del raccolto.

Contro tale decreto il popolo ed i fabbricieri di Alpepiana fecero regolare appello alla Sacra Congr. del Concilio. La causa fu poi pel suo proseguimento demandata al Tribunale di Sacra Rota e fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Lega *Decano*, *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Alberti, col seguente dubbio:

An rata habenda sit vel potius revocanda dismembratio facta per decretum diei 19 novembris 1907 in casu.

Ed il giorno 4 marzo 1911 fu deciso:

Affirmative ad primam partem, *Negative* ad secundam, *firmo tamen iure Ecclesiae Alpisplanae peragendi annuam collectionem oblationum in parochia Vicisuperioris, ut in decreto Episcopi; nec non*

exigendi extraordinariam contributionem saltem operum ab Episcopo determinandam et urgendam ad normam ss. canonum, si ecclesia Alpisplanae indigeat gravibus et extraordinariis reparationibus. " Expensis compensatis „.

Eccone le precipue ragioni:

a). IN DIRITTO La divisione delle parrocchie è sotto un certo aspetto cosa odiosa perchè importa una specie di alienazione, onde non deve farsi se non ci sia una necessità canonica. Per questo il Concilio di Trento *sess. 21, cap. 4,* stabilisce doversi ordinariamente procurare il bene dei fedeli con il costituire coadiutori, e solo quando i fedeli non potrebbero andare a chiesa senza *grande incomodo*, potersi addivenire alla divisione di una parrocchia, sia pure contro il volere del parroco. Ecco le precise parole: " In iis vero (ecclesiis) in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem, parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis rectoribus, iuxta formam Constitutionis Alexandri III quae incipit " *Ad audientiam* „ constituere possunt (Ordinarii) „. Come attesta Benedetto XIV *Instit. Ecclesiastic. 93,* la Sacra Congr. del Concilio applicava prima questa regola piuttosto rigorosamente. E lo stesso può dirsi aver fatto in molti casi il Tribunale di Sacra Rota.

b) Tale incomodo dei fedeli è più o meno grave, e varia, almeno relativamente, secondo la diversità dei luoghi e specialmente dei costumi delle popolazioni. Così insegna il Fagnano nel *Comment. ad cap.* " *Ad audientiam* „ *n. 2:* " Nota primum, sine *magna difficultate,* hanc esse iustam causam dividendi parochiam et novam ecclesiam infra eius limites costruendi, si parochiani ad ecclesiam antiquam sine magna difficultate accedere nequeunt; Concil. Trident. dixit sine *magno incommodo (in cap. 4, sess. 21)* et merito, nam illud solum possumus quod commode possumus, *ut L. nepos Proculo ff. de verb. signif.*, sive haec difficultas adeundi Ecclesiam matricem proveniat ex distantia loci sive ex alia causa nihil refert „. Ancor più chiaramente il De Luca nel *discurs. XII, de Decimis* spiega quale sia il punto controverso in materia di divisioni parrocchiali: " Quamvis occasio non decrit formiter magisque mature hunc articulum in Rota disputare; attamen semper credidi quod ista dicenda non sit quaestio iuris, sed potius facti et voluntatis, ut etiam recenter agnovisse visa est Rota *in Hispalen. seu Nullius Decimarum, 23 Nov. 1761, c. Boulermont,* quod scilicet principaliter ex facti qualitate et circumstantiis in eo fortiori casu pro antiqua Ecclesia contra modernam dismembratam responsum fuit: ac propterea iuxta adeo frequenter insinuatam regulam quae in huiusmodi facti ac vuluntatis quaestionibus insinuata est, erroneum videtur procedere cum generalitatibus sive cum decisionibus proditis in aliquibus ca-

sibus particularibus; cum vero singulorum decisio ex eorum praecisis circumstantiis ac facti qualitate metienda sit „.

c) In base a questo principio, per l'illanguidito spirito religioso dei nostri tempi, la S. Congr. del Concilio nel secolo scorso cominciò ad essere meno severa nell'ammettere le divisioni, come *in Reatina* 20 sept. 1817; *in Urbinaten.* 27 nov. 1852 et 20 nov. 1853; *in Syponlina*, 25 ian. 1879; *in Concordien.* 19 ian. 1889; *in Ianuen.* 7 iun. 1907. Onde il comentatore degli *Acta S. Sedis* Vol. XIII, App. VI ebbe a scrivere: " Dismembratio (olim) habita est tantum uti remedium extremum; ita ut locum non haberet quoties necessitati consuli potuisset per parochi vicarium. A medio fere saeculo elapso mitius iudicatum est de evidenti ecclesiae utilitate, ita ut haec non confunderetur cum absoluta necessitate. Hinc praxi recentiore pene nulla haberetur ratio de remediis subsidiariis vel extremis. Et quatenus utilitas in animarum bonum appareat, dismembratio decernitur, neque facili modo improbatur, si ab Episcopo facta fuerit, praecipue si dos aut sufficientes reditus non desint pro novo parocho „.

d) È meno odiosa, e quindi da ammettersi più facilmente, la divisione di una parrocchia quando non se ne divide la dote propriamente detta, ma solo il territorio, e si provvede alla nuova parrocchia con altra dote. Dice molto praticamente a questo proposito il De Luca nel citato *discurs. XII, de Decimis, n. 8:* " Eatenus Ordinarii ad eiusmodi novas erectiones cum formali dismembratione procedere solent quatenus illa parochianorum pars quae petit, congrue dotet novam parochiam, adeo ut antiqua dos istud detrimentum saltem in hac parte non patiatur; potissime vero quia frequentius huiusmodi novae erectiones..... peti solent non tam pro commodiori administratione sacramentorum, quam pro quadam superioritate alterius communitatis in qua parochia sita sit „. - Ed il Monacelli, *Formul. leg. Vol. I, tit, II, n. 6-7* insegna: " Verum tamen est quod cum frequenter ad formalem dismembrationem soleat deveniri quando parochianorum pars vel communitas quae id petit ob distantiam loci vel magnam incommoditatem itineris congrue dotet novam parochiam erigendam: tunc, oblatio cappellani seu coadiutoris pro administratione sacramentorum diebus festis per rectorem facta ad evitandam dismembrationem, non est sufficiens ad retardandam novae parochiae erectionem, sed ad illa iuste procedit.... ea non obstante „.

e) L'antipatia fra due villaggi dell'istessa parrocchia in certe circostanze può essere causa canonica di dismembrazione come insegna il De Luca nelle *Adnotat. ad Concil. Trident. discur. XVI, n. 8.* Per essa infatti può avvenire che parte dei parrocchiani non profitti sufficientemente dell'opera di sacro ministero spiegata dal parroco comune.

f) È giusto che, dividendo una parrocchia, la nuova, in segno di soggezione e riverenza verso la chiesa matrice, somministri a questa qualche ragionevole contributo.

g) Il fare un decreto di dismembrazione è un atto di giurisdizione non *contenziosa*, ma *volontaria*: le forme processuali non sono propriamente giudiziali ma *inquisitorie*, finchè le parti interessate non oppugnino il decreto stesso di dismembrazione presso il giudice competente. Orbene il giudice non è tenuto a compiere i suoi atti di giurisdizione *volotaria* nel proprio territorio. Onde l'Ordinario può decretare la divisione di una parrocchia anche mentre egli si trova fuori della Diocesi. Ecco come insegna a questo proposito il Reiffenstuel, *De offic. et potest. iudic. ordin.*, n. 8: " Differunt hae duae iurisdictionis species inter alia, ex eo quod ad exercitium iurisdictionis voluntariae non requiritur strepitus forensis, nec processus iudicialis, neque opus est iudicem pro tribunali sedere: haud obstante quod interdum aliqua extraiudicialis cognitio causae requiritur. Unde etiam haec valide et licite exercetur in alieno territorio absque iniuria iudicis illius loci..... E contra vero iurisdictio contentiosa exerceri non potest sine processu iudiciali ac proinde extra proprium iudicis territorium et in alieno, sine expresso vel tacito consensu iudicis loci illius atque etiam partium litigantium, exerceri nequit.... „.

h) La clausola " *amplius* „ cioè " *e questo più non si proponga* „ è posta dalle Ss. Congr. Romane non in senso assoluto, ma per le circostanze di fatto concomitanti per allora la quistione. Onde quando tali circostanze sono cambiate, si può ben ripresentare una quistione, cui fu risposto prima con la clausola: " *Negative et amplius* „. Del resto ogni rescritto con tutte le sue clausole riguarda solo i contendenti d'allora, giusta il noto assioma: " res inter alios acta aliis nec nocere nec prodesse potest „.

i) IN FATTO Consta indubbiamente che, se non è molta la distanza da Vicosoprano alla chiesa parrocchiale di Alpepiana, pure il cammino da fare è incomodo, specialmente nell'inverno; che l'antipatia secolare esistente fra i due villaggi impedisce che tutti i fedeli vengano retti da uno stesso parroco col dovuto profitto spirituale; che lo affievolito spirito religioso dei fedeli d'oggi, la cresciuta antipatia fra i due paesi ed il fatto nuovo della costituzione di una congrua dote per la nuova parrocchia sono circostanze più che sufficienti per cambiare la sentenza data nel 1766 dalla S. Congr. del Concilio; che infine il decreto di dismembrazione fatto dall'Ordinario non si può ragionevolmente considerare intaccato da alcun vizio di forma.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. V. Vol. XXIII pag. 509—517)

Epilogo della prima sezione e passaggio alla seconda.

Gioverà chiudere questa sezione e passare alla successiva col dare uno sguardo al cammino già fatto ed un altro a quello che ci rimane a fare. Abbiamo sin qui ampiamente svolte e solidamente provate le seguenti idee e proposizioni.

a) I precipui ostacoli alla formazione di un clero veramente buono ed abbastanza numeroso sono: 1.° la somma difficoltà di trovare personale idoneo al retto governo di un seminario; 2.° la grande diversità d'interpretazione che si dà in pratica ai principii regolatori della grand'opera, tuttochè concordemente si ammettano in teoria; 3.° il difetto di zelo e di perizia a fecondare nei giovanetti il germe della vocazione ecclesiastica, a scartare con fortezza quelli che ne sono privi ed a coltivare sapientemente quelli che ne sono adorni.

b) Del primo ostacolo trattai diffusamente in apposito opuscolo (1) (di cui queste *Ricerche* sono la continuazione); nel quale, esposte le doti indispensabili agli educatori di chierici, dimostrai evidentemente che essi non possono formare un buon clero se prima essi stessi non sono formati a sì importante e difficile ufficio, ancorchè capacissimi negli altri sacri ministeri: perocchè si può essere valoroso predicatore, zelante, dotto e prudente confessore ecc., e con tutto ciò essere incapacissimo rettore o direttore spirituale di un seminario; occorrendo per questi ufficii cognizioni al tutto speciali, oltre il senno pratico per valersene concretamente, ed oltre quel generoso coraggio che fa essere pronto a sacrificare anche la vita anzichè tradire la propria missione per tema d'inimicarsi il tale o tal'altro potente ecc. Se un superiore o educatore di chierici non è ricco di siffatte doti, deve rinunziare, od essere astretto a rinunziare, per carità alla Chiesa, alle anime ed a se stesso (2).

(1). Lo intitolai: *Della Formazione del Clero secondo i bisogni dei nostri tempi.* Fu encomiato da moltissimi Vescovi, dalla *Civiltà Cattolica*, dal *Monitore Ecclesiastico* ecc. Ve ne sono ancora poche copie vendibili presso la Direzione di questo periodico al prezzo di cent. 80, franco di porto.

(2) A formare i formatori del clero io esposi nel detto opuscolo il mezzo che sembravami più opportuno. Ma Leone XIII precipuamente a tale scopo fondò in Roma il *Collegio Leoniano*, nel quale dovrebbe ogni diocesi mandare due o tre dei migliori sacerdoti ad apprendervi l'ardua scienza della formazione del clero. Ma sventurata-

c) È incredibile quanto diversamente e, da molti, quanto erroneamente, e però con quali lacrimevolissime conseguenze, vengano interpretati nella pratica i principii fondamentali della formazione del clero, benchè pienamente ammessi in astratto! Tutto il male proviene dal difetto di cognizione chiara e precisa di quei principii e dei concetti che li compongono (Ketteler, Cafasso ecc.). Donde la imprescindibile necessità di studiare accuratamente in se e nelle loro pratiche applicazioni tali principii e tali concetti; il che si consegue completamente con queste tre ricerche: 1.ª quali e quanti sacerdoti vuole la s. Chiesa, 2.ª quali e quanti chierici vuole che siano ammessi al sacerdozio, 3.ª quali e quanti laici vuole che siano ammessi al chiericato.

d) Che la Chiesa voglia soltanto sacerdoti buoni, è troppo evidente. Ma che cosa è un sacerdote buono? — Non possiamo intenderlo davvero, se non intendiamo prima che cosa è un sacerdote. Il sacerdote è un *agente*, ed è tale per *missione divina*. La sua azione, in forza della missione ricevuta da Gesù Cristo, che è quella stessa che Gesù Cristo ricevette dal Padre, ha un solo fine: la gloria di Dio nella salute e santificazione delle anime. E poichè ogni agente allora dicesi buono, quando adequatamente consegue lo scopo del suo operare, sacerdote buono è quello che consegue il detto fine adequatamente; cioè, non potendosi da lui conseguire per intero, perchè *ine-*

---

mente pochissime diocesi lo han fatto sinora; e quasi generalmente si continua a valersi di personale per nulla idoneo: donde la luttuosa conseguenza di continuarvisi a fare preti senza vocazione, e gli stessi vocati prepararvisi ai sacri ministeri non sufficientemente e secondo i bisogni attuali delle anime. È dunque da pregare il Signore che faccia intendere bene a tutti i Prelati la necessità di far tesoro di quella provvidenziale istituzione; mandandovi però sacerdoti veramente fervorosi, colti e prudenti, senza le quali basi nè il Collegio Leoniano nè qualsivoglia altro istituto potrà dare mai abili educatori di chierici. — E poichè fra gli attuali superiori di seminari ve n'ha alcuni che da una parte sono forniti di queste doti fondamentali, sicchè non manca loro se non lo studio speciale, e d'altra parte non è loro possibile di recarsi nel Collegio Leoniano a farvi il corso regolare di *Pedagogia Ecclesiastica* e scienze affini (Ascetica, Pastorale ecc.); pare desiderabilissimo che per loro e per ogni altro che amasse apprendere alla meglio tali rilevantissime materie, se ne facessero ogni anno, durante le vacanze scolastiche, corsi quindicinali di conferenze come usano anche i governi a vantaggio dei maestri elementari. Queste conferenze servirebbero come sostituzione, almen parziale, ai corsi completi, per coloro che non possono andare al Leoniano; dacchè in quindici conferenze al mattino ed altrettante alla sera, due professori capacissimi saprebbero dare un bel compendio della sostanza delle mentovate discipline: servirebbero di utilissimo ricordo e perfezionamento per quelli che già studiarono in tale collegio; creerebbero preziosa comunicazione di idee fra gli educatori di chierici; inspirerebbero loro di unirsi in pia associazione, come già si è fatto in Francia, e di fondare un indispensabile periodico mensuale o bimestrale come ce n'è più d'uno in altre nazioni; produrrebbero insomma vantaggi inestimabili. Per varii anni ho sottoposta questa idea a personaggi molto competenti ed anche a parecchi Eccellentissimi Vescovi; e tutti l'han detta opportunissima e mi hanno incoraggiato a pubblicarla. Ed io lo fo ora *unicamente* per esortare i lettori di questo lavoretto a pregare il Sacerdote eterno che, s'è di sua gloria, la faccia vedere quandochessia attuata per le investigabili vie della sua Provvidenza infinita.

sauribile, lo consegue per quanto ei può con impiegarvi tutte le energie della sua mente, del suo cuore e del suo corpo. Ond' è che qualunque cosa faccia il sacerdote deve conferire, più o meno direttamente, a salvare anime: ogni altra occupazione che lo distrae da questo fine, è un deviamento dal retto cammino, un' omissione dell' unico ed essenziale dovere del proprio stato; e ciò abbia egli o non abbia cura di anime *(Kroust, Massillon, Benedetto XIV, S. Alfonso, Sarnelli, Frassinetti, Cafasso ecc.)*.

È poi inesauribile tal fine, 1.° per la universalità della missione: " *Docete omnes gentes. — Praedicate Evangelium omni creaturae* „; 2.° per la grande difficoltà del conseguimento, atteso la somma ripugnanza della corrotta natura ad abbracciare e costantemente seguire gl' insegnamenti del Vangelo; donde quelle terribili parole del Signore: " *Intrate per angustam portam: quia lata porta, et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam - Quam angusta porta, et arcta via est, quae ducit ad vitam: et pauci sunt qui inveniunt eam* „! (Matth. VII. 13. 14.); 3.° per la importanza infinita della salvezza e santificazione delle anime. Dimodochè, come ben dice il Frassinetti, un sacerdote che non fa proprio *tutto quello che può* per salvare e santificare il maggior numero possibile di anime, non isperi che il Signore sia contento di lui. — " *Labora ut bonus miles Christi* „. Chi potrebbe dire soldato buono quello che in guerra desse una parte del suo tempo e delle sue forze in altro che in procurare la vittoria? E non è ogni sacerdote essenzialmente un soldato in guerra, contro i nemici implacabili ed attivissimi della gloria del Signore e del bene delle anime?

e) Perchè poi un agente consegua il suo fine, occorre non solo che operi, ma che operi con le necessarie condizioni. Le condizioni necessarie all' operare del sacerdote sono la santità e la dottrina. Senza di quella, la discordanza tra la sua condotta e il suo insegnamento farebbe deridere la religione, anzi miscredere. " Se fosse così, dicono gli uditori, se ne fosse convinto, lo farebbe egli pel primo: predica, insegna queste cose per fare il suo mestiere... „ — Senza dottrina, come potrebb' egli esporre con esattezza, dimostrare con lucidità e strenuamente difendere la religione, oggi massimamente che viene con tanto furore e per tante vie aggredita? come potrebbe amministrare i sacramenti, specie quello della Penitenza, senza commettere mille errori con immensa rovina dei fedeli? — E sulla necessità della santità e della dottrina nel sacerdote, convengono tutti. Ma quanto alta dev' essere la sua santità? quanto vasta e profonda la sua dottrina?

f) A considerare la grandezza dei divini ministeri affidati al sacerdote, si vede di tratto che, quand' anco egli avesse la santità degli Apostoli, neppur sarebbe propriamente degno di sì sovrumana missione.

Ma è pur facile intendere che, se soltanto ai giovani in tutto e per tutto eroici, canonizzabili, dovessero schiudersi le porte del santuario, questo verrebbe a mancare del necessario numero, tutt' altro che piccolo, di ministri: perchè, *se omne magnum est rarum, omne maximum est rarissimum.* — All' incontro si potrebbe forse credere bastevole al sacerdote una santità mediocre, ordinaria, comune ai buoni cristiani? e dove sarebbe allora in lui la dignità di maestro, l' autorità di padre, la perizia di condottiere, la perfezione di modello (*forma facti gregis*)? Uopo è dunque bensì contentarsi che non tutti i sacerdoti siano perfettamente ed in tutto eroici, ma bisogna però esigere che tutti siano ricchi di virtù tanto superiore ad una bontà comune quanto il cielo è più alto della terra, secondo che ha scritto il nostro Santo Padre nell' *Exhortatio ad Clerum* in conformità del linguaggio dei Padri della Chiesa: una virtù la quale dimostri assai più coi fatti che colle parole la verità e la bellezza della Religione; una virtù che, giusta la bella imagine di un Padre, colpisca l' uomo che fugge da Dio, lo arresti e lo costringa ad esclamare: " oh sì questi sono veramente uomini di Dio! la Religione da essi insegnata e sì bellamente praticata non può essere che la vera „.

g) Peraltro, anche determinato così il grado della santità necessaria ad ogni sacerdote, non è privo di elasticità ed accomodabilità ad interpretazioni diversissime. Abbiamo noi un criterio preciso e sicuro per giudicare quando la santità di un sacerdote è proprio nel suo grado necessario, disotto al quale egli non può dirsi veramente buono? Sì: se la sua santità giunge a produrre in lui generoso amore e gelosa custodia della castità perfetta e perpetua e l' acceso zelo della salute e santificazione delle anime, la sua santità è sicuramente nel suo necessario grado, ed egli è veramente sacerdote buono; se no, è a dirsi il contrario.

h) Tal grado poi di santità è necessario e sufficiente a conseguire il fine essenziale del sacerdozio, ed insieme, benchè alto assai, è possibile in tutto il numero di sacerdoti occorrenti alla Chiesa. Necessario e sufficiente. Guai se il popolo, non dico conosce, ma anche soltanto sospetta che l' uomo di Dio, il maestro dello spirito sia schiavo della propria carne, e che il banditore del Vangelo e ministro dei sacramenti operi non per zelo, ma *turpis lucri gratia.* Tutta la fiducia in lui sarà irreparabilmente perduta, e sinanco la fede ne resterà fortemente scossa. Ma quando in lui ravvisa l'angelo e l'apostolo, oh come lo venera, come lo ascolta, come gli crede, gli obbedisce, gli commette con piena fidanza e con indicibile frutto gl' interessi della coscienza propria e di quella dei suoi cari! -E' siffatto grado, veramente sublime e raro (chi tale nol credesse, mostrerebbe d'ignorare quel che ne dicono i Padri, i Dottori e la quotidiana esperienza), è nondimeno possibile

in tutti i sacri ministri occorrenti alla Chiesa. Il che si deduce evidentemente 1.° dalla notissima ed irrefutabile dottrina dell' Angelico, che Iddio non farà mai mancare alla sua Chiesa il numero necessario di ministri, purchè, notisi, si voglia e si sappia cercarli, specie con la buona cultura spirituale dei fanciulli e dei giovanetti; e 2.° dalla storia della Chiesa, ove troviamo sempre grande il numero dei giovani generosi, i quali illuminati ed accesi dalla parola di Dio ascoltata, letta e meditata, e fortificati dal continuo uso del frumento degli eletti e del vino che germina i vergini, han rinunziato, per dar gusto a Gesù Cristo, alla carne ed al sangue, ed han riposta tutta la loro felicità nel procurare la salute dei prossimi.

i) La dottrina poi dell' ecclesiastico dev' essere in proporzione dei tempi in cui vive. Oggi la cultura generale, base degli studi professionali, è vastissima e poco men che enciclopedica. Tale dunque ha da essere quella dell' uomo di Chiesa: 1.° perchè sarebbe disdoro della Religione che l' aspirante al sacerdozio sappia meno dell' aspirante alla medicina o all' avvocatura; 2.° perchè al presente le obbiezioni contro la Religione si prendono da tutti i rami dello scibile, segnatamente dalle scienze naturali; epperò il ministro di Dio deve di tutto sapere almen tanto che basti a mostrare invittamente la inanità di quelle obbiezioni.

l) Che se il sacerdote dev' essere dotto e santo, dev' essere uomo di studio e di orazione. La scienza infusa fu data agli Apostoli, perchè quella ci voleva allora. Noi, se vogliamo sapere, dobbiamo studiare: 1.° per apprendere, 2.° per non dimenticare ciò che apprendemmo, 3.° per sempre più accrescere e perfezionare le nostre cognizioni, come sempre più si avanza lo spirito umano e sempre più gravi van divenendo i bisogni delle anime in questi tempi tristissimi. E dobbiamo studiare con ordine, con perseveranza, con coraggio (ancor se Iddio ci abbia dato ingegno poco acuto), con retta intenzione, sopratutto con accuratezza e con umiltà, guardandoci cioè dalle due fonti di tutti gli errori: la superficialità e la presunzione. Dobbiamo approfondire le nostre cognizioni, specie le filosofiche: " *Ipsum verum non videbis, nisi in philosofiam* TOTUS INTRAVERIS „ (s. Augustinus); ma ad un' ora dobbiamo essere persuasi che il vero potremo bensì *vederlo* quanto basta a conseguire il fine pel quale Iddio ci ha creati, ma non potremo mai *comprenderlo*, cioè vederlo in tutto e per tutto; perchè la nostra vista è limitata: solo Iddio *comprende*. Questa persuasione conserverà salda la nostra fede e tranquillo il nostro cuore allorchè, studiando, giungiamo ai punti per noi oscuri. Diremo: chi son io che pretenda di capire ogni cosa? Piegheremo la fronte ed esclameremo: " *o Altitudo...* „; e benediremo a quell' amorosa Provvidenza, che nel magistero della Chiesa ci ha fornito la guida sicura, il pre-

servativo infallibile da qualsiasi errore in punto di fede. Il modernismo non avrebbe pervertite tante menti sacerdotali, se le avesse trovate più profondamente istruite e più profondamente umili! Ma per essere umili dobbiamo essere uomini di orazione.

m) Siccome, infatti, il continuo studio ci fornirà la necessaria dottrina, così dalla continua orazione, specie dalla mentale, coadiuvata da molta lettura spirituale, particolarmente di vite di santi, e compiuta dagli esami di coscienza, generale e particolare, il tutto sotto la guida di abile direttore spirituale, attingeremo la necessaria santità. Senza meditare continuamente i novissimi *(in omnibus operibus tuis memorare novissima tua),* e quindi senza il continuo paragone tra i beni e i mali della vita presente coi beni e coi mali della vita futura, non saremo mai veri sprezzatori di ciò che passa e saggi estimatori solo dell'eterno; non metterà mai profonde radici nel nostro cuore il s. timore di Dio. Non avendo noi grande e viva cognizione delle nostre necessità e dei nostri pericoli, non pregheremo, o pregheremo male, e quindi nulla otterremo; e così non solo non salveremo glialtri, ma non salveremo neppur noi stessi. — Senza il continuo meditare la grandezza infinita della bontà di Dio dimostrataci con tanti beneficii, massimamente con la passione e morte del suo Figliuolo e con la istituzione del SS. Sacrifizio e Sacramento dell'Altare, e senza il continuo raffronto di tanto eccessiva bontà con la sì mostruosa ingratitudine e malvagità nostra, non ci sarà possibile acquistare il vero amor di Dio e il santo odio di noi: mancandoci le quali due cose, non saremo giammai veri amanti e custodi della virtù angelica, nè davvero accesi di zelo per Dio e per le anime; che è quando dire saremo sacerdoti di nome e non di fatto.

n) Analizzando dunque il concetto di buon sacerdote, noi vi troviamo questi tre elementi essenziali: 1.° laboriosità infaticabile ed esclusiva nei sacri ministeri; 2.° con dottrina e santità ognora crescenti; 3.° mercè l'assiduo studio e l'assidua orazione (1). Un sacerdote nel cui operare manchi un solo di tali elementi, buono non è, perchè non raggiunge adequatamente, cioè fino al punto che è possibile alle sue capacità, il fine essenziale del suo stato, che è la divina gloria nella salute e santificazione delle anime.

Or da questo genuino concetto del buon sacerdote quali corollari hanno a dedursi per la pratica?

(*continua*) G. M. C.

(1) L'ordine di causalità è inverso: l'orazione e lo studio producono nel sacerdote la santità e la dottrina; e queste due doti producono la sua laboriosità infaticabile nei sacri ministeri e la mirabile fecondità di essi: fecondità misurata assai più dalla sua santità che dalla sua dottrina.

QUESTIONI

7.

Circa le riserve pontificie de' canonicati nel Napoletano.

Nel *Monitore Eccl.* (Vol. XXIII, pag. 522) si disse che nel Napoletano, in forza del Concordato del 1818, i canonicati e gli altri beneficii vacati in Curia (pel trasferimento p. es. del beneficiato al Vescovado) non sono riservati alla S. Sede, ma possono conferirsi dal Vescovo. Vale ciò pure quando nella bolla del trasferito sta espressamente detto che il beneficio da lui posseduto dovrà essere provveduto dalla S. Sede?

È vero che il più delle volte nelle bolle dei beneficiati trasferiti dalla S. Sede ad altri beneficii si suole apporre la clausola che i primi beneficii di risulta sono riservati alla medesima S. Sede. Questa clausola è stata interpretata da taluni nel senso che non si derogasse al privilegio concordatario e si avesse come non apposta.

Però vuolsi sostenere il contrario: 1.° Perchè la S. Sede già *manum apposuit* al beneficio di risulta, ond' esso non può più conferirsi dall' Ordinario — 2.° Perchè qui non ha luogo una legge derogatoria, per cui sarebbe stato d' uopo esprimere la legge anteriore; ma trattasi della provvista di un singolo beneficio sul quale il Papa ha piena potestà — 3.° Perchè questa è la prassi costante della sacra Dateria, il cui stile ha forza di legge.

Per tutte queste ragioni, quando nelle bolle si trova la sopraddetta riserva, i Vescovi del Napoletano non hanno facoltà di conferire da sè i beneficii di risulta, vacati in Curia; e se li hanno conferiti occorre la sanatoria della S. Sede.

8.

Se le indulgenze concesse da' Vescovi possano essere perpetue.

Con decreto della S. C. delle Indulg. *Urbis et Orbis* del 28 agosto 1903 agli Arcivescovi fu data facoltà di concedere 100 giorni d'indulgenza ed ai Vescovi 50 giorni. Si chiede: Concesse una volta queste indulgenze, possono valere in perpetuo anche dopo la morte o dopo il trasferimento del Vescovo?

Il Vescovo può concedere la detta indulgenza nella sua diocesi, come il Papa può concedere indulgenze a tutta la Chiesa. Perciò può concederla alle persone, può annetterla a preghiere e ad oggetti di divozione ed a qualsivoglia pratica di pietà (1). Può anche rivocarla. Ma quando la concede senza limitazione di tempo varrà pure dopo la sua morte, come valgono dopo la morte dei Sommi Pontefici le indulgenze da loro concesse senza limitazione di tempo.

---

(1) Tranne se le preghiere o le pratiche di pietà, o gli oggetti sacri siano già state arricchite d' indulgenze pontificie (S. C. Indulg. 12 ian. 1878 ad 1, n. 433).

Perciò la S. Congr. delle Indulg. al dubbio: " Potest Episcopus eidem rei, vel eidem actui pietatis, cui iam antecessor indulgentias adnexuit, novas indulgentias applicare? „ — rispose " Negative „ (12 ian 1879, ad 3, n. 433). Non avrebbe certamente qui risposto *negative*, se non valessero le indulgenze concesse dal Vescovo antecessore.

Solo se le indulgenze furono date *ad nutum*, o *ad tempus*, ovvero siano state rivocate dal Vescovo successore, non varranno più. Per contrario varranno certamente se siano state concesse senza limitazione di tempo, nè più rivocate.

9.

Circa la censura per chi trae gli ecclesiastici al foro laicale.

Intorno alla grave censura contro chi trae gli ecclesiastici al foro laicale, si chiede: 1.° Si coglie la censura quando si traduce un ecclesiastico innanzi al giudice conciliatore? — 2.° Si coglie da coloro che cooperano efficacemente col consiglio a trarre gli ecclesiastici al giudice laico? — 3.° Si coglie da chi denunzia con anonimo un ecclesiastico al tribunale laico? — 4.° Si coglie dai giudici e dagli avvocati che cooperano contro la immunità personale dei chierici? — 5.° Si coglie quando per inesistenza di reato non vi ha luogo a procedimento contro il chierico o l'accusato viene assolto?

Al 1.° — La censura si commina contro chi traduce un ecclesiastico *ad tribunal laicorum*. Ora il giudice conciliatore non è colui che *sedet pro tribunali*, ma il suo officio è soprattutto di conciliare le parti. Perciò giustamente il D' Annibale (*in Const. Apost. Sedis* n. 66) ha scritto: " Iudex is dicitur qui pro tribunali ius dicit et a magistratibus ceteris separatur ... Dovendosi poi qui stringere il significato, stando *in odiosis*, è chiaro che chi traduce un ecclesiastico innanzi al giudice conciliatore, benchè operi malamente, dovendo avvalersi del superiore ecclesiastico, tuttavia non cade nella censura.

Al 2.° — Coloro che cooperano efficacemente col consiglio a trarre gli ecclesiastici al tribunale dei laici, quantunque pecchino gravemente, non debbono però considerarsi come censurati. Nè la Costituz. *Apostolicae Sedis*, nè il *Motu proprio* di Pio X parlano di cooperanti, a differenza della Bolla *Coenae* che ad essi pure estendeva la censura. Perciò i cooperanti, quali che siano, non cadono in questa censura (v. D' Annibale l. c. e gli altri commentatori della Costit. *Apost. Sedis*).

Al 3.° — Ma vi cadono coloro che denunziano con anonimi gli ecclesiastici al foro laico? — Se l'anonima denunzia non produce effetto, non s'incoglie la censura, la quale colpisce solo *effectu sequuto*, secondo il comune insegnamento de' DD.

Ma se produce l'effetto? vale a dire, se per causa della detta denunzia l'ecclesiastico sia tradotto d'officio presso il tribunale laico? — La Costit. *Apostolicae Sedis* colpisce di censura: " Cogentes sive directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas ... Or chi scrive la denunzia anonima è vero che non direttamente trae la persona ecclesiastica presso il tribunale laico, ma però ve la trae indiret-

tamente, svelando al magistrato quel delitto, per cui l' ecclesiastico in forza delle leggi dev' esser tradotto presso il giudice laico.

Però il *Motu proprio* di S. S. Pio X non parla di questo caso indiretto, ma solamente di coloro che direttamente *personas ecclesiasticas* " ad tribunal laicorum vocent, ibique adesse publice compellant „. Stando perciò alla nota regola *odia restringenda*, possiamo dire che lo scrittore di anonime denunzie non cade *ipso facto* in questa censura.

Cadrà però nella censura della Costituz. *Apostolicae Sedis*, ma *ferendae sententiae*, secondo l' autentica dichiarazione del S. Officio del 23 genn. 1886 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XXIII, p. 500).

Al 4.° — Esaminiamo ora il caso del giudice e dell' avvocato, e vediamo se questi cadono nell' ultima censura di S. S. Pio X. Quanto al giudice, è certo che in forza della Costit. *Apostolicae Sedis*, non cade in censura quando è costretto a trarre al suo tribunale qualche persona ecclesiastica. Lo dichiarò espressamente il S. Officio il 1 febbr. 1871 : " Excommunicationem eos non attingere qui subordinati sint, etiamsi iudices fuerint „. — E neanco vi cade in forza del *Motu proprio* di Pio X, giacchè in questo si punisce di censura " quicumque privatorum, laici sacrive ordinis etc. „: distingue perciò chiaramente i privati dai magistrati, e quelli vuol punire, non questi, conservando l' antica disciplina sul detto punto.

Ma l' avvocato che difende chi abbia tratto presso il foro laico un ecclesiastico, cadrà in censura? — L' avvocato fa le parti di consigliero e di difensore : è perciò un efficace cooperante a colui che viola la immunità del foro. Più sopra abbiamo dimostrato che questa censura non va estesa ai cooperanti ; quindi nemmeno all' avvocato, benchè questi pecchi per la sua illecita cooperazione.

Al 5.° — Quando l' ecclesiastico, convenuto presso il foro laico, è assolto o per inesistenza di reato o per mancanza di prove, chi lo trascinò indebitamente al detto foro non può sfuggire la censura. Questa vien comminata in difesa della immunità personale, onde è vietato che i chierici siano tradotti o giudicati presso il giudice laico. Basta perciò costringere un chierico a presentarsi al detto giudice per incorrere la censura, qualunque sia per essere l' esito del giudizio. Così D' Annibale' *l. c.* e tutti i DD.

10.

Sull' obbligo di portare la tonsura ecclesiastica.

Vescovo di B., poichè molti dei preti suoi diocesani non sogliono portar la tonsura ecclesiastica, fa un editto con cui impone a tutti quest' obbligo sotto pena di sospensione, colla minaccia di escludere dai concorsi alle parrocchie coloro che si presentano senza la detta tonsura. — Si chiede: 1.° Vi ha obbligo stretto di portar la tonsura? — 2.° Può il Vescovo imporlo sotto censura? — 3.° Che dire dell' editto del Vescovo di B.?

Al 1.° — I sacri canoni impongono ai chierici l' obbligo dell' abito e della tonsura ecclesiastica, specie agli ordinati *in sacris* ed a coloro che hanno beneficii benchè *in minoribus*. Così il c. *Clerici*, 15, *De vita et honest.*

Clericor.; così la *Clementina*, 2, *eod. tit.*; così pure il Tridentino, Sess. 14, cap. 6 che ne arreca la ragione: " ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam ostendant ... Vi si aggiungono gravissime pene. Imperocchè i chierici trasgressori debbono essere puniti colla sospensione dagli ordini, dall' officio e dal beneficio, e ciò non giovando, anche colla privazione degli officii e dei beneficii. Donde generalmente i DD. deducono che un chierico *in sacris* o beneficiato, il quale non porta l' abito e la tonsura ecclesiastica pecca mortalmente. (S. Alphons. L. VI, n. 825; Schmalzgrueber L. III, tit. 1, n. 31; Scavini *Th. Mor.* L. I, n. 416: Gury *Comm. Th. Mor.* Vol. II n. 46).

Ma che è da dire della sola tonsura? Peccano gravemente i chierici, almeno i beneficiati e gli ordinati *in sacris*, a non portarla? Non sono qui concordi i DD. Alcuni affermano, come il Sanchez *Consil.* L 7, c. 1, dub. 49, n. 11 seq.: il Laymann L. V. tr. 9, c. 12, n. 3: l' Escobar L. 23, n. 488 ecc., per la ragione che il cit. c. *Clerici*, 15, *de Vita et honest. clericor.* prescrive a' chierici; " Coronam et tonsuram habeant congruentem ... Perciò peccano gravemente, almeno coloro che sono ordinati *in sacris* e che hanno beneficii ecclesiastici se non portano abitualmente la tonsura.

Abbiamo detto *abitualmente*, imperocchè non sarebbe grave colpa, secondo i prefati DD, se per poco tempo non si portasse la detta tonsura (v. La Croix L. IV, n. 1372; Ligor. L. VI, n. 826).

Altri DD. poi, come il Tamborino L. 7 de Ordin., c. 2, § 6, n. 16; il Renzi, *De Ordin.*, c. 2, § 6. n. 16; l' Enriquez lib. 10, c. 11, n. 1, dicono essere solamente veniale il non portare la detta tonsura, se pure in ragione delle circostanze non si offenda gravemente l' onestà e non si rechi scandalo agli altri. Questa opinione è abbracciata pure dai moderni TT, come dal Gury T. II, n. 48; dal Ballerini-Palmieri, Vol. IV, n. 445; dal Genicot Vol. II, n. 33; dall' Ojetti *Synopsis* v. *Tonsura* Ed. 2.ª ecc.

Al 2.° — Ma può il Vescovo punire i chierici, soprattutto gli ordinati *in sacris* ed i beneficiati, che non portano la tonsura? — Essendo la tonsura imposta dai sacri canoni ed inducendo un obbligo, il Vescovo può benissimo sollecitare sotto pene l' adempimento di quest' obbligo. Così Schmalzgrueber l. c. n. 36: " Si habitum clericalem (clericus) deferat et non tonsuram... arbitrio iudicis puniri potest; *Gloss. in Clement.* 2. hoc tit. v. *et tonsuram.* Così pure Ojetti l c. " Qui tonsuram tantum non gerunt... puniri possunt arbitrio iudicis, et ab Episcopo vel Vicario generali ad ferendam tonsuram adigi possunt omnino „ citando Bened. XIV De Syn. lib. XI, c. 9, n. 4.

S. Carlo Borromeo aveva ordinato nel Concilio I Provinciale: " Presbyteri, diaconi, subdiaconi ceterique clerici clericali tonsura sint insigniti ad eam formam quam ratio uniuscuiusque ordinis Episcopi arbitrio postulabit. Ita sint abraso capillo, ut tonsura conspicua sit omnibus ... In adempimento di questa prescrizione, nella Istruzione ai Vicarii foranei posta in fine del primo Vol. degli *Acta Eccl. Mediol.* (pag. 791 Ed. Bergomi 1730) dice così: " Quei sacerdoti o chierici, che interverranno ad uffici divini, o siano di feste o di morti, di qual si voglia sorte senza chierica manifesta, . contra il decreto del Concilio nostro Provinciale, non partecipino

della limosina, o altro emolumento che gli si dovrebbe per quell' ufficio „.

Altri Vescovi nei varii concilii provinciali e nei sinodi diocesani inflissero pene contro i chierici senza tonsura, come può vedersi nella *Collectio Lacensis*.

Dalle cose dette fin qui chiaro apparisce che il Vescovo potendo punire tale trasgressione con pene a suo arbitrio, può punirle pure con censure, le quali però siano tali da agguagliarsi alla colpa.

Al 3.° — Ma che è da dire dell' editto del Vescovo di B.? — Egli impone a tutti i sacerdoti l' obbligo di portare la tonsura sotto pena di sospensione, minacciando di escludere dai concorsi per le parrocchie coloro che si presentino senza tonsura.

Quanto alla imposizione dell' obbligo della tonsura sotto pena di sospensione come censura, anche *ipso facto incurrenda* dopo un congruo tempo, crediamo che poteva farlo, potendo con questa pena sollecitare l' adempimento di quell' obbligo. Se poi volesse infliggere la sospensione non come censura, ma come pena di passata trasgressione, poichè non è certa la gravità di essa, dovrà limitare la sospensione a pochi giorni, non potendo questa pena essere grave.

Ma può escludere dal concorso alle parrocchie chi si presenti senza tonsura? — Essendo tale esclusione considerata come una pena grave, giacchè privasi così un chierico di un diritto che gli concedono i sacri canoni, e non può esserne privato se non per un grave delitto; non crediamo che possa sostenersi tale esclusione, se pur non intervengano circostanze che rendano certamente indegno quel soggetto di amministrare una parrocchia.

11.

Se e come il Vescovo possa dispensare dalla recitazione delle ore canoniche.

Teandro sacerdote, affetto da debolezza nevrastenica, trova alquanto gravosa la recitazione delle ore canoniche: chiede perciò al Vescovo di esserne dispensato. Il Vescovo lo dispensa per una settimana, e terminata questa, la proroga per un' altra, e così di seguito. — Si chiede: 1.° Può o come il Vescovo dispensare dalle ore canoniche? — 2.° Può il Vicario generale? — 3.° Che dire della dispensa concessa al sac. Teandro?

Al 1.° — La dispensa dalle ore canoniche, anche senza causa, ed a vantaggio di qualsivoglia ecclesiastico, pur beneficiato, è del solo Papa, essendochè le ore canoniche sono state introdotte dai sacri canoni, ai quali il Papa è superiore. Così i DD. generalmente.

Il Vescovo può dispensare solamente con persone particolari per breve tempo e con giusta causa. Si ascolti S. Alfonso (L. IV, n. 159: " Episcopus non potest dispensare (in officio) nisi cum causa et cum aliquo particulari et ad breve tempus „. Lo stesso insegnano tutti gli altri TT. La Croix (L. IV, n. 1233) ne assegna la ragione: " Ubique iam usu receptum est „. Esaminiamo le dette condizioni:

Con persone particolari, e crediamo anche con una comunità religiosa,

o con qualche clero di luogo particolare, giacchè le *persone particolari* sono in opposizione coll' intero clero della diocesi.

Per breve tempo: può essere pure per una settimana, il quale tempo può anche prorogarsi.

Con giusta causa: la causa può essere assai minore di quelle che scusano per sè. Cause che scusano per sè, giusta i TT., sono la cecità, una qualche malattia, la mancanza del breviario, occupazioni necessarie fino a tarda notte, ecc. Quando qualcuna di queste cause dia luogo a dubbii si può supplire colla dispensa.

La dispensa poi può darsi dall' intero officio, ovvero da qualche parte di esso, secondo la qualità della causa.

Al 2.° — Questa dispensa può concedersi dal Vicario Generale? — La consuetudine attribuisce la potestà di dispensare in ciò al solo Vescovo, non già al Vicario Generale. Questi dovrebbe averne un espresso mandato dal Vescovo. Così S. Alfonso l. c., La Croix l. c. etc.

Al 3.° — Teandro, nel nostro caso, affetto da debolezza nevrastenica, ottiene dal Vescovo per una settimana la dispensa dall' officio, la quale dispensa va prorogata per un' altra settimana e così di seguito. Non crediamo di poter censurare la condotta del Vescovo, il quale usa del suo diritto, come sopra s' è dimostrato.

12.

Circa la spartizione degli arretrati di spese di culto avute dal Governo.

Nella Chiesa Ricettizia di V. l' Arciprete parroco non percepiva dal Governo che sole annue L. 150 per spese di culto. Questa somma era insufficiente, e però fece istanze che fosse elevata ad annue L. 1482. Non avendo condisceso il Fondo pel Culto, ricorse *ai tribunali* e vinse; ed oltre il detto annuo assegno, ottenne l' altra somma di L. 27,809 per arretrati. Su questi arretrati è sorta discordia fra l' Arciprete ed i Partecipanti. Il primo vuol farli suoi perchè egli ha iniziata la causa e ne ha sostenute le spese ed ha pur contribuito del suo in qualche parte alle spese di culto. I Partecipanti invece li pretendono per sè, dacchè essi hanno compiute le funzioni tutte senza compenso — Si chide: A chi spetta la detta somma di L. 27,809?

Fa d' uopo che ciascuno abbia il suo, secondo giustizia. L' Arciprete curato ha sostenute le spese della causa, e ancora, del suo, alcune spese d culto, negli anni passati. Egli perciò può prelevare dalla somma di L. 27,809 ciò che ha speso.

I Partecipanti hanno compiute le funzioni tutte nei prefati anni senza compenso. Ad essi perciò si attribuiscano dal Vescovo gli emolumenti che loro competono per le prefate funzioni.

Ma se dai detti prelevamenti sopravvanza qualche somma, questa a chi si deve? — Non si deve nè all' Arciprete, nè ai Partecipanti della Ricettizia i quali, avendo avuto ciò che loro spettava, non hanno titolo per dividersi il resto.

Quel dippiù può ben rappresentare porzione dei beni rapiti al Clero, e

questo può avervi diritto per titolo di parziale compensazione. Perciò la somma residuale non dovrebbe spartirsi fra l'Arciprete e gli attuali partecipanti, ma dovrebbe mettersi a frutto, e solamente questo frutto si potrà dividere fra i predetti Arciprete e partecipanti, non senza aver riguardo ai pesi che prima gravavano sopra i beni di quel Clero.

BIBLIOGRAFIA

ALLARD Paolo — Dieci Conferenze sul Martirio, dette all'Istituto Cattolico di Parigi (Febbraio-Aprile 1905), con introduzione di Mons. Péchenard Rettore dell'Istituto Catt. Traduz del P. Enrico Radaeli S. J. sulla quarta ediz. francese riveduta e corretta. — Roma, Libr. Pont. di Federico Pustet 1912 — In 8.° di pag. XVIII, 320.

È un'opera originale, frutto di studii profondi sulla storia dei primi secoli e sugli atti dei martiri. Il martirio cristiano è qui trattato con sintesi felice in tutte le sue attinenze, raggruppando a ciascuna quanto può ricavarsi da antichi e ineccepibili documenti, messo fuori ciò che sa di leggenda e di meno certo. Dato il vero concetto della parola *martire*, si parla della propagazione del cristianesimo, della vita intensa della Chiesa primitiva, della legislazione persecutrice, delle cause delle persecuzioni, delle diverse condizioni e del numero dei martiri, delle prove morali dei martiri, dei loro supplizi, della loro testimonianza e del valore di essa e finalmente degli onori resi ai martiri. Chiunque legge questo libro (e si fa leggere assai volentieri per lo stile spigliato e per la proprietà e chiarezza della traduzione) acquista quel giusto concetto che si deve avere dei martiri cristiani, i quali formano una gloria insigne della nostra santa Religione ed uno dei più validi argomenti della sua verità. — Costa L. 3 in Roma presso Pustet e presso l'Università Gregoriana, via del Seminario, 120.

BUCCERONI Gennaro *S. J.* — Compendium Theologiae Moralis indice alphabetico rerum Institutionum Moralium et Enchiridii Moralis, recentibus additis decretis S. Sedis et Ss. Congregationum usque ad totum annum 1911. Romae, Typ. Pontif. Instituti Pii IX, 1912 — In 8.° gr. di pag. 375.

Ecco un'altra opera opportunissima dell'esimio P. Bucceroni. In essa condensa in brevi detti quanto ha diffusamente insegnato e nelle *Institutiones Theol. Mor.* e nell'*Enchiridion*. Mette, cioè, sott'occhi tutte le dottrine teologico-morali e tutti i pronunziati della S. Sede intorno alle dette dottrine fino all'intero anno 1911; e tutto per ordine alfabetico, affinchè ne sia facilissima la ricerca. Basta tenere fra mani questo libro perchè un parroco od un confessore possa d'un tratto risolvere qualunque dubbio; e chi voglia rinfrescare la mente delle materie già studiate, ovvero prepararsi ad esami od a concorsi, possa farlo con grande facilità. Assai notevole ed opportuna vi si aggiunge un'appendice sulla nuova educazione della purità, in cui si mostra con svariate autorità di Ss. Padri e di Teologi e con gravi ragioni quanto sia dannoso svelare ai giovinetti ciò che finora

fu tenuto ad essi cautamente occulto, perchè possano custodire illibato il giglio di purità. Raccomandiamo vivamente a tutti gli ecclesiastici quest'opera preziosa. — Costa L. 4 in Roma, presso l'Università Gregoriana, via del Seminario, n. 120.

CAPPELLO Felice *Sac.* — De Visitatione SS. Liminum et Dioeceseon ac de Relatione S. Sedi exhibenda. Commentarium in Decretum *A remotissima Ecclesiae aetate*, iussu Pii X P. O. M., a S. Congr. Consistoriali die 31 Decembris 1909 editum — Volumen I — Fridericus Pustet Pont Bibl., Romae 1912 — In 8.° di pag. XV, 732.

Dell'antica disciplina sulla Visita *ad sacra Limina* e sulla relazione delle Diocesi scrisse dottamente ed eruditamente il Lucidi, già Segretario della S. C. del Concilio, la cui opera in tre volumi ha una indiscutibile autorità. Ma la disciplina antica in molti punti avea bisogno di ritocco, trovandoci ora a tempi nuovi che rendono inutili e talora nocive alcune delle ordinazioni antiche. Perciò venne fuori dalla S. Congr. Concistoriale, d'ordine di Sua Santità, il decreto *A remotissima Ecclesiae aetate* del 31 dic. 1909, con cui si riformò tal disciplina e si diedero norme nuove, conformi ai tempi nostri. Occorreva anche per questo nuovo decreto un commento ampio, esatto, ordinato, che lo rendesse di facile esecuzione. Ed ecco che il chiaro prof. Cappello, la cui speciale competenza in simili studii è dimostrata dalle molte e dotte opere di diritto canonico già pubblicate, si è accinto a comporre un'opera pienissima che nulla lascia desiderare. Egli in questo volume parla della visita apostolica e della relazione delle diocesi, e mette sott'occhi con dottrina soda, con lucidezza, con ordine quanto hanno insegnato i molti scrittori di cui tesse un'ampia bibliografia, ma soprattutto quanto ha prescritto e dichiarato la S. Sede fino a questi ultimi giorni. In questo Volume i Vescovi, le Curie ed i cultori del diritto troveranno una guida esatta e sicura per ben compiere i detti officii, senza bisogno di ricorrere ad altre fonti. Noi lo raccomandiamo vivamente, aspettando l'altro Volume che tratterà della Visita pastorale.

GIOVANNI (San) Della Croce, Riformatore dell'Ordine Carmelitano — Opere Spirituali. Volume I. La Salita del Monte Carmelo — Milano Sacra Lega Eucaristica, 1912 — In 8.° gr. di pag. CIV, 391.

Tutti conoscono il valore dei preziosi scritti di S. Giovanni Della Croce. Si aspetta con ansia che la S. Sede voglia dichiararlo Dottore in mistica, come ha dichiarato S. Alfonso Dottore in morale e S. Francesco di Sales Dottore in ascetica. Benchè ben quattro differenti versioni delle sue opere sieno state fatte in lingua italiana, l'ultima delle quali quella del P. Marco di S. Francesco C. S., edita ultimamente nel 1858 coi tipi del Fassicomo di Genova, pure nessuna di queste rispondeva alla importanza delle dette opere (che pur tante edizioni si ebbero nell'originale spagnuolo e tante in lingue estere), per chiarezza di dettato e per proprietà di stile. Ottimo consiglio fu perciò quello dell'inclito Ordine de' Carmelitani Scalzi di pubblicare una nuova versione italiana di queste celebri opere, nitida ed elegante, da farsi leggere con facilità e con diletto. E quella che annunziamo ha tutti questi numeri. Nel primo grosso Volume che abbiamo sott'occhi dopo una lunga e ragionata esposizione delle dottrine mistiche del Santo, si

contiene l'opera col titolo *La Salita del Monte Carmelo,* vale a dire la via che conduce *alla unione dell'anima con Dio.* In essa sono preziosi insegnamenti perchè l'anima possa purgarsi dei difetti, possa allontanarsi coll'affetto dalle cose create, e possa riempirsi di quelle virtù che la rendano atta ad unirsi con Dio. È chiaro adunque che questo insegnamento è per tutti; e benchè il santo Autore abbia di mira l'unione mistica e la contemplazione passiva, che sono solo di coloro cui Dio chiama a questi favori straordinarii, nondimeno a tutti è aperta la via per disporsi ad esse, acquistando la vera perfezione, in cui consiste la santità; e quindi la lettura di questo libro giova efficacemente ad ogni classe di persone. Ecco perciò un libro da preferirsi ad altri molti per lo studio della propria perfezione. Se ne vantaggino le anime pie che vi troveranno documenti preziosi di profitto spirituale. Se ne vantaggino i direttori di spirito per ben dirigere le anime che si affidano ad essi. Facciamo voti che la nuova pubblicazione di queste opere valga a ridestare il vero spirito di santità, oggidì molto deviato per tanti falsi e nocivi insegnamenti. — Costa L 5 in Milano, presso la Lega Eucaristica.

MICHELETTI Andrea M. *Sac.* — De Pastore Animarum. Enchiridion asceticum, canonicum ac regiminis, iuxta recent. SS. Pontific. Encyclic. a SS. RR. Congr. novissimas leges digestum — Romae apud F. Pustet — In 8.° gr. di pag. XXXI, 708.

Ecco un altro libro dell'infaticabile e chiarissimo Sac. Micheletti. Dopo aver pubblicate opere dotte e ponderose sulla pedagogia ecclesiastica, sulla direzione dei seminari, sul regime dei sodalizii ecclesiastici e degli ordini religiosi, ora presenta ai pastori di anime un manuale ampio e prezioso, da fornire ad essi quanto mai abbiano bisogno per sapere ben compiere il loro difficile ministero. In esso vi ha un repertorio doviziosissimo di dottrine antiche e nuove, del contenuto di bolle, di costituzioni, di decreti pontificii fino a questi ultimi giorni, di avvedimenti pratici e preziosi conformi ai tempi tristi che volgono, in somma vi si trovano tutti i precetti di canonica, di liturgia, di Teologia morale e pastorale, e ancora di medicina pastorale e di fisiologia che non debbono ignorare i pastori di anime. Ma tutto ciò va disposto con chiarezza ammirabile e con ordine logico. Prima parla della persona del parroco e di qual santità e prudenza e giustizia e scienza dev'essere fornito; poi dei varii suoi officii in quanto alla parrocchia in genere, alla sua amministrazione temporale, alle relazioni cogli altri, al culto divino, ai varii sacramenti ed ai precetti del decalogo, e finalmente suggerisce gli aiuti che un parroco può e dee procurarsi pel bene e la salvezza delle anime secondo le necessità de' tempi nostri: cose tutte svolte minutamente, praticamente, da facilitare con grande efficacia il ministero parrocchiale. Nessun parroco dovrebb'esser privo di quest'opera così importante! — Costa L. 10 in Roma presso Pustet.

SALES P. Marco *O. P., Prof. di sacra Scrittura nel Collegio Angelico di Roma* — Il Nuovo Testamento commentato. Vol. I. I quattro Evangeli. Gli Atti degli Apostoli — Torino, Tip. Pontif. Cav. P. Marietti — In 8.° gr. di pag. XXIV, 607.

La Bibbia tradotta ed annotata da Mons. Martini è l'opera più general-

mente diffusa ed avuta in pregio per la comune dei fedeli. Ma essa, scritta in tempi assai lontani, e stante il progresso degli studii biblici, mal risponderebbe alle esigenze dei tempi nostri, anche presso coloro che di proposito non danno opera a siffatti studii. Il chiaro P. Sales opportunamente perciò si è accinto ad offrire nuove annotazioni sulla intera sacra Scrittura, pur ritenendo la versione di Mons. Martini che ritocca solo in qualche luogo, e premettendo ad ogni libro una introduzione storica perchè se ne conosca l'autore, la lingua, il tempo, lo scopo e quant'altro riguarda il sacro codice: tutto avuto riguardo allo stato presente della letteratura biblica. Ognun vede quindi di quanta utilità riesca questa nuova pubblicazione ad ogni classe di persone, non esclusi i ministri dell'altare. È già pubblicato il primo Volume del Nuovo Testamento (come quello che è più conosciuto e più bello) nel quale dopo una accurata introduzione sul nuovo Testamento, e su ciascun libro, si contengono i quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli col testo latino ed italiano e con opportune e brevi annotazioni. Facciamo voti che presto vengano a luce gli altri volumi dell'intera Bibbia, e che si abbiano la stessa diffusione che conseguirono quelli annotati da Mons. Martini — Questo Vol. costa L. 6, presso la Libreria del Sacro Cuore in Torino, via Garibaldi, 18.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa la commutazione, la dominicalità, il possesso delle decime — Quando nel giudizio di commutazione di una decima sorga questione sulla dominicalità o sacramentalità della decima stessa, ben può il Tribunale, nel sospendere il detto giudizio di commutazione, ordinare la continuazione della prestazione in natura fino alla definizione della lite dinanzi il giudice competente.

A legittimare questo provvedimento può il Tribunale prendere in esame, in via di delibazione, i titoli e i documenti per desumere se siano prevalenti le presunzioni di dominicalità.

Sono presunzioni di dominicalità il derivare la decima da antiche concessioni di dominio dei Pontefici, l'essere inerente a fondi che si trovino fuori della giurisdizione ecclesiastica del percipiente, l'essere corrisposte non ai parroci che amministrano i sacramenti, ma ai Vescovi, l'essere allibrate in catasto come possedimento fondiario.

In materia di percezione di prestazioni fondiarie l'antico possesso non si perde col solo fatto temporaneo del *non uso*, essendo necessario che alla domanda del creditore vi sia diniego del debitore, a cui segua l'acquiescenza del creditore.

È apprezzamento di fatto il ritenere che vi fu continuazione, e non perdita del possesso.

Il possesso tutelato dall'art. 21 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, non è il possesso per cui si procede alla manutenzione a sensi dell'art. 694

Cod. civ.; e quindi non va giudicato con le strette norme di questo. (Cassaz. di Roma, 3 mag. 16 giu. 1911 — Maltini ed altri c. Mensa Vescovile di Cervia) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 438).

L' economo spirituale non ha diritto all' adempimento dei pesi sulla parrocchia vacante — L' economo spirituale di una Parrocchia non è semplice locatore di opera: a lui è devoluta, durante la vacanza, la gestione e rappresentanza giuridica della Parrocchia, quale entità spirituale.

Egli ha diritto di avere dall' Economato dei benefizi vacanti un equo compenso, ma non di obbligarlo all' adempimento dei pesi inerenti alla Parrocchia, essendo ciò rimesso al potere discrezionale dell' Economato, non soggetto a controllo.

Non compete perciò all' economo spirituale, che assume di aver sostenuto delle spese pel coadiutore e per celebrazione di messe, l'azione *de in rem verso* contro l' Economato dei benefizi vacanti. (Cassaz. di Roma, 30 nov. 22 dic. 1910 — Petrillo c. Subeconomato de' b. v. di Narni) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 444).

Azione giudiziaria pel diritto eventuale — Anche il diritto *eventuale* può dar luogo ad azione giudiziaria.

Perciò, in pendenza del giudizio di appello sulla eccezione d' incompetenza territoriale del giudice adito, è ammessibile la nuova azione del parroco sul medesimo oggetto (danni per inadempimento di contratto relativo alla ricostruzione della chiesa), subordinata alla ipotesi che la incompetenza fosse pronunziata. (Cassaz. di Roma, 22 nov. 10 dic. 1910 — Vicchi c. Parroco e Sindaco di Fusignano) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 447).

Circa l' alienazione del dominio utile *irrequisito domino* e la prescrizione — Nelle enfiteusi, costituite sotto l' impero delle leggi civili del 1819 nell' ex Regno delle Due Sicilie, l' utilista, che aliena il fondo *irrequisito domino*, non è liberato dall' obbligo di pagare il canone, anche quando per il terzo possessore si sia verificata la prescrizione. (Cassaz. di Palermo 8 giu. 1911 — Cardella c. Fondo culto) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 453).

Circa il secreto di confessione — Il segreto *confessionale* è segreto *professionale*; e perciò nella dizione dell' art. 288 del Cod. proc. pen. è compreso il sacerdote per i fatti appresi in confessione.

Neppure il consenso del penitente può obbligare il sacerdote a rivelare fatti a lui confidati nel segreto confessionale.

Per l' art. 2 del r. decreto 19 aprile 1868, i *Cardinali* sono mantenuti allo stesso rango dei *Principi Reali*, e perciò, nel ricevere le loro deposizioni testimoniali, devono essere osservati gli articoli 723 e 725 del Cod. proc. penale.

Bene è ammessa la lettura in dibattimento di una lettera acquisita senza contrasto delle parti agli atti della causa, ed a nulla rileva che in essa si contengano apprezzamenti di persona che non può essere escussa quale teste.

L' attribuire ad un sacerdote di aver tradito il segreto confessionale è fatto tale da esporlo all' odio e al disprezzo e da offenderne l' onore e la

riputazione; e perciò non può non ravvisarsi nel fatto stesso il reato di diffamazione.

Non esime da detto reato l'avere addotto che la violazione del segreto confessionale ebbe luogo per denunciare persone professanti dottrine infette da eresia (modernismo).

Estremi di fatto per cui fu riconosciuta infondata l'accusa di violazione del segreto confessionale, dietro facoltà di prova, concessa dal querelante. (Appello di Roma, 11 agosto 1911 — Verdesi c. Bricarelli) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 456).

Attribuzioni delle fabbricerie sulle parrocchie non sui santuarii — Spetta alle fabbricerie parrocchiali l'amministrazione dei beni della Parrocchia, nonchè di quelli appartenenti alle chiese succursali o dipendenti dalle Parrocchie stesse.

Non spetta però ad esse l'amministrazione dei santuari ed oratori eretti dalla pietà dei fedeli nelle circoscrizioni parrocchiali, i quali santuari ed oratori hanno diritto ad una propria amministrazione. (Appello di Genova 16 lugl. 1910 — Fabbriceria parr. di Velva c. Del Re e Navona) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c p. 467).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Maggio 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice - Il S. Padre ha emanate Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha concesso il titolo di *Basilica Minore* alla chiesa cattedrale di Poitiers. 1 Marzo 1912.

Ha eretta in Arcisodalizio, con facoltà di aggregare in tutto il Belgio, l'Associazione del Sacratissimo Cuore di Gesù istituita nel tempio nazionale di Bruxelles. 22 Marzo 1912.

Ha eretta in Primaria, con facoltà di aggregare in tutto il Canadà, la Confraternita di Nostra Signora del Sacro Cuore canonicamente istituita nella chiesa dei Missionarii del Sacro Cuore in Quebec. 25 Marzo 1912.

— Ha poi mandato Lettere:

Al R. P. D. Rodolfo Hittmair Vescovo di Linz, lodandolo della sua pastorale diligenza. 20 Dicembre 1911.

Al R. D. Antonio Fiat, Superiore Generale della Congregazione di S. Vincenzo, Moderatore dell'Arcisodalizio dell'Agonia di N. S. G. C., per congratulazioni. 20 Dicembre 1911

Al R. D. Maurizio Demimuid, Protonotario Apostolico, Superiore Generale e Preside del Consiglio Primario della Società dell'Infanzia di Gesù, per congratulazioni. 26 Gennaio 1912.

Al R. P. D. Antonio Adolfo Perez, Vescovo di S. Salvatore in America, dopo il primo congresso cattolico di quella diocesi. 20 Aprile 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale. — Il S. Padre, con successivi decreti di questa S. Congregazione, ha provvisto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Seleucia in Siria, per Mons. Domenico Serafini, già Arcivescovo di Spoleto. 2 Marzo 1912.

Chiesa titolare Vescovile di Arindela, pel Sac. Giuseppe Enrico Conroy, vicario generale della diocesi di Ogdensburg, nominandolo Ausiliare di Mons. Enrico Gabriels, Vescovo di Ogdensburg. 11 Marzo 1912.

Chiesa Cattedrale di Panama, pel R. D. Guglielmo Roias, sacerdote della Congregazione della Missione ed amministratore apostolico della stessa diocesi di Panama. 21 Marzo 1912.

Chiesa titolare Vescovile di Temno, pel Sac. Michele Higgins, della diocesi di Tuam e colà parroco di Cummer, nominandolo Ausiliare del del Rev.mo D. Giovanni Healy Arcivescovo di Tuam. 23 Marzo 1912.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirro, per Mons. Ludovico Szmrecsânyi, Vescovo titolare di Magido ed Ausiliare dell' Eminentissimo Arcivescovo di Agria, nominandolo Coadiutore col diritto di futura successione dell' E.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Giuseppe Samassa, Arcivescovo di Agria. 26 Marzo 1912.

Chiesa titolare Vescovile di Martiropoli, pel Sac. Vittorio Horváth, canonico della chiesa metropolitana di Colocza, nominandolo Ausiliare di Mons. Giovanni Csermoch, Arcivescovo di Colocza e Bacs. 26 Marzo 1912.

Chiesa Metropolitana di Urbino, pel Sac. Giacomo Ghio, parroco di Sori nell' Archidiocesi di Genova. 28 Marzo 1912.

Chiesa Cattedrale di Termoli, pel Sac. Rocco Caliandro, della diocesi di Oria e colà vicario generale e canonico teologo della Cattedrale. 28 Marzo 1912.

— Con decreto del giorno 8 Marzo 1912 ha divisa la diocesi di Omaha, erigendo nella parte occidentale di essa una nuova e distinta diocesi, che prende nome dalla città di Kearney.

— Con decreto del 23 Marzo 1912 ha dichiarato quali debbono essere i confini della diocesi di Fort-Wayne.

— Con decreto del 20 Aprile 1912 ha annesso il titolo vescovile di Lourdes a quello della Diocesi di Tarbes.

— Il S. Padre medesimo, con lettera dell' E.mo Sig. Cardinale Segretario della S. Congr. Concistoriale in data 22 Aprile 1912, ha lodato il R. P. D. Giovanni Battista Corrêa Nery, Vescovo di Campinas, il quale si propone di fondare due Seminarii.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide. — Con decreto di questa S. Congregazione del 20 Marzo 1912 furono estesi i confini del Vicariato Apostolico del Tibet anche alla regione indiana detta *British Boutan*.

— Con Brevi Apostolici furono nominati:

Vescovo titolare di Milasso, il R. P. Giuseppe Maria Caro Rodriguez, Vicario Apostolico di Tarapacá. 5 Gennaio 1912.

Vescovo titolare di Oleno, il R. P. Luigi Silva Lezaeta, Vicario Apostolico di Antofagasta. 5 Gennaio 1912.

Arcivescovo di Antivari, il R. P. Nicola Dobrecic della città di Cettigne. 16 Gennaio 1912.

Vescovo di Martinica, il R. P. Giuseppe Malleret, della Congregazione dello Spirito Santo. 2 Febbraio 1912.

Vescovo titolare di Dibon e Vicario Apostolico dell' Oceania Centrale, il R. P. Giuseppe Felice Blanc, della Congregazione di Maria. 17 Febbraio 1912.

Arcivescovo titolare di Amida e Coadiutore col diritto di futura successione dell' Arcivescovo di Brisbane, il R. P. D. Giacomo Duhig, traslato dalla Sede Vescovile di Rockampton. 27 Febbraio 1912.

Vescovo titolare di Gordo e Vicario Apostolico di Costa di Benin nell' Africa Settentrionale, il R. P. Ferdinando Terrien, della Congregazione Lionese dei Missionarii d' Africa. 1 Marzo 1912.

Arcivescovo di Atene e Delegato Apostolico per la Grecia, il R. P. Luigi Petit, della Congregazione degli Agostiniani Assunzionisti. 4 Marzo 1912.

Arcivescovo di Corfù, il R. P. Domenico Darmanin, traslato dalla Sede Vescovile di Sura. 4 Marzo 1912.

Sacra Congregazione dei Riti. — Il giorno 26 Marzo 1912, nel Palazzo Apostolico Vaticano, fu tenuta la Congregazione Ordinaria Particolare dei Sacri Riti, nella quale furono sottoposte al giudizio degli E.mi R.mi Signori Cardinali componenti la medesima, le seguenti Cause:

I. Intorno al culto, in ossequio ai decreti di Urbano VIII, non mai prestato al Ven. Servo di Dio Placido Baccher, Sacerdote Secolare del Terzo Ordine di S. Domenico, Rettore dell' antica Chiesa del SS.mo Nome di Gesù in Napoli.

II. Intorno alla validità ed al rilievo del Processo Apostolico costruito in Roma sopra la fama della santità della vita, delle virtù e dei miracoli in genere della Ven. Serva di Dio Maria De-Mattias, Fondatrice delle Suore del Preziosissimo Sangue.

III. Intorno alla validità del Processo Apostolico costruito nella Curia di Orléans sopra tre miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Beata Giovanna d' Arco.

IV. Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari costruiti per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Pietro Bardesio, Laico Professo dei Frati Minori.

— Il giorno 16 Aprile 1912, con l' intervento degli E.mi e R.mi Signori Cardinali e col voto dei R.mi Prelati Officiali e dei consultori Teologi, fu tenuta la Congregazione Preparatoria dei Sacri Riti per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù del Ven. Servo di Dio Giovanni Nepomuceno Neuman, Vescovo di Filadelfia, della Congregazione del SS.mo Redentore.

— Il giorno 30 Aprile 1912 poi fu tenuta la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e R.mi Signori Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie:

I. Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Emanuele Ribera, Sacerdote professo della Congregazione del SS.mo Redentore.

II. Conferma del culto da tempo immemorabile prestato ai Servi di Dio

Simeone, Falcone, Marino, Benincasa, Pietro II, Balsamo, Leonardo e Leone II, Abati Benedettini della SS.ma Trinità in Cava dei Tirreni.

III Revisione degli scritti del Servo di Dio Carlo Domenico Albini, Sacerdote degli Oblati di Maria Immacolata.

IV. Revisione degli scritti del Servo di Dio Francesco Saverio Seelos, Sacerdote professo della Congregazione del SS.mo Redentore.

Secreteria di Stato — Da questa Secreteria sono state spedite lettere, a nome di Sua Santità:

Al R. P. Vicentini, Superiore Generale dell' Istituto dei Missionari di S. Carlo, lodando lo zelo di costui pel bene degli emigranti italiani. 15 Gennaio 1912.

Al R. P. Zocchi d. C. d. G., in ringraziamento dei libri offerti alla Santità Sua come omaggio di filiale venerazione. 22 Marzo 1912.

Al R. P. Eugenio Bodin, della Congregazione della Missione, per l' esemplare della recente opera " *Edition du Nouveau Testament. Texte Grec-Latin* „ riverentemente offerto al Beatissimo Padre. 1 Aprile 1912.

— Il S. Padre, con biglietti della Secreteria di Stato si è degnato nominare:

L' E.mo Sig. Cardinale Diomede Falconio a Protettore dell' Istituto delle Suore Missionarie Francescane aventi la casa Madre in Còrdoba (Repubblica Argentina). 29 Marzo 1912.

Il R. P. Pietro Benedetti, della Congregazione dei Missionarii del S. Cuore di Gesù, a Direttore del Bollettino Ufficiale " Acta Apostolicae Sedis „. 6 Aprile 1912.

L' E.mo Sig. Cardinale Ludovico Billot a Protettore della Società Bibliografica di Francia. 15 Aprile 1912.

L' E.mo Sig. Cardinale Basilio Pompilj a Protettore della Congregazione delle Suore della Risurrezione di N. S. G. C. 16 Aprile 1912.

Il Rev.mo P. Domenico Pasqualigo, Commissario della S. Congregazione del S. Uffizio, a Consultore della S. Congregazione Concistoriale. 21 Aprile 1912.

Il Rev. P. Giuseppe Drehmans, della Congregazione del SS.mo Redentore, a Consultore della S. Congregazione del S. Offizio. 6 Maggio 1912.

Necrologio — Sono morti:

Mons. Federico Filippo Albert, Arcivescovo Metropolitano di Bramberga in Baviera.

Mons. Pietro Balestra, dei Minori Conventuali, Arcivescovo di Cagliari.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza 60 pellegrini dell'America del Nord, 50 di Rimini, 100 della Sardegna, 450 dell'Ungheria, 800 della Svizzera, 80 di Barcellona, un numeroso pellegrinaggio belga, 250 terziarii francescani della prov. di Tolosa, 1200 giovinetti delle squadre sportive di Roma e del Lazio, 3000 congressisti terziarii francescani ed altri numerosi pellegrinaggi. Ha ricevuto altresì i giornalisti cattolici del Belgio, che gli hanno offerto la consueta strenna annuale di L. 100.000, e molti altri cospicui personaggi italiani ed esteri. — Ha avuto luogo, dopo 50 anni, nel cortile di Belvedere, il giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera, rese necessarie per i molti posti ch'erano rimasti vacanti. — Un furto sacrilego si è compiuto a Roma, nella chiesa di S. Andrea della Valle, dove sono stati rubati varii doni preziosi ed un altro nella chiesa di S.ª Brigida dove è stata rubata la pisside colle sacre particole! — Il Capitolo Generale dei Monaci Cassinesi della P. O., tenutosi in Subiaco, ha rieletto Abate Generale il R.mo D. Mauro M. Serafini ed ha eletto Proc. Gen. il R.mo D. Benedetto Lopez. Anche i Trinitarii hanno tenuto il Capitolo Generale nella casa generalizia di S. Crisogono ed hanno rieletto Ministro Gen. il R.mo P. Antonino dell'Assunta. — Solennissime sono riuscite le feste per la inaugurazione del Campanile di S. Marco. Il Sindaco ha spedito un telegramma di omaggio al S. Padre, il quale rispondeva con parole affettuose ed inviando la sua Benedizione. Le Associazioni cattoliche di Venezia, riconoscenti a Pio X, gli hanno offerto una riproduzione in argento massiccio dorato dell'Angelo d'oro, che corona la torre di S. Marco. — I cattolici di Victoria, capitale della prov. britannica di Columbia, hanno raccolto oltre tre milioni per la erezione di una cattedrale grandiosa nel quartiere più centrale della Città.

Nella guerra italo-turca importantissima è stata la rapida e brillante occupazione di parecchie isole dell'Egeo (Stampalia, Rodi, Charki, Scarpanto, Caros, Piscopi, Nisero, Kalymno, Leros, Schio, Patmos, Samos, ecc.), in cui sono state fatte prigioniere le numerose guarnigioni. In tal modo si è creata una nuova situazione alla Turchia. — Nella Tripolitania nessuna novità, tranne le solite scaramucce. A Tripoli è stata inaugurata la stazione radiotelegrafica. Essa può comunicare con le stazioni della Libia e comunicherà fra breve con la stazione di Centocelle. È stato pubblicato un proclama firmato da 105 capi arabi, inneggiante all'Italia. — A Tobruk continuano i lavori del forte a mare. — La Turchia ha riaperto i Dardanelli, e così centinaia di piroscafi, rimasti imprigionati da circa un mese, sono partiti. Continua intanto ad espellere tutti gl'italiani dal suo territorio. A favore degli espulsi Re Vittorio ha rimesso al Presidente del Consiglio L. 100.000. — I caduti italiani dal 27 sett. 1911 al 17 apr. 1912 sono stati 53 ufficiali e 549 soldati. — La Camera italiana alla quasi unanimità, cioè con 392 voti favorevoli e 6 contrarii, ha approvato il passaggio alla discussione del progetto di legge sulla riforma elettorale. — Le notizie dell'Albania sono sempre gravi: l'agitazione si estende con prevalenza degli Albanesi. — A Vienna, presenti le Autorità, è stata inaugurata l'esposizione internazionale di aviazione. — Un terribile incendio ha devastato Damasco: dodici persone sono rimaste bruciate; i danni ammontano a circa 15 milioni. — È morto improvvisamente Cristiano Federico Guglielmo Carlo VIII, Re di Danimarca. Nato a Copenaghen il 3 giug. 1843 da Cristiano IX e da Luisa d'Hesse-Cassel, regnava dal 29 genn. 1906. Gli succede al trono il figlio primogenito Cristiano X, nato a Charlottemboury il 26 sett. 1870. — Sono morti pure: il princ. Giorgio Guglielmo di Cumberland, schiacciato dalla propria automobile mentre si recava a Copenaghen per assistere ai funerali del defunto Re, suo zio; Marcellino Menendez Pelayo, celebre prof. della Università di Madrid; il comm. Fortunato Crostarosa, tenente colonnello in ritiro della Guardia Svizzera.

Errata-corrige — Il R.mo P. Guglielmo Arendt d. C. d. G. fu nominato Consultore del S. Officio, non già della Commissione per la Codif. del Dir. Can., come si disse nel fasc. precedente.

S. Congregazione del Concilio

I.

Se il canonico può dare in capitolo il voto a favore dei congiunti, o anche di sè stesso.

Laquedonien. Iuris suffragandi — 27 Ian. 1912 — In statutis quos Capitulum Ecclesiae Cathedralis Laquedonien. ex mandato Rmi Episcopi anno praeter lapso sibi confecit, haec in *cap. XXVI, n. 7 in fine* decernuntur: " Etsi Canonici pro suis consanguineis et affinibus " suffragium in aliquo actu ad hos pertinenti ferre valeant ex iure com- " muni et decretis S. C. Concilii. attamen attentis specialibus circum- " stantiis huius loci, Canonici non possunt ferre suffragium in con- " sanguineorum aut affinium electione usque ad 2^{um} gradum inclusive " lineae aequalis, quae tangit aut laedere potest interesse communitatis " i. e. Capituli. Alias sicuti in materia iurisdictionis possunt pro con- " sanguineis et affinibus usque ad 2^{um} aequalem gradum suffragia " ferre „.

Porro cum Capitulum ius habeat eligendi oeconomum qui Canonicum Archipresbyterum, penes quem est actualis cura animarum, adiuvet, et insuper eidem Capitulo competat ius eligendi aliquos clericos quibus conferantur quaedam sacra patrimonia a fundatoribus ad hoc relicta, ideo quoad huiusmodi electiones Episcopus haec dubia movet:

I. *An possint Canonici suffragia ferre pro consanguineis et affinibus usque ad 2^{um} gradum in electione oeconomi ut supra?*

II. *An possint Canonici ferre suffragia pro consanguineis et affinibus usque ad 2^{um} gradum in electione clerici ad patrimonium Sacrum ut supra?*

III. *An Canonici gaudeant iure suffragii pro consanguineis et affinibns usque ad 2^{um} gradum et etiam pro seipsis in electione Vicarii Capitularis?*

Et EE.mi Patres in Vaticano coadunati, die 16 martii 1912, re mature discussa, respondere censuerunt:

Ad I. et II. Affirmative.

Ad III. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam (1).

(1) Eccone le precipue ragioni:

a) Non è vietato dal diritto che si possa dare il suffragio anche a qualche congiunto. Non dal diritto civile il quale dichiara *(L. Illud et L. Item Dig. Quod cuius univers.)*: " Prodest suffragium patris filio et filii patri, item eorum, qui in eiusdem patris potestate sunt: quasi decurio enim illud dedit suffragium, non quasi domestica persona: in iis quippe, quae iuris publici sunt, praesumitur quod magis ob bonum publicum moveatur quam ob aliam causam particularem affectionis „.

b) Neanco ciò è vietato dal diritto canonico, come si ha da molte risoluzioni della S. C. del Concilio, p. es., *in Vercellen.* 23 aug. 1631; in Pisana 19 sept. 1818; *in Ferentina, capellaniae* 27 apr. 1833 (V. Pallottini v. Beneficia § XI, n. 1-51; *Acta S. Sedis* vol. I, pag. 157; Lucidi Vol. II, postul. 14, n. 117).

c) Però i DD. insegnano che cotal diritto di dare il voto anche ai congiunti può per giuste ragioni venir limitato; vale a dire " ex probabili causa, vel saltem ex suspicione a iure non improbata, si ita ferat contraria legitima consuetudo, ac multo magis statutum capitulare (cf. Pignatelli vol. VI, cons. 53). Alla qual dottrina prestano appoggio la prefata risoluzione della S. C. del Conc. *in Ferentina* § *Certum*, e l'altra *in Civitatis Plebis, electionis* 30 aug. 1851.

d) Nel caso di Lacedonia può ben mantenersi la disposizione dello statuto capitolare, che vieta di dare il suffragio ai consanguinei fino al 2.° grado quando trattasi di elezioni che possano toccare o ledere l'interesse del Capitolo; non già quando trattasi di cose giurisdizionali. Tuttavia i due casi esposti, della elezione cioè dello economo e dei chierici aventi diritto al sacro patrimonio, non toccavano nè ledevano l'interesse del capitolo.

e) Riguardo però al diritto di dare il voto a sè stesso, la cosa non è così certa. Convengono tutti che quando trattasi di elezioni per compromesso, può darsi il voto a sè medesimo, stante la espressa dichiarazione d'Innoc. III nel Cap. *Cum in iure*, 33, *De elect.*, in cui si legge: " Si ex septem compromissariis, tres eligant quartum et ille consentit, et est idoneus, confirmabitur electio „.

f) Parimenti è certo che nelle elezioni per scrutinio solenne (di Vescovi o di Prelati maggiori) è rigorosamente vietato dare il voto a sè stesso (Cap. *Didicimus*, caus. 24, q. 1; Cap. *In scriptoris*, can. 9, q. 1; Cap. *Cum ad nostram, De instit.*, v. Pirhing *De elect.* n. 217 seq.).

g) Trattandosi poi di elezioni per scrutinio meno solenne i pareri si dividono. Alcuni affermano, estendendo la prefata dichiarazione d'Innoc. III anche alle altre elezioni per scrutinio, secondo la regola: " ubi eadem est legis ratio ibi eadem est iuris dispositio „; ed oltre a ciò questo non sarebbe un eleggere sè stesso, ma un consentire alla elezione di sè fatta dagli altri. Così la S. Rota cor. Clem. XIII, Decis. 144; Reiffestuel tit. *de Elect.*, n. 104; Schmalzgrueber *eod. tit.*, n. 59 seq.; Pirhing. *eod. tit.* n. 217 seq.; Leurenius Tr. III, cap. 4, q. 551, n. 4; Bouix *De capit.*, p. 5, sect. 1, c. 17; Card. De Luca *De canon.* Disc. 26 ecc.

h) Altri però sono di opposto avviso negando per nessuno scrutinio il diritto di dare a sè stesso il suffragio. Lo provano dalla Glossa, la quale nel cit. Cap. *Cum in iure* avverte che il disposto in detto capo vale solamente pel compromesso. Aggiungono che sa di ambizione dare il voto a sè stesso; ripugna poi al concetto di elezione che si riferisce ad altri non a sè medesimo. Così Ursaya *Discept. eccles.* 8, tom. 2, p. 2; Passerino *De elect.*, c. 19, n. 21; Pitonio *Discept.* 4, n. 34; Monacelli T. II, tit. 16, Form. 60, n. 13; S. Rota, decis. 225, n. 2, cor. Buratto, decis. 22, n. 22 cor. Ansaldo; S. C. Conc. *in Vercellen.* 12 mar. 1611.

i) Quanto al Vicario capitolare buona parte de' DD. vogliono che si elegga per voti secreti (Ursaya discept. 8, t. 2; De Angelis in tit. *de Off. Vic.*, n. 17; S. R. C. *in Melevitana* 23 nov. 1697; *in Alexanen. Vic. capit.* 17 dec. 172 etc.). Or se i voti sono secreti, nessuno può sapere nulla de' suffragi dati a lui: può saperlo solo dopo la loro pub-

II.

Circa la votazione sui concorsi alle parrocchie.

Pistorien. Circa concursus ad paroecias 27 Ian. 1912 Sub die 27 proxime elapsi mensis Novembris Pistoriensis Praesul quae sequuntur exposuit: " Sento il dovere di esporre all' E.mza V. Rev.ma " il metodo che viene adottato in questa Diocesi di Pistoia e Prato " pei concorsi ai Benefizii parrocchiali, metodo che a me sembra fe- " condo d' inconvenienti assai gravi, e sul quale chiedo istruzioni a " fine di evitarli.

" Gli Esaminatori fanno tre votazioni, una *quoad doctrinam*, l'al- " tra *quoad morum honestatem*, la terza *quoad coeteras qualitates*, " ed hanno ogniuno tre voti per ogni votazione. Fatte le tre vota- " zioni, sogliono cumulare tutti i voti e dichiarare approvato chi ri- " porta la metà dei voti più uno su 27 che è la pienezza dei voti. " Ora può accadere, ed accade anzi spesso, che alcuno dei concor- " renti abbia, per esempio, 8 voti favorevoli *quoad doctrinam*, 4 " *quoad morum honestatem*, e 3 *quoad coeteras qualitates*. Cumulando " i voti, costui è approvato perchè ha riportato 15 voti favorevoli su " 27, mentre fu disapprovato in riguardo dell' *onestà dei costumi e* " *delle altre qualità*. Altrettanto si dica di chi, disapprovato *quoad* " *doctrinam*, riporti sufficienti voti nelle altre due votazioni.

" Tali inconvenienti sono, a mio vedere, gravissimi; prego perciò " umilmente la bontà dell' E.mza V. a compiacersi di dirmi se si può " continuare un metodo siffatto; e in caso negativo, se si può con- " tinuare tale metodo, dichiarando non approvato chi anche in una " sola votazione, ad esempio, *quoad morum honestatem*, non riporta la " maggioranza dei voti favorevoli, 5 su 9, ancorchè, cumulando i voti " delle tre votazioni, riporti la metà dei voti più uno su 27. Nel caso

blicazione; ma allora non si concede di variare come si concede nel solo compromesso. Così Pignatelli T. I, Cons. 23, n. 9; Monacelli, L. II, tit. 16, form. 10, n. 3; Scarfantoni ad Ceccop. L. IV, tit. 4, n. 67 seq. etc.

l) Ciò vien confermato della decisione della S. C. del Conc. *in Veliternen.* 18 apr. 1885. In essa trattavasi dalla elezione del Vicario Capitolare fra 11 votanti, in cui 5 erano pel can. Lazzaro, 5 pel sac. Jannoni ed un solo pel can. Vita. Il can. Lazzaro, conosciuto ciò, dichiarò di accedere a sè stesso giusta il cap. *Cum in iure*, 33, *de elect.*, cioè di rivolgere a sè il voto che avea dato al can. Vita. Portata la cosa alla S. C. col dubbio: " An valida sit electio Vicarii capitularis, aliorumque officiorum capitularium peracta per secreta suffragia, si qua, ob paritatem votorum favore duorum, alter ex his ad maioritatem sibi adscribendam, proprium suffragium quod iam favore alterius ediderat, convertere in seipsum declaret in casu — la S. C. il dì 18 apr. 1885 risolse: *Negative* (v. *Mon. Eccl.* Vol. IV, P. I, p. 217).

m) Coerentemente a ciò, giustamente la S. C. nel caso rispose come sopra confermando sempre più il detto insegnamento. — N. d. R.

" poi che non si dovesse continuare il metodo in uso neanche coll'ac-
" cennata modificazione, prego l'Em.za Vostra di suggerirmene un
" altro „.

Die 27 Ianuarii 1912 — S. Congregatio E.morum ac Rev.morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum in plenariis Comitii in Palatio Vaticano habitis rescribendum censuerunt:

Methodum hactenus adhibitam non sostineri: nihil tamen obstare quominus adhibeatur methodus reformata prout proponitur in litteris datis ab Episcopo die 17 novembris 1911 (1).

III.

Nelle processioni col Santissimo la Confraternita del SS. Sacramento ha la precedenza sulle altre, non ostante qualunque consuetudine.

Calatayeronen. Dubiorum quoad praecedentiam — 27 Ian. 1912 — Litteris diei 29 Augusti 1910 pro-Vicarius Generalis dioecesis Calatayeronensis S. huic C. sequentia dubia pro opportuna solutione proponebat:

" I. Se le Confraternite del SS. Sagramento godono del Privilegio
" di precedenza nelle Processioni Eucaristiche, *non obstante quacum-*
" *que consuetudine*, in modo che possano rivendicarlo anche contro
" altre confraternite che per lungo volgere di anni hanno goduto di
" tale precedenza?

" II. *Quatenus negative*, quale consuetudine può derogare a tale
" privilegio?

" III. Può derogarvi una concessione del Tribunale di R. Monarchia
" di Sicilia? „

Die 27 Ianuarii 1912 S. Congregatio E.morum ac Rev.morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, in plenariis Comitiis in Palatio Vaticano habitis rescribendum censuerunt:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

Ad III. Negative (2).

(1) Non si sostiene il metodo usato dagli esaminatori di Pistoia, in cumulare i voti dei tre scrutinii d'idoneità in quanto alla dottrina, in quanto ai costumi ed in quanto agli altri requisiti, benchè in qualcuno di questi non risulti la idoneità. Si facciano pure i tre scrutinii; ma non si mettano in collazione se prima non si sia riportata l'approvazione sopra ciascuno. Il Tridentino infatti (Sess. 24, c. 18 *de ref.*) vuole che si riferiscano al Vescovo " quotcumque ab his *idonei* iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis „. Vuole perciò che il candidato nelle dette doti sia riconosciuto idoneo; le quali poi debbono cumularsi insieme e debbono fornire gli elementi del giudizio finale. — N. d. R.

(2) Che nelle processioni col Santissimo la precedenza su tutte le altre spetti alla

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Benedizione della macchina per estinguere l' incendio.
(Pro tota ecclesiastica provincia Pragensi).

Clerus a proximiori Ecclesia, vel ab alio aliquo praeparato loco, procedit ad locum ubi est machina benedicenda, canendo vel recitando:

Ant. Mansuefactus est ignis, et viam suae virtutis oblitus est: ut filii tui, quos dilexisti, Domine, serventur illaesi.

Ps. 65. Jubilate Deo, omnis terra, psalmum, *etc.*

Et repetitur Ant. Mansuefactus est ignis, *etc.*

Repetita antiphona Celebrans, respondentibus circumstantibus, dicit:

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Pater noster. *(secreto usque ad)*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Salvos fac servos tuos.

℟. Deus meus, sperantes in te.

℣. Mitte eius, Domine, auxilium de Sancto.

℟. Et de Sion tuere eos.

Confraternita del SS. Sacramento si ricava da molti decreti della S. C. dei Riti, segnatamente da quelli che seguono:

In Lunen. Sarzanen. 18 iun. 1639, n. 682: " S. R. C. censuit praecedentiam inter confraternitates illi deberi, quae prius saccis usa est etiam in concursu cum confraternitate SS. Sacramenti, cui tamen debetur praecedentia in processionibus SS. Sacramenti, dummodo, accedat etiam ad alias processiones et in loco sibi debito incedat „.

In Mediolanen. 19 iun. 1655, n. 986: " Competere praecedentiam societati SS. Sacramenti supra confraternitatem S. Ambrosii in omnibus processionibus, in quibus defertur SS. Sacramentum „.

In Novarien. 26 aug. 1752 ad 1, n. 2421: " In quibus (processionibus) defertur SS. Eucharistia praecedentiam deberi confraternitati SS. Sacramenti.

In Meliten. 23 sept. 1820, n. 2606: " Praecedentiam deberi sodalitati S. Joseph, praeterquam in processionibus SS. Sacramenti. Sodalitatem vero SS. Sacramenti teneri et cogi posse ad alias processiones, iussu tamen, prudentia et arbitrio Ordinarii „.

Dai quali decreti il De Herdt raccoglie (*Prax. Pontif.* T. III, n, 214): " In omnibus processionibus, in quibus defertur SS. Sacramentum, praecedentia debetur confraternitati SS. Sacramenti, etiamsi haec recentioris sit institutionis, dummodo eadem ad alias processiones accedat et antiquioribus tunc cedat locum, iuxta iussum tamen prudentiam et arbitrium Ordinarii „.

Se dunque la confraternita del SS. Sacramento, benchè l'ultima fondata, prende nelle processioni col Santissimo la precedenza su tutte le altre, non valgono consuetudini contrarie quali che siano. Più esplicitamente la S. C. del Conc. ha sancita come sopra questa massima. — N. d. R.

℣. Nihil proficiat inimicus in eis.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
℣. Benedicite, ignis et aestus, Domino.
℟. Laudate et superexaltate eum in saecula.
℣. Benedicite, filii hominum, Domino.
℟. Laudate et superexaltate eum in saecula.
℣. Qui liberat nos de medio ardentis flammae.
℟. Et de medio ignis eruit nos.
℣. Confitemini Domino, quoniam bonus.
℟. Quoniam in saeculum misericordia eius.
℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit caelum et terram.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus

Deus, qui tribus pueris in fornace Babylonis per Angelum tuum mitigasti flammas ignium: omnes, quaesumus, per dexteram tuam in cordibus nostris faces exstingue vitiorum; ut a temporalibus eruamur incendiis, et ab ignibus liberemur aeternis. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Oremus

Deus, cujus in manibus nos sumus et sermones nostri, et omnis sapientia, et operum scientia et disciplina: famulis tuis opitulator adsiste; ut quoties instantibus incendii periclitemur angustiis, toties suppetentibus ingenii foveamur auxiliis. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Oremus

Deus, justus hominum gubernator et clemens, cui tanquam Factori suo sic omnis promptior creatura deservit, ut eadem ad tormentum impiis exardescat, et ad beneficium piis lenis evadat: aurem tuam, quaesumus, precibus nostris benignus intende, et hanc machinam comprimendis ignibus destinatam tua munificus bene†dictione perfunde: ut quoties hujus efficax instrumentum machinae viva fide piisque cum votis fuerit adversus excitas incendii vires adhibitum, aqua saevientes flammas ex eo iactata restinguat, et igni vim totam suae virtutis eripiat, ne incendium fidelibus in te sperantibus molestiam afferat, neve illis eorumque bonis detrimentum ingerat: quatenus universi, ab omni formidine pariter et periculo sospites, a suis vitiis toto corde resipiscant ac, beneficiorum tuorum memores, sincera mente cognoscant talia sibi

flagella e sua quidem iniquitate prodire, et in tua miseratione cessare. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

℟. Amen.

Deinde celebrans aspergit machinam aqua benedicta.

PRAGEN.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, suprascriptum ritum ac formulam benedicendi machinam ad incendium extinguendum instante Emo et Rmo Dno Cardinali Leone de Skrbensky, Archiepiscopo Metropolita Pragensi, et referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, approbavit; eandemque benedictionis formulam in tota ecclesiastica Provincia Pragensi adhibendam benigne concessit. Die 10 aprilis 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

II.

Benedizione solenne di una nuova nave da pesca.
(Pro diocesi Algaren.)

℣. Adjutorium nostrum, etc.

℣. Dominus vobiscum, etc.

Ant. Domine Dominus noster.

Ps. 8. Domine Dominus noster, quam admirabile *etc.*

Ant. Domine Dominus noster, quam admirabile est Nomen tuum in universa terra!

℣. Dominus vobiscum, *etc.*

Oremus

Propitiare, Domine, *etc.* (*ut in Rituali Romano pro benedictione novae navis.*

℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum, *etc.*

† Sequentia Sancti Evangelii secundum Joannem.

℟. Gloria tibi, Domine.

In illo tempore manifestavit se iterum, *etc.* (*Joan. XXI, 1-24*).

℟. Laus tibi, Christe.

℣. Dominus vobiscum *etc.*

Oremus

Deus, qui dividens aquas ab arida, omnem animam in his viventem

creasti, hominemque voluisti piscibus maris dominari: qui super marinos vortices ambulans ventis et fluctibus imperasti: Apostolorumque retia verbo tuo mirabiliter replesti: praesta quaesumus ut in naviculis suis famuli tui ab omnibus periculis, te comitante, liberati, piscium multitudinem copiosam concludant, ac tandem ad aeternae felicitatis portum, meritis onusti, perveniant. Per Christum Dominum Nostrum.

℟. Amen.

Oremus

Obsecramus te, Domine, Salvator noster, ut famulorum tuorum labores benedicere digneris, quemadmodum Apostolis tuis benedixisti dicens: mittite in dexteram navigii rete, et invenietis: ut de abundantia tuae benedictionis laeti, te Redemptorem nostrum semper exaltemus benedictum in saecula.

℟. Amen

Oremus

Respice, Domine, ad intercessionem Beatissimae Virginis Mariae, Sancti Petri, caeterorumque Apostolorum et Sancti *N.* (*Titularis navis benedicendae*), ut labores manuum nostrarum ne despicias; sed tua sanctissima bene†dictione, a nobis cuncta peccata repellas, pericula submoveas, et omnia nobis bona profutura concedas. Per Dominum, *etc.*

℟. Amen.

Sacerdos cum aqua benedicta navem aspergit dicens: Pax et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii†et Spiritus Sancti descendat super navem istam, et super omnes qui in ea erunt, et maneat semper.

℟. Amen.

ALGAREN.

Sanctissims Dominus Noster Pius Papa X, peramantar deferens supplicibus votis R.mi D.ni Ernesti Piovella, Episcopi Algaren., ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, suprascriptum ritum ac formulam Benedictionis solemnis novae navis piscatoriae in usum Cleri illius dioeceseos benigne approbare dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 10 aprilis 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

III.

Lettera circolare a' Rev.mi Ordinarii de' luoghi intorno agli officii proprii delle rispettive diocesi.

Ill.me et Rev.me Domine, uti Frater,

Quum Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X magnae curae sit,

ut Breviarii Romani reformatio ad unguem perficiatur; operae pretium erit, etiam lectiones historicas cuique dioecesi proprias ad trutinam revocare. Quamobrem gratissimum Summo Pontifici fecerit Amplitudo Tua, si pro virili curabit, ut in ista dioecesi Tibi commissa, viri periti eligantur qui, conlatis consiliis, historicas lectiones quas supra dixi, diligenter examinent easque cum vetustis codicibus, si praesto sint, aut cum probata traditione conferant. Quod, si repererint eas historias contra fidem codicum et solidae traditionis in aliam formam a nativa degenerasse, omni ope adlaborent ut vera narratio restituatur.

Omnia vero maturius expendenda sunt, ne quid desit ex ea diligentia, quae collocanda est in reperiendis codicibus, in eorum variis lectionibus conferendis et in vera traditione observanda. Nec profecto opus est festinatione: putamus enim spatium ad minus triginta annorum necessarium, ut Breviarii reformatio feliciter absolvatur.

Interea com opus in ista dioecesi perfectum fuerit; Amplitudo Tua ut illud ad hanc Sacrorum Rituum Congregationem mittatur, pro sua pietate sataget: ita tamen, ut si quid in lectionibus historicis additum vel demptum aut mutatum fuerit, rationes quae ad id impulerunt, brevi sed lucida oratione afferantur.

Dum haec, de speciali mandato Summi Pontificis, Amplitudini Tuae significo, diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Romae, die 15 maii 1912.

Amplitudinis Tuae

Uti Frater addictissimus
Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

Nota. Hisce similes litterae missae sunt ad Praepositos generales Ordinum seu Congregationum Religiosorum, quoad Propria Officiorum ipsis concessa.

Sacra Rota Romana

I.

Non sempre il timore riverenziale è sufficiente ad invalidare il consenso dato ad un matrimonio.

Vercellen. Nullitatis matrimonii. – 20 Mar. 1911. Il 7 aprile del 1894 Giovanni Ardizzone, costretto da suo padre, contrasse matrimonio a Vercelli con Innocenza Balbis. Dopo non molti giorni la moglie si allontanò dal marito; poi si riunirono di nuovo ed in seguito si separarono. Intanto Giovanni fece per un anno il militare e dopo

si unì di nuovo all'Innocenza, ma solo per tre o quattro settimane, passate le quali i due coniugi si separarono per la terza volta e definitivamente. Dopo alcuni anni Giovanni, istruito da un suo fratello sacerdote, chiese alla Curia Diocesana che il suo matrimonio con Innocenza Balbis fosse dichiarato nullo perchè contratto *per timore*. Ma la Curia con sentenza del 12 sett. 1908 rigettò l'istanza, onde egli appellò alla S. Sede. — La causa fu trattata in S. Rota dinanzi agli Uditori Mons. Many *Ponente,* Mons. Heiner e Mons. Prior, col seguente dubbio concordato:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

Ed il 20 marzo 1911 fu deciso:

Negative. " Actor solvat expensas ...

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO - È indiscusso assioma giuridico in diritto canonico che è irrito il matrimonio contratto per timore grave (sia pur grave solo relativamente), ingiusto e procurato appunto per estorcere il consenso matrimoniale. Così si legge nel capo *Cum locum, 14, De Sponsalibus:* " Cum locum non habeat consensus ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusque requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur; et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire „.

Così si legge pure nel capo *Veniens, 15, De sponsalibus.*

b) È sufficiente ad invalidare il consenso matrimoniale anche il timore *riverenziale*, cioè il timore di offendere quello sotto la cui potestà si è costituiti, ma solo se si può provare tale timore riverenziale esser veramente grave per le circostanze: per esempio per le preghiere importune e pressanti, per i rimproveri, le vessazioni ecc. Così il Gasparri nel suo trattato *De Matrimonio, n. 942, t. 2, pag. 54, ed. 3.*

c) IN FATTO Da tutte le testimonianze addotte non si ha, pel periodo di tempo dal principio del fidanzamento fino a tre mesi prima del matrimonio, la *dimostrazione giuridica* che il padre abbia causato a Giovanni timore veramente *grave* per spingerlo al matrimonio; — e, dato (ma non concesso) che fosse stato dimostrato esserci stato tale timore in tal tempo, molti fatti notevoli dimostrano poi che il timore negli ultimi tre mesi di fidanzamento non era nell'animo di Giovanni, il quale infine consentì con sufficiente libertà al matrimonio, benchè tale consenso fosse stato più frutto di riflessione che di amore.

II.

Quando un matrimonio, a rigore del Decreto " Tametsi „ *del Conc. di Trento, è nullo per clandestinità.*

Divionen. Nullitatis matrimonii. 20 Genn. 1911. — Il 29 settembre 1904 Germana Iallu e Giorgio Turk contrassero matrimonio a Pontailler nella diocesi di Digione. Le nozze non furono fortunate, onde i coniugi dapprima si separarono di letto e poi fecero anche il così detto divorzio civile. Germana, cattolica e pia donna, volendo passare ad altre nozze, chiese alla Curia diocesana che il suo matrimonio con Giorgio fosse dichiarato invalido per difetto della forma prescritta dal Conc. di Trento, in quanto che il parroco di Pontailler non era il parroco proprio, nè aveva ottenuta sufficiente delegazione dal parroco di Giorgio. La Curia di Digione il 9 luglio 1907 sentenziò per la nullità. — Ma avendo l'Avvocato del vincolo appellato alla Curia metropolitana di Lione, questa il 12 dicembre 1907 dichiarò invece quel matrimonio valido. — Germana appellò alla S. Sede e la causa fu trattata in Sacra Rota innanzi agli Uditori Mons. Sebastianelli, Mons. Many *Ponente* e Mons. Heiner, col seguente dubbio concordato:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ed il dì 20 gennaio 1911 fu deciso:

Negative. " Germana Iallu solvat expensas reductas „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Qui si tratta della legislazione canonica com'era prima del decreto " *Ne temere* „. Il Conc. di Trento stabiliva che quando il matrimonio si celebrava innanzi ad un sacerdote, il quale non era nè il parroco proprio nè l'Ordinario d'uno dei due fidanzati, si richiedeva, sotto pena di nullità del matrimonio, la licenza del parroco o dell'Ordinario. Ecco le parole del celebre decreto Tridentino " *Tametsi* „, *cap. 1, sess. 24, De Reformatione matrimonii:* " Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit „.

b) Il Tridentino non volle sottoporre la predetta licenza o delegazione a nessuna speciale condizione o legge, e lasciò che si regolasse ed ordinasse a norma del diritto comune. Ma, essendo tale licenza nel genere dei privilegi ed anche, in senso largo, nel genere delle delegazioni di giurisdizione (diciamo " *in senso largo* „ perchè strettamente parlando l'atto col quale il parroco assiste al matrimonio non

è un vero esercizio di giurisdizione). L'atto col quale si concede tale licenza è simile all'atto col quale si concede un privilegio, una facoltà, la giurisdizione, ossia è una specie di donazione.

c) Ogni atto che sia una specie di donazione, perchè valga, deve esser fatto con scienza e positiva volontà (attuale, virtuale o implicita) e non basta l'intenzione interpretativa, nè l'abituale. Lo stesso deve dunque dirsi dell'atto col quale si concede ad un semplice sacerdote di assistere ad un matrimonio invece del parroco o dell'Ordinario. Così sempre ritenne la S. Congr. del Concilio, come fa vedere il Pallottini *Collectio Conclusionum..., v. Matrimonium, § 16, n. 72 seqq.*

d) Era però comunemente ritenuta valida la licenza che il parroco proprio dava ai fidanzati di contrarre matrimonio innanzi ad un sacerdote da scegliersi da loro; così più volte decise la S. Cong. del Concilio, come riferisce il Pallottini nel luogo citato, *num. 37, 39*; onde con maggior diritto era valida la licenza che il parroco proprio dava ai fidanzati di contrarre il matrimonio innanzi ad un sacerdote già da loro stabilito.

e) Perchè sia valida la facoltà data ad un sacerdote di assistere invece del parroco ad un matrimonio (appunto perchè, come dicemmo, è una specie di donazione), si richiede che quel sacerdote la conosca ed accetti. Così molti Dottori tanto antichi (p. e. *Sanchez, Coscius, Giraldi, Barbosa, Schmalzgrueber*), quanto recenti (p. e. *D'Annibale, Gasparri, Wernz, Ballerini-Palmieri*). Così decise più volte la S. Congr. del Concilio e specialmente il 5 dicembre 1626 ed il 25 aprile 1628.

f) Ma non tutti i Canonisti esigono sempre per la validità che il semplice sacerdote, cui si concede la facoltà di assistere ad un matrimonio invece del parroco, conosca ed accetti tale licenza. Prima che la S. Congr. del Concilio decidesse affermativamente, Dottori molto gravi ritenevano il contrario e per ragioni di non poco conto. E la controversia durò anche dopo le decisioni del Concilio. Ecco come Engel nel *tit. De Clandestina dispensatione, n. 17*, espone la ragione più poderosa perchè non si debba esigere che il sacerdote di cui si parla conosca ed accetti la licenza: " Utrum haec licentia debuerit ipsi prius innotuisse, hoc in Concilio non est expressum, et quamvis doctores id asserant, tamen fundamentum eorum admodum dubium et controversum est. Cum igitur de iure veteri, de quo tale matrimonium indubie valuerat, non censeatur plus correctum, quam expressum, et in dubio potius favendum matrimonio, cuius irritatio est odiosa et plerumque scandalosa, ita ut vel ex unius Doctoris classici singulari opinione sustineri possit (Sanchez, De Matrimonio, lib. 1, disput. 18, n. 7), atque aequitas rigori iuris sit praeferenda, plane opinor probabilem esse huius matrimonii valorem ".

Essendovi dunque su questo punto una grave controversia fra i Dot-

tori, è fuor di dubbio che se si tratta di matrimonio già contratto bisogna stare per la validità. Così il Gasparri, *De Matrimonio, n. 1131, edit. 3, tom. 2, p. 163:* " Stante controversia, in praxi, si agatur de matrimonio contrahendo, tutior tenenda est sententia; si de contracto, favendum matrimonio donec S. Sedes aliud declaraverit „. — Così anche il D' Annibale, *Summula, t. 1, n. 225, nota 27, p. 212, editio 3,:* " Quam ob rem si quis nec ipse eam (licentiam) petiit, nec scit petitam ab alio concessam fuisse, eaque nihilo minus forte usus fuerit, standum erit pro valore actus, si quid opinor; v. g. si parochus, rogante Sempronio, sinat alium sacerdotem adesse matrimonio, isque et concessionis et petitionis ignarus adstiterit „.

g) IN FATTO. Da un diligente esame delle prove addotte risulta: — che il parroco di Giorgio, facendo l'attestazione delle pubblicazioni canoniche, dette anche (almeno implicitamente) *ad cautelam* la licenza di celebrare il matrimonio al parroco innanzi al quale già si voleva contrarlo; — che non consta certamente aver il parroco di Pontailler ignorata tale facoltà *ad cautelam* data dal parroco del fidanzato, e quand'anche ciò constasse niente importerebbe, perchè trattasi della validità di un matrimonio già contratto.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

III.

Nullità di matrimonio per difetto delle formalità prescritte dal Concilio di Trento.

Parisien. Nullitatis matrimonii. — 24 Mar. 1911. — Il giorno 8 agosto 1899 Maddalena Rottner, ottenuta la legittima dispensa per l'indulto di mista religione, contrasse matrimonio col protestante Aroldo Smith nella chiesa di S. Maddalena a Parigi, innanzi ad un sacerdote delegato dal parroco di quella Chiesa. Come spesso accade nei matrimonii di mista religione, quelle nozze furono sfortunate ed i coniugi nell'anno 1907 si separarono. Maddalena, consigliatasi con persone competenti, chiese alla Curia diocesana di Parigi che fosse dichiarato nullo il suo matrimonio con Aroldo per difetto delle formalità prescritte dal Conc. di Trento. La Curia il 16 novembre 1909 difatti dichiarò nullo quel matrimonio.

Avendo l'Avvocato del Vincolo appellato alla S. Sede, la causa fu trattata in Sacra Rota innanzi agli Uditori Mons. Many *Ponente*, Mons. Heiner e Mons. Prior, col seguente dubbio concordato:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ed il 24 marzo 1911, fu risposto: *Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii inter Magdalenam Rottner et Haroldum Smith.*

" Statuentes praeterea eamdem Magdalenam Rottner ad omnes iudicii expensas teneri „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Pel diritto vigente al tempo in cui fu contratto il matrimonio in quistione, è certamente nullo il matrimonio quando non fu contratto alla *presenza del parroco proprio, o di altro sacerdote con licenza dell' istesso parroco o dell' Ordinario, ed alla presenza di due o tre testimonii.* Così il Conc. di Trento. sess. 24, decreto " *Tametsi* „ cap. 1.

b) Sempre pel diritto allora vigente, per *parroco proprio* è da intendersi chi per domicilio o semidomicilio è parroco proprio di uno dei fidanzati. E se uno di questi è giuridicamente senza fissa dimora " *vago* „, il suo proprio parroco è quello del luogo dove dimora al tempo che contrae matrimonio.

c) È vero che a norma del Diritto canonico uno può avere contemporaneamente due domicilii in due luoghi quando ugualmente o quasi, si stabilisce in entrambi: " Cum ab eo — dice Bonifacio VIII nel cap. *Cum quis, 2, De sepulturis, in 6,* – qui duo habet domicilia se collocans *aequaliter in utroque* „. — Ma questo uguale stabilirsi in due luoghi deve intendersi del quasi ugual numero di mesi che si passano in due luoghi, *e non delle ore notturne passate in un luogo e delle diurne passate in un altro*, perchè in tal caso il domicilio è certamente uno, e propriamente dove si ha l' alloggio per dormire e non l' altro dove per esempio si vada tutto il giorno a lavorare. Così a togliere ogni dubbio decise autorevolmente la Sacra Congr. dell' Inquisizione il 12 Maggio 1875: " Verum domicilium ad effectum valide contrahendi matrimonium in facie Ecclesiae, illud intelligi in quo quis cum sua familia inhabitat et dormit „. Tale principio applicò pure la S. Congr. del Concilio il 18 ag. 1906 nella causa *Parisien. Nullitatis matrimonii.*

d) È notissimo principio di diritto che il delegato, quando non ne avesse avuta apposita facoltà dal delegante, non può suddelegare. Questa legge di diritto romano *(L. 5, D. De iurisdictione, II, I)* fu perfettamente ricevuta nel diritto canonico, come consta da varii luoghi, p. e. dal cap. *Cum causa, 2, De appellationibus*, ove si legge: " Cum non nisi delegatus a principe causam alii valeat delegare.... „.

e) Come per acquistare il domicilio od il quasi domicilio si richiede fra le altre cose l' intenzione *positiva* di rimanere in un luogo, così per perderlo si richiede l' intenzione *positiva* di non più ritornarvi.

f) IN FATTO. Il parroco di S. Maddalena non poteva assistere a quel matrimonio per parte di Aroldo perchè questi non era allora senza fissa dimora, ma aveva il quasi domicilio a Nizza, ove aveva preso in affitto un appartamento per nove mesi non ancora allora spirati, e nè

aveva disdetto l'affitto, nè altrimenti consta aver egli al tempo del matrimonio già smesso il pensiero di ritornare in quella casa; — parimenti quel parroco non poteva assistervi in qualità di parroco proprio di Maddalena Rottner, perchè questa aveva un domicilio e lo aveva in Neuilly, dove cenava, dormiva e passava i giorni di riposo con la madre, e non era domiciliata nella parrocchia di S. Maddalena dove c'era solamente la sartoria posseduta e diretta da sua madre con la quale anche essa lavorava; — risulta pure che il parroco di S. Maddalena non ebbe licenza di assistere a quel matrimonio nè dal parroco di Neuilly nè dall'Ordinario Diocesano, ed anche che si voglia sostenere averla avuta da quest'ultimo, non ebbe certo con la licenza la facoltà di suddelegarla a quel sacerdote che di fatto assistette al matrimonio.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

IV.

Il semplice dubbio circa il battesimo di un coniuge non basta ad invalidare un matrimonio per impedimento di disparità di culto.

Parisien. Nullitatis matrimonii. — 13 Giugno 1911. — Il cattolico Giovanni du Breuil de St. Germain e Maria Dénison-Winslow, protestante della setta nominata *chiesa episcopale*, contrassero matrimonio il giorno 8 novembre 1904 nella Chiesa di S. Agostino a Parigi, a tenore delle prescrizioni Tridentine ed ottenuta prima la dispensa dall'impedimento di mista religione. Ma dopo poco sorsero fra di loro aspri dissidi e continue liti, e la donna chiese ed ottenne il così detto divorzio civile. Giovanni, spinto e coadiuvato da sua madre, si rivolse alla Curia Arcivescovile di Parigi chiedendo la nullità del matrimonio *per impedimento di disparità di culto*, perchè non constava che la Maria fosse stata battezzata. Il giorno 10 gennaio 1910 la Curia rigettò l'istanza. L'attore appellò al Tribunale di Sacra Rota, e la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Heiner *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Sincero, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ed il dì 13 giugno fu deciso:

Negative. " Actor solvat expensas „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — È notissimo principio di diritto canonico che un battezzato non può contrarre matrimonio con un non battezzato, senza legittima dispensa. Così Benedetto XIV *Opere inedite*, p. 431: " Oggidì simili matrimoni fatti fra due contraenti, uno cristiano e l'altro non cristiano, uno battezzato e l'altro non battezzato, sono nulli, e

per conseguenza sono sempre ancora illeciti..... Quanto alla nullità di questi matrimonii, cercasi se sia stata indetta dal *ius* naturale, o dalla legge canonica. In una lettera da noi scritta sotto il giorno 9 di febbraio 1749 al Card. Duca di York, che fu data alle stampe, e che è la seconda nel tom. 3 del nostro Bollario, esaminammo a lungo questa controversia, e dimostrammo, non esservi testo della Divina Scrittura, con cui si provi la nullità di simili matrimoni; non esservi canone della Chiesa, con cui si provi la predetta nullità; doversi questa ascrivere ad una comune consuetudine, ed universale disciplina della Chiesa, le cui vestigia si incominciano a riconoscere nel sesto secolo „. La stessa cosa affermano Sanchez, *de Matrim. lib. IV, disp. LXXI, n. 8;* Scoto, *in IV, dist. XXXIX, art. 2;* Reiffenstuel, *lib. IV, Decret., n. 355 sq.*

b) Un matrimonio potrà esser dichiarato nullo dall' Ordinario, quando consta certamente un contraente essere stato battezzato e l' altro no. Così, a troncare ogni disparere, decise autenticamente la S. C. del S. Uffizio il 5 giugno 1889: " Quando agitur de impedimento disparitatis cultus, et evidenter constat unam partem esse baptizatam et alteram partem non fuisse..... matrimonium poterit ab Ordinario declarari nullum „. Sullo stesso principio si basava il Decreto del S. Uffizio del 5 febbraio 1851 a proposito dei protestanti coniugati che si convertono alla fede cattolica: " Generatim loquendo, qui in Hollandia convertuntur ad catholicam fidem, habendos esse, ex capite baptismatis, tamquam valide coniugatos, *nisi* forte certe et evidenter constet in aliquo casu particulari, haereticum de quo agitur, fuisse revera nulliter baptizatum „.

c) Invece, se dopo contratto il matrimonio sorge il dubbio circa la verità o validità del conferimento del battesimo, il matrimonio mai si potrà dichiarare invalido, se la mancanza del conferimento del battesimo o la validità del medesimo non sia provata in modo tale da escludere ogni prudente dubbio in contrario. Così la S. C. dell' Inquisizione, 7 luglio 1880, 18 settembre 1890, 4 febbraio 1891. Così la S. Rota, 2 maggio 1727: " Omnis praesumptio militare debet pro validitate matrimonii, nullaque ratio habenda est de oppositis exceptionibus, quando illae non sunt adeo perstringentes et efficaces, ut in continenti et concludentissime evincant praesentem nullitatem „.

d) Chi è nato ed educato fra cristiani si presume battezzato. Così *De praesbyt. non bapt.* X (III, 43).

e) IN FATTO. Dagli atti non consta positivamente che Maria Dénison non fosse stata battezzata; — anzi dai documenti e dai testimoni si dovrebbe piuttosto concludere con maggior probabilità che fu battezzata.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

REGOLE DA OSSERVARSI NEI GIUDIZII presso la Sacra Rota Romana approvate e confermate da S. S. Pio PP. X.

(Cont. e fine vedi pag. 491—499 del vol. III)

TITULUS VI.

De expensis iudicialibus, fructibus et damnis aestimandis et de redditione rationum.

CAPUT I.

DE EXPENSARUM IUDICIALIUM TAXATIONE.

§ 193.

1. Post sententiae notificationem pars victrix victam citat " *ad videndum taxari et moderari expensas iudiciales* „ apud Ponentem cui exhibet elenchum expensarum iudicialium, quae comprobandae erunt, relato, ad quolibet expensarum caput, numero taxationis statutae in *Lege propria.*

2. Potest etiam fieri locus refectioni damnorum, *prout et quatenus de iure:* scilicet quoties sententia praescribat etiam damnorum refectionem, quam determinare pertinet ad Ponentem, iuxta normas sequentis capitis.

§ 194.

Ponens, si adsit oppositio circa expensas, perpensis exceptionibus alterius partis, eisdemque discussis, quatenus opus sit, exhibitam expensarum computationem redigit ad normam legis, et ita rescribit: " *Visis et perpensis omnibus et singulis partibus praesentis computationis, taxavit et moderavit expensas iudiciales in libellas... pro quibus expedivit mandatum executivum...* „. Hoc decretum exarabitur in charta rotali bullata, exhibendo a parte cuius interest. Super citatione autem ita rescribitur: " *Provisum in contemporanea ordinantia* „.

§ 195.

1. A Ponentis decreto potest fieri appellatio ad eumdem turnum, qui sententiam protulit in expensis condemnantem.

2. Hoc incidens proponitur *per memoriale*, proindeque studii Adiutor super appellationis instantia rescribit: " *Remisit instantiam ad turnum, et mandavit proponi per memoriale* „.

§ 196.

1. Quaestio *incidens* circa expensarum iudicialium taxationem exoriri

potest quoad ius unius partis adversus aliam, repetendi scilicet expensas iam solutas, quoties utraque pars contendit, se aut ex integro, aut in parte victoriam retulisse, quum nempe condemnatio in expensis decreta fuit *pro rata victoriae.*

2. Quoties Ponens aut studii Adiutor, controversiam componere non valeant, vel partes non acquiescant decreto, controversia ad turnum remittitur, consueto rescripto, cauto tamen, ut duae partium instantiae pertractentur *sub unico memoriali*, scilicet contineantur sub unica quaestione dirimenda rescripto. Hinc si praedictae duae petitiones exhibitae fuerit ante decretum, fit rescriptum: " *Praevia unione instantiarum, remisit easdem ad turnum, et mandavit proponi sub unico memoriali* „. Si prolato iam decreto remissionis ad turnum, prodeat instantia alterius partis, sibi etiam victoriam adscribentis, providetur hoc rescripto: " *Remisit instantiam ad turnum et mandavit proponi utramque sub unico memoriali* „.

§ 197.

1. Si qui condemnatur in expensis sint plures, nequeunt considerari tamquam in solidum damnati, sed dumtaxat *pro rata*, habita ratione rei quam in iudicio expetebant, dummodo lex aliter non disponat in casu controverso, neque quaestio sit de obligationibus solidalibus.

2. Curatores et administratores bonorum et locorum piorum, quando gravia adsint motiva, possunt damnari personaliter in expensis, absque ullo repetitionis iure.

§ 198.

1. Condemnatio in expensis non omnes complectitur expensas, factas pro singulis instantiis in variis iurisdictionis gradibus, nisi in libello appellationis expetat appellans, corrigi sententiam etiam quoad condemnationem expensarum, seu ab hac appellatum fuisse.

2. Tribunal, hoc etiam in casu, ex iustis causis, declarare potest fuisse compesatas expensas in antecedendibus instantiis factas, et condemnationem limitare ad solum iudicium S. Rotae.

§ 199.

1. Si appellatio ad S. Rotam interponatur, antequam expensarum taxatio locum habuerit apud Curiam diocesanam, Ponentis est post rotalem sententiam, taxare expensas in antecedentibus instantiis factas.

2. Elenchus expesarum exhibebitur in cancellaria S. Rotae a parte victrice, interesse habente, et declarabitur authenticus a cancellariis tribunalium, e quibus singuli elenchi remittuntur.

§ 200.

Maxime interest, ut eiusmodi quaestiones decidantur a Ponente,

quin recursus fiant ad turnum, ne nimium lites protrahantur cum gravi partium damno, et expeditior et facilior fiat solutio. — Quae animadversio partes ipsas inducere debet, ut libenter obsequantur sollicitudinibus Ponentis, diligenter omnem rationem experientis ad partes conciliandas de bono et aequo.

CAPUT II.

DE RATIONUM REDDITIONE ET DE COMPUTATIONE ET ÆSTIMATIONE FRUCTUUM ET DAMNORUM.

§ 201.

1. Quando datur locus redditioni rationum, tribunal parti rationem redditurae, congruam dilationem assignabit, praevia monitione, ut si, nulla accedente iusta causa, expensarum elenchus non exibeatur termino praefixo, pars, redditionem rationum exposcens, admittatur ad praestandum iuramentum *in litem*, circa summam, quae debetur, non exclusis alliis probationum mediis.

2. Quotios turnus id sibi expresse non reservaverit, approbare computationem et acta explere, quae huc referuntur, spectat ad Ponentam, aut ad eius studii Adiutorem, iuxta normam § 12, n. 4.

§ 202.

1. Elenchus expensarum exhibendus est cum documentis expensas comprobantibus, et continere debet:

a) statum rerum, quarum reddenda est ratio:

b) rationes accepti et expensi;

c) credita exigenda et res recuperandas.

2. Postremo loco continebit recapitulationem et compendium debiti vel crediti, et subscribetur a parte, quae insuper coram Ponente adsistente Notario, iurare debebit de veritate quoad singula rationum capita.

3. Possunt admitti, tamquam comprobata, illa expensarum capita minimi valoris, de quibus dare quis nequit, aut non vult syngraphan receptionis dummodo sint veritati et aequitati conformia, salva facultate harum mentionis faciendae, si hoc opportunum videatur, in formula, sub qua iuramentum emittetur.

4. Pars rationem reddens, alteram partem, per apparitorem, certiorem reddere debet de tempore et loco, quibus huiusmodi documenta exhibebit, praevio tamen consueto rescripto Ponentis, aut Iudicis Instructoris, seu: " *Notificetur* „.

§ 203.

Si pars ad computationem redigendam uti opera alicuius ratioci-

natoris, vel alias necessarias expensas facere debeat, potest eidem indemnitas in antecessum concedi, iuxta prudens turni aut Ponentis arbitrium.

§ 204.

1. Partibus consentientibus approbatur redditio rationum per rescriptum, scilicet: " *De consensu partium, peracta rationum redditio rata habetur et confirmatur, et conceditur mandatum executivum* ".

2. Si partes non consentiant, proceditur sicut in omnibus aliis incidentibus.

§ 205.

Pro computatione fructuum solvendorum aut damnorum refectione, applicantur dispositiones praecedentium paragraphorum, congrua congruis referendo.

§ 206.

1. In denuntiationibus de damno infecto quod timetur, aut ob novum opus, quum probari debeat, utrum iusta sit atque iuris et facti rationibus innitatur querela, turnus ipse aut Ponens, prouti magis opportunum videatur, uti queunt accessu iudiciali, aut peritorum opera, iuxta procedendi regulas in anterioribus paragraphis statutas.

2. Provisiones, quae hac de re decernuntur, sunt executivae et inappellabiles ad normam §§ 83 et seq., firmo iure personae conventae, dandi potius idoneam cautionem quae acceptanda erit, dummodo sit revera sufficiens ad praeveniendum cuiuslibet damni periculum.

TITULUS VII.

De exemptione ab expensis iudicialibus, de earumdem reductione, et de gratuito patrocinio.

§ 207.

1. Actor aut reus et etiam uterque, si ratione paupertatis expensas iudiciales nequeant sustinere, ius habent ut ab eisdem immunes sint, et una simul gratuito patrocinio fiet locus, assignato advocato qui gratuitum patrocinium aut gratuitam adsistentiam praebeat, nisi partes vel alterutra, per se ipsae sistere et iura sua dicere velint coram iudicibus. (*Lex propria — Appendix, cap. IV*).

2. Si conditio paupertatis litigantium talis sit, ut hi expensas partim valeant exsolvere, fit locus reductioni expensarum iudicialium, quae sustinendae essent, firma tamen concessione patrocinii gratuiti, uti in num. praeced.

3. Si decreta fuerit reductio tantum expensarum iudicialium, qui huiusmodi decretum tulit, debet simul limites statuere intra quos reductio conceditur; veluti in dimidium vel in duas tertias partes expen-

sarum, adeo ut pro rata concessae reductionis, reducantur proventus ad aerarium S. Sedis, ratione sive taxarum sive expensarum uti in n. 5, spectantes, nec non proventus qui cedunt in retributionem operis a tribunalis administris praestiti.

4. Hinc concessa exemptione aut reductione expensarum iudicialium, in libros rationum debent referri expensae omnes, quae sustinendae essent a parte, nisi eiusmodi beneficio frueretur.

5. Expensae pro versione actorum ab una in aliam linguam, pro documentis transcribendis aut typis edendis, pro testium productione aut peritiarum expletione, et ita porro, solvuntur a tribunali, salvo iure refectionis expensarum, sive ex parte, si concessa fuit reductio expensarum, sive ex integro, uti cavetur in § ultima h. t.

§ 208.

Petitio exhibebitur Ponenti opportunis instructa documentis, non modo circa conditionem paupertatis, sed etiam super meritum causae, dummodo ad meritum quod attinet, non agatur de causa quae ad Sacrae Rotae tribunal per *commissionem* pervenerit.

§ 209.

1. Ponens priusquam ad admissionem vel reictionem petitionis procedat, partem adversam audiet, Promotorem iustitiae, et in causis respicientibus vinculum matrimonii aut validitatem professionis religiosae, aut sacrae Ordinationis, vinculi Defensorem, Decanum advocatorum consistorialium, et, si necessarium ducat, atias eliam notitias exquiret.

2. Praedictae personae, per nuncium iussu Ponentis transmissum convocentur, ad simul deliberandum, si speciales casus difficultates hoc expostulent, arbitrio Ponentis.

§ 210.

A rescripto quo exemptio aut reductio expensarum iudicialium et gratuitum patrocinium denegetur, potest appellari ad turnum vel Auditorum coetum, cui causa iudicanda est, quaestionem incidentalem promovendo.

§ 211.

Personis, de quibus in § 209, petitio sive de patrocinio gratuito sive de reductione expensarum notificabitur, una cum documentis necessariis ad deliberandum circa eamdem petitionem. Reliquorum documentorum notitia apud cancellasiam tribunalis assumi poterit.

§ 212.

Huic processui non est locus quando Curia, quae acta causae transmittit ob appellationis iudicium, fidem facit de paupertate partis, iam ad exemptionem expensarum et ad gratuitum patrocinium admissae

in priori iudicio: tunc enim habendum erit ut notorium et incontroversum paupertatis factum, dummodo tamen constet de praesumpto bono iure contendentis.

§ 213.

Tam in hoc casu, quam in ceteris, in quibus a Ponente admissum fuerit patrocinium gratuitum cum exemptione ab expensis iudicii ex toto vel ex parte, licet non modo Ponenti, sed etiam parti adversae, Promotori iustitiae, et vinculi Defensori in causis indicatis in § 209 nec non Decano advocatorum consistorialium, potere a turno ut dictum beneficium revocetur, si, vel ex actis causae vel ex aliis documentis, non adesse constet assertam paupertatem; aut videatur, propter causam fundamento vel bona fide destitutam, privilegium concessum non esse servandum.

§ 214.

Haec petitio constituit incidens quod per *memoriale* evolvitur apud turnum aut Auditorum coetum, qui debet principalem quaestionem decidere.

§ 215.

1. Decretum, patrocinium gratuitum concedens, debet ad normam n. 6, cap. IV *Appendicis* (*Lex propria*), designare personam advocati, qui mandatum habebit, ut in sequenti numero statuetur.

2. Ponens advocatum designabit, praehabito Decani assensu, qui ad normam canonis 45, § 2 (*Lex propria*), dabit sua subscriptione munitum gratuiti patrocinii mandatum nec aliud exquiritur a parte cui advocatus patrocinari debet.

§ 216.

Si advocatus cui patrocinium gratuitum committitur, officium suum debita diligentia non adimpleat, ad illius observantiam revocabitur a Ponente, *ex officio*, aut *ad instantiam* sive partium quarum interest sive Promotoris iustitiae.

§ 217.

Promotoris iustitiae est invigilare ut neque indebite gratuitum patrocinium concedatur, neque hoc patrocinium negligenter vel dolose exerceatur; idcirco, si oporteat, instet apud Ponentem et etiam apud turnum, si Ponens non exciperet petitionem, aut iussionem turni executioni non demandaret.

§ 218.

1. Si pars quae gratuito patrocinio usa sit, victoriam retulerit, et eam pecuniae summam consecuta fuerit aut aliquam rem in sua aestimatione quintuplo maiorem summa quae solvenda esset pro expensis iudiciariis, neque ex pecuniae summa aut e re iudicio obtenta

aliquid pro taxis, retentionibus vel solutionibus detrahendum sit, ab ista iudiciales expensae erunt praecipiendae, non vero honoraria advocati aut procuratoris.

2. Si vero eadem pars nedum victoriam referat, sed adversa pars in expensis iudicialibus condemnetur, haec non tantum expensas iudiciales solvet, sed etiam advocati aut procuratoris alterius partis honoraria.

TITULUS VIII.

De renuntiatione instantiae, actionis iudicialis, aliorumque causae actuum.

§ 219.

1. Pars quae ad normam can. 31 *(Lex propria)* intendit renuntiationem emittere, id potest efficere in quocumque statu et gradu causae.

2. Ut renuntiatio a iudice admittatur, debet esse absoluta, nullique conditioni aut reservationi subiecta, in scriptis data, subsignata cum loci et temporis indicatione, a renuntiante, vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito.

3. Pro renuntiandis rebus aut iuribus ecclesiasticis, quae litis obiectum constituant, servetur ius commune quoad necessitatem expetendi beneplacitum Apostolicae Sedis.

4. Ut renuntiatio suum sortiatur effectum, acceptata sit oportet ab altera parte, cui facienda est notificatio: subintelligitur autem acceptata, si, intra congruum temporis terminum a Ponente assignandum, non oppugnetur.

5. Debet admitti a Ponente qui curam habebit, ut serventur conditiones superius indicatae.

6. Renuntiatio ab altera parte aut tempore debito non oppugnata, aut in causis spiritualibus et in aliis ad bonum publicum spectantibus, iis rationibus oppugnata, quae iudici videantur non attendendae, et hinc a iudice admissa sine acceptatione alterius partis, nihilosecius plenum sortitur effectum iuridicum.

§ 220.

Renuntiatio facta ab actore vel a reo post sententiae prolationem, aequivalet rei iudicatae irrevocabili contra renuntiantem.

§ 221.

Si quaestio circa validitatem renuntiationis oriatur in via incidentali, ad turnum seu ad coetum Auditorum cui res pertinet, deferetur; si vero, absoluta iam instantia iudiciali aut in primo aut in gradu appellationis apud turnum, in via principali exoriatur, defertur ad tribunal Apostolicae Signaturae.

§ 222.

Si pars cui defertur iuramentum de secreto servando, ad normam § 31, num. 4, idem dare detrectet; aut iussa certam pecuniae summam deponere, decreto non obtemperet, quin exemptionem ab expensis legitime obtinurit; vel si eadem intra praefixum terminum, absque legitima excusationis causa, litem prosequi vel aliquem actum ponere negligat aut renuat, censetur iuri suo renuntiasse; et hinc Ponens suo decreto declarare valet, partem vel ipsam litem vel certi iudicialis actus positionem aut instructionem deseruisse, firmo praescripto § 28, n. 3, nec non § seq.

§ 223.

Pars renuntians debet expensas solvere iudicii aut saltem singulorum actuum renuntiationi respondentium.

TITULUS IX.

De appellatione a sententiis aut a decretis rotalibus.

§ 224.

1. A sententia rotali definitiva, quae non sit sententiae a S. Rota aut ab altero tribunali editae conformis ideoque non sit eiusdem confirmatoria, potest fieri appellatio ad turnum proxime sequentem, ad normam canonum 12 33 et *(Lex propria)*.

2. Appellationes a sententiis *incidentalibus* seu *interlocutoriis* propositae, ab eodem turno cognoscendae sunt qui sententias protulit.

3. Prolata sententia definitiva, appellatio interposita circa sententiam incidentalem in definitava decisam, defertur ad proxime subsequentem turnum, uti in praecedenti n. 1.

§ 225.

Si sententia plura capita aut dubia complectatur, et quoad nonnulla sit confirmatoria, quoad alia sit revocatoria, appellatio non conceditur pro ea parte, quae iam fuerit duabus conformibus sententiis iudicata, excepto casu quod una pars cum alia sit connexa eidemque accessoria.

§ 226.

1. Si oriatur quaestio de iure appellandi necne, iuxta duas paragraphos praecedentes, decisio fiet a turno, ad quem spectat appellationis iudicium.

2. Sententiae hanc controversiam definientes sunt inappellabiles, excepto recursu ad supremum Signaturae tribunal.

§ 227.

Appellatio statuto tempore et praescriptis formis interposita, effectum suspensivum producit, exceptis casibus, in quibus aut ex lege aut ex decreto iudicis, locum habet executio provisoria.

§ 228.

Quando executio provisoria, in primo gradu expetita, concessa non fuerit, peti potest per incidentalem instantiam et per *memoriale* in appellationis iudicio.

§ 229.

1. Si executio provisoria fuerit praescripta, ad normam § 84, nequit appellans, a turno appellationis, illius revocationem aut executionis inhibitionem exquirere. Attamen petere potest ut executioni provisoriae idonea et aequipollens cautio subrogetur.

2. Haec subrogatio peti debet per instantiam incidentalem et per *memoriale* alteri parti notificandum.

§ 230.

1. In appellationis iudicio nequeunt proponi nova dubia meritum causae respicientia, quae si proponantur, a Ponente vel a turno *ex officio* reiici debent.

2. Possunt novae probationes deduci, nec non incidentia et exceptiones ad quaestionem principalem spectantes prómoveri.

3. Possunt expeti, pronti res per sententiam definita patiatur, aut usurae aut fructus qui maturaverint post sententiam, vel damnorum reparatio quae pars post eamdem sententiam passa fuerit.

§ 231.

Si iudices turni, a quo fit appellatio, insoluta reliquerint quaedam ex propositis dubiis, respondendo aut *Dilata* aut *Non proposita*, appellatio fit tantum a dubiis decisis et etiam ab iis quae nondum sint decisa, dummodo haec connexionem cum decisis habeant, et eisdem tamquam accessoria sint.

§ 232.

1. Etiam in iudiciis appellationis admittitur interventus tertiae personae ad normam § 97.

2. Praedicta persona voluntarie interveniens, appellare censetur a sententiis anterioribus, perinde ac contra se essent prolatae.

§ 233.

1. Quocumque in casu utilis erit actori appellatio interposita a reo et viceversa.

2. Appellatio ab uno aut a pluribus litis consortibus interposita, proderit omnibus, qui in sententia comprehenduntur.

§ 234.

Etiam in iudicio appellationis acta praeparatoria aut executoria, non secus ac in prima instantia, perficientur a Ponente turni appellationis.

§ 235.

1. Appellatio interponitur per petitionem exhibitam Ponenti turni qui sententiam aut decretum protulit; hic autem, si sententia sit appellabilis ad normam paragraphorum praecedentium, rescribit: " *Admittatur et procedatur ad ulteriora, idque notificetur* „. Idem rescriptum dat Ponens si decretum a se editum appellatione impetatur; addito tamen " *procedatur ad ulteriora per memoriale* aut *concordato dubio* „; ad normam §§ 86 seq.

2. Appellationis instantia gravaminis motiva complectetur, nisi agatur de appellationibus iure interponendis in re matrimoniali.

3. Si appellatio exhibeatur a procuratore, hic simul cum instantia debet in cancellaria deponere procurationis mandatum ad prosecutionem appellationis.

§ 236.

Appellatio interponenda est intra decem dies, qui decurrunt a sententiae aut a decreti notificatione.

2. Si intra sex menses ab interposita appellatione, appellans nullum ponat actum iudicialem ad prosecutionem appellationis, haec perempta habebitur, et sententia fit executoria.

§ 237.

Dnus Decanus, legitime concessa appellatione a sententiis definitivis, decreto suo determinabit turnum, qui ad normam can. 12, § 3 (*Lex propria*) iudicare debebit appellationis instantiam.

§ 238.

Hisce appellationis iudiciis communes sunt normae processuales statutae pro instantiis in primo gradu apud tribunal S. Rotae pertractandis.

FINIS

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. V. questo Vol. pag. 123—128)

Continua l' Epilogo della sezione 1.ª ecc.

Dal vero concetto di buon sacerdote abbiam visto discendere a fil di logica i corollari che quì rapidamente accenno.

1.° Per tutti i sacerdoti.

a) Se ognuno è tenuto a compiere i doveri del proprio stato, e se

il sacerdote non può compierli senza la santità e la dottrina; è chiaro che queste sono per lui non di consiglio, ma di vera obbligazione, come insegnano tutti i teologi. E poichè chi è tenuto al fine è tenuto ai mezzi, e la santità e la dottrina sono impossibili senza l'assiduità allo studio ed all'orazione, è similmente chiaro che tale assiduità è anch'essa di vero obbligo, come del pari insegnano i Dottori.

Guai al sacerdote, che credendo di sapere abbastanza, trascura lo studio! Come la lampada nella quale si cessa d'infondere olio, finisce con lo spegnersi, così egli finirà col dimenticare quasi interamente quel poco od anche quel molto che sapeva; e così diverrà sempre più incapace a compiere i sacri ministeri, segnatamente i due principalissimi del predicare e dell'ascoltar le confessioni.

b) La religione deve insegnarsi in maniera conforme ai tempi in cui si vive. Oggidì i nemici della religione con attività febbrile e con odio satanico si sbracciano a trovare e diffondere errori sempre nuovi, almeno nella forma; e li rivestono di tali apparenze di verità, che moltissimi fedeli ne restano miseramente ingannati. Guarderemo impassibili cotanta strage di anime noi *essenzialmente* maestri e difensori della religione? E come la difenderemo senza conoscere quegli errori ed il modo di confutarli? e come potremo ciò conoscere senza il continuo studio, massime delle opere apologetiche recenti e dei più dotti periodici? (1).

c) Parimenti il sacerdote ha per uffizio essenziale al suo stato quello di riconciliare le anime con Dio nel sacramento della penitenza. Or altresì quest'uffizio richiede oggi speciale capacità; attesochè eziandio nel sacro tribunale bisogna rispondere a sempre nuove obbiezioni dei penitenti, bisogna sciogliere casi nuovi, originati dalle nuove condizioni dei tempi, dalle nuove leggi civili, dal dissidio tra lo Stato e la Chiesa ecc. E come vi riusciremo noi se non avremo continuamente fra mano i moralisti moderni, ed i periodici che riportano le autentiche risoluzioni e disposizioni della S. Sede?

d) Ma pur senza questi nuovi bisogni non è forse *ars artium regimen animarum?* non può dirsi di quest'arte difficilissima ciò che

(1) Da questi, schiettamente cattolico-papali, non cattolico-liberali, o semiliberali, noi apprenderemo non solo gli errori recenti e il modo di confutarli, ma puranco i libri che meglio li confutano. E siccome gli empii diffondono gli errori non tanto con la voce, quanto con la pessima stampa; così noi, segnatamente tra coloro che non più usano a chiesa, cercheremo di spargere le verità con le stampe buone: non regalandole, poichè non sogliono leggersi quando si son ricevute in dono, ma prestandole a tempo determinato per poi trasmetterle ad altri.

Oh il grande apostolato che è quello di far leggere buoni libri! Questi sono chiamati dai S. Padri lettere di Dio agli uomini. Non è credibile il bene che suol portare ad ogni stato di anime la lettura dei libri buoni. Tutti gli autori di teologia pastorale dicono che quasi non merita il nome di parroco quegli che trascura la fondazione di una biblioteca parrocchiale, ormai tanto facile.

fu detto della medicina, *ars longa vita brevis?* Negli ultimi anni della vita del Ven. D. Bosco, i suoi collaboratori, avendo pietà della sua già logora salute, lo pregavano di non affaticarsi tanto nel confessare i ragazzi; ed egli rispondeva: Ora che *comincio a capire* come debbono ascoltarsi le confessioni dei giovanetti, volete distogliermi da un ministero di sì alta importanza?

e) Troppo è giusto il lamento dell'Aquinate, che i medici studino con tanto impegno e costanza l'arte di guarire le malattie corporali, e i sacerdoti badino sì poco a perfezionarsi nell'arte di guarire le malattie dello spirito! " *Certe cum videamus medicos corporum revolvere quotidie et legere libros physicales et medicinales corporum, in quibus docentur curare corpora moritura;* MAGNA STULTITIA *est non legere libros sanctorum medicinales animarum, in quibus docemur curare animas in aeternum victuras. Maius est damnum unius animae, quam de morte innumerabilium corporum.* „ (Opusc. 65°).

Quanti libri e trattati bellissimi si sono scritti, specie in questi ultimi tempi, sul modo di ben confessare! ma quanti sono i sacerdoti che li leggono? Se tutti li leggessero, ben si persuaderebbero della verità di ciò che soleva dire lo stesso D. Bosco: " sopra cento confessioni, ordinariamente ve ne sono ottanta mal fatte; „ e così diverrebbero idonei a diminuire grandemente questa spaventosa proporzione.

f) Guai ancor più al sacerdote che dice: sono virtuoso abbastanza, posso fare a meno della meditazione, della lettura spirituale, degli esami, ecc. " Chi lascia la meditazione, dice S. Alfonso, lascerà d'amare Iddio. „ E che cosa è un sacerdote che non ama Dio? Un corpo senz'anima, il quale tra poco si corromperà e con la sua corruzione infetterà quanti gli stanno d'attorno.

g) Il maggior pericolo sta in ciò che a tale deplorevole stato si giunge quasi senza avvedersene; perocchè, come nota il Dubois, nessun sacerdote lascia ad un tratto la meditazione. Comincia col lasciarla qualche volta, col diminuirne la durata, e così a poco a poco perde lo spirito, s'intiepidisce e finisce col pervertirsi (1).

(1) Anche pervertito (osservano il Mach ed altri), la meditazione e la lettura spirituale avrebbero forza di convertirlo e condurlo a salvezza. Ma qui appunto sta quello che S. Alfonso chiama un quasi miracolo: indurre un sacerdote peccatore a porsi *stabilmente* sotto la guida di un pio e prudente confessore, e costantemente obbedirgli nel fare tanto di meditazione e di lettura spirituale quanto ne richiede il suo stato, e farle con vero desiderio di trarne profitto, senza il quale desiderio tutte le pratiche spirituali sono inutili: *desiderium pauperum exaudivit Dominus — Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam.* Il disgraziato non lo ha questo vero desiderio di salvarsi, e questa fame e sete della giustizia. Egli, a furia di resistenze alla grazia, ha indurato il suo cuore pei beni spirituali ed eterni; egli non ha che la fame e la sete dei piaceri che l'uomo ha comuni con le bestie. (Del quale deplorevolissimo stato e delle funestissime conseguenze chi è a dirsi più responsabile innanzi a Dio, il povero giovane che s'intruse nel santuario senza che Dio vel chiamasse, ovvero i suoi superiori che lasciarono compiersi quell'intrusione?)

h) Invece il sacerdote veramente buono progredisce sempre; sia perchè questa è la natura della vera virtù, *non progredi, regredi est*, sia perchè intende bene 1.° che per l'altezza sovrumana del suo stato, non può essere mai santo abbastanza; 2.° che quanto è più santo, tanto maggior numero di anime guadagnerà al Signore e tanto più efficacemente le farà progredire nelle vie dello spirito; 3.° che ufficio del sacerdote non è soltanto aver cura dei fedeli, ma ancora procurare la conversione degli infedeli, al che non di rado occorre virtù propriamente eroica.

i) Ond'è che essendo il suo avanzamento spirituale l'unico obbietto dei suoi desiderii per divenire più grato a Dio e più utile alle anime, e ben sapendo egli che " *tanto avremo di perfezione quanto faremo di meditazione* „; ei sente ognor più grande avidità di meditare e di leggere libri spirituali. Epperò, quando non può farlo al suo tempo, lo fa in altro; e quando non può farlo di seguito nella durata stabilita, lo fa in più volte nei ritagli di tempo libero; al quale scopo non omette mai di portare con sè qualche buon libro spirituale, a preferenza l'*Imitazione di Cristo* del Kempis, o la *Pratica d'amar Gesù Cristo* di S. Alfonso.

2.° Per i superiori di chierici.

a) Se è vero, come è verissimo, ciò che insegnano i Dottori, 1.° che la Chiesa e le anime da nessun nemico ricevano tanto danno quanto da un cattivo sacerdote, 2.° che il sacerdote cattivo, senza una specie di miracolo non si emenda mai, neppure curato col farmaco sovrano degli esercizii spirituali, (ai quali egli assiste *pro forma*, non con vero desiderio di profittarne), 3.° che quasi tutti i sacerdoti cattivi sono tali perchè s'intrusero nel santuario senza la divina vocazione; ne segue evidentemente che il problema dei problemi, in riguardo alla retta formazione del Clero, consiste non solo e non tanto nell'educare bene i vocati, ma ancora ed incomparabilmente di più nell'impedire la intrusione dei non vocati.

b) A raggiungere tale scopo vuolsi anzitutto essere cautissimi nel permettere la vestizione e molto più nel permettere l'ingresso in seminario. In ciò " *Maxima cautio adhibenda est* „ dice S. Carlo; e ne adduce la ragione " *Perchè il seminario sarà assolutamente tale, quali saranno quelli che vi si ammettono.* „ Altrettanto insegnano con S. Alfonso tutti quelli che hanno scritto di tali materie. L'Audisio e il Segreto propongono buonissimi metodi per accertare l'ottima indole e la vocazione al sacerdozio, prima di ammetterle nel chiericato. Punto è questo di capitalissima importanza. E pure quanto poco vi si attende! Si gioisce al ricevere una nuova domanda; e per tutta prova d'indole, di condotta, insomma di idoneità, non si richiedono che gli attestati dei parroci! Le conseguenze provano quanto sia

luttuosamente sbagliato tal metodo. Per molti, ben dice l'Audisio, l'avviarsi al sacerdozio e vestirne l'abito è un porsi in necessità morale di giungervi, ne abbiano o non ne abbiano vocazione.

c) Ma per quanta cautela si adoperi, non raramente si viene poi a conoscere che si è sbagliato nel dare giudizio favorevole. L'età critica fa riconoscere d'indole cattiva tanti e tanti che prima della pubertà sembravano angeli. Allora è al tutto necessario venire al licenziamento.

A riuscirvi con ricurezza, occorrono tre condizioni.

Prima condizione. — Forte volontà di superare tutti gli ostacoli che vi si sogliono frapporre: noie, sacrifizii e financo gravi pericoli. Senza tale gagliarda volontà, le altre due condizioni resterebbero inutili.

Seconda condizione – Chiaro conoscimento di queste cinque verità fondamentali di pedagogia ecclesiastica: 1.ª Il sacerdote è un divino Legato, *pro Christo legatione fungimur,* il quale deve avere più del celeste che dell'umano; e sebbene non sempre occorra che sia eroico in tutte le virtù, sempre però occorre che abbia dell'eroico nella castità e nello zelo. Un superiore di chierici che non sia di ciò persuaso, ma creda si possa essere buon sacerdote anche con una virtù mediocre, certissimamente ammetterà nel santuario un gran numero di non vocati. 2.ª Quelli che il Signore chiama a stato di tanta santità, talmente li dispone e prepara con grazie naturali e soprannaturali che siano ad esso trovati idonei. " **Illos quos** *Deus eligit ad aliquot officium, ita praeparat et disponit, ut ad illud inveniantur idonei* „ (S. Thom.).

Nè solo li fa idonei, ma rende abbastanza conoscibile la loro vocazione, principalmente per mezzo della stessa idoneità (Guerra ecc.).

3.ª La idoneità si ravvisa sopratutto in un alto grado di pietà: umiltà, ubbidienza, desiderio di giovare allo spirito dei compagni, amore visibilissimo all'orazione, ai libri spirituali ed ai sacramenti; il tutto sul fondo di ottima indole: dal complesso delle quali doti è dato inferire con morale certezza l'angelica purità del suo cuore; onde a guardare un giovane veramente chiamato, si è costretti a dire: è candido e fragrante come un giglio.

4.ª Il passaggio dal chiericato al sacerdozio, per attestazione di tutti gli esperti, è seguito d'ordinario, non da miglioramento ma da peggioramento, perchè cessano molti lucri ed emergono molti danni; donde la massima del Dubois, dello Scavini ecc.: Cattivo chierico, pessimo sacerdote; mediocre chierico, cattivo sacerdote; buon chierico, mediocre sacerdote; ottimo chierico, buon sacerdote.

5.ª Quanto al tempo di licenziare i non vocati bisogna distinguere. Quelli che sono conosciuti privi di ottima indole e quindi privi di vocazione, debbono licenziarsi in qualunque tempo, fossero pure impuberi, perchè l'età e la pubertà lungi dal migliorare peggiorano le

indoli cattive. Quelli poi che non han mostrato sufficientemente mancanza di vocazione, ma neppure offrono sufficienti segni di vocazione, possono tollerarsi al più fino a tre o quattro anni dopo l'età critica, cioè tra i 16 e i 18 anni: il che deducesi evidentemente dagli articoli 56 e 86 delle *Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei seminari d'Italia, 1908,* come ampiamente dimostrai negli articoli XVI e XVII di questo lavoro. Il numero VII del Motu proprio di Pio X, del 1.° Settembre 1910, restringe ancora di più questi limiti, ingiungendo che la prova dei mezzi curativi pei chierici che lasciano a desiderare non debba durare più che un anno.

Terza condizione. Piena conoscenza di ciascuno degli aspiranti al sacerdozio. Il giudizio pratico sulla vocazione o sul difetto di essa è la illazione di un sillogismo la cui maggiore deve contenere i principii generali sulle qualità richieste, che sono appunto i segni di vocazione, e la cui minore deve contenere le qualità concrete dell'aspirante. Per es. chi è vocato al sacerdozio deve avere ottima indole, sufficiente ingegno, pietà sincera, robusta, generosa, retta intenzione ecc. Ma in Tizio si trovano tutte siffatte doti. Dunque egli è vocato. In Caio quelle doti mancano, in tutto o in parte; dunque non è vocato. Or la cognizione dei principii si può acquistar con facilità leggendo i libri che trattano della elezione dello stato e dei segni della vocazione ecclesiastica. Ma la cognizione delle qualità individuali non può ottenersi senza studiarle concretamente in ciascuno aspirante. Esse poi si conoscono facilmente quando sono o ottime o pessime; ed allora si verifica propriamente che i vocati si distinguono dai non vocati con quella facilità con cui i gigli si distinguono dalle spine. Ma più spesso avviene che le qualità del chierico non siano nè manifestamente ottime nè manifestamente pessime, ma stiano di mezzo a questi estremi. Ed allora per conoscere un giovane davvero, vuolsi studiarlo con grande diligenza; altrimenti può facilmente scambiarsi un giglio apparente per un giglio vero; ed anche, qualche volta una spina apparente per una spina vera. L'adattarsi di un giovane all'ambiente formato dalle regole, dalla vigilanza, dai castighi, dai premi ecc., massime se egli è d'indole chiusa ed esteriormente seria, osservante dei propri doveri, manieroso ecc. può farlo credere una perla mentre è un carbone; e per converso un temperamento sensibilissimo, irrequietissimo, molesto può far credere cattivo un giovanetto di ottima indole, il quale, se sapientemente educato, potrà correggersi dei suoi difetti e riuscire un ottimo sacerdote. Bisogna dunque studiare a fondo tutti coloro nei quali non apparisce evidente ed indubitabile la vocazione o l'assenza di essa. E per giungere sicuramente a tale piena conoscenza, i mezzi sono cinque:

1.° somma sagacia, congiunta a grande delicatezza, nel rettore, nel

vicerettore e nei prefetti per scoprire l'indole, le virtù e i difetti degli alunni, e somma fedeltà nell'informarne il Vescovo;

2.° far intendere agli alunni quanto sia doveroso e nobile informare i superiori di quei mancamenti dei compagni, che possono nuocere agli altri, ed indurli con bei modi a compiere tal dovere, ma guardandosi poi con *massima prudenza dal far nemmeno sospettare* l'autore della caritativa comunicazione; altrimenti non si saprà mai più nulla, e resteranno ignorati i più gravi disordini!

3.° informazioni segrete e minutissime a voce e per iscritto, prese non dai parroci, ma da altre persone degne di fede, massimamente intorno ai chierici esterni ed ai seminaristi in vacanza;

4.° SOPRATUTTO la visita personale e segreta del Vescovo a tutti e singoli i superiori, i professori e gli alunni, almeno due o tre volte l'anno. (S. Carlo, S. Alfonso, ecc.);

5.° scrivere in apposito libro segreto tutte le notizie acquistate coi precedenti mezzi, rileggendole di tanto in tanto.

Con queste tre condizioni sarà difficilissimo giudicare vocato chi tale non è; una di esse che manchi il ruinoso ed irreparabile sbaglio sarà frequentissimo.

Il nostro S. Padre ha espresse con l'usata sua energia tutte e tre queste condizioni nel mentovato N.° VII del *Motu proprio*. Ha espresso, benchè indirettamente, la prima usando e ripetendo a poche righe di distanza l'avverbio più significante che abbia l'idioma latino OMNINO, *assolutamente, immancabilmente, a qualunque costo* "... OMNINO sunt *duae res necessariae, doctrina ad cultum mentis, virtus ad perfectionem animi* „. E poco dopo ribadisce il chiodo. " *Duo igitur haec ad promovendos clericos* OMNINO REQUIRANTUR; (qualche che sia la penuria di sacerdoti) *innocentia vitae cum doctrinae sanitate conjuncta* „. Or è chiaro che non può immancabilmente, assolutamente, a qualunque costo ottenersi uno scopo pieno di difficoltà, di angustie, di pericoli, se non si abbia forte volontà di superare ogni ostacolo, di sostenere qualsiasi sacrifizio. Ha espresso la seconda condizione ricordando e rafforzando le più capitali verità di pedagogia ecclesiastica, segnatamente che il sacerdote debb'essere un valoroso *combattente* nelle guerre del Signore, e che non può divenire tale chi nel chiericato non vi si prepara con l'acquisto della dottrina e di " *singolare eccellenza di virtù e di costanza:* „ (queste quattro parole vanno considerate attentissimamente, ad una ad una, perchè contengono il criterio supremo pel giudizio sulla vocazione) che un chierico il quale non si mostra ornato di siffatte doti, nè volenteroso ed energico nello acquistarle, dev'essere dopo la prova di un solo anno espulso (ed *in guisa da non essere mai più ricevuto, nè nello stesso, nè in altro seminario*), con la quale sapientissima prescrizione ha chiuso

per sempre l'adito a quella che giustamente il Frassinetti, il Guerra, il Timon David ecc. chiamano funesta illusione, credere cioè che il tempo e le cure dell'educazione possano correggere chi è di indole cattiva, e condurlo a tal grado di virtù da essere idoneo pel sacerdozio. Esprime da ultimo chiarissimamente la terza condizione col verbo *introspicere*, guardar dentro, non già solo nello esterno. E per vero dice prima: " *Videant ergo moderatores disciplinae ac pietatis* (parla dunque per amendue i fori; dunque è falso che *lex Ecclesiae quae singularem exigit virtutis constantiaeque praestantiam in clerico, non respicit confessarium et forum internum*) *quam de se* QUISQUE *spem iniiciant alumni* „. Ma non pago di tale ingiunzione, vuole determinare il modo pratico con cui i superiori pervengano sicuramente a giudicare della vocazione o della mancanza di essa in ciascun chierico; epperò continua: " *introspiciant singulorum quae sit indoles;* (in cima a tutte le doti, quella da cui tutte le altre dipendono) *utrum suo ingenio plus aequo indulgeant, aut spiritus profanos videantur sumere sintne ad parendum dociles*, (l'ubbidienza, compendio di quasi tutte le virtù di un chierico), *in pietatem proni* (pietà di spontanea inclinazione non di adattamento, non di corrente), *de se non alte sentientes* (umiltà non di parole, ma di cuore, fondamento dell'ubbidienza e di tutte le altre virtù), *disciplinae retinentes rectone sibi fine proposito an humanis ducti rationibus ad sacerdotii dignitatem contendant* (la retta intenzione, indizio principalissimo della vera idoneità)... „

Se dunque i superiori debbono conoscere ciascun chierico non superficialmente, ma *intus et in cute* per giudicare intorno alla loro vocazione, come potranno ciò ottenere senza l'uso dei mezzi qui sopra enumerati?

Tale studio profondo ed accurato di ciascuno aspirante al sacerdozio è, per i superiori di chierici, di precetto naturale, perchè chi è tenuto al fine è tenuto ai mezzi; ma in ispecie dopo le *Norme* e il *Sacrorum Antistitum* è altresì di precetto ecclesiastico. Infatti nelle Norme dice il S. Padre: " *ab omnibus, ad quos spectat, servari et executioni demandari jubemus.* „ Il Motu proprio è parimenti tutto precettivo; basti riferire la chiusura, in cui è detto che tutte le prescrizioni in esso contenute *ab universis catholici orbis quum Ordinariis tum etiam regularium ordinum institutorumque ecclesiasticorum supremis magistris* RELIGIOSISSIME SERVANDA, *rata et firma, consistere auctoritate Nostra* VOLUMUS *et* JUBEMUS *contrariis quibuslibet non obstantibus.*

Ed ora con più ragione può farsi in riguardo all'avvenire la domanda testè fatta in riguardo al passato. Se pur dopo queste sì forti, chiare e determinate prescrizioni del Vicario di G. Cristo si vedranno entrare nel Santuario quelli che Dio non vi avea chiamati, di chi ne

sarà maggiore la colpa, dei poveri giovani che vi sono spinti dai parenti o dal vedersi arrivati ad età in cui non sanno quale altra via prendere, e lusingandosi che poi faranno alla meglio il proprio dovere; oppure dei superiori che ve li fanno entrare per manco di coraggio, o per ignoranza delle nozioni di pedagogia ecclesiastica, o per non aver usato tutti i mezzi con cui acquistare piena conoscenza dell'indole e dei portamenti di ciascun chierico (1), prevendendone o certo dovendo prevederne le terribilissime conseguenze?

(*continua*) G. M. C.

CIRCA LA COMUNIONE DEI FANCIULLI
Una bella proposta.

La difficoltà che suol farsi contro l'ammissione dei fanciulli di 6 o 7 anni, più o meno, alla prima Comunione è che essi, fatta la Comunione, non frequenteranno più il Catechismo.

Per sciogliere questa difficoltà il Parroco faccia capir bene ai fedeli due cose fra loro distinte: 1.° Quello che è necessario sapere *per fare* la *prima Comunione*: 2.° Quello che è necessario sapere per *vivere cristianamente*.

Per fare la 1.ª Comunione basta conoscere quelle cose che assegna come necessarie e sufficienti il S. Padre Pio X nel n.° III del Decreto " *Quam singulari..* „

Per vivere cristianamente è necessario conoscere tutto il catechismo, perchè in esso ci viene insegnato quello che uno deve credere ed operare per salvarsi. Epperò:

a) Chi esigesse che il fanciullo prima della Comunione conosca tutto il Catechismo, dovrebbe rimettere la Comunione ai 14 o 15 anni, età in cui d'*ordinario* i fanciulli hanno finito d'imparare tutto il Catechismo.

b Chi per contrario dicesse che per vivere cristianamente bastano al fanciullo quelle pochissime nozioni che sono necessarie e sufficienti, secondo il Decreto sopra citato, per fare la 1.ª Comunione, neghrebbe la necessità di sapere tutto il catechismo.

---

(1) Ho conosciuto zelantissimi Superiori di chierici e versatissimi intorno alla necessità della vocazione ed ai segni di essa: ne predicavano ed anche ne stampavano egregiamente. Eppure ammettevano alle Sacre Ordinazioni tanti e tanti per nulla vocati. D'onde mai ciò? Da che non usavano tutti i mezzi predetti, segnatamente il 4.°, per acquistare piena conoscenza di ciascun chierico. Oh se i Vescovi conoscessero davvero quelli che chiedono di essere ordinati! Certo non ne ordinerebbero che una minima parte.

L'una e l'altra cosa sarebbero errori perniciosissimi. Bisogna dunque trovare un modo pratico che eviti l'uno e l'altro errore.

Possiamo determinare nella vita dei fanciulli due epoche. La prima quando il fanciullo arriva all'uso di ragione, ossia all'età della discrezione che, di legge ordinaria, suole essere più o meno tra i 6 o 7 anni (Decreto n.° I). La seconda epoca è quando il fanciullo entra nell'età dell'adolescenza, che d'ordinario suole essere, più o meno, tra i 14 e 16 anni.

Chi giunga all'età della discrezione deve mostrare di distinguere il bene dal male e di conoscere quelle verità di necessità di mezzo e quelle altre di cui il S. Padre Pio X nel Decreto citato.

Chi giunga all'età dell'adolescenza deve mostrare di conoscere la praticità della vita cristiana e i doveri che ad essa sono congiunti considerando l'uomo ne' suoi doveri verso Dio, verso se stesso, verso gli altri: or questo s'ottiene colla cognizione di tutto il Catechismo.

Or bene, in ogni Parrocchia si celebrino *queste due epoche* con feste speciali, pubbliche, solenni, e così si ecciterà verso le medesime epoche l'attenzione dei fedeli, dei genitori, e specialmente dei fanciulli, i quali s'avvezzeranno a riguardare le dette due epoche come feste loro speciali, e vi si prepareranno con tutto quello slancio, di cui è capace il loro tenero cuore quando è pieno di entusiasmo per una cosa.

Dunque: *a*) chi giunge all'età della discrezione *faccia* la 1.ª Comunione.

b) Chi giunge all'età dell'adolescenza *professi* pubblicamente la *volontà di vivere cristianamente* secondo quelle verità e norme che ha imparato nell'intero catechismo. E siccome la volontà di vivere cristianamente ciascuno la manifestò per mezzo dei Padrini quando ricevette il s.° Battesimo, così al giungere all'età dell'adolescenza il fanciullo fa esso stesso personalmente con tutta la convinzione la medesima professione rinnovando i così detti *voti del Battesimo*.

Quindi ecco le due epoche notevoli della vita dei fanciulli da far ben distinguere ai fedeli e da celebrarsi con festa solenne.

I.ª La Prima Comunione — dai 6 o 7 anni più o meno.

II.ª La Rinnovazione dei voti del Battesimo — dai 15 o 16 anni.

Ma siccome questa rinnovazione, o professione di fede nella rinnovazione dei voti del Battesimo, suppone, come s'è detto, la cognizione di tutto il Catechismo; così in preparazione a questa seconda festa solenne (che i fanciulli debbono desiderare ardentemente) si deve frequentare l'insegnamento di tutto intero il Catechismo.

Se si fa capire ai fanciulli, ai genitori, al popolo la distinzione di questi due doveri, non s'incontreranno più difficoltà. E appunto perchè meglio si capisca i RR. Parrochi parlino della natura, dello scopo, dell'importanza, dell'utilità che hanno le due feste distinte.

Nel resto, dare importanza alla professione di Fede nella rinnovazione de' voti del Battesimo è cosa utilissima, specialmente a tempi nostri, tempi di tanta ignoranza dei doveri della vita cristiana e di tanta vigliaccheria per il rispetto umano, che fa innumerevoli vittime specialmente presso la gioventù. Trovare un modo da eccitare gli animi dei fanciulli a sospirare quel momento in cui ciascuno, conoscendo i proprii doveri e convinto della nobiltà della propria divisa, fa pubblica professione di essere cristiano e di volere vivere cristianamente fino alla morte, è cosa utilissima, opportunissima... Con questa festa si ottengono e la *scienza* e la *fealtà* della vita cristiana!

Affinchè poi la memoria di queste due feste si conservi per tutta la vita si darà in ciascuna di esse un diploma: il primo in cui si attesti che il fanciullo è stato ammesso alla 1.ª Comunione; il secondo con cui si attesti la *scienza* che esso ha dell' intero catechismo. Tutti e due i Diplomi messi in bella cornice potranno tenersi appesi alle pareti delle mura domestiche della propria casa.

S'aggiunga che coi figliuoli si prendono d'ordinario anche i genitori, i quali assistendo alle due feste sentiranno in sè, per la grazia di Dio, ravvivata la fede e si comunicheranno e rinnoveranno ancor essi la professione di Fede nei voti del Battesimo. In questo modo rifiorirà la vita cristiana nelle famiglie.

Per riassumere: Ogni parroco dovrebbe nella sua Parrocchia istituire un giorno di festa solenne (p. e. l'Epifania, la Pentecoste, il Corpus Domini, il S.° Cuore di Gesù, oppure altra festa di grande concorso) nella quale 1.° I fanciulli dai 13 ai 14 anni, e le Fanciulle dai 15 ai 16 anni, dopo aver frequentato l'intero corso del Catechismo, rinnovino i voti del Battesimo.

2.° A questa festa si premetta, se è possibile, un triduo di esercizii spirituali, o di istruzioni in riguardo alla nobiltà ed alle esigenze della vita cristiana.

3.° Ciascuno dei fanciulli e delle fanciulle dovrebbe avere uno, maggiore di età che a modo di padrino e di madrina l'assista ed accompagni nel momento della rinnovazione de' voti, possibilmente chi gli fu padrino o madrina nel Battesimo o nella Cresima.

4.° Nel giorno della festa si celebrerà la messa, nella quale si farà la Comunione generale solennissima " e in essa come dice l'E.mo Card. Gennari, i fanciulli chiudono il tirocinio puerile e cominciano la carriera dell'adolescenza „ (1). A questa comunione dei Rinnovanti prenderanno parte quelli che li assistono, poi tutti gli altri fanciulli e fanciulle dai 14 ai 7 anni che già sono stati ammessi alla Comunione, poi i genitori e parenti dei Rinnovanti e finalmente quelli del

(1) Commento al Decreto " Quam singulari „ Paragr. VI, nota.

popolo che vorranno. E tutti saranno avvisati di far la Comunione per i Rinnovanti affine di ottenere ai medesimi la grazia di perseverare fino alla morte nella professione della fede, che hanno publicamente rinnovata o rinnoveranno.

In questo modo si avrà una manifestazione di fede solennissima, e la solenne festa si potrebbe chiamare " la Festa della Fede „ !

Modo che si propone per fare la funzione di Rinnovazione delle promesse del S. Battesimo (1).

Il Sacerdote, finita la Messa, vestito in cotta e stola va all' altare e tiene un breve discorso ai Rinnovanti, nel quale spieghi la santità, la nobiltà, l'opportunità dell' atto che sono per compiere. Dopo di che, mentre i Rinnovanti sono genuflessi avanti all' Altare, dice:

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit coelum et terram.

Oremus, dilectissimi, Deum Patrem misericordiarum, ut hos famulos virtute sua erigat, sua pietate custodiat, et ab omni fallacia Daemonum victrici sua manu defendat, ut, quod suum est, brachio sancto suo possideat.

Recedite ergo (2), immundi spiritus, ab his famulis Dei in nomine Dei†vivi et veri, et Iesu Christi†Filii Ejus, et Spiritus†Sancti Paracliti. R. Amen.

Stende la mano destra sui Rinnovanti e dice:

Aeternam (3) ac justissimam pietatem tuam deprecor, Domine sancte Pater Omnipotens, aeterne Deus, Auctor luminis et veritatis, super hos famulos tuos, ut digneris illos illustrare lumine intelligentiae. Munda eos, quaeso, et sanctifica; da eis scientiam veram, firmam spem, consilium rectum, doctrinam sanctam, animi fortitudinem, ut viam mandatorum tuorum currentes cum fidelibus tuis promissionum tuarum aeterna praemia consequi mereantur. Per Christum Dominum Nostrum. R. Amen.

Si dispongono tutti in processione e preceduti dalla Croce s' incamminano al sacro Fonte (o ad altro punto se nella Chiesa non fosse il Fonte) dicendo: Io credo in Dio Padre ecc.; *e poi* Pater noster qui es in Coelis... *Giunti al sacro Fonte, mentre tutti stanno schierati e genuflessi, il Sacerdote dice:*

(1) La S. C. dei Riti, interrogata circa la forma della rinnovazione dei Voti del Battesimo, ha risposto essere in facoltà dei parroci adottare quel metodo che stimano più conveniente.

(2) Cfr. Rituale Rom. Ord. Bapt. Adult. c. IV. n. 41.

(3) Cfr. Rituale Rom. Ivi n. 29.

" Figliuoli, se volete avere la vita (1) eterna dovete osservare i Comandamenti di Dio, che sono compresi in questi due precetti: — Amerai sopra ogni cosa il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente; ed amerai il prossimo tuo come te stesso „.

D. Volete conservare fino alla morte la fede cattolica che riceveste nel santo Battesimo?

R. Vogliamo.

D. Volete rinnovare la promessa già fatta nel Battesimo di vivere cristianamente fino alla morte?

R. Vogliamo.

D. Credete fermamente come rivelato da Dio tutto quello che crede la santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana?

R. Crediamo.

Dite dunque con me: *(segnandoli tutti)* " Nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Così sia!. Io con tutta la convinzione del mio spirito rinnovo in questo momento la mia professione di fede ed il proposito di vivere cristianamente fino alla morte, ripetendo le promesse fatte nel Battesimo, e rinunzio al demonio, alle sue opere ed alle sue pompe. Voi, mio Dio, assistetemi e confermate colla vostra grazia quanto avete operato in me „!

℣. Beati immaculati in via. ℟. Qui ambulant in Lege Domini. (La santità della vita Cristiana).

℣. Venientes autem venient cum exultatione. ℟. Portantes manipulos suos. (La ricchezza della vita Cristiana).

℣. Euge servo bone et fidelis. ℟. Intra in gaudium Domini tui. (Il premio della vita Cristiana).

Tutti accendono la candela e mentre la tengono in mano il Sacerdote dice: " Figliuoli (2), tenete sempre accesa la vostra lampada della Fede ed osservate i Comandamenti di Dio, affinchè quando verrà il Signore nel giorno della morte voi possiate andargli incontro insieme a tutti i santi nella Patria celeste, e così riceviate la vita eterna vivendo per tutti i secoli de' secoli. „

Il Sacerdote intuona il Te Deum laudamus, *cantando il quale si ritorna processionalmente all' Altare, dove giunti s' espone il SS.mo Sacramento e si canta il* Tantum Ergo, conchiudendo il tutto colla Benedizione.

N.B. Se la funzione nella mattina dopo la messa portasse troppo in lungo, si potrebbe fare nelle ore pomeridiane non omettendo che il Parroco od altro oratore tenga in principio un discorsino d' occasione.

---

(1) Cfr. Rituale Rom. l. cit. n. 5. " Si vis habere... „

(2) Cfr. Rituale Rom. l. c. n. 48.

QUESTIONI

13.

Circa il nome nel Canone e l'anniversario di un Prelato Nullius, *consacrato Vescovo titolare.*

L'abate *Nullius* di A., con territorio indipendente, è stato consacrato Vescovo titolare. Si chiede: Deve nominarsi questo Vescovo nel canone della messa dai sacerdoti sudditi di lui? — Deve celebrarsi l'anniversario della elezione e della consacrazione del medesimo?

Nel Canone della messa; alle parole *et Antistite nostro N.* deve nominarsi il Vescovo proprio del luogo dove si celebra, tranne se chi celebra sia Vescovo, anche estraneo o titolare, il quale deve dire *pro me indigno servo tuo* (*Rubr. Miss.* tit. 8, n. 2).

Questa commemorazione però spetta al solo Vescovo che sia ordinario del luogo, non già a chi non sia Vescovo, tuttochè ordinario, come sono i Vicarii capitolari, gli amministratori apostolici, gli Abati e gli altri Prelati *Nullius* con territorio indipendente. Così la S. C. dei Riti in *Sarsinaten.* 22 aug. 1722 ad 5; *in Pekinen* 9 mai. 1857.

Ma se l'Abate o il Prelato *Nullius* sia insignito del carattere Vescovile, p. e. sia Vescovo di altra Diocesi o Vescovo titolare, non ha allora diritto che sia nominato nel detto luogo del Canone? — Non ha diritto; giacchè, come s'è veduto, questa commemorazione si deve al solo Vescovo quando sia insieme ordinario. Ecco una decisione autentica della S. C. dei Riti *in Nullius S. Mauritii Agaunensis* 27 iun. 1889 ad 1: " An specificari debeat in canone missae, praeconio paschali etc., nomen Abbatis, Episcopi, qui iurisdictionem quasi Episcopalem et ordinariam obtinet tum in ipsam Agaunensem Nullius Dioeceseos Abatiam, tum in plura eidem Abbatiae subiecta loca — et ex Brevi Gregorii XVI die 3 iulii 1840 amplissimo titulo episcopali Bethleem in perpetuum condecoratur „ — Resp. *Negative.* „ Quand'anche perciò si tratti di un Prelato *Nullius* che sia Vescovo titolare di altra Diocesi non può essere nominato nel canone della messa e neanco nell'*Exultet* del Sabbato santo nella detta Prelatura.

Quello che si è detto del canone e dell'*Exultet*, dicasi pure dell'anniversario della elezione e della consacrazione del Vescovo. Nel cit. decreto *in Nullius S. Mauritii Agaunensis*, ad 2 et 3, si aggiunge: " 2. An in diebus anniversariis electionis et consecrationis eiusdem Abbatis Episcopi commemoratio fieri debeat in missa hac adhibita veteri formula: *Deus omnium fidelium... famulum tuum N., quem Ecclesiae Agaunensi praeesse voluisti etc.*? — Et quatenus Negative. 3. An indultum obtineri possit, quo nomen praedicti Abbatis Episcopi ponatur in canone missae, praeconio paschali etc.: et de eiusdem electione et consecratione in diebus anniversariis commemoratio fiat in missa per formulam supra enunciatam? — Resp. ad 2: *Negative.* Ad 3: *Non expedire.* „

Resta dunque fuori dubbio che un Prelato *Nullius*, benchè decorato del

carattere vescovile, non può essere nominato nel canone, nè *all' Exultet*, e neanco gli si deve l' anniversario della elezione e della consacrazione (1).

Ma se non si può nominare il proprio Prelato, chi dovrà mai nominarsi nel canone al luogo N.? — Il Gavanto opina che debba nominarsi il Vescovo più vicino, a cui si dovrebbe andare per l' ordinazione (P. III, tit. 8, rub. 2, v). Ma più comunemente s' insegna non doversi nominare nessuno. Così il Merati (P. II, tit. 8, n. 5); il Quarti (P. II, tit. 8, sect. 1, dub. 2); il Cavalieri (T. 5, c. 16. n. 19); S. Alfonso *De coeremoniis Missae* c. 9, n. 2); De Herdt (*S. Lit. Pr.* Vol I, n. 240, ed 10.ª) ecc.

14.

Circa la materia sull' esame pei concorsi delle parrocchie.

Il B. ad un concorso di parrocchia un esaminatore ha proposto un caso di teologia dogmatica, un altro esaminatore un caso di teologia morale, un terzo esaminatore un caso di liturgia. — Si chiede: 1.° Su qual materia deve versare l'esame dei concorsi per le parrocchie? — 2.° Che dire del concorso di B.?

Al 1.° — Il Tridentino non assegna tassativamente la materia dell' esame. Dice solo (Sess. 24, c. 18 *de ref.*) che dagli esaminatori debbono riferirsi al Vescovo " quotcumque idonei renuntiati fuerint... doctrina... aliisque rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis. „ Vale a dire che debbono esaminare la dottrina di ciascun concorrente e, quando lo trovano idoneo a sostenere il peso della parrocchia vacante, debbono approvarlo. Or la dottrina necessaria ad un parroco, è senza dubbio anche la dommatica e la liturgia; ma è soprattutto la morale.

Benedetto XIV nella celebre Costit *Cum illud* scrive § IV: " Die praestita ab Episcopo habeatur concursus, servata accurate in omnibus forma tradita in supra relatis litteris anno 1721 editis (2), totaque in eo gestarum series scriptis diligenter enucleetur. Porro examinatores ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae, postquam diligenter expende-

(1) La S. C. dei Riti, per grazia speciale e *facto verbo cum SS.mo*, concesse all' Abate *Nullius* di Montecassino che fosse nominato nel canone secondo un' antichissima consuetudine ivi introdotta (*in Nullius Montis Cassini* 26 et 29 Apr. 1898 — *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, pag. 104). Così pure rescrisse: *non esse inquietandos* i sacerdoti dell' Abazia *Nullius* di Nonantola che solevano *ab antiquo* nominare nel canone l' Arcivescovo di Modena, il quale era pure Abbate Commendatario di Nonantola (*in Nullius Nonantolae* 26 et 29 apr. 1898 — *Mon. Eccl.* l. c. pag. 105).

(2) In queste lettere della S. C. del Concilio, emanate d'ordine di Clemente XI, si prescrive la forma esteriore del concorso, non la materia dell'esame. Si vuole che si assegnino a tutti i concorrenti le stesse questioni, gli stessi casi, lo stesso testo dell' Evangelo — che i casi e le questioni da risolvere ed il testo dell' Evangelo siano dettati a tutti nello stesso tempo — che sia stabilito per tutti lo stesso spazio di tempo da compiere il proprio lavoro — che tutti stiano chiusi nella stessa sala, e nessuno ne esca se non a lavoro compiuto — che tutti i lavori siano scritti e sottoscritti di propria mano da ciascun concorrente — che le risposte si scrivano in latino, il sermone sull' Evangelo in italiano — che ciascuna risposta e ciascun sermone siano sottoscritti non solo dall'esibitore che li scrisse, ma si ancora dal cancelliere, dagli esaminatori e dall' Ordinario.

rint singulorum peritiam in evolvendo explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, vel a Sanctis Patribus, vel a sacro Concilio Tridentino vel a Catechismo romano excerpto, ac pari diligentia libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis; et postquam demum deprehenderint qua quisque polleat gravitate sententiarum et elegantia sermonis in conciuncula scripto pariter exarata et textui evangelico vel alteri dato tenati accommodata... inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuncient. „

Neanco Benedetto XIV assegna con precisione le materie dell' esame. Dice che dopo l' esame scritto, per maggiormente provare la scienza dei candidati e rendersi certi della loro idoneità scientifica, è bene sottoporli ad un esame orale, facendo loro tradurre e svolgere qualche tratto de' santi Padri, o del Concilio di Trento o del Catechismo Romano.

Perciò, non essendo la materia dell' esame scritto tassativamente stabilita, fa d' uopo stare alle consuetudini od agli statuti legittimamente in vigore presso ciascuna Curia: tanto solo che per essi si raggiunga il fine voluto dal Tridentino che l' approvato possegga la scienza necessaria per ben reggere la parrocchia vacante.

Ora la scienza che deve possedere il parroco è soprattutto sulla teologia morale, e sulla parte canonica che lo riguarda, e ciò non toglie che debba essere istruito ancora sulla teologia dogmatica, e sulla sacra liturgia. Su queste cose può ben versare l' esame; ma però in ispecial modo sulla parte teologico-morale.

In Roma le quistioni che si propongono per l' esame scritto sono nove: tre di teologia dogmatica che vengono proposte o mandate dal Maestro del sacro Palazzo, e sei di teologia morale a proposta di due degli esaminatori: e per sapersi quali di essi debbano proporre, si mettono nell' urna i nomi di tutti gli esaminatori, e ai due primi nomi che vengono fuori è commesso tale incarico. Qui dunque si ha ben riguardo alla parte dogmatica; però maggiore alla parte morale.

Al 2.° — Ma che dire del concorso di B.? Bastano tre soli casi, uno di dogmatica, l' altro di morale ed il terzo di liturgia? — È un concorso questo troppo magro che non dà prova sufficiente della idoneità dei candidati. — Dimostrammo in altro luogo che non basta un solo caso di morale pel concorso alla parrocchia (*Mon. Eccl.* Vol. X. P. II, p. 39). Qui abbiamo anche un solo caso di morale, che dovrebbe essere la materia più importante dell' esame. Siamo di credere che tal concorso, se venisse denunziato alla S. Sede, verrebbe facilmente annullato.

15.

Se il decreto di rimozione del parroco è subito esecutivo, non ostante il ricorso alla S. Sede.

Il Vescovo di B., subito decretata la rimozione del parroco Sempronio, in forza del decreto *Maxima cura*, bandisce il concorso ed investe il nuovo parroco, non ostante che Sempronio abbia ricorso contro quel decreto alla S. C. del Concilio. — Si chiede: 1.° Può il Vescovo, subito dopo il decreto di amozione, provvedere la parrocchia come vacante? — 2.° Può far ciò, quando anche il parroco abbia ricorso alla S. Sede?

Al 1.° — Lo scopo del decreto *Maxima cura* non riguarda il bene del parroco, ma del popolo, affidato alle sue cure. Quando il pastore diviene, o colpevolmente od anche incolpevolmente, disadatto a governare il suo gregge, vuolsi rimuoverlo senza indugio, e rimosso, la parrocchia rendesi vacante. Il can. 29 del cit. decreto chiaramente dice: " Sacerdos qui renunciavit, aut a beneficio vel officio amotus fuit, debet quamprimum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent eius oeconomo regulariter tradere. Et si moras illegitime nectat, potest ecclesiasticis sanctionibus ad id cogi „. — Se dunque il parroco rimosso deve quanto prima allontanarsi dalla casa parrocchiale, e consegnare all' economo od al delegato del Vescovo tutto quello che si appartiene alla parrocchia, va da sè che il beneficio parrocchiale deve considerarsi vacante, e che il Vescovo può subito indire il concorso per provvederla di un nuovo rettore.

Al secondo — Ma se il parroco rimosso faccia ricorso alla S. Sede contro il decreto di amozione, può in tal caso il Vescovo procedere alla nomina del nuovo parroco? — Fa d' uopo vedere se tal ricorso è in *devolutivo* solamente, od ancora in *suspensivo*. Su questa materia la norma sicura può aversi dalla Costit. *Ad militantis*, di Benedetto XIV, del 30 mar. 1742 (v. nostro Opusc. *sulla Privaz. del Benef.* pag. 195). In cui va stabilito, secondo le prescrizioni dei canoni, quando l' appello è in *devolutivo* e quando è ancora in *suspensivo*. In essa chiaramente si dice che quando trattasi della cura delle anime gli appelli o i ricorsi contro i decreti vescovili riguardanti il parroco, " in omnibus iis quae ad curam animarum et sacramentorum administrationem quoquo modo pertinent „ sono esecutivi, " appellatione vel inhibitione quacumque postposita „. Gli appelli perciò o i ricorsi contro i detti decretî non sospendono la loro esecuzione, la quale deve aver luogo al più presto, trattandosi del bene delle anime. Se poi il giudizio del superiore o della S. Sede sarà favorevole al parroco appellante o ricorrente, in tal caso il nuovo parroco cederà il posto all' antico.

Il Vescovo di B. perciò subito dopo il decreto di rimozione del parroco Sempronio, può indire il concorso pel novello parroco, non ostante il ricorso di quello alla S. C. del Concilio.

16.

Di un testamento in danno dei creditori di falliti.

Tizio, di anni 19, in fine di vita, così consigliato, dispone per testamento della sua proprietà avuta da uno zio e da industrie proprie, a favore di due suoi fratelli, postergando il padre ed un altro fratello, che in un' azienda rimasero falliti: e ciò perchè la quota di questi ultimi non andasse a favore de' loro creditori. — Si chiede: 1.° Era Tizio, minorenne, in facoltà di testare della sua proprietà? — 2.° Poteva nel testamento postergare il padre ed il fratello falliti? — 3.° Possono i suoi eredi ritenersi in sicura coscienza la quota che sarebbe spettata ai creditori del fallito?

Al 1.° — Minorenne è, secondo il codice italiano, chi non ha raggiunta la età di anni 21. Quanto al diritto di testare, sono dichiarati dalla legge incapaci " coloro che non hanno compiuta la età di diciotto anni „ (art.

762). — Tizio avea compiuta la detta età; era perciò abile a testare. — Nè si dica che il padre ha l' usufrutto sui beni che provengono al figlio minorenne da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo (art. 228); imperocchè questo diritto cessa colla morte del figlio (art. 232). E Tizio dopo il testamento è morto.

Al 2.° — Ma Tizio poteva nel testamento postergare il padre ed il fratello falliti? — Ne' testamenti si può disporre liberamente della proprietà, salvo la legittima che si deve per legge ai discendenti ed agli ascendenti. Nel caso non abbiano discendenti, giacchè Tizio non si suppone casato con figli. Abbiamo però l' ascendente, il padre, il quale, in mancanza dei figli del testatore, ha diritto al terzo della costui proprietà. Così l' art. 807: " Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, non può disporre che di due terzi de' beni. La porzione legittima, ossia il terzo, spetta al padre e alla madre per eguale porzione, ed in mancanza di uno dei genitori, spetta interamente all' altro „. Tizio adunque non poteva privare il padre della sua quota di eredità, vale a dire della terza parte dei proprii beni.

Questo diritto però non compete al fratello, al quale non spetta nessuna parte legittima. Tizio quindi era libero di escluderlo dal suo testamento senza fare ingiuria ad alcuno, benchè egli col padre si trovavano in istato di fallimento.

Al 3.° — Dal fin qui detto discende che i creditori dei falliti hanno diritto solo alla quota legittima del padre di Tizio; nessun diritto in riguardo al fratello fallito, e postergato nel testamento. Gli eredi di Tizio perciò hanno obbligo di indennizzare i detti creditori della quota legittima paterna vale a dire del terzo della eredità, e se la madre è vivente, la metà del terzo, secondo la disposizione del codice civile. E ciò, quand' anco si siano composti coi debitori; giacchè sì per diritto naturale e sì per le leggi vigenti in Italia (1) il debitore, quando può, deve soddisfare interamente al creditore.

BIBLIOGRAFIA

AGRESTI Michele, *Can. Professore* — Il Capitolo Cattedrale di Andria ed i suoi tempi dalla origine, sino all' anno 1911 — Andria Tip. Franc. Rossignoli 1911, 1912 — Volumi due in 8° gr. di pag 492, 312.

Il Capitolo Cattedrale di Andria, illustre sì per antichità, sì per opere cospicue, e sì per insigni personaggi che lo decorarono, non poteva trovare uno storico più competente. Il can. prof. Agresti che tutelò sempre con grande interesse i diritti di questo Capitolo, ebbe occasione di scri-

(1) Si ponga mente all'art. 815 del Codice di Commercio italiano: " Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento; ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito. „ — Così pure nel codice francese, art. 1270.

vere dotte ed erudite memorie intorno ad esso, al quale fruttarono vantaggi non piccoli nè pochi. Ora vi mette il colmo con quest'opera di polso, per la quale ha dovuto frugare archivi e biblioteche di varie città, specie di Roma, e ricercare documenti ancor privati ed inediti; onde ha potuto tessere una storia ordinata e compiuta. In essa mette sott'occhi l'origine ed i progressi di quel Capitolo, le varie vicende subite, le molte benemerenze acquistate verso la Chiesa e la civile società, con esatte ed ampie narrazioni che si leggono assai volentieri. E trattando del Capitolo Cattedrale non trascura le altre chiese, gli altri istituti, gli altri fatti e personaggi illustri di quella città; che anzi toccando cose di più secoli non omette di ricordare gli avvenimenti della storia generale d'Italia, sì civile come ecclesiastica, che abbiano attinenza coll'oggetto di quest'opera. E poichè parla di un capitolo cattedrale, ha in fine un'opportunissima appendice che condensa in breve le cognizioni necessarie ed utili a conoscersi da ogni capitolare, tratte dalle opere canoniche più accreditate. Ed ecco come quest'opera non solo torna ad alto onore del Capitolo Cattedrale e della città di Andria, ma riesce assai proficua ad ogni ecclesiastico. — I due Volumi costano L. 10 presso l'A. in Andria.

Il Curato d'Ars — Discorsi del Beato G. B. M. Vianney — Torino, Tipogr. Pontif. Cav. Pietro Marietti, 1911 — Volumi cinque in 16.° di pag. XV, 404, 397, 411, 429, 544.

Il titolo stesso di quest'opera è una valida raccomandazione di essa. Nessuno ignora la grande santità, lo zelo accesissimo e prodigioso del Beato G. B. M. Vianney e le strepitose conversioni ottenute da' suoi caldi e continui sermoni. Ecco intanto in questi cinque volumi radunati i discorsi che egli compose con grandi stenti e fatiche e scrisse di suo pugno, nei quali insieme a dottrine sode ed esatte trovasi sparso il suo spirito di pietà, di zelo, di amore accesissimo verso Dio e verso gli uomini. Questi discorsi possono giovare ai sacri oratori, ma possono servire altresì per una fruttuosa lettura spirituale, trovandosi in essi spiegati, spesso anche più volte, gli Evangeli delle Domeniche ed illustrate le solennità dell'anno.— L'intera opera in Vol. cinque costa L. 10 in Torino, presso il Cav. P. Marietti, via Legnano, 23.

NOGARA Giuseppe *Sac. Oblato. Dott. e Prof. nel Seminario Arcic. di Milano. Direttore della* Scuola Cattolica — Nozioni Bibliche, proposte alla gioventù studiosa. 2.ª Ediz. riveduta e notevolmente migliorata — Milano, Libreria Pietro Zani, 1912 — in 16. di pag. 303.

L'egregio Autore protesta di aver dettata quest'opera per laici, segnatamente per la gioventù, ed anche per le persone religiose. Vuol dare ad essi una norma sicura per addentrarsi alla lettura ed alla meditazione dei libri santi, offrendo le nozioni generali e necessarie per ben comprenderli. E poichè siamo a tempi, in cui più che per lo addietro si vuol discutere da tutti sui prefati libri, e non sempre secondo il senso della Chiesa, perciò l'Autore toglie ad esaminare le precipue quistioni che si dibattono oggidì, risolvendole a norma della vera dottrina. Parla della ispirazione dei sacri libri, della loro storia, dei testi primitivi e di alcune antiche versioni; e ancora della sacra ermeneutica, e in appendice della oscurità della sacra

Scrittura e della lettura della Bibbia. Confuta gli errori della ipercritica moderna, pur non ripudiando le opinioni ragionevoli, che non si discostano dal Tridentino, dalla Costit. *Providentissimus* di Leone XIII e dalle dichiarazioni della Commissione Biblica: ma tutto con ordine, con chiarezza ammirabile e con quella opportuna sobrietà, richiesta dalla qualità delle persone a cui l'opera va diretta. Utilissima non solo a laici, ma sì ancora ad ecclesiastici, cui molto la raccomandiamo. — Costa L. 2,50 presso l'A. in Milano, Via S. Andrea, 10.

CRONACA GOVERNATIVA

Il parroco, anche di comunità religiosa soppressa, ha diritto alla ricostituzione di una cappellania incamerata — Il parroco, che si fa a chiedere la ricostituzione una cappellania eretta nella chiesa parrocchiale e a rivendicarne la dotazione, non ha bisogno dell'autorizzazione governativa per stare in giudizio.

Il parroco ha veste per tutelare ogni interesse e diritto della Parrocchia, anche se non riguardi precisamente il suo beneficio.

La personalità giuridica della Parrocchia, ente privilegiato, non rimane assorbita dal Monastero stato soppresso, e col quale fosse stata incorporata; e perciò spetta alla Parrocchia, e colla rappresentanza del parroco, il diritto e l'azione per rivendicare, amministrare e possedere i beni costituenti la dotazione di una cappellania in essa istituita.

Al Fondo Culto, obbligato alla ricostituzione di una cappellania illegalmente soppressa, incombe l'obbligo di provare che la relativa dotazione non fu compresa nei beni di una corporazione religiosa, che non è ad esso mai pervenuta o quale sorte abbia per avventura avuta.

È insindacabile il giudizio della Corte di merito che, per decidere definitivamente la causa, riconosca non necessaria la esibizione del verbale di presa possesso dei beni di una corporazione religiosa.

Nella condanna alla restituzione dei frutti della dotazione di una cappellania, riconosciuta non soppressa, è implicito il diritto del Fondo Culto di presentare il rendiconto per la detrazione di somme che fossero già state pagate.

Il Fondo Culto non può essere considerato possessore di *buona fede*, a sensi degli art. 701 e 703 Cod. civ., per esimersi dalla restituzione dei detti frutti percetti anteriormente alla domanda giudiziale.

Per l'art. 1233 del Codice civile, è legittima la condanna del Fondo Culto al pagamento degli interessi legali sulle rendite scadute dal giorno della domanda giudiziale. (Cassaz. di Roma, 13-16 agosto 1911 – Fondo Culto c. Rori) *(Il Dir. Eccl. It.* Anno IV, p. 482).

La temporanea scarsezza dei frutti non dà luogo a supplemento di congrua — La integrazione del supplemento di congrua, se ha luogo quando il patrimonio parrocchiale patisce una sostanziale diminuzione, non può avvenire quando si abbia una temporanea scarsezza o mancanza dei frutti.

Perciò una malattia transitoria *(brusca)* degli oliveti non è causa da rendere ammessibile tale integrazione. (Cassaz. di Roma, 2-12 giu. 1911 — Gabrielli c. Fondo Culto) *(Il Dir. Eccles. It.* l. c. p. 532).

La Camera degli Spogli, chiamata in causa, circa i frutti maturati e non percepiti — Nei giudizi di appello l' intervento del terzo, ordinato dal magistrato d' ufficio, è limitato al campo degli utili chiarimenti e delle prove che il terzo, coadiuvando l' intento dell' uno o dell'altro dei contendenti, possa fornire.

Il terzo, chiamato d' ufficio sia in primo che in secondo grado, deve avere un interesse qualsiasi nella causa, non potendo ammettersi ad intervenirvi chi sia ad essa assolutamente estraneo.

Bene è ordinato d' ufficio l' intervento della Camera degli Spogli nella causa vertente tra il nuovo titolare di una delle Diocesi Suburbicarie e gli eredi del precedente investito circa i frutti maturati e non ancora percepiti dall' investito stesso, quando dal nuovo titolare si eccepisca che il diritto alla esazione di tali frutti spetta alla detta Camera degli Spogli.

Finchè la sentenza non è passata in cosa giudicata non compete azione contro le Finanze per restituzione di tassa di successione indebitamente percetta. (Cassaz. di Roma, 26 mag. 14 giu. 1911 — Serafini c. Finanze e Card. Cassetta) *(Il. Dir. Eccl. It.* l. c. p. 532).

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Giugno 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Il Santo Padre ha emanate Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha concesso indulgenze plenarie e parziali alle Congregazioni di giovinette e donne di S. Elisabetta della diocesi di Warmia, ed ai benefattori. 2 Aprile 1912.

— Ha poi mandato Lettere:

Al R. P. D. Silverio Gomes Pimenta, Arcivescovo di Marianna, per congratularsi del cinquantesimo anniversario di sacerdozio. 31 Marzo 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale. — Il S. Padre, con decreto di questa S. Congregazione del 22 Aprile 1912, ha stabilito che il Vescovo di Aire e Dax abbia la sua ordinaria residenza nella stessa città di Aire.

— Con successivi decreti ha poi provvisto le seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale di Patti, pel Rev.^{mo} Mons. Ferdinando Fiandaca, già Vescovo di Nicosia. 10 Aprile 1912.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Trebisonda, pel Rev.^{mo} Mons. Giuseppe Camassa, già Vescovo di Melfi e Rapolla. 15 Aprile 1912.

Chiesa Cattedrale di Montefeltro, pel Rev. Raffaele Santi, già parroco di Pieve di Budrio nell' Archidiocesi di Bologna. 22 Aprile 1912.

Chiesa Metropolitana di Genova, pel Rev.^{mo} Mons. Andrea Caron, già Vescovo di Ceneda. 29 Aprile 1912.

Chiesa Cattedrale di Mostar, pel Rev. Luigi (al secolo Stefano) Misic. dell' Ordine dei Frati Minori dell' Unione Leoniana. 29 Aprile 1912.

Chiesa Titolare Vescovile di Lirba, pel Rev. Antonio Papp, Protonotario Apostolico *ad Instar*, Prelato Domestico di S. Santità, Vicario Generale della diocesi di Munkacs, costituendolo Coadiutore, col diritto di futura successione, di Mons. Giulio Firczak Vescovo di Munkacs 29 Aprile 1912.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide. — Con decreto di questa S. Congregazione del 30 Aprile 1912 la Sottoprefettura Apostolica di Tsinkyhiem fu dismembrata dal Vicariato Apostolico di Sutchuen ed annessa a quello di Kientchang.

— Con Brevi Apostolici furono nominati:

Vescovo di Kandy nelle Indie Orientali, il R. P. Beda Beekmeyer, della Congregazione Silvestrina dell' Ordine di S. Benedetto. 19 Aprile 1912.

Vescovo Titolare di Gargara e Vicario Apostolico dell' Alto Nilo, il R. P. Giovanni Biermans, della Società dei Missionarii di S. Giuseppe di Mill - Hill. 24 Aprile 1912.

Vescovo Titolare di Kurba e Vicario Apostolico del nuovo Vicariato di Ce - li marittimo in Cina, il Rev. D. Paolo Dumond, dell' Istituto dei Sacerdoti della Missione. 27 Aprile 1912.

— Con decreto di questa S. Congregazione del 14 Maggio 1912, fu nominato Prefetto Apostolico della nuova Prefettura di Sumatra, il Rev. P. Liberato da Exel, dell' Ordine dei Frati Minori (al secolo Giacomo Cluts).

— Nell' udienza del 2 Maggio 1912, il S. Padre si degnò accettare la rinunzia del R. P. D. Guglielmo Miller, Vescovo Titolare di Eumenia, dall' ufficio di Vicario Apostolico del Transvaal.

Sacra Congregazione dei Riti. — Con decreto di questa S. Congregazione del giorno 8 Maggio 1912, il S. Padre ha approvata la Commissione per l' Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Emmanuele Ribera, Sacerdote Professo della Congregazione del Ss. Redentore.

Secreteria di Stato. — Da questa Secreteria sono state spedite lettere, a nome di Sua Santità:

Al Rev. Canonico Tissier, Vicario Generale ed Arciprete della Cattedrale di Chartres, in ringraziamento di un lodevole libro offerto alla Santità Sua come omaggio di filiale ossequio e divozione. 30 Aprile 1912.

Ai RR. Canonici Duberat e Daranatz per l' esemplare della loro opera " Recherches sur la Ville e sur l' Eglise de Bayonne „ riverentemente offerto al Beatissimo Padre. 17 Maggio 1912.

— Il S. Padre, con biglietti di questa Secreteria, si è degnato nominare:

Il Rev. Padre Antonio dell' Assunzione, Ministro Generale dei Trinitari scalzi, a *Consultore* della S. Congregazione dei Religiosi. 14 Maggio 1912.

L' E.mo Sig. Card. Guglielmo van Rossum, a Membro della Commissione Cardinalizia per l' Opera della Preservazione della Fede in Roma.

L'E.mo Sig. Card. Diomede Falconio, a Protettore dell'Istituto delle Suore del Terz' Ordine di S. Francesco, che hanno la casa madre in Glen Riddle Pa., archidiocesi di Filadelfia negli Stati Uniti d' America.

Necrologio. — Sono morti: Mons. Agostino Gockel, Vescovo Titolare di Azoto ed Ausiliare di Paderbona. Maggio 1912.

Mons. Leonardo Castellanos, Vescovo di Tabasco (Messico). 19 Maggio 1912.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza un pellegrinaggio napoletano di 1500 persone; 350 giovanetti, raccolti dopo il terremoto di Messina e mantenuti a spese della Santa Sede; 70 pellegrini del Cile, reduci da Terra Santa; 70 giovani del Circolo Universitario Cattolico; 40 pellegrini della dioc. di Viterbo; 70 giovani della Società corale paolista di S.ª M.ª di Chicago, e molte notabilità italiane ed estere. — Ha fatto costruire due ricche corone in oro massiccio, che invierà in dono per la incoronazione solenne della statua della Vergine e del Bambino, che si venera nel Santuario di Notre Dame di Betharram, dioc. di Bajona. — La medaglia commemorativa pontificia di quest'anno, lavoro del cavaliere Francesco Bianchi, incisore dei SS. PP., rappresenta da una parte il ritratto in profilo di Sua Santità con la scritta *Pius X Pont. Max. an. IX*; nel rovescio ricorda la coltura degli studii biblici e la nuova sede dell' Istituto Biblico Pontificio. — La S. Sede, per mezzo d' interposta persona, ha acquistato la vecchia zecca vaticana, che rimonta ai tempi di Alessandro III. Il fabbricato probabilmente sarà adibito per abitazione degli addetti ai giardini vaticani. — A succedere al compianto P. La Camera nell'ufficio di Rettore del Santuario di Valle di Pompei è stato nominato il R.mo P. Alberto Boglia Domenicano della prov. di Piemonte. — Il maestro di cerimonie Lesly è stato nominato agente per gli affari ecclesiastici della Russia presso la S. Sede.

Nella Libia importantissima l'azione offensiva compiuta dalla divisione del generale Camerana sopra Zanzur: malgrado l'alta temperatura, gli arditi attacchi alla baionetta hanno scompigliato e posto in fuga il nemico. Oltre mille furono i nemici uccisi, tra i quali il capitano di cavalleria turca Abdallah Effendi e due sceicki; dei nostri morti una quarantina, feriti circa 400. Importante ancora l'occupazione fatta da un corpo della medesima divisione al Comando del gen. Camerana, scortato da navi della divisione Borea-Ricci, della baia di Misurata, città che è il maggior centro di popolazione e di commercio nella regione ad oriente di Tripoli. Nell' Egeo nessuna novità rilevante. Nella Cirenaica alcune scaramuccie, col trionfo dei nostri. A Tripoli mentre una squadra di marinai trasportava una granata rimasta inesplosa, questa scoppiava improvvisamente uccidendo il tenente di vascello De Giorgio e sette marinai, ai quali sono stati resi solenni funerali. Continuano le sottoscrizioni per la flotta aerea e per gli italiani espulsi dall' Impero Ottomano. Il magg. gen. Ezio Reisoli, comandante delle nostre forze ad Homs, è stato promosso tenente generale per merito di guerra. Un comitato di 400 parlamentari ha offerto al Re, quale capo supremo dell'esercito e dell'armata, una grande medaglia commemorativa per l' impresa di Libia. — Nel giardino zoologico a Villa Borghese è stata inaugurata la villa delle scimmie, costruita secondo i sistemi Hagenbeck, che lasciano agli animali la massima libertà, necessaria per il loro sviluppo fisico e per la manifestazione dei loro istinti e delle loro doti naturali. — A Roma, sul lato destro del Policlinico, presenti i Sovrani, il min. Credaro ed il Corpo accademico universitario, è stata posta la prima pietra della nuova Università. — È stato inaugurato un organo monumentale all' Augusteo. È forse il primo in Italia ed uno dei più grandi in tutto il mondo. — Si è aperta al pubblico (per la 1.ª e 3.ª domenica di ogni mese) la parte inferiore di Castel S. Angelo. — Violenti temporali e grandinate in varie regioni hanno danneggiato la campagna. — In Portogallo si è formato il nuovo ministero sotto la presidenza di Duarte Leite. — Nel Belgio nelle elezioni politiche hanno riportato completa vittoria i cattolici. — Sono morti: Federico Passy; Anatole Léroy-Beaulieu, direttore di scienze politiche e membro dell' istituto di Parigi; il feld-maresciallo sir Georges White, difensore di Labgsmith nella guerra anglo-boera; il grande poeta francese Leone Dierx; il barone Wolftam di Rothenhan, ex ministro di Prussia presso la S. Sede.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

I Sodalizii de' fanciulli del SS. Sacramento sono dispensati quanto alla distanza.

PIUS PP. X.

Ad Perpetuam rei memoriam. — Maiore Nobis in desiderio nihil est quam ea omnia quantum in Domino possumus procurare, quae ad populi pietatem erga Divini amoris Sacramentum excitandam fovendamque facere possint. Hoc permoti consilio potissimum fidelium societates in honorem augusti Mysterii institutas peculiaribus gratiis ac privilegiis locupletamus, earumque diffusioni in universum terrarum orbem paterno studio ac vigili diligentia consulimus. Idcirco sodalitatem Puerorum Ss.mi Sacramenti in Basilica sanctorum XII Apostolorum hac Alma in Urbe canonice erectam, per similes Litteras Nostras die I mensis iunii anno superiore piscatoris annulo obsignatas Primariam declaravimus, eique facultatem addidimus alias eiusdem instituti ac tituli sodalitates sibi aggregandi, servatis tamen forma Constitutionis Clementis Papae VIII r. m. Nostri praedecessoris aliisque apostolicis ordinationibus desuper editis. Verum, cum ex hac conditione per quam cautum est ut inter societates cognomine certa servetur distantia nonnullae in praesens oriantur difficultates, quae uberiori tam frugiferi sodalitii propagationi quodammodo officere videntur; quumque eiusdem Primariae societatis moderator atque officiales Nos enixis precibus flagitent ut piam societatem a memoratae legis servandae obligatione solvamus, Nos id in eiusdem sodalitii bonum atque incrementum valde cessurum rati, optatis his libenti quidem animo annuendum censemus. Quae cum ita sint, apostolica Nostra auctoritate, vi praesentium, perpetuumque in modum, super enunciatae Constitutioni decessoris Nostri r. m. Clementis Pp. VIII expresse derogantes, concedimus ut in posterum societates Puerorum sanctissimi Sacramenti, rite et canonice institui in quibuslibet catholici Orbis paroeciis, ecclesiis, institutis vel piis domibus possint, secundum prudens respectivi loci Ordinarii

arbitrium, quin tamen huic institutioni obsit praestitutae distantiae defectus: pariterque largimur ut Primaria consociatio ad sanctorum XII Apostolorum in Urbe erecta sodalitates easdem universas sibi aggregare, cum iisque indulgentias omnes communicare queat quibus ipsa ex apostolicae Sedis concessione polleat, quae tamen cum aliis communicabile sint. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper extare et manere suosque plenos atque integros effectus sortiri, obtinere, illisque ad quos spectant sive in posterum spectare poterunt plenissime suffragari, sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri si secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die XXVI aprilis MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono.

R. Card. MERRY DEL VAL.
a Secretis Status.

II.

Si concede all' Arcisodalizio di S.ª Filomena eretta a Parigi in Valle Girardi, di poter aggregare altre simili sodalizii in tutto l' Orbe.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Pias fidelium societates sedulo studio in religionis incrementum adlaborantes singularibus privilegiis locupletare eo consilio solemus ut ipsae propositum sibi finem uberius consequi et potissimus bonorum operum diffusionem procurare satagant. Iamvero refertur illud ad Nos Parisiis ad Vallem Girardi die X mensis februarii anno MDCCCLXXXIV piam utriusque sexus sodalitatem, ab opere S. Philumenae vulgo appellatam, canonice conditam fuisse, cui propositus finis est misericordem Deum per eiusdem S. Philumenae intercessionem exorandi, ut devii a recto tramite opifices ad viam aeternae salutis redeant, filiifamilias christianis praeceptis imbuantur, sacerdotesque Domini administri numero augeantur, ac magis magisque perfectioni sui status incumbant. Praeterea scimus societatem super enunciatam per similes apostolicas Litteras die XXIV mensis septembris MDCCCLXXXIX piscatoris annulo obsignatas, fuisse Archisodalitatis titulo ac privilegiis ornatam, ita ut ipsa sibi aggregare quiret eiusdem nominis atque instituti societates intra Gallicae ditionis tantum fines erectas quidem canonice sive erigendas, et cum illis privilegia indulgentiasque rite communicare, Verum cum ipsa societas, iuxta constitutiones suas et Indulgentiarum Congregationis die III augusti mensis anno MDCCCLXXXIX declarationem, facultate

polleat inscribendi fideles ubique locorum commorantes, quumque propterea plures in praesens eiusdem instituti societates similiter a S. Philumena nuncupatae estra Gallicam ditionem immo etiam in dissitis regionibus erectae reperiantur, quae saepius, ad ipsam Gallicam archisodalitatem se convertentes eam flagitant aggregationem ac privilegiorum communicationem; ideo nunc, e votis moderatorum huiusmodi societatum enixis precibus rogamur ut ipsi Gallicae archisodalitati veniam tribuamus, omnes cognomines societates, in universo terrarum orbe canonice erectas sive erigendas, sibi rite eggregandi. Nos autem, omnibus rei momentis attento ac sedulo studio perpensis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi praepositis pro Concilii Tridentini decretis interpretandis, apostolica Nostra auctoritate decernimus libentique animo concedimus, ut Parisiensis archisodalitas utriusque sexus a Pio Opere sanctae Philumenae appellata et canonice ad Vallem Girardi condita, dummodo ne adsit alia similis sodalitas quae eodem privilegio gaudeat, deinceps alias omnes eiusdem nominis atque instituti sodalitates, quae iam per respectivum loci Ordinarium institutae fuerint, ubique terrarum sine limite locorum sibi aggregare, et cum iisdem sodalitatibus indulgentias ac privilegia propria, quae cum aliis communicari queant, canonice etiam communicare licite, servatis servandis, possit ac valeat. Decernentes praesentes Letteras firmas, validas atque efficaces semper extare et manere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectant sive spectare poterunt plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse atque definiendum, irritumque esse et inane si secus super his a quovis, qualibet auctoritate, scienter sive ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo piscatoris, die XXI maii MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono,

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

III.

Si erige in Arcisodalizio l' Associazione della SS. Vergine Immacolata col titolo di Regina del Clero, *eretta a Parigi, colla facoltà di aggregare altri simili sodalizii in tutto l' Orbe.*

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Plane compertum est Nobis piam consociationem in aede parochiali S. Nicolai vulgo *du Chardonnet* civitatis Parisiensis iam inde ab anno MCMVIII canonice institutam esse, quae sub titulo Deiparae Virginis Immaculatae, Cleri Reginae, presbyteros ac fideles allicere studet ut, vel preces effundentes, vel aliquid

sibi pro amore Dei negantes, non modo sacerdotum sanctitatem, sed cleri quoque saecularis regularisque delectum foveant ac iuvent. Quae quidem consociatio Nobis tam grata acceptaque fuit, ut eodem anno, solemnitate Christi Domini in coelum redeuntis, ipsam, Litteris Nostris autographis comprobatam, peculiaribus privilegiis atque indulgentiis ditaremus. Cum vero nunc frugifera huiusmodi sodalitas in alias dioeceses et usque in longinquas regiones, Deo opitulante, progressa sit, atque a compluribus episcopis exoptetur, Nos, benigne vota excipientes Curionis ad S. Nicolaum, eam tum Archisodalitatis titulo, tum facultate sibi alias consociationes adiungendi libentissime cohonestare properamus. Quare apostolica auctoritate Nostra, praesentium tenore, memoratam sodalitatem Mariae Immaculatae, sub titulo Reginae Cleri, in parochiali templo S. Nicolai vulgo *du Chardonnet* civitatis Parisiensis existentem, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum erigimus atque instituimus. Archisodalitatis sic erectae officialibus et sodalibus praesentibus et futuris eadem apostolica auctoritate Nostra hisce Litteris perpetuo item concedimus ac largimur, ut ipsi alias quaslibet eiusdem nominis atque instituti sodalitates, ubique terrarum erectas vel erigendas, servatis tamen forma Constitutionis r. m. Clementis Pp. VIII decessoris Nostri *Quaecumque a Sede Apostolica* aliisque apostolicis Ordinationibus desuper editis, aggregare, et cum illis omnes ac singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi sodalitati, ita in archisodalitatem a Nobis erectae, a Sede apostolica concessas, et quae aliis inpertiri queant, licite communicare possint ac valeant. Decernentes, praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper extare et manere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, illisque ad quos spectant sive spectare poterunt plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse atque definiendum, irritumque fieri et inane, si secus super his a quovis, qualibet auctoritate, scienter sive ignoranter, attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die XXI maii MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

IV.

Lettera a Mons. Pietro XIII Terzian, Patriarca Armeno di Cilicia per le gravi offese ricevute da uomini ribelli.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. — Muneris Nostri auctoritatem, in re sane permolesta, sibi in praesens exposcit Armeniorum Ecclesia. Allatum siquidem est, idque aegre admodum

tulimus, nonnullos ex ea gente, catholicae professionis prorsus immemores, eo temeritatis et contumaciae in apostolicam hanc Sedem tuamque spiritualem potestatem devenisse, ut te pastorem suum probris contumeliisque afficere ab exercendo sacro munere prohibere, e sede deturbare honoris tui sint ausi. Non eos ab iniuria continuit pietas; non officii conscientia deterruit; non legitimae auctoritatis hortationes, non gravia monita, non intentatae poenae proibuere. Quin etiam vel discidium inire placuit a Romana Ecclesia, *administrativo*, uti vacant, *consilio*, sine ullo prorsus ecclesiasticae auctoritatis interventu, constituto: illud quoque non dubie ostendentes, velle nimirum patriarchalis Sedis sibi reditus arrogare.

Profecto quo impensius Armenios diligimus, eo dolemus acerbius indigne facta, suscepta nefarie consilia. Et quamquam severitatem in eos adhibere piget quos paterna caritas filiorum loco iubet habere, ad id tamen vel inviti compellimur, cum Nostrum sit maxime advigilare ut episcoporum auctoritati suus ubique sit honos; ut Ecclesiae iura inviolata consistant; ut huius unitas ne quid unquam capiat detrimenti.

Quare omnia quae hac turbulenta tempestate contra apostolicae Sedis mandata, sacrorumque canonum sanctiones gesta patratave in Armenia sunt vehementer reprobantes, nullum atque irritum esse edicimus quidquid contra Ecclesiae iura ibidem statutum est: administrativum consilium, quod supra nominavimus, illegitimum omnino ac schismaticum esse denuntiamus: eius membra ceterosque omnes adversus ecclesiasticam auctoritatem rebelles in excommunicationis poenam incidisse solemniter declaramus.

Ad ceteros quod attinet Armeniae catholicos, eos oramus et obsecramus in Domino ut *ne excidant a propria firmitate errore traducti:* errantibus vero fratribus salutarem poenitentiam, maturum ad sanitatem reditum, consociata Nobiscum prece, impetrare a Deo contendant. Te, denique, venerabilis frater, cuius adeo dolemus vicem ut, quae te premunt curae, curas gravissimas augeant quibus Ipsi undique premimur, ad fortiter patiendum, ad ignoscendum in caritate, ad Deum exorandum verba et exempla erigant Apostoli scribentis *maledicimur et benedicimus*; *persecutionem patimur et sustinemus; blasphemamur eo obsecramus*; spes erigat mercedis, quae eos manet qui *cum Christo permanserunt in omnibus tentationibus eius.*

Caelestium auspicem munerum Nostraeque testem benevolentiae, tibi, venerabilis frater, universo tuo clero ac populo apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die IV iunii MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Necessità delle cauzioni nelle dispense matrimoniali di disparità di culto.

Decretum — 21 Iun. 1911 — In plenario conventu supremae sacrae Congregationis sancti Officii habito feria IV die 16 aprilis 1890, proposita questione: " An in concedendis ab habente a Sancta Sede " potestatem dispensationibus super impedimento disparitatis cultus " praescriptae cautiones semper sint exigendae „, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores generales, re perdiligenti examine discussa, respondendum decreverunt: " Dispensationem " super impedimento disparitatis cultus nunquam concedi, nisi expressis " omnibus conditionibus seu cautionibus „.

Eademque die ac feria Ss.mus D. Leo PP. XIII, in solita audientia R. P. D. Adsessori eiusdem supremae sacrae Congregationis impertita E morum Patrum resolutionem benigne adprobare et confirmare dignatus est.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 21 iunii 1912.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

II.

Nullità delle dispense matrimoniali di disparità di culto senza le cauzioni.

Decretum — 21 Iun. 1912 — In plenario conventu supremae sacrae Congregationis sancti Officii habito feria IV die 12 iunii 1912 propositis dubiis:

1.° Utrum dispensatio super impedimento disparitatis cultus, ab habente a Sancta Sede potestatem, non requisitis vel denegatis praescriptis cautionibus impertita, valida habenda sit an non? Et quatenus negative:

2.° Utrum hisce in casibus, cum scilicet de dispensatione sic invalide concessa evidenter constat, matrimonii ex hoc capite nullitatem per se ipse Ordinarius declarare valeat, vel opus sit, singulis vicibus, ad Sanctam Sedem pro sententia definitiva recurrere?

E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores generales, omnibus mature perpensis, respondendum decreverunt:

Ad 1.m Dispensationem prout exponitur impertitam esse nullam.

Ad 2.m Affirmative ad primam; negative ad secundam partem.

Et sequenti feria V die 13 eiusdem mensis Ss.mus D. N. D. Pius divina providentia PP. X in solita audientia R. P. D. Adsessori eiusdem supremae sacrae Congregationis impertita E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare et confirmare dignatus est.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 21 iunii 1912.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

III.

Circa l' assistenza del parroco nei matrimonii misti, in cui non vogliano darsi le cauzioni.

Decretum — 21 Iun. 1912 — Cum per Decretum *Ne temere* diei 2 augusti 1907, n. IV, expresse ac nulla facta distinctione edicatur parochos et locorum Ordinarios *valide* matrimonio adsistere, *dummodo invitati ac rogati... requirant excipiantque contrahentium consensum;* graves in praxi difficultates ortae sunt relate ad mixtas nuptias in quibus, denegatis pervicaciter a partibus debitis cautionibus, Sancta Sedes, attentis peculiaribus quorumdam locorum circumstantiis, *materialem tantum parochi praesentiam*, per modum exceptionis ac veluti ultimum tolerantiae limitem, antea aliquando permiserat.

Re delata ad supremam hanc sacram Congregationem sancti Officii, cui ex praescripto apostolicae Constitutionis " Sapienti consilio „ *integra manet... facultas ea cognoscendi quae circa... impedimenta disparitatis cultus et mixtae religionis versantur*, atque in plenario conventu habito feria III, loco IV, die 21 maii 1912, praevio R.morum DD. Consultorum voto, perdiligenti examine discussa, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores generales, omnibus mature perpensis, decreverunt:

" Praescriptionem Decreti *Ne temere*, n. IV, § 3, de requirendo per " parochum excipiendoque, ad validitatem matrimonii, nupturientium " consensu, in matrimoniis mixtis in quibus debitas cautiones exhibere " pervicaciter partes renuant, locum posthac non habere; sed standum " *taxative* praecedentibus Sanctae Sedis ac praesertim s. m. Gregorii " PP. XVI (Litt. app. diei 30 aprilis 1841 ad episcopos Hungariae) (1)

(1) Per ben comprendere questa disposizione del S. Officio, giova ricordare che il Decr. *Ne temere* dichiara validi tutti i matrimonii, anche di mista religione, celebrati alla presenza del parroco che, invitato dagli sposi, richiede e riceve da amendue il consenso. Pei matrimonii misti, oltre della dispensa della S. Sede, vi ha stretto obbligo di diritto naturale ed ecclesiastico che si diano le cauzioni richieste, specie quella

" ad rem concessionibus et instructionibus: facto verbo cum Ss.mo „.

Et sequenti feria V die 23 eiusdem mensis Ss.mus D. N. D. Pius divina providentia PP. X, in solita audientia R. P. D. Adsessoris huius supremae sacrae Congregationis sancti Officii impertita, relatam sibi E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare ac suprema sua auctoritate in omnibus ratam habere dignatus est.

Contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, diei 21 iunii 1912.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

S. Congregazione dei Sacramenti

Le dispense sul Matrimonio rato e non consumato contengono quelle pure, quando occorrono, sull' impedimento criminis.

Decretum 3 Iun. 1912 — Non raro accidit, ut qui ab Apostolica Sede dispensationem super matrimonio rato et non consummato, vel documentum libertatis ob praesumptam mortem coniugis obtinuerunt, ad consulendum suae animae saluti, novum matrimonium in facie Ecclesiae cum iis celebrare velint cum quibus, priore vinculo constante, connubium mere civile, adulterio commisso, contraxerunt.

---

di educare tutta la prole nella religione cattolica. Or si domanda che cosa debba dirsi di quei matrimoni misti in cui le parti contraenti non vogliano dare le cauzioni? Pea la validità in questi matrimoni dovrà il parroco richiedere il consenso dagli sposi? — Il presente decreto del S. Officio nega; ma rimette a quanto fu stabilito da' Romani Pontefici per questo caso, specie nelle Lett. Apost. di Gregorio XVI del 30 apr. 1841 a' Vescovi di Ungheria.

Or ecco la parte dispositiva di questo documento:

" Siquidem igitur, Venerabiles Fratres in Regni istius Dioecesibus ex temporum, locorum ac personarum conditione quandoque contingat, ut matrimonium acatholici viri cum catholica muliere, et vicissim, deficientibus licet cautionibus ab Ecclesia praescriptis absque maioris mali scandalique periculo, in religionis perniciem interverti omnino non possit, simulque (verbis utimur gloriosae memoriae Pii VII in epistola ad Archiep. Moguntinum) in Ecclesiae utilitatem et commune bonum vergere posse dignoscatur, si huiusmodi nuptiae quamtumlibet vetitae et illicitae, coram catholico parocho potius quam coram ministro haeretico, ad quem partes facile confugerent, celebrentur: tunc parochus catholicus aliusve sacerdos eius vices fungens poterit iisdem nuptiis materiali tantum praesentia, excluso quovis ecclesiastico ritu, adesse, perinde ac si partes unice ageret meri *testis*. ut aiunt, *qualificati*, seu *auctorizabilis*, ita scilicet, ut utriusque coniugis audito consensu, deinceps pro suo officio actum valide gestum in matrimoniorum librum referre queat „.

Da tutto ciò si vuol raccogliere che pei matrimonii misti, dopo il Decr. *Ne temere*, il parroco deve richiedere il consenso dagli sposi, per la validità, quando dànno le cauzioni. Quando poi non vogliono dare le cauzioni e si temano gravi danni (specie se son disposti a contrarre innanzi al ministro eretico, sottraendosi del tutto dalla vigilanza del proprio parroco), nei luoghi dove ciò è consentito, anche per la validità, potrà bastare che il parroco intervenga solo come *teste autorizzabile*, udendo il loro mutuo consenso, senza nulla richiedere nè interrogarli. — N. d. R.

Porro quum ab impedimento proveniente ex adulterio cum attentatione matrimonii, quod obstat in casu, peti ut plurimum haud soleat dispensatio, Ssmus D. N. Pius Papa X, ne matrimonia periculo nullitatis exponantur, de consulto Emorum Patrum sacrae huius Congregationis de disciplina Sacramentorum, statuit ut in posterum dispensatio a dicto impedimento in casu concessa censeatur per datam a S. Sede sive dispensationem super matrimonio rato et non consummato, sive permissionem transitus ad alias nuptias.

Quoad praeteritum vero eadem Sanctitas Sua matrimonia quae forte ex hoc capite invalide inita fuerint, revalidare et sanare benigne dignata est.

Idque per praesens eiusdem sacrae Congregationis decretum promulgari iussit, quibuslibet in contrarium non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem sacrae Congregationis, die 3 mensis iunii, anno 1912.

D. Card. Ferrata, *Praefectus.*
Ph. Giustini, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

Sottomissione dell' Autore di un libro condannato.

Decreto S. Congregationis diei 6 maii proxime elapsi laudabiliter se subiecit E. Th. de Cauzons.

Romae, die 15 iunii 1912.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Istruzione sui privilegi che sogliono concedersi dalla S. C. pel trituo o per l' ottavario solenne da celebrarsi infra annum *ad occasione di Beatificazione o Canonizzazione.*

I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis quae in honore alicuius Sancti vel Beati celebrari permittuntur, Missae omnes de ipsa festivitate ob peculiarem celebritatem dicantur cum *Gloria* et *Credo*, et cum Evangelio S. Ioannis in fine, nisi legendum fuerit ultimum Evangelium Dominicae aut feriae, aut vigiliae, quoties de his facta fuerit commemoratio.

II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa saltem lecta de

Officio currenti celebretur, dicatur cum unica Oratione; secus fiant illae tantummodo commemorationes quae in duplicibus primae classis permittuntur. Missae vero lectae dicantur cum omnibus commemorationibus occurrentibus, sed orationibus de tempore et collectis exclusis. Quoad Praefationem serventur Rubricae ac Decreta.

III. Nissam cantatam impediunt tantum Duplicia primae classis, eiusdemque classis Dominicae, nec non feriae, vigiliae et octavae privilegiatae quae praefata duplicia excludunt. Missas vero lectas impediunt etiam Duplicia secundae classis, et eiusdem classis Dominicae, et feriae, vigiliae atque octavae quae eiusmodi Duplicia primae et secundae classis item excludunt. In his autem casibus impedimenti, Missae dicendae sunt de occurrente Festo vel Dominica, aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus diei postulat, cum commemoratione de Sancto vel Beato et quidem sub unica conclusione cum Oratione diei in duplicibus primae et secundae classis; aliis autem diebus commemoratio de Sancto vel Beato fiat sub distincta conclusione post orationem diei.

IV. In Ecclesiis ubi adest onus celebrandi Missam conventualem, vel parochialem cum applicatione pro populo, eiusmodi Missa de occurrente Officio nunquam omittenda erit.

V. Si Pontificalia Missarum de Festivitate ad thronum fiant, haud Tertia canenda erit, episcopo paramenta sumente, sed Hora Nona: quae tamen Hora de ipso Sancto vel Beato semper erit; substitui nihilominus eidem Horae de die pro satisfactione non poterit.

VI. Quamvis Missae omnes vel privatae tantum impediri possint, semper nihilominus secundas Vesperas de ipsa Festivitate sólemniores facere licebit absque ulla commemoratione; quae Vesperae tamen de Festivitate pro satisfactione inservire non poterunt.

VII. Aliae functiones ecclesiasticae praeter recensitas, de Ordinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti Homilia inter Missarum solemnia, vel vespere Oratio panegyrica, analogae in honorem Sancti vel Beati fundendae preces, et maxime solemnis cum Venerabili Benedictio. Postremo vero Tridui vel Octidui die Hymnus *Te Deum* cum versiculis *Benedicamus Patrem, Benedictus es, Domine crandi, Dominus vobiscum* et oratione *Deus cuius misericordiae* cum sua conclusione nunquam omittetur ante *Tantum ergo* et orationem de Ss.mo Sacramento.

VIII. Ad venerationem autem et pietatem in novensiles Sanctos vel Beatos impensius fovendam, Sanctitas Sua, thesauros Ecclesiae aperiens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui vere poenitentes, confessi ac Sacra Synaxi refecti, ecclesias vel oratoria

publica, in quibus praedicta triduana vel octiduana solemnia peragentur, visitaverint, ibique iuxta mentem eiusdem Sanctitatis Suae per aliquod temporis spatium pias ad Deum preces fuderint, indulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta, semel lucrandam, applicabilem quoque animabus igne piaculari detentis benigne concedit: iis vero qui corde saltem contrito, durante tempore enunciato, ipsas ecclesias vel oratoria publica inviserint, atque in eis uti supra oraverint, indulgentiam partialem centum dierum semel unoquoque die acquirendam, applicabilem pari modo animabus in purgatorio existentibus, indulget.

Diei 22 maii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

II.

Circa le lez. del 2.° nott. di S. Agnese — le preci a compieta della Dom. delle Palme — le lez. del 1. nott. del B. Gaspare del Bufalo — le antif. e i salmi e le lezioni ed i respons. del Mattut. della Commem. di tutt' i Pontefici — le orazioni fra l' ottava del Corpus Domini — *il* Praefatio *ed il* Credo *nelle messe di vigilia o di feria — la terza orae. nelle messe* pro sponsis.

Societatis Mission. Ss. Cordis Jesu — 24 Mai. 1912 — Hodiernus redactor calendarii Societatis Missionariorum sacratissimi Cordis Iesu, de consensu sui R.mi Procuratoris generalis, a sacra Rituum Congregatione humillime petiit solutionem insequentium dubiorum, nimirum:

I. Lectiones II Nocturni in festo S. Agnetis V. M. suntne historicae, ita ut legi possint et debeant tanquam IX lectio si idem festum ob occurrentiam festi superioris ritus vel dignitatis simplificetur?

II. In Completorio post II Vesperas Dominicae Palmarum debentne dici preces, quando in Vesperis facta sit commemoratio duplicis die sequenti occurrentis, proindeque simplificati?

III. In locis in quibus festum Beati Gasparis del Bufalo, Confessoris, recolitur sub ritu duplici maiori vel minori, dicendaene sent lectiones I Nocturni propriae, an potius de Scriptura occurrente?

IV. 1.° Antiphonae et psalmi ad Matutinum Commemorationis omnium Ss. Romanorum Pontificum, e communi Apostolorum desumpta, itane censenda sunt propria ut recitari debeant etiam si eiusmodi festum celebretur sub ritu duplici maiori vel minori; an potius, utpote de communi desumpta, cedere debent antiphonis et psalmis de feria?

2.° Idemque estne dicendun de responsoriis I Nocturni, ita ut omissis lectionibus de Scriptura occurrente recitandae sint lectiones " Laudemus viros „ de communi?

V. Infra octavam Commemorationis solemnis sanctissimi Corporis D. N. I. C., si fiat commemoratio duplicis simplificati, debentne adiungi tertia oratio, an potius omitti?

VI. 1.° In Missis de vigilia vel de feria propriam Praefationem non habente, dicendane est Praefatio propria festi vel octavae cuius factum sit officium?

2.° Itemque in eisdem Missis dicendumne est *Credo* ratione festi vel octavae symbolum habentis?

VII. In Missis pro Sponsis, sicut in aliis Missis votivis ex privilegio celebratis, in duplicibus adiungendane est tertia oratio?

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, re sedulo perpensa, ita rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Ad III Serventur propriae, si fuerint concessae, iuxta novas Rubricas, tit. I, n. 4.

Ad IV. Quoad 1^{um} affirmative ad primam partem, negative ad secundam — Quoad 2^{um} affirmative.

Ad V. Omittatur tertia Oratio.

Ad VI. Quoad 1^{um} affirmative — Quoad 2^{um} negative.

Ad VII. Negative.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 25 maii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

III.

Si dichiarano autentici i decreti contenuti nel Vol. VI (Appendice 1) della Collezione novissima dei decreti della S. C. dei Riti.

Urbis et Orbis — 24 apr. 1912 — Decreta, quae in hoc Volumine sexto (Appendice I) Collectionis Decretorum sacrae Rituum Congregationis continentur, prouti in eodem Volumine apponuntur et in Indice explicantur, sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, apostolica Sua auctoritate approbavit, atque authentica declaravit. Contrariis non obstan- tibus quibuscunque, etiam speciali mentione dignis (1).

Die 24 aprilis anni 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

(1) Il detto Volume trovasi vendibile per L. 6 in Roma presso la libreria di Propaganda. — N. d. R.

IV.

Circa la orazione pro defunctis *da recitarsi nelle messe delle ferie — l' altare privilegiato in dette messe — la messa corale* pro defunctis.

Decretum — 12 iun. 1912 — Ad praecavendas dubitationes, quae super recta interpretatione tituli X, n. 2 et 5 novarum rubricarum quae sequuntur constitutionem *Divino afflatu* oriri possunt, S. Rituum Congregatio, audito Commissionis Liturgicae suffragio, sequentes declarationes evulgare censuit, nimirum:

I. Quandocumque in feriis maioribus Missam propriam habentibus ceterisque diebus, de quibus tit. et num. supracitatis, Missa de feria celebretur, dummodo reapse pro defunctis applicetur, addi potest oratio pro defuctis in quorum suffragium celebratur, etiamsi in ea agenda sit commemoratio de occurrente festo duplici minori vel maiori.

II. Huiusmodi oratio pro defuctis non excludit in casu orationes de tempore, nisi occurrat commeratio duplicis.

III. Quando additur ista oratio pro defunctis, non est attendendus numerus orationum utrum sit dispar an non.

IV. Haec eadem oratio pro defunctis, semper recitarí debet poenultimo loco inter orationes ea die a rubricis praescriptas vel permissas, non computatis collectis ab Ordinario imperatis.

V. Oratio pro defunctis in quorum suffragium Missa de feria applicatur, addi potest, etiamsi ea die a rubricis praecipiatur oratio *Omnipotens sempiterne Deus* pro vivis et defunctis, vel *Fidelium* pro omnibus defunctis.

VI. Ut rite legitimeque applicari possit pro defunctis indulgentia altaris privilegiati, oportet ut, diebus in quibus a novis rubricis permittitur, missa de feria omnino celebretur, addita ut supra oratione pro defunctis pro quibus Missa ipsa celebratur.

VII. Licet iuxta novas rubricas tit. VIII, n. 2, cessata sit obligatio recitandi in choro officium defunctorum, nihilominus adhuc servari debet rubrica missalis tit. V, n. 1 et 2, circa Missam pro defunctis celebrandam, sive in cantu cum praesentia choralium, si agatur de Missa conventuali, sive lectam extra chorum iuxta novas rubricas tit. XII.

Die 12 iunii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus*,

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretaris*.

V.

Circa la occorrenza della Domenica negli ultimi giorni di Dicembre —la festa del Ss. Nome di Maria quando è titolare, ovvero ha l' ottava— il Credo di feste commemorate nelle feste traslate doppie di 2.ª cl. — le tre orazioni che escludono le collette imperate — Due mende nella tabella della Occorrenza perpetua.

Seynen. et Aliarum — 21 giu. 1912 — Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione sequentia dubia proposita fuerunt, nimirum:

I. Quando Dominica occurrit a die 25 ad diem 28 decembris inclusive, Rubrica praescribit Officium huius Dominicae die libera 30 decembris celebrandum. Nunc vero pluribus in dioecesibus dies 30 decembris impedita est aliquo festo novem Lectionum. Quaeritur: Quid agendum in casu?

II. Iuxta recentem Constitutionem "*Divino afflatu*„, tit. IV, n. 3, festum sanctissimi Nominis Mariae perpetuo assignatur diei duodecimae mensis septembris. Quaeritur ergo: Num ecclesiae quae hoc festum tamquam Titulare usque ad hodiernam diem coluerunt Dominica infra octavam Nativitatis beatae Mariae Virginis sub ritu duplici I classis cum octava, ipsum recolere in posterum debeant die duodecima Septembris cum Ecclesia Universali, servatis privilegiis quae Titularibus competunt?

III. Pluribus in locis festum sanctissimi Nominis Mariae ritu duplici I classis cum octava recolitur. Quaeritur: An istis in locis Octava Nativitatis B. Mariae Virginis cesset omnino, adveniente festo sanctissimi Nominis; an potius suspendatur tantum, ita ut die decimaquinta septembris agendum sit de die Octava ipsius Nativitatis, omissa commemoratione Octavae sanctissimi Nominis?

IV. Ex novis dispositionibus saepe accidit ut festa, sive duplicia maiora, sive sanctorum Doctorum simplificanda sint ob occursum alicuius festi translati ritus duplicis II classis. Quaeritur ergo: Num symbolum addendum sit in Missa de isto festo translato quod per se symbolum non admittat, si in ea facta sit commemoratio alicuius festi occurrentis ritus duplicis maioris aut minoris quod ius habeat ad symbolum in Missa?

V. Collectae ab Ordinario imperatae, ex novis subricis, tit. XI, omittendae sunt, quandocumque in Missa dicendae sint plusquam tres Orationes a rubrica eo die praescriptae. Quaeritur ergo: An Collectae omittendae sint, quando in Missis privatis, post tres Orationes eo die praescriptas, addita est oratio sanctissimi Sacramenti publice expositi,

vel pro Papa aut episcopo in respectivis anniversariis electionis, sue consecrationis aut coronationis ?

VI. Cum in tabella Occurrentiae perpetuae nuper ab ista S. Congregatione edita, evidenter mendum irrepserit typographicum in quadrangulo in quo sibi invicem occurrunt Simplex cum Simplici, ubi legendus est numerus 7, et non 8, dubium oritur, an aliud pariter mendum sit in quadrangulis in quibus sibi invicem obveniunt Duplex maius et minus, cum Vigilia Epiphaniae, ubi loco numeri 3 videtur quod legi debeat numerus 6, eo quod Officium ipsius Vigiliae gaudeat privilegiis Dominicae, ac proinde praevalere debeat, ex novis Rubricis, Duplici minori et maiori quod non sit festum Domini. Quaeritur : An revera in praedictis duobus quadrangulis legendus sit numerus 6, ita ut in casu agi debeant de Vigilia Epiphaniae, cum perpetua repositione Duplicis occurrentis ?

Et sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, audita sententia Commissionis Liturgicae reque accurato examine perpensa, rescribendum censuit :

Ad I. Officium Dominicae infra Octavam Nativitatis transferendae ea die ponatur qua festum minus nobile in occurrentia, a die 29 usque ad 31 dicembris, secus peragendum foret, salvis Dominicae iuribus in concurrentia. Quod si omnia festa a die 29 ad 31 decembris occurrentia ritum duplicem I aut II classis obtineant, commemoratio Dominicae fiat in Festo ut supra minus nobili. In paritate nobilitatis Officium aut commemoratio Dominicae fiat in festo prius occurrente.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam.

Ad IV. et V. Affirmative.

Ad VI. In tabella Occurrentiae perpetuae menda corrigantur, ita ut in quadrangulo in quo sibi invicem occurrunt Simplex cum Simplici, ponatur numerus 7, et in quadrangulis in quibus occurrunt Duplex maius et minus cum Vigilia Epiphaniae, ponatur numerus 6 : et Vigilia Epiphaniae, privilegiis Dominicae gaudens, tam in occurrentia quam in concurrentia, Duplici etiam maiori semper praeferatur.

Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 21 iunii 1912.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretasius.*

Commissione Biblica

I.

Intorno all' autore, al tempo della composizione ed alla verità storica degli Evangeli di S. Marco e di S. Luca.

Propositis sequentibus dubiis Pontificia Commissio " De Re Biblica „ ita respondendum decrevit:

I. Utrum luculentum traditionis suffragium inde ab Ecclesiae primordiis mire consentiens ac multiplici argumento firmatum, nimirum disertis sanctorum Patrum et scriptorum ecclesiasticorum testimoniis, citationibus et allusionibus in eorumdem scriptis occurrentibus, veterum haereticorum usu, versionibus librorum Novi Testamenti codicibus manuscriptis antiquissimis et pene universis, atque etiam internis rationibus ex ipso sacrorum librorum textu desumptis, certo affirmare cogat Marcum Petri discipulum et interpretem, Lucam vero medicum, Pauli adiutorem et comitem, revera Evangeliorum quae ipsis respective attribuuntur esse auctores?

R. Affirmative.

II. Utrum rationes, quibus nonnulli critici demonstrare nituntur postremos duodecim versus Evangelii Marci (Marc., XVI, 9-20) non esse ab ipso Marco conscriptos sed ab aliena manu appositos, tales sint quae ius tribuant affirmandi eos non esse ut inspiratos et canonicos recipiendos; vel saltem demonstrent versuum eorumdem Marcum non esse auctorem?

R. Negative ad utramque partem.

III. Utrum pariter dubitare liceat de inspiratione et canonicitate narrationum Lucae de infantia Christi (Luc., I-II), aut de apparitione Angeli Iesum confortantis et de sudore sanguineo (Luc., XXII, 43-44); vel solidis saltem rationibus ostendi possit — quod placuit antiquis haereticis et quibusdam etiam recentioribus criticis arridet — easdem narrationes ad genuinum Lucae Evangelium non pertinere?

R. Negative ad utramque partem.

IV. Utrum rarissima illa et prorsus singularia documenta in quibus Canticum *Magnificat* non beatae Virgini Mariae, sed Elisabeth tribuitur, ullo modo praevalere possint ac debeant contra testimonium concors omnium fere codicum tum graeci textus originalis tum versionum, necnon contra interpretationem quam plane exigunt non minus contextus quam ipsius Virginis animus et constans Ecclesiae traditio?

R. Negative.

V. Utrum, quoad ordinem chronologicum Evangeliorum, ab ea sen-

tentia recedere fas sit, quae, antiquissimo aeque ac constanti traditionis testimonio roborata, post Matthaeum, qui omnium primus Evangelium suum patrio sermone conscripsit, Marcum ordine secundum et Lucam tertium scripsisse testatur; aut huic sententiae adversari vicissim censenda sit eorum opinio quae asserit Evangelium secundum et tertium ante graecam primi Evangelii versionem esse compositum?

R. Negative ad utramque partem.

VI. Utrum tempus compositionis Evangeliorum Marci et Lucae usque ad urbem Ierusalem eversam differre liceat; vel, eo quod apud Lucam prophetia Domini circa huius urbis eversionem magis determinata videatur, ipsius saltem Evangelium obsidione iam inchoata fuisse conscriptum, sustineri possit?

R. Negative ad utramque partem.

VII. Utrum affirmari debeat Evangelium Lucae praecessisse librum *Actuum Apostolorum* (*Act.*, I, 1-2); et quum hic liber, eodem Luca auctore, ad finem captivitatis Romanae Apostoli fuerit absolutus (*Act.*, XXVIII, 30-31), eiusdem Evangelium non post hoc tempus fuisse compositum?

R. Affirmative.

VIII. Utrum prae oculis habitis tum traditionis testimoniis, tum argumentis internis, quoad fontes quibus uterque Evangelista in conscribendo Evangelio usus est, in dubium vocari prudenter queat sententia quae tenet Marcum iuxta praedicationem Petri, Lucam autem iuxta praedicationem Pauli scripsisse; simulque asserit iisdem Evangelistis praesto fuisse alios quoque fontes fide dignos sive orales sive etiam iam scriptis consignatos?

R. Negative.

IX. Utrum dicta et gesta, quae a Marco iuxta Petri praedicationem accurate et quasi graphice enarrantur et a Luca, *assecuto omnia a principio diligenter* per testes fide plane dignos, quippe *qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt sermonis* (Luc., I, 2-3), sincerissime exponuntur, plenam sibi eam fidem historicam iure vindicent quam eisdem semper praestitit Ecclesia: an e contrario eadem facta et gesta censenda sint historica veritate, saltem ex parte, destituta, sive quod scriptores non fuerint testes oculares, sive quod apud utrumque Evangelistam defectus ordinis ac discrepantia in successione factorum haud raro deprehendantur, sive quod, cum tardius venerint et scripserint, necessario conceptiones menti Christi et Apostolorum extraneas aut facta plus minusve iam imaginatione populi inquinata referre debuerint, sive demum quod dogmaticis ideis praeconceptis, quisque pro suo scopo, indulserint?

R. Affirmative ad primam partem, negative ad alteram.

II.

Della questione sinottica; ovvero delle mutue relazioni fra i tre primi Evangeli.

Propositis pariter sequentibus dubiis Pontificia Commissio " De Re Biblica „ ita respondendum decrevit:

I. Utrum, servatis quae iuxta praecedenter statuta omnino servanda sunt, praesertim de authenticitate et integritate trium Evangeliorum Matthaei, Marci et Lucae, de identitate substantiali Evangelii graeci Matthaei cum eius originali primitivo, necnon de ordine temporum quo eadem scripta fuerunt, ad explicandum eorum ad invicem similitudines aut dissimilitudines, inter tot varias oppositasque auctorum sententias, liceat exegetis libere disputare et ad hypotheses traditionis sive scriptae sive oralis vel etiam dependentiae unius a precedenti seu a praecedentibus appellare?

R. Affirmative.

II. Utrum ea quae superius statuta sunt, ii servare censeri debeant, qui, nullo fulti traditionis testimonio nec historico argumento, facile amplectuntur hypothesim vulgo *duorum fontium* nuncupatam, quae compositionem Evangelii graeci Matthaei et Evangelii Lucae ex eorum potissimum dependentia ab Evangelio Marci et a collectione sic dicta sermonum Domini contendit explicare; ac proinde eam libere propugnare valeant?

R. Negative ad utramque partem.

Die autem 26 iunii anni 1912, in audientia utrique R.mo Consultori ab Actis benigne concessa, Ss.mus Dominus noster Pius Papa X praedicta responsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Romae, diei 26 iunii 1912.

Fulcranus Vigouroux, Gr. S. Supl.
Laurentius Janssens, O. S. B. *Consultores ab Actis.*

Sacra Rota Romana

I.

Si confermano i diritti di un Parroco sopra un oratorio dipendente dalla sua chiesa parrocchiale.

Theatina. Jurium. — 23 Marzo 1911. — Nel 1765 per la parziale ruina del monte Maiella, il paese di Roccamontepiano fu quasi totalmente distrutto. Onde gli abitanti si costruirono le case fra i confini

della parrocchia, nel suburbio detto Terranova, e lì edificarono una nuova chiesa parrocchiale sotto il medesimo titolo di Madonna della Pietra. Nella predetta rovina del paese rimase illeso un Oratorio dedicato a S. Rocco ed alla Beata Vergine Assunta in Cielo. Verso la metà del secolo scorso si voleva erigere in quell' Oratorio il Sodalizio del Suffragio, ma non fu concesso perchè la Curia credette necessario interpellare il parroco di S. Maria, e questi vi si oppose, facendo notare alla Curia che " tale lotta ha per fine di abolire la Chiesa madre, di portare la tumulazione a S. Rocco e farvi una seconda parrocchia „.

Nel 1859, ad istanza di pie persone e previo di regio assenso, fu canonicamente eretto nell' Oratorio di S. Rocco il Sodalizio del SS. Sacramento. Nel 1862 poi l' Arcivescovo concesse a tale Sodalizio per le sacre funzioni l' altare della Madonna del Carmine, salvi però sempre i diritti parrocchiali. Nel 1865 l' Arcivescovo concesse ancora che in quell' Oratorio si potesse custodire la SS. Eucaristia per comodo dei fedeli che distavano molto dalla parrocchia. Il 18 giugno 1892 fra il cappellano del Sodalizio ed il vecchio parroco Tracanna fu convenuto che il cappellano poteva celebrare tutte le funzioni interne, gli incerti lucri della festa di S. Rocco dovevano dividersi ugualmente fra il parroco ed il cappellano, al parroco erano riservati i funerali *praesente cadavere* dei non ascritti al Sodalizio; i don iofferti in occasione della festa di S. Rocco venivano custoditi dal cappellano sotto la dipendenza di una commissione formata dall' istesso cappellano, dal parroco e da un altro sacerdote.

Nel 1905 D. Gaetano Ciccarone, nuovo parroco di S. Maria, non volle stare a quel compromesso e ne nacquero discordie. L'Arcivescovo, per dirimere ogni quistione, con decreto del 4 gennaio 1907 stabilì: " 1.° Il parroco è libero di celebrare nella detta Chiesa qualsiasi funzione ed in qualunque altare, meno quello del Carmine, che è di patronato della Congrega. A lui inoltre spettano tutti i funerali *praesente cadavere* senza distinzione di sorta fra ascritti e non ascritti alla Congrega. 2.° Il cappellano ha diritto di fare tutte le funzioni della Confraternita secondo gli Statuti della medesima, ma nell' altare del Carmine, e col permesso, che il parroco non negherà certamente, anche in altro altare. 3.° Per evitare ogni quistione circa l' orario delle funzioni nell' istessa Chiesa, l' attuale economo curato ed il cappellano faranno di comune accordo una tabella..... 4.° La novena di S. Rocco con i relativi vesperi e messa parata e processione nel giorno della festa sono di diritto del parroco. Però dovrà prestare la sua assistenza anche il cappellano, il quale avrà diritto a percepire un terzo degli incerti comprese le messe, rimanendo gli altri due al parroco.... 5.° I donativi saranno conservati dal cappellano,.... „.

Contro tale decreto il Sodalizio del SS. Sacramento appellò alla S.

Congr. del Concilio. La causa fu poi demandata alla S. Rota e fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Mori *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Perathoner col seguente dubbio concordato:

An et quae iura competant Sodalitati SS.mi Sacramenti loci " Roccamontepiano „ sive supra Ecclesiam S. Rochi, sive supra functiones et funera in ea peragenda, sive supra incerta ex eisdem provenientia ac oblationes in casu „

Ed il dì 23 marzo 1911 fu deciso:

Ad I^am dubii partem seu quoad iura supra Ecclesiam S. Rochi " Negative „, dempto altari B. M. V. a Carmelo, in quo Sodalitas functiones non parochiales peragere valebit sub dependentia parocho iuxta decretum Urbis et Orbis *S. RR. Congregationis diei 10 Dec. 1703.*

Ad II^am dubii partem seu quoad funera, ea spectare parocho ad tramitem resolutionis S. C. Concilii diei 21 Martii 1907 in responso ad II^am. Ad tertiam dubii partem seu quoad incerta et oblationes standum esse decreto Archiepiscopi Theatini diei 4 Ianuarii 1907. " Expensis compensatis „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — È nota la distinzione fra diritti parrocchiali, funzioni parrocchiali e funzioni sacerdotali — Si chiamano diritti parrocchiali quelli che sono inerenti solamente al ministero pastorale. Le funzioni parrocchiali sono quelle che per sè sono destinate ai soli parroci perchè a loro appartengono oppure convengono. Così Bened. XIV *in Inst. Eccles. n. 92:* " Eo quod ad parochos reipsa pertineant aut illis saltem conveniant, vel ob naturam munerum, quae cum iuribus parochialibus omnino copulantur vel ob dignitatem et coniunctionem, quam habent parochi cum pastorali officio, cuius causa parochus vices gerit Episcopi et exhibet „. Le funzioni sacerdotali invece sono quelle comunicabili a tutte le chiese ed a tutti i sacerdoti: Van de Burgt, *De eccl. p. 1, n. 217.* Oppure come dice Bened. XIV, *l. c.* " illud censendum est sacerdotale, quod non parochiale decernitur „.

b) Circa i diritti o le funzioni parrocchiali il parroco ha potestà assoluta, tale da poter escludere il rettore di qualunque chiesa esistente nei limiti della sua parrocchia. Ma per le funzioni meramente sacerdotali nessun diritto ha il parroco di proibirle al rettore di un'altra chiesa, a meno che non provi competergli per privilegio o patto speciale. Così Bened. XIV. *l. c., n. 1909*, riferendosi al *n. 12 della dec. 988 della S. Rota:* " Domini procedendum esse censuerunt cum distinctione, quatenus enim ius privativum exercendi functiones, ecclesiasticas respiciat eas, quae sunt de iure parochiales, sane diversimode iudicari non potest, quam favore ipsius parochi, ad quem procul dubio privative quoad quemcumque rectorem alterius ecclesiae vel oratorii intra fines suae parochiae existentis, earum exercitium spe-

ctat. — ..... has enim *(functiones sacerdotales)* nullum ius habet parochus prohibendi rectori alterius ecclesiae, nisi ita ex aliquo privilegio aut pacto in fundatione posito statutum esse docuerit „.

c) Il celebre decreto Urbis et Orbis del 12 gen. 1704 emanato dalla S. Congr. de' Riti ed approvato dal Papa Clemente XI ed anche oggi vigente, per sciogliere le quistioni che frequentemente sogliono nascere fra le confraternite ed i parroci, distingue le chiese e gli oratorii, in cui sono erette le Confraternite, in dipendenti dal parroco ed indipendenti. Dipendenti sono gli oratorii siti nell' istesso tempio parrocchiale, le chiese e gli oratorii che, eretti nei limiti della parrocchia, sono aggiunti od annessi alla chiesa parrocchiale: tutti questi debbono sottostare al parroco anche nell' esercizio delle funzioni sacerdotali. Indipendenti invece sono gli oratorii e le chiese che, quantunque siano nei limiti della parrocchia, pure sono disgiunte dalla chiesa parrocchiale: questi non debbono sottostare al parroco nelle funzioni meramente sacerdotali.

d) La clausola " *salvi i diritti parrocchiali* „ è estensiva non solo ai diritti strettamente parrocchiali, ma anche alle funzioni, alle collette ecc. che il parroco prima faceva in un dato Oratorio od altrove. Così la S. Rota in *Perusina*, *Praeeminentiarum*, *2 dec. 1711*, riferita dallo Scarfantonio *t. 2, vot. 2, decis 35, n. 14:* " Praedicta clausula — iure tamen parochialis ecclesiae in omnibus semper salvo generice praeservativa omnium et quorumcumque iurium indistincte ecclesiae parochiali eiusque parocho per antea competentium et exercibilium in eodem loco, praepediebat ne ad quemcumque effectum in aliquo censeretur immutatus antiquus status privative militans pro parocho, ut bene et punctualiter in terminis etiam caeterarum functionum nedum iurium parochialium adnotavit Monacell. *in formul. eccles.*, tit. 13, par. 1, n. 181 „.

e) Perchè i beneficii ecclesiastici debbono conferirsi senza diminuzione, la convenzione fatta da un parroco circa la limitazione di alcuni diritti parrocchiali, se non fu approvata dalla S. Sede, non può obbligare il parroco successore, il quale non può nei suoi diritti esser pregiudicato dall' antecessore.

f) IN FATTO. Consta che il parroco esercitò atti di giurisdizione sull' oratorio tanto prima che dopo la costituzione del Sodalizio del SS. Sacramento; quando questo fu costituito non ebbe in possesso l' oratorio, ma vi fu ammesso solo come ospite; in seguito ebbe il diritto di patronato solamente sull' altare del Carmine " salvo ogni diritto del parroco „ e non sull' oratorio intiero; non valse a mutare questo stato di cose la facoltà concessa in favore dei fedeli lontani di conservare in quell' oratorio la SS. Eucaristia, nè la convenzione fatta il 18 giugno 1892 dal parroco Tracanna col cappellano, nè il parziale

concorso del Sodalizio ai restauri ed all' abbellimento dell' oratorio medesimo.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Del privilegio per i Regolari dell' esenzione dal foro diocesano e di un credito a carico degli Eremitani di S. Agostino della provincia di Michoacan.

Mechoacan. Crediti. 1 Giugno 1911 — Il P. Ignazio Gracia, Priore dell' Ordine degli Eremiti di S. Agostino nella provincia messicana di Michoacan, il 12 aprile 1856 con pubblico instrumento fittò per 9 anni all' ex-agostiniano Sac. Mucio Valdovinos il latifondo detto di S. Monica per il prezzo annuo di 11.000 scudi *(pesas)*. Nell' istesso istrumento il P. Gracia dichiara di aver ricevuto dal predetto Sac. Valdovinos la somma di 22.000 scudi quale anticipata pensione di due anni di fitto. Dopo circa due mesi da quel contratto, fu fatta nel Messico la legge " Del disammortamento delle proprietà ecclesiastiche „ della quale il 1.° articolo così disponeva: " Tutti i beni rustici ed urbani, che oggi hanno ed amministrano le corporazioni civili ed ecclesiastiche della republica, si aggiudicheranno in proprietà a quelli che le hanno in affitto, per il prezzo corrispondente alla corrisposta che attualmente pagano „. Dopo tale legge il Sac. Valdovinos volle rescindere il contratto di fitto dal latifondo di S. Monica, e così fu fatto con scrittura firmata da lui e dal P. Contreras, Commissario provinciale e successore del Gracia. In questa scrittura, a proposito delle due annate di fitto anticipate, si stabiliva che il Valdovinos si sarebbe accomodato con la Provincia, e se per caso questo non si fosse potuto verificare, avrebbe giudizialmente perseguiti i proventi della tenuta di S. Monica, al quale scopo si faceva formale ipoteca. Non ostante questa cauzione, il P. Contreras con istrumento del 6 nov. 1857 promise di nuovo al Valdovinos la restituzione dei 22.000 scudi con gli interessi semestrali e gli cedette dei *buoni* da ritirare dal Governo per venderli e col ricavato pagarsi parte del credito. Dalla vendita dei buoni ricavò 7.000 scudi, ed il P. Contreras gli ordinò di consegnarli al procuratore della provincia D. Raffaele Cancino. Il Valdovinos invece di consegnare il danaro firmò una cambiale per tale somma. Alla scadenza, messo alle strette e non avendo il danaro, fece prendere per garanzia ipoteca sui diritti che per eredità aveva su certi fondi. Dopo altri due anni di inutile aspettativa il P. Can-

cino vendette quei fondi sui quali gravava l'impoteca ed intascò la somma di 4500 scudi.

Intanto il Sac. Valdovinos moriva, lasciando erede dei suoi averi sua sorella Raimonda, cui successe la nipote Eleonora: questa con testamento del 2 sett. 1880 istituì sue eredi le figlie Maria ed Angela Carrasquedo, le quali, rappresentate da Giovanni Infante marito di Angela, il 24 ott. 1904 chiamarono gli Agostiniani della Provincia di Michoacan in giudizio avanti l'Ordinario di Morena, per la restituzione dei 22.000 scudi, dei quali parla la scrittura del 12 aprile 1856 e l'istrumento del 6 novembre 1857.

Gli Agostiniani eccepirono l'incompetenza del Tribunale, ma il giudice con due sentenze successive respinse tale eccezione dichiarandosi competente, ed il 24 Luglio 1908 decise che gli Agostiniani erano tenuti a pagare il debito ed un quinquennio di interessi. Gli Agostiniani appellarono alla S. Congr. dei Religiosi. Ad istanza del Procuratore delle sorelle Corrosquedo la causa fu poi demandata alla S. Rota e fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Sebastianelli *Ponente*, Mons. Many e Mons. Sincero, coi seguenti dubbii concordati:

I. An sententia Vicarii Generalis Moreliae diei 24 Iulii 1908 nulla sit ob incompetentiam, vel potius valida sit et transierit in rem iudicatam.

II. An Augustiniani solvere debeant Dominis Angelae et Mariae Carrasquedo summam nummorum (vulgo pesos*) 22.000 cum foenere in casu.*

Ed il dì 1 giugno 1911 fu deciso:

I. Sententia Curiae Mareliae diei 24 Julii 1908 est nulla ob incompetentiam.

II. Augustiniani non tenentur ad solvendam summam 22.000 scutatorum (vulgo pesos.) " Expensis compensatis. „

Eccone le principue ragioni:

a) IN DIRITTO — I Regolari e specialmente gli Ordini Mendicanti, quale è quello degli Eremiti di S. Agostino, godono del privilegio di esenzione pel quale non possono esser convenuti innanzi agli Ordinarii diocesani nelle cause sì criminali come civili. Fagnano *cap. 11 De privilegiis* prova che questo privilegio per i Regolari in genere non fu abrogato dal cap. 1, Inn. IV, *De privilegiis* in VI. E così dichiarò pure Paolo V, secondo la S. Congr. del Concilio, nella costituzione *Religiosorum* del 24 agosto 1607.

b) È fuori di dubbio che gli Agostiniani non possono esser convenuti presso gli Ordinarii diocesani per delitti, contratti o cose, neppure se in luogo non esente. Così Clemente VI, *Ad fructus uberes* del 18 luglio 1346: " in qua Augustinianis indulget, ut coram quibusvis dioecesani et locorum Ordinariis, ac aliis iudicibus quibuscum-

que ratione delicti, contractus, seu rei de qua agitur, conveniri nullatenus possint, fel. rec. Inn. Papae IV et aliis constitutionibus non obstantibus quibuscumque „. Così Sisto IV nella costituzione *Dum fructus uberes* del 30 gennaio 1474 (confermata poi da Giulio II nel Breve *Etsi ad benemerendum* del 1 giugno 1502): " in qua decernit omnia, quae contra fratres, domos et loca fierent, nullius roboris ac momenti esse, et pro infectis habenda, etiam ratione cuiuscumque contractus, vel delicti seu rei, de qua ageretur, ubicumque ineatur contractus, committatur delictum, et res ipsa consistat „.

c) Clemente XIII nella costit. *Cum omnium* del 18 Aprile 1762, per gli incomodi e pericoli che nelle regioni degli infedeli nascevano per la elezione dei Conservatori, espressamente dichiarò non esser espediente che i Regolari, anche se Mendicanti, nei luoghi di Missioni usassero del privilegio di avere i Giudici Conservatori. E siccome gli stessi inconvenienti occorrevano anche nelle nazioni poste sotto l'ordinaria giurisdizione della gerarchia ecclesiastica, in seguito a poco a poco avvenne che l'uso dei giudici conservatori da per tutto diminuisse e gradatamente sparisse, specialmente ai nostri giorni. Così Santi, *Praelectiones iuris canonici in Tit. XXIX. Lib. I:* " Hodiernis moribus auctoritas, seu iurisdictio conservatorum fere disparuit et negotia omnia regularium et aliorum coetuum privilegiatorum quoad eorum privilegia ordinarie tractantur et definiuntur a Ss. Congregationibus „. Così Lombardi, *Iuris Canonici privati institutiones, Tom. III. pag. 416, secund. edit.:* " Hodie conservatorum usus minimus est, imo forsan nullus „. E P. Wernz, *Ius Decretalium, Tom. III. n. 699:* " Inde a tempore Clementis XIII, const. *Cum omnium*, 28 Aprilis 1762, disciplina ecclesiastica ita videtur esse immutata, ut officium et privilegium conservatorum non amplius sit practici momenti „.

Estinta dunque l'autorità dei giudici conservatori, deve dirsi ugualmente estinta la sanzione penale di Greg. XV, *Sanctissimo 20 Sept. 1621,* che stabiliva doversi convenire innanzi agli Ordinarii diocesani quei Regolari che non abbiano eletti i loro giudici conservatori.

d) Quando per la nequizia dei tempi, ed in genere per forza maggiore, i Regolari non possono convivere regolarmente in conventi propriamente detti, è applicabile la sanzione penale del Tridentino, *Sess. VII, cap. 14, de Reform.,* dove si dichiara decaduti dal privilegio dell'esenzione dal foro diocesano quei regolari che non convivono in conventi regolamente ordinati. L'intenzione del Tridentino non fu certo quella di aggiungere afflizioni agli afflitti, ma solo di punire quelli che per propria volontà fuggono la regolata vita comune.

e) Molte volte le sentenze sono così intrinsecamente nulle che mai passano in giudicato, anche se non si sia fatta l'appello in tempo, e fra queste sono le sentenze date da un giudice incompetente. Così

il Devoti, *Lib. III, De sent. et re iud., n. 14 :* " Multae causae sun in quibus sententiae vim unquam obtinent rei iudicatae, quamquam appellatum non sit, atque idcirco recte revocantur.... item sententiae latae a indice incompetente „.

f) IN FATTO. Gli Agostiniani per nessuna giusta ragione possono dirsi decaduti dal privilegio di esenzione dal tribunale diocesano, onde è nulla la sentenza della Curia di Morena; quanto al merito poi della lite consta che il contratto conchiuso dal P. Garcia è nullo per la Provincia perchè fatto senza la necessaria autorizzazione del Definitorio; varii argomenti provano che il credito del Valdovinos era simulato od almeno fu totalmente pagato; — quand' anche fosse vero ed esistente il credito, non si può negare a favore degli Agostiani la prescrizione legittima, perchè non mancò nè la buona fede nè il tempo necessario.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

III.

A norma del diritto romano-bizantino si dichiara nulla un' adozione.

Patriarchatus Ritus Graeci-Catholici in Aegypto, Adoptionis. — 10 Giugno 1911. — Il Conte Habib Sakakini del Cairo in Egitto sposò il 10 gennaio 1880 Maria Cassab, dalla quale ebbe un solo figlio che non visse a lungo. I coniugi, perduta ogni speranza di aver altri figli perchè la Maria soffriva di varii mali, presero con se dal pubblico asilo degli abbandonati un fanciullo di due anni a nome Enrico e lo educarono come un figlio. Giunto questi all' età di 11 anni, il Conte Sakakini volle adottarlo come figlio e con l' assenso di Maria fece l' atto di adozione il 2 giugno 1900 al Cairo innanzi al Vicario Patriarcale di Rito greco-cattolico. Nell' aprile del 1906 morì Maria Cassab ed il fratello di lei Giorgio e la sorella Farida vollero escludere dall' eredità Enrico, il presunto figlio adottivo di Maria.

Intanto bisogna notare che nell' Egitto i Cristiani, per quanto riguarda la giuridica costituzione della famiglia e le conseguenti relazioni giuridiche fra i membri della famiglia " *stato personale* „, hanno facoltà di stare alle leggi *cristiano-canoniche*, ed in caso di quistioni deve giudicare il tribunale religioso cristiano.

Così mentre Giorgio Cassab ricorreva al tribunale civile chiedendo per sè e per la sorella l' eredità di Maria, la Farida si rivolgeva al tribunale patriarcale greco-cattolico per avere un certificato legale attestante il decesso della sorella Maria e che i soli ad aver diritto al-

l'eredità erano la richiedente, il fratello Giorgio Cassab ed il Conte Sakakini, escludendo Enrico Sakakini. Il Conte Sakakini ed Enrico eccepirono l'incompetenza del tribunale patriarcale, ma questo il 23 dicembre 1908 si dichiarò incompetente sulla quistione della successione, ma non su quella dell'adozione. I Sakakini insistettero per la *assoluta* incompetenza; ma il tribunale, rigettando tale eccezione, il 14 marzo 1909 decise per la nullità dell'atto di adozione fatto il 2 giugno 1900. Il Conte Sakakini ed il presunto adottato ricorsero alla S. Sede, e la causa fu dal S. Padre demandata alla S. Rota, innanzi agli Uditori Mons. Lega *Decano Ponente,* Mons. Perathoner e Mons. Alberti. Allora fu Giorgio Cassab ad eccepire, e per due volte, l'incompetenza del Tribunale; ma alla fine questo, rigettando ogni eccezione, d'ufficio stabilì doversi trattare la causa e col seguente dubbio:

An constet de facto adoptionis in casu.

Ed il dì 10 giugno 1911 fu deciso:

Negative, seu non constare de legitime facta adoptione. " Expensis compensatis „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — È unanime sentenza dei Canonisti che l'adozione fu costituita secondo le leggi civili e da queste ha forza in ciascuna nazione. Così Schmalzgrueber, *De cognat. legali, n. 12,* e Weruz, *Ius matr. n. 470.* Onde ne consegue che non esiste l'impedimento di cognatione legale là dove per diritto civile non è riconosciuta l'adozione. Così è detto nel *cap. unic. De cognat. legali.* Benedetto XIV poi, *De Syn. dioeces. Lib. IX, cap. 10 n. 5,* scrive così: " Iam vero et cognationem legalem et ea quae ex ea ad nuptias profluunt obstacula eo prorsus modo quo a iure civili statuta fuerant, universim recepit et approbavit Nicolaus I in responsione ad consulta Bulgarorum..... Quamobrem si quaestio incidat sive in tribunali eccles. sive etiam in synodo an in hoc vel illo casu adsit impedimentum cognationis legalis, necessario recurrendum erit ad leges civiles atque ad earumdem normam controversia decidenda „.

b) Nell'Egitto i Cristiani, per quanto riguarda la giuridica costituzione della famiglia e le conseguenti relazioni giuridiche fra i membri della famiglia " stato personale „, sono retti dal diritto romano-bizantino. Questo è esposto nelle Istituzioni di Giustiniano, *lib. I, tit. 11;* nelle Pandette, *lib. I, tit. 7;* nel Codice lib. VIII, tit. 48; ecc. Onde quantunque il diritto civile maomettano non riconosca l'adozione, questa vige in Egitto per i Cristiani.

c) A norma del diritto romano-bizantino l'adozione può farsi generalmente per decreto del magistrato, oppure per rescritto del principe se l'adottando è *sui iuris:* in questo 2.° caso l'atto di adozione si chiama col nome speciale di *arrogazione.* Così Giustiniano, *Inst.*

I, tit. 11, § 1: " Adoptio autem duobus modis fit; aut principali rescripto aut imperio magistratus. Imperatoris auctoritate adoptare quis potest eos easve qui quaeve sui iuris sunt: quae species adoptionis dicitur *adrogatio* „.

d) *L' arrogazione*, che prima era proibita per gli impuberi, fu da Antonino Pio permessa anche per questi, a condizione che si fossero prima esaminate le circostanze, cioè " cognita causa „. Tale esame veniva regolato da varie disposizioni: 1.° Chiedere il consenso dell' adottando o del suo tutore *(Cod. lib. VIII, tit. 48, in lege 2).* - 2.° Esaminare se la causa dell' arrogazione sia onesta e conveniente al pupillo (*Inst. I, tit, 11, § 3*). 3.° Chi adotta deve avere almeno 18 anni di più dell' adottato (*Inst. I, tit. 11, § 4*). — 4.° Chi adotta deve avere più di 60 anni, a meno che non sia ammalato oppure non ci sia altra giusta ragione perchè adotti (*leg. 15, § 2. ff.*).

Fondandosi su tali disposizioni, furono in seguito nel corso dei secoli fissate sette condizioni per la validità dell' *arrogazione*, le quali secondo la curia patriarcale sono le seguenti: I. Chi adotta abbia almeno 18 anni di più dell' adottato. II. Che abbia beni sufficienti a che l' adozione giovi all' adottato. III. Che non abbia una cattiva fama. IV. Si richiede il consenso dell' adottante e dell' adottato o del tutore di questo in caso di minore età. V. Che l' adottante non abbia figli nè ci sia speranza di averne, come per esempio se ha superato i 60 anni, oppure per malattia od altro sia inabile a procreare. VI. Che l' adozione sia consacrata dalle preghiere della Chiesa. VII. Che l' adozione sia autorizzata da un rescritto del principe o dall' autorità.

e) Se l'impubere non ha un tutore, bisogna costituirlo prima di prodere all' adozione, affinchè vegli perchè si verifichino tutte le condizioni a favore del pupillo e si osservino tutte le forme legali che difendono questo anche per l' avvenire.

f) Il rescritto del principe richiesto oggi per la validità dell' arrogazione in Egitto è quello del Patriarca e non del Vicario patriarcle: questi senza speciale delegazione non ha la potestà sufficiente, dovendo paragonarsi la sua autorità in materia a quella ordinaria dell' antico presidente di provincia o del pretore, autorità che da sè sola basta per l' adozione e non per l' arrogazione propriamente detta.

g) IN FATTO. Enrico, nato da padre ignoto, veramente può considerarsi *sui iuris* e tale da potersi adottare per arrogazione; ma contrariamente al diritto non gli si costituì prima dell' adozione un tutore che avesse potuto tutelare gli interessi presenti e *futuri* di lui, interessi che difatti furono danneggiati; — gli adottanti non erano per età incapaci a generare, nè si pensò a verificare se tale incapacità esisteva per malattia; — mancò il rescritto e la speciale delegazione del principe cioè del Patriarca, perchè il Vicario credè trattarsi di

semplice adozione e non capì che si trattava invece di *arrogazione*, per la quale non bastava la sua ordinaria potestà.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

IV.

Del privilegio pontificio concesso all' Ordine dei Domenicani di fare la processione del SS. Sacramento nella domenica " infra octavam „ della festa del Corpus Domini (1).

Iacien. Iuris ducendi processionem. 14 Giugno 1911. In Acireale esisteva fin dal 1661 un convento di Domenicani, dovutosi poi chiudere nel 1866 per le leggi eversive del Governo Italiano. Nel 1883 fu inaugurato in quella città un nuovo convento di Domenicani presso la Chiesa di S. Rocco. Come i Padri dell' antico cenobio, così quelli del nuovo convento, mai usarono del privilegio di fare la processione del SS. Sacramento nella domenica fra l' ottava del *Corpus Domini* Ma il 26 maggio 1908 i Padri Domenicani notificarono al Vescovo che essi da quell' anno in poi avrebbero usato del privilegio pontificio di fare quella processione.

Siccome però questa veniva fatta dal Capitolo Cattedrale, cui spetta anche la cura delle anime, il Vescovo decise che si fosse conservata la consuetudine e di conseguenza che i Domenicani si astenessero dal fare la processione. Questi ricorsero alla S. Sede, e la causa, demanmandata poi alla S. Rota, fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Lega *Decano*, Mons. Perathoner *Ponente* e Mons. Alberti col seguente dubbio:

An constet de iure Patrum Dominicanorum ducendi theophoricam processionem die Dominica infra Octavam Corporis Christi in civitate Iacien. exclusive vel saltem in concursu cum Capitulo Cathedralis in casu.

Ed il dì 14 giugno fu deciso

Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam partem, seu constare de iure Patrum Dominicanorum ducendi theophoricam processionem, die Dominica infra Octavam Corporis Christi in civitate Iacien., in concursu cum Capitulo Cathedralis in casu.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO L' Ordine di S. Domenico per varii decreti e costituzioni dei Sommi Pontefici ha il privilegio di fare la processione del SS. Sacramento nella domenica fra l' Ottava del *Corpus Domini*, nel-

(1) Ora è stata trasferita alla domenica dopo l'ottava. Vedi Monit. Vol. XXIV, p. 62.

l'ora che vuole e per le vie da prescegliersi una volta per sempre. Il primo a concedere tale privilegio fu Pio V con la costituzione del 2 giugno 1570, costituzione della quale pare si sia perduto il testo. Clemente VIII col Breve " *Dudum felicis recordationis* „ del giorno 8 marzo 1592 confermò, ampliò ed estese quel privilegio " ad omnes dicti Ordinis domus, in quibuscumque civitatibus, terris, villis, locis et castris post datam ipsarum litterarum fabricatis et in posterum fabricandis, ita ut Priores et Fratres domorum dicti Ordinis post datam litterarum praedictarum fabricatarum et in posterum quibuscumque mundi partibus fabricandarum processionem eiusmodi Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti per vicos, plateas ac loca ab eis electa et semel tantum eligenda in prima Dominica infra Octavam festi Sanctissimi Corporis Christi singulis annis soli absque ullo prorsus impedimento per quoscumque quavis auctoritate fungentes illato et inferendo, celebrare possint et debeant „. Tale privilegio fu ancora confermato da Clemente XI col Breve *Ex parte dilectorum* del 16 dic. 1704, da Benedetto XIII con la costituzione *Pretiosus* del 26 maggio 1727 ed infine da Clemente XII col Breve *Cum sicut* del 10 aprile 1733.

b) Per diritto comune le pubbliche processioni debbono essere indette e regolate dal Vescovo, e tutti i Regolari col permesso del Vescovo possono fare ogni processione pubblica anche contro il volere del parroco. I Regolari poi, che hanno in questo un privilegio pontificio, hanno necessariamente il diritto di fare le processioni anche senza il permesso dell'Ordinario: altrimenti non sarebbe un vero privilegio.

E così proprio a proposito del predetto privilegio dei Domenicani dichiarò espressamente Gregorio XIII nella costituzione *Quum interdum* del 15 marzo 1573.

c) Questo privilegio dei Domenicani inoltre non è *rispetto al clero secolare* fra i privilegi odiosi che, mentre favoriscono uno, onerano un altro, oppure sono contrarii al diritto comune od alle consuetudini. Infatti dall'istesso tenore della concessione apparisce chiaro che quel privilegio non lede il diritto del capitolo o del clero secolare in genere, perchè il parroco (nel caso nostro il Vescovo, di cui fa le veci il Capitolo) mai ebbe fra i suoi diritti parrocchiali quello di poter *solamente lui* fare la processione in parola. Nè d'altra parte quel privilegio impone all'istesso clero secolare alcun nuovo onere, perchè lo lascia perfettamente libero di farne un'altra a proprio arbitrio, secondo decise la Sacra Congr. dei Riti in *Matheranen.* (*Coll. Auth. n. 590*). Riguardo dunque al clero secolare il privilegio dei Domenicani non perde nulla della natura sua di *grazioso e remunerativo*, natura attestata anche da Benedetto XIII, il quale nella citata costituzione *Pretiosus* dice espressamente che quel privilegio fu dai suoi

predecessori concesso all' Ordine dei Predicatori perchè il loro " filius clarissimus, Divus Thomas, incomparabilibus ac propemodum divinis praeconiis, laudibus et hymnis per sacrum huiusmodi tempus recinendis, gloriam Sanctissimi Sacramenti in catholica ecclesia auxit, perennavitque, ac propterea de aucta simul ac propagata veneratione Corporis Christi tantopere benemeriti „.

d) Il privilegio puramente grazioso e rimunerativo, in quanto è tale, pel solo non uso, anche di lunghissimo tempo, mai si perde, perchè nè può aver luogo la prescrizione, nè può interpretarsi come una tacita rinunzia. " Per non usum, dice il D' Annibale, *I, n. 229*, vel usum contrarium ea sola privilegia intercidunt. quae laedunt ius tertii, postquam is adversus ea praescripserit. „

Infatti due sole specie di prescrizioni sono possibili circa i privilegi, acquisitiva l' una, estintiva l' altra, a seconda che il prescrivente acquista un diritto già concesso al privilegiato con detrimento di quello, oppure si libera dall' onere contenuto nell' istesso privilegio concesso ad altri. E tutti e due queste specie di prescrizioni non possono aver luogo nel privilegio *puramente grazioso in quanto tale.*

Parimenti per tale privilegio non può aver valore di tacita rinunzia il non uso: così il non uso come l' uso contrario in tal caso non importa altro che il libero esercizio di una facoltà, il quale, non togliendo alcun diritto, nè imponendo alcun onere ad altri, come non può importare prescrizione, così non valere per tacita rinunzia. Così insegna a questo proposito il Reiffenstuel, *l. I, t. III, de rescriptis, n. 210:* " Huiusmodi privilegia non amittuntur via praescriptionis, quia nemo sit qui contra huiusmodi privilegia non onerosa praescribere possit. Neque amittuntur per tacitam renuntiationem, quia quisque liberam facultatem habet privilegio utendi; unde cum in similibus non usus vel usus contrarius sit actus liberae facultatis, qui non inducit praescriptionem vel renuntiationem, non videntur alia privilegia per eum (non usum) amitti. „ Così anche il Pirhing, *l. V, t. XXXIII, n. 176,* ed il Pichler, *Ius. can., l. V, t. XXXIII,* § *III, n. 32.*

e) Il privilegio, del quale si parla è odioso rispetto agli altri Regolari, perchè positivamente interdice a questi di fare in tal giorno quella processione in concorrenza a quella dei Domenicani, onde è prescrivibile solamente nel senso che in qualche luogo altri Regolari potrebbero per prescrizione acquistare il diritto di farla anche essi. Ma questo caso non riguarda la presente lite.

f) IN FATTO. Dato che i Domenicani hanno quel diritto il quale è per sua natura tale da non potersi perdere per prescrizione, ogni altra considerazione di fatto è superflua.

Onde giustissimamente fu deciso a favore dei Domenicani.

V.

Della giurisdizione su alcune case poste ai confini di due parrocchie.

Bononien. Iurisdictionis Parochialis. — 21 Luglio 1911. — In Bologna, rovinate le mura, il suolo prima occupato da queste e dai fossati fu destinato all' edificazione dei villini, dei quali alcuni hanno l' entrata dalla parte del giardino sulla " Via di circonvallazione. „ Questo stato di cose fece diventare insufficiente a stabilire esattamente la divisione di confini fra le parrocchie urbane e suburbane quella linea assegnata nel 1816 dal Card. Opizzonio ; onde a togliere ogni dubbio la Curia con decreto del 1 aprile 1908 fermò il principio " l' entrata è norma per la giurisdizione „ e stabilì doversi poi riferire caso per caso al Superiore per decidere sia circa i villini aventi l' entrata in qualche via laterale, sia circa quelli che, costruiti quando vi erano le mura, ora mutano solo l' entrata. Non ostante questo decreto, sorsero quistioni per alcuni villini posti fra i confini della parrocchia urbana dei Ss. Giuseppe ed Ignazio e quella suburbana di S. Maria della Misericordia. La Curia il 21 febbraio 1910 decise a favore della prima ; ma il parroco di S. Maria insistette perchè quei villini hanno l' entrata pel giardinetto, il quale dà sul territorio della sua parrocchia; però la Curia il 21 maggio 1910 gli dette di nuovo torto, ed egli appellò alla S. Rota. Dubitandosi se il decreto contro cui si appellava fosse stato giudiziale, il 18 luglio 1911 si chiese e si ottenne dal S. Padre *ad cautelam* l' autorizzazione a procedere. La causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Lega Decano *Ponente*, Mons. Sebastianelli e Mons. Alberti, col seguente dubbio concordato :

An domus de quibus in decreto Archiepiscopali diei 21 Maii 1910 aliaeque aedificatae vel aedificandae in eisdem loci, viae et accessus aliunctis pertineant ad parochiam Misericordiae vel ad respectivas parochias urbanas in casu.

Ed il dì 21 iuglio 1911 fu deciso :

Negative ad primam partem. Affirmative ad secundam partem. " Expensis compensatis. „

Eccone le precipue ragioni :

a) IN DIRITTO — I confini delle parrocchie debbono essere *certi, determinati, perpetui ed immutabili,* come chiaramente si deduce dal Conc. Trid. *sess. 24, cap. 13.* Non possono dunque cambiarsi dai privati cittadini o dall' autorità civile, ma solo dalla competente autorità ecclesiastica, e per *certe ragioni ;* onde il Vescovo non può mutare quei confini se non nei casi permessi dal diritto e che riporta e spie-

ga il Bouix, *De parocho, part. 2, cap. 4, prop. 1.* — Neppure per prescrizione può essere intaccata la *immutabilità* dei confini parrocchiali: così espressamente stabilisce il *cap. super, 4, De parochiis:* " Super eo vero quod apud vos intelleximus dubitatum, an quod de finibus et his quae finibus cohaerent non praescribentibus per SS. Canones statutum dignoscitur (v. *Quicumque,* 4, 3 seq., can. 16, § 3, in Decreto Gratiani) sit in paroeciarum limitibus, sicut in provincialibus, admittendum? Respondemus quod bene videtur in utroque servandum, si fines legitima probatione vel alia indubitata fide consistit Ecclesiastica ordinatione constitutos. „

b) I Vescovi possono (con le debite formalità) anche contro il volere dei rettori, dismembrare le parrocchie, ossia stabilire per queste nuovi confini, sempre che lo richieda la mutata condizione delle vie pubbliche ossia del territorio parrocchiale. Così dal capo *Ad Audientiam de eccles. aedif.* e dal Con. Trid. *sess. 21, cap. 4, e sess. 24 cap. 3. de ref.*

c) Quando si fabbrica una nuova casa proprio sul confine di due parrocchie, per sciogliere ogni dubbio circa la giurisdizione vale la regola " *l' entrata principale, ossia la più frequentata, della casa dà la norma per la giurisdizione.* „ Così insegna A. Ricci, *Prax. Forens. Res. 510, in 2 ed., ecc.* Così pure il Barbosa, *De off. et potest. episc., Part. II, Alleg. 42, n. 71.* La stessa dottrina insegnano Reiffenstuel, *De parochiis n. 20;* Pignatelli, *Consult. can. tom. 8, cons. 5, n. 7;* Ferraris, *Bibl. can.* " parochia „ n. 37; Card. Gennari, *Consult. tom. II, p. 242;* ed altri Canonisti. Anche la giurisprudenza costantemente si attenne a questa regola, e basti riportare la decisione della S. Congr. dei VV. e RR. in *Veliterna. Associationis funerum et emolumentorum* dei 6 maggio 1870: " Quo vero ad quartam funeris, eam esse dividendam inter eum parochum urbis et alterum ex parochis urbis Veliternae, in cuius finibus extat ianua principalis domus.

d) Nondimeno, perchè non è lecito per autorità privata mutare i confini di una parrocchia, quando in una casa sui confini già appartiene ad una parrocchia, allora non cambia di giurisdizione la casa se si chiude il primitivo ingresso principale e si apre un altro prospiciente in altra parrocchia. Così decise la S. Congr. del Concilio in *Bononien. Iurisdictionis parochialis,* il 12 dicembre 1894.

e) Dovendosi stabilire quale sia l' entrata principale per una casa costruita di nuovo sui confini di due parrocchie, vale il principio: L'accessorio segue la natura del principale *(Reg. 42 Iuris, n. 6).*

Nelle città e nei suburbii il giardinetto o giardino che si forma vicino ad una casa è per rendere la casa stessa più amena e salubre, onde deve considerarsi per sua natura come accessorio. Onde nel *l. praedii, § 5, ff. de legato (3),* ove si domanda se nel legato di una casa debba a questa considerarsi annesso l'orto, si risponde: " Si hortum

domus causa comparavit (dominus) ut amoeniorem donum ac salubriorem possideret, aditumque in eam per domum habuit et aedium hortum additamentum fuit, domus legato continetur „. Invece le case di campagna sono parte del fondo ed accessorie di questo, come gli alberi esistenti nel fondo stesso (*S. Rota, decis. 5 parte 6, n. 2).*

2.° L' ingresso principale è quello che concorda con l' originario pospetto architettonico dell' edificio (come si legge nella causa *Neapolitana* del 26 luglio 1873).

Benchè non si abbia un tipo comune di villini, anzi ce ne siano di infinite forme e dimensioni, pure si può affermare che il giardinetto o giardino annesso non si può considerare come l' atrio della casa e *generalmente* l' ingresso al giardinetto non corrisponde all' architettura dell' edificio; onde nei casi dubbii deve per determinare la giurisdizione parrocchiale preferirsi l' ingresso che immediatamente immette sulla strada a quello che immette nel giardino.

f) I parroci hanno il diritto di passare per le pubbliche vie nel territorio della parrocchia altrui anche per l' esercizio del loro ministero e dei loro diritti. Così la costante giurisprudenza delle Sacre Congregazioni del Concilio e dei Vescovi e Regolari.

g) IN FATTO. Non è dimostrato che i giardinetti delle case contestate siano, come gli altri, un tutto solo con esse, nè tanto meno che gl' ingressi per i predetti giardini siano proprio quelli che concordano con i prospetti architettonici dei villini, onde deve prevalere il diritto del parroco urbano. Con questo nessuna *laesio iuris* c' è a danno del parrco suburbano, e se un poco (alcuni metri quadrati di territorio) ce n' è, sana e giustifica tutto il principio della mutata condizione delle vie, ossia della parrocchia.

Giustamente perciò fu deciso come sopra.

QUESTIONI

17.

Se coloro che traggono indirettamente gli ecclesiastici al foro laico incorrano la censura ipso facto.

Il parroco Annibale, dopo aver data la rinunzia al suo beneficio, dà in fitto per modico prezzo un fondo parrocchiale. Il nuovo parroco Tirino traduce presso i tribunali il fittaiuolo attaccando di nullità il contratto conchiuso dal suo predecessore. Il fittaiuolo cita alla sua volta il parroco Annibale pel rifacimento dei danni. — Si chiede: Il nuovo parroco Tirino ha incorso la scomunica del *Motu proprio* " Quantavis diligentia „ per aver tradotto indirettamente resso il giudice laico il parroco Annibale?

È vero che il nuovo parroco Tirino traduce indirettamente presso il giu-

dice laico il parroco suo predecessore; giacchè poteva e doveva sapere che il fittaiuolo avrebbe per effetto di quella intimazione citato presso il medesimo giudice il parroco Annibale, perchè fosse reso indenne del contratto nullamente conchiuso con lui.

Or abbiamo che la Costit. *Apostolicae Sedis* nell' art. VII *Cogentes* involge nella medesima pena coloro che traggono sì direttamente e sì indirettamente al foro laico le persone ecclesiastiche: " Cogentes sive directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones „. — Vero è che questa censura, per quanto spetta alle persone private, fu poscia dichiarata *ferendae sententiae* dal S. Officio col decreto del 23 genn. 1886, in cui sta detto: " Si quis ausus fuerit trahere ad iudices laicos vel clericos sine venia Ordinarii, vel Episcopum sine venia S. Sedis, in potestatem eorumdem Ordinariorum erit in eum, praesertim si fuerit clericus, animadvertere poenis et censuris ferendae sententiae, uti violatorem privilegii fori, si id expedire in Domino iudicaverit „.

Coloro adunque che sì direttamente e sì indirettamente traggono al foro laico le persone ecclesiastiche in forza del detto decreto, possono essere punite dall' Ordinario, ma non cadono *ipso facto* nella censura.

Venne poi fuori il *Motu proprio* del S. P. Pio X del dì 9 ottobre 1911, il quale non solo risuscita la scomunica *latae sententiae* del prefato art. *Cogentes* della Costit. *Apostolicae Sedis*, ma la estende considerevolmente. Però vuolsi stare alle esplicite parole del detto *Motu proprio* che nella parte dispositiva dice: " Quicumque privatorum laici sacrive ordinis, mares feminaeve, personas quasvis ecclesiasticas, sive in criminali causa sive in civili, nullo potestatis ecclesiasticae permissu, ad tribunal laicorum vocent, ibique adesse publice compellant, eos etiam omnes in excommunicationem latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatam incurrere „.

Qui dunque si colpiscono di scomunica specialmente riservata coloro che chiamano e costringono di presentarsi al foro laico le persone ecclesiastiche direttamente per sè, non già indirettamente per mezzo d' altri, non trovandosi la clausola *sive directe sive indirecte*, e dovendosi interpretare strettamente perchè trattasi di grave pena. Questa censura perciò non si estende a coloro che traggono indirettamente al foro laico le persone ecclesiastiche.

Di che risulta che nel nostro caso il parroco Tirino che indirettamente trae al giudice laico il parroco Annibale, può essere punito dall' Ordinario; non cade però *ipso facto* in nessuna censura.

18.

Circa il diritto del parroco sul piccolo catechismo dei fanciulli.

Nella città di G. vi ha parecchi istituti cattolici di educazione, tenuti da Religiosi e da Suore in cui s' insegna molto bene il catechismo ai fanciulli. Il parroco nondimeno vuol costringere tutti questi alunni a frequentare l' insegnamento del catechismo che egli impartisce nella chiesa parrocchiale, allegando il suo diritto a tale

insegnamento. A ciò si oppongono i direttori de' predetti istituti per ragione di orario e di disciplina. Si chiede: 1°. Fino a che si estende il diritto del parroco nell'impartire l'insegnamento del catechismo? -2°. Che dire della pretensione del Parroco di G.?

Vuolsi qui distinguere il dovere dal diritto. Quanto al dovere, ai parrochi incombe strettissimo l'obbligo di procurare che tutti i suoi filiani siano ammaestrati nelle dottrine della fede. Quest'obbligo lo impone loro il Tridentino (Sess. V c. 2 *de ref.*; Sess. XXII, c. 8; Sess. XXIV, c. 4 et 7 *de ref.*) Lo conferma Benedetto XIV nella Costit. *Etsi minime* che così compendia le disposizioni del Tridentino: " Duo potissimum onera a Tridentina Synodo curatoribus animarum sunt imposita: alterum, ut festis diebus de rebus divinis sermones ad populum habeant; alterum ut pueros et rudiores quosque divinae legis fideique rudimentis informent „. E per tacere di altri Pontefici che hanno calorosamente inculcato quest'obbligo ai parroci (1), basterà ricordare la memoranda Enciclica del S. P. Pio X *Acerbo nimis* del 15 apr..1905 *(Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 110) in cui quest'obbligo è rinnovato con tutta la forza della sua suprema autorità.

Ma se ai parrochi incombe l'obbligo strettissimo di procurare la istruzione dei loro filiani, non compete loro anche il diritto di farla da sè? Questo diritto l'avrebbero certamente quando non vi fossero altri che convenientemente supplissero a tale insegnamento; e perciò noi riconosciamo al parroco il diritto di esaminare i fanciulli istruiti da altri nelle cose di religione. Però non possiamo attribuire ad esso il diritto esclusivo d'insegnare le dette cose a quei fanciulli che possono esserne convenientemente da altri ammaestrati.

E qui diciamo che il diritto sommo di natura d'istruire i fanciulli è proprio dei genitori. " Parentum (dice il Catechismo Romano *De 4°. praec.* n. 21) propria officia sunt atque munera ut sanctissimis disciplinis ac moribus filios imbuant, iisque optima dent vivendi praecepta, ut ad religionem instructi ac parati, Deum sancte inviolateque venerentur „. In essi solamente il dovere è eguale al diritto. Ad essi spetta in primissimo luogo ammaestrare nella dottrina cristiana la loro prole; e ciò debbono farlo o per sè stessi se possono, ovvero per mezzo di adatti istitutori. Il parroco è chiamato in mancanza di questi. E perciò se ai fanciulli si dà conveniente istruzione da privati maestri, da istituti educativi, o da altre persone scelte dai genitori, il parroco, contento solo di esaminare questi fanciulli e supplire, se in essi vede qualche difetto, nel resto non ha diritto d'ingerirsi.

Ciò che noi qui diciamo, possiamo confermarlo colle varie disposizioni de' Romani Pontefici e della S. Sede.

S. Pio V nella Costit. *Ex debito.* del 6 ott. 1571 concede favori ed indulgenze a quei fedeli anche laici che " in singulis festivitatibus et dominicis diebus in diversis ecclesiis et locis hoc opus sanctissimum amplexi sunt, et ibi eosdem infantes et pueros ac alias miserabiles personas christianae

(1) Nel Vol. V del nostro Monitore, p. 44, 46, 52 abbiamo dato per esteso le costituzioni Apostoliche e gli altri documenti della S. Sede riguardanti l'insegnamento del catechismo.

veritatis ignaros congregari faciunt et eos bonis moribus et sana doctrina istruunt „. Qui il Pontefice loda lo zelo di questi uomini privati che insegnano il catechismo ai rozzi senza punto parlare del diritto dei parroci.

Benedetto XIV nella Costit. *Etsi minime* scrive, n. 7: " Sacris Apostolicis constitutionibus... saluberrime cautum fuisse ut tam ludimagistri discipulos suos quam piae feminae puellas instituentes sana et incorrupta doctrina (Episcopo id potissimum urgente) tamquam pabulo vitae nutriant et confirment „. Non solo quindi deve permettersi dai Vescovi, ma deve inculcarsi calorosamente che i maestri e le maestre di scuola istruiscano i loro piccoli allievi nella sana dottrina cattolica.

Il Pallottini (Vol. VIII v. *Doctrina Christiana* n. 5) riferisce come deciso dalla S. C. del Concilio che i fanciulli non possono costringersi di andare alla chiesa parrocchiale per apprendere il catechismo, s' intende già quando possono bene apprenderlo altrimenti : " Pueri cogi non possunt ut ad doctrinam christianam discendam petant ecclesiam parochialem, quandoquidem Sacra Congregatio declaravit non posse compelli pueros ut accedant ad ecclesiam parochialem ad doctrinam christianam addiscendam. *In dubium ad Cap. 4, sess. 24 de Reformatione. Posit. 77* „.

Possiamo adunque tenere per fermo che i parroci hanno obbligo strettissimo di procurare la istruzione religiosa dei fanciulli loro filiani ; quanto al diritto però hanno solo quello d' invigilare che la istruzione venga loro impartita convenientemente.

Al 2.° — Nel nostro caso perciò il parroco di G. non ha diritto che gli allievi degl' istituti cattolici educativi si rechino alla chiesa parrocchiale per la istruzione catechistica, salvo quello d' invigilare perchè siano rettamente istruiti.

19.

Se nel tempo della officiatura si possa celebrare la messa privata dai canonici senza perdere le distribuzioni.

Nella Cattedrale di A., per la scarsità dei sacerdoti liberi, le messe necessarie ai fedeli ne' dì festivi si celebrano in chiesa dai canonici per turno anche nel tempo dei divini officii, senza perdere le distribuzioni. — Si chiede: 1.° Nel tempo dei divini officii è lecito celebrare dai capitolari la messa privata, partecipando in pari tempo alle distribuzioni? — 2.° Che dire dell' uso del Capitolo di A.?

Al 1.° — Non mancano autori che dicono lecita ai canonici la consuetudine di celebrar la messa privata, durante la officiatura, senza perdere le distribuzioni. Così Garcia *De Benef.* P. III, c. 2, § 1, n. 441 ; Antonelli *De Cler. non resid.* L. III, c. 16, n. 25 ; Moneta *De Distrib.*, P. II, quaest. 11, n. 52 ; Scarfantoni ad Ceccoper. L. III. tit. 2, n. 13 et 14, il quale scrive : " posse ex iusta causa consuetudinem introduci, qua canonici tempore divinorum celebrantes lucrentur distributiones ; nam totus est divinus cultus „.

Altri però credono non potersi ammettere per nulla cotal consuetudine perchè condannata dai sacri canoni, come il Covarruvia *Variar. resol.* L. IV, n. 3, c. 3, il Gonzalez in L. IV Decret. § 3, n. 18. ecc.

La generalità de' DD. insegnano che i canonici allora perdono le distribuzioni celebrando la messa privata nel tempo dei divini officii, quando a ciò non siano stati obbligati da chi ne abbia il diritto. Di tal parere sono il Fagnano L. III decr. c, *licet*, n. 118; Passerino ad Cap. *Consuetudinem de cler. non resid.* in 6, reg. 10, n. 163; Benedetto XIV *Inst. Eccl.* 107 n. 76 etc.

La S. C. del Concilio ha sempre abbracciata questa ultima opinione. Fin dall' anno 1583 (L. 3 decretor. pag. 51) fu proposto il dubbio: " Quia quandoque in cathedralibus et collegiatis sunt aliqui canonici vel aliqui officiales, qui in eisdem habent capellanias, vel in titulum vel tamquam mercenarii; quaeritur an eo tempore, quo in dictis cappellaniis celebrant, distributiones recipere debeant, licet absint a choro; et quid de illis canonicis, qui celebrant in eadem ecclesia suae devotionis gratia, an et quando hac de causa a choro absunt distributiones recipere possint, et dato quod non quid si a superiore ecclesiae iniungatur ut eo tempore celebrent „. Chiesto, l' oracolo del S. Padre, fu risposto: " SS. Dominus Noster, etiam ex sententia S. C. Concilii, declaravit non posse, nisi quando sic iussissent superiores, quos tamen admoneri voluit ut ab eiusmodi iussu se abstineant „ (1).

Coerentemente a questo decreto, la S. C. ha dichiarato sempre potersi lasciare il coro per celebrare privatamente la messa, senza perdita delle distribuzioni, quando se ne abbia il permesso dal prefetto del coro. Ecco alcune risoluzioni:

In Neritonen. 22 iun. 1624 ad 3: " An canonici celebrantes missam submissa voce eo tempore quo divina officia celebrantur, possint percipere distributiones quotidianas, perinde ac si divinis interessent? — Resp.: Non deberi percipere nisi illa hora ad celebrandam missam ab eo ad quem pertinet, compulsi fuerint.

In Callien. 29 iul. 1628 ad 4, ad un simile dubbio la S. C. rispose: " Canonici celebrantes missas tempore, quo divina officia recitantur non lucrari distributiones quotidianas, nisi ad tunc celebrandam missam ab eo, ad quem pertinet compulsi fuerint „.

Colle stesse parole la S. C. rispose *in Oriolen.* 27 mar. 1632 ad 12; *in Reatina* 15 mar. 1692 ad 3; *in Interamnen.* 24 febr. 1771; *in Comen.* 23 nov. 1771.

Posteriormente la S. C. non solo ha richiesto il permesso del prefetto del coro, perchè un canonico possa dir messa in tempo dell' officiatura, ma sì ancora l' utilità e la necessità dei fedeli. Così *in S. Miniatis* 8 febr. 1817: " An et quomodo canonici absentes ad missam celebrandam tempore choralis officiaturae lucrari possint distributiones quotidianas. — Resp. Negative

(1) Benedetto XIV l. c. n. 75 dice che S. Carlo Borromeo, avendo in vista il riferito decreto, nel 4.° Conc. Prov. Par. II, c. 3, prescrisse: " Quicumque dum alicuius dictae horae officium a choro peragitur, missam celebrando tunc a choro abfuerit, illius horae distributionis, tamquam absens particeps ne sit, ut a S. Sede Apostolica declaratum est. Id vero nisi pro absentia sacerdotum qui in ecclesia tunc missae sacrificium faciant, necessitas aliquando inciderit, ut praefectus canonicum aliquem sacerdotem e choro exire a stataeque horae officio abesse missae celebrandae causa, iubeat, aut nisi a Sede Apostolica aliter concessum fuerit „.

nisi de praefecti licentia in populi commodum „. — Così pure *in Perusina*, 21 iul. 1827; *in Tranen.* 20 dec. 1962; *in Agrigentina* 1 apr. 1876 (v. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 105).

Vuolsi adunque una doppia condizione perchè un capitolare nel tempo dei divini officii possa celebrare la messa privata senza perdita delle distribuzioni: 1.ª l'utilità o la necessità del popolo, 2.ª il permesso del prefetto del coro. E giustamente; imperocchè nessuna causa privata non ammessa dal diritto, neanche di divozione, può scusare dall'obbligo del coro; perciò si richiede una causa pubblica. Ed anche ammessa la causa pubblica può darsi che il coro per l'assenza del canonico chiamato a celebrare non possa procedere alla officiatura; perciò si vuole il permesso del capo del coro, il quale può concederlo solo quando l'assenza di quel capitolare non porti notevole nocumento all'officio divino.

Al 2.° — Da ciò può raccogliersi che, nel nostro caso, l'uso del Capitolo di A. di celebrare la messa privata per comodo della popolazione è lecito, purchè se ne abbia il permesso del prefetto del coro.

20.

Se può aumentarsi lo stipendio delle messe di legato quando aumenti la tassa diocesana delle messe.

Tizio sacerdote ha ottenuto un legato di annue lire 200 per messe perpetue senza determinazione di stipendio nè di numero. Egli per lo passato ha celebrato 200 messe perchè la tassa diocesana era di L. 1. Ora che si è elevata a L. 1,50, celebra solo messe 66. — Si chiede: Può Tizio far ciò da sè, senza chiedere alla S. Sede od al Vescovo la conveniente riduzione?

Allorchè il testatore nel legato di una certa somma per messe esprime la quantità dello stipendio, quella quantità deve mantenersi, nè l'esecutore può ridurre il numero delle messe senza la facoltà della S. Sede. Così la Bolla *Nuper* d'Innoc. XII: " Ubi pro pluribus missis... stipendia quantumcumque incongrua et exigua... collata fuerunt aut conferentur in futurum... Sacra Congregatio sub obtestatione divini iudicii mandat ac praecipit ut absolute tot missae celebrentur quot ad rationem attributae eleemosynae praescriptae fuerint, ita ut alioquin ii ad quos pertinet, suae obligationi non satisfaciant; quinimo graviter peccent et ad restitutionem teneantur „. Nell'art. precedente poi si era dichiarato che, in quanto a riduzioni di messe, va tolta ai Vescovi ogni facoltà, e devesi ricorrere sempre alla S. Sede (v. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 444).

Quando poi dal testatore nulla vien tassato per lo stipendio, questo, secondo la cit. Bolla *Nuper*, dovrebb'essere tassato dal Vescovo, il quale deve conformarsi all'uso del luogo o della provincia. Ecco le sue parole: " Posito quod testator relinquat pro eius anima centum missas absque ulla praescriptione eleemosynae, an liberum sit haeredibus eleemosynam sibi benevisam praescribere, an vero eadem eleemosyna praescribenda sit ab Ordinario? — Resp. ubi nullam certam eleemosynam testator reliquit, esse ab Episcopo praescribendam eleemosynam congruam, quae respondeat

oneribus missarum celebrandarum secundum morem civitatis, vel provinciae „.

Queste parole però vogliono intendersi quando dal Vescovo non sia stata determinata la tassa sinodale per le messe; giacchè se già è in vigore in diocesi la detta tassa, il numero delle messe può stabilirsi dall' esecutore stesso del legato conforme alla tassa medesima. (v. Pasqualigo *De Sacr. Nov. Leg.* Vol. 2, qu. 933, a. 9). È bene però che ne faccia inteso il Vescovo, al quale dovrà dar conto dell' adempimento del legato.

Ma se nel tempo posteriore la tassa sinodale, come oggidì è da per tutto, viene accresciuta, si possono ridurre le messe legatarie, e da chi?

Se il testatore ha designata la tassa, o almeno il numero delle messe per una data somma, non è in arbitrio dell' esecutore o del legatario la riduzione delle dette messe, come si è dimostrato innanzi dalla Bolla *Nuper*, ma devesi ricorrere alla S. Sede.

Se poi il testatore ha lasciata una data somma annuale o il reddito di qualche capitale da celebrarne messe senza stabilire nè il numero nè la tassa, sarà in potestà del legatario o dell' esecutore il ridurne il numero conforme alla nuova tassa sinodale aumentata. Imperocchè si presume l'intenzione del testatore in siffatto legato che della somma o del reddito annuale si dicano tante messe quante se ne possano celebrare secondo la tassa sinodale ciascun anno in vigore.

Nè si dica che il testatore nell' assegnare la somma annuale intendeva che si dicessero tante messe quante se ne potevano dire colla tassa che vigeva ai tempi suoi. Ciò non si può supporre da che egli niente ha aggiunto alla sua disposizione per farlo supporre. E poteva benissimo aggiungere o il numero delle messe da celebrare o lo stipendio da darsi al sacerdote. Se ciò non l' ha fatto, ha dato ad intendere che non voleva farlo, secondo la nota regola: " Legislator quod voluit expressit quod non expressit noluisse censetur „.

Avendo invece stabilita la somma annuale da celebrarne messe, ha inteso essere sua volontà che si celebrino tante messe quante, giusta la tassa diocesana, la quale varia secondo i tempi, se ne possono celebrare.

Tizio adunque, nel nostro caso, non merita censura se ha ridotto da sè il numero delle messe del suo legato, essendosi elevata la tassa diocesana.

21.

Circa la facoltà di ridurre le messe, che sogliono avere i Vescovi in riguardo al tempo.

Il Vescovo di L. che ha dalla S. C. del Concilio la facoltà abituale di ridurre le messe legatarie *ad triennium*, in qualunque tempo del detto triennio gli si fanno istanze riduce *ad triennium* le dette messe. Anzi scaduto il triennio della concessione fatta ai suoi diocesani e questa non rinnovata, in virtù della stessa facoltà apostolica dà la sanatoria pel tempo scaduto. — Si chiede: 1.° Come si deve intendere il *triennium* della detta concessione? — 2.° Può il Vescovo in qualunque tempo del detto triennio concedere la riduzione? — 3.° Può concedere la sanatoria pel tempo della concessione scaduta e non rinnovata?

Al 1.° — La clausola *ad triennium* si deve intendere come suona. Ecco

le parole dell' indulto: " Facultatem eidem (Episcopo) concedit ad triennium duraturam ut eadem missarum onera... per triennium reducere queat ad rationem eleemosynae synodalis „ (1). Qui dunque si fa menzione due volte della clausola *ad triennium:* una volta per dinotare il tempo nel quale il Vescovo può avvalersi della facoltà di ridurre le messe; l' altra volta per indicare il tempo che può durare la riduzione da lui concessa. E l' uno e l' altro tempo è un triennio.

Al 2.° — Da ciò viene che il Vescovo, durante un triennio, può sempre in qualunque giorno del detto triennio concedere la riduzione delle messe beneficiali o legatarie; e le può conceder sempre per un triennio. E ciò quand' anco le conceda l' ultimo giorno, in cui scade il triennio del suo indulto apostolico; e, non ostante che sia il giorno dopo scaduto il detto indulto, la riduzione fatta da lui il dì precedente è valida, ed ha vigore per un triennio successivo.

Al 3.°—Ma se il beneficiato o il legatario abbia fatto trascorrere il triennio della riduzione ottenuta dal Vescovo, senza rinnovarla, può il Vescovo in virtù della prefata facoltà, sanare la riduzione non conseguita nel tempo trascorso?

Qui non si tratta di riduzione per l' avvenire, ma d' inadempimento pel passato, ed occorre una benigna assoluzione. I Vescovi nello stesso indulto hanno altresì la facoltà di assolvere dalle passate inadempienze, ma per la sola causa di povertà: " S. Congregatio Concilii indulget ut super enunciatis praeteritis omissionibus *vere pauperes* absolvere gratis possit, imposita etc. „ — Se adunque si tratti di beneficiati o legatarii veramente poveri, il Vescovo può assolverli: ove poi non sono poveri, fa d' uopo ricorrere alla S. Sede.

BIBLIOGRAFIA

LE MONNIER Leone *Abbate* — Nuova Istoria di S. Francesco d' Assisi. Tradotta dal Can. D. Andrea Ulli. Terza Edizione italiana illustrata sulla quinta francese - Napoli, Tipografia Pontif. Artigianelli 1912 — Volumi due in 8.° di pag. 414, 346.

Quest' opera viene a luce in Italia la terza volta ad occasione del primo centenario della nascita del Servo di Dio P. Ludovico da Casoria, figlio esimio di S. Francesco. È un' opera originale, che ha meritato alto plauso in Francia ed in Italia nelle non poche edizioni in cui si è pubblicata. Si avvantaggia delle ricerche anche ultime sulla vita del Poverello di Assisi; ma fonda la narrazione dei fatti sulle testimonianze dei biografi contemporanei, quali sono il B. Tommaso da Celano ed i Tre Compagni convissuti con San Francesco, ed anche su quanto ne riferiva poco appresso S. Bonaventura. Rende integra la grandiosa figura dell' umile Frate di cui si valse Dio per restaurare il suo secolo e per segnare nuove vie di san-

(1) Vedi il testo e la spiegazione di questo indulto nel *Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 36

tità e perfezione ai secoli avvenire. Lo stile è chiaro, è colto, è spigliato La lettura di quest' opera piace e giova molto allo spirito, e noi la raccomandiamo caldamente ad ogni genere di persone, tanto più che si dà per la detta occasione ad un prezzo semigratuito: sole L. 2; legata in tela, L. 3. — Rivolgersi alla Tipografia Pontif. Artigianelli in Napoli, S. Raffaele a Materdei.

OJETTI Benedetto *S. J.* — Synopsis Rerum Moralium et Iuris Pontificii, alphabetico ordine digesta et novissimis SS. RR. Congregationum decretis aucta, in subsidium praesertim sacerdotum. Editio tertia emendata et aucta. — Vulumen III. — Romae ex Officina Polygraphica editrice, 1912 — in 8.° mass. col. 2858.

Con questo grosso volume si compie l' opera del chiariss. P. Ojetti, da noi più altre volte lodata e commendata. Ed ora torniamo a raccomandarla vivamente non solo ai sacerdoti cui va diretta, ma alle Curie, ai parroci, a' confessori, ai professori ed agli alunni di scienze sacre. Per tutti sarà un prezioso repertorio, in cui si trovano al proprio luogo, per ordine alfabetico, le dottrine morali e canoniche, esposte maestrevolmente in tutte le loro parti colle citazioni dei fonti e di autori moltissimi che possono a' bisogni consultarsi. Perciò quest' opera ha riscosso lodi amplissime da tutta la stampa nostrana ed estera, e perciò in tempo relativamente breve ha potuto avere ben tre edizioni. Facciamo voti che presto, esaurita la terza, diasi mano ad altre e più copiose ristampe ad incremento delle sacre discipline ed a vantaggio del Clero cattolico. — Tutta l' opera in tre grossi volumi costa L. 35 presso il Direttore del deposito libri, via del Seminario, 120, Roma.

VIVES Card. Giuseppe Calasanzio — Summula Summae Theologicae Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis, servata littera — Romae ex Typogr. Pontif. in Instituto Pii IX, 1912 — in 8.° gr. di pag. 386.

L' infaticabile e dottissimo Card. Vives, dopo aver dato un compendio delle dottrine di S. Bonaventura, già da noi annunziato e commendato, pubblica qui un compendio della Somma di S. Tommaso, a quello coevo, i quali, secondo la espressione di Sisto V (Litt. Ap. *Triumphalis Jerusalem*) formano due olivi e due insigni candelabri sfolgoranti nella Chiesa di G. C. — Questa *Summula*, offerta agli ecclesiastici, va divisa per ciascun giorno dell' anno, affinchè si abbia un quotidiano pascolo di quella soda e profonda dottrina di cui l' Angelico è maestro. Di ogni articolo riferisce colle stesse parole del S. Dottore le conchiusioni, non omettendo altre cose importanti, ed aggiungendo talvolta qualche nota, desunta specialmente dai commentatori. Così per lo spazio di un anno, senz' addarsene, può ciascuno rinfrescare la mente su tutta quella dovizia di sapere che va contenuta nella celebre somma, e ne' luoghi più difficili ricorrere all' originale. Si avvantaggino perciò tutti di quest' opera preziosa.

CRONACA GOVERNATIVA

Il diritto di riversibilità quanto alla tassa del 30 % e l'affrancazione di canoni e censi — A sottrarre il patrimonio di un ex-monastero alla tassa straordinaria del 30 %, non è necessario che il diritto di riversibilità dei beni sia stato già attuato mercè il rilascio o la restituzione di essi ai discendenti dai fondatori; solo è sufficiente che essendo tale diritto esperibile, sia stato di fatto sperimentato e reclamato anteriormente alla legge 15 agosto 1867, che impose quella tassa.

Il ritardo da parte del Fondo Culto nell'attuazione del diritto di riversibilità, a norma degli art. 5 del decreto 1861 n. 251 e 23 della legge 7 luglio 1866, non può costituire a suo favore un titolo legittimo per pretendere la tassa del 30 % imposta da una legge posteriore, nè pregiudicare il diritto anteriormente quesito dalle parti interessate.

I rapporti esistenti fra le due Amministrazioni del Demanio e del Fondo Culto non pregiudicano il diritto dei terzi riconosciuto per giudicato in confronto di una di esse, cioè del Fondo Culto.

Colla legge generale eversiva degli Ordini religiosi 7 luglio 1866 n. 3036, la quale con gli art. 22 e 23 regolò tutte le modalità e la intiera materia della riversibilità dei beni, rimase abrogata la disposizione dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 numero 251.

Conseguentemente gli aventi diritto, in base a detto decreto, al rilascio dei beni o della rendita iscritta, in corrispondenza ai medesimi per l'art. 11 della legge del 1866, non dovevano più attendere la morte di tutti i religiosi della corporazione soppressa, ma potevano subito ottenere la consegna della rendita a misura della cessazione delle pensioni

È sempre dovuta la tassa del 30 % allorchè il diritto alla riversione dei beni sia stato esercitato dopo la promulgazione della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

L'art. 11 della legge del 1866, ordinando la devoluzione al Demanio dei beni degli enti soppressi, compresi anche quelli colpiti da riversibilità, dispone che la rendita relativa deve essere iscritta a favore del Fondo Culto, non già dopo la vendita dei singoli beni, sibbene con effetto dal giorno della presa di possesso dei beni stessi.

Il Fondo Culto, quindi, non può pretendere dagli aventi diritto alla riversibilità alcun compenso per spese di amministrazione e per le riparazioni, nonchè per le imposte riguardanti gl'immobili rimasti invenduti.

Gli atti di diffida e protesta, presentati in via amministrativa o giudiziaria dagli aventi diritto prima della promulgazione delle leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867, non solamente sono efficaci ad impedire la decadenza di cui all'art. 23 della legge del 1866, ma valgono anche a mettere in movimento l'azione nascente dal diritto di riversibilità, nonchè a dar luogo all'esercizio del diritto medesimo.

I canoni e censi eccettuati dalla devoluzione al Demanio a norma dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867, facenti parte del patrimonio di un ente soppresso e colpito da riversibilità, non possono essere affrancati, salvo

l' assenso degli aventi diritto alla riversibilità, colle leggi di favore 24 gennaio 1864 e 29 gennaio 1880.) (Appello di Roma — Fondo Culto e Demanio c. Brescia Morra) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 537).

Il legato progressivo per sacro patrimonio è valido — Per l' art. 902 del vigente Codice civile, come per le leggi del 1819, è valido il legato progressivo di sacro patrimonio anche familiare, il quale non è un fedecommesso, ma un' opera di beneficenza. (Cassaz. di Palermo, 18 dic. 1909 — Mainone c. Ranesi) *(Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 547).

Obbligo del Comune per la riparazione delle chiese parrocchiali — Con la pubblicazione della legge comunale e provinciale del 1865 rimasero abrogate le antiche disposizioni legislative emanate negli ex Stati italiani in materia di spese di culto.

Così cessò di aver vigore l' obbligo imposto dalle Regie Patenti del 1824 ai parrocchiani di concorrere ai restauri delle chiese parrocchiali.

E perciò il Comune, che, in mancanza di altri mezzi ed in applicazione dell' art. 320 dell' attuale testo unico della legge com. e prov. (21 maggio 1908), ha provveduto a tali restauri, non ha diritto di rivalersi della spesa verso i parrocchiani. (Cassaz. di Torino, 30 giu. 1911 — Finanze c. Comune. *Dir. Eccl. It.* l. c. p. 560).

Diritto nel parroco di rivendicare le cappellanie deputate dai fondatori alla sua chiesa — Il Fondo Culto non è tenuto all' adempimento, in modo specifico, degli oneri di culto degli enti soppressi se non per eccezione e soltanto nel caso in cui, per volontà precisa del fondatore, gli oneri stessi costituiscano un vantaggio immediato e diretto di determinate persone fisiche o giuridiche.

L' autorità legittima, civile od ecclesiastica, non può mutare la natura degli oneri di culto inerenti a pie fondazioni ed imprimere ad essi un carattere diverso da quello originariamente voluto dai fondatori.

A norma delle leggi contro le manimorte in vigore dell' ex Granducato di Toscana, il regio assenso per la istituzione di una cappellania si concedeva anche senza il concorso di speciali circostanze, quali il vantaggio della popolazione e l' incremento della pubblica pietà.

È giudizio di fatto il ritenere che la volontà del fondatore, nello istituire una cappellania, fu quella di beneficare, ad un tempo, la comunità dei fedeli, l' ente Parrocchia e il parroco *pro tempore*.

Il parroco, come capo della Parrocchia, ente morale riconosciuto e rispettato dalle leggi, può sempre rappresentare quest' ultima in giudizio per far valere le azioni che ad essa competono sia a tutela del suo patrimonio particolare, sia in dipendenza di atti di fondazioni che l' hanno specificamente contemplata.

Conseguentemente il parroco può promuovere in giudizio l' azione per l' adempimento degli oneri di culto gravanti una cappellania soppressa, quando la chiesa parrocchiale è personalmente e legittimamente interessata a tale adempimento, e propriamente quando l' onere di culto costituisca, secondo la volontà del testatore, un diritto per l' ente. (Cassaz. di Roma, 13-28 nov. 1911 — Fondo Culto c. Coltella) (*Il Dir. Eccl. It.* Anno V, p. 1).

Patronato misto. Prescrizione centenaria acquisitiva di esso. — È

patronato *misto*, e non semplicemente *ereditario*, quello nel quale concorrono i seguenti elementi: *a)* l'essere il primo chiamato fratello del testatore; *b)* la formula di vocazione adoperata nel testamento; *c)* la secolare osservanza durante la quale il patronato non risulti mai trasmesso ad eredi estranei alla famiglia del testatore.

Con le formule di vocazione " *ejus haeredes et suos, ejus haeredes et successores, suos haeredes et successores* „ viene indicato un patronato non meramente ereditario, ma misto.

La circostanza di essersi la sentenza fondata sulla supposizione d'una formula di vocazione diversa da quella concordemente ammessa dalle parti, può dar luogo al rimedio della revocazione, non già a quello della cassaz.

Il richiamo alla dottrina e alla giurisprudenza a sostegno di una data tesi non può mai costituire un criterio di diritto, ma un semplice rilievo di fatto, contro il quale non è ammesso il ricorso per cassazione.

In tema di patronato misto ciascun discendente viene a reclamare il suo diritto *iure proprio*, per vocazione diretta del fondatore, non già in rappresentanza del suo autore immediato.

Conseguentemente l'atto o il fatto del genitore può pregiudicare soltanto i diritti che il genitore stesso trasmette direttamente al figlio, non mai quelli che il medesimo ha ricevuto da altri, cioè dall'ascendente fondatore, e dei quali solo l'esercizio rimane in lui sospeso, fino a quando, morto il genitore, non acquista la qualità di discendente del sangue e di mediato erede del fondatore.

La prescrizione centenaria o immemorabile può invocarsi o per supplire il titolo originario di costituzione del diritto, o come mezzo a sè di acquisto per lungo possesso.

Non può ammettersi la prescrizione centenaria acquisitiva del diritto di patronato *ereditario*, di fronte al titolo contrario di fondazione importante patronato *misto*.

Di fronte al titolo contrario, il possesso, per essere atto alla prescrizione, deve avere requisiti tali da condurre ad una vera e propria inversione del titolo stesso.

È giudizio di fatto quello relativo alla mancanza dei requisiti occorrenti alla inversione del titolo.

Adempie all'obbligo della motivazione la sentenza che esponga le principali ragioni per le quali è accolta o respinta una domanda od eccezione senza discendere all'esame di tutti gli argomenti addotti dalle parti.

Nel patronato misto non occorre la qualità ereditaria *attuale*, ma è sufficiente quella *potenziale*. (Cassaz. di Roma, 19 giu. 8 ag. 1911 — Santini c. Bambini e Guerra) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 6).

Beni allodiali ed enfiteutici. Necessità per questi dell'autorizzazione governativa — Col reale dispaccio del 17 agosto 1771 si proclamarono *allodiali* i soli beni dei Luoghi pii ecclesiastici e laicali tenuti in enfiteusi col peso di un annuo canone, ed *enfiteutici* i beni tenuti a locazione *ad longum tempus*, cioè almeno per dieci anni.

Così per l'art. 6 del r. decreto 22 marzo 1866, come per il decreto borbonico 1 dicembre 1833, rimasto ancora in vigore, il parroco non può con-

cedere in enfiteusi i beni parrocchiali senza l'autorizzazione governativa. (Cassaz. di Roma 30 mar. 29 apr. 1911 — De Angelis c. Nitoglia) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 17).

I locali per abitazione dei curati e gli archivii parrocchiali esenti dalla tassa di manomorta — È esente dalla tassa di manomorta il reddito presunto dei locali adibiti all'abitazione del curato.

L'archivio parrocchiale, essendo un connesso complemento dell'ente Parrocchia per le sue funzioni spirituali ed amministrative, è anch'esso esente da detta tassa. (Appello di Genova 27 lugl. 1911 — Finanze c. Fabbriceria della Chiesa di N. S. delle Vigne di Genova) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 21).

Comunità religiose, anche con voti semplici, siano pure di conservatorii e di ritiri, soggette a soppressione — L'art. 1 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, comprende in una larga enumerazione tutte le comunità religiose, sotto qualsiasi denominazione conosciute, per modo che nessuna, tanto quelle professanti i voti solenni, come quelle professanti i voti semplici, possa sfuggire alla soppressione sanzionata dal legislatore.

La detta disposizione legislativa colpisce non solo gli Ordini monastici e le Congregazioni, ma eziandio i *conservatorii* e *ritiri*, che sono enti ecclesiastici impropri, compresi anch'essi fra le associazioni religiose.

La qualifica di *religiose*, attribuita dalla legge 7 luglio 1866 alle congregazioni, non è adoperata nel suo stretto significato canonico: altrimenti essa costituirebbe una inutile ripetizione rispetto alle congregazioni regolari, mentre sarebbe contraddittoria rispetto alle congregazioni secolari, che non ammettono professione di voti solenni.

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico hanno avuto due scopi: l'uno sociale e l'altro economico; sciogliere cioè i membri delle corporazioni religiose dai voti, ridonando loro il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e distruggere la manomorta ecclesiastica.

La ecclesiasticità dell'ente non deriva dalla professione di voti solenni.

Mentre il voto privato non costituisce che un semplice obbligo di coscienza, il voto sia semplice che solenne importa sempre una soggezione ad una regola stabilita ed approvata dall'autorità ecclesiastica, approvazione che imprime alla istituzione il carattere ecclesiastico.

Perchè esista l'ecclesiasticità dell'ente, se occorrono, secondo le regole del diritto canonico, i due requisiti dei *voti solenni* e dell'*erezione canonica*, ciò non è richiesto dalle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico.

Dopo il Concilio Tridentino la fondazione dei monasteri avveniva per speciale autorizzazione apostolica accordata in seguito al voto della Congregazione dei Vescovi e Regolari, mentre per le congregazioni secolari era sufficiente il beneplacito dell'autorità ecclesiastica.

La Congregazione dei sacerdoti della Missione in Roma (Lazzaristi e Signori della Missione), fondata da S. Vincenzo de' Paoli, costituisce un ente ecclesiastico soggetto a soppressione.

La *vita comune* non è un requisito essenziale per le congregazioni religiose; ad ogni modo essa deve intendersi per quella vita che deriva necessariamente dal voto di povertà, per il quale, spogliandosi del godimento dei loro beni, i membri delle corporazioni debbono ricevere il sostentamento dalla comunità.

L' essere esenti dalla soggezione degli Ordinari diocesani e l' avere la libera disponibilità dei beni non sono fatti che escludono la congregazione religiosa colpita dalla legge. (Appello di Bologna 22 lugl. 1911 — Barbagli c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* 1. c. p. 25).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Luglio 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha emanato Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha eretta la Diocesi di Haidu-Doroghen di rito greco cattolico in Ungheria. 8 Giu. 1912.

Ha trasferito, in Roma, la parrocchia di Maria SS. del Rosario ed ha eretta una nuova parrocchia nella via Trionfale 24 Magg. 1912.

Ha stabilito di erigere sei parrocchie nell' Agro Romano, dandone l' incarico all' E.mo Cardinal Vicario. 24 Magg. 1912.

Ha eretto in Vicariato Apostolico, mutandone i confini, la Prefettura Apost. delle Isole Salomoni. 1 Giu. 1912.

— Ha poi mandato lettere:

Al R. D. Filippo Flechter M. A. Superiore del Sodalizio detto *of our Lady of Ranson*, pel 25.° anniver. della fondazione di esso. 25 Apr. 1912.

Al R.mo D. Giuseppe Fagnano de' Salesiani di D. Bosco, Prefetto Apost. dalla Patagonia Meridionale, pel 25.° anno della prima casa di quella missione. 3 Magg. 1912.

Al R.mo Mons. Giacomo Duhig, Vesc. di Rockhampton, pel 50.° anno della fondazione di quella diocesi. 9 Magg. 1912.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Il S. Padre, per mezzo di questa Sacra Congregazione, ha nominato con Brevi Apostolici:

Il R. D. Giovanni Pietro Rey, alunno del Seminario di Parigi per le Missioni Estere, ad Arcivescovo di Tokio. 1 Giu. 1912.

Il R. P. Pietro Ludovico Genoud della Congr. dello Spirito Santo, a Vescovo di Guadalupa. 31 Magg. 1912.

Il R. P. Efrem Bertreux, della Società di Maria, a Vescovo titolare di Musti ed a Vicario Apostolico del nuovo Vicariato delle Isole Salomoni. 2 Giu. 1912.

Il R. D. Giovanni Claudio Combaz, del Seminario di Parigi per le Missioni Estere, a Vescovi di Nagasoki. 3 Giu. 1912.

Sacra Congregazione de' Riti — Il giorno 4 giugno 1912 nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione Ordinaria Particolare dei sacri Riti, nella quale sono state sottoposte al giudizio degli E.mi e R.mi Signori Cardinali componenti la medesima, le seguenti cause:

1.° Intorno alla validità del Processo Apostolico costruito nella curia di Montréal, sopra un asserto miracolo della Ven. Serva di Dio Margherita Bourgeoys, fondatrice della Congregazione delle Suore di Nostra Signora io Montréal.

2.° Intorno alla validità ed al rilievo del Processo Apostolico costruito nella curia di Conza sopra la fama di Santità in genere del Ven. Servo di

Dio Domenico Blasucci, chierico della Congregazione del Ss.mo Redentore.

3.° intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii, costruiti nella curia di Napoli per la Causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Serva di Dio Giovanna Antida Thouret, fondatrice delle Suore della Carità.

4.° Finalmente intorno al culto, in osseqnio ai Decreti di Urbano VIII non mai prestato alla Ven. Serva di Dio Adelaide Cini, fondatrice dell' Ospizio del Sacro Cuore di Gesù in Malta.

— Il giorno 4 Giugno 1912, presso l' Emo e Rvmo Sig. Cardinale Domenico Ferrata, Ponente nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Francesco de Castillo, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, fu tenuta la Congregazione dei Sacri Riti Antipreparatoria; nella quale dai Rmi Prelati e dai Consultori Teologi fu discusso il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal medesimo Ven. Servo di Dio.

Secreteria di Stato. — La Santità di Nostro Signore Pio Papa X, desiderando contribuire alla maggiore solennità del Congresso Eucaristico che si terrà a Vienna nel prossimo mese di settembre, in data 30 maggio 1912 si è benignamente degnata di destinare il Signor Cardinale Guglielmo van Rossum a presiedere detto Congresso coll' alto titolo di Legato Pontificio.

— Con biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre si è degnato di nominare:

L' Emo Signor Card. Ludovico Billot, *Protettore dell' Istituto dei Padri Missionari di "Notre-Dame de la Salette"*, 30 Magg. 1912.

Lo stesso Emo Sig Card. Ludovico Billot, *Protettare delle Suore Ausiliatrici delle anime del Purgatorio.* 9 Giu. 1912.

L' Emo Sig. Cardinale Sebastiano Martinelli, *Protettore delle Terziarie Domenicane con Casa Madre a Sinawa, Wisconsin, Stati Uniti d' America.* 15 Giu. 1912.

Mons. Eugenio Pacelli, *Pro-Segretario della sacra Congregazione degli Affari straordinari.* 20 Giu. 1912.

Mons. Sante Tampieri, *Sotto-Segretario della medesima sacra Congregazione.* 20 Giu. 1912.

L' Emo Sig. Cardinale Guglielmo van Rossum, *Protettore della Congregazione Belga delle Missionarie di S. Agostino.* 30 Giu. 1912.

Necrologio — Sono morti:

Mons. Giacomo Corbett, Vescovo di Sale nell' Australia.

Mons. Giulio Firczak, Vescovo di Munkács, di rito greco ruteno.

Mons. Casimiro Vic, Vescovo titolare di Metellopoli e Vicario Apostolico del Kiang-Si Orientale.

Mons. Prospero Maria de Bonfils, Vescovo di Mans.

Mons. Giuseppe Ortiz, Arcivescovo di Guadalajara.

Mons. Mariano Markovic, dei Minori, Vescovo titolare di Danaba, Amministratore apostolico di Banjaluca.

Mons. Giuseppe Altenweisel, Principe Vescovo di Bressanone.

— È morto pure, rimpianto da tutti i buoni, il P. Gaetano Zocchi S. I., esimio oratore e valoroso scrittore.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre, contrariamente a ciò che hanno scritto alcuni giornali, sta benissimo, fa ogni giorno la sua passeggiata in giardino, riceve gli Officiali di Curia, ed ha ricevuto anche alcuni pellegrinaggi spagnuoli e molte persone italiane ed estere. — Il 20 u. s. ha avuto luogo nella Cappella Sistina la solenne funzione funebre per il 9.° anniversario dalla morte della s. m. di Leone XIII. Vi assistevano Sua Santità ed il S. Collegio dei Cardinali. — Il Card. Vicario ha inaugurato in Roma la nuova parrocchia di S. Giuseppe sulla Via Trionfale, affidata ai Servi della Carità, ed ha benedetto la prima pietra della Chiesa che sorgerà sulla Via Consilina a circa un chilometro da Porta Maggiore. — Il S. Padre ha accettato le dimissioni dei R.mi PP. Generali dei Fatebenefratelli e dei Carmelitani, ed ha nominato due Vicarii Generali, che governeranno i due Ordini fino al nuovo Capitolo Generale, in cui saranno eletti i nuovi Superiori. — I Chierici della Madre di Dio hanno eletto a loro Generale il R.mo P. Mariano Baccelli, valente oratore, già Vicario Generale. — Il Parlamento portoghese ha mantenuto la Legazione presso la S. Sede con 53 voti contro 27. — È giunto in Roma ed è stato ricevuto in udienza da Sua Santità il Conte de Nelidow, nuovo ministro di Russia presso il Vaticano.

Nella Libia sono avvenuti importanti fatti d'armi: il brillantissimo combattimento a Ferua, l'occupazione di Sid-Said e l'eroica presa di Misurata: in tal modo è in possesso dell'Italia tutta la costa della Libia. Le perdite nemiche sono rilevanti, quantunque anche fra i nostri abbiano a lamentarsi delle vittime. Un dirigibile ha bombardato i campi arabo-turchi di Fonduc el Tokar e di Suani ben Aden, uccidendo molti nemici. Riuscitissima a Tripoli la lotteria di beneficenza per gli orfani arabi. La sottoscrizione per i profughi italiani ha oltrepassato il milione. — Il congresso socialista, tenutosi a Reggio Emilia, ha decretato l'espulsione dal partito degli onorevoli Bissolati, Bonomi, Cabrini e Podrecca per il loro atteggiamento favorevole alla guerra di Libia. — Per lo anniversario della morte della Regina M.ª Pia, la Regina Margherita, la principessa Letizia ed il Duca d'Oporto hanno assistito a Superga ad una messa funebre celebrata nella Basilica da Mons. Brielli. — L'ex-ten. Paternò, ritenuto autore dell'assassinio della contessa Trigona, dama di corte della Regina, è stato condannato all'ergastolo. — Nella prov. di Bari sono state avvertite leggere scosse di terremoto, fortunatamente senza vittime nè danni. — Alla Camera francese il gabinetto Poincarè è riuscito a far passare la riforma elettorale: è stato pure approvato il trattato di protettorato sul Marocco. È stata inaugurata, presenti il presidente Fallières e tutte le autorità, la tomba di Gian GiacomoRousseau, nelsuo centenario, al Panteon di Parigi. — In Ispagna nei negoziati con la Francia non si è fatto alcun passo avanti. — Nel Portogallo i monarchici in numero di 700, sotto il comando dell'ex cap. Paiva Concerio e di Don Iozo d'Almeida, hanno tentato un altro colpo nel Nord, attaccando le città di Chavez e Cabeceiro: ma anche questo secondo movimento realista è fallito completamente: vi sono stati molti morti. — In Albania continua la rivoluzione. Un grande combattimento è avvenuto presso Mitrovitza tra 5000 soldati con 4 batterie sotto gli ordini del gen. Fethi Pascià e 3000 rivoltosi albanesi comandati da Issa Bolfetinaz. — Molto commentato dai giornali è stato il convegno tra lo Czar e l'Imperatore Guglielmo nelle acque del Baltico a Baltischport, al quale assistevano i capi dei due governi e della diplomazia. Il governo russo ha deciso di modificare i colori nazionali, che saranno d'ora in poi nero, giallo e bianco. In Siberia la grande piena del fiume Udatschua ha invaso 500 case. — Sono avvenute esplosioni nelle miniere di Denaby and Cadby in Inghilterra e di Gutehoffunung in Germania: vi sono state molte vittime. — Un treno viaggiatori in Germania presso Schmiedefeld ha schiacciato un carro gremito di persone. — Sono morti: l'avv. Mastracchi, direttore onorario dell'Unità Cattolica; il min. austriaco di agricoltura, Braf; Arturo Hobrecht, ex-borgomastro ed ex-min. delle finanze a Berlino; Milanovic, presidente dei ministri a Belgrado.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Lettera Enciclica all'Episcopato dell'America Latina sulla misera condizione degl' Indiani.

PIUS PP. X

Venerabiles Fratres, Salutem et Apostolicam benedictionem.

Lacrimabili statu Indorum ex inferiori America vehementer commotus, decessor Noster illustris, Benedictus XIV gravissime eorum causam egit, ut nostis, in Litteris *Immensa Pastorum,* die XXII mensis Decembris anno MDCCXLI datis; et quia, quae ille deploravit scribendo, ea fere sunt etiam Nobis multis locis deploranda, idcirco ad earum Litterarum memoriam sollicite Nos animos vestros revocamus. Ibi enim cum alia, tum haec conqueritur Benedictus, etsi diu multumque Apostolica Sedes relevandae horum afflictae fortunae studuisset, esse tamen etiamtum " homines orthodoxae Fidei cultores, qui veluti caritatis in " cordibus nostris per Spiritum Sanctum diffusae sensuum penitus ob- " liti, miseros Indos non solum Fidei luce carentes, verum etiam sacro " regenerationis lavacro ablutos, aut in servitutem redigere, aut veluti " mancipia aliis vendere, aut eos bonis privare, eaque inhumanitate " cum iisdem agere praesumant, ut ab amplectenda Christi fide potis- " simum avertantur, et ad odio habendam maximopere obfirmentur. „— Harum quidem indignitatum ea quae est pessima, id est servitus proprii nominis, paullatim postea, Dei miserentis munere, de medio pulsa est: ad eamque in Brasilia aliisque regionibus publice abolendam multum contulit materna Ecclesiae instantia apud egregios viros qui eas Respublicas gubernabant. Ac libenter fatemur, nisi multa et magna rerum et locorum impedimenta obstitissent, eorum consilia longe meliores exitus habitura fuisse. Tametsi igitur pro Indis aliquid est actum, tamen multo plus est quod supèrest. Equidem cum scelera et maleficia reputamus, quae in eos adhuc admitti solent, sane horremus animo summaque calamitosi generis miseratione afficimur. Nam quid tam crudele tamque barbarum, quam levissimas saepe ob causas nec raro

ex mera libidine saeviendi, aut flagris homines laminisque ardentibus caedere; aut repentina oppressos vi, ad centenos, ad millenos, una occidione perimere; aut pagos vicosque vastare ad internecionem indigenarum: quorum quidem nonnullas tribus accepimus his paucis annis prope esse deletas? Ad animos adeo efferandos plurimum sane valet cupiditas lucri; sed non paullum quoque valet caeli natura regionumque situs. Etenim, cum subiecta ea loca sint austro aestuoso, qui, languore quodam venis immisso, nervos virtutis tamquam elidit; cumque a consuetudine religionis, a vigilantia Reipublicae, ab ipsa propemodum civili consortione procul absint, facile fit, ut, si qui non perditis moribus illuc advenerint, brevi tamen depravari incipiant, ac deinceps, effractis officii iurisque repagulis, ad omnes immanitates vitiorum delabantur. Nec vero ab istis sexus aetatisve imbecillitati parcitur: quin imo pudet referre eorum in conquirendis mercandisque feminis et pueris flagitia atque facinora: quibus postrema ethnicae turpitudinis exempla vinci verissime dixeris.

Nos equidem aliquandiu, cum de his rebus rumores afferrentur, dubitavimus tantae atrocitati factorum adiungere fidem: adeo incredibilia videbantur. Sed postquam a locupletissimis testibus, hoc est, a plerisque vestrum, Venerabiles Fratres, a Delegatis Sedis Apostolicae, a Missionalibus aliisque viris fide prorsus dignis certiores facti sumus, iam non licet Nobis hic de rerum veritate ullum habere dubium. — Iam dudum igitur in ea cogitatione defixi, ut, quantum est in Nobis, nitamur tantis mederi malis, prece humili ac supplici petimus a Deo, velit benignus opportunam aliquam demonstrare Nobis viam medendi. Ipse autem, qui Conditor Redemptorque amantissimus est omnium hominum, cum mentem Nobis iniecerit elaborandi pro salute Indorum, tum certo dabit quae proposito conducant. Interim vero illud Nos valde consolatur, quod qui istas Respublicas gerunt, omni ope student insignem hanc ignominiam et maculam a suis Civitatibus depellere: de quo quidem studio laudare eos et probare haud satis possumus. Quamquam in iis regionibus, ut sunt procul ab imperii sedibus remotae ac plerumque inviae, haec, plena humanitatis, conata civilium potestatum, sive ob calliditatem maleficorum qui tempori confinia transeunt, sive ob inertiam atque perfidiam administrorum, saepe parum proficiunt, non raro etiam in irritum cadunt. Quod si ad Reipublicae operam opera Ecclesiae accesserit, tum demum qui optantur fructus, multo exsistent uberiores.

Itaque vos ante alios appellamus, Venerabiles Fratres, ut peculiares quasdam curas cogitationesque conferatis in hanc causam, quae vestro dignissima est pastorali officio et munere. Ac cetera permittentes sollicitudini industriaeque vestrae, hoc primum omnium vos impense hortamur, ut quaecumque in vestris dioecesibus instituta sunt Indorum

bono, ea perstudiose promoveatis, itemque curetis instituenda quae ad eamdem rem utilia fore videantur. Deinde admonebitis populos vestros diligenter de proprio ipsorum sanctissimo officio adiuvandi sacras expeditiones ad Indigenas, qui Americanum istud solum primi incoluerint. Sciant igitur duplici praesertim ratione se huic rei debere prodesse: collatione stipis et suffragio precum; idque ut faciant non solum Religionem a se, sed Patriam ipsam postulare. Vos, autem, ubicumque datur opera conformandis rite moribus, id est, in Seminariis, in ephebeis, in domibus puellaribus maximeque in sacris aedibus efficite, ne unquam commendatio praedicatioque cesset caritatis christianae, quae omnes homines, sine ullo nationis aut coloris discrimine, germanorum fratrum loco habet; quaeque non tam verbis, quam rebus factisque probanda est. Pariter nulla praetermitti debet, quae offeratur, occasio demonstrandi quantum nomini christiano dedecus aspergant hae rerum indignitates, quas hic denunciamus.

Ad Nos quod attinet, bonam habentes non sine causa spem de assensu et favore potestatum publicarum, eam praecipue suscepimus curam, ut, in ista tanta latitudine regionum, apostolicae actionis amplificemus campum, aliis disponendis Missionalium stationibus, in quibus Indi perfugium et praesidium salutis inveniant. Ecclesia enim catholica numquam sterilis fuit hominum apostolicorum, qui, urgente Jesu Christi caritate, prompti paratique essent vel vitam ipsam pro fratribus ponere. Hodieque, cum tam multi a Fide vel abhorrent, vel deficiunt, ardor tamen disseminandi apud barbaros Evangelii non modo non inter viros utriusque Cleri sacrasque virgines remittitur, sed crescit etiam lateque diffunditur, virtute nimirum Spiritus Sancti, qui Ecclesiae, sponsae suae, pro temporibus subvenit. Quare his praesidiis quae, divino beneficio, Nobis praesto sunt, oportere putamus eo copiosius uti ad Indos e Satanae hominumque perversorum servitute liberandos, quo maior eos necessitas premit. Ceterum, cum istam terrarum partem praecones Evangelii suo non solum sudore, sed ipso nonnumquem cruore imbuerint, futurum confidimus, ut ex tantis laboribus aliquando christianae humanitatis laeta messis efflorescat in optimos fructus.

Iam, ut ad ea, quae vos vel vestra sponte vel hortatu Nostro acturi estis in utilitatem Indorum, quanta maxima potest, efficacitatis accessio ex apostolica Nostra auctoritate fiat, Nos, memorati Decessoris exemplo, immanis criminis damnamus declaramusque reos, quicumque, ut idem ait, " praedictos Indos in servitutem redigere, vendere, emere, " commutare vel donare, ab uxoribus et filiis separare, rebus et bonis " suis spoliare, ad alia loca deducere et transmittere, aut quoquo modo " libertate privare, in servitute retinere; nec non praedicta agentibus " consilium, auxilium, favorem et operam quocumque praetextu et

" quaesito colore praestare, aut id licitum praedicare seu docere, atque " alias quomodolibet praemissis cooperari audeant seu praesumant. „ Itaque potestatem absolvendi ab his criminibus poenitentes in foro sacramentali Ordinariis locorum reservatam volumus.

Haec Nobis, cum paternae voluntati Nostrae obsequentibus, tum etiam vestigia persequentibus complurium e Decessoribus Nostris, in quibus commemorandus quoque est nominatim Leo XIII fel. rec., visum est ad vos, Venerabiles Fratres, Indorum causa, scribere. Vestrum autem erit contendere pro viribus, ut votis Nostris cumulate satisfiat. Fauturi certe hac in re vobis sunt, qui Respublicas istas administrant; non deerunt sane, operam studiumque navando, qui de Clero sunt, in primisque addicti sacris Missionibus; denique aderunt sine dubio omnes boni, ac sive opibus, qui possunt, sive aliis caritatis officiis causam iuvabunt, in qua rationes simul versantur Religionis et humanae dignitatis. Quod vero caput est, aderit Dei omnipotentis gratia; cuius Nos auspicem itemque benevolentiae Nostrae testem, vobis, Venerabiles Fratres, gregibusque vestris apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die VII mensis Junii MCMXII, Pontificatus Nostri, anno nono.

PIUS PP. X.

II.

Lettera al R. P. Leopoldo Fonck, Preside del Pontif. Istituto Biblico, sulla formola del diploma da consegnarsi ai discepoli che lo meritano.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Ad pontificium Institutum Biblicum, operi feliciter inchoato fastigium quodammodo imponentes, cogitationes iterum curasque convertimus. Cum enim sit in exitu primum triennium quo studiorum ibidem curriculum absolvitur, neque desint qui periclitata, superioribus annis, laudabiliter doctrina se pares sentiant ultimo eique maximo subeundo experimento, tempus iam postulat ut diploma, cuius impertiendi fecimus Instituto facultatem per litteras *Iucunda sane* die XXII martii MCMXI, qua sit perscribendum formula decernamus. Eam igitur hisce verbis conceptam volumus:

" Cum Reverendus Dominus.... condicionibus omnibus a legibus " Pontificii Instituti Biblici requisitis satisfecerit et legitimis Docto- " rum suffragiis in triplici doctrinae experimento.... probatus fuerit, " vi facultatum ab Apostolica Sede Nobis concessarum, ipsum lecto- " rem seu professorem Sacrae Scripturae declaramus et pronunciamus,

" eidemque authenticum documentum hisce concedimus testimonialibus litteris, sigillo Instituti ac Praesidis subscriptione munitis „.

Visa quidem haec est formula Academiae proposito congruere eique opinionem conciliare maiorem; cum eorum qui facto periculo statuta retulerint suffragia, non doctrinam tantum commendet, sed ius quoque iisdem tribuat ad rei biblicae magisterium, suffragantibus Ordinariis, gerendum. Inde autem hoc etiam sequetur commodi ut qui diplomate aucti sint, docendo, scribendo sibi viam muniant ad academicos gradus, quos conferendi uni pontificiae Commissioni Biblicae ius potestatemque reservamus.

Auspex divinorum munerum Nostraeque testis benevolentiae apostolica sit benedictio, quam tibi, dilecte fili, ceterisque Instituti doctoribus peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die II iunii MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Concistoriale

Lettera Circolare a' RR. Ordinarii d' Italia intorno i Seminarii.

Le Visite apostoliche fatte lo scorso anno nei Seminari d' Italia hanno rivelato che per la premurosa e vigile cura degli Ordinari, la condizione di questi istituti, grazie a Dio, si è universalmente tanto avvantaggiata, da far concepire le migliori speranze per l' avvenire.

È ben vero che alcuni Seminari si sono trovati così stremati di numero da ingenerare non lieve preoccupazione: e si è anche da taluni pensato, che questa diminuzione di alunni e di perseveranza nelle primitive aspirazioni allo stato ecclesiastico si debba attribuire sia ai nuovi sistemi di studi medi, ginnasiali e liceali, sia al concentramento per gli studi superiori.

Ma se si considera che questo fenomeno si è verificato anche in diocesi, dove di concentramenti non vi fu mai pensiero; e viceversa in altre diocesi, dove gli studi medi erano in piena conformità alle norme pontificie, e dove avvenne il concentramento per la teologia, gli aspiranti allo stato ecclesiastico non hanno fatto punto difetto; si deve necessariamente concludere che non sono queste le ragioni adeguate e sufficienti per spiegare il fatto, ma che esse debbono ricercarsi altrove. E certamente le ostilità, cui da tante parti ed in tanti modi è fatto segno il clero, le poche attrattive umane dello stato ecclesiastico nei nostri giorni, i maggiori vantaggi terreni che offrono altri stati ed offici, talora anche con minori anni di studio e minori spese,

non possono non stornare molti dal mettersi per la via del Santuario, e non tentare altri dal perseverare in essa, specialmente se durante gli studi medi non siasi avuta molta cura di fortificare le deboli volontà degli alunni del Seminario e di custodirle dai pericoli della seduzione.

Ed appunto in questo si deve riporre la causa ultima e vera della diminuzione degli alunni nei Seminari e della mancanza di perseveranza di molti nelle primitive aspirazioni.

Ma checchè ne sia di cio, poichè per le divine promesse è certo che mai si inaridirà in Israele la stirpe levitica, e che l'assistenza divina e le vocazioni allo stato ecclesiastico non mancheranno nella Chiesa *usque ad consummationem saeculi,* nè faranno giammai difetto anime generose che rispondano alla voce del Signore, anche quando le chiama alle privazioni od al sacrifizio: non vi è da cadere di animo pel disagio presente di cui soffrono molte diocesi.

Ben piuttosto conviene pensare al riparo. Ed a tale effetto è necessario che gli Ordinari eccitino lo zelo dei parrochi e di zelanti sacerdoti, affinchè, cerchino nelle loro parrocchie giovinetti di buona indole, di sufficiente ingegno, inclinati alle cose di chiesa; e trovatili, ne abbiano una cura speciale e li coltivino nella pietà e negli studi con pazienza, con amore, con ogni industria ed anche con qualche aiuto temporale, affinchè, se la voce di Dio li chiamasse, possano esser atti e preparati, a rispondervi e ad entrare a suo tempo nei Seminari. In questa guisa in più diocesi si è procurato alla Chiesa del Signore un drappello di eletti chierici e sacerdoti.

Ma ciò che interessa più ancora del numero è la santa e perfetta formazione dei futuri ministri di Dio. Ed è a questa che conviene soprattutto e con ogni studio mirare, non contentandosi dei miglioramenti sin ora ottenuti, ma cercando e di mantenerli e di accrescerli ognor più.

A tale effetto il S. Padre, mentre in generale ed a tutti raccomanda l'osservanza delle norme pontificie e dei principî su cui si basa il Programmma di studi pubblicato dalla S. C. dei Vescovi e Regolari, nonchè delle disposizioni sia generali sia speciali susseguentemente emanate dalla S. Sede, compatibilmente con ciò che appresso si dirà; richiama l'attenzione dei Rmi Ordinari sui seguenti punti speciali, che, in seguito ai risultati delle Visite apostoliche, secondo il desiderio espresso da molti Vescovi, e col voto degli Emi Padri di questa S. C., ha creduto necessario segnalare e stabilire.

1. In primo luogo, ottimo, per non dire necessario, consiglio sarebbe di separare nei Seminari gli alunni grandi dai piccoli, e, dove fosse possibile, formarne due istituti. Ciò è già in uso da gran tempo in alcune grandi diocesi, come Torino, Milano, ecc., e si è recentemente

attuato dove pei concentramenti avvenuti gli alunni di teologia e talora anche di filosofia, di più diocesi furono riuniti in un solo istituto interdiocesano, rimanendo nel Seminario diocesano gli altri.

La ragione di questo consiglio è data da ciò, che non si può convenevolmente ed utilmente appropriare la stessa disciplina, le stesse prediche, le stesse istruzioni, le stesse pratiche di pietà, le stesse comuni letture ai giovanetti di 12 o 15 anni, di limitata intelligenza, incerti ancora del loro avvenire, ad ai maggiori di età, nel pieno sviluppo della mente e con propositi già formati. Una disciplina poi media, atta a formare convenientemente gli uni e gli altri, è cosa impossibile.

2. Non si ammettano mai nel Seminario, sia pure per le prime classi di studio, giovanetti che chiaramente professino di non volersi far sacerdoti; ma si esiga almeno che manifestino un' iniziale inclinazione allo stato ecclesiastico. Coloro che positivamente aspirano allo stato secolaresco si trovano e debbono trovarsi necessariamente a disagio nel Seminaro, dove tutto tende e deve tendere non a mire mondane, ma alla pietà, al raccoglimento, alla formazione ecclesiastica. Inoltre la promiscuità di alunni non chiamati e di altri chiamati allo stato ecclesiastico riesce sempre fatale a questi ultimi, e, secondo che l' esperienza ha dimostrato, causa la perdita di molte vocazioni.

Se quindi i R.mi Ordinari credono utile o necessario aprire a giovanetti laici un luogo di educazione sotto la tutela della Chiesa, formino un collegio separato, interamente diviso dal Seminario. In questo caso però ben si guardino, come di dovere, da ciò, che le rendite destinate dalla pietà dei fedeli o per speciale grazia della S. Sede alla formazione dei chierici, siano devolute anche in piccola parte a vantaggio del collegio secolare.

3. È di somma importanza che si abbia tanto per i piccoli quanto pei grandi Seminari un luogo di villeggiatura, e che siano accorciate al possibile le vacanze in famiglia. In altri tempi, con vacanze scolastiche autunnali ben più limitate, il ritorno in famiglia poteva riuscire meno pericoloso. Oggi con tre mesi ed oltre di vacanze scolastiche, con la gran libertà di usi e costumi introdotta nella società e nelle famiglie, e con la grande diffusione di libri e giornali perniciosi, la libera e lunga permanenza degli alunni nei loro paesi non può non essere dannosa e spesso fatale.

Dati quindi, secondo la prudente discrezione dei R.mi Ordinari, un 10 o 15 giorni agli alunni affinchè riveggano i loro parenti, e possano un poco conoscere che cosa sia il mondo, si richiamino nel Seminario o nella villeggiatura, ed ivi si dia loro il mezzo di ricrearsi onestamente per riprendere con maggior animo gli studi nel susseguente anno, in guisa però che non abbandonino interamente i libri, e coltivino sempre collo stesso amore le pratiche di pietà.

4. Divisi i Seminari grandi dai piccoli, sorge il problema del come provvedere di prefetti le camerate del ginnasio. A questa difficoltà si è in non una diocesi ottimamente ovviato coll' approvazione della S. Sede, affidando quest' officio ai giovani sacerdoti usciti dai Seminari teologici, compito già il loro corso di studi.

Questa misura, mentre provvede al bisogno dei piccoli Seminari, ha anche il vantaggio di preparare meglio i nuovi sacerdoti alla vita pubblica, con un graduale passaggio dalla vita ritirata del Seminario a quella di una limitata libertà, quale essi possono avere come prefetti del piccolo seminario.

Inoltre con tal mezzo essi potranno meglio coltivare gli studii supplementari tanto utili per la pratica del sacro ministero, come la teologia pastorale ed altro, secondo il prudente giudizio dei rispettivi Ordinari. Questi poi, avendo presso di sè per uno o due anni i giovani sacerdoti, potranno meglio conoscerli, ed a suo tempo più utilmente collocarli secondo le loro attitudini; senza dire che intanto avrebbero sotto mano un piccolo drappello di sacerdoti pieno di forza e di vergini aspirazioni, che potrebbero adibire per qualche opera o bisogno straordinario delle parrocchie di città, o non lontane da essa.

L'unica difficoltà che si è opposta e può opporsi a questa misura è la necessità di provvedere subito a qualche chiesa, e di soddisfare quei fedeli che reclamano un parroco proprio od un coadiutore che risieda. Ma se si considera che è molto meglio dare un sacerdote perfettamente formato e sicuro col ritardo di un anno o due, piuttosto che lanciarlo ancor fresco dell' ordinazione in mezzo ai pericoli del mondo; e che i vantaggi che si hanno col ritenere uno o due anni i sacerdoti in questo stato di formazione transitoria sono immensamente maggiori del bene di provvedere subito a luoghi ed offici vacanti, non vi ha dubbio che, per quanto è possibile, conviene tener fermo all' accennato consiglio: tanto più che il disagio dell' attendere non sarà che per uno o due anni; ed introdotto una volta il sistema, non riuscirà più sensibile. Si raccomanda quindi ai R.mi Ordinari di adottarlo con quei modi e temperamenti che riputeranno opportuni o necessari.

5. Quanto alle scuole si curerà che esse siano interne e per i soli seminaristi od aspiranti allo stato ecclesiastico; e ciò sia per preservare gli alunni da dissipazione e da quelle pericolose relazioni che sono sì facili in scuole frequentate da secolari, sia perchè le scuole del Seminario, anche se ginnasiali e liceali e sostanzialmente conformi ai programmi di Stato, debbono avere un carattere ed un indirizzo loro proprio, quale si richiede per gli aspiranti al sacerdozio secondo le norme che si determinano qui appresso.

Potranno tuttavia gli Ordinari che hanno un collegio secolare an-

nesso al Seminario, permettere che gli alunni del medesimo frequentino le scuole ginnasiali del Seminario. Ma in tal caso è necessario che vi siano in queste scuole maestri civilmente patentati, e che si seguano in esse totalmente i programmi dello Stato. Inoltre gli Ordinari dovranno curare con ogni studio che niun nocumento ne venga allo spirito ed alla disciplina dei seminaristi; e provvedere che questi ultimi in ore proprie distinte dalla scuola abbiano quella istruzione supplementare che si richiede sin dai primi anni per chi aspira al sacerdozio.

6. Dovendo i giorni festivi di precetto essere dai seminaristi in special modo dedicati al culto e servizio divino, e non potendosi quindi considerare come giorni di intera vacanza, è necessario dare agli alunni un altro giorno per settimana di riposo; non così però che non si possa nel medesimo stabilire un' ora d' insegnamento per materie meno gravose o secondarie, secondo il prudente giudizio degli Ordinari, sentiti i deputati e superiori del Seminario. E quest' ora d' insegnamento dovrà esser fatta dai maestri ordinari, e potrà rientrare nell' ambito delle materie di esame e di premiazione.

7. Nei giorni di scuola le ore d' insegnamento saranno quattro (o tutto al più quattro e mezzo, se si farà un giorno per settimana di intera vacanza), non consecutive, ma divise opportunamente secondo il giudizio degli Ordinari, sentito il consiglio dei deputati e dei superiori del Seminario.

Un maggior numero di ore di scuola non sembra possibile, attesa la necessità di dare un tempo sufficiente allo studio privato ed alle pratiche di pietà doverose in un Seminario, e di non recare nocumento al riposo e sollievo necessario per il benessere fisico degli alunni. D' altronde la vita di raccoglimento durante l'anno, e lo studio non del tutto sospeso durante le vacanze autunnali, valgono a ben compensare questa limitazione.

8. Nel ginnasio, pur attenendosi in linea generale ai programmi d' insegnamento civili, si darà speciale impulso allo studio della lingua latina: di più in ogni settimana nelle ore di scuola vi sarà un' ora di catechismo ed un' ora di storia del Vecchio e Nuovo Testamento

9. Nel liceo vi sarà in tutti e tre gli anni ed in ciascun giorno di scuola un' ora d' insegnamento di filosofia secondo il metodo scolastico e di più per questa stessa materia un' ora di ripetizione ogni settimana ed un' altr' ora di disputa ogni quindici giorni. Nel primo anno di liceo s' insegnerà la logica e la filosofia del linguaggio: nel secondo la ontologia, la psicologia e la cosmologia: nel terzo la teodicea, l' etica e la storia della fisolofia. In ciascuna settimana inoltre si farà un' ora di catechismo superiore e di apologia della religione.

Le residue ore di scuola saranno equamente divise secondo il pru-

dente giudizio degli Ordinari, sentito il consiglio dei maestri, dei deputati e dei superiori del Seminario, così da dar luogo in giuste proporzioni allo studio delle matematiche, delle scienze naturali, delle scienze fisiche, della letteratura italiana, latina e greca e della storia civile. Nell' insegnamento letterario non si trascurerà di far conoscere i migliori fra i Padri e scrittori cristiani, latini e greci: e più che all' analisi filologica si cercherà con la lettura e con le traduzioni e composizioni di formare gli alunni al buon gusto ed all' esercizio della lingua che studiano.

Applicandosi questo nuovo programma di liceo-filosofico, non sarà più necessario l'anno di propedeutica, il quale perciò viene gradatamente ad essere abolito.

10. Per regola generale tutti gli alunni di ginnasio dovranno concorrere alla licenza di Stato, e conseguirla prima di essere ammessi alle scuole liceali. Le eccezioni al riguardo non dovranno essere che in casi rarissimi di età inoltrata, pietà distinta e sicurezza di vocazione: dovendosi considerare la capacità di conseguire la licenza ginnasiale come prova di quella sufficienza di ingegno che si richiede per un ecclesiastico.

La licenza liceale di Stato non sarà obbligatoria per tutti; ma bensì:

a) per quei pochi che gli Ordinari crederanno utile o necessario avviare agli studi universitari di Stato, onde ivi conseguano una laurea in qualche facoltà.

b) per quelli della cui vocazione non fossero interamente sicuri.

Per tutti poi onde essere ammessi in teologia si richiede l' approvazione di passaggio nell' esame interno del terzo anno di liceo. Per coloro però che avessero conseguita la licenza liceale di Stato questo esame potrà essere limitato alla filosofia, catechismo ed apologia della religione.

11. Nella teologia si abbiano per materie principali la dommatica nei varii suoi rami o trattati, la morale, la S. Scrittura, la storia ecclesiastica.

a) Alla dommatica si assegnerà un' ora in ciascun giorno di scuola e per tutti e quattro gli anni; e nell' insegnamento di essa si seguirà il metodo scolastico completato coi sani sussidi dell' erudizione moderna di storia e Sacra Scrittura. All' ora di scuola giornaliera sarà poi aggiunta per ciascuna settimana un' ora di disputa ed un' altra ora di ripetizione.

b) Nella scuola di morale, si avrà cura di dare anche le nozioni fondamentali di sociologia, e si aggiungeranno le istituzioni di diritto canonico.

c) Per lo studio della Sacra Scrittura si assegneranno quattro ore di scuola per settimana, dedicandole tutte, nei due primi anni

all' insegnamento detto di *introduzione,* e nei due ultimi anni all' esegesi. Nella esegesi poi quanto al Vecchio Testamento non si ometta mai lo studio di alcuni salmi principali, e quanto al Nuovo degli Evangeli e di alcune lettere apostoliche.

d) Nella storia ecclesiastica si curi che nell' insegnamento orale e nei testi non sia trascurata od omessa la parte soprannaturale, che è vero, essenziale, indispensabile elemento nei fasti della Chiesa, senza di cui la Chiesa stessa riesce incomprensibile: e si faccia sì che la narrazione dei fatti non sia disgiunta da quelle alte e filosofiche considerazioni di cui furono maestri S. Agostino, Dante, Bossuet, che fanno vedere la giustizia e la provvidenza di Dio in mezzo agli uomini, e la continua assistenza dal Signore data alla Chiesa.

12. Alle materie secondarie, quali sono il greco biblico, l' ebraico, la sacra eloquenza, la patristica, la liturgica, l' archeologia ed arte sacra ed il canto gregoriano, si assegni nei quattro anni di teologia un tempo sufficiente, affinchè gli alunni possano averne una giusta nozione, senza troppo distrarli dalle materie principali.

13. Cureranno gli Ordinari che almeno l' insegnamento della teologia sì dommatica che morale e, per quanto sarà possibile, anche quello della filosofia, almeno in generale, sia impartito in latino.

Vigileranno inoltre, sia direttamente, sia per mezzo del rettore del Seminario o del prefetto degli studi, affinchè i maestri nel tempo loro assegnato svolgano tutta la materia del programma, e che non si fermino a lunghe discussioni su qualche punto loro beneviso, sia pure importante, con detrimento del resto: considerando come inadatti alla scuola coloro che non si attenessero a queste norme.

14. Nei testi scolastici si abbia somma cura di scegliere i più adatti e di sicura dottrina; escludendo nel ginnasio e liceo quelli che, benchè civilmente approvati, fossero meno rispettosi della religione e della moralità: e nella teologia quelli che non avessero il comune suffragio e specialmente quello della Santa Sede per la sicurezza dei principii; ma andassero accarezzando idee peregrine o pericolose, contrarie alle sante e venerate tradizioni dei Padri, dei teologi, della Chiesa in generale. I maestri poi curino di istillare con la scienza non solo la pietà, ma anche il rispetto e l' amore alle verità e all' autorità della Chiesa e del Sommo Pontefice.

Ordinati con queste nuove norme la disciplina e gli studi nei Seminari, è da ritenere che si andrà formando con la divina grazia un clero sempre più degno della santa e sublime missione sua, a santificazione delle anime ed a maggior gloria di Dio.

Confida il S. Padre che i R.mi Ordinari, e con essi quanti hanno cura di questi istituti, che sono tanta parte nella speranza della Chiesa,

metteranno tutto il loro impegno perchè queste norme siano nel miglior modo e nel più breve tempo tradotte in atto.

Roma, dalla Segreteria della sacra Congregazione Concistoriale 16 luglio 1912.

C. Card. De Lai, *Secretario.*

Sacra Congregazione dell' Indice.

Sottomissione dell' Autore di un libro condannato.

Decreto S. Congregationis diei 6 maii proxime elapsi laudabiliter se subiecit Aloisius Izsóf.

Romae, die 8 iulii 1912.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti

Sulla conchiusione del Mattutino e sul cominciamento delle Laudi per la recitazione privata nell' ultimo triduo della Settimana Santa e negli Officii dei Defunti.

Plurium Dioecesium — 24 Iul. 1912 — Novo edito Psalterio cum Ordinario divini Officii per apostolicam Constitutionem *Divino afflatu*, pluribus e dioecesibus sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuit, nimirum:

Quum in Ordinario divini Officii praescribatur modus Matutinum concludendi et Laudes incipiendi quoties in privata recitatione istae ab illo separantur; quaeritur: Quid in casu agendum est sive in triduo Mortis Christi, sive in Officiis defunctorum?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re accurato examine perpensa, respondendum censuit:

Ad omnem dubitationem tollendam, in futuris editionibus Breviarii Romani, singulis diebus tridui Mortis Christi, post IX responsorium, sequens rubrica inseratur:

Si Matutinum in privata recitatione a Laudibus separetur, subjungitur oratio Respice quaesumus Domine, *etc.: Laudes vero, dictis secreto* Pater noster *et* Ave Maria, *absolute a prima antiphona incipiuntur.*

Item in Commemoratione omnium Fidelium defunctorum, post IX responsorium, sequens addatur rubrica:

Si Matutinum in privata recitatione a Laudibus separetur subjungitur:

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oratio.

Fidelium Deus, *etc.*

℣. Requiem aeternam dona eis, Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

℣. Requiescant in pace.

℟. Amen.

Tandem in Officio defunctorum, tam in Breviario quam in Rituali Romano, ante Laudes sequens rubrica inseratur:

Si Matutinum, cum unico vel cum tribus Nocturnis in privata recitatione a Laudibus separetur, post ultimum responsorium subjungitur:

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Deinde dicitur oratio (seu orationes) ut ad Laudes, additis sequentibus:

℣. Requiem aeternam dona eis Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

℣. Requiescant in pace.

℟. Amen.

Laudes vero, dictis secreto Pater noster *et* Ave Maria, *absolute inchoantur ab antiphona* Exsultabunt Domino.

Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 24 iulii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Nullità di matrimonio per clandestinità.

Ravennaten. Nullitatis matrimonii—15 Maggio 1911—Il Conte Pasolino Pasolini, nato in Ravenna, a 29 anni nel 1905 conobbe e si innamorò della diciannovenne americana Mildred Montague, la quale con la sua famiglia viaggiava per l'Italia: ci furono le regolari proposte di matrimonio e si contrassero gli sponsali. Dopo due anni la fidanzata tornò in Italia per contrarre il matrimonio; ma, essendo essa protestante presbiteriana, si dovette chiedere la dispensa per l'im-

pedimento di mista religione al S. Uffizio, e la S. Congregazione, perchè il fidanzato si diceva diocesano di Roma, dette a S. Em.za il Cardinal Vicario la facoltà di dispensare con le solite condizioni. Il Conte Desiderio Pasolini, padre del fidanzato, ed il R. P. Giovanni Genocchi con giuramento attestarono che il Pasolino, venuto a Roma nel 1879, vi era sempre rimasto per la maggior parte dell' anno e che allora dimorava nella parrocchia di S. Marcello. L' E.mo Card. Vicario concesse la chiesta dispensa e diede la facoltà di celebrare il matrimonio a norma del Tridentino, ma in luogo privato e senza alcun rito ecclesiastico. Bramando poi il Conte Desiderio che suo figlio avesse celebrato il matrimonio nell' Oratorio di una villa della Contessa Rasponi presso Firenze, chiese per questo al S. Padre, ed ottenne, una nuova dispensa, mentre il Parroco di S. Marcello delegò il canonico fiorentino D. Corrado Confalonieri per assistere al matrimonio come teste autorizzato. Ma, dopo circa due anni e mezzo dalla celebrazione del matrimonio, la moglie Mildred Montague abbandonò il marito e se ne scappò in America senza volontà di voler tornare a lui. Pasolino, passato il primo dispiacere, cominciò a pensare che il suo matrimonio poteva esser nullo perchè quando questo fu celebrato il suo domicilio era propriamente nella parrocchia di S. Domenico a Ravenna e non in quella di S. Marcello a Roma, onde chiese alla S. Sede che il suo matrimonio con Mildred fosse dichiarato nullo per clandestinità.

La causa fu commessa dal S. Padre al Tribunale di S. Rota, e fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Cattani *Ponente*, Mons. Perathoner e Mons. Alberti col seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate ex capite clandestinitatis in casu.

Ed il dì 15 maggio 1911 fu deciso:

Constare de matrimonii, inter Pasolinum Pasolini et Mildred Montague, nullitate, propter impedimentum clandestinitatis. " Actor solvat expensas „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Poichè questo matrimonio fu celebrato prima del decreto " *Ne temere* „ bisogna giudicarne a norma della legge del Conc. di Trento, *Sess. XXIV. De Reform. matr., cap. 1, Tametsi:* " Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit et huiusmodi contractus irritos et nullos, esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat „. — La comune interpretazione dei dottori (vedi specialmente Sanchez, *Tract. de matrimonio, lib. 3, disp. 19*), la costante giurisprudenza *(p. c. S. Rota, decis. 643, 656...., tom. I)* e le dichiarazioni autenti-

che (Urbano VIII, *costit. Exponi, 14 ag. 1627;* Benedetto XIV, *constit. Paucis, 19 marzo 1758;* S. C. del S. Uffizio, *7 luglio 1887; ecc.*) ci costringe ad intender la legge in modo da esser nullo il matrimonio se non fu contratto avanti il parroco d'uno dei due contraenti, eccetto il caso che uno dei prefati contraenti sia senza fissa dimora *(vagus)*, oppure abbia il domicilio od il quasi domicilio nei luoghi ove non sia stato promulgato il decreto *Tametsi* e colà contragga matrimonio.

Onde, a norma del diritto Tridentino, se assiste al matrimonio, o deleghi per l'assistenza, il parroco nei confini della cui parrocchia nessuno dei due sposi abbia domicilio o quasi domicilio (S. U. I., 2 maggio 1877) il matrimonio è nullo per clandestinità, anche se per errore di tutti quel parroco era creduto il parroco di entrambi o di uno dei due contraenti. Così la S. Congr. del Concilio, *Parisien. 12 giugno 1907.*

b) Quanto al matrimonio il domicilio od il quasi domicilio deve considerarsi secondo il diritto canonico, non secondo il diritto civile del luogo ove si contrae. Così la S. U. I., 9 novembre 1898.

A norma del diritto canonico il domicilio od il quasi domicilio è costituito dall'abitazione nella parrocchia, non nella diocesi, all'istesso modo che nel diritto civile è costituito dalla abitazione nel comune e non nella provincia.

c) La retta definizione del domicilio è questa: " habitatio in paroecia cum animo ibidem perpetuo manendi, si nihil inde avocet, licet ad notabilem tantum anni partem „. Così il Gasparri, *de matrim., vol. II, n. 1089.* Il quasi domicilio invece si definisce: " habitatio in paroecia cum animo ibidem manendi, saltem per maiorem anni partem (Gasparri, *l. cit.)* „. In ambo i casi c'è l'istesso elemento *materiale*, cioè il fatto dell'abitare, e *formale*, cioè la volontà di rimanervi per tutto il tempo voluto dal diritto. La differenza specifica consiste in questo: nel domicilio la volontà di dimorarvi è per sempre od almeno per un decennio, nel quasi domicilio invece basta che sia per la maggior parte di un anno od almeno per sei mesi (S. R. ed U. Inquisizione, 2 nov. 1898), invece quanto al fatto della dimora nel domicilio bastano pochi mesi, ma nel quasi domicilio ce ne vogliono sei (Gasparri, *de matrim. vol. II n. 1091).*

Da ciò ne segue che un individuo può avere nello stesso tempo due (prescindiamo dalla quistione se ne possa avere più di due) domicilii, perchè può avere la volontà di dimorare in perpetuo in due luoghi per alcuni mesi dell'anno e difatti dimorarci. Tale disposizione del diritto civile romano (l. 27, D. ad munic. 51 — 1, e l. 6, D.) fu fatta sua dal diritto canonico (C. II, de sepulturis). È anche certo che l'istesso individuo con uno o due domicilii può avere anche un

quasi domicilio; onde, nel caso che ciò accadeva per l'uno e l'altro fidanzato, il loro matrimonio si poteva prima del " *Ne temere* „ celebrare legittimamente avanti a sei parroci (Gasparri, l. cit. II, n. 1089).

d) Il domicilio o quasi domicilio può essere necessario ossia legale, e libero ossia volontario.

Il domicilio necessario e legale è quello che si deve avere necessariamente per legge o per ragione di vincolo, o per ragione del proprio stato ecc., e si acquista per la volontà del legislatore, il quale supplisce od esprime nella legge la volontà di chi lo acquista. Quelli che sono tenuti a seguire il domicilio necessario, possono avere anche il quasi domicilio necessario ossia legale, se cioè quelli di cui sono costretti a seguire il domicilio acquistano in qualche luogo un quasi domicilio nel senso del diritto canonico. L'uno e l'altro possono perdersi subito che cesssa il fatto richiesto come condizione per osservare la volontà del legislatore; ma perchè in realtà si perdano si richiede la rinunzia espressa o tacita, diretta o indiretta, o, fino a quando non consti che questa ci sia stata, il domicilio necessario si considera diventato volontario e continuare come tale. Così, per esempio, i figli di famiglia finchè sono minori seguono il domicilio del padre o del tutore, e diventati maggiori lo conservano fino a che non vi rinunciano (Feye, *De imp. et disp. matrim. n. 204;* la S. Congr. del Concilio in *Parisien*, 16 aprile 1902), benchè possano avere un proprio quasi domicilio dove dimorano per la maggior parte dell'anno p. e. per ragioni di studio.

Il domicilio o quasi domicilio volontario invece è quello che uno può acquistare o perdere a suo talento, e per questo lo hanno quei che sono *sui iuris*. Ma perchè si perda si richiedono insieme due cose: il fatto della partenza da quel luogo e la volontà di non ritornarci (Sanchez, de Matrim. lib. III, disp. 23, n. 2). Il quasi domicilio, come più facilmente si acquista, così più facilmente si può perdere; invece il domicilio una volta acquistato può uno conservarlo anche se si allontana da quel luogo per varii anni, perchè nell'allontanarsi può sempre conservare la volontà di tornare e rimanervi in perpetuo. Ecco come si esprime a questo proposito il Van de Burgt, *De Matrim. n. 228*:.. " neque talis ad *plenum domicilium* habitatio postulatur, ut nequeat qui *domicilium plenum* acquisivit, per menses et annos abesse; nam absentia, licet per plures annos protracta, non extinquit domicilium, modo absens non abierit consilio non revertendi, animumque redeundi teneat „.

e) La volontà di acquistare o lasciare un domicilio o quasi domicilio, perchè valga nel foro esterno, si deve provare o per dichiarazione fatta in tempo non sospetto dall'istesso domiciliatario, o per testimonianza di gente bene informata, o dimostrando che si è in un

luogo per un fine che richiede colà la presenza per un dato tempo, oppure in tanti altri modi equivalenti. Anzi vi sono alcuni casi considerati dalla legge stessa come una presunzione di diritto dell' intenzione di acquistare un nuovo domicilio o quasi domicilio: 1.° La dimora di dieci anni nello stesso luogo costituisce una presunzione circa la volontà di rimanervi per sempre, e pel quasi domicilio basta che si ripeta per alcune volte la dimora di sei mesi in un luogo; anzi Benedetto XIV nella costit. *Paucis abhinc* dice la dimora di un mese esser tempo sufficiente a costituire presunzione di diritto pel quasi domicilio in ordine al matrimonio, se d' altronde non consti esserci mancata la volontà di dimorarvi ancora. 2.° Parimenti è una presunzione il fatto del trasporto della maggior parte dei beni in un luogo, oppure l' edificare, il prendere in fitto o il restaurare una casa per abitazione. Così Innoc. XII, Const. *Speculatores*; D' Annibale, *Theol. Mor. Vol. I, § 83;* Aichner, Comp. I. E. § 164.

f) Chiunque deve cambiar domicilio perchè cambia stato, non perde il primo se non quando nel nuovo luogo di dimora *di fatto* cambia stato. Chi dunque, per esempio, lascia l' America unicamente per venire a sposarsi in Italia e rimanervi, non perde il suo primo domicilio se non prima si avvera la condizione del futuro matrimonio, e nel frattempo non può dirsi quindi essere senza fissa dimora *(vago).*

g) Per chi è senza fissa dimora il parroco proprio, per la celebrazione del matrimonio, è qualunque parroco del mondo, ma questo parroco da lui scelto deve assistere al matrimonio (di presenza o delegando un altro) *nei confini del proprio territorio,* perchè la giurisdizione in tale caso non è personale ma territoriale. Così Schmalzgr., IV, II, II, 163; Berardi, Pr. 5209; Lehmkull, II, 776.

h) IN FATTO. Anche dato che Pasolino minorenne doveva considerarsi domiciliato in Roma, è certo che egli, diventato maggiorenne lasciò tale domicilio, sia pel fatto della residenza, sia per la volontà di ritornarvi ad abitare, e si stabilì in Ravenna per amministrare i beni familiari posseduti colà; onde il suo parroco non era quello di S. Marcello in Roma, ma quello di S. Domenico in Ravenna. D' altra parte Mildred riteneva ancora il suo domicilio d' America, e dato pure, ma non concesso, che la si fosse voluta considerare allora come *vaga,* il Canonico Confalonieri per assistere validamente al matrimonio per parte della sposa doveva avere la delegazione dal parroco del luogo della villa e non dal parroco di S. Marcello in Roma.

Perciò giustamente il matrimonio fu dichiarato nullo. —

II.

Nullità di matrimonio per non avverata condizione appostavi.

Cameracen. Nullitatis matrimonii. — 23 Giugno 1911. — Verso la fine del 1903 Giovanni Cordier si fidanzò con Maria Nicolle; però fin dall'inizio del fidanzamento si accorse che Maria esalava un odore fetido dalle narici e, saputo da un medico che quell'odore poteva esser causato dall'ozena, fastidiosa malattia infettiva, protestò che assolutamente si rifiutava a concludere quel matrimonio prima che si fosse provato esser la fidanzata immune da tale morbo. Consultò vari medici e finì per credere all'assenza del temuto male, onde il 26 aprile 1904 contrasse il matrimonio, non senza aver ancora ripetuto a sè stesso ed agli altri che dell'assenza di quella malattia faceva pel suo consenso una condizione *sine qua non*. Ma quel cattivo odore fece interrompere l'istesso viaggio di nozze e Giovanni ricorse ad un dottore, il quale riconobbe esser Maria affetta di ozena; altri due medici evitarono pronunciarsi, ma infine uno specialista confermò la esistenza del temuto male, onde Giovanni dopo sole 5 settimane di vita comune si separò dalla moglie. Dopo alcuni anni, e precisamente nel febbraio 1907, si rivolse alla Curia diocesana chiedendo che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo per difetto di consenso *ob non impletam conditionem appositam*, e la Curia il 21 novembre 1908 gli dette ragione.

Avendo l'Avvocato del Vincolo appellato alla S. Sede, la S. Rota il 9 giugno 1909 annullò la sentenza della Curia Diocesana.

L'attore però appellò al 2.° turno e questo il giorno 11 agosto 1910 sentenziò per l'invalidità del matrimonio in quistione (1).

L'Avvocato del Vincolo appellò al 3.° turno asserendo: — che più verisimilmente la condizione apposta prima da Giovanni consisteva nel proposito di non conchiudere il matrimonio se i medici non avessero ritenuta Maria immune dal male, e tale asserzione dei medici realmente ci fu, onde dovette cessare la condizione del consenso; — che ad ogni modo, comunque sia stata apposta prima la condizione, certo non poteva più sussistere nella mente di Giovanni dopo che, *assicurato* dai medici, si decise a contrarre il matrimonio.

La causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Mori *Ponente*, Mons. Cattani a Mons. Alberti col seguente dubbio:

An sententia Rotalis diei 11 Augusti 1910 si confirmanda vel infirmanda in casu.

(1) Vedi a pag. 64 di questo volume il riassunto di quella sentenza.

Ed il dì 23 giugno 1911 fu deciso:

Confirmandam esse sententiam Rotalem in casu, seu constare de nullitate matrimonii inter Ioannem Cordier et Mariam Nicolle.

" Ioannes Cordier solvat expensas iudiciales. „

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — La condizione è una circostanza aggiunta all'atto, dalla quale l'atto stesso dipende (D' Annibale, *Summula*, v. 1, n. 41). Le condizioni propriamente dette sono quelle che riguardano il futuro. È proibito contrarre un matrimonio con una condizione, sia pure onesta e possibile, riguardante il futuro; ma, contratto in tal modo un matrimonio, avveratasi la condizione, il matrimonio diventa puro senza nuovo consenso, come insegna il Fagnano nel *c. Super de apposit. condit.* — Le altre condizioni riguardanti il passato od il presente impropriamente si dicono condizioni, perchè non sospendono il valore dell'atto. Dice il Pirhing *Ius can. Lib. 4, tit. 4, § 4:* " Matrimonium contractum sub conditione relata in tempus praesens vel praeteritum non suspenditur nec vitiatur, sed statim valet si conditio est vel fuit posita, non valeat si ea non existit „. Ed il Gasparri, *De Matrim. n. 10 22*, avverte: " Quamdiu vero ignoratur, utrum conditio extet nec ne, nefas est rei matrimoniali operam dare, quia periculo fornicationis coniugi sese exponerent „.

b) Nell'atto di celebrare il matrimonio è proibito apporvi condizioni siano pure circa il passato od il presente, e questo, tanto per gli inconvenienti possibili, quanto per riverenza al sacramento (Gury-Ballerini, v. 2, n. 751). E se c'è qualche urgente necessità, allora bisogna chiedere la licenza al Vescovo, come si prescrive nella Istruzione Austriaca pei matrimonii § 55, ed insegna Aichner, *Compend. Iur. Can. pag. 608.*

c) Tutti ammettono esser nullo il matrimonio se la condizione fu attuale, cioè posta nell'istesso atto del matrimonio, e poi la si trovi inesistente. Ma data la predetta proibizione, il caso si dà raramente. — La stessa nullità si deve con certezza affermare anche se la condizione fu semplicemente virtuale, cioè quando all'atto del matrimonio non se ne parlò, ma era stata posta prima e mai era stata rivocata. Ma provare che ci sia stata tale condizione è cosa molto difficile, anzi il citato § 55 dell'Istruzione Austriaca dice che debbono aversi per non poste tutte le condizioni non espresse nella dichiarazione del consenso; però questa è una semplice presunzione di diritto e non esclude la prova in contrario.

d) Gli Autori distinguono tre specie di intenzioni: attuale, virtuale, abituale. Così descrive queste tre specie di intenzioni il D' Annibale, *op. cit., t. 1, n. 135:* " Est triplex nobis intentio: actualis, habitualis, virtualis: scilicet intentio sine aliqua attentione (quae est

actus intellectus) ne intelligi quidem potest: nam qui possum velle quod nullatenus animadverto? Itaque intentio actualis est cui attentio adest continuo; ex diverso habitualis, cui nullatenus adest: inter utramque tenet virtualis; nam ea est cui attentio primo initio tantum operis inest, et postea (quia mens ad alia divertit) exulat, ideo initio actualis est, deinceps habitualis, si tamen omnis prorsus ab ea attentio exulet, quod difficile est. Et actualis, recte prorsus dicitur intentio et vere est principium humani actus et planum est: item virtualis, quippe vere ab ipsa initium sumit actus et subinde antegressae, qua coeptus fuit, intentionis velut impulsu et virtute prosequitur „.

Di qui apparisce la grande differenza che c'è fra l'intenzione abituale e la virtuale: l'una e l'altra convengono nell'essere state prima attuali e mai dopo formalmente rivocate, ma la virtuale per impulso e virtù della primitiva intenzione ancora persevera, mentre la abituale rimane in abito e non influisce nell'atto nè direttamente nè indirettamente, onde col D'Annibale *(l. c.)* si può dire che non merita neppure il nome di intenzione. Dice il Ferraris, *Bibl. can. v. Intentio:* " In hoc potissimum differunt inter se intentio habitualis et intentio virtualis, quod intentio habitualis duo tantum requirit, primo quod processerit intentio actualis, secundo quod talis intentio non fuerit revocata. At vero intentio virtualis ultra haec duo requirit aliquid tertium, idest immanentem aliquam vim, virtutem, efficaciam influentem et moventem ad opus praesens intentum „.

e) Con l'intenzione alcune volte può esser congiunto l'errore; ma, poichè il consenso di chi è in errore è nullo riguardo a quello in cui erra, l'errore non può rivocare l'intenzione già fatta: se p. e. Tizio intende di non mangiare carne nei giorni proibiti e per errore ne mangia in un giorno che falsamente riteneva non proibito, non si potrà da questo fatto arguire che Tizio abbia ritrattato il suo proposito di non mangiar carne nei giorni proibiti.

f) IN FATTO. Dall'attento esame degli atti processuali risulta chiaramente: — che Maria Nicolle era realmente ammalata di ozena anche prima della celebrazione del matrimonio; — che Giovanni aveva posta *l'obbiettiva assenza della malattia* (non la nuda assicurazione dei medici in proposito) come condizione *sine qua non* per consentire al matrimonio; — che, non bastando l'errore a rivocare una precedente intenzione positiva, niente importa che Giovanni fidandosi della sbagliata diagnosi medica si sia deciso contrarre il matrimonio; — che non solo non si può con alcun positivo e certo argomento dimostrare (come sarebbe necessario) aver Giovanni ritrattata quella volontà condizionata che fino a prova in contrario si presume esser perdurata, ma tutto conferma che egli rinnovò quella condizione fino all'ultimo momento.

Perciò giustamente fu confermata la sentenza che annullava quel matrimonio.

Segnatura Apostolica

Regole da osservarsi nei giudizii del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica approvata e confermata da Pio PP. X.

Regulae, quibus apud Supremum Apostolicae Signaturae Tribunal causarum pertractationis ordo et ratio statuitur, non brevi temporis intervallo ad experimentum adhibitae, atque ab E.mis PP. Cardinalibus in idem Tribunal adlectis sedulo recognitae, Apostolicae demum sanctioni humillime submissae fuere. Sanctissimus autem D.nus N. Pius PP. X, ipsas Regulas, probato earum tenore, in audientia habita hac die VI mensis Martii MCMXII ab infrascripto Cardinali Praefecto, confirmare ratasque facere dignatus est; quin imo vim iisdem auctoritatemque *Legis peculiaris* pro Supremo Apostolicae Signaturae Tribunali attribuens, in *Acta Apostolicae Sedis* referri, promulgari et ab omnibus, ad quos spectet, stricte in posterum observari iussit.

Romae, die XI mensis Martii MCMXII.

VINCENTIUS Card. VANNUTELLI, *S. A. S. T. Praefectus*
NICOLAUS MARINI, *a Secretis.*

TITULUS I.

Quae causae Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali subiiciuntur.

Art. 1.

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, iuxta *Legis Propriae* can. 37, videt tamquam sibi propria et praecipua:

a) de exceptione suspicionis contra aliquem Auditorem, ob quam ipse recusetur;

b) de violatione secreti, ac de damnis ab Auditoribus allatis eo quod actum nullum vel iniustum in iudicando posuerint;

c) de querela nullitatis contra sententiam rotalem;

d) de expostulatione pro restitutione in integrum adversus rotalem sententiam, quae in rem iudicatam transierit.

Praeter hosce casus, *ex commissione SS.mi* iudicat etiam de restitutione in integrum contra sententiam ab aliqua S. Congregatione emissam.

Art. 2.

Suspicionis exceptioni locum praebent:

a) quaestiones nondum per iudicium decisae inter aliquem Auditorem et partes;

b) inimicitiae graves;

c) ratio aliqua ob quam deduci iure liceat Auditori quodvis commodum morale aut oeconomicum ex causa esse proventurum: aut ipsum alteri partium litigantium nimis adhaerere;

d) opinio sive consilium circa causam ab Auditore emissum; causa ab eo cognita in alio iurisdictionis gradu tamquam iudice vel arbitro; causa iam alias ab ipso propugnata uti advocato vel procuratore;

e) necessitudo cuiusque gradus in linea recta, atque in linea transversa usque ad quartum gradum computationis civilis inclusive; affinitas indirecta cuiusque gradus; transversa usque ad secundum.

Quum vero recusans proposuerit exceptiones de merito causae, exceptio suspicionis contra Auditorem admitti nequit, nisi posterius suspicionis argumentum innotuerit.

Art. 3.

Querela nullitatis produci potest non solum contra sententiam definitivam, verum etiam adversus interlocutoriam sententiam a Sacrae Rotae tribunali quomodocumque emissam, dummodo tamen gravamen aliquod inde sit oriturum, quod per definitivam sententiam reparari nequeat; aut etiam ipsa sententia vim habeat sententiae definitivae.

Art. 4.

Argumenta querelae nullitatis sunt:

a) defectus citationis qua causa introducitur;

b) defectus iurisdictionis;

c) defectus mandati procuratorii, aut vitium in eodem substantiale;

d) ratio in sententia non habita alicuius legis;

e) manifesta quaevis legis violatio.

Art. 5.

Non admittitur recursus ob defectum citationis qua causa introducitur quando pars non citata in iudicium venit suasque rationes aut defensiones de merito causae adduxit, neque tamen actus nullitatem allegavit.

Art. 6.

Recursus ob defectum iurisdictionis fieri quoque potest ad obtinendam circumscriptionem iudicii, dempto semper casu quo pars comparuerit, nullaque circa competentiam exceptione opposita, defensiones aut documenta in causa produxerit.

Art. 7.

Defectus aut vitium in mandato procurationis veluti sanata habentur ob appellationem interpositam ab ipso actore, sive per se, sive per procuratorem, adversus quamlibet sententiam, antequam pars altera nullitatem opposuerit; aut generatim ob actum quemlibet positivum ante querelam nullitatis emissum, unde sanctio colligatur iuxta normam iuris communis.

Art. 8.

Recursus ex querela nullitatis admitti nequit, nisi vitium aliquod, de quibus supra, manifeste comprobetur; in dubbiis reiicitur recursus tamquam fundamento boni iuris carens. Reiicitur etiam pure ac simpliciter si defectus remissus aut sanatus, uti supra, appareat.

Art. 9.

Ut admittatur recursus ad obtinendam *restitutionem in integrum*, inde colligatur oportet:

a) iudicium ex documentis fuisse emissum, quorum fallacia aut adulteratio in posterum cognita fuerit;

b) documenta publica aut privata reperta esse, quibus factum aliquod novum decretorium in causa comprobetur;

c) aut generatim rationem aliquam intercessisse non prius deductam neque disputatam, ex qua detrimentum grave atque manifestum boni iuris demonstrari queat, ideoque sit locus actioni rescissoriae, ad normam iuris communis.

Art. 10.

Executio voluntaria rei iudicatae post sententiam ultimi gradus iure minime privat petendi atque obtinendi a Supremo Tribunali restitutionem in integrum.

Art. 11.

Non aliter atque ad petendam restitutionem in integrum et introducendum iudicium nullitatis contra sententiam rotalem, terminus etiam intra quem causa ad Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal ex commissione SS.mi delata inchoari potest, est trium mensium a die obtentae commissionis.

TITULUS II.

Ritus procedendi coram Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali.

Art. 12.

Libellus, quo causa introducitur, exhibetur, R. P. D. Signaturae Apostolicae Secretario per Notarium *protocollo* addictum; eique alligari debent;

a) exemplar authenticum sententiae adversus quam recursus interponitur, et in causis quae ad Supremum Tribunal deferuntur ex commissione Sanctissimi, documentum obtentam commissionem comprobans;

b) apocha libellarum centum apud Officialem Supremi Tribunalis distributorem in cautelam commissarum. Huiusmodi summa aerario Sedis Apostolicae acquiretur si reiiciatur recursus; si vero admittatur, ex causae expensis subducetur;

c) procurationis mandatum in formis, si actor per seipsum recursum non exhibuerit.

Art. 13.

Acceptum libellum eiusque adnexa documenta Notarius *protocollo* addictus in fasciculum colliget, quem, in appositum librum relatum et numero signatum, ad R. P. D. Secretarium remittet, ut per decretum adversae parti legitime notificandum terminum is constituat ad animadversiones contra recursum in scriptis Supremo Tribunali submittendas; secus contumaciter procedendum.

Art. 14.

Notificationis actus exarabitur a Notario Scriptore seu Actuario, vel ab alio Supremi Tribunalis Officiali ad id deputato, qui, post R. P. D. Secretarium, et ipse subsignabit sigilloque Supremi Tribunalis actum communiet.

Ad validitatem exemplaris, parti vel eius procuratori tradendi, satis erit subsignatio Officialis in Notarium deputati, et sigillum Supremi Tribunalis.

Art. 15.

Notificationis actus formula erit prout sequitur, *mutatis mutandis*:

(*Titulus causae et Protocolli numerus*).

De mandato E.mi ac R.mi D.ni... Supremi huius Signaturae Apostolicae Tribunalis Praefecti; notificetur D.no N. N. coram hoc Supremo Tribunali et contra ipsum d.num N. N. exhibitum esse [*ex commissione SS.mi*, si ita sit] *recursum contra sententiam a ... latam in causa ... ad obtinendam* [*nullitatem dictae sententiae*, seu *restitutionem in integrum*, etc.]; *atque ideo supra memorato d.no N. N. convento fatalis dies ... hora meridiana constituatur ad deducendum in scriptis sive per se sive per procuratorem legitime deputatum coram infrascripto Secretario in aedibus Supremi Tribunalis Romae ... si quid habeat contra admissionem praefati recursus; quo termino elapso, procedetur contumaciter ad ulteriora, omni etc.*

Datum Romae ex aedibus S. T. die...

Art. 16.

Notificationis actus (itemque citationes et alius quilibet actus S. T.) in Urbe transmittetur per manum apparitoris ipsius Supremi Tribunalis, qui peractae traditionis fidem faciet in calce ipsius actus. Si vero pars extra Urbem commoretur, transmittetur per cursum publicum in fasciculo, ut vulgo audit, *commendato*, cuius acceptilatio, a publico pariter epistolarum diribitorio requisita, in actis servabitur.

Pro iis denique, quorum ignotum est domicilium, S. T. opus adhibebit Curiae Dioeceseos, aut aliis rationibus utetur, quae R. P. D. Secretario necessariae aut opportunae in casu videantur.

Art. 17.

Quum actus quivis cuidam Episcopo notificandus sit, ad instar epistolae conscribetur; a R. P. D. Supremi Tribunalis Secretario ac Notario deputato subsignabitur, et per publicum cursum, uti supra, transmittetur.

Art. 18.

Formula tum erit prouti sequitur, *mutatis mutandis:*

Ill.me ac R.me Domine,

Infrascriptus P. D..... Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis Secretarius, Amplitudini Tuae notum per praesentes facit, d.num N. N. recursum [*de commissione SS.mi*, si ita sit] *obtulisse contra sententiam a... latam in causa... ad obtinendum... Quod quum ex ratione muneris mei Tibi communico, id pariter significo, Amplitudini Tuae esse tempus usque ad diem ... ut si quid contra acceptationem praefati recursus deducendum habeas, vel per Te vel per Procuratorem legitime deputatum deducas scriptis ad me mittendis in aedibus Supremi huius Tribunalis Romae ..., quo termino elapso, ultra procedetur ad normam " Legis Propriae „ can. 40.*

Interim bona omnia et fausta a Deo Tibi adprecor. Amplitudinis Tuae

Famulus addictissimus.

Art. 19.

Elapso termino parti conventae constituto ad iura sua deducenda contra recursum (qui tamen terminus, instante eadem parte, per rescriptum R. P. D. Secretarii prorogari poterit), neque ab ipsa parte conventa animadversionibus suis productis, R. P. D. Secretarius, nisi ei videbitur per novum decretum renovari citationem, procedere potest ad ulteriora.

Art. 20.

Item, per decretum R. P. D. Secretarii explanationes tam iuris quam facti, pro rei opportunitate, sive ab actore sive a convento exigi poterunt; et decreti notificatio illi fiet parti, a qua huiusmodi deductiones exquirantur; neque altera pars obiicere quidquam poterit.

Art. 21.

Praeter necessariam ab adversa parte deductionum expostulationem, R. P. D. Secretarius, quo facilius et accuratius recursus naturam et rationes cognoscere queat, a S. R. Rota vel a S. Congregatione apud quam causa iam agitata fuit, acta omnia, quae praecesserunt, requiret.

Requiret insuper, si ei videbitur, unius aut plurium Supr. Trib. PP. Consultorum votum, itemque votum Promotoris Iustitiae, et, quum agatur de re matrimoniali, Vinculi Defensoris: vel etiam partibus diem dicet, ut coram se de recursus rationibus verbis disputent.

Art. 22.

Decretum R. P. D. Secretarii, quo oralis disputatio iubetur, argumenta indicabit, quibus discussio ipsa contineatur, et utrique parti transmittetur per citationem tenoris qui sequitur:

De mandato etc. ... *citentur d.ni N. N. et N. N. ad comparendum coram infrascripto S. T. Secretario, in aedibus eiusdem S. T. Romae... die... hora... ad habendam discussionem oralem circa recursum a N. N. exhibitum contra... pro... et decretum aliud quodcumque desuper necessarium et opportunum videndum in forma fieri et interponi etc., non solum etc., sed et omni etc. — Argumenta autem ipsius discussionis erunt quae sequuntur: ...*

Datum ex aedibus S. T. die...

(*Sigillum, et subscriptio R. P. D. Secretarii atque Notarii*).

Art. 23.

Partibus quoque, vel earum alteri, fas erit discussionem oralem a R. P. D. Secretario per supplicem libellum exposcere. R. P. D. Secretarius per decretum, a quo appellari non poterit, iudicabit tum de admissione discussionis, tum de eius argumentis, quae in ipso libello proposita iam fuerint.

Art. 24.

Partium rationes in discussione orali ab ipsarum advocatis explicabuntur. Verum R. P. D. Secretarius, in causis criminalibus praesertim, actorem ipsum vel conventum discussionis participes efficere poterit. *(continua)*

Secretariato di Stato

Lettera a Mons. Carlo M. A. de Cormont, Vescovo di Aire, intorno al libro intitolato La vocation sacerdotale *del Can. Giuseppe Lahitton di quella diocesi.*

Monseigneur,

En raison des dissensions qui se sont produites à l'occasion du double ouvrage du chanoine Joseph Lahitton sur *La vocation sacerdotale*, et de l'importance de la question doctrinale y soulevée, Notre Très Saint-Père le Pape Pie X a daigné nommer une Commission spéciale d'E.mes Cardinaux.

Cette Commission, après avoir mûrement examiné les arguments en faveur de l'une et de l'autre thèse, a prononcé, dans sa réunion plénière du 20 juin dernier, le jugement suivant:

" Opus praestantis viri Iosephi canonici Lahitton, cui titulus *La* " *vocation sacerdotale*, nullo modo reprobandum esse; imo, qua parte

" adstruit: 1.° Neminem habere unquam ius ullum ad ordinationem " antecedenter ad liberam electionem episcopi. — 2.° Conditionem, " quae ex parte ordinandi debet attendi, quaeque *vocatio sacerdotalis* " appellatur, nequaquam consistere, saltem necessario et de lege or- " dinaria, in interna quadam adspiratione subiecti, seu invitamentis " Spiritus Sancti, ad sacerdotium ineundum. — 3.° Sed e contra, nihil " plus in ordinando, ut rite vocetur ab episcopo, requiri quam rectam " intentionem simul cum idoneitate in iis gratiae et naturae dotibus " reposita, et per eam vitae probitatem ac doctrinae sufficientiam com- " probata, quae spem fundatam faciant fore ut sacerdotii munera re- " cte obire eiusdemque obligationes sancte servare queat: esse egregie " laudandum „ (1).

Sa Sainteté Pie X a pleinement approuvé, dans l'audience du 26 juin, la décision des Éminentissimes Pères, et Elle me charge d'en donner avis à Votre Grandeur qui voudra bien la communiquer à son sujet M. le chanoine Joseph Lahitton, et la faire insérer ex integro dans la *Semaine Religieuse* du Diocèse.

Je prie Votre Grandeur, Monseigneur, d'agréer l'assurance de mes sentiments très dévoués en Notre-Seigneur.

Rome, 2 juillet 1912.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

QUESTIONI

22.

Chi debba pagare una pensione imposta ad un beneficiato che otta ad un altro beneficio di massa.

A Tizio beneficiato fu imposta una pensione sul suo beneficio a favore di un parroco rimosso dalla cura. Tizio otta ad un altro beneficio di quel capitolo, ed il suo di risulta l'ottiene Caio, In quel Capitolo tutti i beneficii sono di massa comune. Sorge

(1) Da quest'approvazione si vuol raccogliere:

a) Che per essere uno *vocato* al sacerdozio è necessaria la chiamata o l'approvazione del Vescovo.

b) Senza di questa chiamata o approvazione, a nulla giovano le interne ispirazioni che alcuno crede avere da Dio.

c) Il chiamato dal Vescovo deve però colla retta intenzione possedere tutte le doti e le disposizioni che si richiedono per ben corrispondere alla vocazione.

d) Se non ha queste doti e queste disposizioni, non può in coscienza accettare la chiamata del Vescovo, salvo quando il Vescovo, ben conoscendo i suoi difetti, giudica che essi non ostano alla sua chiamata.

e) Come giudice delle disposizioni esterne è il Vescovo; così giudice delle disposizioni interne è il confessore, il quale, secondo l'insegnamento di S. Alfonso, non può assolvere il chierico abituato *ad turpia*, e disposto a ricevere i sacri ordini, senza aver date solide prove di continenza (L. VI, n. 63 sq.).

intanto litigio fra Tizio e Caio sul pagamento della pensione: Tizio vuole addossarla a Caio; questi vuol gravarne Tizio. Si chiede: Chi deve pagare la detta pensione?

La pensione deve pagarsi durante la vita dell' ex-parroco. Fu imposta sul beneficio di Tizio per concessione della S. Sede (secondo il Decr. *Maxima cura*). Finchè dunque Tizio trovasi investito e percepisce i frutti di quel beneficio, deve pagare la pensione. Ma se cessa di avere quel beneficio per aver ottato ad un altro, non è più tenuto a quel pagamento.

Nè vale il dire che le prebende di tutti i beneficii sono ivi di massa. È vero ciò; ma è vero altresì che i beneficii sono tra loro distinti; onde il primo beneficio di Tizio non ha che fare col nuovo, al quale egli ha ottato.

Essendo adunque la pensione imposta dalla S. Sede a quel beneficio, e quindi non personale ma reale (1): dopo di Tizio dovrà pagarla Caio.

Sappiamo che in questo senso ha risposto la S. C. del Concilio in un caso simile.

23.

Circa il divieto delle nuove immagini e delle nuove divozioni.

Berta, persuasa che tutto quello che appartiene al corpo sacratissimo di Gesù Cristo, è degno di culto, ed anche per privata rivelazione avutane da Dio, propaga immagini e foglietti che trattano della devozione alle sante mani di N. S. Le dette immagini però ed i foglietti non recano l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica. Si chiede: possono accettarsi e leggersi e ritenersi tali cose?

La Costituz. *Officiorum et munerum* del 1897, riguardo a' libri ed a qualunque scritto, all' art. 13 dispone: " Libri aut scripta, quae narrant novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, miracula, vel quae novas inducunt devotiones, etiam sub praetextu quod sint privatae, et publicentur absque legitima Superiorum Ecclesiae licentia, proscribuntur „.

Nell' art. 20 poi sta detto: " Libros aut libellos precum, devotionis vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet: secus prohibiti habeantur „.

Rispetto poi alle immagini sacre all' art. 15 prescrive: " Imagines, quomodocumque impressae, Domini Nostri Jesu Christi, B. Mariae Virginis, Angelorum atque Sanctorum, vel aliorum Servorum Dei ab Ecclesiae sensu et decretis difformes, omnino vetantur. Novae vero, sine ecclesiasticae potestatis licentia, non publicentur „.

---

(1) Molti DD., come il Reiffenstuel (L. III, tit. 12, n. 88), l' Abate (n. 2 *de transact.*), il Navarro (Consil. 43, n. 4 *de Simon.*), il Garcia (*De Benef.* P. I, c. 5, n. 295) ecc. ammettono che il Vescovo, per giusta ragione, possa imporre una qualche pensione non sul beneficio, ma sulla persona del beneficiato durante la vita o della persona o del pensionario. In tal caso quando il beneficiato passi ad un altro beneficio, la pensione cessa purchè non sia di nuovo imposta sulla persona o del primo o del secondo beneficiato.

Qui dunque sono proscritti, ovvero proibiti, tutti i libri e tutte le stampe che si pubblichino senza il permesso dell'autorità ecclesiastica, che riguardano:

a) nuove apparizioni, rivelazioni, visioni;
b) nuove profezie e miracoli;
c) nuove divozioni, benchè private:
d) qualsivoglia divozione anche antica ed approvata;
e) qualsivoglia catechismo o istituzione religiosa;
f) qualsivoglia argomento di morale;
g) qualsivoglia argomento di ascetica o di mistica.

Questi libri, opuscoli o stampe hanno così bisogno dell'approvazione dell'autorità diocesana per essere pubblicati, che senza di questa non possono riceversi, nè leggersi, nè ritenersi, nè darsi ad altri, dovendosi considerare come proibiti. Trattandosi adunque di questi libri nessuno può comprarli o riceverli in dono senza vedere se portano in fronte l'approvazione ecclesiastica; e non avendola, dovranno considerarli come proibiti.

Quanto poi alle immagini, senza l'approvazione ecclesiastica, sono proibite solo quelle difformi dal senso della Chiesa e dai decreti. Quali siano queste immagini lo vedemmo nel nostro opuscolo *Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla censura dei libri* ed. 3.ª pag. 54 sg., e queste immagini non si possono acquistare, nè ritenere. — Si parla qui pure delle immagini *nuove,* le quali sono quelle, come si disse nel *l. c.* a pag. 59, che il Tridentino (Sess. XXV *De sacr. imag.*) chiama *insolite*, cioè di tipo nuovo, difformi da quelle fin qui usitate. Per queste vi è solo il divieto di pubblicarle senza la previa censura ed approvazione; ma pubblicate che siano, non si considerano come proibite.

Poste le quali cose, possiamo ben risolvere la quistione proposta. Le immagini ed i foglietti che distribuisce Berta contengono nuova divozione e rivelazione: ciò è proibito senza l'approvazione ecclesiastica, ed è proibito non solo stampare siffatte cose, ma sì ancora leggerle, ritenerle e darle ad altri.

24.

Se negli oratorii privati si può cantare la messa e possano compiersi altre funzioni.

Tizio ha ottenuto l'indulto dell'oratorio privato per sè e per la sua famiglia colla facoltà di far celebrare una messa quotidiana. Egli in talune feste fa ivi celebrare la messa cantata, e fa benedire le candele della Candelaia, e le palme nella Domenica della Settimana santa. — Si chiede: Sono consentite queste funzioni negli oratorii privati?

Fa d'uopo distinguere gli oratorii privati dagli oratorii semipubblici. I primi sono quelli che si permettono alle persone ed alle famiglie private; gli altri sono quelli che si consentono alle comunità religiose, ai seminarii, agli ospedali, ai collegii ecc.

Negli oratorii semipubblici che ormai sono pareggiati ai pubblici, pos-

sono compiersi tutte le funzioni che sono consentite nelle chiese non parrocchiali; perciò anche le messe cantate, la benedizione delle candele e delle palme, e le altre che non sono di diritto parrocchiale.

Ma che dire degli oratorii privati? Possono in questi celebrarsi le messe cantate? — È vero che nel solito breve dell' indulto si parla di una sola *messa*, senza l' addiettivo *letta;* donde qualcuno ha dedotto potersi ivi celebrare anche la messa cantata.

Ma questa interpretazione è falsa. In primo luogo perchè l' oratorio perciò dicesi privato perchè deve servire strettamente a soddisfare il bisogno dell' indultario, al quale basta la messa letta. — In secondo luogo perchè le messe cantate sono pel servizio del popolo, il quale conviene in chiesa per rendere il pubblico culto e solenne a Dio. — In terzo luogo perchè trattandosi di privilegio, vuolsi questo strettamente interpretare. — E finalmente perchè così porta la generale consuetudine.

Si ascolti in ciò il Gattico, classico scrittore di tal materia. Dopo aver allegate le ragioni da noi esposte, segue a dire *(De Oratoriis domest.*, cap. 28, n. 14): " Quare mihi videretur gravi animadversione corripiendus non tam sacerdos missam solemniter in privato oratorio celebrans, quam privilegiatus eamdem solemnitatem permittens, dignus propterea privatione aut suspensione apostolici privilegii in poenam propriae temeritatis, qua fines privilegii transgressus fuisset. Etenim omni procul dubio contra Pontificis intentionem ista solemnitas adhiberetur, quae licet non usurparet parochorum iura; adhuc non modicum turbaret stabilitum receptumque ordinem ecclesiasticae disciplinae, iuxta quam huiusmodi solemnia tantum celebrantur in ecclesiis et oratoriis publicis, in quibus frequens populorum conventus esse solet „.

Sembra dunque a questo dotto Autore, degno di grave correzione così il sacerdote che celebrasse solennemente in oratorio privato, come l' indultario, il quale sarebbe meritevole della sospensione del privilegio. Imperocchè così si andrebbe contro la intenzione del Pontefice in concedere la grazia, e si turberebbe l' ordine stabilito dalla disciplina ecclesiastica, che le messe solenni debbano celebrarsi solo nelle chiese, dove suol convenire gran popolo.

Ed alla difficoltà che nel Breve di concessione suol parlarsi di *messa*, non di *messa letta o privata*, così risponde, *l. c.*: " Quamvis igitur expresse non determinaverit Pontifex in formula privilegii missam *privatam*, satis tamen adhuc huiuscemodi limitationem, attentis Ecclesiae ritibus ac consuetudinibus, exponit tum finis privilegii, tum privatum domicilium, in quo privilegium habet suum effectum, tum denique silentium missae solemnis, cuius aperta mentio ob novitatem ac singularitatem gratiae fieri debuerat „.

Sarebbe stata dunque necessaria una speciale concessione perchè in oratorio privato possa cantarsi la messa: il che non si può presumere, vietandolo i riti della Chiesa, le consuetudini ed il fine del privilegio.

Ciò chè si è detto delle messe cantate o solenni, vuol dirsi pure delle altre funzioni solite farsi nelle chiese, come le benedizioni delle ceneri, delle candele, delle palme ecc. Queste non possono compiersi negli oratorii

privati per le medesime ragioni su esposte. E però il cit. Autore scrive di esse, *l. c.* n. 19: " Quamobrem omnes illae functiones, quae ex ritu ecclesiastico inter missarum celebrationem a sacerdote sacris vestibus induto fieri possunt in ecclesiis publicis.... cum papali privilegio domesticarum missarum non cohaerent, quia aliaenae sunt, et per se non spectantes ad privatae missae celebrationem quae tantum ab illo conceditur „.

Lo stesso insegna Scavini (L. IV, App. XII, n. 75): " Oratorium privatum non potest habere campanile et campanas; neque potest consecrari. Neque ibi potest solemniter cantari missa, neque solemnis fieri aquae benedictae aspersio; nec quaecumque alia solemnis functio et caeremonia, v. g. benedictio cinerum, candelarum etc. „

Benchè quindi non si abbiano decreti positivi della S. C. dei Riti su di ciò, dee ritenersi come precettivo, per tutte le ragioni esposte, che non si possa cantare le messe negli oratorii privati e di compiere in essi altre funzioni proprie delle chiese.

Tizio adunque, nel nostro caso, malamente opera in far cantare la messa nel suo oratorio privato ed in fare ivi benedire le candele e le palme. Assai più malamente opera il sacerdote celebrante che non dovea consentire alle pretensioni di Tizio.

25.

Se l' omelia parrocchiale possa farsi nel tempo che un altro celebra la S. Messa.

In A. è invalso l' uso che per evitare che il popolo non assista alla messa parrocchiale colla omelia dopo il Vangelo, l' omelia si fa dal parroco mentre un altro sacerdote celebra la S. Messa. Si chiede: Può tollerarsi codesto uso?

Quest' uso noi lo crediamo lecito, ed anzi commendevole, laddove si tema che il popolo, per non trattenersi più lungamente in chiesa quando la omelia si fa dopo il Vangelo, si rechi ad altre chiese per udire la messa in tempo più breve. È questo il motivo per cui non raramente la messa parrocchiale rimane con poche persone che hanno forse minor bisogno di essere dal parroco istruite.

Chi ascolta la parola di Dio nel tempo della messa può ben soddisfare al precetto della Chiesa. Imperocchè, anche a voler escludere la sentenza di quei Dottori (e sono molti e cospicui, citati da S. Alfonso L. III, n. 313) che dicono a ciò necessaria la sola attenzione esterna, non già la interna, l' attenzione interna, richiesta con più probabilità da S. Tommaso, da Elbel, da Sporer, da Laymann, da Bonacina ecc., ai quali si sottoscrive S. Alfonso, è che la mente sia rivolta o alle varie parti della messa, o ai misteri di essa, ovvero alle cose divine, *l. c.*: " Attentio autem sufficiens ad missam duplex est: 1.° ad *verba et actiones* celebrantis, animo colendi Deum; 2.° ad *mysteria* vel ad *Deum*, scilicet ad contemplanda eius attributa, amorem etc.: modo attendatur ad principaliores partes missae et praecise ad consecrationem et ad sumptionem „. E soggiunge subito: " At post factum, bene advertit Elbel cum Tamburinio et Sporer

quod nemo anxius esse debet ob scrupulum huius attentionis non praestitae; quia sufficit habuisse intentionem generalem colendi Deum „.

Basta dunque nella messa l'attenzione generale di onorare Dio e di attendere alle cose divine. Ora qual cosa più da vicino riguarda Iddio che il suo Vangelo, la sua rivelazione, i suoi precetti? Attendere adunque alla spiegazione di queste cose durante la messa ed intendere di onorare Dio col S. Sacrificio, bastano certamente per soddisfare al precetto.

E non solo ciò basta, ma riesce soprammodo proficuo: 1°. perchè si provvede più efficacemente alla istruzione del popolo — 2°. perchè si procura che la mente dei fedeli nel tempo della messa non divaghi con facili distrazioni — 3.° perchè si ascolti la S. Messa con soddisfazione maggiore e con maggior profitto di ciascuno.

Nel tempo della elevazione, il parroco può fare una pubblica e breve orazione, o recitare qualche giaculatora; ovvero può tacere, lasciando libero il popolo di pregare.

Ma si dirà: non è obbligato il parroco di spiegare il Vangelo nello stesso sacrifizio che egli deve, nei dì festivi, applicare *pro populo*? — Rispondiamo: È certo che il parroco ha obbligo di spiegare il Vangelo; ed è pur certo che ha l'obbligo di celebrare nei dì festivi la messa *pro populo:* nessuna legge però gl'impone di unire insieme questi due doveri, sì che nello stesso sacrifizio da applicare *pro populo* debba fare l'omelia ai fedeli, e questa non possa farla in altra ora più opportuna pel popolo. Nè il Tridentino, parlando della messa *pro populo* (Sess. 23 c. 1. *de ref.*), nè Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper* che spiega la mente del Tridentino, ne mai la S. C. del Concilio, nei molti responsi su tal materia, obbliga il parroco a far la omelia nello stesso sacrifizio che egli deve offerire pel popolo. Perciò il parroco può bene e fruttuosamente spiegare il Vangelo nel tempo che un altro sacerdote celebra la messa, celebrando egli o prima o dopo la messa *pro populo*,

Ciò che si è detto della omelia, dicasi a più forte ragione della istruzione catechistica agli adulti. Siffatta istruzione si suol tenere generalmente nelle ore del pomeriggio dopo quella de' fanciulli. Ma chi non sa che gli adulti in quelle ore per lo più non accostano alla chiesa? Moltissimi parroci si lamentano del numero assai scarso di uditori alle loro istruzioni pomeridiane; e taluni in questi casi non si fanno scrupolo di omettere del tutto il catechismo.

Ma il S. Padre Pio X nella Encicl. *Acerbo nimis* del 15 apr. 1905 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 117) fa obbligo stretto ai parroci di far sempre il catechismo agli adulti in quell' ora che essi stimano più opportuna alla frequenza dei fedeli: *ea hora quam opportuniorem duxerint ad populi frequentiam.* — Perchè dunque farla nelle ore della sera quando il popolo raramente interviene, e quelli che più ne hanno bisogno non intervengono mai? Veggano adunque i parroci di qual colpa si fanno rei volendo tenere il catechismo agli adulti nelle dette ore, o, che è più grave, ometterlo del tutto.

Invece, tenendolo di mattina, durante quella messa che è più frequentata dalle persone rozze ed ignoranti (in moltissimi luoghi suol essere la

prima messa mattutinale), farebbe a queste un immenso bene, con istruirle convenientemente e con promuoverne la pietà (1). La istruzione sarebbe più corta, della durata di una messa, ma immensamente più efficace e salutare. La popolazione sentirebbe con piacere la voce del pastore, andrebbe volentieri a quella messa, e l'ascolterebbe senza distrazione.

26.

Se un canonico giubilato possa ottare ad un canonicato superiore.

Nel Capitolo Cattedrale di P. vi è il diritto dell'ozione. Vacando uno dei primi canonicati, a questo vuole ottare il can. Guglielmo che ottenne già l'indulto di giubilazione. Vi si oppongono gli altri, negandogli questo diritto, come a colui che è già messo in riposo. — Si chiede: 1.° Può il canonico giubilato ottare ad altro canonicato superiore? — 2.° Nel caso affermativo, perde il diritto alla giubilazione?

Il caso è nuovo, e non contemplato da' DD. Vuolsi perciò risolverlo coi principii generali.

La soluzione dipende dallo esaminare la natura della giubilazione, e se questa fa perdere i diritti canonicali.

La giubilazione è una grazia che si fa al beneficiato che ha servito alla chiesa per lo spazio non minore di quarant'anni; e la grazia è di esimerlo dal servizio del coro e dall'obbligo della residenza senza perdere nè i frutti del beneficio nè le distribuzioni. Ecco come ne parla Benedetto XIV (*Syn. Dioec.* L. II, c. 9, n. 15): " Consuetudo universalis invaluit ut canonici et alii qui chori servitio addicti sunt, si per annos quadraginta laudabilem ibi operam impenderint, ab eodem in posterum frequentando absolvantur, fructus tamen, ac distributiones eodem, quo antea, modo percipiant. „

Da ciò risulta chiaramente che il canonico giubilato, con questa grazia che consegue, può solo assentarsi dal coro e dalla residenza, ma d'altra parte conserva gli antichi doveri e non perde nessuno dei diritti canonicali, continuando ad essere come prima vero canonico.

Conserva gli antichi doveri. Infatti:

a) Deve celebrare le messe e adempire gli oneri particolari imposti al suo beneficio (S. C. Conc. *in Constantien.* 4 mai. 1737; *in Montisfalisci* 10 sept. 1853).

b) Deve compiere quelle funzioni particolari che tassativamente gravano sul suo beneficio o per statuto o per consuetudine (S. C. Conc. 3 sept. 1870 ap. *Acta S. Sedis,* Vol. VI, p. 414).

c) Il can. teologo giubilato è ancor tenuto alle lezioni scritturali, o per

(1) Sappiamo che in molti luoghi è in uso la pratica di fare la istruzione al popolo nel tempo che un altro sacerdote celebra la S. Messa, e ciò reca vantaggi e frutti consolantissimi. Qualche Vescovo non solo l'ha inculcata ai parroci, ma ne ha fatto loro un precetto. Intalune provincie ecclesiastiche, come nel Belgio, usa di fare la istruzione al popolo durante tutte le messe de' dì festivi, ed il popolo ivi è tutto bene ammaestrato delle cose di religione, la quale fiorisce mirabilmente in mezzo ad esso

sè, o per altri se impedito (S. C. Conc. *in Anagnina* ap. Zamboni t. 1 *Canonicus*, § IX, n. 24).

d) Il canonico con cura d'anime è disobbligato dal coro, non già dalla cura (v. *Acta S. Sedis*, Vol. VI, p. 428).

e) Benchè il can. giubilato sia dichiarato esente dal servizio del coro, pure il Vescovo, in caso di necessità, può richiamarlo al detto servizio, benchè ciò non sia espresso nel rescritto di giubilazione (Benedetto XIV Inst. 107, n. 9; S. C. Conc. *in Aquilana* 27 sept. 1659 ad 3; *in Alatrina* 20 aug. 1785; *Dubia Iubilat.* 17 dec. 1718 etc.).

Il canonico giubilato poi non perde nessuno dei diritti canonicali, E perciò:

a) Ha diritto di essere invitato alle sedute capitolari, massime nelle elezioni de' beneficiati di gius-patronato del Capitolo (c. *Cum in Ecclesiis* 33, *de Praeb.* in 6).

b) Ha diritto non solo alla prebenda del suo beneficio, ma a tutti i proventi capitolari, sia di massa grossa e sia di massa piccola (distribuzioni quotidiane) (Bened. XIV *Inst.* 107, n. 9: S. C. Conc. *in Romana* 24 mar. 1703; *in Patavina* 9 iun. 1714, ap. Zamboni v. *Canonicus*, § V. n. 24, 29 etc.).

c) Ha diritto anche alle distribuzioni provenienti da' legati fissi " nisi obstet voluntas disponentis seu testatoris „ (S. C. Conc. *in Novarien.* 2 oct. 1677 e 29 nov. 1681; *in Verulana iubilationis* 17 iun. 1820).

d) Ha diritto altresì alla partecipazione delle fallenze " nisi obstet statutum aut consuetudo ecclesiae „ (S. C. Conc. *in Reatina* 19 apr. 1692; *in Aquipendien.* 1 apr. 1719; *in Reatina* 12 mai. 1770 ap. Zamboni l. c. n. 20, 32 et 40 etc.).

e) Finalmente ha diritto di ripigliare il servizio del coro come prima, come vuole e quando vuole (Scarfantoni L. II, tit. VI, animad. 16).

Da tutto ciò risulta che il canonico giubilato non cessa di essere vero canonico e di avere tutti i diritti canonicali.

Vi è gran differenza fra il canonico giubilato e l' officiale messo a riposo. Quegli non cessa dalle sue funzioni; questi cessa del tutto; quegli conserva il suo beneficio; questi perde il suo officio; quegli non può essere sostituito da altri nel suo beneficio; questi, ritirandosi dall' officio, dev' essere da altri sostituito.

Perciò se al canonico giubilato competono tutti i diritti del suo beneficio, compete altresì, senz' alcun dubbio, quello dell' ozione.

Al 2.° — Ma, ottando il canonico giubilato ad altro beneficio superiore, perde l' indulto della giubilazione, ovvero deve a questa rinunziare?

La giubilazione si concede per il servizio lodevole prestato nello spazio di quarant' anni. Ora se il canonico con 40 anni di servizio si trovasse investito già del beneficio al quale otta, non gli si dovrebbe la giubilazione? E se egli ha compito prima della detta ozione il prefato servizio ed ha già conseguita la giubilazione, perchè deve esserne privato quando egli abbia ottato ad un beneficio maggiore? Pur acquistando il nuovo beneficio, non cessa di essere canonico giubilato. Avrà dunque l' aumento della prebenda senza l' obbligo della corale officiatura.

Questo nostro ragionamento trova valido appoggio in due risoluzioni della S. C. del Concilio.

La prima è in *Fulginaten.* 22 nov. 1691 (Lib. XLI *Decretor* p. 381), in cui sta scritto così: " Ioannes Baptista de Iustis, attento servitio XL annorum et ultra, uti canonicus et decanus ecclesiae cathedrali praestito iubilationem obtinuit; super autem, collato sibi a SS.mo prioratu, eiusdem cathedralis supplicat vel sibi novam iubilationem concedi, vel potius declarari, eandem sibi prodesse iubilationem respectu prioratus. — Die etc. Sacra etc. audita relatione Episcopi Fulginaten. et attento quadragenario servitio et ultra laudabiliter et continuo praestito in eadem cathedrali, censuit oratorem nova iubilatione non indigere, sed iam obtentam sub die 18 dicembr. 1688 eidem suffragari etiam respectu prioratus, de quo fuit nuper a SS.mo provisus in omnia et per omnia servata forma eiusdem indulti „ (v. Scarfantoni T. I. lib. 2, tit. 6. n. 20).

La seconda è *in Senen.* 16 mar. 1726, nella quale si legge: " Post continuum et laudabile servitium annorum XL in ecclesia metropolitana Senensi, Fabius Ballatus consuetum iubilationis indultum obtinuit, et iam septem anni elapsi sunt, ex quo fruitur praedicto indultu; quumque idem modo obtinuerit dignitatem decanatus in eadem ecclesia et supplicaverit huic S. Congr. pro continuatione praedicti indulti iubilationis, scriptum fuit Archiepiscopo pro informatione et voto. Archiepiscopus fuit in sensu, quod erat annuendum petitis, et eo fortius quia oratoris merita et praestitum antecedenter continuum et laudabile servitium, plene suadent, ipsum, quamdiu poterit, non defuturum officio suo in solemnioribus, in quibus decani praesentia maxime desideratur. — An indultum iubilationis concessum Fabio Ballato olim canonico ecclesiae metropolitanae Senen. eidem suffragetur post obtentam in eadem ecclesia dignitatem decanatus in casu? S. C. respondit: *Affirmative*, dummodo in solemnioribus inserviat „ (Ita ap. *Canones et Decr. Conc. Trid.* cum declaration. ac resolut. S. C. C. Frid. Schulte et Aemil. Ludov. Richter, in Sess. 24. cap. 12 *de ref.* n. 110).

Da queste due risoluzioni della S. C. del Concilio chiaramente si deduce: 1°. che un canonico giubilato può ben conseguire un canonicato superiore od anche una dignità — 2°. che ciò conseguito non perde l'indulto di giubilazione, nè ha bisogno di altro indulto.

BIBLIOGRAFIA

BELLINO Giuseppe, *Sac. Prof.* — Gesù Cristo nelle SS. Scritture e nei SS. Padri e Dottori — Volume I. *Luce antica e Luce nuova.* Volume II. *Dai Cieli a Nazaret* — Torino, Unione Tipografico-Editrice 1911 e 1912 — In 8.° mass. di pag. XIX, 1011, 1016.

È un' opera, ponderosa, fatta soprattutto a vantaggio dei predicatori, perchè abbiano larga messe da inspirarsi nel santo Evangelo e da farne gustare ai fedeli i profondi e divini insegnamenti. Non è però un repertorio

comune, od un' accozzaglia di citazioni per ordine alfabetico, come tanti che se ne trovano: è un' opera di nuova concezione, che quantunque divisa in molte parti e svariate, presenta un tutto armonico, splendido, amplissimo, in cui rifulge e grandeggia la figura divina di Gesù Cristo secondo la rivelarono le sante Scritture e secondo la contemplarono i Padri e Dottori della Chiesa. E certo non può darsi argomento più proprio e proficuo per la evangelica predicazione, che far conoscere intimamente Gesù Cristo, in che va riposta la vita eterna.

L' opera si divide in nove grossi volumi coi seguenti titoli: I. *Luce antica e luce nuova* (preamboli della vita di G. C.) — II. *Dai cieli a Nazaret* — III. e IV. *Da Nazaret a Gerusalemme* — V. *Da Gerusalemme al sepolcro* — VI. *Dal sepolcro ai Cieli* — VII. *Gli splendori del Cristo* — VIII. *Gli amanti di Gesù Cristo* — IX *Indici generali.*

Abbiamo sott' occhi il primo ed il secondo volume che contengono cose molte ed ammirevoli. Nel primo, dopo una larga introduzione, si considera il vecchio e nuovo testamento secondo l' apprezzamento dei Padri e Dottori, di cui si riportano interi squarci tradotti in bello italiano. Poi si dà una sintesi della vita di Gesù Cristo, mettendo a raffronto le profezie del testamento antico e l' avveramento nel nuovo; e facendone seguire larghi commenti de' Ss. Padri. Così pure, appresso, si fa delle figure di G. C., che si trovano nell' antico patto, facendone vedere sulla scorta de' Padri, la somiglianza con l' originale. Quindi si discorre del Vangelo e degli Evangelisti, anche secondo i Padri e Dottori; e finalmente si dà la vita di G. C. nel semplice testo e nella versioue dei quattro Evangeli concordati. — Nel secondo Volume poi si comincia ed esaminare la vita di G. C. nei varii misteri della Divinità del Verbo, della Incarnazione, della Nascita della Circoncisione, del SS. Nome di Gesù, della Epifania. Di ciascuno di questi misteri si reca la storia della festa secondo la erudita opera sulle feste di Benedettto XIV; poi si esamina il mistero seguendo S. Tommaso nella sua *Catena aurea* sui Vangeli; quindi si considera ogni mistero secondo la S. Teologia, e poi secondo i Ss. Padri e Dottori, delle opere dei quali si dànno ampli tratti, voltati tutti in italiano. Si ha perciò uno svolgimento ampio e profondo di ciascun mistero; vi si ammira la vena limpida e copiosa della sapienza de' Ss. Padri e Dottori; se ne ricavano i documenti più belli e più opportuni alla istruzione ed alla santificazione del popolo cristiano. Quale opera più preziosa pei predicatori non solo, ma per qualsivoglia persona che desideri erudirsi nei misteri della vita di G. C. ed apprendere da' Ss. Padri come bisogna intendere e considerare il Vangelo? Giustamente il Sommo Pontefice ha arricchita quest' opera di un suo prezioso autografo, e noi, facendo eco a sì augusta approvazione la raccomandiamo vivamente ai nostri lettori.

SWOBODA Enrico, *Dott. Prel. Dom. di S. S. Prof. di Teol. Pastorale nella Università di Vienna* — La Cura d' anime nelle grandi Città, Studio di Teologia Pastorale con tre tavole statistiche. Versione italiana del Can. Dott. Bartolomeo Cattaneo della Cattedr. di Novara sulla 2.° ediz. tedesca — Roma, Libr. Pont. di F. Pustet, 1912 — in 8.° gr. di Pag. XV, 390.

Che nelle grandi città la cura d' anime richiegga speciali norme che

non in luoghi piccoli, è oggidì fuori dubbio. Nelle grandi città che di questi tempi aumentano di numero ogni dì più, dove il commercio, le industrie, le arti, i mestieri coi nuovi ritrovati hanno ottenuto un enorme sviluppo, concorrono da per tutto persone per trovare miglior fortuna, o per altri fini svariatissimi, e persone di ogni ceto, di ogni condizione ed altresì di ogni culto, che cambiano spesso dimora, in questi luoghi sono necessarii avvedimenti e pratiche speciali perchè si possa ben compiere il ministero pastorale. Ecco l'oggetto del libro che annunziamo ed a cui han fatto plauso eminenti personaggi. È un argomento nuovo, specie pel modo con cui qui si tratta. È diviso in tre parti: Nella prima si espone il concetto ed il pregio della cura d'anime in rapporto alle grandi città. — Nella seconda si esamina lo stato attuale della cura d'anime, passando a rassegna molte grandi città di Europa. — Nella terza si propone l'ideale della cura d'anime in questi grossi centri nei rapporti del parroco cogli svariati ordini di cittadini; ed è questa la parte più importante della trattazione, in cui si trovano preziosi avvedimenti pratici per un pastore di anime perchè possa promuovere la religione ed il buon costume, ovviando alle molte e gravi difficoltà che gli si presentano. Ognun vede perciò di quanta utilità torni la lettura di questo lavoro non solo ai parroci delle città grandi, ma sì ancora a quelli di piccole borgate in cui, per la facilità e rapidità del contatto con le prime, sogliono introdursi anche in esse molte usanze e consuetudini di quelle; onde anche per queste occorrono avvedimenti e norme speciali. Lo raccomandiamo a tutti. — Costa L. 4 in Roma, presso Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

La Tassa di esercizio nei Sacerdoti — Se i sacerdoti vadano soggetti alla tassa di esercizio, sotto la presente legislazione italiana, è quistione acremente dibattuta. La giurisprudenza non è stata uniforme: le Corti alcune volte si sono pronunziate in senso affermativo; altre volte in senso negativo.

Trattandosi di quistione di non lieve importanza pel Clero, vogliamo dare qui le ragioni di diritto che hanno indotto la Corte d'Appello di Trani a rivocare la sentenza del Tribunale che nella causa del Clero di Andria con quel municipio avea condannato il Clero a pagare la detta tassa. La causa in appello fu affidata al patrocinio del chiariss. Avvocato Comm. Emanuele Del Giudice (1), il quale in una dotta allegazione dimostrò con ineluttabili prove, il ministero sacerdotale non poter essere compreso in quegli esercizii che sono colpiti di tassa. La Corte di Trani con sentenza del 21 giugno 1912 gli diè piena ragione, facendo sue le prove del detto Avvocato. Ecco intanto le prefate ragioni:

(1) Abita in Roma, via Emilia, 56.

" Attesochè unica è la questione da esaminare e risolvere, se cioè il sacerdote vada soggetto o no alla tassa di esercizio e rivendita.

" Nota sotto l'impero delle legge 11 agosto 1870 n. 5784, Alligato O, lungamente dibattuta e variamente risolta in dottrina e giurisprudenza, essa vive e si agita dottamente ancora oggi in presenza della nuova legge 23 gennaio 1902 n. 25, Alligato A. Molteplici e gravi ragioni convincono la Corte a tenere avviso per la non tassabilità del sacerdote: onde, accogliendo il gravame, deve riformare la sentenza del Tribunale e fare buon viso a tutte le domande racchiuse nel libello 15 settembre 1911, che ha originato l'attuale giudizio.

" Attesochè è canone di interpetrazione che le leggi, che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi — art. 4 disp. prelim. al C. C.

" Le leggi fiscali, perchè impongono tasse, costituiscono limitazione e restrizione del diritto di proprietà, in quanto dimenticandone il reddito, tolgono al cittadino quella piena facoltà di godere e di disporre delle sue cose nella maniera più assoluta. — Art. 436 C. C.: — esse perciò formano eccezione alle norme generali di diritto stabilite dal codice civile e di procedura. — La loro interpetrazione deve essere sempre restrittiva, senza che possa farsi luogo ad analogia per estenderne l'applicazione da caso a caso là dove incontrasi il silenzio della legge: avvegnache non deve ammettersi la tassa fuori dei casi specificatamente espressi e determinati dalla legge medesima. Or esaminando la legge 23 gennaio 1902 a base di siffatto criterio, sembra che bisogna inferirne che il sacerdote non è colpito dalla tassa di esercizio e rivendita. — Non lo menziona l'art. 1 del regolamento 23 marzo 1902 n. 113, che specifica coloro che vuole soggetti a detta tassa. — Il silenzio della legge deve intendersi come l'esclusione del sacerdote: perchè il legislatore, che ebbe cura di specificare le categorie delle persone su cui faceva ricadere la tassa, non volle comprendersi quella dei sacerdoti.

" Nè si dica che in tal modo si crea un privilegio, una specie d'immunità pel sacerdote, contrariamente all'art. 25 dello statuto, che obbliga indistintamente tutti i cittadini a concorrere al pagamento dei tributi in proporzione dei loro averi. — Trattasi invece di fare ossequio al precetto generale del rispetto assoluto del diritto di proprietà — art. 436 C. C.; — quante volte non vi sia una legge speciale, che in modo certo e sicuro restringa o limiti al cittadino cotesto diritto. — Di tal che la presunzione sta per la libertà del diritto di proprietà, e cade tale presunzione quando sorge l'eccezione della legge e si dimostri che apertamente e sicuramente detti il contrario.

" Il Magistrato interpreta ed esegue la legge, non la modifica. — Se la legge 23 gennaio 1902 non comprese specificamente i sacerdoti nelle varie categorie di coloro che vanno soggetti alla tassa di esercizio e rivendita, il magistrato ha il dovere di dichiararlo, senza preoccuparsi punto di ricercare e dire le ragioni per cui il legislatore volle escluderveli. — Non privilegi, non immunità: ma giustizia per tutti e contro tutti.

" Attesochè a conoscere interamente la finalità, il carattere e il valore

della legge 23 gennaio 1902 giova ricordarne lo storico svolgimento. — Con l'art. 37 della legge 14 luglio 1864 n. 1830, che istituiva l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, vennero abrogate tutte le leggi, riguardanti tasse e contribuzioni, esistite nelle varie provincie del regno, fra cui erano le leggi 7 luglio 1853 e 19 aprile 1856 sulla tassa di patente nel Piemonte. — Cotesta tassa applicavasi anche alle professioni liberali che si specificavano in apposita tariffa, e che non comprendeva i ministri del culto. — Venne la legge 11 agosto 1870 n. 5784. Alligato O, che dette facoltà ai comuni d'imporre *tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce* (art. 1). — Con l'analogo regolamento 24 dicembre 1870 n. 6137 si dettarono le norme speciali per l'applicazione di tale tassa e si disse nell'art. 1, che vi erano soggetti: l'esercizio di una *professione,* arte, commercio od industria qualsivoglia, la rivendita di qualunque merce.

" Appresso la legge 23 gennaio 1902 n. 25, abolendo il dazio sul consumo dei prodotti farinacei, con l'art. 13 elevò la tariffa precedente sulla tassa di esercizio e rivendita, e disse:

" Alla tassa di esercizio e rivendita sarà soggetto chiunque eserciti nel " comune una *professione,* un'arte, un commercio o una industria e chiun- " que rivenda merci di qualunque specie, nonchè le società di divertimento, " i circoli o casini sociali o altri consimili esercizii. „ — E l'art. 1 del regolamento 23 marzo 1902 n. 113 così leggesi testualmente: " Sono soggetti " alla tassa di esercizio e rivendita: 1.° coloro che esercitano una profes- " sione, un'arte, un commercio o una industria qualsiasi, sia pure il pro- " vento di essi in tutto o in parte avventizio o derivante da offerte spon- " tanee; 2.° coloro che rivendono merci di qualsiasi specie; 3.° le società " di divertimenti, i circoli o casini sociali o altri consimili esercizii. „ — Lo stesso regolamento determina poi il modo di applicazione della tassa in parola.

" Dai precedenti legislativi della legge 11 agosto 1870 risulta chiaro che la tassa di esercizio e rivendita avesse molta affinità con la tassa di dazio consumo e non già con l'imposta di ricchezza mobile.

" La Commissione parlamentare aveva manifestato l'opinione che la nuova tassa dovesse colpire gli *esercizii di qualunque genere;* ed il relatore della legge soggiunse che non si era voluto istituire una *tassa di patente* propriamente detta, ma una tassa di esercizio, *la quale non ha già rapporto colla ricchezza mobile, ma sì col dazio di consumo.* — Se dunque la nuova tassa paragonasi al dazio di consumo, indubitatamente non poteva riferirsi al sacerdote, il cui ministero puramente spirituale contraddice a tale imposta, che è diretta a colpire gli *esercizii di qualunque genere.*

" È vero che il regolamento 24 dicembre 1870 con l'art. 1 assoggettò a tale tassa *l'esercizio di una professione, arte, commercio e industria qualsivoglia;* ma appunto perciò sorsero le quistioni circa la incostituzionalità del regolamento, e se le professioni liberali venivano colpite dalla nuova tassa. Se non che, qualunque cosa voglia dirsi di coteste questioni, certamente nella tassa di esercizio e rivendita si sentì l'eco, il ricordo della tassa di patente, di cui nelle ricordate leggi 7 luglio 1853 e 19 aprile 1856; e poichè dalla tariffa di tali leggi erano esclusi i sacerdoti, così il mede-

simo ricordo storico offre serio argomento per ritenere che la legge e il regolamento del 1870 non vollero colpire il sacerdote con la tassa di esercizio e rivendita.

" La nuova legge 23 gennaio 1902 e il nuovo regolamento 23 marzo 1902 non hanno mutato il contenuto e la natura della legge e del regolamento del 1870. — Si sono aumentati i limiti minimi e i limiti massimi della tariffa; si sono distinti i comuni in maggior numero di categoria; si sono ripartiti e distinti in più classi gli esercizii e le rivendite; e infine si sono dettate altre norme per l'applicazione della tassa; ma la legge è rimasta la stessa e medesima di prima. — I precedenti legislativi anche di questa nuova legge chiariscono lucidamente e riconfermano il concetto che la tassa d'esercizio e rivendita abbia stretta attinenza con l'imposta daziaria: la tassa di esercizio doveva compensare ai comuni la cessazione del dazio sui farinacei. — Se così è, ognun vede come erroneamente si sostenga essere la tassa di esercizio e rivendita analoga alla imposta sui redditi della ricchezza mobile, per desumerne che i sacerdoti debbono soggiacere a quella tassa. — A rilevare maggiormente la diversità delle due tasse, basta considerare che la tassa di ricchezza mobile colpisce la ricchezza prodotta, cioè il reddito, mentre la tassa di esercizio e rivendita colpisce la fonte della produzione, come or ora si dimostrerà; e che la prima si applica in misura proporzionale, laddove la seconda si applica in misura fissa. — Fra le due tasse vi ha diversità di scopo, di contenuto, di applicazione.

" Ma se anche fosse vera l'asserta affinità delle tasse, non ne seguirebbe giammai la dimostrazione dell'imponibilità della tassa di esercizio e rivendita ai sacerdoti. Tutt'altro. L'art. 6 lettera *d* della legge 20 luglio 1864 n. 1829 sancisce:

" Sono considerati come redditi di ricchezza mobile i redditi procedenti " da industria, commercio, impieghi e professioni esercitate nel regno. ,,

" Analogamente si esprime il successivo art. 12 lettera *c*. Allora si disputò se la tassa di ricchezza mobile colpisce o non i proventi del sacerdote, ed il dissidio in dottrina e giurisprudenza è durato fino a che non si pubblicò la nuova legge di ricchezza mobile 24 agosto 1877 n. 4021. Essa detta nell'art. 3 che sono considerati come redditi di ricchezza mobile:

" *d)* i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e *professioni* " esercitate nel regno;

" *e)* i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte " in corrispettivo di qualsiasi ufficio o *ministero*. ,,

" L'art. 18 successivo ha la medesima locuzione, distinguendo i redditi che provengano da *professione* e i proventi in corrispettivo di qualsiasi *ministero*.

" Ora è fuori di dubbio che la legge 24 agosto 1877 ha fatto cessare la questione sorta sotto l'impero della legge 20 luglio 1864, perchè, modificando questa, ha distinto i redditi della *professione* e i *proventi* del *ministero*, e così il sacerdote rimane legittimamente colpito dalla imposta della ricchezza mobile. E poichè nella legge 23 gennaio 1902 sulla tassa di esercizio e rivendita si parla di *professione*, e non di *ministero*, così non si può applicare la detta tassa al sacerdote, il quale non esercita una

professione, ma compie un *ministero;* appunto perchè manca la ipotesi espressa dalla legge, che invece fu aggiunta nella legge 24 agosto 1877.

" Vi è dippiù. Il legislatore non ignorava le questioni, a cui avevano dato luogo la legge e il regolamento del 1870; e se non di meno con la nuova legge e col nuovo regolamento del 1902 si limitò a troncare la questione circa l'imponibilità della tassa di esercizio alle *professioni liberali,* facendone espressa eccezione nell'una e nell'altro, mentre serbò assoluto silenzio circa la questione della imponibilità della tassa al *sacerdote,* deve senza più concludersi che il legislatore pensatamente non parlò del *sacerdote,* perchè volle esentarlo dalla tassa in esame. — Si trattava di una identica questione di imponibilità del sacerdote, sia per la tassa di ricchezza mobile sia per la tassa di esercizio; e come il legislatore sentì la necessità di interpretare e modificare la prima legge, così avrebbe dovuto sentirla parimenti per interpretare e modificare la seconda legge: non lo ha fatto. — Ora l'esplicita parola della nuova legge di ricchezza mobile rende il sacerdote soggetto a questa tassa; per vece il silenzio della nuova legge sulla tassa di esercizio e rivendita suona esenzione del sacerdote dalla tassa medesima.

" Attesochè è innegabile che la tassa di esercizio e rivendita colpisce e e riguarda la sorgente di una produzione economica in quanto cagiona aumento di ricchezza al patrimonio, o in quanto procura divertimento o svago, soddisfacendo ai bisogni dell'agiatezza e del lusso. — Tale verità si raccoglie manifestamente dalle norme regolamentari per la distinzione delle diverse categorie dei comuni e per la formazione delle varie classi dei contribuenti, e dal modo di applicazione della tassa secondo *l'importanza dell' esercizio.*

" I criterii direttivi per stabilire *l'importanza* dell'esercizio sono poi segnati nell'art. 6, e nell'art. 7 del regolamento; il primo, a riguardo dell'esercizio di una professione, un'arte, un commercio o una industria, e la rivendita di merci, vuole fra l'altro che si tenga presente il reddito di ricchezza mobile attribuito e attribuibile all'esercizio o alla rivendita; il secondo, a riguardo di società di divertimenti, di circoli o casini sociali, prescrive che si abbia conto, fra l'altro, del numero degli associati e dello ammontare delle quote che essi periodicamente versano all'Associazione.

" Or bene, è intuitivo che la tassa deve colpire la attività personale, autonoma e indipendente, che produce economicamente per conseguire uno scopo reale e materiale, cioè la ricchezza; ovvero deve colpire il divertimento ed il lusso.

" Se in questi confini è limitato il contenuto, lo scopo e l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita; — si comprende facilmente che il sacerdote ne rimane escluso.

" Il ministero del sacerdote si svolge nel mondo della spiritualità; egli intende di educare gli uomini alla perfezione e di condurli alla contemplazione di un Ente Supremo ed Infinito e al raggiungimento di una vita superiore e fuori del mondo reale e materiale.

" L'attività personale del sacerdote non è dunque di produttività eco-

nomica, perchè non si dirige a fondare ricchezza, nè il sacerdote costituisce una società di divertimento o di svago.

" L' istituzione del sacerdote, per sua intrinseca natura e finalità, contrasta col concetto e scopo della legge sulla tassa di esercizio e rivendita ; e conseguentemente il sacerdote va esente da tale tassa. — Nè si obbietti in contrario che l' art. 3 del regolamento non designa il sacerdote fra coloro, che non sono assoggettati a detta tassa, e che perciò il medesimo debba intendersi che ne rimanga colpito.

" L'obbiezione non ha valore. Intanto fu necessità specificare le eccezioni, in quanto le medesime erano comprese nella norma generale della legge; ma dal momento che il sacerdote, per l' indole e lo scopo della sua missione, resta fuori il contenuto e la direttiva della legge stessa, non doveva menzionarsi fra le eccezioni, così come il legislatore non volle indicarlo specificatamente nella norma generale per colpirlo di tassa.

" Non è tutto. — Il precipuo criterio per la misura della tassa è l' importanza dell' esercizio, ed è criterio di relatività e di paragone coll' utile pecuniario che se ne ricava. — A prescindere che gli effetti del ministero sacerdotale non sono pecuniariamente valutabili, perchè tengano al soprannaturale nel mondo della spiritualità ; sta in fatto che il detto ministero è sempre lo stesso e medesimo, in ogni tempo e dovunque e da chiunque compiuto — Onde, se in ipotesi si potesse e si volesse imporre la tassa al sacerdote, ne riuscirebbe impossibile l'applicazione per la mancanza assoluta di criterii capaci a farne determinare l' importanza dell' esercizio. — A tal riguardo non esistono categorie di comuni, non classi di sacerdoti, non valori ponderabili, non tariffa progressiva di limiti minimi e di limiti massimi. E se per la natura stessa intrinseca del ministero sacerdotale la giustizia non ha bilance per misurarne l' importanza, deve necessariamente ed ineluttabilmente affermarsi che la ricordata tassa non può nè deve imporsi al sacerdote.

" Attesochè il sacerdote non esercita una *professione,* ma compie un *ministero ;* ed inesattamente lo si vuol comprendere sotto la denominazione di un *professionista,* per colpirlo di tassa.

" Notevolissima è la differenza tra le voci *professione* e *ministero.* Il significato delle parole non si desume dalla loro origine filologica, ma si ricerca nell' uso costante in cui le parole stesse vengono specialmente adoperate.

" Nella legge 23 gennaio 1902 *professione* indica abitualità di svolgimento di energie intellettive a scopo di produzione economica.

" La professione non si disgiunge dal fine di lucro: è lavoro, è attività, per generare ricchezza. Essa si consegue dopo una preparazione di studii adeguati, e dopo un esame di abilitazione in conformità di programmi emanati dallo stato. -- Il lucro è il compenso, è la rimunerazione del lavoro del professionista, e viene determinato o mercè libera contrattazione, o mercè tariffa preventivamente stabilita dalla legge.

" Il *ministero* del sacerdote si esplica in un campo ben diverso di idealità e di spiritualità, assurge alla contemplazione della divinità, aspira ad una vita futura e soprannaturale, e non intende a fare guadagni. Lo

stato non ha programmi di studii e non richiede esami per chi si vuole abilitare al *ministero* del sacerdozio; laddove è risaputo che niuna professione, perfino quella del semplice flebotomo, può esercitarsi senza un esame di abilitazione, prescritto dalle leggi dello Stato. — Certamente chi ascende al sacerdozio, deve aver fatto studii ed essersi apparecchiato a determinate pratiche secondo le norme delle leggi ecclesiastiche: ma tutto ciò non interessa lo Stato. — Ed è appunto il Diritto Canonico che definisce e appella *ministero* l'ufficio e l'opera del sacerdote, sia per la elevatezza della sua scienza, sia per la delicatezza dell'obbietto di cui si occupa, sia per la finalità soprannaturale a cui aspira, sia pel modo, pel disinteresse e per l'abnegazione in cui si esplica ed attiva. — La definizione ricorda le memorabili e scultorie parole di S. Paolo: MINISTERIUM MEUM HONORIFICABO.

" Inoltre il ministero sacerdotale ha carattere indelebile di perpetuità, in quanto che consacrato sacerdote si rimane sempre tale — TU ES SACERDOS IN AETERNUM; e non ha assoluta autonomia e indipendenza, perchè è ligato alla gerarchia ecclesiastica, che impartisce ordini a cui deve obbedirsi. — Per l'opposto la professione scomparisce a volontà di chi più non intende esercitarla; ed è autonoma ed indipendente, perchè l'esercizio di essa compiuta nelle forme legali, non è punto subordinato ai voleri di chicchessia. — E se è vero che le parole debbono avere il significato proprio attribuito ad esse dalla legge speciale, che ne fa l'uso — Art. 3 disp. prelim. al C. C.;—e se l'ufficio e l'opera del sacerdote non può nè deve indicarsi altrimenti che con la parola *ministero*, che gli attribuisce il Diritto Canonico, che è la legge speciale che lo riguarda; è chiara ed evidentissima la differenza che corre tra la parola *professione* e la parola *ministero*, e non è lecito scambiare l'una con l'altra, avendo ciascuna un significato proprio e diverso. D'altra parte la nostra lingua non ha veri sinonimi da permettere che indifferentemente si adoperi un vocabolo invece di altro.

" A disingannare circa la pretesa identità delle parole *professione* e *ministero* sta il fatto della surricordata legge 24 agosto 1877. — Il legislatore *sub verbo signante* vi pose la differenza *professione e ministero*, colpendo di ricchezza mobile i redditi procedenti da *professione* (art. 3 lettera *d*) e i proventi derivanti da offerte spontanee fatte in corrispettivo di qualsiasi *ministero* (art. 3 lettera *e*).

" La distinzione la riconobbe e la sanzionò specificamente, perchè non vi era nella precedente legge 14 luglio 1964 (art. 6 lettera *d*), alla cui base si era questionato che il sacerdote doveva essere esente dall'imposta di ricchezza mobile. — E deve avvertirsi che non solo il legislatore adoperò in diverso significato la parola *professione* e la parola *ministero*, ma tenne una diversa locuzione a riguardo dell'una e dell'altra. — Imperocchè per la prima disse *redditi*, cioè produzione di attività economica a fine di lucro; per la seconda (il ministero) disse *proventi*, cioè risultato economico di un'attività senza la volontà e il fine del lucro. — Se così è, deve ammettersi che il legislatore rilevò la diversità del concetto della *professione* da quello del *ministero*, (se fosse stata diversamente, non ne

avrebbe fatto menzione in due distinte e separate disposizioni) ed a studio volle allargare i casi dell' imponibilità della tassa nella nuova legge 1877, correggendo e togliendo le dubbiezze della vecchia legge 1864. Or se lo stesso legislatore non ha creduto e non ha voluto adoperare nella nuova legge di tassa di esercizio e rivendita del 1902 le due distente parole di *professione* e di *ministero*, serbando intatta la frase della vecchia legge del 1870, malgrado sapesse che sotto l' impero di questa ultima si era agitata la questione della non imponibilità della tassa al sacerdote; gli è perchè non si è voluto assoggettare il sacerdote a cotesta tassa.

" Non lo volle perchè non si poteva. — Il contenuto e lo scopo della legge 23 gennaio 1902 è di colpire la fonte della ricchezza, l' attività economica della produzione con fine di lucro o di divertimento; e poichè l' attività spirituale del sacerdote si esplica senza il fine del lucro o del divertimento; così non potevasi assoggettare costui a tassa, senza contraddire apertamente il contenuto e lo scopo della legge. — Potette la legge di ricchezza mobile 1877 colpire il sacerdote, perchè essa tenne di mira la ricchezza prodotta senza riguardo alla causa ed alla sorgente di essa.

" Attesochè per diritto canonico il ministero del sacerdote è essenzialmente gratuito; onde il Concilio di Trento (sess. XXI, cap. II, *de reformatione*) stabilì che non si potesse ordinare sacerdote chi non avesse costituito un beneficio ecclesiastico o un patrimonio proprio inalienabile, bastevole a sostenere decorosamente la vita. — Il sacerdote non ha e non deve avere il fine del lucro e del guadagno, per vivere mercè l' esercizio del suo ministero; ma deve vivere col frutto del suo privato patrimonio. — E se questa è la natura del ministero sacerdotale, la tassa di esercizio e rivendita non lo colpisce, perchè a tale ministero manca il fine del lucro. — Nè si dica che non si debba avere più alcun riguardo al diritto canonico, il quale attualmente non vige nella nostra legislazione. — Impèrocchè, a tacere di tante altre, vi ha la legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie del Pontefice, vi hanno le leggi di soppressione e trasformazione degli enti ecclesiastici, vi ha la legge sugli economati e subeconomati dei benefici vacanti, e vi hanno le leggi circa il supplemento di congrua ai parroci, le quali tutte per la loro applicazione si richiamano al diritto canonico e lo presuppongono — L' organismo della chiesa cattolica è disciplinato dal diritto canonico, il quale perciò costituisce anche oggi il fondamento naturale e necessario del moderno diritto ecclesiastico civile. — Quindi al solo diritto canonico si attinge la vera fisonomia della essenza, del contenuto e della finalità del *ministero* del sacerdozio.

" Lo stato nelle sue leggi civili, che hanno rapporti con la Chiesa, rispetta le istituzioni e l' organismo di questa e le speciali leggi canoniche che la governano, e non le modifica pel principio affermato di:

Libera Chiesa in libero Stato.

" Vanamente si tenta di contraddire alla gratuità del ministero sacerdotale, affermandosi che il sacerdote viene rimunerato eventualmente dai fedeli per la celebrazione della messa e per altre funzioni. Ma cotesta rimunerazione, che è sempre offerta spontanea, e che il diritto canonico appella *elemosina*, non toglie il carattere sostanziale ed essenziale della gra-

tuità al ministero del sacerdote. Vi può essere l'elemosina, può variare da luogo a luogo, da persona a persona; ma essa non è mai l'effetto di un rapporto contrattuale, perchè il sacerdote non chiede compenso, ma presta gratuitamente l'opera sua.

" Vero è che l'art. 1 del regolamento 23 marzo 1902 parla di *offerte spontanee,* in quanto si esprime così: " coloro che esercitano una profes- " sione, un'arte, un commercio o una industria qualsiasi, sia pure che il " provento di esse in tutto o in parte avventizio o derivante da offerte " spontanee „; ma con ciò erroneamente si pretende affermare che la frase *offerte spontanee* si riferisca alle elemosine del sacerdote. — Analizzando grammaticalmente e logicamente l'intero periodo si evince a luce meridiana che l'inciso — *sia pure il provvento di essi* — si rannoda a professione, arte, commercio o industria, i quali si esercitano sempre a fine di lucro. — Per evitare le possibili frodi il legislatore volle colpirli di tassa, comunque i loro guadagni derivassero da rapporti contrattuali o da offerte spontanee, perchè in essi e per ambedue le ipotesi sussiste il fine del lucro. A persuadersi di cotesta verità è bene porre mente alla locuzione della legge 24 agosto 1877 (art. 3 lettera *e*): " i proventi derivanti da sponta- " nee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ministero. „ — Quanta diversità di locuzione tra la legge 1877 e la legge 1902. — L'imposta di ricchezza mobile colpì il sacerdote, perchè si parlò di offerte spontanee in corrispettivo del qualsiasi ministero; la tassa di esercizio non può colpirlo, perchè essa parla di offerte spontanee, che formano il provento di una professione, un'arte, un commercio o una industria. — A dir breve, il concetto legislativo nel 1902 si chiuse nel fine di lucro in riguardo di una professione, arte, commercio o industria, e non può allargarsi fino al ministero del sacerdote, a cui manca il fine di lucro, perchè non fu ripetuto che i proventi derivassero da offerte spontanee in corrispettivo di un qualsiasi ministero. — L'antitesi rimane tra *professione* e *ministero;* il legislatore non volle cancellarla. „ — *Estensore Cav. Antonio Montemurri Consigl.*

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Agosto 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Il S. Padre ha emanato Lettere Apostoliche per le seguenti cause:

Ha eretto il nuovo Vicariato Apostolico di Ce-Li marittimo nella Cina, 27 Apr. 1912.

Ha stabilito che il titolo cardinalizio di S. Cesario in Palazzo, abolitone

l'antico istituto o collegio creato da Clemente VIII, sia in tutto così *in spiritualibus*, come *in temporalibus*, affidato al nuovo titolare E.mo Card. Guglielmo Van Rossum. 30 Nov. 1911.

— Ha poi mandato lettere:

A Mons. Francesco M. Gieure Vescovo di Bayonne nella occorrenza della incoronazione della B. V. *du Beau Rameau*. 14 Giu. 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale—Con decreti di questa S. Congr. il S. Padre a nominato i seguenti Vescovi:

Il Sac. Patrizio T. Ryan Parroco e Vicario generale della Dioc. di Pembrok a Vescovo Titolare di Clazom. 6 Magg. 1912.

Il Sac. Donaldo Luigi Mackintosh. Vicario generale preposito del Capitolo metrop. di Glasgow, ad Arcivescovo Titolare di Chersona. 11 Giu. 1911.

Il Sac. Giovanni Giacomo Hauck, parroco della Dioc. di Bamberga, ad Arcivescovo di Bamberga. 18 Giu. 1912.

Il Sac Giovanni Mac Intyre can. teol. dell'Archid. di Birmingham, a Vescovo Titolare di Lamo, deputato Ausiliare di Mons. Ilsley Arciv. di Birminghəm. 24 Giu. 1912.

Il Sac.. Gio. Giuseppe Mac Cort, Vicario generale dell'Archid. di Filadelfia, a Vescovo Titolare di Azoto, deputato Ausiliare di Mons. Prendergast Arciv. di Filadelfia. 28. Giu. 1912.

Il Sac. Giorgio Gauthièr, can. e parroco dell'Archid. di Marianopoli, a Vescovo Titolare di Filippopoli, deputato Ausiliare di Mons. Bruchèsi Arciv. di Marianopoli.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Il S. Padre, per mezzo di questa S. Congr., ha nominato con Brevi Apostolici:

Il Sac. Daniele Mannix, preside del Collegio di Maynout in Inghilterra, ad Arcivescovo Titolare di Farsaglia e Coadiutore con futura successione dell'Arciv. di Melburn. 1 Luglio 1912.

Il Sac. Antonio Macrioniti, canonico della Metrop. di Smirne, a Vescovo di Sira. 2 Lugl. 1912.

Il Sac. Enrico Leonard, della Società de' Missionarii di Africa, a Vescovo Titolare di Tipasa e Coadiutore con futura successione del Vicario Apost. di Unianiembé. 27 Giu. 1912.

— Con decreto poi del 28 Giu. 1912, la S. C. ha stabilito altri limiti alla parte orientale della Prefettura Apost. del Zambese.

Sacra Congregazione de' Riti — Questa S. C., con decreto del dì 9 luglio 1912, e con approvazione del S. Padre, segnò la commissione per la introduzione della causa di canonizzazione della ven. Serva di Dio Lucia Filippini, Fondatrice e Superiora generale dell'istituto delle Maestre Pie Filippini.

Il giorno 2 luglio 1912, presso l'Emo e Rmo signor Cardinale Ponente Luigi Oreglia, si è tenuta la Congregazione Antipreparatoria dei sacri Riti, nella quale i Rmi Prelati Officiali ed i Consultori Teologi hanno discusso e dato il loro voto sopra un miracolo, che si attribuisce ad intercessione del Ven. Servo di Dio Giuseppe Cottolengo, sacerdote Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino.

Il giorno 9 Luglio 1912. nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei sacri Riti, nella quale al giudizio degli Emi e Revmi Signori Cardinali, componenti la medesima, furono sottoposte le seguenti materie:

I. Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Lucia Filippini. Fondatrice e Superiora dell' Istituto delle Maestre Pie Filippini.

II. Conferma di culto da tempo immemorabile prestato al Servo di Dio Pietro della Guardia, dell' Ordine dei Frati Minori, chiamato Santo o Beato.

III Concessione ed approvazione dell' Officio e Messa propri in onore di S. Macrina Vergine, sorella di S. Basilio.

Secreteria di Stato — Con lettera di questa Secreteria a Mons. Ignazio Montecisi, il Santo Padre si congratula del primo Convegno regionale della Basilicata, tenutosi a Potenza, 21 Giu. 1912.

Cardinali defunti — È morto a Neuenhar l' E.mo Card. Antonio Uberto Fischer, Arcivescovo di Colonia. Nato in Iülich il 30 Maggio 1840, ebbe a maestro il celebre Mauro Wolter: studiò teologia nell'Università di Bonn, ed il 2 sett. 1863 fu ordinato sacerdote. Per 20 anni insegnò religione al ginnasio di Essen. Duranti le infauste leggi del Kulturkampf organizzò un grande pellegrinaggio a Roma. Il 14 Febb. 1889 fu preconizzato Vescovo titolare di Iuliopol e nominato coadiutore del Card. Krementz. Arcivescovo di Colonia. Morto costui, fu eletto dal Capitolo Metropolitano a succedergli, e tale elezione fu confermata con Breve dalla S. Sede. Nel Concistoro del 22 giug. 1903, per desiderio dell' imperatore di Germania, la s. m. di Leone XIII lo creò Cardinale del titolo dei Ss. Nereo ed Achilleo. Con lui scompare una delle più nobili figure della Chiesa cattolica tedesca.

Un altro lutto ha colpito il S. Collegio: è morto l' E.mo Card. Giuseppe Samassa, Arcivescovo di Agria, in Ungheria. Nato ad Aranyos - Marot il 30 sett. 1828, fu ordinato sacerdote nel lug. 1852. Insegnò successivamente nel ginnasio di Dirnavia, nel Seminario di Gran e nell' Università di Budapest. Il 26 giug. 1871 la s. m. di Pio IX lo promosse Vescovo di Scepusio ed il 25 lug. 1873 Arcivescovo di Agria. Erogò oltre a tre milioni di corone in opere di beneficenza, e nei dibattimenti politico-ecclesiastici, specie nel periodo 1894-96, combattè stenuamente in difesa della Chiesa. Sua Santità Pio X, nel Concistoro dell' 11 nov. 1905, lo creò Cardinale del titolo di S. Marco. Apparteneva alle SS. CC. Concistoriale, Cerimoniale e dell' Indice.

Sia pace e riposo eterno all' anima benedetta dei due insigni Porporati!

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza un gruppo di pellegrini canadesi, di 200 pellegrini ungheresi, di operai che hanno fatto gli esercizii spirituali, e moltissime altre persone italiane ed estere. — Nell'anniversario della sua esaltazione ha ricevuto innumerevoli telegrammi di felicitazioni da Sovrani, Potenze e cattolici di tutto il mondo. — Nel 9.° anniversario della sua incoronazione ha avuto luogo nel Vaticano la consueta Cappella papale: ha celebrato il solenne pontificale l'E.mo Card. Merry del Val e vi hanno assistito il Sacro Collegio dei Cardinali e la nobile Corte Pontificia ecclesiastica e laica. — In tale ricorrenza il S. Padre ha fatto distribuire L. 2000 ai poveri di Roma. — A Norvich si è tenuto il 3.° congresso cattolico nazionale inglese, importante per l'intervento del Card. Bourne e per la praticità degli argomenti trattati; a Limoges con successo la settimana sociale, e ad Aquisgrana il congresso nazionale tedesco, riuscito una splendidissima affermazione di attaccamento alla S. Sede e di azione sociale cristiana. — Un pazzo ha attentato alla vita del Vescovo coadiutore di Vienna, Mons. Pfluger, il quale ha ricevuto innumerevoli felicitazioni per lo scampato pericolo. — In Russia il S. Sinodo ha inibito la benedizione del matrimonio da parte del prete cattolico fra cattolici e ortodossi e la scelta della religione per i figli: a tanto può giungere l'intolleranza religiosa! Ciò viola apertamente l'editto di tolleranza proclamato nel 1905.

Dopo la splendida azione dei Dardanelli, per cui 5 torpediniere, comandate dal capitano Millo, sono penetrate nei Dardanelli e ne hanno percorso ben 22 miglia, il fatto d'arme più importante in Libia è stata la presa di Zuara avvenuta il 5 u. s.: hanno operato le tre divisioni Garioni, Tassoni e Cavacciocchi e De Churand. È stata così occupata dai nostri la migliore oasi tra Zanzur ed il confine tunisino. Questo confine è stato poi raggiunto pienamente negli scorsi giorni con un vittorioso combattimento diretto dal gen. Garioni, il quale ha sloggiato il nemico, che ritiratosi dall'oasi di Zuara, si era raccolto in quella di Regdaline e di Gemil, a 10 chilometri verso l'interno. In tal modo tutta la costa libica è nelle mani dei nostri. Il gen. Caneva ha dato le sue dimissioni. Le truppe libiche vengono gradatamente congedate e sostituite da nuovi soldati. — Il 5.° battaglione di Ascari, 1050 soldati comandati dal magg. De Marchi, venuto in Italia ha avuto accoglienze entusiastiche ed è stato passato in rivista dal Re. — Alle Olimpiadi di Stocolma Bragha di Modena è stato proclamato il primo ginnasta del mondo. — In Albania e in Macedonia continua la rivoluzione. Anche la Bulgaria e la Serbia sono in agitazione contro i turchi. — Vi sono stati dei combattimenti tra montenegrini e turchi per incidenti di frontiera; ma ora a Cettigne è rientrata la calma. — Le elezioni in Turchia sono fissate per il 14 ott. e la convocazione della Camera per il 14 nov. — L'Argentina ha firmato la convenzione sanitaria con l'Italia. — Negli Stati Uniti il candidato alla presidenza per i democratici è Wilson. — È morto il Mikado Mutsu-hito, imperatore del Giappone: egli vanta la vittoria di Tschuschima ed il trionfo del suo impero contro il colosso russo; fu ospitale verso i missionarii cattolici. Era nato il 3 nov. 1852 e salito al trono il 31 genn. 1853. Gli succede il principe ereditario Yoshihito. — Il 15 u. s. è morta la duchessa Elisabetta di Genova, madre della Regina Margherita. Era nata il 4 febb. 1830. Ha ricevuto tutti i Sacramenti: i funerali sono stati imponentissimi: vi assisteva pure il Re di Sassonia.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Circa l'emigrazione all'estero dei cattolici.

Motu Proprio

Cum omnes catholicos Ecclesia materno studio complectatur, tum peculiari quadam sollicitudine caritatis eos prosequitur, qui ut victum labore quaerant, aut meliorem sibi fortunam comparent, relicto natali solo in longinqua migrant, ubi saepius eis timendum est, ne, dum mortalis vitae rationibus prospiciunt, lamentabilem sempiternae iacturam faciant. Plura enim et illustris Nostri Decessoris et Nostra testantur acta, quanto opere Apostolica Sedes bonorum societates foveat in salutem emigrantium institutas, quantamque praesertim adhibeat curam, ne Antistites sacrorum patiantur in re tam gravi pastoralem industriam suam desiderari. Iam vero, cum ob aucta populorum commercia et expeditiores commeatus aliasque causas plurimas, quotidie in immensum crescat emigrantium numerus, intelligimus Nostri muneris esse idoneum aliquod reperire providentiae genus, quo quidem horum omnium filiorum temporibus succurramus. Equidem valde commovemur maximis periculis, in quibus religio moresque versantur tot hominum, qui, ut plurimum, ignari regionis et linguae, atque ope sacerdotum suorum destituti, spiritualis vitae adiumenta nec ipsi sibi parare possunt, nec, quantum satis est, exspectare ab Ordinariis locorum aut a consociationibus iis, quae in id sunt institutae. Quae vero ad medendum his tantis incommodis excogitata sunt, optatum non solent habere exitum propterea quod eorum, qui in hac gravissima causa elaborant, laudabiles conatus aut operis magnitudine superantur aut consensum et unitatem saepe non assequuntur. — Nos igitur, tempus esse iudicantes necessitatibus tam magnae multitudinis stabili quadam ratione in perpetuum subveniendi, cum S. R. E. Cardinales e Sacra Congregatione Consistoriali in consilium adhibuerimus, Motu Proprio ac de Apostolicae potestatis plenitudine, apud eam ipsam Congregationem novum Officium, seu *Sectionem* ut aiunt, *de spirituali emigrantium cura* constituimus. Huius Officii partes

erunt quaerere et parare omnia, quaecumque opus sint, ut in iis quae ad salutem animarum pertinent, emigrantium latini ritus melior conditio fiat, salvo tamen iure Sacrae Congregationis Fidei Propagandae in emigrantes ritus orientalis, quibus eadem Congregatio pro suo instituto opportune consulat. Ac de sacerdotibus ipsis emigrantibus hoc idem unice cavebit Officium; ad quod propterea praescriptiones ea de re, decretis Sacrae Congregationis Concilii datas, avocamus — Itaque Sacra Congregatio Consistorialis, accedente Ordinariorum studio, quorum quidem ipsa confirmabit fovebitque in advenas auctoritatem, suffragante etiam opera censociationum emigrantibus adiutandis, quarum beneficam actionem, quocumque res postulaverit, diriget, divino munere poterit et quae sint, pro varietate regionum, necessitates emigrantium cognoscere, et quae peropportuna visa fuerint malorum remedia decernere. Confidimus autem fore, ut quicumque catholicam rite colunt fidem, opus tam sanctum in salutem fratrum institutum precibus atque etiam opibus, pro sua quisque facultate, promovere velint, praesertim cum pro certo habere debeant summum Pastorem et Episcopum animarum nostrarum sua ipsorum caritatis officia amplissimo in caelis praemio remuneraturum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die xv mensis augusti MCMXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

PIUS PP. X.

II.

Si commette al Vescovo di rito Ruteno l' assistenza spirituale de' Ruteni che dimorano nel Canadà.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Officium supremi Apostolatus Nobis divinitus commissi, id ante omnia postulat, ut ea sedulo studio decernamus quae catholico nomini provehendo, aeternaeque fidelium saluti in universo terrarum orbe procurandae, bene, prospere ac feliciter eveniant. Quare in omnes ipsius orbis partes, Nos ex hac Principis Apostolorum Cathedra, tamquam e sublimi specula, mentis Nostrae oculos convertimus, et quae Fidei propagationi vel rei Sacrae procurationi magis opportuna videantur, nulla interposita mora, ad exitum producere maturamus. Hoc moti consilio, cum, percrescentibus in dies Rutheni ritus fidelibus in regione Canadensi, venerabiles fratres Archiepiscopi et Episcopi illius regionis, admirabili zelo de eorum salute solliciti, eorumdem spirituali adsistentiae propter ritus et disciplinae diversitatem, sufficienter et adaequate providere non possint, quumque propterea Nos enixis precibus rogaverint ut huic iacturae opportunam medelam afferre

dignemur, Nos, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardd. Congregationi praepositis de Fide Propaganda pro negotiis Rituum Orientalium, omnibusque rei momentis diligentissime perpensis, spiritualem fidelium Ruthenorum in Canadensi regione degentium adsistentiam, Episcopo Rutheni ritus demandandam esse existimavimus. Quae cum ita sint, apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi, perpetuumque in modum, Motu proprio deque certa scientia et matura deliberatione Nostris, fidelium Ruthenorum in Canadensi regione nunc et in posterum degentium spiritualem adsistentiam, Rutheni ritus Episcopo committimus; ea tamen servata lege: I. Ut Episcopus Ruthenus plenam iurisdictionem personalem exerceat in omnes fideles Rutheni ritus in praedicta regione commorantes, sub dependentia dumtaxat venerabilis fratris Apostolici Delegati. II. Ut ipse Episcopus Ruthenus residentiam suam ordinariam in urbe " Winnipeg „ sibi constituat. Haec concedimus decernentes praesentes Literas firmas, validas, atque efficaces iugiter extare ac manere, suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere, et Rutheni ritus fidelibus nunc et in posterum in Canadensi regione degentibus plenissime suffragari: sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri, si secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus Nostra et Cancellariae apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Contitutionibus et Ordinationibus apostolicis, etiam speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, ceterisque omnibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XV iulii MCMXII, Pontificatus Nostri anno nono.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

III.

Si concedono speciali privilegi al Protomonastero di S. Chiara in Assisi.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Quamquam, septimo exeunte saeculo a felicibus primordiis franciscalis Ordinis secundi, quem piae record. decessor Noster Urbanus IV sanctae Clarae appellavit (1), monialium Clarissarum coenobiis iam nonnihil gratiae impertivimus, nolumus tamen saecularia sollemnia praeterire, quin erga Seraphicam virginem, Francisci sancti primogenitam filiam merito nuncupatam, luculentius

(1) Litt. *Beata Clara*, 18 oct. 1263.

pietatis Nostrae edamus testimonium. Peropportunum sane erit, quo tempore a christianae legis professione tam multi desciscunt, catholicos ad memoriam excitare sanctimoniae praeclarissimae virginis, cuius excellentia virtutum ita serioribus eluxit aetatibus ut, qui perfectissimam vitae rationem sequi contendunt, iis sit eadem exemplo quam maxime profutura.

Imaginem vero huius virginum magistrae, qua franciscalis Ordo iure gloriatur, suavissimis expressit verbis quae Nostra facimus, fel. rec. decessor Noster Alexander IV (1). " Clara claris praeclara meritis, magnae " in coelo claritate gtoriae ac in terra miraculorum sublimium clare clа- " ret. Clarae huius arcta et alta religio hic coruscat: huius sursum aeter- " ni praemii radiat magnitudo ; huiusque virtutis magnifica mortalibus " illucescunt. Huic Clarae intitubatum hic fuit summae privilegium " paupertatis : huic in excelso rependitur inaestimabilis copia thesau- " rorum ; huic a catholicis plena devotio et honoris cumulus exhibetur. " Hanc Claram sua fulgida hic insignierunt opera ; hanc Claram in " alto divinae lucis clarificat plenitudo ; hanc christianis populis pro- " digiorum eius insignia stupenda declarant. O Claram ultimode titulis " praedita claritatis ! Ante conversionem tuam utique clara ; in conver- " sione clarior ; in claustrali conversatione praeclara, et post decursum " vitae praesentis spatium clarissima illuxisti !

" Ab hac Clara clarum exempli speculum huic saeculo prodiit ; ab " hac inter amoenitates coelestes suave lilium virginitatis offertur ; ab " hac in terris manifesta subventionum remedia sentiuntur. O admi- " randa Clarae beatae claritas, quae quanto studiosius per singula " quaeritur, tanto splendidior in singulis invenitur ! Emicuit haec, " inquam, in hoc saeculo ; in religione praefulsit ; in domo illuxit ut " radius, in claustro coruscavit un fulgor. Emicuit in vita ; post mortem " radiat ; claruit in terra ; in coelo relucet. O quanta huius vehementia " luminis et quam vehemens istius illuminatio claritatis ! Manebat " quidem haec lux secretis inclusa claustralibus et foris micantes radios " emittebat ; colligebatur in arcto coenobio et in amplo saeculo spur- " gabatur, servabatur integra et extra manabat. Latebat namque Cla- " ra, sed civo vita patebat ; solebat Clara , sed sua fama clamabat ; " celabatur in cella, et in urbibus noscebatur. Nec mirum , quia lu- " cerna tam accensa, tam lucens, abscondi non poterat, quin splen- " deret, et clarum in domo Domini daret lumen. Nec recondi poterat " vas tot aromatum, quin flagraret et suavi odore dominicam asper- " geret mansionem ; imo cum in angusto solitudinis reclusorio alaba- " strum sui corporis haec dure contereret, tota omnino Ecclesiae aula " sanctitatis eius odoribus replebatur „.

(1) Bulla *Clara claris*, 19 oct., al. 26 sept, 1255.

Subiicit haec deinde memoratus Pontifex: " Hanc postmodum religionem mater eius, Hortulana nomine, piis intenta operibus, ipsius natae sequendo vestigia devote suscepit; in qua demum haec optima Hortulana, quae in horto Dominico protulit talem plantam, conclusit feliciter dies suos... Haec utique fuit arbor procera et eminens, longis distincta ramis, quae in agro Ecclesiae dulcem fructum religionis attulit; et ad cuius delectabilem umbram, sub illius amoenitate fructum huiusmodi libaturae, cucurrerunt undique multae alumnae fidei et concurrunt. Haec fuit nova mulier vallis Spoletanae, quae novum aquae vitalis fontem ad refectionem animarum et commodum propinavit qui iam per deversos rivulos, in territorium Ecclesiae derivatus, plantaria religionis infundit.

" Haec fuit altum sanctitatis candelabrum vehementer in tabernaculo Domini rutilans; ad cuius ingentem splendorem plurimae properant, suas de illius lumine lampades accendentes. Haec profecto in arvo fidei plantavit et coluit vineam paupertatis, de qua fructus salutis pingues et divites colliguntur. Haec in praedio Ecclesiae humilitatis hortum constituit, multiplici rerum consertum inopia, in quo magna virtutum copia reperitur. Haec in religionis districtu arcem arctae abstinentiae fabricavit in qua larga spiritualis alimoniae refectio ministratur. Haec fuit pauperum Primiceria, Ducissa humilium, Magistra continentium et poenitentium Abbatissa.

" Haec suum Monasterium creditamque in illo sibi familiam sollicite ac prudenter in timore et servitio Domini et plena Ordinis observantia gubernavit, vigil in cura, in ministerio studiosa, in exhortatione attenta, diligens in admonitione, in correctione moderata, temperata in praeceptis, in compassione praestabilis, discreta in silentio, in sermone matura et consulta in cunctis ad perfectum regimen opportunis, volens magis famulari quam dominari, et honorare potius quam honore sustolli.

" Huius vita erat aliis eruditio et doctrina; in hoc libro vitae ceterae vivendi regulam didicerunt; in hoc vitae speculo reliquae vitae semitas inspexere. Corpore namque sistebat in terra, sed animo versabatur in coelo: humilitatis vasculum, armarium castitatis, caritatis ardor, dulcor benignitatis, patientiae robur, nexus pacis et familiaritatis communio: mitis in verbo, lenis in facto et in omnibus amabilis et accepta „.

Ex quo idem recte colligit ac cogit: " Gaudeat itaque Mater Ecclesia, quod talem genuit et educavit filiam, quae tamquam virtutum foecunda parens multas religionis alumnas suis produxit exemplis; et ad perfectum Christi servitium pleno magisterio informavit. Laetetur et devota turba fidelium, quod Rex coelorum et Dominus sororem ipsorum et sociam, quam sponsam sibi elegerat, ad suum

" praecelsum et praeclarum palatium cum gloria introduxit. Nam et " Sanctorum congaudent agmina, quod in superna eorum patria novel- " lae regalis sponsae nuptiae celebrantur „ (1).

Quod si Franciscum sanctum moniales quae Ordinis secundi regulam profitentur, quocumque vocentur nomine atque utantur vitae instituto, auctorem suum patremque legiferum habuisse se gestiunt, at Clara vere earum mater est, quippe ea, simul cum Assisiensi Patriarcha, sui Ordinis constituendi fundamenta iecit; quod idem Urbanus IV verbis, quae sequuntur, commemorat: " Beata Clara, virtute clarens " et nomine, gratiae divinae inspiratione praeventa et almi Christi " Confessoris beati Francisci exemplis laudabilibus informata ac sa- " lutaribus instituta doctrionis, ut se mundam Domino conservaret, " mundi huius contemptis opibus operibusque vitatis, religiose vivere " sapienter elegit; et habitu sacrae religionis assumpto, arctam viam " mandatorum Domini, quae gradientes in ipsa ducit ad vitam, dila- " tato corde cucurrit; hanc petram Christus lapidem esse voluit in ve- " stri Ordinis structura primariam. In ipsi videnter ostendit, quod in " huius structura sibi complacuit; eam siquidem sanctitatis erexit in " titulum, ut quae munditia vitae claruit, celebritate clareret; ac eum- " dem vestrum Ordinem, qui sanctum et laudabile sumpsit in eius " persona principium, ipsius quasi constituentis sic sapienter appro- " batae patronae merita venerabilem venerandamque probarent „ (2).

Compertum profecto habemus, Clarae filias omne genus ea inter se caritate coniungi, ut demisso animo *charismata meliora aemulentur*, nedum maiorem suae quaeque disciplinae austeritatem iactent. Ne Nos quidem latet, tum eas quae episcopis proxime subsunt, tum alias omnes quae alicuius e tribus Minoriticis familiis iurisdictione continentur, in praesidibus suis Vicarium ipsum Iesu Christi et seraphicum Patrem agnoscere ac vereri; placet tamen, quod sodales franciscalis Ordinis prioris universos hortati aliquando sumus, idem eas peramanter hortari: " Quod si inter fratres Minores ullum legitimae praestantiae di- " scrimen agnosci debet, illud non in eo ponendum est quod alius de " alia familia sit, qua quidem re omnes eos pares esse diximus: sed " in hoc, quod alius alio melius et iudiciis et dictis et factis carita- " tem fraternam erga sodales, ceterarum praesertim familiarum, cu- " stodiat; atque alius alio perfectius Regulae seraphicae, prae suae fa- " miliae Constitutionibus, praescripta servet „ (3).

Omnes igitur Clarae sanctissimae filias hoc unum studere oportet, ut eius vestigia magno opere persequantur; in primis vero animi de-

(1) Bulla *Clara claris* 19 oct., al. 26 sept. 1255.
(2) Litt. *Beata Clara* 18 oct. 1263.
(3) Litt. *Septimo iam pleno*, 4 oct. 1909.

missionem patientiamque praeferant, evangelicam sectentur paupertatem, divinaeque se totas providentiae committant. Id autem facile assequentur, si seraphici Doctoris, Bonaventurae sancti, exhortationem saepius secum ipsae recolant. " Sitis ergo, o famulae Dei, o ancillae " Christi, humiles, ita et numquam superbiam in cordibus vestris do- " minari permittatis, quia magistrum habuistis humilem scilicet Do- " minum nostrum Iesum Christum, et quia magistrum habuistis hu- " milem, scilicet Virginem Mariam, reginam omnium. Sitis humiles, quia " patrem habuistis humilem, scilicet beatum Franciscum; sitis humi- " les, euia matrem habuistis humilem, scilicet beatam Claram, humi- " litatis exemplar. Sic tamen sitis humiles, ut testis humilitatis ve- " strae sit patientia. Virtus enim humilitatis per patientiam perficitur, " neque est vera humilitas cui non est adiuncta patientia.

" Quaerat divitias paganus, qui sine Deo vivit; quaerat divitias " Iudaeus, qui terrenas promissiones accepit; sed tu, virgo Christi, tu " ancilla Domini, qua mente quaeris divitias cum paupertatem voveris, " cum inter pauperes Iesu Christi vivas, cum pauperis patris Fran- " cisci velis esse filia, cum pauperis matris Clarae promiseris esse " imitatrix... Scio quod ita sit, quod quanto ferventiores professae " paupertatis fueritis amatrices, quanto perfectiores evangelicae pau- " pertatis fueritis imitatrices, tanto magis bonis omnibus tam tempo- " ralibus quam spiritualibus abundabitis. Si autem ad contrarium vos " converteritis, si paupertatem quam professae estis, contempseritis; " omnium bonorum tam temporalium quam spiritualium egentes eri- " tis... Si igitur inter Iudaeos duros et incredulos pascebat Dominus " discipulos suos sine omni sollicitudine, quid mirum, si pascat Fratres " Minores eiusdem perfectionis professores; quid mirum, si pascat " pauperes Sorores, paupertatis evangelicae imitatrices, inter populos " christianos et fideles? Omnem itaque sollicitudinem vestram proii- " cite in eum, quoniam ipsi cura est de vobis „ (1).

Dolendum sane, tot tantisque affici moniales Clarissas incommodis rerumque tam gravi egestate premi, quam quae maxime, postquam per leges nefarias sunt de fortunis omnibus deturbatae; at si eiusmodi calamitatem erunt forti animo perpessae et ad Deum, omnis auctorem solacii, cotidianas molestias retulerint, fieri non poterit quin sanctam hauriant e seraphica paupertate iucunditatem. Quas vero preces memoratus seraphicus Doctor pro iis, earumque nomine, effunderet, easdem ipsae iterare ne negligant: " O dives in omnes, o bone " Domine Iesu, quis potest digne verbo exprimere, corde percipere, " manu scribere illam coelestem gloriam, quam tuis pauperibus te da- " turum promisisti? Ipsi enim paupertate voluntaria merentur gloriae

(1) Op. *De perfectione vitae ad Sorores*, c. 2 et 3.

Conditoris assistere, ipsi merentur intrare in potentias Domini, in " illa aeterna tabernacula, in illas lucidissimas mansiones. Ipsi meren- " tur fieri cives illius civitatis cuius artifex et conditor est Deus. Tu " enim ore tuo benedicto promisisti eis, dicens: Beati pauperes spi- " ritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. Non aliud est, Domine " Iesu Christe, regnum coelorum quam tu ipse, qui es Rex regum " et Dominus dominantium. Te ipsum dabis eis in praemium, in mer- " cedem et in gaudium. Ipsi te fruentur, de te gaudebunt, de te sa- " tiabuntur. Edent enim pauperes et saturabuntur et laudabunt Do- " minum qui requirunt eum, vivent corda eorum in saeculum sae- " culi. Amen „ (1).

Nemo unus ignorat Claram virginem, tamquam in sancta palaestra mirum in modum cunctas exercuisse virtutes in Damiani sancti coenobio, prope Assisii urbem, illudque haberi ut Ordinis incunabula, perinde ac sanctae Mariae de Portiuncula venerabile sacellum. Eo enim loco vitam duos et quadraginta annos traduxit; ad Sponsi coelestis amplexus inde evolavit; ibidem suavissimus eius odor virtutum afflatur adhuc. Eo sacrum seraphici Patris corpus esse delatum, ut Assisiensi virgini, dilectisque filiabus, eiusdem colendi copia fieret, hisce verbis Bonaventura sanctus enarrat: " Fratres autem et filii, " qui vocati fuerunt ad transitum Patris, cum omni multitudine po- " pulorum noctem illam in qua Christi almus confessor decessit, sic " divinis laudibus dedicarunt, ut non defunctorum exequiae, sed An- " gelorum excubiae viderentur. Mane vero facto, turbae quae conve- " nerant, acceptis arborum ramis et cereorum multiplicatis luminibus, " cum hymnis et canticis sacrum corpus ad civitatem Assisii detu- " lerunt. Transeuntes quoque per ecclesiam sancti Damiani, in qua " virgo illa nobilis Clara, nunc glòriosa in coelis, tunc inclusa cum " virginibus morabatur, ibique aliquantulum subsistentes, sacrum cor- " pus, margaritis coelestibus insignitum, videndum et osculandum " sacris illis virginibus obtulerunt „ (2).

Quamobrem e coenobii appellatione plura Ordo secundus mutuatus est nomina, quae tum veteres fanciscalium rerum scriptores, tum nonnulli e Pontificibus maximis haud semel usurparunt; ea sunt: *Ordo sancti Damiani*, *Ordo Dominarum de sancto Damiano de Assisio*, *Pauperes moniales inclusae Ordinis sancti Damiani Assisinatis*, *Damianitae*.

Pari autem dignitate praestabile est, quin etiam eo maiore, quod sacras Assisiensis virginis reliquias habet sibi commendatas, templum a Clara sancta nuncupatum, quo Ordinis secundi Proto-Monasterium

(1) Ibidem, c. 3.
(2) *Legenda S. Franc.*, c. 4.

translatum est. Disertis id verbis fel. rec. decessor Noster Leo XIII illustrat: " Postquam Virgo spectatissima, inclyta virtutibus, Assisiensis " Clara corporis soluta vinculis in coelum avolavit, altero nondum e- " lapso anno fel. rec. Alexander IV Anagniae in Hernicis solemni ritu " eidem Clarae virgini coelitum honores decrevit. Idemque Pontifex " summus, datis hac de re Episcopis Perusino, Spoletano et Assisiensi " litteris, quinto e praedicta solemnitate anno vertente providentis- " sime iussit, huiusce virginis exuvias ab aede Georgii Martyris in " templum, ad honorem eiusdem Clarae virginis praefati munificentia " Pontificis extructum, transferri. Quanta pietate et cultu, quanto gaudio " et consolatione reliquiae dilectissimae Matris suae a Clarensibus Mo- " nialibus exceptae sint, mente animoque concipi potest, at verbis " exprimi nequit; eaedemque sacro huic thesauro omni cura, diligen- " tiaque diu advigilarunt „ (1).

Tam multarum igitur rerum tantarumque memoria a nobis postulare videtur, ut ea duo sanctissima templa amplioribus augeamus honoribus ac gratiis, quae simul extent pietatis in seraphicam Virginem Nostrae perenne monumentum ac paternae signum benevolentiae erga filias eiusdem universas, quocumque eae nomine notentur, quavis rituum coniunctione in divini officii recitatione et in liturgia sacra cum tribus franciscalibus familiis devinciantur. Qua in re libenter etiam studioseque humillimis postulationibus obsecundamus, quas dilecti filii Pacificus a Monza, Victor Maria Sottaz et Pacificus a Seiano, triplicis Minorum familiae ministri generales, ad Nos detulerunt, nomine tum ipsi suo, tum monialium familiis singulis quoquomodo subditarum.

Quapropter motu proprio, de apostolicae potestatis plenitudine, haec in perpetuum decernimus, concedimus, mandamus.

I. Ecclesiam Proto-monasterii sanctae Clarae Assisiensis in Basilicam Minorem erigimus ac erectam declaramus, cum omnibus privilegiis eiusmodi Basilicis adnexis.

II. Concedimus ecclesiae Proto-monasterii sanctae Clarae Assisiensis, et ecclesiae sancti Damiani, prope eandem urbem, privilegium perpetuo valiturum, vi cuius sacerdotes qui Sacrum facturi sint, tum ad sanctae Clarae in hypogaeo seu crypta ubi eiusdem virginis corpus colitur, itemque ad altare maius quod cryptae superstat, et ad altare adnexae veteris ecclesiae sancti Georgii, tum ad sancti Damiani ad altare maius seu praecipuum veteris Clarissarum ecclesiae, itemque ad altaria veteris chori sanctae Clarae, eius privati sacelli et cubiculi dormitorii ubi spiritum Deo reddidit, legere possint missam votivam de sancta Clara Assisiensi Virgine et Fundatrice secundi Ordinis franciscalis ad formam concessionis factae sanctae Mariae Angelorum apud Assi-

(1) Litt. Ap. *Postquam Virgo*, 30 iulii 1880.

sium Basiliae per Nostras litteras " Psrinsignis „, datas in forma Brevis die 9 mensis februarii anni 1911.

Confirmamus privilegium amplissimae exemptionis Proto-monasterio sanctae Clarae a sa. me. Leonis XIII hisce verbis concessum : " Assisiense monasterium sanctae Clarae a quavis iurisdictione eximimus, " ac tenore praesentium exemptum declaramus, illudque et moniales, " aliasque personas omnes eodem in monasterio conviventes, cum " omnibus eidem inhaerentibus, perpetuum in modum Nostrae ac successorum Nostrorum immediatae iurisdictioni subiicimus et subiectum decernimus atque edicimus. Huiusmodi autem iurisdictionem " venerabili fratri Nostro Aloisio Cardinali Bilio, episcopo Sabino, uti " apud sanctam Sedem Protectori universae Fratrum Minorum sancti " Francisci de Observantia familiae, eiusque hoc in munere Cardinali- " bus successoribus, perpetuis futuris temporibus, delegamus „ (1).

Si quando accidat ut memoratum Clarae sanctae Proto-monasterium Cardinali Protectore careat, ut hodie contingit, eo quod Nobis ipsi, singularis benevolentiae causae, eiusmodi protectionem reservavimus, Cardinalis Legatus a Pontifice pro tempore existenti eligatur. Quoniam vero Cardinalis Legatus non poterit facile ac efficaciter suo numere fungi in iis quae frequenter occurrunt, ad Proto-monasterii gubernationem quod attinet, decernimus ut posthac habeatur tamquam Vicarius natus Cardinalis Protectoris vel Legati, Minister provincialis seraphicae provinciae a sancta Clara, incolumi Ministri generalis iure. Officium vero Legati pontificii committimus hisce Nostris litteris dilecto filio Nostro Diomedi Cardinali Falconio, titulo sanctae Mariae de Aracoeli.

Concedimus tandem ad annum, a proximo festo die sanctae Clarae computandum, ut in omnibus Ordinis secundi ecclesiis haberi possint sollemnes per triduum supplicationes ad persolvendas gratias Deo debitas pro felici Ordinis Clarae sanctae institutione, iis tamen quod ad ritum spectat servatis, quae respectu earum supplicationum per triduum habendarum praescripta sunt. Quoties autem aliquis conditionibus aut supplicationibus iisdem interfuerit, toties ei liceat de poenalium dierum numero septingentos expungere, semel vero plenariam indulgentiam statutis conditionibus consequi. Contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die IX augusti MDCCCCXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

(1) Litt. Ap. *Postquam Virgo.* 30 iulii 1880.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Si aboliscono le indulgenze concesse alle Corone della Via Crucis; *si sopprimono le facoltà di benedirle.*

Decretum — 24 Iul. 1912 — Pium *Viae Crucis*, ut aiunt, exercitium, ad salutiferam sanctissimi D. N. Iesu Christi Passionem recolendam, a Romanis Pontificibus enixe commendatum ac pluribus indulgentiis ditatum fuisse neminem latet. Et quoniam non semper nec ab omnibus, erectas regulariter Stationes obeundo, peragi illud poterat; non defuit apostolica Sedes, pro iis qui aut infirma valetudine aut alia iusta causa impedirentur, brevioribus precibus, ante simulacrum Ssmi Crucifixi per Fratres Minores — queis ex privilegio apostolico pii eiusdem exercitii moderamen spectat — ad hoc benedictum recitandis, easdem indulgentias adnectere.

Cum igitur per huiusmodi concessionem omnium fidelium utilitati satis consultum fuerit; Emi ac Rmi DD. Cardinales Inquisitores generales, in plenario conventu habito feria IV die 8 maii currentis anni, omnibus mature perpensis, consulendum Ssmo decreverunt, ut quascumque alias, praeter mox memoratam, hac super re concessiones, nominatim vero quae *Coronas*, quas vocant, *Viae Crucis* respiciunt revocare, abrogare ac penitus abolere dignaretur: insimul declarando, facultates omnes Coronas supradictas hunc in effectum benedicendi, sacerdotibus quibuslibet, tam saecularibus quam regularibus, in praestantioribus etiam dignitatibus constitutis, hucusque quomodocumque impertitas, statim ab huius Decreti promulgatione, nullius amplius esse roboris.

Et sequenti feria V die 9 eiusdem mensis et anni, sanctissimus D. N. Pius divina providentia Pp. X, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, Emorum Patrum votis annuens, propositam ab eis resolutionem, suprema Sua auctoritate, in omnibus et singulis adprobare et confirmare dignatus est.

Contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 24 iulii 1912.

M. Card. Rampolla.
D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Specialissimi privilegi e facoltà dell' Arciconfraternita di S. Maria in Monterone di Roma.

Beatissimo Padre,

Il sottoscritto, Superiore Provinciale della Congregazione del SS. Redentore, prostrato ai piedi di Vostra Beatitudine, espone quanto segue:

Esiste qui in Roma, nella nostra Chiesa di S. Maria in Monterone, un'Arciconfraternita per suffragare le Anime del Purgatorio, eretta per opera dei PP. Redentoristi l'anno 1841, ed arricchita dai Sommi Pontefici di molte indulgenze e singolari privilegi.

Detta Arciconfraternita è estesa in tutte le parti del mondo, e conta sotto di sè circa mille e settecento altre Confraternite affigliate, con un numero imponderabile di associati.

Nel Catalogo di Roma, per benigna concessione fatta dalla Santità Vostra or sono cinque anni, è inserito anche il nome augusto di Pio X.

L'umile Oratore, animato dalla speciale divozione che Vostra Beatitudine professa alle Anime purganti, supplica affinchè in tutte le Chiese dove già è eretta o si erigerà l'anzidetta Confraternita, sia esteso il privilegio già concesso alle Chiese dei RR. PP. Benedettini, cioè:

Nel giorno 2 Novembre tutti i fedeli, che confessati e comunicati, visitano le Chiese surriferite e pregano secondo le intenzioni della Santità Vostra, possano guadagnare l'indulgenza plenaria *toties quoties,* simile a quella della Porziuncola.

Dal favorevele rescritto di Vostra Santità dipende la liberazione di migliaia e milioni di Anime prigioniere, le quali in Paradiso pregheranno di continuo il loro Sposo Gesù Cristo, affinchè diffonda ogni sorta di grazie sul loro augusto Liberatore, Lo protegga nell'attuale lotta tremenda, e Gli faccia vedere il sospirato trionfo della Chiesa.

Prostrato innanzi al Suo soglio, bacia il piede, ed implora per sè e per tutti i fedeli ascritti all'Arciconfraternita l'Apostolica benedizione.

Roma, S. Gioacchino 21 Ottobre 1911.

Giacomo M.ª Cristini C. SS. R.
Sup. Provinciale

Autografo del S. Padre

Juxta preces pro gratia, non obstante Motu proprio diei 7 Aprilis 1910.

Die 23 Octobris 1911.

PIUS PP. X

Die 27 Octobris 1911.

Supra relatae concessionis exemplar exhibitum fuit Supremae Sacrae Cong.ni S. Officii.

In quorum fidem etc.

ALOYSIUS GIAMBENE *Sub.tus pro Indulgentiis* (1).

(1) Gli ascritti a questa Arciconfraternita sotto il titolo di *Maria SS. Assunta in cielo, in suffragio delle anime del purgatorio*, od anche alle Confraternite aggregate ad essa, possono lucrare indulgenze moltissime, sì plenarie come parziali, ed oltre a queste hanno dei privilegi e delle concessioni speciali, riconosciuti ed autenticati dalla S. C. delle Indulgenze con rescritto del 26 aprile 1863. Eccoli qui riprodotti dal sommario:

Altre grazie e privilegi.

1. Gli altari delle Confraternite aggregate alla Primaria di Monterone, sono privilegiati.

2. Il Direttore Generale dell'Arciconfraternita gode la facoltà di stabilire in più Chiese dello stesso luogo la Confraternita. Di più può aggregare alla Primaria qualunque pia Unione, anche di nome e scopo diverso, purchè al suo titolo si aggiungano le parole: *Per suffragare le anime del Purgatorio.*

3. Lo stesso Direttore Generale può subdelegare Sacerdoti che raccolgano i nomi delle persone che si vogliono ascrivere, coll'obbligo però di mandarli poi di tempo in tempo alla Primaria od a qualche altra Confraternita aggregata.

Affiliazione ad Ordini Religiosi.

Per benigna concessione dei rispettivi superiori Generali, tutte le persone aggregate all'Arciconfraternita sono considerate come oblate dei seguenti Ordini Religiosi, con partecipazione a tutte le opere buone che si fanno dai loro membri di ambo i sessi.

Ordine di S. Agostino, dei Carmelitani scalzi, della SS. Trinità, di S. M. della Mercede per la Redenzione degli Schiavi, dei Frati Minori di S. Francesco, dei Cappuccini, e della Congregazione del SS. Redentore. Qual tesoro immenso di meriti possiamo offrire ogni giorno a Dio in suffragio delle anime purganti!

Facoltà dei Direttori locali.

1. Per indulto del Sommo Pontefice o concessione dei rispettivi prepositi Generali (nei luoghi dove non sono case dell'Ordine), possono benedire le corone dette Angeliche, Trisagi o corone della SS. Trinità, quelle di N. Signore, del SS. Rosario, e dell'Immacolata Concezione.

2. Possono inoltre imporre gli Scapulari della SS. Trinità, del Carmine, della Passione; ascrivere alla cintura di S. Agostino ecc. ecc. Varie di queste facoltà sono comuni anche ai Sacerdoti subdelegati à raccogliere i nomi *(Consultare il Diploma di aggregazione).*

Modo di fare l'Aggregazione.

Per aggregare gl'individui, basta solo mandare il nome ad una delle Confraternite aggregate. Per aggregare le Confraternite locali, è necessario mandare alla Primaria di Roma una dichiarazione dell'Ordinario nella quale si dica: 1.° *che la pia Unione fu eretta canonicamente;* 2.° *non è aggregata ad altra Primaria;* 3.° *si dà il permesso di aggregarla a quella di Monterone.*

Si affrettino perciò tutti i parroci e direttori di Confraternite e Pie Unioni di aggregarle a quest'Arciconfraternita per usufruire degl'inestimabili vantaggi di essa e contribuire alla liberazione di innumerevoli anime del Purgatorio. Per le aggregazioni fa d'uopo rivolgersi al *Superiore dei Redentoristi, S.ª Maria in Monterone, Roma,*

S. Congregazione Concistoriale

I.

Si vieta di ammettere ne' Seminarii alcuni commentarii della Sacra Scrittura.

Decretum — 29 Iun. 1912 — Cum semper et ubique cavendum sit ne quis Scripturas Sanctas contra eum sensum interpretetur, quem tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia (S. Trid. Syn., Sessio IV); id maxime necessarium est in Seminariis inter alumnos qui in spem Ecclesiae adolescunt. Hos enim prae ceteris oportet sanis doctrinis imbui, quae venerandae Patrum traditioni sint conformes et a legitima Ecclesiae auctoritate probatae; arceri autem a novitatibus, quas in dies audax quisque molitur, quaeque quaestiones praestant magis quam edificationem Dei, quae est in fide (1.ª ad Tim., cap. IV); si vero insolitae legitimeque damnatae, in destructionem sunt et non in edificationem.

Iam vero evulgatum nuper est Paderbornae opus quod inscribitur " *Kurzgefasstes Lehrbuch der speziellen Einleitung in das Alte Testament* „ auctore *D. Carolo doct. Holzhey*, in quo iuxta neotericas rationalismi et hypercriticae theorias de libris Veteris Testamenti fere omnibus, ac potissimum de Pentateucho, de libris Paralipomenon, Tobiae, Iudith, Esther, Ionae, Isaiae et Danielis, sententiae audacissimae propugnantur, quae antiquissimae traditioni Ecclesiae, venerabili Ss. Patrum doctrinae et recentibus pontificiae Commissionis Biblicae responsis adversantur, et authentiam atque historicum valorem sacrorum Librorum nedum in dubium revocant, sed pene subvertunt.

Hunc itaque librum S. haec C. de mandato Ssmi D. N. Papae prohibet omnino, quominus in Seminaria introducatur, ne ad consultationem quidem.

Cum vero alia habeantur similis spiritus commentaria in Scripturas Sanctas tum Veteris tum Novi Testamenti, ceu scripta plura *P. Lagrange* et recentissimum opus, cui titulus: *Die Heilige Schrift des Neuen Testaments*, editum Berolini an. 1912, auctore *Dr. Fritz Tillmann*, haec quoque expungenda omnino esse ab institutione clericorum Ssmus D. mandat et praescribit, salvo ampliore de iis iudicio ab illa auctoritate ferendo ad quam de iure pertinet.

Datum Romae, ex aedibus sacrae Congregationis Consistorialis, die 29 iunii 1912.

C. Card. De Lai, *Secretario*.

II.

Il decreto Maxima cura *per la rimozione dei parroci vige pure in Australia.*

In generali conventu sacrae Congregationis Consistorialis, habito die 27 iunii 1912, proposito dubio " An vigeat in Australia novissi- " mum de amotione administrativa ab officio et beneficio curato Decre- " tum *Maxima Cura* „, Emi PP., requisito Consultorum voto aliisque perpensis, respondendum censuerunt: " *Affirmative* „.

Facta autem relatione Ssmo D. N. Pio PP. X ab infrascripto Cardinali Secretario in audientia diei 28 iunii 1912, Ssmus resolutionem ratam habuit et confirmavit.

Romae, die 12 augusti 1912.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*
S. Tecchi, *Adsessor.*

S. Congregazione dei Religiosi

Circa il postulato nei monasteri di voti solenni.

Decretum — 15 Aug. 1912 — Quo propositum vitae religiosae perpetuo profitendae melius exploretur, et dignitati status religiosi uberius consulatur, imminutis, in quantum fieri possit, defectionibus, Emi ac Rmi Patres Cardinales sacrae Congregationis de Religiosis, in plenariis comitiis ad Vaticanum habitis die 2 augusti 1912, sequentia statuerunt, nempe:

1. Quaelibet Postulans in Nonasteriis votorum solemnium et clausurae papalis poterit admitti, sine praevia S. Sedis venia, servatis tamem aliis de iure servandis.

2. Quaelibet Postulans, antequam Movitiatum ingrediatur, probanda erit per tempus, et iuxta modum, in propriis cuiusvis Monasterii Constitutionibus praescriptum.

3. Si nihil in istis quoad haec statuatur, tunc probatio facienda est saltem per sex menses, ita tamen, ut Postulantes, intra septa Monasterii, probationis causa, admissae, utantur veste modesti coloris diversa ab habitu Ordinis, quem non induant, nisi quando Novitiatum proprie dictum inchoaturae sint.

Facta autem de his omnibus fideli relatione sanctissimo Domino nostro Pio Papae X per infrascriptum sacrae Congregationis Secre-

tarium die 5 augusti 1912, Sanctitas Sua eadem approbare et confirmare dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 15 augusti 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

Congregazione de Propagana Fide pe' Riti Orientali.

I.

Circolare agli Ordinari Latini, in cui si vieta di permettere agli Orientali di questuare senza permesso della S. Congr.

Illme ac Rme Domine,

Sacrae huic *Congregationi de Propaganda Fide pro Negotiis Rituum Orientalium* persaepe recursum habent clarissimi Viri in ecclesiastica dignitate et iurisdictione constituti, sive Ordinarii, sive apostolicae Sedis Delegati, sive alii, a suprema Auctoritate remedium flagitantes contra improbandam agendi rationem quorumdam ad ritum Orientalem pertinentium, qui hac et illac, per Europae et Americae praesertim ragiones, cursitant ad eleemosynas colligendas, quaesito colore vel praetextu propriae missionis necessitates sublevandi.

Huiusmodi viri pecuniam colligentes, qui fere semper ad clerum orientalem catholicum se pertinere dictitant, et quandoque etiam vestium ornamenta et titulos ecclesiasticarum praeseferunt dignitatum, exhibent documenta linguis et characteribus in Occidente parum cognitis conscripta, et sigillis variis munita quae ipsi asserunt a Praelatis, vel etiam a Patriarchis orientalibus prodire, et fidem facere de viri ea exhibentis honestate, et de necessitate eleemosynarum ad construendas vel reparandas ecclesias, ad scholas vel nosocomia aedificanda et sustentanda, ad orphanos alendos, aut populos clade vel fame perculsos adiuvandos, vel ad aliud pium opus promovendum.

Persaepe autem accidit documenta allata apocrypha esse, virum ipsum sic emendicantem fraudulenter dignitatem et insignia ecclesiastica iactare et gerere (quae etiamsi constarent vere concessa a suis Patriarchis, tamen gestari non possent nisi intra limites territorialis iurisdictionis concedentis); quandoque etiam nec sacerdotio insignitum nec ad Ordines Sacros promotum esse: quinimo compertum est aliquando mendicantem non solum schismaticum sed et infidelem esse.

Saepe etiam scopus ad eleemosynas captandas allatus fictus omnino deprehenditur; et generatim pecunia collecta in bonum privatum per-

sonale ipsius cedit, absque ullo beneficio vel levamine orientalium fidelium aut praedictorum operum.

Quam perniciosa sit et turpis haec agendi ratio, nemo est qui non videat; nam bona fides et pietas catholicorum decipitur et fraudatur, Orientis gentibus et ecclesiis dedecus affertur, laeditur iustitia, et catholicum nomen non levem iacturam patitur.

Quapropter sacra haec Congregatio et ipsi summi Romani Pontifices semper conati sunt ut hi graves abusus fraudulentae emendicationis amoverentur uti constat ex litteris Innocentii XI datis mense ianuario 1677, Clementis XII diei 26 martii 1736, et ceteris omissis, ex monitione ad apostolicae Sedis Nuntios anni 1875.

Cum autem temporis decursu, dispositiones et monita a suprema Auctoritate lata in oblivionem decidisse videantur, Sedes apostolica etiam nuperrime rogata fuit, ut denuo supra memoratos abusus compesceret.

Attenta itaque hodierna itinerum facilitate, visum est non solum praeteritas de hac re dispositiones confirmare sed etiam haec quae sequuntur statuere:

I. *Ordinarii in sua dioecesi nullum Orientalem admittant pecuniae collectorem* cuiusvis Ordinis vel dignitatis ecclesiasticae, etiamsi exhibeat authentica documenta quolibet idiomate exarata et sigillis munita, nisi authenticum ac recens praebeat Rescriptum sacrae huius Congregationis, quo facultas eidem fit, tum a propria dioecesi discedendi tum eleemosynas colligendi.

II. Quod si, neglectis hisce apostolicae Sedis mandatis, aliquis Orientalis ecclesiasticus vir, etiamsi commendatitiis Praelati sui literis munitus, Europam, Americam vel alias peragret regiones ad eleemosynas colligendas; Ordinarius loci in quo versatur, eumdem moneat de vetita emendicatione, eumque non admittant ad Missae celebrationem nec ad aliorum ecclesiasticorum munerum exercitium.

III. Si autem pervicacem se prodat, Ordinarius, etiam per publicas ephemerides, clerum et fideles moneat huiusmodi pecuniae quaestus ut illicitos et reprobatos habendos esse.

IV. Demum, si aliquod dubium oriatur, Ordinarii ad hanc sacram Congregationem referant, quae opportune providebit.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, die 1 ianuarii anni 1912.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*

Hieronymus Rolleri, *a Secretis.*

II.

Circolare ai Superiori generali degl' Istituti religiosi di rito Latino sul modo di ammettere gli Orientali nei loro sodalizii.

Reverendissime Pater,

Per apostolicas Litteras *Orientalium dignitas Ecclesiarum,* datas pridie calendas decembres anni 1894, Leo f. r. PP. XIII quoad ingressum Orientalium in religiosas latinas Sodalitates praecepit: " Nulli, " utriusvis sexus, Ordini vel Instituto religioso latini ritus, quempiam " Orientalem inter sodales suos fas erit recipere, qui proprii Ordinarii " testimoniales litteras non ante exhibuerit „.

Sapientissime quidem id cautum est, ut hac in re, et auctoritati Episcoporum, uti par est, deferretur, et una simul praedictorum Ordinum bono prospiceretur, eisdem fide dignum documentum suppeditando de postulantium vita et moribus.

Ast per memoratam praescriptionem derogatum non fuit dispositionibus iampridem statutis, ac praesertim in generali Conventu sacrae huius Congregationis habito die 1ª Iunii anni 1885, quibus praecipitur in singulis casibus recursus ad apostolicam Sedem, seu ad S. Congregationem de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, ad quam etiam pertinet facultatem tribuere ritum mutandi vel ad tempus, vel in perpetuum.

Iamvero, cum postremis hisce temporibus compertum sit, non semel Orientales in religiosa Instituta latini ritus receptos fuisse cum testimonialibus quidem litteris Ordinarii orientalis, sed inconsulta prorsus apostolica Sede; sacra haec Congregatio opportunum ducit Superiorum omnium, Institutis religiosis latini ritus, cuiuscumque formae ac utriusvis sexus, praepositorum, in mentem revocare obligationem qua tenentur, consulendi nempe in scriptis sacram hanc Congregationem antequam inter sodales suos aliquis Orientalis cooptetur.

Porro in supplici libello casus perspicue proponendus est cum omnibus suis adiunctis; et exprimi non solum debent nomen, agnomen, aetas, ritus et dioecesis postulantis, sed, si de viro agatur, praecipue explicandum est utrum admitti postulet in Institutum votorum solemnium vel simplicium, et an pro statu clericali vel laicali; nam pontificium Rescriptum, si favorabile sit, diversimode conceditur pro diversitate casuum.

Interim Deum precor ut te diutissime sospitet.

Tuus, Reverendissime Pater,

Romae, die 15 iunii 1912.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus,*
Hieronymus Rolleri, *Secretarius,*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Riduzione di feste per la Diocesi di Todi.

Tudertina Reductionis festorum — 17 Iun. 1912 — Rmus Dnus Ioannes Graziani, Episcopus Tudertinus, audito voto rev.mi capituli suae cathedralis ecclesiae, ut in kalendario dioecesano dies liberi habeantur in quibus Officia dominicalia et ferialia recitari possint, et plenius menti summi Pontificis in memorabili Bulla *Divino afflatu* expressae satisfiat; sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam X supplicibus votis rogavit, ut permulta Festa particularia e kalendario dioecesano expungendi, aliorumque ritum reducendi sibi facultatem concedere dignaretur; facta item potestate in proprias dies Festa universalis Ecclesiae reponendi, quae Festis particularibus locum dederunt. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem sanctissimo Domino nostro tributis, attentis repositis, insequentes facultates Episcopo Tudertinae dioeceseos benigne concessit:

1. Expungendi quatuor Octavas quibus decorabantur Festa S. Philippi Benitii, S. Terentiani, S. Martini et Commemorationis Passionis D. N. I. C.

2. Expungendi sequentia Festa mobilia, diebus Dominicis assignata, nempe: B. Mariae Virg. Matris divini Pastoris, Sanctissimi Redemptoris, Purissimi Cordis B. Mariae Virg., B. Mariae Virg. de Consolatione, Maternitatis B. Mariae Virg. et Puritatis B. Mariae Virg.

3. Expungendi singula Officia Mysteriorum et Instrumentorum Passionis Domini, excepto officio Solemnis commemorationis Passionis D. N. I. C., quod celebrabitur ut antea, absque tamen Octava, ut supra n. 1 dictum est.

4. Expungendi sequentia officia Sanctorum aut Beatorum S. Romanae Ecclesiae summorum Pontificum, nempe: Vitaliani, Felicis IV, Agathonis, Gregorii X, Dionysii, Felicis III, Antheri, Zosimi, Simplicii, Gregorii II, Zachariae, Xysti III, Xysti I, Caelestini, Iulii, Leonis IX, Anastasii, Paschalis I, Eugenii I, Benedicti II, Bonifacii IV, Leonis III, Pauli I, Innocentii V, Benedicti XI, Eugenii III, Leonis IV, Symmachi, Urbani II, Hadriani III, Sergi, Hormisdae, Hilari, Agapiti, Eusebii, Victoris III, Bonifacii I, Siricii, Nicolai I, Deusdedit, Gregorii III, Eutychiani, Urbani V et Gelasii I.

5. Expungendi sequentia Festa, nempe: S. Feliciani Episcopi, S. Iosephi a Lionissa, S. Hyacinthae de Mariscottis, S. Gabrielis Archan-

geli, B. Leopoldi a Gaichis, B. Mariae Virg. de Bono Consilio, S. Peregrini Latiosi, S. Ioannis Nepomuceni, S. Eurosiae, S. Isidori Agricolae, S. Veronicae de Iulianis, S. Emigdii, S. Rochi, S. Rosae a Viterbio, S. Philumenae, S. Ferdinandi Regis, S. Raphaelis Archangeli, S. Firminae, Expectationis partus B. Mariae Virg. et S. Leonardi a Porto Mauritio.

6. Perpetuo adsignandi diei quintae novembris festum SS. Reliquiarum quae in ecclesiis dioeceseos asservantur.

7. Reducendi ad Ritum semiduplicem sequentia Festa, nempe: S. Marcelli P. M., Ss. Soteris et Caii Pp. Mm., Ss. Cleti et Marcellini Pp. Mm., S. Leonis II P. C., S. Anacleti P. M., Ss. Nazarii ac Celsi Mm. Ss. Victoris P. M. et Innocentii P. C., Ss. Cornelii et Cypriani Mm., S. Lini P. M. et S. Damasi P. C.

8. Reducendi ad ritum simplicem sequentia Festa, nempe: S. Telesphori P. M., S. Hygini P. M., S. Apolloniae V. M., S. Lucii P. M., S. Aniceti P. M., S. Alexandri I P. M., S. Urbani I P. M., S. Eleutherii P. M., S. Ioannis I P. M., S. Felicis I P. M., S. Petronillae Virg., S. Silverii P. M., S. Pii I P. M., S. Liborii Ep. C., S. Felicis II P. M., S. Stephani I P. M., S. Xysti II P. M., S. Zephyrini P. M., S. Marci I P. C., S. Evaristi P. M., S. Pontiani P. M., S. Barbarae V. M. et S. Melchiadis P. M.

9. Restituendi in propriam sedem Festa univesalis Ecclesiae, quae Festis particularibus ut supra expunctis aut reductis locum dederunt.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 17 iunii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus,*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

II.

Si adotta per la Dioc. di Pescia il calendario della Chiesa universale.

Piscien. — 2 Aug. 1912 — R.mus D.nus Angelus Simonetti, Episcopus Piscien., habitu consensu r.mi capituli suae cathedralis ecclesiae ut in kalendario dioecesano dies liberi habeantur, in quibus Officia dominicalia et ferialia recitari possint, et sic ampliori modo menti summi Pontificis in memorabili Bulla *Divino afflatu* expressae satisfiat, santissimum Dominum nostrum Pium Papam X supplicibus votis rogavit, ut facultatem concedere dignaretur, qua clerus Pisciensis dioeceseos, relicto kalendario proprio hucusque adhibito, in posterum kalendarium Ecclesiae universalis uti possit, additis tantummodo quibusdam Festis, in supplici libello descriptis, specialem cum me-

morata diocesi relationem habentibus. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem SS.mo Domino nostro tributis, ita precibus annuit, ut in dioecesi Pisciensi kalendarium Ecclesiae universalis in posterum adhiberi valeat, cum sequentibus additionibus et variationibus, videlicet:

Die 6 februarii. - S. Titi Ep. Conf., *duplex.*

Die 7 februarii. - S. Dorotheae Virg. et Mart., Patr. Princ., *duplex I classis cum octava.*

Die 13 februarii - S. Romualdi abb. (d. a. ex 7 febr.), *duplex*, commem. octavae.

Die 14 februarii. - Octava S. Dorotheae Virg. et Mart., *duplex maius*, comm. S. Valentini Presb. Mart.

Die 17 febrarii. - S. Polychronii Ep. Mart., Patr. min. princ, *duplex II classis.*

Fer. II post Dominicam Quinquagesimae. - Translatio S Allucii Conf., *duplex maius.*

Die 6 maii. - B. M. V. Gratiarum, *duplex maius.*

Die 11 mai. - S. Ioannis ante Portam Latinam (d. a. ex 6 maii), *duplex maius.*

Die 9 iunii. - Manifestatio B. M. V. a Fonte Novo Montissummani, *duplex maius*, comm. Ss. Primi et Feliçiani Mm.

Die 12 iulii. - S. Paulini Ep. Mart., *duplex II classis*, comm. SS. Basilidis et Soc. Mm.

Die 21 iulii. - S. Ioannis Gualberti Abb. (d. a. ex 12 iulii), *duplex*, comm. S. Praxedis Virg.

Die 30 iulii. - Ss. Abdon et Sennen Mm., Patron. minus princ. *In civitate, duplex maius. In Dioecesi, duplex.*

Dom. II iulii. - Dedicatio Ecclesiae Cathedralis, *duplex I classis cum octava.*

Dom. III iulii. - Octata Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, *duplex maius.*

Die 18 augusti. - Commemoratio Ss. Crucifixi Burgi ad Bovianum, *duplex II classis*, comm. S. Agapiti Mart.

Die 9 octobris. - B. Ioannis Leonardi Conf., *duplex.*

Die 11 octobris. - Ss. Dionysii Episco., Rustici et Eleutherii Mm. (d. a. ex 9 octobris), *semiduplex.*

Die 23 octobris. - S. Allucii Conf., *duplex. II classis.*

Die 5 novembris. - Sacrarum Reliquiarum quae in Cathedrali et in aliis dioeceseos ecclesiis osservantur, *duplex*, comm. octavae.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 augusti 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, S. R. C. *Praefectus*
Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secret.*

III.

Norme della S.C. per la riforma de' calendarii, per la riduzione delle feste o del rito.

Instructio. — 25 Iul. 1912 — Mens sacrae Rituum Congregationis est, ut, rite postulante rmo Ordinario loci, seu Superiore Ordinis vel Sodalitatis, in posterum, de apostolica venia, relicto propio kalendario, adhiberi valeat kalendarium Ecclesiae universalis, additis tantummodo Festis quae stricto sensu propria dici possunt, ad normam Constitutionis apostolicae *Divino afflatu* et recentium rubricarum, *tit. II, num. 2, litt. e.* Quo in casu elenchus Festorum, adductis rationibus de eorum proprietate, ad sacram Rituum Congregationem cum supplici libello transmittatur.

Ex Secretaria S. R. C. die 25 iulii 1912.

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

IV.

Circa il canto dei monosillabi e delle voci ebraiche nella sacra liturgia.

Decretum — 8 iul. 1912 — A quibusdam cantus gregoriani magistris sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione expositum fuit; nimirum:

An in cantandis Lectionibus et Versiculis, praesertim vero in Psalmorum mediantibus ad asteriscum, quando vel dictio monosyllaba vel hebraica vox occurrit, immutari possit clausula, vel cantilena proferri sub modulatione consueta?

Et sacra eadem Congregatio, approbante sanctissimo Domino nostro Pio Papa X, rescribere statuit: *Affirmative ad utrumque.*

Die 8 iulii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Non spetta l' intero stipendio a professori licenziati dall' impiego assunto senza diritto di stabilità.

Romana. Stipendii. — 25 Luglio 1911. — Usurpato nel 1870 lo Stato Pontificio, tutte le scuole pubbliche passarono ai nuovi gover-

nanti; però alcune buone persone vollero a proprie spese istituire delle scuole ove con lo studio della scienza non fosse trascurato quello della religione. Leone XIII sul principio del suo pontificato volle venire in soccorso a queste scuole private, stabilendo una commissione di vigilanza ed una somma annua da prendersi dall' erario pontificio per sopperire a quasi tutte le spese. In tale occasione non ci fu alcun atto scritto pontificio, ma pare che fu manifestata l' intenzione della S. Sede di non cambiare la natura *privata* di tali scuole. Nel 1890 poi, in occasione di certi sussidi a dei professori, ci fu un decreto in cui espressamente si diceva che la S. Sede non prendeva alcun impegno pel mantenimento di quelle condizioni: esse sarebbero state mantenute solo fino a che le condizioni economiche della S. Sede lo avrebbero permesso. Nondimeno quelle scuole furono chiamate *pontificie,* sia perchè sostenute a spese della S. Sede, sia perchè da questa dirette per mezzo di un apposito Consiglio prima, e poi della S. Congregazione degli Studi.

Col tempo le spese aumentavano ed il numero degli alunni diminuiva sempre più, onde il S. Padre Pio X, con suo Chirografo del 1 giugno 1909, dato al Superiore Generale dei PP. Barnabiti, decretò di sopprimere l' Istituto " Angelo Mai „ ed invitare gli alunni a frequentare il Ginnasio-Liceo dell' Apollinare perchè " il dovere di tener conto delle oblazioni dei fedeli per provvedere ai bisogni della S. Sede m' impone (diceva il S. Padre) di usare la possibile economia in tutto che di superfluo. „ Ai professori che insegnavano nell' Istituto soppreso fu assegnata la pensione corrispondente a tante quarantesime parti dell' intero stipendio, per quanti anni avevano prestato colà l' opera loro. Ma i professori, dichiarando di esser sempre pronti ad insegnare, ritennero aver diritto tutti alla pensione corrispondente all' intero stipendio e promossero per questo un giudizio contro *a)* l' Amministrazione dei beni della S. Sede; *b)* la S. Congregazione degli Studi; *c)* ed i Rev.mi Barnabiti.

La causa fu dal S. Padre commessa al Tribunale di S. Rota. I R.mi PP. Barnabiti con decisione del 14 aprile 1910 furono dal *Ponente* dichiarati fuori quistione. In seguito, ad istanza del Promotore di Giustizia, il procuratore degli attori consentì a ritirare l' istanza contro la S. Congr. degli Studi, mantenendola solo contro l' Amministrazione dei beni della S. Sede. La causa fu trattata innanzi agli Uditori Monsignor Lega, Decano *Ponente,* Mons. Cattani e Mons. Perathoner, col seguente dubbio concordato:

An constet de bono iure instantium exigendi integrum stipendium, non occlusa obligatione eorumdem instantium praestandi suas operas sub antecedentibus conditionibus in casu.

Ed il dì 25 luglio 1911 fu deciso:

Negative, seu *Non constare de iure instantium exigendi integrum stipendium in casu.* " Actores reficiant tantum expensas a PP. Barnabitis factas occasione quaestionis incidentis, caeteris expensis compensatis. „

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Le scuole nelle quali si insegnano discipline umane, quali sono le arti, i mestieri, le lettere, le scienze, non sono comprese nella missione divina, perpetua, indefettibile della Chiesa; non sono cioè comprese nel *diritto pubblico costitutivo della Chiesa*, e spetta alla potestà civile ordinare tali cose. Così il Cavagnis, *Inst. iuris pub. eccl. Vol. III, p. 50:* " semel pro semper adnotamus, curam huiusmodi negotiorum (le umane discipline) spectare ad civilem potestatem eiusque leges ab ecclesiasticis viris servandas esse... nempe et clericos subiici vi directivae legum civilium, causa boni publici constitutarum, ut iis quae dignitati et officiis sui status non adversantur. „

Da questo ne consegue che, se la Chiesa usa della facoltà concessa ai cittadini ed alle persone morali di fondare sotto certe condizioni tali scuole, queste solamente in senso largo possono dirsi proprie della Chiesa, secondo spiega il Cavagnis, *l. c. n. 92:* " lato sensu scholae propriae habentur, cum propriis impensis instituuntur, sed servatis dispositionibus legum civilium tum quoad materias tum quoad scholasticam disciplinam et qualitates docentium et regentium, ut sunt apud nos scholae privatae sed legibus uniformatae. „ Onde tali scuole per natura private, ossia paterne, quantunque siano nell' istesso tempo *pontificie*, in Italia debbono esser governate dal diritto civile italiano, il quale oggi, distrutto di fatto lo Stato Pontificio, vige anche in Roma.

Gli impiegati poi in tali scuole per nessun verso sono veri ufficiali della S. Sede, stabili per loro natura (come sarebbero gli appartenenti alle Sacre Congregazioni ed ai Tribunali che costituiscono la Curia Romana); ma sono semplici impiegati, la cui stabilità dipende caso per caso da decreti o contratti speciali.

b) Checchè ne dicano alcuni giureconsulti, bisogna ritenere che i professori obbligandosi ad insegnare non sono *mandatarii*, ma locano l' opera loro. Il concetto specifico del mandato sta in questo che il mandatario agisce in nome del mandante (come bene nota il Laurent, *Principi di diritto civ. Vol. XXVII, Del Mandato, cap. 1*), ciò che non si avvera nel caso di chi insegna. Il chiamare poi *onorario* invece di salario la retribuzione dovuta ai professori, è una distinzione introdotta unicamente per significare che l' opera da loro prestata non è semplicemente materiale, ma eminentemente intellettuale.

c) Il contratto di locazione d' opera, il quale è più difficilmente rescindibile del semplice mandato, quando è fatto per un tempo sta-

bilito, non si può sciogliere prima del termine, a meno che non ci sia una *giustissima causa*, altrimenti chi recede dal contratto è obbligato a risarcire ogni cosa. Così D' Annibale, *Summ., II, n. 434:* " Inita locatione non licet ante definitum tempus neque locatori a locatione discedere neque conductori locatorem dimittere *nisi ex iustissima causa,* alias locator mercedes praeteriti quoque temporis omittit, conductor futuri quoque praestabit. „

d) Quando non è stabilito un limite di tempo alla durata di un contratto di locazione, questo può essere sciolto in qualunque momento per ogni giusta ragione. Così insegnano tutti i Canonisti, come Reiffenstuel, *De locato et conducto, n. 90;* Schmalzgrueber, *h. t. n. 72;* S. Alfonso, *Theol. Mor., Lib. III, n. 864;* Arndts-Serafini, *Pandette, Par. 310;* Serafini, *Inst. diritto Rom. Par. 137;* Warnkoenig, *Comm. Iuris Rom. Priv. tom. 2, lib. III, cap. I, n. 615;* Pacifici-Mazzoni, *Tratt. delle Locaz. n. 268;* Laurent, *Principi di diritto civ. Della Locaz. dell' Opera. Vol. XXV, Par. III, n. 507.*

Quando non ci fosse altra ragione può farne le veci una indennità pagata da chi recede dal contratto. Così il Card. De Luca, *Disc. XX, n. 3, De Regalibus.*

e) Nessuno speciale indennizzo può pretendere se è licenziato ch locando l' opera sua credette a torto di locarla per sempre. Allora si applica la regola giuridica 86 in 6: " *Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare.* „

f) IN FATTO. Consta che la S. Sede mai intese obbligarsi in modo stabile verso i Professori dell' Istituto " Angelo Mai „ — che ora li licenzia con giusta ragione e nondimeno assegna loro un congruo indennizzo.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Nullità di matrimonio per simulato consenso.

Massilien. Nullitatis matrimonii. — 1 Luglio 1911. — Emilio Raulier, desiderando diventar socio di commercio di Giuseppe Zwingesteiln e non avendo danaro, pensò di procurarsene con un matrimonio. Trovò la donna Leonia Planchut di 24 anni e con una discreta dote, e la sposò il 17 maggio 1898 nella chiesa di S. Vincenzo de' Paoli in Marsiglia. Ma dopo soli 15 giorni, subito che Emilio ebbe in mano la dote della moglie, di buon mattino, mentre Leonia dormiva, prese gli oggetti d' oro e tutto ciò che potè portare con sè, e fuggì dalla casa coniugale senza più tornarvi. La donna per più anni soffrì molti guai;

infine si rivolse alla Curia di Marsiglia perchè il suo matrimonio fosse dichiarato nullo per simulato consenso del marito, e la Curia le dette ragione. Ma avendo il difensore del Vincolo appellato al Tribunale della S. Rota, la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Sebastianelli *Ponente,* Mons. Many e Mons. Heiner, col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ed il dì 1 Luglio 1911 fu deciso:

Constare de matrimonii nullitate inter Leoniam Planchut et Aemilium Raulier.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Il matrimonio essenzialmente consiste nel consenso dei contraenti, che è l'anima del contratto: ma il consenso deve esser vero. Che se alcuno esternamente celebra col debito rito il contratto matrimoniale ed internamente con un atto positivo della volontà esclude il contratto, oppure le condizioni essenziali di esso, allora il consenso si dice simulato e finto ed il matrimonio è nullo. Lo stesso deve dirsi anche nell'ipotesi, in cui con un atto positivo si escluda una sola obbligazione sostanziale, p. e. la perpetuità del vincolo, benchè ci sia nell'istesso tempo la volontà di contrarre il matrimonio. Così il Gasparri, *De Matrimonio, n. 319* spiega questa nullità: " Nam cum ius sit relativum obligationi, si pars mente nunc excludit aut limitat obligationem matrimonialem, eo ipso excludit aut limitat matrimoniale ius, et ideo deficit consensus et matrimonium. Id potest et alio modo declarari. In casu sunt duo voluntatis actus positivi et contrarii; contrahens enim vult matrimonium, quia ex hypothesi vult illud contrahere, et simul non vult, excludens aut limitans obligationem et ideo ius. Hic posterior voluntatis actus priorem destruit, vel, si mavis, isti duo contrarii positivi voluntatis actus mutuo se elidunt, et ita ipse nil vult, ideoque plane deest matrimonialis consensus. „

b) La simulazione di consenso, essendo un fatto interno, difficilissimamente si può provare. Ma i Dottori tutti ammettono che essa è provata sufficientemente: 1.° se sia manifesta la causa, ossia il motivo della simulazione; 2.° se la stessa simulazione chiaramente apparisca dalle circostanze antecedenti, concomitanti e seguenti il matrimonio.

c) IN FATTO. Dagli atti processuali chiarissimamente apparisce che Giovanni solo per aver danaro procurò di fare il matrimonio; che egli per lo meno non intese obbligarsi con vincolo perpetuo onde dopo soli 15 giorni, fatta man bassa di tutto, fuggì senza mai per tredici anni dare di sè la minima notizia.

Perciò giustamente fu deciso per la nullità del matrimonio.

III.

Circa l' obbligo del parroco di pagare la mercede ai sacerdoti suoi coadiutori.

Salisburgen. Diminutionis beneficii parochialis. — 23 Agosto 1911. — Il Consistorio Arcivescovile di Salisburgo, con decreto del 15 settembre 1909, comandò al Rev. D. Nicola Naschberger, parroco, di dare ai suoi coadiutori lo stipendio di 10 corone la settimana, secondo la regola ordinaria stabilita dalla Curia per tutti i parroci che hanno dal Governo la somma annua di 800 corone per ogni coadiutore. Il parroco, malcontento, risorse all' istesso Consistorio, e, confermando questo il decreto, egli il 14 ottobre del medesimo anno interpellò il Consistorio per sapere se le disposizioni del decreto del 15 settembre 1909 si dovessero considerare come sentenza definitiva, ed avutone risposta affermativa, appellò al Tribunale Metropolitano di Praga, il quale però respinse l' appello, perchè il decreto in quistione non era una sentenza giudiziale, ma una decisione amministrativa, contro la quale si poteva solamente *ricorrere* alla S. Sede. Ed il parroco ricorse a Roma. Per rescritto del S. Padre la causa fu trattata in Sacra Rota, innanzi agli Uditori Mons. Heiner *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Sincero, col seguente dubbio:

An decretum E.mi Archiepiscopi Salisburgensis diei 15 Septembris anno 1909 sit sustinendum in casu vel non.

Ed il dì 23 agosto 1911 fu deciso:

Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, seu *Ordinarii decretum sustinendum esse in casu.* " Actor solvat expensas „.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO - È innegabile che al coadiutore del parroco spetta un congruo sostentamento. In modo chiaro e rigoroso le leggi ecclesiastiche attribuiscono questo diritto ai coadiutori, p. e. nel *Cap. 3. X, III, 6*, ove si citano anche a conferma le parole dell' Apostolo (1 Cor. IX, 13): " Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, edunt: et qui altari deserviunt, cum altari participant „.

b) Parimenti innegabile è il diritto del Vescovo di assegnare ai coadiutori una ragionevole somma presa anche dai redditi del parroco. Così il Conc. Trid. Sess. XXI, c. 6, de Ref.: " Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis.... cogant rectorem.... sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot suffi-

ciant „. Ed il capo 6 stabilisce che: " Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, eiusdem.... coadiutores aut vicarios pro tempore deputarent, *partemque fructum eisdem pro sufficienti victu assignarent* „.

Così decise anche la S. Congr. del Concilio in *Aquen.* 2 Agosto 1721: " Parochum curatum ecclesiarum, quarum altera ab altera tam longe distat, ut debiles ad eam non sine magna difficultate accedere possint, cogi debere ab Ordinario in alterutra ex ipsis.... retinere coadiutorem pro administratione Sacramentorum *propriis sumptibus et expensis, ab Episcopo approbandum* „. Lo stesso confermano le Costituzioni dei Sommi Pontefici: così per la Spagna Innoc. XIII nella cost. *Apostolici Ministerii* del 13 maggio 1723 (estesa poi da Benedetto XIII nella cost. *In Supremo* del 23 ottobre 1724 a tutta la Chiesa, come dichiara Benedetto XIV nell'altra cost. *Pastoralis Curae* del 5 agosto 1778 e come riferisce il Giraldi, *Iur. Pont. par. 2, § 19*, ed il Lucidi, De Visitat. SS. Limin. Vol. 1, p. 348) stabilisce per la mercede dovuta ai coadiutori temporanei: " Quoties itaque in aliis parochialibus ecclesiis, quae, ut praefertur, unitae non sint, opportunum erit ex aliqua iusta causa provideri per cooperatores parochorum, aut per vicarios temporaneos, causa sit Episcopis pro data sibi a Tridentino potestate, *partem fructuum praedictis coadiutoribus aut vicariis assignandam, determinare in ea quantitate, quae pro suo prudenti arbitrio et conscientia conveniens videbitur*, ratione sciliscet habita redituum et emolumentorum ecclesiae parochialis in qua deputati fuerint, nec non inspectis conditionibus loci, numero animarum, qualitate laboris et quantitate impensarum, quas commissi officii necessitas postulaverit.... nec ulla parochorum contradicto aut exemptio aut appellatio, aut cuiuscumque iudicis inhibitio executionem deputationis et assignationis certae partis fructuum in casibus praemissis suspendere possit, itemque non obstante qualibet contraria consuetudine etiam immemorabili „.

Giraldi nella sua opera *Animadversiones et additamenta ad Aug. Barbosa, p. 2, n. 3*, scrive: " Congrua portio huiusmodi vicario assignanda est *arbitrio* Episcopi, pensata qualitate personae, beneficii et loci.... „. — Anche il Lombardi, *Iur. can. Instit. I, p. 26*, insegna: " Hos vero (cioè i vicarii dei parrochi), quorum varia sunt nomina pro variis regionum moribus.... recte deputant parochi ipsi, accedente tamen Episcopi adprobatione, *ad quem etiam pertinet congruam illis assignare* „. — Aichner, *Compend. iur. can. p. 455*, ammonisce: " Congruam sustentationem eorum (dei cooperatori) *determinare*. pariter est Episcopi „. — Schmalzgrueber nel *tit. 6, lib. 3, nn. 8, 10*, riferite le parole del cap. 6, Sess. 21 del Concilio di Trento, aggiunge: " Proceditque hoc, etsi coadiutor fuerit dives, ita ut de

suo patrimonio vivere possit; quia nemo suis stipendiis militat unquam „.

c) Come il Vescovo per diritto può, anzi *deve*, costringere i parroci a prendersi dei sacerdoti coadiutori *con l' assegno di una giusta congrua*, così può costringerli ad *aumentare* tale assegno secondo che la sua prudenza crede opportuno per le mutate circostanze.

d) Il principio di diritto comune che prescrive doversi i beneficii conferire senza diminuizione, riguarda la diminuizione di una *pensione* imposta ai beneficiati, e questa i Vescovi, generalmente parlando, non possono imporla senza licenza della S. Sede. Ma la retribuzione (stipendio, salario, mercede) dovuta dal parroco ai suoi coadiutori non è certo una pensione in senso canonico. Infatti la pensione è il diritto di percepire parte dei frutti di un beneficio altrui *senza prestare l' opera propria per tale utile.* Così dice implicitamente anche il Santi, *Prael. iur. can. l. 3, t. 12, n. 11*, mentre Benedetto XIV, *De synodo dioec. l. 13, c. 24, c. 14*, scrive: " Cappellaniae ad nutum amovibiles beneficia proprii nominis.... non sunt, *multoque minus pensiones* „.

e) Se un tribunale civile decide che i parroci non possono esser costretti a pagare del proprio i coadiutori, tale decisione non ha alcun valore canonico, ma solo importa che l' Ordinario, il quale voglia obbligare il parroco, non può fare assegnamento nell' appoggio dell' autorità civile.

f) IN FATTO. Da un semplice esame delle circostanze chiaramente apparisce che l' aumento di mercede pei coadiutori imposta dal Consistorio arcivescovile non esorbitava e tutti gli altri parroci avevano da tempo accettata quella disposizione; che il parroco Naschberger non ha provato aver sufficienti ragioni per un eccezionale trattamento di favore, che anzi il decreto del 15 settembre 1909 si imponeva come un doveroso atto di giustizia verso i coadiutori di lui, i quali negli ultimi anni avevano visto notevolmente accrescersi il loro lavoro ed erano i soli della Diocesi a non godere dell' aumento stabilito per legge generale fin dal 1904.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO (1).

(Continuaz. dell' epilogo della Sez. 1.ª v. q. Vol. pag. 170—178).

3.° *Pei confessori* (2).

Poichè ogni bene ed ogni male dell' umanità viene principalissimamente dal clero (Audisio), non può un ministro della penitenza esercitare con maggior frutto il suo ministero, che adoperandosi con ogni zelo e diligenza a ben dirigere gli ecclesiastici, coloro che aspirano o possano aspirare a tale stato, e quanti possono influire comechessia alla retta formazione del clero. E però:

a) Faccia tutto il possibile per innammorare con prudente gradazione i sacerdoti suoi penitenti dello studio ed ancor più dell' orazione, ripetendo loro sempre come un sacerdote che non è uomo di orazione, non sarà mai un buon sacerdote.

b) Faccia intendere bene ai chierici suoi penitenti che cosa è un buon sacerdote, un vero sacerdote; quale altezza di virtù gli è assolutamente necessaria, e come a tale altezza non si può giungere senza lo spirito di orazione; spiegando loro bene in che consiste questo spirito ed aiutandoli sapientemente ad acquistarlo.

Quelli che, contuttociò, vede mancanti di tale spirito, li giudichi inetti pel sacerdozio e assolutamente privi di vocazione; e li astringa

(1) In seguito alla nota che apposi nel Monitore del Maggio 1912 a pag. 123, sulla necessità di formare buoni educatori pei nostri Seminari, una pia persona ha pensato di fondare due borse di studio da conferirsi a quei giovani sacerdoti delle diocesi d'Italia, i quali per titoli di studio e per provato spirito ecclesiastico diano maggiori garanzie di corrispondere allo scopo voluto dal Pontefice Leone XIII nello istituire il Collegio Leoniano. Le dette borse vengono conferite per concorso. Chi desidera prender parte al concorso, deve rivolgersi, per mezzo del proprio Ordinario, al Rettore del Collegio Apostolico Leoniano, Via Pompeo Magno 21, da cui si potranno richiedere anche maggiori spiegazioni sulle modalità del concorso. Son lieto di segnalare a tutte le anime buone, che hanno a cuore gl' interessi del Clero, l'atto generoso, perchè si trovino altri che possano imitarlo.

(2) In questo epilogo non fo alcun cenno di quanto dissi del modo onde i buoni confessori debbono condursi con gli scrupolosi, coi moltissimi che si lascerebbero vincere dal rossore e coi recidivi: tutto ho esposto con molte aggiunte nei *Trattatelli pei Confessori;* operetta colmata di benevoli lodi da gran numero di periodici italiani ed esteri, ed anche tradotta in altre lingue. Dotti prelati e giudici competentissimi l'han chiamata quasi indispensabile ad ogni confessore ed utilissima a tutti i sacerdoti e altresì a tutti gli alunni di scienze sacre, come quella che contiene tanta parte della Teologia Pastorale. Presso la Direz. del Monitore Ecclesiastico Roma (senza altro indirizzo) al prezzo di cent. 80 per ogni copia fino a 9; cent. 70 da 10 a 19; cent. 60 da 20 in sopra. E questi prezzi sono anche pei non associati al Periodico.

a recederne, dopo averne curati i difetti con poco o nessun frutto per un anno (Pio X, nel *Motu Proprio* del 1.° Sett. 1910). Ed ove essi non ottemperino, neghi loro l'assoluzione; del che a suo luogo dimostrai evidentemente l'obbligo: obbligo che stringe non solo i confessori ordinarii dei chierici, ma benanco gli straordinarii. Anzi può avvenire, ed avviene spesso, che nella prima ed unica volta che un confessore ascolta un chierico, massimamente se ne ascolta la confessione generale od almeno se ha dovuto fargli opportune domande intorno alla vita trascorsa, rilevi ben chiaro che quel penitente cammina la via del santuario spintovi dai genitori o da altre basse mire, e che non ha pur l'ombra di attitudine a tanto stato. Ed allora certamente egli dovrà senz'altro ingiungergli di recederne; anche ricusandogli l'assoluzione se non lo vede sinceramente risoluto di farlo, o se avendolo più volte promesso ad altri confessori, non è venuta mai alla dolorosa attuazione.

c) Oh! qual conto daranno a Dio quei confessori e quei superiori di chierici, i quali dicono: " Che bisogno ci è di licenziare adesso questo chierico che ha finito appena il ginnasio? Deve studiare per altri sette anni; avrà ben tempo di provvedere ai casi suoi; se la vedranno i confessori ed i superiori del seminario regionale „.

Che bisogno ci è di licenziarlo adesso? Ci è bisogno anzitutto per obbedire alla Santa Sede, la quale nelle *Norme per l'ordinamento educativo e disciplinare dei seminarii d'Italia*, all'art. 86 dice: " Non si ammetteranno ai corsi superiori che quei giovani i quali abbiano dato segni di vocazione allo stato ecclesiastico „. S'intende segni sufficienti, cioè il complesso di tutti i segni; perchè qualche segno isolato, il quale appunto perchè tale non forma criterio sufficiente pel giudizio affermativo sulla vocazione, si può trovare e si trova pressochè in tutti i non vocati. E ci è bisogno in secondo luogo per la ragione intrinseca, vale a dire perchè quasi sempre chi non è licenziato in tempo di prendere altra via, si troverà poi moralmente costretto ad avanzarsi fino al sacerdozio; e i superiori difficilmente riusciranno a licenziarlo nel liceo, e difficilissimamente dopo cominciati gli studi sacri, come una lagrimevole esperienza ci fa toccar ogni giorno con mano; e neppure i confessori riusciranno a farlo tornare indietro, pur negandogli l'assoluzione, perchè egli andrà da altri confessori *meno scrupolosi* (1). Chi dunque non fa così, si rende cooperante e corresponsabile di tutti gl'immensi mali che verranno alla chiesa dall'intrusione di quell'indegno ministro.

(1) A buon diritto diceva un ottimo Direttore di chierici: " Quando, circa l'anno 17°, si è conosciuto che un chierico non ha vocazione, ogni giorno che passa, è una nuova difficoltà a licenziarlo e fargli deporre l'abito. „

Nè si dica che la stessa Santa Sede ha temperato il rigore del detto articolo, soggiungendo immediatamente nell'articolo 87: " È rimesso alla prudenza del Rettore il ritenere gli alunni che intendessero di rimanere in Seminario al solo scopo di conseguire la licenza liceale „; e che nell'ultima circolare della S. Congr. Concistoriale ai Vescovi d'Italia, del 16 luglio di questo anno, nell'art. 10, si legge: " La licenza liceale di Stato non sarà obbligatoria per tutti; ma bensì... per quelli della cui vocazione non fossero gli Ordinarii interamente sicuri „. Perocchè, secondo la regola ermeneutica che i luoghi oscuri o indeterminati debbono spiegarsi coi chiari e meglio determinati, questi temperamenti hanno ad interpretarsi *cum grano salis*, cioè solo per qualche raro caso; altrimenti contraddirebbero non solo al chiarissimo art. 86 delle Norme, ma altresì alle solenni ingiunzioni del S. Padre nel *Motu proprio*, N.° 7.° *Sacrorum Antistitum*, più volte da me riferito. Quei temperamenti adunque debbono spiegarsi pei soli casi in cui il giovane che ha percorso il ginnasio ben presenti i segni di vocazione, ma non con quella specchiata evidenza che richiedesi a farlo giudicare vocato senz'alcun dubbio (perciò la mentovata circolare dice: " .... per quelli della cui vocazione non fossero gli Ordinarii *interamente* sicuri „); e d'altra parte si vegga chiaro che la sua compagnia non possa riuscire di menomo detrimento agli altri seminaristi.

Certo è che questo temporeggiare, questo differire il licenziamento di coloro che fin presso all'anno 18.° non han dato della loro vocazione segni davvero certi e sufficienti, è stata ed è la funestissima causa della intrusione dei non vocati (1).

d) Pei giovanetti non chierici, ma che dicono avere intenzione di farsi sacerdoti sia nel secolo sia in religione, il confessore non dimentichi mai queste preziosissime parole di S. Alfonso: " Circa lo stato che debba eleggersi alcun giovane, non dee porsi egli il confessore a determinarglielo, ma solamente deè regolarsi dai segni della sua vocazione a consigliargli quello stato a cui prudentemente può stimare che Dio lo chiami. Per coloro che vogliono farsi religiosi, procuri il confessore prima di tutto di vedere in qual religione il giovane vuole entrare; perchè se mai la religione è rilassata, generalmente parlando, meglio sarà che resti nel secolo; poichè andando colà, egli farà come fanno gli altri e lascerà quel, poco di bene che prima faceva,

(1) Dimostrai con argomenti irrefragabili di ragione, di esperienza e di autorità, che quando nel terreno di ottima indole trovasi il germe della vocazione ecclesiastica e vi è la cultura, almen mediocre, di qualche anno, quel germe si sviluppa rigoglioso ed in modo visibilissimo, al più tardi circa l'anno 18.°; e che quando non si è sviluppato fino a tale età, è *funesta illusione* (Frassinetti, Guerra, ecc.) lo sperare che si sviluppi più tardi.

com' è avvenuto a molti. Onde si faccia molto scrupolo il confessore, specialmente se lo fa ad insinuazione dei parenti, di consigliare che entrino in tali sorte di comunità. Se poi la religione è osservante, provi bene il confessore la vocazione del suo penitente, con vedere se per quella ha qualche impedimento di salute, di poco talento, di povertà dei parenti; e precisamente esamini il fine, se è retto, come di stringersi più con Dio, o di correggere i trascorsi della vita passata, e sfuggire i pericoli del secolo. Che se il fine primario fosse mondano, di star più comodo, o di liberarsi dai congiunti di mala condizione, o di compiacere ai genitori che l' importunano, non glielo permetta; perchè in tal caso quella non è vera vocazione, e senza vocazione farà non buona riuscita. Se poi il fine è buono e non v' è impedimento alcuno, non deve nè può il confessore (nè altri, come dice S. Tommaso), senza colpa grave impedirgli la vocazione. Benchè sarà prudenza alle volte differirgli l' esecuzione, per meglio sperimentare se è ferma; specialmente quando sapesse che il giovane è volubile, o pure se la risoluzione fosse stata fatta in tempo di missione, o d' esercizi spirituali; mentre in tali occasioni si fanno certe risoluzioni che, passando poi quel primo fervore, vengono meno; e venendo poi meno con uscirsene dalla religione, facilmente poi (diffidato per l' uscita fatta) lascerà anche quel poco che faceva prima.

" Se alcun giovane volesse farsi prete secolare, non sia facile il confessore ad accordarglielo senza un *lungo e provato* esperimento di scienza, o almeno capacità sufficiente, e di retto fine. I sacerdoti secolari hanno certamente lo stesso, anzi maggior obbligo dei religiosi, ed all' incontro restano negli stessi pericoli del secolo; onde per riuscire alcuno buon sacerdote nel secolo (in cui rari se ne trovano, per non dire rarissimi), bisogna che prima abbia fatta precedere una vita molto regolata, lontana dai giuochi, dall' ozio, dai mali compagni, e data all' orazione ed alla frequenza dei sacramenti (ma *quis est hic, et laudabimus eum?*); altrimenti si metterà in uno stato quasi certo di dannazione, specialmente se lo fa per secondare il fine dei parenti, ch' è di aiutar la casa „. — (*Pratica*, nn. 40, 41).

e) Le vocazioni dunque le fa Dio solo, non le fanno i genitori, non i maestri, e nemmeno i confessori. Tuttavia siccome solo Dio crea i germi materiali, eppure vuole che al loro sviluppo concorra l' uomo mercè la coltura, così, sebbene egli solo crei il germe della vocazione ecclesiastica, vuole nondimeno pel suo sviluppo il concorso di molti: dei genitori con la buona educazione, dei maestri col retto e pio insegnamento, e sopratutto dei sacri ministri con la diligente cultura spirituale della piccola età. Oh in quanti giovanetti il germe divino della vocazione ecclesiastica si isterilisce per manco di tali aiuti! E poi ci

lagniamo dell'odierna rarità delle vocazioni al sacerdozio! (1) E però con le dette parole di S. Alfonso il buon confessore dovrà aver sempre presenti pur quelle rivolte con l'approvazione del S. Padre ai Vescovi d'Italia dalla S. Congregazione Concistoriale, nella mentovata circolare " ..... Poichè per le divine promesse è certo che mai si inaridirà in Israele la stirpe levitica, e che l'assistenza divina e le vocazioni allo stato ecclesiastico non mancheranno nella chiesa *usque ad consummationem saeculi*, nè faranno giammai difetto anime generose che rispondono alla voce del Signore, anche quando le chiama alle privazioni ed al sacrifizio; non vi è da cadere di animo pel disagio presente di cui soffrono molte diocesi. Ben piuttosto conviene pensare al riparo. Ed a tale effetto è necessario che gli Ordinarii eccitino lo zelo dei parrochi e di zelanti sacerdoti, affinchè cerchino nelle loro parrocchie giovinetti di buona indole, di sufficiente ingegno, inclinati alle cose di chiesa: e trovatili, ne abbiano una cura speciale e li coltivino nella pietà e negli studi con pazienza, con amore, con ogni industria ed anche con qualche aiuto temporale, affinchè, se la voce di Dio li chiamasse, possano essere atti e preparati a rispondervi e ad entrare a suo tempo nei Seminarii. In questa guisa in più diocesi si è procurato alla Chiesa del Signore un drappello di eletti chierici e sacerdoti „. Ed io ne conosco varie di queste fortunate diocesi. Insomma il primo passo per la formazione di un clero buono ed abbastanza numeroso è la diligente cultura spirituale dei fanciulli e dei giovinetti (2).

f) Tutto sta a formare in essi, oltre la maggior possibile cognizione del catechismo, quello che S. Agostino chiama spirito riflessivo, principio di ogni bene, " *spiritus cogitabundus, initium omnis boni „;* l'abitudine cioè di riflettere alle grandi verità della fede ed applicarle a se stesso, l'esaminare e giudicare la propria coscienza, che ci salva nel tremendo giudizio di Dio: *quod si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur* (1. Cor. XI. 31).

I giovanetti ne sono assai più capaci che non si creda. Ci vuole un po' di arte; bisogna cominciare dal pochissimo e farli avanzare a gradi microscopici. Per es: capito il difetto predominante di un giovanetto, esortarlo a proporre ogni mattina di guardarsene in quel giorno, e dare ogni sera prima di coricarsi uno sguardo alle azioni del giorno, per osservare se vi è caduto almeno un poco più raramen-

(1) Diceva il P. Lacordaire che quante volte incontrava alcun giovanetto sui dodici anni, si sentiva pervadere l'anima da un misto d'ineffabili sentimenti, al pensare che forse Iddio aveva deposto in quel petto giovanile il germe della ecclesiastica vocazione, e che egli avrebbe potuto far qualche cosa per fecondarlo. E con quanto zelo, con quanti sacrifizi si adoperava a tale scopo. Facciamo noi pure così?

(2) c. fr. Frassinetti, Lettera sulla deficienza delle vocazioni; Guerra, Le vocazioni allo stato ecclesiastico.

te. Poi conviene dargli a leggere qualche vita di giovanetti virtuosissimi, e specialmente quelle che il Ven. D. Bosco ha scritte di Savio Domenico, del Besucco ecc., ingiungendogli di leggerne un poco per volta e poi rifletterci un tantino. Appresso è da esortarlo a fare dopo quel po' di riflessione anche qualche divoto affetto e specilmente qualche proposito particolare, aggiungendo un' *Ave Maria* alla Madonna, acciocchè gli ottenga la forza di eseguirlo. Quando ci siamo assicurati che ha cominciato a pigliar gusto alla lettura di siffatte vite, poniamogli tra mano la Pratica d' amar G. Cristo, di S. Alfonso esigendo che ne legga non più di uno o due numeri per volta, ma con molta posatezza ed attenzione. E finalmente introduciamolo nella meditazione, prima sulle Massime eterne e poi sull'Apparecchio alla morte e sulle opere spirituali dello stesso S. Dottore; ma sempre meditazione nella forma più semplice e adatta alla capacità ed al bisogno individuale. Compiranno l' opera la confessione settimanale e la comunione frequente portata a poco a poco fino alla quotidiana. Per tal modo, se in lui si trova il germe dello spirito d' orazione e della vocazione ecclesiastica, noi vedremo con ineffabile gioia dell'animo nostro svolgersi e fruttificare questi germi che solo Iddio crea ed infonde nei cuori, ma che non feconda senza l' opera nostra.

E ciò che dico dei giovanetti, è a dirsi in pari modo degli adolescenti e dei giovani. Se si coltiveranno con lo stesso metodo, avremo molte consolazioni insperate; vedremo cioè svolgersi molte di quelle vocazioni a cui ponevano tanta importanza il Frassinetti, il ven. D. Bosco ecc., perchè le più sicure; le quali si chiamano tardive, ma dovrebbero chiamarsi tardi conosciute, perchè tardi sviluppatesi, essendo mancato chi ne avesse coltivato prima il germe.

g) Specialissima diligenza deve poi usarsi dal buon confessore allorchè gli si presentano superiori di chierici, fossero pure Prelati. Con ogni rispetto, ma insieme con fortezza deve interrogarli se compiono i loro doveri accennati nel paragrafo precedente, segnatamente 1.° se sono cautissimi nell' ammettere in seminario i giovanetti, solo dopo essersi accertati dell' ottima loro indole e della seria loro intenzione di rendersi sacerdoti, e pel solo fine di spendere tutta la vita nel salvare anime; 2.° se sono coraggiosi ed inesorabili nello espellere, dopo un solo anno di accurata prova, tutti quelli che non danno speranza ogni dì più fondata, di riuscire ottimi ministri di Dio; 3.° se nel giudicare delle vocazioni seguono i veri criteri, massimamente quello di esigere OMNINO *singolare eccellenza di virtù e di costanza.* (Pio X); 4.° se infine usano i cinque mezzi ricordati nel paragrafo precedente, per acquistare piena conoscenza dell' indole e dei portamenti di ciascun alunno, ed espellere tutti quelli che non offrono segni certi di vocazione al più tardi circa l' anno 18°. E se trovi superiori

di chierici manchevoli in uno di tali punti, nè disposti a mutar sistema o a dimettersi, dev'essere inflessibile nel negar loro l'assoluzione.

h) Interroghi diligentemente i parroci con quanta cura attendano ad insegnare il catechismo ed a coltivare la pietà nei fanciulli e negli adolescenti, in particolar modo in quelli che mostrano attitudine di mente e di cuore pel sacerdozio; come ne aiutino le vocazioni; come conservino nei seminaristi in vacanza la pietà acquistata nei seminarii; se siano sincerissimi nelle relative informazioni ai Vescovi ecc.

i) Sarà finalmente attentissimo nello interrogare ed esaminare i genitori che hanno avviato o vogliono avviare qualche figliuolo allo stato ecclesiastico, se lo lasciano davvero e non a parole pienamente libero, illuminandoli e facendo loro considerare il gravissimo poccato che altrimenti commettebbero.

Con tali avvertenze, un zelante confessore oh quanti ottimi sacerdoti procurerà alla Santa Chiesa, e da quanti indegni ministri la preserverà! E se tutti i confessori facessero altrettanto, ben presto si avrebbe un clero ottimo ed abbastanza numeroso.

Ma che vuol dire clero abbastanza numeroso?

(*continua*) G. M. C.

QUESTIONI

27.

Circa la rinunzia di un deputato pel sacro Seminario.

In R. Diomede deputato pel sacro Seminario, eletto dal Capitolo Cattedrale, offre la rinunzia al detto Capitolo, che l'accetta. Il Vescovo, saputo di ciò, annulla l'accettazione della rinunzia perchè data senza giuste ragioni e costringe Diomede a continuare il suo officio. — Si chiede: 1.° Può un deputato pel sacro Seminario dar la rinunzia al proprio officio? — 2.° A chi deve dare questa rinunzia e da chi deve essere accettata? — 3.° Che dire, nel caso, della rinunzia di Diomede?

Al 1.° — I deputati pel sacro Seminario, eletti o dal Vescovo o dal Capitolo Cattedrale o dal Clero della città, secondo il prescritto del Tridentino, Sess. 23, c. 18 *de ref.*, non sono *ad tempus*, ma *ad vitam*. Si ascolti Il Pallottini (v. *Seminarium* § II, n. 22): " Perpetuum est munus deputatorum, quibus semel commissa est seminarii administratio „. E conforta questo suo insegnamento coll'autorità del Nicolio *Flosc.*, v. *Seminarium*, n. 12; del Barbosa *ad Conc. Trid.* Sess. 23, c. 18 *de ref.*, n. 9, ecc.

Perciò il Vescovo non può rimuoverli senza giusta causa, come definì la S. Congr. del Conc. *in Salernitana* anno 1589, lib. 6 Decretor. p. 22; *in Compsana* anno 1604 lib. 10 Decretor. p. 87; *in Papien.* 7 iul. 1591 in lib. 7 Decretor. p. 14

Per contrario, per giusta causa, il Vescovo può rimuoverli. Avendo infatti il Vescovo di Tricarico rimosso un deputato del Seminario a cagione di molte mancanze commesse nell'amministrazione del pio luogo, al dub-

bio: " An sit locus remotioni canonici F. deputati Seminarii in casu „ — la S. C. del Conc. rispose: *Affirmative (in Tricaricen. administrationis Seminarii* 24 mar. 1736). Ed *in Salernitana* mense iulii 1589 (lib. 6 Decretor. p. 22), al dubbio: " An duo Canonici electi ab Archiepiscopo ad constituendam puerorum educationem Seminarii possint pro libito Archiepiscopi mutari „ — la stessa S. C. rispose: " Non posse amoveri, nisi ex legitima causa. „

Ora se l'officio di deputato al sacro Seminario è a vita ed il Vescovo non può rimuovere l'eletto se non per giusta causa, ne discende che il deputato già eletto, che abbia accettato quest'officio, non può rinunziarvi senza giusta ragione.

Il Card. De Luca de regol. disc. 20, n. 4 insegna che negli officii che si commettono dal superiore e che si accettano dal suddito, specie quando sono perpetui, interviene un quasi contratto fra il committente e l'accettante, e che l'officio debba mantenersi dal primo e sempre esercitarsi dal secondo, se pur non vi si opponga una giusta e ragionevole causa: " Magis procedit in illis officiis, quae de sui natura vel ex consuetudine saltem impressa perpetuo et ad vitam conferri solent, cum tum inter dantem et officialem initus videatur quasi contractus, per quem uterque obligatus dicitur pro toto tempore vitae. „

Al 2.° — Ma, posto che il deputato del Seminario possa dar la rinunzia, a chi deve darla e da chi questa dev'essere accettata? Deve darla al Vescovo, ovvero a coloro da cui è stato eletto?

Di tal dubbio non si occupano i DD.; ma la soluzione sembra facile e chiara.

Chi è che commette al deputato del Seminario il proprio officio? È vero che può essere eletto o dal Capitolo o dal Clero; ma la elezione deve notificarsi al Vescovo, al quale si appartiene di approvarla o pur no; ed al Vescovo d'investirne l'eletto se lo crede idoneo.

Ciò discende da quello che si è detto nella soluzione del primo dubbio. Se infatti il Vescovo può rimuovere un deputato dal proprio officio quando se n'è reso indegno, il Vescovo stesso è colui che deve approvarne la elezione se la reputa giusta. Il Monacelli infatti dice che il Vescovo dà la potestà ai deputati di esercitare il loro officio: " quos pro regimine et gubernio Seminarii *deputatos eligimus.* „ (*Form. Leg.* Tom. II, tit. 12, form 1). La detta potestà dunque non viene ai deputati da' corpi morali che li hanno eletti, ma dal solo Vescovo. E ciò tanto più che lo stesso Monacelli *l. c.* e generalmente i DD. insegnano che i deputati pel Seminario possono eleggersi nel Sinodo.

Or se il Vescovo dà la potestà a' deputati, eletti anche da altri, al Vescovo medesimo si dovrà dare la rinunzia quando un deputato vuole sgravarsi dal proprio officio; non già nè al Capitolo nè al Clero. Giudice poi delle cause della rinunzia deve essere il solo Vescovo, e questi solamente perciò può accettare la rinunzia, se lo crede espediente.

Al 3.° — Dal fin qui detto si raccoglie che nel nostro caso il Vescovo *usus est iure suo;* giacchè a lui solo dovea darsi la rinunzia ed a lui solo

spettava di esaminarne le cause. Onde giustamente ha annullata la rinunzia data senza ragione al Capitolo e da questo accettata.

28.

Del diritto al sepolcro gentilizio in una chiesa abbandonata.

Nella chiesa parrocchiale di A. trovansi varii sepolcri gentilizii. La detta chiesa, già crollante, è abbandonata, nè vi ha speranza di restaurarla: al parroco si destina un'altra chiesa per le funzioni parrocchiali. Si chiede: 1.° Nella chiesa parrocchiale di A. si perde il diritto a' sepolcri gentilizi, ovvero il diritto può esercitarsi nella nuova chiesa destinata al parroco? — 2.° Il parroco può nella nuova chiesa esercitare il diritto ai funerali per coloro che hanno il gentilizio nella prima chiesa?

Al 1.° — Perchè uno possa costruire in qualche chiesa il suo sepolcro gentilizio ha bisogno del permesso dell'Ordinario. Si ascolti il Pirhing (L. III, tit. 28, n. 33): " Secundo potest alicui dari ius, ut ipse et sui in certa ecclesia, vel loco sepeliantur, nec ipsis invitis, alius extraneus in eo sepeliri possit: hoc secundo modo non potest dari ius sepulturae sine auctoritate Episcopi, neque cum illa, sine iusta causa et consensu Capituli, quia licet per talem concessionem non tranferatur rei, seu loci ad sepulturam deputati dominium; tranfertur tamen usus eius, et eius sepeliendi, quod fieri nequit, nisi servata forma ac solemnitate requisita in alienatione rerum ecclesiasticarum. „

Il diritto adunque al sepolcro gentilizio in qualche chiesa si considera come una certa alienazione di cosa ecclesiastica; esso infatti non è se non una servitù che s'impone sulla chiesa. Or tale alienazione non può farsi se non osservate le debite solennità; e queste sono: 1.° una giusta ragione; 2.° il consenso del Capitolo Cattedrale: 3.° il permesso del Vescovo.

Tutto questo si richiede per la costruzione del sepolcro gentilizio in una chiesa. Ma se questa chiesa rendasi inadatta al culto e la si abbandoni o si profani o anche si faccia crollare, in tal caso perdesi il diritto al gentilizio come si perdono gli altri diritti sulla chiesa. E se non si ottenga il permesso, previe le prescritte solennità, di trasportare nella nuova chiesa il sepolcro gentilizio, su questa nuova chiesa nessun diritto si può vantare sul gentilizio medesimo.

Al 2.° — Ma che dire del parroco? Può questi aver diritto ai funerali di coloro che aveano il gentilizio nell'antica chiesa? — In quanto a rettore dell'antica chiesa, non ha questo diritto, essendo cessato il diritto al gentilizio. Però come parroco, ha pieno diritto di compiere il funerale di tutti i suoi parrocchiani che non abbiano altrove il gentilizio, ovvero non abbiano designata altra chiesa tumulante ed esente per la loro sepoltura. È questo uno de' più stretti diritti che competono al parroco.

29.

Circa la potestà del Vescovo sugl' istituti diocesani di voti semplici.

Per la validità della professione in una Congregazione di voti semplici, approvata dall' Ordinario, si richiede un anno matematico di noviziato come negli Ordini e nelle Congregazioni approvate dalla S.ª Sede? — Nel caso affermativo, può il Vescovo dispensare o sanare la professione?

Gl' istituti di voti semplici, approvati dall' Ordinario, sono in tutto sottoposti ad esso Ordinario, come gl' istituti a cui *manum apposuit S. Sedes*, sono sottoposti alla S. Sede medesima.

La Costit. *Conditae* di Leone XIII, che è il codice canonico dei detti istituti, così espressamente dispone: " Ad dioecesanas consociationes quod attinet... una inductae sunt atque vigent Antistitum sacrorum auctoritate. „ L' Ordinario perciò dà loro l' esistenza canonica, ne approva le costituzioni, il vigila e ne sorveglia l' amministrazione.

Quanto al noviziato, le *Normae* della S. C. de' Religiosi, sulle quali si modellano le costituzioni da approvare, prescrivono all' art. 72: " Iuxta institutorum variam naturam novitiatus quandoque protrahitur ad duos annos. Unius vero anni continui et integri tempus absolute requiritur pro quolibet instituto ad validitatem professionis. „

Le *Normae* in sè non sono leggi canoniche, ma secondo queste la S. C. suole approvare le costituzioni che si deferiscono al suo giudizio. — Secondo queste è bene che ancora i Vescovi facciano redigere le costituzioni degli istituti dipendenti da loro. In questo caso, l' anno di noviziato si richiede matematicamente compiuto per la validità della professione. Ma se nelle costituzioni non vi fosse quella clausola, la professione sarebbe valida anche non compiuto il noviziato. La ragione si è che per gl' istituti di voti semplici nella presente disciplina non han vigore le disposizioni del Tridentino e delle altre costituzioni pontificie riguardanti gli Ordini religiosi di voti solenni che richiedono assolutamente l' anno di noviziato continuo e compiuto per la validità della professione. Perciò nei detti istituti soggetti all' Ordinario la validità della professione dipende in tutto da quello che l' Ordinario medesimo abbia stabilito nelle costituzioni da sè approvate.

Ma, se le costituzioni approvate dall' Ordinario hanno la clausola della nullità della professione senza essersi compiuto un anno di noviziato, chi può dispensarne ovvero sanarne l' inadempimento?

Nelle prefate *Normae* all' art. 75 sta detto: " Tempus novitiatus in constitutionibus statutum a moderatoribus imminui non potest. Ex iusta causa, et cum voto deliberativo Consilii generalis, prorogari potest, in casibus è che particularibus, sed non ultra tres menses. „

Nelle costituzioni perciò, redatte secondo le *Normae*, non è in facoltà de' superiori dell' istituto diminuire il tempo del noviziato: col consiglio generale può essere prorogato solo a tre mesi ma per giusta causa, e nei casi particolari.

Donde si raccoglie che negl' istituti soggetti agli Ordinarii, le dispense

o le sanatorie circa il tempo del noviziato può darle l'Ordinario; negli istituti soggetti alla S. Sede (fin da che questa emette il decreto di lode, dopo aver esaminate le costituzioni) le dispense e le sanatorie può darle solo la S. C. dei Religiosi.

30.

Se per la legittimazione della prole occorra un decreto del Vescovo.

Nella Curia di B., per la legittimazione della prole, si richiede la domanda dei genitori che sogliono sottoporsi al giuramento, e si esaminano altri testimoni, e solo dopo un processetto si emana il decreto di legittimazione. Vi è però chi non ammette tal procedura, divenendo i figli in forza del diritto di per sè legittimi *per subsequens matrimonium*. Si chiede: Che dire della usanza della Curia di B.?

La legittimazione può aver luogo o *per subsequens matrimonium*, o *per rescriptum principis*.

Per subsequens matrimonium è quando la prole fu procreata prima del matrimonio da persone abili a questo, almeno nel tempo o della concezione o della gestazione o del parto (Schmalzgrueber L. IV, tit. 17, n. 653 q. 3; Reiffenstuel L. IV, tit. 17, n. 39; Sanchez L. VIII, disp. 7, n. 19 etc.) (1). Celebrato il matrimonio, la prole va di diritto legittimata. Così il c. 1 e 6 del tit. *Qui filii sunt legitimi:* " Tanta est vis matrimonii ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur. „ E siffatta legittimazione non può impugnarsi da nessuno, bastando il matrimonio già celebrato. Si ascolti Gasparri (*De Matr.* Vol. II, n. 1388): " Neque hanc legitimationem impedire possunt contradicentes parentes, vel alii fratres legitimi, imo neque ipse legitimatus, cum haec legitimatio sit a iure inducta in favorem ipsius matrimonii. „

Ora per tale legittimazione non fa d'uopo nè di processo, nè di decreto vescovile. Basta il matrimonio *subsequens* perchè la prole debba considerarsi di per sè legittima. Solo sarà da annotarsi ciò nell'atto di battesimo della prole naturale, aggiungendo la legittimazione pel seguito matrimonio.

Ma che dire della legittimazione *per decretum principis?* Questa legittimazione può aver luogo in due casi. Uno è quando il matrimonio era impedito da qualche impedimento, e se ne ottenne dispensa dopo la nascita della prole; l'altro è quando si tratta di prole spuria, incapace di essere legittimata.

(1) *Nel tempo della concezione*, potendo dopo intervenire qualche impedimento, p. e. la copula colla sorella della sposa. *Nel tempo del parto*, potendo prima essere inabili per qualche impedimento e poi questo impedimento fu tolto per dispensa prima del parto. *Nel tempo della gestazione*, benchè i genitori nel tempo della concezione e del parto fossero inabili. Così Tizio maritato con Berta, concepisce con Caia un figlio; morta la propria moglie, si unisce con Caia, e mentre questa è gravida, Tizio ha che fare colla sorella di Caia. Dopo che questa ha partorito, ottiene la dispensa dall'impedimento di affinità e fa il matrimonio con Caia. Questo matrimonio legittima la prole, perchè prima che Tizio avesse avuto che fare colla sorella di Caia era abile al matrimonio con questa (Gasparri l. c.).

Nel primo caso la legittimazione della prole si suol concedere insieme colla dispensa dall' impedimento. Che se la detta legittimazione non si concedesse colla dispensa, quella si dovrebbe chiedere alla S. C. de' Sacramenti con particolare istanza, e la esecuzione andrebbe, d' ordinario, rimessa al Vescovo (1).

Quando poi si tratta di prole spuria o adulterina, questa non va legittimata *per subsequens matrimonium,* come si ha dal cit. c. 6 *Qui filii sint legitimi,* nel quale Alessandro III a ciò che allegammo innanzi soggiunge: " Si vir autem vivente uxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius et ab haereditate repellendus. „ Ottenuto il rescritto, colla grazia della legittimazione, anche questo va rimesso al Vescovo, il quale dovrà eseguirlo secondo il tenore di esso; giacchè non tutti gli effetti della legittimazione sogliono concedersi, specie quelli che riguardano le maggiori dignità ecclesiastiche, il diritto quesito dei terzi, e qualche diritto speciale (Wernz *Jus Decret.* Vol. IV, n. 687; Gasparri l. c. n. 1386, etc.).

Intorno agli atti della Curia, basta certamente in questi casi il decreto esecutorio del Vescovo e l' annotazione nel libro dei battesimi, come si è detto innanzi, senza richiedersi altro.

31.

Circa il numero e le persone da invitare nelle esequie.

In A., dovendosi trasportare un cadavere nella chiesa parrocchiale, gli eredi del defunto, insieme col parroco, invitano alle esequie alcuni preti del luogo escludendo il vice-parroco. Questi, in forza del decr. della S. C. del Concilio 20 dic. 1879 (*Mon. Eccl.* Vol. II, P. II, p. 162) crede violato il suo diritto e protesta. — Si chiede: 1.° Chi ha il diritto d' invitare il numero e le persone dei sacerdoti nelle associazioni dei defunti? — 2.° Ha diritto il vice-parroco di non essere escluso da tale invito?

Al 1.° — Il diritto di essere invitato, anzi di condurre le esequie dei proprii filiani, è del solo parroco. Quanto ad altri sacerdoti da associare al feretro, ciò dipende tutto dal testatore o dagli eredi, i quali possono invitare o interi capitoli e cleri e comunità religiose, ovvero quel numero di sacerdoti che credono, sì secolari e sì regolari, e quelle persone che a loro piacciano.

Si ascolti lo Scarfantoni, il quale sull' autorità di molti dottori e di decisioni della S. Sede, scrive (*ad Ceccoper.* L. IV, tit. 14, n. 34): " Capi-

(1) La S. Penitenzieria il 1 luglio 1859 dichiarò: " Quoad indulta, quibus a S. Sede per S. Pœnitentiariam conceditur Ordinariis facultas dispensandi in quibusdam impedimentis matrimonii mentem S. Pœnitentiariæ in concedendis his facultatibus fuisse et esse, dispensationem ab impedimentis matrimonialibus importare etiam legitimationem prolis susceptae, excepta adulterina. Quoad vero rescripta dispensationum quae in casibus particularibus sive a Dataria Apostolica, sive a sacra Pœnitentiaria conceduntur, facultatem legitimandi prolem iam susceptam non comprehendi, nisi expresse apposita fuerit in iisdem rescriptis; atque in hoc casu petendam esse novam facultatem ad hoc ut executor prolem iam susceptam legitimam decernere valeat. „ Dopo la Costit. *Sapienti consilio* del S. P. Pio X tutta la materia matrimoniale è stata aggiudicata alla S. C. de' Sacramenti.

tulum et canonici, etiam expresse adstipulante Episcopo, neque eorum statuto, haeredes defunctorum adstringere possunt ut ad funebres processiones ante alios convocent duos presbyteros qui in omnibus missis cantatis eis inserviant pro diacono et subdiacono, vel alios capellanos inservientes ecclesiae... sed sunt recipiendi ad dicta funera clerici et religiosi ab haeredibus defunctorum destinati. „

Il Pignatelli (*Consultat.* Tom. IV, cons. 206, n. 36, 37) adduce un decreto della S. C. de' VV. e RR. del dì 23 nov. 1663 in cui si dichiara: " Esse ad libitum disponentium vel ipsorum haeredum convocare numerum clericorum et fratrum quos ipsi maluerint. „ E poscia soggiunge: " Ex quibus resolvendum est, posse haeredes ad suum arbitrium evocare ad funus comitandum quoscumque et quemcumque numerum voluerint, dommodo non excludatur proprius parochus defuncti. „

Lo Zamponi (*Collect. Declar. S. C. Concil.* Vol. II, v. *Cadaver* § 3, n. 74) ha un decreto della S. C. del Concilio, *Bononien.* 3 iul. 1762 confirm. 23 apr. 1763, in cui sta detto: " Pro comitatu cadaverum invitari praelative non debent religiosi conventus dicti Ordinis (Servorum B. M. V.), quatenus praeter parochum actualem vocari velint alii presbyteri, sive clerici saeculares vel regulares; sed est in testatorum vel haeredum libertate invitare presbyteros vel clericos sibi benevisos, vel seculares, vel regulares cuiuscumque ordinis, etiam ad exclusionem dicti conventus Religiosorum. „

Donde si deduce che il diritto d'invitare i sacerdoti che si vogliono è esclusivo o del testatore o degli eredi; di quelli in somma che debbono disporre della solennità del funerale e debbono pagarne gli emolumenti.

Se poi gli eredi non indicano le persone dei sacerdoti da invitare, ma solamente il numero, il diritto di designare le persone si appartiene al parroco. Ecco come insegna l'Amostazo, adducendo un decreto della S. C. del Conc., *De causis piis,* L. VI, c. 2, n. 51: " S. Congregatio in una Ferrariensi 7 septembris 1613 censuit, parochum ad libitum vocare ad funes clericos quos voluerit; nec cogitur vocare viciniores, nisi aliter fuerit dispositum ab haeredibus defuncti. quorum voluntas est servanda. Ex qua quidem declaratione satis depromitur intelligendum, illam facultatem concessam esse parochis, nisi aliter ab haeredibus defuncti dispositum fuerit, quibus in primis competit destinare numerum sacerdotum. „

Questo diritto perciò del parroco è subordinato alla volontà degli eredi, e solo può esercitarlo quando gli eredi prescrivono il numero, non le persone.

Lo stesso si ha negli statuti del Clero Romano, che sono agli altri di norma (cap. 8, n. 16): " Ad unum parochum defuncti proprium pertinet presbyteros iuxta numerum ab haeredibus ipsius praefixum ad funes vocare. „

Al 2.° — Ma il vice-parroco ha diritto di non essere escluso da tale invito? — Dalle ragioni allegate nella soluzione del primo dubbio la risposta negativa è certa, a rigor di diritto. Nondimeno per ragione di equità, dovendosi invitare altri sacerdoti oltre il parroco, avrebbe la preferenza fra questi chi coadiuva il parroco e chi più si adopera dopo di lui al bene delle anime. Del resto può molto in ciò la consuetudine locale, la quale se di 40 anni con titolo e, senza titolo, se centenaria, può prescrivere anche

contro i diritti parrocchiali (S. C EE. et RR. *Thelesina* 22 aug. 1901; *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 289; Piton. *Disept. Eccl.* Vol. I, discept. 9, n. 26 etc.).

Nel cit. decreto della S. C. del Concilio 20 dic. 1879 trattavasi di antica consuetudine che i preti per turno doveano essere scelti nelle associazioni funebri, e che fra questi dovea sempre aver posto il vice-parroco: aggiuntovisi un secondo vice-parroco, e poi un terzo, quest'ultimo vice-parroco si voleva escludere dal prefato diritto. Perciò furono proposti alla S. C. i seguenti dubbii:

" I. An ius sit parocho vocandi presbyteros iuxta numerum ab haeredibus praefixum ad associanda cadavera in casu; et quatenus affirmative;

" II. An unus, seu potius omnes vice-parochi semper praeferendi sint ceteris presbyteris in cadaverum associatione in casu. „

E la S. C. risolse: " Ad I. Negative. — Ad II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

Questa risoluzione contro il diritto ha la sua ragione nella consuetudine antica ivi invalsa; onde non può allegarsi come norma comune.

BIBLIOGRAFIA

S. ROMANÆ ROTÆ DECISIONES SEU SENTENTIÆ, quae iuxta *Legem propriam* et Const. *Sapienti consilio* Pii PP. X prodierunt anno 1909, cura eiusdem S. Tribunalis editae, cum Praefatione a Rev.mo Lega Decano exarata de veterum decisionum natura et origine earumque collectionibus — Volumen I — Romae, Typ. Polyglottis Vaticanis, 1912 — In 4.° di pag. LIV, 186.

Richiamato in esercizio, in forza della Costit. *Sapienti consilio*, il Tribunale della sacra Rota Romana, era conveniente, anzi necessario, che alle antiche collezioni delle Decisioni Rotali se ne facesse seguire una nuova. Ed ecco il primo Volume di queste decisioni o sentenze della S. Rota, emanate nel primo anno della sua ricostituzione.

Va innanzi al Volume un'ampia ed eruditissima prefazione del Decano Mons. Lega, il quale ha rievocata la storia di quanto s'attiene a questo sacro tribunale fin dal suo inizio. Parla in essa dello scopo di questa collezione, dell'origine e della ragione delle decisioni rotali, della costituzione e della ordinazione del tribunale della Sacra Rota, della competenza degli Uditori, de' turni e delle diverse istanze nella Rota, delle collezioni delle sue decisioni, e finalmente della ragione e del metodo di questa nuova collezione. Ciascuno dei prefati argomenti è svolto maestrevolmente sull'autorità di scrittori insigni, di cui si allegano le citazioni, e si espone tutto quello che può ed è bene conoscersi di questo famoso ed auterovolissimo istituto. È una trattazione piena che nulla lascia desiderare.

Questa Collezione si differenzia dalle precedenti soprattutto in ciò che le prime recavano mere *decisioni*, ossia *opinamenti* o *pareri* dei varii Ud-

tori, non aventi la forza di *sentenze giudiziali,* se non quando vi si aggiungeva il decreto *Expediatur ;* in quest'ultima si riferiscono tutte e sole *sentenze giudiziali,* così disponendo la nuova *legge propria* contenuta nella cit. Costit. *Sapienti consilio.* E poichè non tutte le sentenze sono esecutive, per essere state alcune appellate, ciò si nota sotto ciascuna, indicando altresì la sentenza in grado di appello e passata in cosa giudicata. Un sommario delle varie parti di ciascuna sentenza, ed in fine un indice alfabetico assai minuto, rendono più facile la ricerca di ogni cosa.

Non possiamo qui non esprimere la nostra ammirazione non solo sulla dottissima prefazione, di cui abbiamo parlato ; ma sì pure sulle svariate sentenze che avevamo già prima lette nel bollettino officiale degli *Acta Apostolicae Sedis.* Sono queste non solo accuratissime nel *fatto,* ma profonde, erudite, esaurienti nel diritto, da formare quasi una dotta trattazione di ciascuna materia ; utilissime perciò allo studio non meno di coloro che danno opera alla giurisprudenza canonica, che di ogni ecclesiastico, il quale non sia pago di una coltura superficiale. Noi raccomandiamo a tutti vivamente quest' opera opportunissima e desiderata. — Il Vol. I già pubblicato costa L. 6 presso l'Amministrazione del Bollettino officiale *Acta Apostolicae Sedis,* Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana.

CRONACA GOVERNATIVA

Per gli oneri sulle chiese collegiate soppresse il parroco ha azione contro il fondo culto, non contro i patroni rivendicanti — Chi, convenuto in giudizio pel pagamento di una somma, eccepisce che ne debba soltanto una parte e che all' altra siano tenute persone diverse, non può dopo aver così riconosciuto in genere il diritto dell' attore ed in parte la propria obbligazione, appellare per far dichiarare di non essere obbligato a corrispondere nulla.

Soppressa una Chiesa Collegiata con cura d' anime, stralciata la quota curata senza accantonare una parte del patrimonio dell' ente, con la quale si possa far fronte alle spese di culto ed ufficiatura della chiesa e del beneficio, il parroco ha azione contro il Fondo Culto, e non contro i patroni che abbiano svincolato i beni delle varie fondazioni e canonicati prima incorporati nell' ente stesso, per ottenere la corrisponsione di un assegno annuo onde far fronte a tali spese.

Al Fondo Culto compete il diritto di agire contro i detti patroni per essere rivaluto sui beni svincolati della quota che ad ognuno di loro avrebbe dovuto gravare, se sull' intero patrimonio dell' ente soppresso si fosse prelevato il capitale necessario per le spese medesime.

Le dichiarazioni fatte da una parte in occasione di una sua proposta di transazione, non accettata dall' altra, non possono essere invocate da quest' altra. (Appello di Napoli 8 nov. 1911 — Picardi c. Fondo culto ed altri) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 34).

Gli officiali de' sacri Dicasteri di Roma non sono obbligati alla tassa di ricchezza mobile — Gli emolumenti che la Santa Sede corrisponde a' Consultori della suprema Congregazione del S. Ufficio ed agli altri sacri Dicasteri di Roma non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile (Tribunaledi Roma 12-31 magg. 1911 — Lugari c. Finanze (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 41).

La rimozione dei parroci riconosciuta dal Governo — Allorchè un Vescovo, in forza del recente Decreto della S. C. Concistoriale *Maxima cura*, abbia rimosso un parroco dalla propria parrocchia, il Governo italiano, avutane contezza dall' autorità ecclesiastica, riconosce l' operato del Vescovo anche per gli effetti civili, non ostante i reclami del parroco rimosso (Parere del Consiglio di Stato, 29 mar. 1912 — Ministeriale 26 apr. al Vescovo di Arezzo) (1).

Il dazio di consumo nei Seminarii — È ammessibile il ricorso per Cassazione notificato al domicilio eletto nell' atto di notificazione della sentenza di appello.

L' art. 173 del regolamento daziario 17 giugno 1909 *non è incostituzionale*, dovendo essere interpretato in modo che non contraddica alla legge.

Perciò il detto art. 173 deve essere inteso nel senso che, nei Comuni aperti, la distribuzione di generi alimentari (diversi dal vino e dai prodotti alcoolici) fatta da istituti e stabilimenti in corrispettivo di *retta*, è soggetta a dazio consumo, solo quando avvenga per fini di lucro e speculazione, in modo da potersi considerare come una *vendita al minuto*.

Deve perciò essere ammessa la prova dedotta da un Seminario che la somministrazione di vitto fatta agli alunni è completamente *gratuita*, rappresentando la tenue retta da essi pagata il solo rimborso delle spese per la istruzione, abitazione e personale di servizio.

A negare tale prova non vale l' allegare la *inverosimiglianza* ed *incredibilità* del fatto.

Il giudizio sulla esistenza od inesistenza di un fatto controverso, che

(1) Ecco il tenore della nota del Procuratore generale presso la Corte d' Appello di Firenze al Vescovo di Arezzo, in data 28 aprile 1912:

" Per notizia e norma di codesta R.ma Curia, Le trascrivo l' appresso Ministeriale in data 26 aprile, avvertendo che ne vado a far dare comunicazione anche all' interessato Sac. N. N. *(che avea mosso ricorso al Governo contro la rimozione decretata dal Vescovo).*

" Il Consiglio di Stato, nell' adunanza del 29 marzo u. s. ha manifestato parere favorevole al riconoscimento anche agli effetti civili, del provvedimento del Vescovo " di Arezzo, col quale il Sac. N.N. venne rimosso dalla Parrocchia N., gia sottoposta " a sequestro.

" Ritenuto che il provvedimento su accennato ha carattere definitivo, fu emesso " su materia non estranea alla competenza dall' autorità ecclesiastica, e in seguito a " regolare procedimento, e nulla contiene di contrario alle leggi dello Stato ed all' ordine pubblico; questo Ministero dichiara vacante, anche agli effetti civili, la menzionata parrocchia con decorrenza del 30 ottobre 1911.

" Si prega pertanto V. S. Ill.ma di fare analoga partecipazione al Vescovo ed al Sac. " N. N. avvertendosi che in pari data viene informato del provvedimento anche l' Eccnomo Generale dei benefizi vocanti ".

" Con distinta osservanza,

" Il procuratore Generale
" Coracci ".

la legge consente e la parte domanda di provare con testimoni, si deve dal magistrato emettere *dopo* la esecuzione della prova, e non *prima* di essa. (Casaz. di Roma 28 mar. 1912 — Seminario di Camerino c. Ditta Pazienti) *Il Dir. Eccl. Ital.* Sez. II, Anno V p. 93).

La liquidazione pel supplemento di congrua accettato senza reclamo, non può piú impugnarsi — In mancanza del reclamo amministrativo, la liquidazione di ufficio del supplemento di congrua rimane ferma ed irretrattabile, e non può essere impugnata neppure con azione giudiziaria.

Quando vi sia stato reclamo limitato ad alcune partite, la liquidazione rimane ferma per tutte le altre non impugnate.

La liquidazione del supplemento di congrua, accettata dal parroco predecessore, fa stato contro il successore, il quale non ha quindi azione per chiedere la rettifica di omissioni od errori incorsi in detta liquidazione. *(Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 97).

La prescrizione quinquennale e l'assegno ai partecipanti delle chiese ex ricettizie — L'annuo assegnamento, da corrispondersi ai partecipanti di Chiese ex ricettizie, a mente dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867 - costituendo il compenso di prestazione di opera - non è soggetto alla prescrizione quinquennale.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale alle prestazioni periodiche non accessorie, ma che costituiscono per sè stesse una entità economica principale. (Cassaz. di Roma 15 genn. 8 febbr. 1912 — Fondo culto c. Mangieri) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 100).

La prescrizione quinquennale ai supplementi di congrua ed alle spese di culto: quantità di queste – Non è applicabile ai supplementi di congrua la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 del Codice civile.

Le spese di culto, dovute ad una Parrocchia sul patrimonio della ex Collegiata cui era annessa, devono essere commisurate alla importanza dell'ufficio e all'entità di detto patrimonio. (Cassaz. di Roma 2-13 febbr. 1912 — Magnanelli c. Fondo culto).

— È inapplicabile la prescrizione quinquennale alle azioni per supplemento di congrua e rimborso di spese di culto. *(Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 103).

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Settembre 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre con *Motu proprio* del dì 15 agosto 1912 ha eretta in Basilica minore il Santuario di S. Maria *ad Rupes* in Dioc. di Nepi, riservato già con lettera apost. del 24

giugno 1912 alla S. Sede, ed assegnato in custodia ai Frati Francescani della Provincia di S. Croce in Sassonia.

— Ha poi mandato lettere al R. P. Giuseppe Credt dell' Ordine di S. Benedetto, in cui si rallegra dell' opera filosofica da lui pubblicata e donata al S. Padre. 10 Agosto 1912.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Questa S. C. ha eretta una nuova Prefettura Apostolica nel Giappone, smembrandola da tre Diocesi, colla sede nella città di Nygata. 13 Agosto 1912.

— Con biglietto del Card. Prefetto di questa S. C., il S. Padre si è degnato di nominare il R. D. Bartolomeo Cattaneo, canonico della Cattedrale di Novara, a Rettore del Collegio Urbanc di Propaganda Fide. 27 Agosto 1912.

Sacra Congregazione de' Riti — Questa S. C. ha emanato il Decreto per la segnatura della Causa di Beatificazione ovverro della dichiarazione del martirio dì 22 Servi di Dio, cioè di Carlo Luanga, di Mattia Murumba e socii dell' Uganda in Africa. bruciati vivi dal 1885 al 1887 in odio contro la Fede cattolica. 13 Agosto 1912.

Secreteria di Stato — Con biglietto di questa Secreteria, il S. Padre si è degnato nominare l' Emo Card. Granito di Belmonte a Protettore dell' Istituto delle Riparatrici del S. Cuore di Napoli.

Cardinale defunto — L' 11 u. s. spegnevasi quasi improvvisamente l' E.mo Card. Pietro Ercole Coullié, Arcivescovo di Lione. Nato a Parigi il 12 marzo 1829, studiò prima a St. Nicolas du Chardonneret, poi a Notre-Dame-des Champs e infine nel Sem. di S. Sulpizio. Ordinato sacerdote, fu successivamente professore nel Sem. di Notre-Dame-des Champs, Vicario di S. Eustachio e primo Vicario a Notre-Dame-des Victoires. Nel 1876 Mons. Dupanloup lo chiese ed ottenne per Coadiutore, e, morto lui, Mons. Coullié fu chiamato il 12 ott. 1879 a succedergli nella sede vescovile di Orléans. Il 15 giugno 1893 la s. m. di Leone XIII lo promosse alla sede metropolitana di Lione, e il 19 apr. 1897 lo creò Cardinale, assegnandogli il titolo presbiterale della Trinità dei Monti. Nella lotta della Repubblica contro la Chiesa seppe difendere energicamente i diritti di questa. Il governo gli tolse l' assegno, ma la generosa popolazione lionese raccolse in una sottoscrizione tre volte l' ammontare dell' assegno, tanto che dopo 24 ore i giornali chiusero la lista. Quando nel 1894 il Presidente Carnot cadde vittima di Caserio, Mons. Coullié corse ad assisterlo e ad amministrargli gli ultimi conforti religiosi. Tutta Lione ne rimpiange la grave perdita. Conceda Dio benedetto riposo eterno all' anima dell' E.mo Porporato!

Necrologio — È morto Mons. Giuseppe Alves de Mariz, Vescovo di Braganza.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza un gruppo di pellegrini napoletani diretti a Lourdes, il pellegrinaggio operaio francese di 500 persone con a capo il commendator L. Harmel, un pellegrinaggio belga di 100 distinte persone, un pellegrinaggio di oltre 1200 persone delle diocesi di Alatri, Veroli e Ferentino, e varie altre persone italiane ed estere. — Solennissimo è riuscito il Congresso Eucaristico di Vienna. L'Imperatore è stato sempre rappresentato dall'Arciduca Pietro Ferdinando; vi assistevano, oltre il Card. Legato Van Rossum, i Cardinali Skrbenski, Bauer, Amette, Nagl, Bourne e Mercier, circa 200 tra Arcivescovi e Vescovi, ed i grandi dignitarii della Corte, del Governo, della Magistratura, dell'Esercito e della Marina. Erano presenti i Ministri della pubblica istruzione, dei culti, delle finanze, della milizia Dhrgosz, il Governatore della bassa Austria, il Borgomastro, il maresciallo provinciale Principe Liechtenstein, le Arciduchesse Hohembeg moglie dell'Arciduca ereditario, M.ª Teresa, M.ª Giuseppa, Isabella, M.ª Annunziata, Gabriella e Valeria, il ministro della pubbl. istruz. del Belgio e l'Arciduca Leopoldo Salvatore. Più di 300.000 forastieri convennero nella Capitale dell'Austria per tale occasione. Il congresso si chiuse con la imponentissima processione, alla quale presero parte l'Imperatore con la Famiglia Imperiale, le Autorità e Notabilità di Vienna e dell'Impero ed oltre 150 mila persone. È stato un vero trionfo del SS. Sacramento! — Il S. Padre ha conferito varie onorificenze agli alti dignitarii della Corte Austriaca e ad alcuni membri del Governo; e l'Imperatore Francesco Giuseppe a sua volta ha conferito al Card. Legato Van Rossum la gran croce dell'Ord. di S. Stefano ed altre onorificenze ai capi e promotori italiani del Congresso. — In occasione del 50.° anniv. dalla ordinazione sacerdotale del Card. Kopp, Vescovo di Breslavia, l'Imperatore Guglielmo gli ha donato il suo busto in bronzo, fuso nell'officina Gladenbeck di Berlino. — Hanno avuto luogo a Bolsena il convegno dei cattolici del Lazio superiore, a Tivoli quello dei cattolici della Prov. di Roma, ed a Venezia la settimana sociale. — Il nuovo Mikado ha diretto al Papa una lettera autografa, nella quale dice che desidera mantenere col Vaticano gli stessi rapporti cordiali di prima e lo ringrazia di aver designato il Prefetto Apostolico di Shikoka a rappresentarlo ai funerali del def. Imperatore.

Dalla Libia, dopo il congedo del generale Caneva, promosso a generale di esercito, e la divisione del comando nella Tripolitania e Cirenaica, vi sono state due grandi battaglie vittoriose per i nostri Enver bey, che a Derna aveva attaccato le nostre posizioni con 12.000 arabi e 800 regolari turchi, è stato respinto con perdite gravissime: più di 1000 morti e 1500 feriti; dei nostri 61 morti e 113 feriti. Il 20 u. s. i nostri, comandati dal gen. Ragni. si sono impadroniti dell'oasi di Zanzur dell'altura di Sidi Belhai, posta a ponente, e di quella detta dei 39 ettometri, posta a sud della medesima oasi, dopo lungo ed accanito combattimento in cui gl'italiani hanno dato prova di resistenza e di valore. Le perdite dei nostri ascendono a circa 200 soldati posti fuori combattimento, di cui 75 morti, e tra questi il tenente col. Gadolini, il magg. De Dominicis, il cap. Liotti, ed altri uffiziali. Le perdite delle truppe nemiche sono rilevantissime, ma non ancora precisate: forse oltre 2000 soldati posti fuori combattimento. Il 10 s. il ten. aviatore Moizo, mentre faceva una ricognizione verso Zuara, per guasto improvviso al motore, dovè prendere terra e fu fatto prigioniero dagli arabo-turchi. — È stato pubblicato il decreto che risolve l'incidente sorto l'anno scorso tra l'Italia e la Rep. Argentina, ristabilendosi così le buone relazioni fra i due paesi e riaprendosi il varco all'emigrazione dei nostri coloni. — Vi sono stati scontri ferroviarii con morti e feriti a Riolo di Vergato presso Bologna e a Palmi in Calabria. A Clorence in Francia è avvenuto un disastro minerario con 60 morti. — Nell'Albania continua la rivoluzione, e nella Serbia, nella Bulgaria e nel Montenegro continua vivissima l'irritazione contro la Turchia. — Sono morti: Freiherr von Marschall, ambasciatore di Germania a Londra; il principe Luigi Napoleone, nipote di Gioacchino Murat, il duca Francesco Giuseppe di Baviera, ed il generale Nogi, vincitore di Port-Arthur, nella guerra russo-giapponese, suicidatosi nei funerali del defunto Mikado.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

A Mons. Ludovivo Ernesto Dubois, Arciv. di Bourges, circa la pronunzia del latino pel canto sacro.

Venerabile Fratello (1),

La vostra lettera del 21 giugno ultimo, simile ad altre che abbiamo ricevute da un gran numero di pii e distinti cattolici francesi, Ci han fatto conoscere, a grande Nostra soddisfazione, che dalla promulgazione del Nostro *Motu proprio* del 22 novembre 1904 sulla musica sacra si applicano con grandissimo zelo le diverse diocesi di Francia a far sì che la pronunzia della lingua latina si accosti ognora più a quella usata in Roma, e che cercano in conseguenza rendere più perfetta, secondo le migliori regole dell' arte, l' esecuzione delle melodie gregoriane, ricondotte da Noi all' antica forma tradizionale.

Voi stesso, quando occupavate la sede episcopale di Verdun, eravate entrato in questa via, ed avevate prese delle disposizioni utili ed importanti per riuscirvi. D' altra parte Noi apprendiamo, con vivo piacere, che questa riforma si è già estesa in molti luoghi ed è stata introdotta con successo in un gran numero di chiese cattedrali, di seminarii, di collegii e financo in semplici chiese di campagna.

E per vero la questione della pronunzia del latino è intimamente legata a quella del canto gregoriano, oggetto costante dei Nostri pensieri e delle Nostre raccomandazioni sin dall' inizio del Nostro Pontificato.

L' accento e la pronunzia del latino avranno una grande influenza nella formazione melodica e ritmica della frase gregoriana; e per conseguenza è importante che queste melodie siano riprodotte, nella esecuzione, nella maniera, onde esse furono artisticamente concepite nel-

(1) La lettera è in francese: ne diamo qui la versione fedele.

la loro origine. Infine la diffusione della pronunzia romana, avrà pure un altro vantaggio, secondo che Voi ben avete notato, di consolidare viemaggiormente l'opera dellà unità liturgica in Francia, unità compiuta pel felice ritorno alla liturgia romana ed al canto gregoriano.

Perciò è che Noi facciamo voti che il movimento di ritorno alla pronunzia romana del latino abbia a continuare il progressivo suo cammino col medesimo zelo e coi medesimi consolanti successi riportati fin qui; e pei motivi cennati più sopra Noi speriamo che sotto la direzione vostra e degli altri membri dell'episcopato, siffatta riforma possa felicemente propagarsi in tutte le diocesi di Francia.

Come arra di favori celesti, a voi, venerabile fratello, ai vostri diocesani ed a tutti quelli che Ci hanno rivolte domande simili alla vostra, Noi concediamo di tutto cuore la benedizione apostolica.

Dal Vaticano, il 10 luglio 1912.

PIUS PP. X.

II.

All' E.mo Card. Van Rossum, cui si commette l' officio di Legato Pontificio al Congresso Eucaristico di Vienna.

Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Ad sollemnem catholici orbis conventum Eucharisticum, quem nosti hoc anno actum iri Vindobonae mense septembri, cum de more unus e S. R. E. Cardinalibus sit Nobis deligendus, qui Nostram Personam gerat, placet, dilecte fili Noster, id muneris mandare tibi: quem propterea per has ipsas Litteras Legatum Nostrum renuntiamus. Dignum honestissima legatione cum singularis tua te sollertia, tum pietas facit; nec dubitamus, quin mandatum ita exsecuturus sis ut in eam bonorum celebritatem, non modo pontificiae auctoritatis decus, sed plane animum Nostrum afferas, percupidum, uti par est, omnium rerum quae ad augendum divini Sacramenti cultum pertineant. Equidem valde vellemus Ipsi praesentes adesse sacris istis sollemnibus, quibus tu praesidebis, Nostro nomine: adeo splendida et magnifica sanctaeque laetitiae plena nuntiantur fore. Etenim is est ardor hominum clarissimorum, qui omnem rei apparatum curant; ea frequentia religiosissimorum civium, qui operam iis atque studium navant; ea est amplitudo ac dignitas urbis, in quam per dies praestitutos piorum se multitudo undique gentium congregabit, ut qui tribuentur honores sacratissimae Eucharistiae, praeclaros, si unquam alias, et vere triumphales esse oporteat. In quo peculiares eaeque summae debentur a Nobis laudes carissimo filio Nostro Francisco Iosepho, Imperatori et Regi apostolico,

qui, ut est diligentissimum Religionis Nobisque maxime deditus, consilium huius habendi coetus mature omni prosecutus gratia, decretas sollemnitates splendore maiestatis suae nobilitare cogitat; cuius exemplo serenissimae Archiduces matronaeque primariae ex Domo augusta iam dudum incredibili sedulitate inceptum adiuvant. Itaque conventus Vindobonensis futurus est, ut prospicitur, insignis ad gloriam Iesu Christi: sed non minus sit volumus ad communem fructum. Multum quidem est, frequentes in contemplationem Mysterii Eucharistici convenire bonos, ex eoque communiter petere, unde evadant quotidie meliores. At vero qui hoc Sacramentum caritatis rite colunt, omnino non decet ita suae ipsorum utilitati studere, ut salutem negligant plurimorum, quos aut ignorantia aut incuria aut fastidium ab huius divini Epuli communicatione distinet. Videant quam periculose aegrotet humana societas, quantoque virtutum omnium torpore languescat, Illum ab se segregans qui unus curare eam potest; cum tamen Ipsum suus erga homines immensus amor, Sacramenti huius artifex, perpetuo in terris non visum detineat. Hoc igitur spectare, huc summa contentione niti eos percupimus, ut ex Eucharistia, tamquam ex suo uberrimoque fonte, vita Iesu largius in omnes influat, nec solum in animos singulorum privatosque mores, sed etiam in instituta populi universosque ordines civitatis. Neque enim licet aut privatim cum virtute vivere, aut publice tranquillitatem ordinis tueri, nisi divina vis Religionis comprimat motus animi turbidos, ac persuadeat haec caduca bona contemnere in expectationem immortalium. Nos vero communibus consiliis studiisque vestris maxime iuventutem commendamus; quae cum spem contineat futuri temporis, non est mirum si potissime ab inimicis Crucis Christi petitur, vel per fallacias doctrinae, vel per illecebras voluptatum. Confidere autem libet fore, ut quot Vindobonensi coetui interfuerint adoloscentes, tot professionem catholicum posthac in omni actione vitae constanter retineant, animoseque defendant. Ceterum divinus hominum Redemptor, de cuius infinitis laudibus multiplex fiet ab egregiis oratoribus praedicatio; cuius benignitas celeberrimis supplicationibus implorabitur; Ipse, qui nihil habet antiquius, quam ut quotquot laborant et onereti sunt, reficiat, profecto super eiusmodi conventum suorum munerum ubertatem effundet. Quorum sit auspex benedictio apostolica, quam tibi, dilecte fili Noster, et omnibus, qui in eodem conventu aderunt, imprimisque augusto Imperatori ac serenissimae Domui eius amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XV mensis augusti MCMXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

PIUS PP. X.

III.

Ai Ministri Generali delle tre Famiglie Francescane. Norme riguardanti il Terz' Ordine.

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. — Tertium Franciscalium Ordinem, quem saecularem vocant, toto terrarum orbe diffusum, sodalium non solum numero sed etiam industria florere, certissimo argumento sunt et multiplices de rebus Ordinis commentarii, et crebrae ad loca sacerrima peregrinationes, et frequens celebratio conventuum, e quibus eum commemorare libet, qui in hac alma Urbe Nostra nuper est habitus. Haec sane laetabilia sunt, Nobisque dant causam gratulandi vobis, dilecti filii quibus sodales Tertiarii magistris et ducibus utuntur. Sed tamen non vos celabimus de timore quodam in quo Nos iam dudum ob nonnulla indicia sumus, ne, per speciem melius merendi de humana societate, studium parum sapiens rerum novarum sese in Tertiariorum Ordinem alicubi insinuet, eumque sensim ab instituto suo, quale Franciscus sanctissimus voluit esse, detorqueat. Itaque, ut de re tam gravi Nostra vobiscum consilia communicemus, vos, dilecti filii, paulo fusius affari hodie constituimus.

Primum omnium, opus esse ducimus, dilecti filii, magis ac magis declarare vulgo, quid ex voluntate Patris legiferi sit Ordo Tertius, quid tamquam finem ille spectet: atque ostendere non hunc ab aliis duobus natura differre, sed eo tantum quod propria quadam ratione ad idem propositum contendit. Etenim, ut ait decessor Noster fel. rec. Leo XIII, " in curandis Iesu Christi praeceptis Instituta Franciscalia " tota sunt posita; neque enim quicquam spectavit aliud Auctor san- " ctissimus, quam ut in iis, velut in quadam palaestra, diligentius " vita christiana exerceretur. Profecto Ordines Franciscales duo prio- " res, magnarum virtutum informati disciplinis perfectius quiddam di- " viniusque persequuntur: sed paucorum sunt, nempe eorum quibus " Dei munere concessum est ad evangelicorum consiliorum sanctitatem " singulari quadam alacritate contendere. Verum Tertius Ordo natus " aptus est multitudini; et quantum possit ad mores iustos integros, " religiosos, superiorum temporum monumenta et res ipsa reclarant ,, (Const. *Misericors Dei Filius*). Ceterum ipse Assisiensis Patriarcha, cum Tertium Ordinem appellatione *Fratrum de Paenitentia* distinxit, satis aperte docuit illa duo esse Tertiariorum propria: fraternam inter se concordiam et studium poenitentiae.

Quod autem ad primum ottinet, nullo quidem tempore Romanorum Pontificum decessorum Nostrorum curae cogitationesque desideratae sunt in eo ut Tertiarii Franciscales, animorum coniunctione seraphici

Patris caritatem referentes, unum veluti corpus omnes efficerent. Nos item apostolicis Litteris *Septimo iam pleno saeculo*, religiosos Ordinis prioris cohortati sumus meminissent fraterna se caritate inflammatos esse oportere, quam quidem decet esse tantam ut in Tertium quoque Ordinem redundet. Eam ceterum caritatem non modo inter Tertiarios unius eiusdemque sodalitatis vigere opus est, sed etiam inter sodalitates Tertiariorum; quemadmodum vero varia cuiuslibet religiosorum Ordinis coenobia, sic Ordinis Tertii sodalicia amico foedere colligantur natura sua. Iuvat hoc loco ea commemorare quae Nos die XVII decembris anno MCMIX, ad Tertiarios Urbanos scripsimus: " Quum sit explora-
" tum vires coniunctas efficaciores esse quam singulas, cernere licet quam
" studiose catholici nominis hostes in unum conglobentur, ut nefaria
" certius proposita contingant. Ergo ad repugnandum istis congruenter,
" oportet omnes boni coeant, iique in primis qui ex instituto Patriarchae
" Assisiensis et ipsi christiane sapere ac vivere in exemplum, et chri-
" stianam fidem moresque in populo fovere ac tueri debent ". Ergo hanc virium coniunctionem ratam iterum habemus, ea tamen conditione, ut nova ne inducatur disciplina, sed rationes mutuas quae inter sodalitates intercedunt, ipsi dumtaxat sodalitatum rectores moderentur.

Quod ad alterum pertinet, ut eiusdem decessoris Nostri verbis utamur; " caput est commendationis Nostrae, ut qui insignia *poeni-*
" *tentiae* induerint, imaginem spectent sanctissimi Auctoris sui, ad
" eamque contendant, sine qua, quod inde expectaretur boni, nihil
" esset " (l. c.). Etenim hoc maxime mandatum Francisco Deus, teste Bonaventura, dedit, ut poenitentiam praedicaret, atque homines ab amore huius saeculi ad Crucifixi amorem traduceret. Ille igitur, mortificationem Iesu semper in suo corpore circumferens, cum admirabile ubique et *mundi* taedium et studium Crucis excitasset, divinitus rationem iniit quemadmodum multitudini instituti sui percupidae satisfaceret simulque eam intra communis vitae fines contineret. Ita Tertius hic Ordo conditus est; qui quidem mirifice salutaris tum Ecclesiae tum Civitati tamdiu fuit, quamdiu nativam illam paenitentiae formam religiose retinuit. Quare non est dubium, quin similes semper fructus sit laturus, si eam ipsam formam simili modo in posterum retineat.

Iam vero, ad utramque assequendam rem quam diximus, egregie comparatae sunt leges huius Ordinis; quibus propterea sancta esse Tertiariorum obtemperatio debet. — Ante omnia, de sodalibus cooptandis cavetur ut sincerae sint fidei spectatique erga Ecclesiam Romanam Sedemque apostolicam obsequii, ad exemplum Francisci Patris, cuius fidem Nicolaus IV decessor Noster, in Constitutione *supra montem*, amplissimis laudibus honestavit. Et ne ea in periculo sit virtus, praecipitur, a legendis libris diariisque perniciosis se abstineant; quae vero scripta religionem tuentur, ea non modo lectitent, sed spargenda

in vulgus disseminandaque curent; ad haec, quantum fieri poterit, Sacris in parochiali suo quisque templo adsint et curionibus operam navent in adolescentulis rudioribusque hominibus ad christianam doctrinam instituendis. Mores deinde suos ita componere debent, ut absolutissimam christinae vitae rationem sequi videantur. Ergo studeant, delicato cultu, commessationibus, scenicis ludis procacioribus abdicatis, tum frequenter se poenitentia expiari et ad divinum Epulum accedere, tum familiae ac civibus exemplo esse, tum etiam a vitiis ad frugem bonam errantes revocare. Sed illud in primis Tertiarios meminisse oportet, hoc se nomine minus fore dignos, nisi caritate in Deum proximosque inflammentur, et, qua seraphicus Patriarcha mirum in modum virtute praestitit, eamdem, velut Ordinis sui insigne, prae se ferant. Quoniam vero *probatio dilectionis exhibitio est operis*, hac adstringuntur lege ut benevolentiam omnem sodalibus alienisque praestent, componendasque discordias sedulo curent; aegrotos invisant; tenuiores, collata stipe, sublevent; omnia denique opera, quae *misericordiae* vocantur, peragere studeant.

Cum autem penes religiosos Primi Ordinis sit Ordini Tertii gubernatio, ii sodalitatnm praesides seu Visitatores eligantur qui sint in coenobii solitudine sancte versati, et Auctorem suum ita imitentur, ut virtutibus, quibus ipse praeluxit, possint Tertiarios sodales imbuere. Verum in hac tanta acerbitate temporum, cum perpetuo metuendum est ne quid Ordini priori calamitatis impendeat, si Ordinem Tertium volumus consistere incolumen, nihil videtur opportunius quam ut sodalitates eiusmodi non modo apud Primi Ordinis coenobia, sed apud alia etiam templa, parochialia praesertim, constituantur, earum moderatione, de episcoporum consilio, curionibus ipsis commissa, nisi aliud locorum ratio suadeat, salvo semper iure et officio praelatorum Ordinis Primi; quod profectio Tertii Ordinis naturae non adversatur, quin immo eidem aptum omnino est et consentaneum. Eo ipso enim validiori auxilio curionibus in procuranda hominum salute sodales fore, nemo non videt.

Itaque ex his quae dicta sunt, perspicuum arbitramur, Tertii Ordinis institutum in hoc consistere ut sodales evangelicae perfectionis praecepta in cotidianum usum ipsi deducant, et christianae vitae exemplar ceteris ad imitandum proponant. Consequens est, ut Tertiariorum sodalicia, qua talia, se civilibus aut mere oeconomicis rationibus immiscere omnino non debeant; si faciant, rem ab instituto suo quam maxime alienam et voluntati Nostrae contrariam se facere sciant. Verumtamen Tertiarii de re christiana merebuntur optime, si singuli, dato catholicis societatibus nomine, persequi id quod quaeque sibi habet peculiare propositum, contendant; nec vero prohibentur quin in actione etiam sociali, qualis huic apostolicae Sedi probatur, elaborent: at cavendum,

ne Ordo ipse Tertius in earum societatum regiones invadat, neve finem earundem proprium, faciat suum. Si quis autem e Tertiariis, cum pietatis tum beneficentiae causa, aliam quamlibet condat novam societatem, hanc volumus episcopo plene subesse, et ab eo gubernari quem episcopus probaverit, etiamsi Ordinis Tertii praesides aliquo pacto condendae societatis auctores fuerint.

Ad sodaliciorum conventus quod spectat, certos iis constituere fines oportet, quos, dilecti filii praeterire quemquam ne patiamini. Itaque haec capita sancte custodiantur:

I. Religiosi dumtaxat ex Ordine Primo coetus seu conventus sodalium Ordinis Tertii cogant iisdemque praesideant; si sodales a *distructu* coeant, coenobii custos seu *Guardianus;* si e provincia, provincialis Minister; si e pluribus provinciis, Ordinis Minister generalis. Qui iure praesint, eorum est de rebus in disputationem deducendis libellos conficere, deribere; nemini autem de aliqua re dicendi ius esto, nisi rogationem praesidi ante subiecerit ab eoque copiam fandi impetraverit.

II. Disceptare cuivis ne liceat, nisi de iis quae Ordinis Tertii naturae, proposito legibusque ac datis per Romanos Pontifices de hac eadem re praescriptionibus congruant; quaestiones vero de re mere oeconomica et sociali in posterum submoveantur.

III. Cum Franciscalis Ordo id habeat veluti proprium ac singulare ut Iesu Christi Vicario arctissime adhaereat, Tertiarii suae in Romanum Pontificem ac secundo in Ordinis genereles Ministros studiosae observantiae significationem coetum ineuntes, solemniter edere ne omittant.

IV. Coetuum seu conventuum acta, nisi de Ministri generalis Ordinis consensu, ne vulgentur. Sicubi vero tres Franciscalis Ordinis Ministri generales conventui intersint, huic simul praesideant, quippe sunt dignitate et potestate pares; actaque ne edantur, ante quam communis eorumdem adprobatio eccesserit.

Haec, pro benevolentia qua Ordinem Tertium complectimur, ediximus; futuram vero confidimus, ut Tertiarii omnes, quotquot curae vestrae sunt per orbem catholicum commissi, seraphici Patris vestigia persequi summopere nitantur. Quod ut secundum vota succedat, vobis, dilecti filii, et Franciscalium Ordini universo apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die VIII mensis septembris in festo Mariae sanctissimae nascentis, anno MCMXII, Pontificatus Nostri decimo.

PIUS PP. X.

S. Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Decreto di proibizione di un libro e di una iscrizione.

Feria IV, die 28 augusti 1912.

In generali Consessu habito in aedibus sancti Officii eminentissimi ac reverendissimi DD. Cardinales Inquisitores generales damnarunt ac proscripserunt, et in Indicem librorum prohibitorum referri mandarunt opus cui titulus: *Cenni biografici della Serva di Dio Paola Mandatori-Sacchetti per Valeriano Abb, Ferracci parroco in Vallecorsa, Roma, Tipografia Sociale Polizzi e Valentini, 1905.* Insuper vero reprobarunt ac proscripserunt inscriptionem: *Un portrait merveilleux*, appositam imagini Ss. Cordis Iesu, editae a Petro Brion (26, Rue Auguste Mérillon, Bordeaux); eamque ita prohibuere ut nulli liceat ipsam imaginem in posterum imprimere aut edere, nisi ex ea penitus deleatur quaevis mentio assertae portentosae originis.

Et insequenti feria V, die 29 eiusdem mensis et anni, sanctissimus D. N. D. Pius divina Providentia Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori sancti Officii impertita, decretum eminentissimorum ac reverendissimorum Patrum adprobavit et confirmavit.

Datum Romae, ex aedibus sancti Officii, die 7 septembris 1912.

Aloisius Castellano, *S. R. et U. I. Notarius.*

II.

(Sezione delle Indulgenze)

Sommario delle indulgenze e dei privilegi concessi all' Arciconfraternita della Dottrina cristiana, eretta in Roma nella Chiesa di S. Maria del Pianto.

A. — *Indulgentiae.*

I. *Indulgentiae plenariae.* — 1. Universis christifidelibus, confessis ac sacra Communione refectis, die ingressus in Confraternitatem; 2. Omnibus et singulis Confratribus, confessis ac sacra Synaxi refectis die festo pricipali Confraternitatis; 3. Iisdem Confratribus item confessis ac sacra Communione refectis sequentibus diebus festis: Paschae Resurrectionis, Nativitatis Domini, Pentecostes, Epiphaniae, Ascensionis, Circumcisionis, Corporis Christi, Assumptionis et Conceptionis B. M. V., S. Mariae de Planctu (tit. Eccles. Archiconfr.), S. Ioseph, Ss. Apo-

stolorum Petri et Pauli, Omnium Sanctorum, S. Caroli Barromaei, S. Iosephi Calasanctii ; 4. Iisdem Confratribus, in articulo mortis, si confessi ac sacra Communione refecti, vel saltem contriti, sanctissimus Iesu Nomen, ore si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini susceperint.

II. *Indulgentiae Stationum Urbis*, sub suetis conditionibus a Confratribus lucrandae, si diebus in Missali Romano notatis, christianam cathechesim docuerint, vel dum alii docent rei rite peragendae invigilaverint. Has indulgentias consequi etiam poterunt universi fideles qui christianae cathechesis explanationi adstiterint.

III. *Indulgentiae partiales in favorem Sodalium.* 1. Decem annorum, si de civitate exeant ut in villis et agris christianam doceant cathechesim ; 2. Septem annorum totidemque quadragenarum, si, confessi, sacram Synaxim susceperint die et loco in quo Confraternitas constituitur ; item, semel in mense, si, confessi, sacra Communione reficiantur ; 3. Septem annorum, si sacerdotali charactere insigniti, concionem aliquam seu instructionem religiosam in quadam ecclesia vel oratorio Confraternitatis habuerint; item, si civitatem percurrant, viros, mulieres et pueros ad religiosam instructionem ducturi; item si sanctissimum Sacramentum ad aegrotos delatum comitati fuerint ; 4. Trium annorum, si ad coemeterium defunctos Sodales consocientur, vel funeri in eorum suffragium explendo adstiterint, pro eorum anima devote orantes ; 5. Ducentorum dierum, si pie curent ut pueri, famuli aliique sacrae intersint cathechesi ; item, si visitent aegrotos Consociatos ; item, si officiis aut conventibus Confraternitatis seu processionibus ab eadem de consensu Ordinarii institutis interfuerint ; 6. Centum dierum, si publice vel primatim christianam tradant cathechesim diebus ferialibus.

Praedictae omnes Indulgentiae, una excepta in mortis articulo lucranda, defunctorum quoque animabus applicari valent.

B. — *Privilegia.*

1. Omnes sacerdotes Sodalitati adscripti quater in hebdomada altaris privilegio frui possunt in favorem animae cuiuscumque fidelis.

2. Missae omnes, quae pro anima alicuius Sodalis defuncti a quocumque sacerdote, ad quodlibet altare celebrantur, ita illi animae suffragari possunt ac si ad altare privilegiatum celebratae fuissent.

(Ex audientia Sanctissimi, die 6 iunii 1912).

Sanctissimus D. N. D. Pius div. Prov. Pp. X benigne approbare dignatus est supra relatum summarium, simulque mandavit, tantummodo Indulgentiis et Privilegiis ibi inscriptis in posterum memoratam Archiconfraternitatem frui posse. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

S. Congregazione dei Sacramenti

I.

Si permette il passaggio ad altre nozze ad una moglie che ha perduto il marito senza saperne più notizie.

Liburnen. Praesumptae mortis coniugis—15 Dec. 1911—Caelestina Orientali, 51 annos nata, e dioecesi Lucana, sed Liburni domicilium obtinens, instat ut status suae libertatis a matrimoniali vinculo cum Ioanne Baptista Giovannini inito recognoscatur, ad effectum legitime nubendi Napoleoni Cecconi, cui ab anno 1889, prole etiam suscepta, concubinarie adhaeret. Quam instantiam actrix per praesumptionem mortis sui viri fulcire contendit.

Ex processiculo autem ad normam Instr. S. O. a. 1868 in Curia Liburnen. super re confecto, haec leguntur:

Ioannes Baptista Giovannini, in paroecia Corsagnae, dioecesis Lucanae, die 25 Maii 1857 ortus, cum actrice, die 3 Iunii 1878, ibidem matrimonium inivit. Quatuordecim mensibus vix elapsis, vir, uxore relicta, in Galliam, operam suam locare quaerens, profectus est; ac primum Tolonae, deinde Massiliae sistitit; unde, ad maius lucrum captandum, in Africam navigavit.

E Gallia uxori pecuniam et epistolas mittebat; verum postquam in Africam discessit, idest ab anno circiter 1880, nemini unquam, neque uxori, neque sui ipsius matri, nuncium debit.

Interim peractae fuerunt inquisitiones apud R. Praefecturam tum Lucanam quum Liburnensem, et apud Municipium vulgo Borgo a Mozzano, a quo oppidum Corsagnae dependet, necnon apud notos et consanguineos, sed frustra omnino. Atqui vir voluntarie post septem sponsalium menses matrimonium inivit, uxorem diligebat, ipsique, uti supra dictum est, pecuniam litterasque mittebat, ante vero suum discessum in Africam eidem promiserat se litteras quoque illinc esse missurum. Haud praetereundum est virum duas amitas tunc habere, a quibus ipse domum agrosque haereditare sciebat: sed ne his quidem suae vitae dedit indicium.

Hinc Sacrae huic Congregationi propositum fuit dubium:

An oratrici permitti possit transitus ad novas nuptias.

Et die 15 decembris EE.mi Patres, in plenario conventu coadunati, re mature discussa, responderunt:

Affirmative.

Ss.mus D. N. Pius PP. X. resolutionem EE.morum Patrum approbavit ratamque habuit (1).

II.

Se ai cavalieri dell' Ordine del Toson d' oro *competa il privilegio dell' altare portatile.*

Secovien. Privilegii altaris portatilis pro equitibus ordinis Velleris aurei — 19 Ian. 1912 — Episcopus Secoviensis die 9 Septembris anni 1910, suis ad H. S. Congregationem litteris datis haec significavit:

" Vir nobilis et bene catholicus, qui summo Ordine " Velleris Au-
" rei „ ab Austriaco Imperatore insignitus est, *pro tempore venatio-*
" *nibus, ob magnam ab Ecclesia distantiam* petebat indultum *altaris*
" *privati*, et quidem confisus privilegio huius Ordinis, a Leone X fel.
" mem. 8 Decembri 1516 concesso, huius tenoris:

" .... Quodque liceat eis et eorum singulis habere *Altare portatile*
" cum debitis reverentia et honore, super quo in locis congruentibus
" et honestis.... per proprium vel alium sacerdotem idoneum, in sua
" et cuiuslibet ipsorum familiarum, domesticorum, parentum, consan-
" guineorum pro tempore existentium praesentia, Missas celebrari fa-
" cere possint „.

Unde ipse eiusmodi dubii solutionem expetiit:

An hoc privilegium pro equitibus Ordinis Velleris aurei adhuc vigeat, et an pro huius usu Episcopo sufficiat se certiorem facere de insigni huius ordinis a petente obtento.

Porro Sacra Congregatio Sacramentorum die 19 ianuariii 1912, in aedibus vaticanis coadunata, proposito dubio respondere censuit:

Negative. SS.mus D. N. Pius PP. X EE.morum Patrum decisionem ratam habuit atque approbavit (2).

(1) È vero che dalla partenza in Africa del marito non si ebbe più notizia alcuna; ma si vuol considerare:

a) Che il marito amava la moglie ed anche la madre.

b) Che scriveva in famiglia lettere affettuose fino a che si trattenne a Tolona ed a Marsiglia, e mandava pure danaro.

c) Che promise nell' ultima lettera di scrivere dall' Africa come prima fosse ivi giunto; ma non scrisse mai più.

d) Che erano trascorsi ben 31 anno senz' averne avuta notizia alcuna.

e) Che tutte le possibili investigazioni si erano fatte dalle autorità divili senza verun effetto.

f) Che l' opinione pubblica lo credeva già morto.

Tutti questi amminicoli perciò, uniti insieme, e provati con testimonianze giurate formano una morale certezza della morte di Gio. Battista Giovannini. — N. D. R.

(2) Per ben intendere questa risoluzione della S. C. fa d'uopo tener presente:

a) Che realmente il privilegio dell' altare portatile ai cavalieri del Toson d' oro fu concesso nel 1516 da Leone X.

III.

Se e quando si possa dispensare dalle cerimonie del battesimo.

Nagporen. Caeremoniarum in collatione baptismatis—19 Ian. 1912 — Ill.mus ac Rev.mus Franciscus Coppel Episcopus Nagporensis dioecesis, in Indiis Orientalibus, ex eiusdem peracta dioecesis relatione Sacrae Congregationi christiano nomini propagando praepositae haec exponebat:

" ... Attentis peculiaribus huius regionis usibus, et castarum legibus, " in quibus nulla est superstitio, sed sic condita sunt ut populi sa- " nitati et puritati consuleretur, hic nobis liceat indicare quidquid de- " sideretur in Administratione baptismatis, et indulta, quae humillime " postulanda nobis videantur.

" 1.° In haereticis, tam Europaeis quam Indis, magna repugnantia " et aversio manifestatur tum quoad contactum cum oleo, tum cum sa- " liva, et in primis in foeminis quoad contactum cum oleo, tum cum " saliva, et in primis in foeminis quoad contactum cum oleo in pec- " tore et inter scapulas. Unde, ad omittendas caeremonias in bapti- " smate haereticorum adultorum, sicut factum fuit pro Anglia, indul- " tum humillime erogamus.

" 2.° Ad omittendas caeremonias in baptismate paganorum, sive par- " vulorum, sive adultorum, cum decem vel plures praesentantur, pro " deficientia locorom et pro magna difficultate, qua servari possunt " ad aliquod tempus in uno loco, et etiam quia Indi vehementi dete- " statione prosequuntur quidquid saliva aut alio quocumque tactu pol- " lutum fuerit, nobis indulgeatur.

" 3.° Et in baptizandis adultis nobis indultum benigne concedatur

---

b) Però porteriormente il Tridentino (Sess. XXII) nel decreto *de observandis et evitandis in celebratione missarum* abolì qualsivoglia privilegio di siffatto genere fosse stato prima concesso.

c) Ad istanza nondimeno dell' Arciduca Carlo Luigi di Austria, la S. C. dei Riti nell' anno 1872, dichiarò che in forza del cit. decreto del Tridentino era cessato il detto privilegio, aggiungendo la clausola " nisi privilegium a Summo Pontifice confirmatum fuisse ostendatur „

d) Per parte dell' Imperatore d' Austria, nel 3 aprile 1911, furono allegati i brevi di Gregorio XIII del dì 15 ottobre 1577 e di Paolo V del dì 19 aprile 1608, a favore di quell' istituto, i quali hanno la clausola " illis (privilegiis) alias in suo robore permansuris „, chiedendo se, in virtù di questi brevi, posteriori al Tridentino, e della detta clausola, potea dirsi confermato il privilegio.

e) Però è mestieri considerare: 1.° che quella clausola riguarda il caso particolare di creare cavalieri *extra capitulum generale* - e 2.° che parla in genere dei privilegi e degli indulti che allora erano in vigore, non già dell' altare portatile abolito dal Tridentino.

Perciò giustamente la S. C. decise come sopra. — N. D. R.

" ut adhibere possint formulam Baptismatis pro parvulis, ubi adhiberi " potuerit praeter duos casus supra descriptos „.

Quibus dubiis S. H. C., auditis duobus consultoribus, in generali conventu, die 19 ianuarii 1912, respondendum censuit:

Ad I. et II. Negative.

Ad III. Pro gratia, in casibus tantum, in quibus ex usu longioris formulae pro adultis in Rituali statutae, aliquod notabile incommodum obventurum timeatur (1).

---

(1) Eccone le precipue ragioni:

a) Le cerimonie del battesimo sono antichissime e venerande: " Omnes hi ritus (insegna Bellarmino, Controv. tom. 3. lib. I *in Bapt.* c. 24), quibus utimur (in baptismo) antiquissimi sant, et vel ex Apostolica traditione manarunt vel a sanctissimis Patribus instituti sunt „.

b) Perciò Paolo III nella Costit. *Altitudo*, parlando delle dette cerimonie, ordina: " Stabilimus ut qui in posterum extra urgentem necessitatem sacrum baptisma ministrabunt, ea observent quae a dicta Ecclesia observantur, oneratis super tali necessitate conscientiis eorum „. — Lo stesso si ha dal Rituale Rom.: " Ritus etcæremoniae (baptismi), quas ex apostolica et antiquissima traditione acceptas et approbatas habemus, nisi necessitatis causa, omittere non licet „. — Così pure Benedetto XIV nella Costit. *Omnigenas* 3 febr. 1744.

c) Fra le altre cerimonie del battesimo, sì per la veneranda antichità, sì pel mistico loro significato, son da annoverarsi specialmente le unzioni, le insufflazioni, il tatto della saliva e l'assaggio del sale. Onde quante volte fu chiesta alla S. Sede generale dispensa dalle dette cose, questa fu negata. Così la S. C. di Propaganda il 7 sett. 1626 pei Giapponesi; il 12 sett. 1645 pei Cinesi, non ostante l'orrore nei detti popoli per talune di queste cerimonie.

d) Quanto alle Indie Orientali ed alla Cina abbiamo il celebre decreto del Card. Fournon Visitatore Apost. del 23 giu. 1704, in cui sta detto: " Prohibemus ne in baptizandis tam pueris quam adultis, cuiscumque sexsus et conditionis, omittantur sacramentalia, sed omnia palam adhibeantur, et signanter saliva, sal et insufflationes, quae ex apostolica traditione catholica Ecclesia recepit, et ob recondita in iis sacris caeremoniis divina erga nos mysteria sancte et inviolabiliter custodivit „. — Questo decreto venne approvato da Clemente XI il 7 genn. 1706; da Benedetto XIII il 12 dic. 1727; da Clemente XII il 21 genn. 1733, e da Benedetto XIV nella Costit. *Omnium sollicitudo.*

e) Vero è che con decreto di Propaganda del 23 mar. 1656 fu concesso ai missionarii della Cina, per specialissime ragioni locali, " ex gravi necessitate proportionata posse omitti quaedam sacramentalia in baptismate feminarum „. Questo decreto però fu abrogato da quello del Card. Tournon. Nondimeno Clemente XII, il 21 genn. 1733, concesse *ad decennium* ai missionarii di varii regni delle Indie di omettere la saliva e di fare occultamente le insufflazioni nei casi particolari di grave e proporzionata necessità. Benedetto XIV, nella cit. Costit. *Omnium sollicitudinum*, prorogò la detta facoltà ad un altro decennio, però coll'aggiunta che i missionarii " in eo pro viribus adlaborabonaverint, atque ea qua par erat, fide ac diligentia omne suum studium operamque adhibuerint ut vanus ille horror et parum aequa aversatio praedictorum sacramentalium, quae gentium illarum animis insidere fertur, sensim emendata, demum ab eis penitus deponeretur „. E finalmente dichiarò: " Universis gentium illarum Episcopis et missionariis praedictis notum esse volumus, hoc exacto decennio, *nullis aut precibus aut rationibus quae porrigi proferrique unquam possent, aliam denuo prorogationem concessum iri* „. — Da tutto ciò si vede quanto interesse abbia la Chiesa di conservare queste antiche e venerande cerimonie e quanto rigore abbia sempre spiegato perchè ad esse non si deroghi. Donde si deduce la ragionevolezza della risposta negativa nel caso al 2.° quesito.

f) In rispetto ad abbreviare le cerimonie del battesimo degli adulti usando quello

S. Congregazione del Concilio

I.

Facoltà concessa all' Episcopato Austriaco di dividere l' esame pei concorsi alle parrocchie.

Viennen. et Aliarum Concursuum Paroecialium — *Per summaria precum* — 16 Martii 1912 - - Supplici libello diei 29 Decembris 1905 Episcopus Veglensis haec exponebat: " Vigore specialis facul-
" tatis die 4 Iunii 1880 Episcopis imperii Austro-Ungarici concessae,
" examen pro obtinendis beneficiis curatis, scientiam quod attinet, bis
" in anno instituitur, et quidem tempore verno et autumnali; in quo
" qui approbati sunt, ad quodcumque beneficium parochiale intra sex
" proximos annos vacaturum, concurrere possunt. In hoc iam exami-
" ne sacerdotes, qui admissi adveniunt, ex omnibus disciplinis prae-
" scriptis examinantur, videlicet ex Theologia dogmatica (positiva), ex
" Theologia morali, e iure canonico, e Theologia pastorali cum cate-
" chetica nec non ex paraphrasi seu exegesi S. Scripturae.

" Cum iam exigentiae temporum nostrorum in dies magis crescant
" sacerdotemque ampliore ac profundiore in dies scientia instructum
" esse oporteat, multiplex materiarum moles, de quibus in examine
" respondendum est, sacerdotes ad beneficia parochialia adspirantes

---

degl' infanti, la S. Sede ha conceduto non raramente questa facoltà per giuste ragioni, come per mancanza di chierici e di tempo pei missionarii. Così fu concesso alla dioc. di Liverpool in Inghilterra; così nel 1829 ai Padri del Concilio di Baltimora; così nel 1859 ai Vescovi della Provincia di S. Ludovico negli Stati Uniti; così nel 1854 ai Padri del Concilio I di Porto di Spagna radunati nell' isola della SS. Trinità ecc. Laonde giustamente nella risposta al dubbio 3.° ha concessa la facoltà al Vescovo supplicante nei casi in cui si tema un grave incomodo nell' usare nel battesimo la formola più lunga per gli adulti.

g) Quanto poi alle cerimonie del battesimo degli eretici convertiti, di che nel 1.° dubbio fa d' uopo distinguere gli eretici che riceverono il battesimo certamente invalido, da quei che lo ricevettero invalido dubbiamente. Se si tratta dei primi, certamente non battezzati, che si agguagliano ai pagani, il battesimo si deve conferire colla intera formola, come si è detto per questi.

Se poi si tratta dei secondi, il cui battessimo è dubbio, in tal caso, pure deve conferirsi colla formola intera. Però la S. Sede concesse alle Diocesi d' Inghilterra, approvando gli atti del Concilio I di Westminster del 1853, in cui, cap. 16, n. 8 (*Coll. Lacensis* t. III, col. 929) sta detto: " Huiusmodi baptismus (conditionatus protestantium ad fidem conversorum) non fiat publice, sed omnino privatim cum aqua lustrali *absque caeremoniis.* „

Ma questa fu una concessione unica per la sola Inghilterra, e per ragioni specialissime di quella regione. Infatti la medesima concessione chiesero i Padri del Concilio plenario II di Baltimora del 1866, e fu risposto: " Pro nunc non expedire „ *Coll. Lacen.* vol. III, col. 384, n. 5).

Giustamente perciò nel caso fu rescritto *negative.* — N. D. R.

" nimium premit. Accedit quod recentiore tempore Sacramentorum " frequentia aucta nec non actio catholica et socialis, cui promoven- " dae sacerdotes imprimis iuniores solertem operam navant, omnes " fere vires eorum insumit vixque tantum temporis relinquit ut om- " nes materias uno examine superare ac concoquere valeant. Quare " infrascriptus Episcopus Sanctitatem Tuam suppliciter rogat, ut Te " annuente, materiam examinis parochialis bipartire liceat, ita ut in " primo tentamine quisque candidatus ex Theologia dogmatica cum " morali, in secundo autem tentamine ex reliquis materiis examinari " possit; quisque candidatus autem, confecto primo tentamine, ne ul- " tra unum annum ad secundum examen se sistere differat. Ita iam " et examinandis facultas erit peritius in materias sacras penetrare " seseque melius praeparare, et examinatoribus licebit strictiorem de " materiis rationem exigere „.

Supplex libellus sequenti rescripto diei 7 Martii an. 1906 fuit dimissus: " Attentis omnibus, non expedire ut proposita ratione con- " cursus celebrentur „. At preces litteris diei 10 Septembris anni 1907 iteravit Episcopus Veglen. nonnulla addens: " Liceat tandem " observare, ipse aiebat, dictam materiae examinis bipartitionem in " pluribus Austriae dioecesibus iam usu inductam esse, nescio utrum " cum permissione Sanctae Sedis an propria Episcoporum auctoritate. " Multi enim putant Episcoporum ipsum sua auctoritate tale quid sta- " tuere posse..... Eadem Sanctitas Tua mihi iniunxit ut hac de re " iterum libellum supplicem ad Sacram Congregationem mitterem..... „. Litteris diei 5 Decembris insequentis scriptum fuit Episcopo ut de negotio ageret in conventu Episcoporum regionali vel etiam totius Austriae et deinde referret huic Sacrae Congregationi.

De re, ut patet ex relatione rerum gestarum ab Archiepiscopo Coadiutori Viennen. subscripta (in actis), actum fuit in Conventu Generali Episcoporum Austriae habito Vindobonae diebus 8-16 Novembris 1910. Episcopi nonnulli censuerunt non parum studia sacrarum disciplinarum promotum iri, si tentamen pro beneficiis ecclesiasticis subeundum in duas partes dividatur, quo fieri possit, ut tum candidati singulas materias theologicas penitius pernoscant, tum examinatores maiore cum diligentia ac gravitate examinare valeant; putarunt autem Episcopi hanc in duas partes tentaminis divisionem a se sine peculiari S. Sedis facultate fieri posse.

Episcopus Veglensis acceptum tum ab hac S. C. tum a ceteris Conventus Episcopis exsequens mandatum haec retulit litteris diei 3 Decembris 1910: " Episcopi Austriae de communibus Ecclesiae ne- " gotiis consultaturi Vindobonam convenerunt, ibique inter alia etiam " hanc quaestionem mature discutiendam susceperunt. Visum est autem " Episcopis expedire tentamen concursus in duas partes partiri, eam

" praeprimis ob causam ut sacerdotibus cura animarum et actione so-
" ciali iam alioquin nimium occupatis tempus suppetat penitius ma-
" terias theologicas discere, dum e contra etiam examinatores maio-
" re cum rigore et gravitate in tentamine procedere possent. Om-
" nium etenim materiarum, quae pro examine concorsus parochia-
" lis subeundo praescriptae sunt, tanta est moles, ut ei pro uno ten-
" tamine plene superandae candidatus impar sit. Censuerunt porro
" Episcopi in primo tentamine (vernali) ex Theologia fundamentali
" (apologetica) et dogmatica nec non ex materiis affinibus (Exegesi
" biblica, Catechetica, Homiletica), in secundo autem tentamine (au-
" tumnali) ex Iure canonico, Theologia morali, et pastorali examinan-
" dum esse; porro neminem, confecto primo tentamine, secundum ten-
" tamen ultra duos annos differre posse, ita ut nisi iam eodem anno
" (tempore autumnali) alterum tentamen subiret, id saltem autumno
" secundi anni facere teneretur; alias eum etiam primum tentamen
" repetere oportere. Ceterum Conventus Episcoporum censuit haec
" tentaminis bipartitionem arbitrio Ordinarii relinquendam esse, ita
" ut quisque usum antiquum servare possit „.

Quibus precibus attento examine expensis, praemisso etiam unius e consultoribus voto, Sacra haec Congregatio, die 16 Martii 1912 rescribere censuit:

Pro petita facultate iuxta votum Conventus Generalis Episcoporum Austriae anno 1910 Vindobonae habiti.

SS.mus EE.morum Patrum rescriptum ratum habuit et approbavit (1).

II.

Circa l' uso delle fallenze.

Barcinonen. Distributionum at Fallentiarum — 18 Mai. 1912 — *Per summaria precum* — Ex parte Episcopi Barcinonen. initio currentis anni, H. S. C. haec sequentia exposita fuerunt:

" 1.° Beneficiarii huius Ecclesiae Cathedralis, die 25 Martii anni
" 1910, inter alia, a Canonicorum Capitulo supplici libello postularunt
" ut " illorum fallentiae, nullam aliam designationem haberent, praeter
" quod a iure communi est stabilitum, id est, *accrescendi*, ceteros
" omnes Beneficiarios pecunia mulctando, sive negligentes servitia usque

(1) I Vescovi di Austria-Ungheria aveano già ottenuto dalla S. Sede di tenere due volte l'anno l'esame generale pei concorsi alle parrocchie. La facoltà che qui si domandava era di dividere il detto esame per ciascun candidato in due volte, sì perchè l'esaminando avesse più tempo di prepararsi intorno alle singole materie, e sì perchè gli esaminatori avessero più agio di interrogarlo su di esse. La cosa era molto ragionevole; e quindi la S. C. volentieri annuì. — N. d. R.

" nunc temporis mercedem habentia, vel alia, quibus sua quisque vice " sint obstricti, quae pecunia Beneficiario substituto erit solvenda, " nisi infirmitate plene probata vel alia causa a iure recognita, de- " tinerentur.

" 2.° Capitulum votum et informationem Doctoralis, super re, exqui- " sivit, qui Concilii Tridentini et aliis Ordinariorum Dioeceseos dispo- " sitionibus innitens, suo quidem iudicio: 1°. Tenundum erat praece- " ptum ultimae partis articuli primi Ordinationum, vulgo *Reglamento* " anni 1866, iuxta quod " ex distributionibus, quas Beneficiarii amit- " tant, non interessentes divinis Officiis, massa communis constituetur " ad ipsamet servitia retribuenda, quae dicti Beneficiarii implet se- " cundum onera sibi imposita; et 2.° Ut exsequatur praeceptum in " articulo primo dictae Ordinationis anni 1866 contentum, Fabricae " Ecclesiae applicando reditus qui nunc exstant, ex falleutiis Bene- " ficiariorum provenientes. „

Quae de re ab hoc Sacro Ordine quaesitum fuit:

" I. Utrum articulus primus Ordinationum chori die 28 maii 1866 " superius transcriptus, potest sustineri et in omnibus suis partibus " exsequi.

" II. Fallentiae tantum Fabricae Ecclesiae debentne applicari, et " his positis, retribui possint ex illis servitia tum Diaconi et Subdia- " coni vel hi qui pluviali induunt.

" III. Aut e contra, debent fallentiae tribui iis qui nimirum di- " vinis Officiis in dies et Horas canonicas praesentes adfuerint ut prae- " cipit Concilium Tridentinum in cap. 3°, Sess. 21, *de Reform.*, et " est disciplina generalis Cathedralis Hispaniae, fovendi causa praesen- " tiam choralem, ad maiorem Dei gloriam et fidelium aedificationem „.

Super quibus dubiis, exquisito etiam unius e consultoribus voto, sacra haec Congregatio, die 18 maii 1912 respondere censuit:

Ad I. et II. Providebitur in tertio:

Ad III. Affirmative.

SS.mus resolutionem EE.rum Patrum approbavit et ratam habuit (1).

(1) E giustamente. Imperocchè:

a) Le distribuzioni debbono dividersi tutte unicamente fra i presenti in coro. Così il Tridentino Sess. XI cap. 3 *de ref.:* " Distributiones inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes... dividantur „. E più chiaramente nella Sess. XXIV, cap. 72 *de ref.:* " Distributiones vero, qui statutis horis interfuerint recipiant: reliqui, quavis collusione, aut remissione exclusa, his careant, iuxta Bonifacii VIII decretum, quod S^a. Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus. „ Così pure Benedetto XIV nelle sue Instituzioni e questa S. C. in moltissimi decreti.

b) Le distribuzioni che vogliono applicarsi alla fabbrica della Chiesa, non sono le ordinarie corali; ma quelle straordinarie ed improprie che provengono da rendite particolari " vel ex fundatione vel ex Episcopi iunctione „ di che parla il Tridentino Sess. XII, cap. 3 *de ref.* (v. Lucidi *de Visit.* Vol. I, p. 263). — N. d. R.

III.

Se, e come il Vescovo possa obbligare i parroci di custodire nelle Curie Vescovili i libri parrocchiali.

Librorum parochialium — 18 Mai. 1912. — Episcopus N. N. exponebat H. S. C.:

" In occasione delle diverse Visite Pastorali fatte in questa Diocesi. " ho dovuto rilevare con mio rincrescimento che i registri parrocchiali, " che sono così preziosi, sono malamente tenuti, e che spesse volte " sono distrutti per incuria dei Parroci, o dei loro eredi in caso di " vacanza delle parrocchie.

" Per ovviare a lale inconveniente ho dato opportune disposizioni, " le quali sono state inserite anche nelle Costituzioni del Sinodo cele- " bratosi qui il maggio p. p. Ma ad onta di tali provvedimenti ho dovuto " constatare che se il danno si è diminuito, non si è del tutto elimitato.

" Pertanto a provvedere più efficacemente a questo grave bisogno " avrei pensato di formare nella Curia diocesana un archivio generale " obbligando i Parroci a consegnare all' Ordinario i registri delle rispet- " tive parrocchie anteriori all' ultimo cinquantennio.

" Sarei anche disposto a farli partecipare ai piccoli lucri avventizii, " che potrebbero ricavarsi dall' estrazione dei documenti contenuti nei " registri depositati.

" Ora prego V. E, Rev.ma di significarmi se, per i motivi sopra espo- " sti, io possa, di *facoltà ordinaria,* obbligare i Parroci della mia dio- " cesi a consegnare in Curia parte dei loro registri parrocchiali, come " sopra è detto; ed, in caso negativo, concederne la facoltà se cre- " derà utile il mio provvedimeto.

" Tempo fa la S. Sede richiamò l' attenzione dei Vescovi d' Italia " sulla più accurata conservazione degli oggetti di arte sacra e di an- " tichi cimelii. In omaggio a tali raccomandazioni, questa mia istanza " potrebbe essere accolta da cotesta S. Congregazione „.

Quibus precibus, duorum item Consultorum vobis, mature perpensis, sacra haec Congregatio, die 18 Maii 1912, respondendum censuit:

Prout petitur non expedire; *sed Episcopus, praevia diligenti inspectione, adhibeat opportunas provisiones et cautelas, prout uniuscuiusque archivi parochialis status exegerit; quoad futurum autem praescribat ut quotannis exemplaria authentica librorum parochialium ad Curiam Episcopalem a parochis transmittantur.*

SS.mus resolutiom EE.morum Patrum adprobavit et ratam habuit (1).

(1) Eccone le precipue ragioni:

a) Nessuno ignora la importanza dei libri parocchiali, e con quanta diligente cautela

Sacra Rota Romana

I.

Circa i diritti del Vicario curato e del Capitolo Collegiato.

Melevitana. Funerum. — 28 luglio 1911. — Il Romano Pontefice Pio VII nel 1822 istituì nella Chiesa Collegiata dell' Immacolata a Malta un capitolo, cui attribuì la cura abituale delle anime, lasciandone la cura attuale all' Arciprete. Con l' andar del tempo le prebende canonicali erano molto scemate, mentre le rendite certe ed incerte dell'Arciprete erano assai cresciute, nè mancò qualche lite tra questo e quelli per ragione di attribuzioni nelle funzioni, onde nel 1830 Pio VII decise che, venuto a mancare l'Arciprete d' allora, la cura sì abituale come attuale delle anime sarebbe spettata al Capitolo, che poteva esercitarla o per mezzo degli stessi canonici a turno, oppure per mezzo di un prete " Vicario Curato „ da eleggersi con congruo assegno dal capitolo previa approvazione dell' Ordinario. Ma non mancarono in seguito nuove difficoltà, onde infine l' Ordinario ed il Capitolo vennero ad un amichevole concordato, che fu poi sancito da Pio IX con Bolla

fa d'uopo comporli e conservarli. Questi libri però, di regola ordinaria, debbono tenersi nell' archivio parrocchiale, ed al parroco spetta di farne gli estratti per gli attestati che occorrono nei casi particolari.

b) Infatti nella *Collectanea* dei decr. della S. C. de' VV. e RR. del Bizzarri, a pag. 670, nella causa *Eugubina deletionis nominis a libris baptizatorum*, trattandosi di un libro parrocchiale trasportato in Curia per la correzione, al che il parroco si opponeva, volendolo per se, si legge: " Quod vero attinet ad translationem libri baptizatorum ad Curiam prae oculis habendum esse innuebatur *Rituale Rom.*, quod (l. c.) habet: *Liber baptizatorum habeatur in Ecclesiis, in quibus confertur baptismus;* nec non resolutio S. C. relata a Barbosa *(De off. et potest. Parochi*, Pars I, cap. 7), quae respondit in *Caven.*, 3 Iunii 1614: *Huiusmodi libros non esse per Episcopum de potestate Parochorum extrahendos sed penes illos debere conservari.* Quae quidem de diuturna extractione intelligi fortasse possent. Proposito igitur dubio in Congregatione generali diei 2 Martii 1880, Emi Patres rescripserunt: Affirmative pro deleto nomine Nazareni, facta in libro baptizatorum adnotatione resolutionis huius S. C.; et *quamprimum idem liber Parocho restituatur* „.

c) Perchè si provveda a conservare in modo autentico il contenuto dei libri parrocchiali pel pericolo di loro perdita o di manomissione, il Vescovo può obbligare i parroci a mandare in Curia ogni anno una copia autentica di ciò che si trova da loro scritto nei libri parrocchiali, siccome costumasi fare dall' autorità civile pei libri comunali, dei quali ogni anno si deve mandar copia in tribunale. Si ascolti il Pallottini (v. *Libri*, n. 69): " Episcopus, iusta concurrente causa, statuere potest ut omnes parochi suae Dioecesis singulis annis ad Curiam Episcopalem deferant exemplaria authentica baptismorum, defunctorum et matrimoniorum ut in tabulario praefatae Curiae serventur, non ad transumptus desumendos, sed ad praecavendum dumtaxat eorumdem iacturam „.

d) Questo prescrisse S. Carlo Barromeo nel Concilio Provinciale di Milano I, p, 2 *de Bapt.* Lo stesso fece il Card. Orsini (poscia Benedetto XIII) nel Concilio Provinciale

del 1 ottobre 1850, in cui si moderava con le seguenti leggi l'esercizio della cura attuale spettante al Capitolo: " 1.° Ut nempe cura actualis sic unita cum habituali exerceri debeat perpetuo et inamovibiliter a Vicario Curato, per Capitulum universum, comprehenso Archipresbytero, eligendo et per Ordinarium confirmando, modo et forma inferius decernendis. — 2.° Ut ad Vicarium ipsum Curatum spectet tantum administratio Sacramentorum et quidquid memoratum actualis animarum curae exercitium ei commissum stricte respicit: salvis et reservatis favore Capituli caeteris iuribus et privilegiis, etiam super huiusmodi exercitio, quae eidem Capitulo ut Ecclesiae Rectori debeantur; caetera vero iura et privilegia eidem Capitulo uti Ecclesiae Rectori reservata sint et remaneant..... „

Dopo un certo tempo sorsero nuovi dissidii ed il 20 dicembre 1902 la S. Congr. del Concilio risolse otto dubbi proposti, dei quali il primo era " An iuxta Constitutiones Apostolicas universa actualis animarum cura Vicario Curato competat in casu „ e la risposta fu: " Affirmative quoad exercitium. „

Sorta una nuova lite, la Curia il 3 febbraio 1905 decise " la messa di *requiem*, presente il cadavere, doversi celebrare dal Vicario Curato. „

Proposto in seguito un nuovo dubbio alla Curia, questa il 28 giugno 1907 sentenziò: " Ius benedicendi defuncti corpus, praecinendi

---

di Benevento del 1693 tit. 36 c. 16. E il medesimo consiglia Benedetto XIV nelle annotazioni circa il matrimonio, come nel *Thesurus Resolut, S. C. C.* dell'anno 1724, tom. 8, § 20.

e) Concordano in ciò le costituzioni di non pochi Sinodi, come quelli di Salerno, di Viterbo, di Torino, di Vercelli, di Vigevano, di Acqui, di Alessandria ecc.; come pure molte decisioni delle SS. CC., p. e. *in Caven.* 3 iun. 1604; *in Montis Politiani* 23 febr. 1856; *in Ipporegien.* 19 mai. 1832 (ap. Pallottini *l. c.* nn. 70—73).

f) Lo stesso insegnano i Canonisti, specie Barbosa *De off. et pot. Paroch. l. c.*; il Van-Espen *Iur. Eccl.* P. 2, tit. 12, c. 6., n. 21; il Catalano *in Rit. Rom.* tit. 11, n. 5 et 6; il Baruffaldo *in Rit. Rom.* tit. 32 n. 4.

g) Quanto al caso nostro, fu osservato che le dispersioni, per lo più, non avvengono pei libri antichi, i quali stanno riposti nel fondo di un archivio e non si facilmente si estraggono e si consultano. Possono invece avvenire pei libri di un mezzo secolo, sui quali sono frequentissime le consultazioni e le estrazioni di documenti, e perciò può bene avvenire che il parroco li estragga dall'archivio, e non sia poscia diligente a riporveli. Quindi non si provvederebbe alla sicurezza dei libri parrocchiali ritirando in Curia i primi e non i secondi.

h) Per questi ultimi, e ancora pei primi, non mancano mezzi ai Vescovi di vegliare alla loro conservazione per esempio colle ordinazioni sinodali, colle visite pastorali, e colle annuali ispezioni che sogliono commettersi ai vicarii foranei.

i) D'altra parte, il conservare in Curia gli originali dei libri parrocchiali sarebbe causa di non pochi inconvenienti. Renderebbesi difficile e assai più costoso pei privati averne gli *estratti*. I parroci non avrebbero facilmente sottocchi quei libri di anni andati per formare gli alberi genealogici e scovrire colla scorta di persone probe impedimenti matrimoniali. Un incendio, un terremoto, una sommossa popolare per la Curia metterebbe in rovina tutti i documenti della diocesi.

Per queste ed altre ragioni, giustamente fu deciso come sopra: il che può essere di norma ad ogni Vescovo. — N. d. R.

antiphonam *Exultabunt,* viam per quam deferendum est cadaver declarare, horamque ad funus determinare, ad Vicarium Curatum, audito tamen Capitulo quoad horam, pertinere. „

Il Capitolo appellò alla S. Congr. del Concilio, e dopo, rimessa la causa alla S. Rota, fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Prior *Ponente,* Mons. Sincero e Mons. Mori, coi seguenti dubbii:

1.° An competat Capitulo Ecclesiae Collegiatae Civitatis Conspicuae ius inchoandi exequias per intonationem " Exultabunt Domino „, *ius adspergendi cadaver aqua benedicta, necnon horas et vias exequiarum designandi.*

2.° An constet de re iudicata favore Vicarii Curati, relate ad ius celebrandi missam exequialem, praesente cadavere.

3.° An Capitulo supradicto competat idem ius ad missam exequialem, praesente cadavere.

Ed il dì 28 luglio 1911 fu deciso:

Ad 1.m Negative in omnibus, sed haec iura competere Vicario Curato, audito tamen Capitulo quoad horam designandam.

Ad 2.m Negative. — Ad 3.m Negative, sed hoc ius competere Vicario Curato in casu. Expensis compensatis.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO. — È unanime sentenza di tutti i Dottori che il vicario perpetuo nell'esercizio della cura delle anime a sè affidate può tutto ciò che spetta ad un parroco. Così Schmalzgrueber, *lib. 1, tit. 28, nn. 4, 5:* " ... verum beneficium habere censetur et aequiparatur, ita ut quidquid de isto statutum est in iure, etiam in ipso locum habeat. In specie, – 1.° eidem competit tota actualis potestas parochialis, et cura animarum per sacramentorum aliorumque divinorum administrationem ex officio administranda; ...3.° Idem debetur ipsi honor, locus, praerogativae, quae aliis parochis. Easdem habet praerogativas... - ... dicendum est quod vicarius perpetuus, etiam praesente rectore principali, administrare parochiam in divinis possit. „ Non differentemente si esprimono Pichler, *lib. 1, tit. 28, n. 15;* Ferraris, alla parola *Vicarius Parochialis, n. 14;* Pirhing, *lib. 1, tit. 28, nn. 14, 15;* Vecchiotti, *lib. 1, cap. 8, sect. 87.*

b) È fuor di dubbio che tutto ciò che concerne l'associazione dei cadaveri e le messe esequiali sono ufficii del parroco, e quindi generalmente di ogni vicario perpetuo. Oietti, *Synop. Rer. Mor. et Jur. Pont. verb. Exequiae,* dice: " Exequiarum nomine veniunt iure nostro omnes illi ritus quibus Ecclesia cadavera suorum fidelium cohonestat usque ad eorum inhumationem. Quare esequiae plura comprehendunt, scilicet levare de domo cadaver, funus ducere, officium mortuorum recitare, missam exequialem peragere, benedictionem cadaveri impertiri, illudque in loco sacro reponere... Ius levandi de domo cadaver,

sepeliendi et exequias peragendi, ut ex dictis patet, pertinet ad parochum illius loci, in quo defunctus domicilium vel quasi domicilium habeat. „ Così Van Espen, *tit. de Sepult., 28, cap. 3, n. 1;* mentre Benedetto XIV, *Inst. 105, n. 125,* nota che nel capo *Cum in ecclesia* le esequie dei morti si equiparano alle benedizioni di chi sposa ed agli altri sacramenti.

c) Il diritto di sepoltura, che per diritto comune compete solamente alla chiesa parrocchiale, col passar del tempo fu concesso per privilegio anche ad altre chiese; però in tali casi mai si presume concesso il diritto di fare le esequie. Così Van Espen, *l. c. cap. 5, n. 2...:* " Dum ergo ecclesiae sive loco religioso indulta est sepultura, vel licentia dandi sepulturam iis qui in illis inhumari elegerint, nequaquam propterea ipsi datum censetur ius, ut ibidem, in praeiudicium ecclesiae parochialis, celebrentur exequiae, aliave officia ecclesiastica pro defunctis persolvantur..... quia a iure communi non censetur recessum, nisi in quantum ipse tenor privilegii exprimit, et exigit: imo dum ipsa verba privilegii sunt dubia, iuxta indubitatas iuris regulas interpretanda sunt, ut quam minimum a iure communi recedatur. Quod et ipsi Romani Pontifices significare intendunt, inserendo clausulam — salva iustitia ecclesiarum a quibus corpora assumuntur — cuius clausulae mentio fit in *Cap. 9 de Sepult.* „ Così pure si esprime Pichler, *h. t. n. 4.*

Quanto all'imprescindibilità del predetto diritto parrocchiale è poi celebre il Decreto *Urbis et Orbis* della S. Congr. dei Riti del 10 dicembre 1703, ad 20: " An ad parochum spectet facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis in praedictis ecclesiis et oratoriis publicis confraternitatum „ si risponde: " Affirmative quando tumulandus est subiectus parocho intra cuius fines est ecclesia vel oratorium. „ Decreto che è servito di norma costante in moltissime cause trattate presso la S. Congr. del Concilio, p. e. fra le più recenti: in Casertana, 7 luglio 1887; in Isclana, 20 novembre 1885; in Theatina, 24 marzo 1906. Il P. Oietti, nella *Synopsi Rer. Mor. et Jur. Pont., ed. 1911,* alla parola *Exequiae, n. 2148,* scrive: " Si vero defunctus pertinet ad parochum loci, in quo sita est ecclesia confraternitatis tumulantis, tunc parocho non solum ius est levandi e domo cadaver, sed etiam in ipsa ecclesia confraternitatis agendi exequias, et exequialem missam cantandi. „

d) Il diritto esclusivo dei parroci all'ufficiatura funebre nell'associazione dei cadaveri si estende a tutte le parti che il Rituale Romano contiene come integranti l'ufficio funebre. E questo espressamente dicono varii decreti delle Sacre Congregazioni.

La S. Congr. dei Riti in un suo Decreto Generale (Decret. Authen. n. 3854) stabilisce: " Ius et onus inesse semper, etiam praesente ca-

pitulo Cathedralis Ecclesiae, extra hanc tamen, parochi induendi stolam et officia omnia persolvendi super cadavere defuncti ad suam pertinentis ecclesiam, usque dum e loco obitus ingressus fuerit ecclesiam tumulantem. „ — Un' altra dichiarazione della stessa S. Congregazione (Decret. Authen. n. 2685) dice: " ... Saepissime enim a S. Rit. Congr. declaratum fuit ad parochum spectare in funeribus stolam deferre, aqua benedicta cadavera aspergere antequam e domo efferantur, et antiphonam praecinere *Exultabunt Domino.* „ Anzi la S. Congr. del Concilio, in *Cullien. Jurium Parochi* del 20 dicembre 1828, dichiarò che tutte queste cose spettano al parroco anche nei funerali dei canonici delle chiese cattedrali, infatti al dubbio: " An et ad quem spectet (cioè al parroco del defunto od alla prima dignità del capitolo) ius deferendi stolam, aqua benedicta aspergendi cadavera, et praecinendi antiphonam *Exultabunt* in funeribus canonicorum Ecclesiae Cathedralis in casu „ rispose: " Affirmative ad parochum defunctorum. „

Quanto al capitolo di chiesa collegiata, la precedenza del parroco nei funerali fu stabilita dalla S. Congr. dei Riti in *Faventina*, 15 settembre 1669. Molte altre risoluzioni delle Sacre Congregazioni in proposito possono vedersi presso Pallottini, alla parola *Cadavera, art. 1.*

Le stesse cose insegnano i canonisti, fra cui Vecchiotti, *lib. 3, cap. 1, n. 60;* Barbosa, *De parocho, lib. 3, cap. 27, n. 80;* Bouix, *De parocho, pars 4, cap. 10, sect. 2, n. 2, 3, 4;* D' Annibale, *Summ. Theol. Mor. vol. 3, n. 176, nota 80;* Berardi, *De paroch. p. 2, c. 6, n. 777;* Pignatelli, *t. 6, n. 8, cons. 59.*

e) Presedendo il parroco ai funerali, è giusto che egli designi l' ora del funerale e le vie da percorrere. Così il Ferraris, *Bibliot. verb. Parochus, art. 3, n. 51:* " Ad parochum spectat declarare, per quam viam sit exportandus defunctus, et facere omnia necessaria usque atd ianuam ecclesiae regularis ubi sepeliendus est. „ Il Vecchiott *lib. 2, cap. 5, sect. 62:* " Ad parochum defuncti pertinet viam declarare, per quam cadaver exportandum sit. „ Il Barbosa, *Summ. Apost. Decis. coll. 558:* " Parocho spectat declarare per quam viam sit exporiandus defunctus. „ Il Pallottini, *verb. Cadavera, sect. 2, n. 81:* " Ad parochum praeterea spectat ius destinare viam, per quam in associatione cadaveris incedendum est, in Ord. Praedic. Assoc. Cadaver. die 24 Jan. 1846. „

Nondimeno, se interviene il capitolo della Cattedrale o della Collegiata, è opportuno che il parroco senta anche il parere di questo prima di indicare l' ora del funerale. Così la S. Congr. del Concilio in *Adrien. Funerum,* 8 marzo 1884, rispondendo al dubbio " An et quomodo providendum sit quoad horae designationem „ decise: " Affirmative favore parochorum; tamen parochi curent consulere quantum fieri potest Capituli commoditati. „

f) Non è meno certo che spetta al parroco di celebrare la messa di esequie, perchè anche questa fa parte dell' ufficio funebre prescritto dal Rit. Romano, quantunque in qualche circostanza si possa omettere. Scrive il Ferraris, alla parola *Parochus, art. 2, n. 4:* " Parochus facere debet officium supra corpus defuncti, etiamsi adsint canonici Cathedralis, in sua parochiali ecclesia. „ Ed il Pallottini, alla parola *Cadavera, art. 2, n. 320:* " Idcirco parochis competunt parochialia iura, absolutiones super cadavere explendi, missam supra corpus defuncti celebrandi. „ Vecchiotti dice *(l. cit.)*: " ... sunt muneri parochiali adiuncta iura, sive quis in propria, sive in aliena ecclesia sepeliatur. Quum quis in sua ecclesia sepelitur, parochi officium et ius est cadaver e domo levare, funus deducere, funebre officium coram defuncti cadavere praecinere, *missam exequialem litare...* „ E poco dopo, parlando dei funerali che si fanno in una chiesa non parrocchiale, dice: " Si haec ecclesia proprium non habeat rectorem, facile ex generalibus iuris principiis statui potest, parochi esse corpus recto tramite, scilicet de ecclesia parochiali ad ecclesiam tumulantem deducere, ibique officium et missam exequialem, praetermisso rectore, praecinere, et corpus humo tradere. Nam iura parochialia a parocho in sua paroecia vel de eius licentia exercenda sunt. „

La S. Congr. del Concilio in *Nullius Sublacen.* 29 genn. 1825, la dubbio " Ad quem spectat (al capitolo oppure ai vicari curati, arcipreti e primicerii) cantare missam, peragere officium et absolutiones super cadavere in casu „ rispose: " Affirmative in omnibus ad archipresbyterum et primicerium. „ E così anche in *Galtellinoren. Jur. Paroch.*, 19 mag. 1900. Non diversamente decise la S. Congr. dei Riti il 7 settembre 1861 in *Nullius Montis Cassini.*

g) Quanto poi al diritto particolare costituito per il capitolo in quistione dalla citata bolla di Pio IX, bisogna notare due cose. La 1.ª che al Vicario Curato spetta " l'amministrazione dei Sacramenti e tutto ciò che *strettamente* riguarda l' esercizio della cura attuale delle anime. „ Orbene dal fin qui detto apparisce chiaro che tutti i diritti in controversia — intonare l' antifona, aspergere il cadavere, designare l' ora e le vie del funerale, celebrare la messa presente il cadavere — non sono diritti puramente onorifici, come vorrebbe il Capitolo; ma, chi per un verso chi per l' altro, spettano tutti propriamente all'esercizio della cura delle anime.

La 2.ª cosa da notare è che le parole della citata Costituzione Apostolica " salvis et reservatis favore Capituli iuribus et privilegiis, *etiam super huiusmodi exercitio*, quae eidem Capitulo ut *Ecclesiae Rectori* debeantur; caetera vero iura et privilegia eidem Capitulo ut *Ecclesiae Rectori* reservata sint et maneant „, non contengono alcuna restrizione

dei diritti parrocchiali concessi al Vicario Curato. Infatti il Vicario perpetuo, in forza del suo ufficio, mai è rettore della chiesa, come dice Pichler *(l. cit.)*: " Vicarius perpetuus melius vocatur rector animarum quam rector ecclesiae „; onde a lui non spettano i diritti proprii di un rettore di chiesa (come la difesa dei diritti della medesima, il custodirne le chiavi, le suppellettili, ecc., il riparare l'edificio, tutte le funzioni non strettamente parrocchiali). — La Costituzione Apostolica di Pio IX dunque, nel caso controverso, non stabilì nulla contro il diritto comune.

h) Per prescrivere un diritto parrocchiale si richiede, fra l'altro, il tempo immemorabile, oppure il tempo di 40 anni *con il titolo.*

Scrive a questo proposito il Pignatelli, *vol. 6, cons. 59, n. 1:* " Huiusmodi canonici qui id contra iuris dispositionem praetendunt, vel debent exhibere privilegium clarum et indubitatum, vel probare immemorabilem, aut saltem *quadragenariam cum titulo* ut requiritur ad praescribendum contra iuris dispositionem... „

Il titolo poi che si richiede per la prescrizione quadragenaria non vale se fu creduto legittimo senza che fosse tale. Scrive il Ferraris, *Biblioth. verb. Usucapio, art. 2, n. 17:* " Ignorantia iuris clari et indubitati impedit bonam fidem et praescriptionem in utroque foro, etiamsi sit invincibilis seu inculpata; sic fere communis doctorum sententia cum glossa in c. *Apostolicae, verb. Praescriptionis, de Donat. Abbas in c. De Quarta, n. 12, de Praescrip.* Covarruv. *in Regul. possessor. part. 2, sect. 9, n. 8;* Layman, *lib. 3, Theol. Mor. sect. 5, t. 1, cap. 8, n. 11;* Lessius. *l. 2, Decr. tit. 26, n. 15;* Pirhing, *ibid. n. 62*; Reiff. *ibid. n. 68 et seq.*, et alii passim, contra paucos arbitrantes ignorantiam inculpatam iuris sufficere ad praescribendum pro foro conscientiae. „

i) I dieci giorni di tempo utile per appellare non cominciano a decorrere dal momento in cui è data la sentenza, ma dal momento nel quale si ha cognizione della medesima per apposita notificazione. Così il Bouix, *De iud. pars 2, cap. 9, n. 8;* così il Codice Gregoriano, 10 Nov. 1834, n. 1178; e nelle Regole della S. Rota, can. 236, n. 1, si legge: " Appellatio interponenda est intra decem dies qui decurrunt a sententiae aut a decreti notificatione. „

l) In fatto. — Le cose di cui si discute non sono diritti meramente onorifici, ma sono parti integranti l'ufficio funebre il quale spetta al parroco ed al vicario curato, — il capitolo non ha alcun diritto particolare che gli giovi, — neppure può giustamente appellare ad una prescrizione in suo favore perchè l'esercizio di quei diritti, anche dato che fosse stato pacificamente suo per 40 anni, manca di forza prescrittiva, essendo fondata su una illegale interpretazione della costituzione di Pio IX, — se il vicario non può giustamente appellare

alla *res iudicata* pel suo diritto a cantare la messa di requie, niente importa, perchè quel diritto gli spetta per la natura stessa della cosa.

Perciò giustamente fu deciso a favore del vicario curato.

II.

Nullità di matrimonio per l' impedimento di violenza e timore.

Tunkinen. Nullitatis matrimonii. — 7 Luglio 1911. — Giovanni Tien della comunità cattolica di Dong Kien, cedendo alle istanze e minacce di suo padre, nel 1902 sposò innanzi alla Chiesa Agnese Canh della comunità di Phuk Think; ma nel 1908 ricorse al tribunale ecclesiastico perchè il suo matrimonio fosse dichiarato nullo *per violenza e timore*. Agnese, per la prima volta giurò che il matrimonio non era stato consumato, ma interrogata una seconda volta affermò il contrario anche con giuramento.

Il giudice ecclesiastico non osò dare la sentenza e mandò tutti gli atti al Vicario Apostolico con preghiera di trasmetterli a Roma alla Congregazione dei Sacramenti. Per speciale mandato del S. Padre la quistione fu rimessa al Tribunale di S. Rota, e la causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Heiner *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Sincero, col seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

Ed il dì 7 luglio fu deciso:

Affirmative, seu *constare de nullitate matrimonii in casu.*

Eccone le precipue ragioni.

a) IN DIRITTO—La violenza, col giureconsulto Paolo, L. 1. 2. D. *quod metus causa,* IV, 2, si definisce: " Maioris rei impetus, qui repelli non potest. „ Bisogna però con S. Tommaso *(4, dist. 22, q. 1. art. 1)* distinguere due specie di violenza, assoluta una, condizionata l' altra. La prima cade sugli atti esterni e non può respingersi o perchè toglie totalmente la ragione, o perchè non si ha la forza fisica per resistere pur dissentendo internamente.

La violenza condizionata invece è " la coazione morale che muove la volontà a volere sotto la minaccia di un male, di guisa che la volontà, la quale altrimenti non consentirebbe, consente per evitare il male minacciato „. Tale specie di violenza produce nel paziente il timore, che comunemente si definisce " la trepidazione della mente per un pericolo imminente o futuro „.

Violenza e timore stanno fra di loro come la causa all' effetto. Ecco come si esprime a questo proposito Schmalzgrueber; *lib. IV, tit. I, n. 384:* " Haec posterior (la violenza) et metus pro synonymis vel saltem

connexis accipiuntur : prout fit. *tit. de his, quae vi , metusve causa fiunt* ubi idem, quod statuitur de vi, etiam statuitur de metu, et vicissim. Rationem dat *Cleric. de sacr. matr., decis. 27, n. 4*, quia vis et metus sunt correlativa et quod de uno dicitur, etiam intelligitur de altero ; vis siquidem consistit in inferente metum, et se habet per modum agentis ; metus autem statim persona cui vis infertur, et se habet per modum patientis „.

b) I matrimonii contratti per timore sono nulli *(cap. 6, 13, 14, 15, 28, X de sponsal. IV, 1);* onde il timore è impedimento dirimente il matrimonio almeno dei cristiani. Ma perchè l' impedimento sussista si richiedono pel timore varie circostanze e condizioni : 1.° che il timore sia procurato *ab extrinseco da una causa libera* ; 2.° che il timore sia *grave*, tale cioè da muovere un uomo costante ; 3.° che sia *ingiustamente procurato* o nella sostanza od almeno nel modo ; 4.° che infine sia procurato *per estorcere il consenso matrimoniale :* anticamente alcuni autori negarono che quest' ultima condizione si richiede necessariamente, ma i canonisti contemporanei giustimente esigono che ci sia.

c) Il timore riverenziale è certamente *grave* se vi sono circostanze gravi, come il timore della perpetua indignazione dei parenti, le preghiere costanti ed importune, le minaccie e simili.

d) L' impedimento di violenza e timore sussiste anche se chi fu costretto dal timore abbia veramente consentito, poichè tale consenso è per sè stesso nullo, e fa esser nullo il matrimonio non perchè si presuma una finzione, ma supponendo un vero consenso (Schmalzgrueber, *lib. IV, tit. I, n. 392*).

e) IN FATTO. Dall' attento esame degli atti risulta pure abbastanza chiaro che Giovanni ebbe sempre tale ripugnanza per Agnese da potersi dedurre che egli neppure consentì al matrimonio, onde forse si sarebbe potuta impugnare la validità di questo per difetto di consenso ; ad ogni mode però è certissimo che egli fu da suo padre *costretto* a sposare Agnese e la sposò unicamente per grave timore riverenziale.

Onde giustamente il matrimonio fu dichiarato nullo.

DECRETI AUTENTICI DELLA S. C. DE' RITI
pubblicati nel Vol. VI, non contenuti nel nostro Periodico.

È uscito già ultimamente in luce il Volume VI dei Decreti autentici della S. C. de' Riti, che è l' Appendice I dei Volumi precedenti e contiene i Decreti pubblicati dal 1900 al 1911. In essi Decreti ne abbiamo trovati alcuni che non furono mai precedentemente pubblicati e non si trovano nel nostro Periodico. Perchè nulla manchi in esso, crediamo necessario riportare i Decreti non pubblicati, che qui diamo col numero d' ordine della predetta Appendice.

1.

Di una consuetudine inveterata di celebrare i funerali nelle Domeniche e nelle altre feste.

4052 — **Novarien.** — R.mus Dominus Eduardus Pulciano Episcopus Novariensis S. Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum:

In pastorali Visitatione Episcopus Novariensis compertum habuit, in pluribus parochiis extare consuetudinem, solemnia nempe defunctorum suffragia adsignandi Dominicis aliisque diebus Festis, eaque peragendi, constituto tumulo in medio Ecclesiae ante Missam parochialem, quae canitur de Dominica vel de Festo occurrente. Mordicus adhaeret populus huic consuetudini, ea praesertim de causa, quia fideles et praecipue cantores diebus ferialibus haberi nequeunt.

Porro consuetudo auferri nequit, quin perturbationes oriantur, Officia pro defunctis praetermittantur et gravia proinde damna parochiis obveniant. Haec consuetudo adeo inveterata est, ut quamvis Emus Card. Archiep. Morozzo Episcopus Novariensis in Synodalibus Constitutionibus an. 1826 gravibus verbis eam eliminandam decreverit, idemque obtinere conatus sit Episcopus Orator, adhuc perseveret.

Hinc quaeritur: an dicta consuetudo inveterata permitti vel saltem tolerari possit?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Officium defunctorum in casu permitti posse, nisi agatur de Dominicis et Festis maioris solemnitatis: circa tumulum vero obstare Decretum Montis Regalis n. 3201, diei 20 Martii 1869, ad VIII. Hinc. paulatim et prudenter eliminandus est abusus.

Atque ita rescripsit, die 16 Februarii 1900.

2.

Di alcune consuetudini contrarie ai sacri riti nella messa e nella officiatura.

4054. — **Tirasonen.** — Hodiernus Magister caeremoniarum Cathedralis Ecclesiae Tirasonensis nonnullos in eadem Ecclesia animadvertens inductos mores, Rubricis et S. R. C. Decretis minus conformes atque etiam contrarios, cupiensque scire quinam ex iis permitti possint, quinam sint eliminandi, insequentia dubia, annuente Rmo D. Episcopo dioecesano, eidem S. R. C. resolvenda humiliter proposuit; nimirum:

I. In omnibus Missis solemnibus Corporale non explicatur a Diacono tempore praescripto in Ritu servando in celebratione Missae (Tit. VI, 7), sed a sacrista antequam Missa inchoetur: an haec praxis possit sustineri?

II. An possit servari consuetudo celebrandi Missas solemnes Feriarum Quadregesimae, Quatuor Temporum, Vigiliarum, de *Requiem*, aliasque per annum, sine ceroferariis, sine thurificatione, duobusque tantum cereis accensis in Altari?

III. Estne tolerandum quod Subdiaconus in praedictis Missis maneat cum Celebrante, et non incedat cum Diacono eique assistat in pulpito ub est canendum Evangelium?

IV. Ex praesumpto privilegio, Canonicus celebrans, lecto Graduali seu Tractu, vadit ad scamnum, ubi sedens et coopertus imponit incensum, dat benedictionem Diacono Evangelium cantaturo, ibique manet quin legat Egelium usque dum Diaconus incipiat cantum ipsius. Haec omnia possunt retineri?

V. Poterit continuari praxis immemorabilis Cathedralis Ecclesiae Tirasonensis, cuius titularis est B. V. Maria, nominandi ad litteram N. Orationis *A cunctis*, S. Attilanum Patronum civitatis et Ss. Prudentium et Gaudiosum Patronos aeque principales Dioecesis?

VI. An sufficiat ut in quibusdam Missis de *Requiem*, anniversarii *late sumptis* quae in hac Cathedrali cum Diacono et Subdiacono cantantur, Sequentia *Dies irae* legatur tantum a Celebrante; an debeat etiam cantari a Choro?

VII. Utrum, attenta consuetudine, in Vesperis et Laudibus persolvendis Celebrans possit manere in habitu chorali usque ad Capitulum, et tunc tantum assumere pluviale?

VIII. Estne permittendum quod, dum quibusdam diebus canitur vespere Officium defunctorum in Choro, sedeat in scamno presbyterii Celebrans paratus Alba et Pluviali inter Diaconum et Subdiaconum, sacris indumentis, uti ad Missam, etiam paratos?

IX. Cum organum alternatim pulsatur, tam in Officio divino quam in Missa, non est cantor qui, ut statuit Caeremoniale Episcoporum, lib. I, cap. XXVIII, intelligibili voce pronuntiet quod per organum figuratur cantari; sed unusquisque de Choro in Officio divino, non vero in Missa,

submissa voce dicit quae ad sonitum organi omittuntur. Quid in posterum agendum?

Et S. R. Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibusque rite perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Negative, et serventur Rubricae ac Decreta, etiam quando Symbolum locum non habet.

Ad II. Negative.

Ad III. Servetur Caeremoniale Episcoporum, lib. II, cap. VIII, n. 45.

Ad IV. Negative, et serventur Rubricae Missalis.

Ad V. Affirmative, ita tamen ut fiat eorum Commemoratio etiam in Officio inter Suffragia Sanctorum.

Ad VI. Negative, ad primam partem, affirmative, ad secundam.

Ad VII. Negative, et servetur Caeremoniale Episcoporum.

Ad VIII. Negative.

Ad IX. Stetur Caeremoniali Episcoporum.

Atque ita rescripsit, die 2 Maii 1900.

3.

Del dovere della prima dignità di sostituire il Vescovo anche quando il Capitolo cattedrale sia trasferito ad altra chiesa.

4061 — **S. Severini** — R.mus Canonicus Theologus Cathedralis Ecclesiae S. Severini, Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit; nimirum:

Prima Dignitas Capituli praefatae Ecclesiae Cathedralis, quae titulo Archidiaconi decoratur, diebus solemnioribus, Episcopo impedito vel absente, functiones quae ad hunc pertinente peragit et Missas Convenutales decantat ad normam Caeremonialis Episcoporum: attamen id facere hucusque recusavit die 19 Martii in Festo S. Ioseph Deiparae Virginis Sponsi, ea praesertim de causa quia idem Capitulum anno 1874 facultatem obtinuit in Ecclesiam S. Augustini ipsius Civitatis se transferendi, cum iisdem tantum conditionibus et oneribus quae in primaeva Ecclesia Cathedrali erant observanda. Hinc idem R.mus Orator, nomine etiam ceterorum Canonicorum, de consensu sui R.mi Episcopi, sequentis dubii solutionem efflagitavit:

An enunciata Dignitas, in casu, absente vel impedito Episcopo, ad functiones et ad Missas supradictas teneatur etiam in Festo primario S. Ioseph?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque perpensis rescribendum censuit:

Affirmative, et servetur Caeremoniale Episcoporum necnon Decreta, n. 3595, diei 19 Septembris 1883 et n. 3865, diei 9 Iulii 1895.

Atque ita rescripsit, die 17 Iulii 1900.

4.

Circa l'uso della lingua slavica nella sacra liturgia quando sia stato interrotto da più anni.

4063 — **Dubium** — Circa interpretationem primi articuli Decreti n. 3999,

seu Litterarum Sacrorum Rituum Congregationis, diei 5 Augusti 1898, *de usu linguae Slavicae in sacra Liturgia,* sequens dubium, pro opportuna declaratione, Apostolicae Sedi suppliciter propositum fuit; nimirum:

Utrum privilegium linguae palaeoslavicae extinctum fuerit ob interruptum usum eiusdem linguae, intra postremos triginta annos, in illis etiam Ecclesiis de quibus certo constat eas antea fuisse in legitima eiusdem linguae possessione?

Sanctissimus Dominus noster Leo PP. XIII, attentis expositis, ex consulto eiusdem Sacrae Congregationis, cuius examini hoc negotium commissum fuerat, declarare dignatus est, " praefatis Ecclesiis privilegium extinctum non fuisse, si usus linguae palaeoslavicae intra postremos triginta annos intermissus fuerit non voluntarie, sed ex necessitate ob externas causas impedientes, velut ex deficientia palaeoaslavorum Missalium aut Sacerdotum eiusdem linguae peritorum „.

Atque ita rescribi et declarari mandavit, ceteris praefati Decreti seu Litterarum diei 5 Augusti 1898 praescriptionibus in suo robore permanentibus. Die 14 Augusti 1900. *(continua)*

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. e fine dell' epilogo della Sez. 1.ª v. q. Vol. pag. 318—324).

Quando il clero debba dirsi abbastanza numeroso.

a) Furono sempre causa di errori pratici innumerevoli ed esizialissimi, non solo i falsi criterii circa la bontà dei sacri ministri, p. e. che bastasse loro una probità comune od una infarinatura di scienza, ma puranco le false idee circa il loro numero e circa le relazioni tra il loro numero e la loro bontà, v. g. che le anime siano meglio curate da molti sacerdoti mediocri, anzichè da pochi veramente buoni; che la grande bontà si deve richiedere quando abbondano le vocazioni, non quando sono rare, come ai tempi nostri ecc.

b) Questa stessa affermazione, essere oggi le vocazioni al sacerdozio, così secolare come regolare, assai più rare che in altri tempi, è inesattissima. Bisogna dire: " quelli che si fanno preti o religiosi sono oggi assai più rari che nei tempi andati „. Perocchè il farsi prete o religioso è tutt' altra cosa che il farsi prete o religioso per vocazione. In una certa parrocchia nella quale circa un secolo fa vi erano ottanta preti, oggi ce ne sono venti. Ebbene ho gravi ragioni per credere assai probabile che di preti fattisi per vocazione ce ne siano più tra questi venti che non ce ne fossero tra quegli ottanta, entrati nel

santuario quando costava sì poco *fare il figlio prete*, e tanti vantaggi temporali se ne attendevano. Fa dunque mestieri distinguere. Le vocazioni al sacerdozio da parte di Dio, in quanto cioè ne pone il germe in alcuni uomini, sono sempre in numero sovrabbondante, perchè Ei vede che in una gran parte di essi quel germe resterà infecondo per difetto di cultura. Da parte poi degli uomini vuolsi suddistinguere: l'attuazione delle vocazioni vere è tanto più frequente quanto più valido è l'aiuto che quel germe divino riceve dalla buona educazione e dalla cultura spirituale dei giovinetti, e viceversa; l'attuazione delle vocazioni false, di quelle cioè fatte dai genitori o da mire umane, è tanto più frequente, quanto più facile è l'entrare nel santuario sotto il triplice aspetto della spesa, della scienza e della pietà, e quanto più copiosi sono i vantaggi temporali che se ne sperano per i giovani e per le loro famiglie, e viceversa.

Sono verità che la ragione intende e la storia, anche contemporanea, perfettamente conferma.

Devesi pertanto notare assai bene che nel ricercarsi quando i sacerdoti siano da aversi come abbastanza numerosi, ha da intendersi dei veramente vocati, epperciò edificanti, laboriosi ecc.; dacchè i non vocati, i mestieranti non possono mai tornar vantaggiosi alle anime, come a suo luogo ampiamente provai.

c) Or la Chiesa nei Concilii e per mezzo dei Successori di Pietro fino a Pio X, siccome ha proclamato mille volte che nussuno può aversi come sacerdote veramente buono, se a sufficiente scienza, proporzionata ai tempi in cui vive, non accoppia una virtù tanto superiore ad una probità comune, quanto il cielo è più alto della terra; così ha sempre prescritto che nessun nuovo sacerdote sia aggiunto al clero, se il Vescovo non ne ravvisi la necessità od almeno l'utilità per la sua diocesi. Il Tridentino suppone tale verità come già notoria: " *Cum nullus debeat ordinari, qui judicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis ecclesiis* „. Ma poichè quella utilità veniva interpretata troppo largamente (1), Benedetto XIV determinò con somma chiarezza e precisione che cosa debba intendersi per necessità e per utilità della Chiesa, scrivendo intorno a ciò lungamente nel secondo capitolo del libro undecimo della sua opera *De synodo dioecesana*. Basta trascriverne le seguenti parole: " *At vero sapiens executor mentis praedicti Concilii (Tridentini) dicendus erit ille (Episcopus) qui diligenter perpendens quot sint per Dioecesim beneficia de quibus ipse disponere valeat, et quo sacrorum ministrorum numero dioecesis ipsa indigeat, ut in Parochialibus aliisque Ecclesiis Divinus cultus et Sa-*

(1) Dicevami un Prelato: " Forse alcuni credono doversi avere per utile un nuovo sacerdote, perchè rende più lunghe le processioni „!

crementorum administratio recte gerantur, ut monialibus Confessarii, hospitalibus et locis piis Rectores et curatores non desint; HINC REGULAM ATQUE MENSURAM CAPIAT, *juxta quam ad supplendum beneficiorum defectum, Ordinationes alias ad titulum Patrimonii, alias autem ad titulum Pensionis Ecclesiasticae admittat et peragat.* ITA ENIM INTELLIGENDA EST NECESSITAS ILLA AUT COMMODITAS ECCLESIARUM, QUAM TRIDENTINA SYNODUS PRAE OCULIS HABERI JUBET „. Dalle quali parole ben chiara apparisce la norma che assegna questo gran Pontefice pel numero dei sacerdoti. Devono esser questi in tanto numero che bastino ai bisogni della Chiesa e dei varii luoghi pii da amministrare; onde egli non consente che oltre i beneficii si ammettano titoli di sacri patrimonii e di pensioni per ecclesiastici non necessarii (1). E da ciò si deduce con quanta ragione il Salesio abbia detto: " La Chiesa non ha bisogno di molti preti, ma di buoni preti „: sentenza ripetuta da S. Alfonso, il quale aggiunge che a tal regola si attengono tutti i buoni Vescovi. Ma giova riferire testualmente le sue parole: " Il Vescovo ha molte obbligazioni.., ma SOPRATTUTTO... ha obbligo di eleggere per ministri dell' altare quei che ne sono degni e di escludere gl' indegni. Tremava S. Francesco di Sales pensando a quest' obbligo; e perciò il Santo non ammetteva agli ordini alcuno che non era accompagnato dalla buona vita (cioè, come spiega nei quattro numeri seguenti, non solo negativamente, ma *positivamente*, abitualmente ed in *alto grado* buona, pia, spirituale), non avendo in ciò riguardo nè a raccomandazioni, nè alla nobiltà, nè alla dottrina del soggetto; mentre la dottrina unita colla mala vita cagiona più danno, poichè essa dà allora più credito al vizio. Ond' era che pochi egli ne ordinava, *siccome praticano tutti i buoni Vescovi;* giacchè in verità POCHI sono quelli che si fanno sacerdoti per vera vocazione e per fine di dar gloria a Dio; e da ciò poi avviene che POCHI sacerdoti sono quelli che riescono buoni e di profitto alle anime. Diceva lo stesso Santo che non sono necessarii alla Chiesa i molti sacerdoti, ma i buoni sacerdoti „ *(Istr. e Prat., c. 7 n. 47).*

d) — Ma se in alcuni luoghi mancano anche questi pochi, anche gli strettamente necessari, non vi si dovrà provvedere?

— Sì, di certo; ma col mezzo additato dalla recente circolare della S. Sede ai Vescovi d' Italia, cioè con l' ottima coltura spirituale dei giovanetti, non mai con dispensare dalla sufficiente scienza e molto meno dalla robusta e provatissima virtù, amendue *essenziali* al sacerdote.

— E se, adoperato questo mezzo, neppure si raggiunge lo scopo, non

(1) Salvo, s' intende, il caso di un giovane zelantissimo il quale sia disposto a recarsi già sacerdote, in altre diocesi bisognose, ovvero, ancor meglio, alle missioni estere fra gl' infedeli.

si dovrà usare qualche benignità circa la scienza e la virtù di qualcuno che a grande stento si è potuto trovare ?

— Nego, con l' Angelico, il supposto ; perchè Colui che ha fatto indefettibile la sua Chiesa, non potrà farle mancare giammai sufficiente numero di buoni ministri, parlando in generale. Se poi in qualche luogo, pei suoi imperscrutabili fini, ne lasciasse mancare anche il numero necessario, tuttochè coltivati diligentemente i giovanetti, in tal caso sarà sempre minor male la deficienza dei ministri che il provvedervi con ministri non buoni : anche ciò provai ed esemplificai ampiamente.

— Almeno sarà prudenza di non mandare a prendere la licenza ginnasiale quei chierici che, conseguitala, gitterebbero l' abito.

— Proprio l' opposto di ciò che ha ingiunto la S. Sede nella circolare del 16 luglio 1912 ai Vescovi d' Italia nell' articolo 10, il quale suona così: " Per regola generale tutti gli alunni del ginnasio dovranno concorrere alla licenza di Stato, e conseguirla prima di essere ammessi alle scuole liceali. Le eccezioni al riguardo non dovranno essere che in casi rarissimi di età inoltrata, pietà distinta e sicurezza di vocazione....„ — Ognun vede che giovani siffatti, meritevoli di tale *rarissima* eccezione evidentemente vocati, ancor quando avessero la licenza, anzi pur quando si offrisse loro la più splendida posizione sociale, fosse pur quella d' imperatore, la disprezzerebbero come un nulla a petto dello stato sacerdotale. " *Si dederit homo omnem substantiam suam pro dilectione, quasi nihil despiciet eam* „. Per tutti gli altri la licenza ginnasiale è indispensabile, per accertarsi così la sufficienza dell' ingegno come la stabile corrispondenza alla vocazione.

— Ma son troppi quelli che, ottenuta la licenza, non vogliono più saperne di farsi preti.

— E voi non vi prostrate a benedirne Iddio, che ha voluto con sì provvide ingiunzioni preservare la sua Chiesa dalla peste dei non vocati ? Se si ottemperasse fedelmente all' altra prescrizione del Santo Padre, di espellere dopo un solo anno di prova quelli che non danno ognor più fondata speranza di ottima riuscita, pochi dei non vocati giungerebbero a termine del *ginnasio*. Ma quando non sono stati licenziati dai superiori, bisogna gioire che se ne vadano da sè dopo il conseguimento della licenza ; essendo troppo chiaro che non ha vocazione chiunque, al vedersi aperta un' altra via, abbandona quella del Santuario.

— Del resto gran numero di defezioni dalla via del Sacerdozio dopo le licenze, specie dopo la liceale, forse sono da attribuirsi non tanto al vedersi aperta un' altra via quanto al trovarsi già guaste le idee per aver dovuto, a fine di prepararsi agli esami di licenza, aver tra mano libri infetti di errori storici, scientifici e religiosi.

— Certo bisogna scegliere con tutta la possibile cautela i libri di

testo, intorno al che veggasi la *Civiltà C.*, quad. 1494, del 21 Sett. 1912. Ma dopo ciò, se se i docenti saranno quali Leone XIII e Pio X hanno tante volte ingiunto che siano, e se i discenti " sortiti fuerint animam bonam „, indole cioè fortemente amante della verità e della virtù, in essi non attecchiranno quegli errori, ma bensì la loro confutazione. E ciò tornerà d' inestimabile vantaggio così a quelli che Iddio ha preordinati al sacerdozio, i quali si troveranno più idonei allo studio della dommatica, come agli altri che passeranno al laicato, i quali si troveranno premuniti contro tali errori che da mille parti verranno loro insinuati. " Caritas omnia credit „ — La disgrazia è che noi non finiamo di persuaderci che solo i giovani innamorati di Gesù Cristo potranno riuscire suoi veri ministri ; perchè solo un ardente amore a Gesù può renderli capaci di immolargli perpetuamente i diletti sensuali e tutti gli agi e le grandezze del mondo per consacrarsi unicamente a salvargli anime. Giovani di tal sorta difficilissimamente abbandoneranno mai più il loro diletto : " Fortis ut mors dilectio dura sicut infernus aemulatio „.

e) Sarà sempre assai meglio che in un luogo, ancorchè popoloso, stia a lavorare da solo un sacerdote buono, anzichè lavorarvi in compagnia di sacerdoti mestieranti. L' influenza paralizzatrice dell' operare del sacerdote, non dico scandaloso, ma di *mestiere*, sull' operare del sacerdote di spirito, è latente e quasi subdola, compresa da pochissimi, ma incredibilmente deleteria. Di qui la grande massima dei Concilii, dei Dottori, dei Santi : meglio pochi e buoni che molti cattivi o inutili : " *Melius est paucos haberi ministros, sed bonos, quam multos malos aut inutiles* „. Inutili non solo per la inefficacia proveniente ai loro ministeri dal manco di zelo; ma inutili, anzi nocivi, perchè o non fanno alcun bene, o se ne fanno un poco, fanno insieme gran male ; non già con azioni scandalose per la loro turpitudine, ma scandalose anche solo per la loro discordanza con la vera santità sacerdotale.

Sì, sì ; *melius est* che una città, la quale conti di anime più decine di migliaia, abbia sacerdoti di spirito dieci soli, anzichè dieci di spirito frammisti a cento altri di mestiere. Il zelo di quei dieci li farà moltiplicare con l' aiuto che si procureranno nei pii laici di ambo i sessi, col diffondere buoni libri, col rendere (senza danno, anzi con grande vantaggio delle anime) più rare e più brevi le confessioni delle donne divote e più frequenti quelle degli uomini, con amministrare assai spesso la parola di Dio in tutte le sue forme, con la eloquenza sovrana dei loro esempi di purità, di dolcezza, di disinteresse, di spirito di sacrificio ecc., onde quei dieci sacerdoti di spirito da soli salveranno e santificheranno quelle parecchie decine di migliaia di anime : ovechè se avessero a loro dintorno altri cento sacerdoti freddi o tiepidi, i frutti del loro zelo non ne verrebbero accresciuti, ma im-

mensamente diminuiti. Infatti il popolo non distingue, generalmente, i sacerdoti buoni dai cattivi, ma avvolge tutti in un fascio e dice: " I *sacerdoti* predicano in un modo e praticano in un altro „; donde il discredito, l' avvilimento, la inefficacia di tutto il sacerdozio e di tutto il ministero sacerdotale. Ecco il primo danno dell' aggiungere preti di mestieri a quelli di spirito; ma ve ne ha un secondo ancor più grave. Perocchè oltre questo discredito indiretto, vi è pur quello direttamente procurato dal mestierante. Procura il fedele ministro di Gesù Cristo di farlo conoscere ed amare, con una predicazione semplice, chiara e pratica? Guardate come l' ambizioso suo confratello va dicendo: " Non ha slancio, è troppo basso, è predicatore di femminucce, „ talchè, non solo per panegirici, ma altresì per corsi di predicazione ordinaria, s' invita *l' oratore rinomato*, che predicando se stesso, lascia il tempo che trova, e si lascia da parte l' uomo apostolico, che predicando G. Crocifisso, illumina, converte, santifica!—Vuole il sacerdote di spirito impiantare nella parrocchia alcune delle tante utilissime pie associazioni, approvate e commendate dalla S. Sede? Ecco, anche in presenza dei secolari, i biasimi, i sogghigni, o per lo meno una crollatina di testa, con cui il prete di mestiere vuol fare intendere che sono perditempi, spregevoli novità, pratiche buone per chi non ha che pensare, onde pochissimi vi prendono parte! -Ma sopratutto cerca il buon sacerdote di spendere il tempo necessario ad aiutare, disporre, curare le anime nel sacro tribunale? Ed il mestierante con beffardo sorriso e per segreta gelosia ad esclamare: " Povero chi ci capita!„ Dal che poi nasce che il confessore di spirito prende nome di scrupoloso, di confessore di pinzochere; e così al prete di mestiere che contenta tutti, e tutti sbriga a vapore, corre la massima parte di quelli che avrebbero maggior bisogno del buon confessore! Per tal modo gli offici sacerdotali, specie i due più rilevanti, cioè quello del predicare e quello del confessare, si esercitano quasi inutilmente, e spesso con gravissimo danno delle anime dai sacerdoti freddi o tiepidi, laddove, non esercitati da essi, verrebbero esercitati con ubertosissimi frutti dai sacerdoti fervorosi. Ecco il bel guadagno dell' aggiungere ai sacerdoti di spirito sacerdoti di mestiere! —Senza dire di un altro danno gravissimo che proviene dal mestierante; cioè che, laddove il sacerdote di spirito è potentemente fecondatore, con l' esempio e con la parola, del germe della vocazione ecclesiastica, posto da Dio nel cuore dei giovanetti, il sacerdote di mestiere è per l' opposto, pur con l' esempio e con la parola, potentissimo sterilizzatore di quel germe divino.

Ottimamente Mons. Dupanloup: " Chi non ha mai provato in sè vocazione sì sublime, o non vi ha mai corrisposto, è inetto a discer

nerla, a nutrirla, a svilupparla negli altri „. (De l' education tome III. l. 1. ch. II.).

Anzi per le stesse ragioni *melius est* che una parrocchia non abbia neppure il parroco, piuttosto che averlo non buono. Del che abbiamo un' energica affermazione del regnante Sommo Pontefice, il quale, scrivendo l' 8 dicembre 1910 ai Vescovi di Venezuela, dice : " *Omnino enim praestat nullum alicubi adesse sacerdotem qui curam animarum gerat, quam adesse ejusmodi, qui pestem ac perniciem christianae plebi, pro salute paret.* „.

Dimostrai con chiare ragioni e con gravi fatti quanto maggior bene faccia ad una parrocchia un prete veramente buono, il quale ci vada una volta sola per settimana, che quattro non buoni, i quali vi dimorino a permanenza.

Sì, sì; *melius est, omnino praestat* aver di sacerdoti pochi, anche pochissimi, ma davvero buoni, specchiatamente buoni, che molti cattivi, cioè parte scandalosi e parte di mestiere.

Passaggio alla 2ª Sezione.

Qui sorge in noi spontaneo il dubbio: se così chiare, forti, insistenti sono state le ingiunzioni della Chiesa e le dottrine dei Padri, dei Dottori, dei Santi circa la bontà e circa il numero dei sacerdoti, come mai ha potuto e può avvenire che tanti e tanti di essi siano tutt' altro che buoni, e tutt' altro che necessari od almeno utili?

È questo un dubbio supremamente importante, ma insieme sì delicato e direi pauroso, che io pigmeo non oserei forse nemmanco proporlo, se i giganti della sapienza cattolica non lo avessero già proposto e, lode a Dio, con profonda verità risoluto; talchè a me basti riferirne soltanto le parole. Or ecco quelle di alcuni fra essi:

" *Episcope, elige adiutores tuos, quos ex cuncto populo christiano MAXIME DIGNOS PROBARIS.*„ Così l' antichissimo autore delle Costituzioni apostoliche (l. II, 19).

" *Multi aedificant parietes et columnas ecclesiae substruunt, marmora nitent, auro splendent laquearia, gemmis altare distinguitur; et ministrorum Dei NULLA ELECTIO est* „. S. Girolamo (ad Nepot.).

" *Undenam, quaeso, existimas tam multas in ecclesiis turbas nasci? Equidem non aliunde, quam ex pastorum electionibus casu, potiusquam DILIGENTER ET ACCURATE FACTIS?* „. S. Giovanni Crisostomo. (*De sacerdotio*, l. 4).

"... *Habeatur (oportet) CERTITUDO de qualitate promovendorum* (cioè della loro bontà positiva, abituale ed eccellente, come spiega in tanti altri luoghi „) S. Tommaso.

"..... *Sed praeterea pastori summopere cavendum est, ne cuipiam cito manus imponat, sicuti Apostolus Timotheum admonuit (11..5)*

Quemadmodum enim ipse ad munus pastorale vocatus est, sic tantum debet ministros eligere quos idoneos censeat..... EX FACILITATE QUIPPE IMPONENDI MANUS factum est ut hoc tempore sit prope infinita clericorum turba (con ragione la chiama quasi infinita al confronto dei pochi necessari od utili): *quorum tamen plurimi* (precisamente ciò che scrisse poi S. Alfonso) *non aspirant ad sacros Ordines, ut sit Dominus pars eorum, sed vel ut temporales vitae subsidium quaerant, vel ut ad ecclesiasticos honores aliquando conscendant* „. Bellarmino, De *Gemitu Columbae* Libro 11 Cap. V. E nel Capo susseguente, in cui parla dei religiosi, dopo aver deplorato i mali gravissimi che si osservano in tante religioni e ricercandone la causa, dice: " *Eos (religiosos) quippe non duxit stella ad praesepium Christi, idest non traxit eos divina vocatio ad humilitatem Christi sectandam; sed carnalis sensus qui mentem excaecat, compulit illos ad complectendam vitam commodiorem, cum essent pauperes, vel ad honores ambiendos in religione, cum in saeculo nulla ipsis pateret via per quam ascenderent; aut aliud quod pium consilium ad vestem sanctam induendam eos pertraxit, quin mores immutarent. Quid porro mirum, si plures religiosum assumant habitum, sed minime religiosos mores, cum non spiritus Domini, sed carnales sensus eos ad regularem ordinem adiunxerint? Quare si ii qui sacris institutis praesunt, velint ordinem vere reformare, oportet ut diligentissime advigilent in eorum vocatione exploranda qui habitum petunt; nec tantum verbis, exercendo nimirum novitios suos longo tempore in passionum mortificatione ...* „ (l. c.).

" *Non aliunde* (scrive nel luogo citato Benedetto XIV), *quam ex magna eorum qui ordinantur multitudine, evenire dicendum est, ut in sanctuarium dirumpant qui eo ingrediendi digni non erant juxta verba Prophetae*, Thren. cap. 1: VIDI INGRESSOS SANCTUARIUM TUUM DE QUIBUS PRAECEPERAS, NE INTRARENT IN ECCLESIAM TUAM... „ Indi riferisce e fa sue le suddette parole del Bellarmino: " *Ex facilitate manus imponendi etc.* „ E tutto il lungo capitolo è in difendere e lodare i Vescovi che vogliono fare preti pochi ma buoni.

Insomma, per dirlo con le forti espressioni del Concilio Coloniese p. 1. c. 1. " *Quia eiusmodi ostium (sanctuarii) custoditum non est, factum est ut tanta mala in Ecclesiam Dei eruperint* „. Tutti i mali adunquè che desolarono e desolano la Chiesa, son provenuti e provengono dacchè nel santuario non sono stati ammessi quelli e solo quelli che la S. Chiesa vuole vi siano ammessi.

Epperò, dopo aver visto nella 1.ª Sezione quali e quanti preti vuole la Chiesa, dobbiamo ricercare, con maggiore rapidità, nella 2.ª Sezione quali e quanti chierici Ella vuole che siano ammessi ai sacri ordini.

(*continua*) G. M. C.

QUESTIONI

32.

Circa il divieto ai Religiosi secolarizzati di occupare taluni officii.

La S. C. de' Religiosi, il dì 15 giugno 1609 (*Mon. Eccl.* Vol. XXI, p. 204), emanò un decreto *ex Audientia SS.mi*, con cui si vieta ai Religiosi secolarizzati di occupare taluni officii senza facoltà della S. Sede. In B. è sorta una questione circa la estensione del detto decreto; se cioè questo riguardi i rescritti di secolarizzazione posteriori alla data di esso decreto, ovvero i rescritti anteriori; sicchè quei Religiosi che per rescritto anteriore si trovano già in qualcuno dei detti officii debbano subito smetterlo e considerarsi inabili ad accettarne altri. — Si chiede: Che dire di questa disputa?

Le ragioni che possono allegarsi perchè il decreto debba estendersi anche ai rescritti di secolarizzazione anteriori sono i seguenti:

a) Le parole *ut omnibus deinceps rescriptis* dovrebbero interpretarsi nel senso *ut deinceps, seu abhinc a praesenti die*; vale a dire da questo giorno in poi tutti i rescritti o anteriori o posteriori debbono considerarsi muniti delle seguenti clausole (ivi espresse).

b) Vi si aggiunge la parola *conceditur*, la quale riguarda tutti i rescritti o anteriori o posteriori che rechino tale concessione: se si parlasse de' soli rescritti posteriori, si sarebbe ciò detto in tempo futuro *concedetur*.

c) Inoltre si dice: *Rescriptis... clausulae intendantur adnexae, licet non expressae;* e ciò si verifica precipuamente nei rescritti anteriori giacchè nei posteriori potranno sempre aggiungersi le dette clausole.

d) Se il decreto riguardasse solo i rescritti posteriori, non sarebbe stato necessario dire che i rescritti di secolarizzazione portano annesse quelle clausole, bastando solo una semplice proibizione per l'avvenire.

e) Il motivo primario del decreto vale sì pei secolarizzati anteriori e sì pei posteriori; e però le disposizioni di esso riguardano sì quelli come questi.

Ecco le ragioni che possono addursi per la estensione del decreto anche ai rescritti di secolarizzazione anteriori ad esso.

A noi però sembra che questa interpretazione sia errata, e che invece il decreto riguardi i soli rescritti posteriori; e ciò per le seguenti ragioni:

1.° Perchè le parole di esso decreto nel senso ovvio inducono ad interpretarlo pei soli rescritti posteriori. Eccone le parole: " ... sanctissimus D. N. Pius PP. X decernere dignatus est ut omnibus deinceps rescriptis, quibus saecularizatio perpetua vel ad tempus... sacerdotibus et clericis in sacris ordinibus constitutis conceditur, adnexae intendantur, licet non expressae, sequentes clausulae etc. „ Qui la parola *deinceps* indica tempo posteriore, e si riferisce a *rescriptis* con cui si congiunge; e però significa che i rescritti che d'ora in poi promaneranno dalla S. Sede, contenenti l'indulto di secolarizzazione, debbano considerarsi muniti delle aggiunte clausole.

2.° Perchè qui siamo *in odiosis* e fa d' uopo di stretta interpretazione: " Odia sunt restringenda ; favores ampliandi „: nei dubii perciò non si deve allargare il significato ma restringerlo.

3.° Perchè nessuna legge ha effetto retroattivo, se pure la legge stessa chiaramente non lo prescriva. Qui niente si dice dei rescritti anteriori ; eppure sarebbe stato assai facile indicarlo.

Rispondiamo intanto alle ragioni contrarie :

a) Non si può dare la interpretazione voluta del *deinceps* per le esposte ragioni.

b) La parola *conceditur* sta in tempo presente perchè riguarda ciò che va contenuto ne' rescritti che *deinceps* dovranno darsi.

c) Perchè nei rescritti posteriori dovranno sempre esprimersi quelle clausole? Quando si è dichiarata la forza o il contenuto di ogni rescritto, questo può essere più semplice e più breve.

d) Sarebbe, certo, stata bastevole una semplice proibizione ; ma la S. C. l' ha voluta annettere a tutti i rescritti posteriori per dare ad essa maggior forza.

e) Non vale addurre il motivo primario del decreto ; giacchè " finis legis non cadit sub lege „.

Per tutte queste ragioni, fino a nuova e contraria dichiarazione autentica, noi giudichiamo che il decreto debba intrerpretarsi solo pei rescritti posteriori alla data di esso decreto (15 giugno 1909), non già per gli anteriori ; onde i Religiosi che anteriormente furono secolarizzati non sono obbligati alle proibizioni di quel decreto.

33.

Se la indulgenza della Porziuncola possa lucrarsi nell' oratorio di un ospedale, officiato da un frate minore.

In R. vi ha un ospedale, del cui oratorio è cappellano interinalmente un frate minore. Si chiede : può in quest'oratorio conseguirsi la indulgenza della Porziuncola, come in tutte le chiese de' Frati Minori ?

La indulgenza della Porziuncola, in forza del Breve di Gregorio XV del dì 4 luglio 1622, va estesa in tutte le chiese de' Frati Minori: " omnes et singulas ecclesias Ordinis Fratrum S. Francisci de Observantia etiam Reformatorum ubique existentes „ (ap. Ferraris v. *Indulgentia*, n. 51).

Ora l' oratorio di un ospedale che ha per cappellano un frate minore, può dirsi chiesa de' Frati Minori ? — È chiaro che no, quando l' ospedale non è dato a Religiosi. Nel nostro caso il frate minore è cappellano interinalmente ; ma l'oratorio si appartiene all' ospedale ed è sotto la giurisdizione dell' Ordinario.

Però l'indulgenza della Porziuncola, benchè non possa essere annessa di per sè all' Oratorio, può nondimeno annettervisi dall' Ordinario, in forza delle nuove concessioni riguardanti la detta indulgenza. Così nel *Motu proprio* del 9 giugno 1910 è fatta facoltà " omnibus et singulis locorum Ordinariis unam aut plures pro rei opportunitate in quovis propriae di-

tionis loco ecclesias aut publica vel semipublica oratoria designandi ubi fideles... a vesperis diei primae ad solis occasum diei secundae mensis Augusti anni currentis, *toties quoties* ea visitaverint haud secus ac si aliquam Ordinis Minorum ecclesiam visitassent, indulgentiam plenariam... lucrari possint et valeant „ (Mon. Eccl. Vol. XXII, pag. 157). — Con decreto poi del S. Officio del 26 magg. 1911 la detta concessione fu prorogata *sine die* (*Mon. Eccl.* Vol. XXIII, p. 151).

Perciò qualsivoglia Ordinario può designare in ciascun luogo una o più chese, uno o più oratorii pubblici o semipubblici (com' è quello degli ospedali) per l' acquisto della indulgenza della Porziuncola.

34.

Se una congregazione terziaria abbia diritto di intervenire alle processioni.

In P. si è instituita di fresco una congregazione del Terz' Ordine Francescano. Essa chiede di prender parte alle processioni della chiesa parrocchiale del luogo, dove sogliono intervenire tutte le altre confraternite. Il parroco però si oppone affine di non suscitare rivalità pel diritto di precedenza che compete al Terz'Ordine religioso— Si chiede: Una congregazione terziaria ha diritto di prender parte alle processioni?

Diciamo prima quello che è certo su tal materia:

a) È certo che le processioni dipendono dal Vescovo, il quale, udito il Capitolo Cattedrale, può prescriverle, intimarle e dirigerle (Ferraris, v. *Processio* n. 4 sq.).

b) È certo che il Vescovo può obbligare ad esse tutti i beneficiati e tutti i sacerdoti secolari del luogo, ascritti a qualche chiesa. Così la S. C. del Conc. *in Nullius Altamurae* 26 mar. 1678; 21 mar. 1702 (ap. Ferraris l. c. n. 68, 69).

c) È certo che può costringere ad esse anche le corporazioni religiose esenti, ma solo " in litaniis maioribus, in rogationibus ac in quibuscumque aliis publicis et consuetis, vel pro bono, causa aut honore publico. „ Così prescrisse Urbano VIII decr. 27 iulii, 21 aug., 19 sept. 1628 (ap. Pignatelli *Consult.* Vol. I, cons. 122).

d) Quanto al diritto d' intervenire alle processioni, questo diritto si avrebbe laddove ci fosse consuetudine debitamente prescritta, o accordo, o statuto confermato dalla legittima autorità.

In genere non appare che vi sia questo diritto, tranne solo per la processione del *Corpus Domini,* in cui, secondo il prescritto del Ceremoniale de' Vescovi tutto il clero e secolare e regolare e tutti i corpi morali devono intervenire. Nelle altre processioni, se invitati o comandati come sopra, dovranno ubbidire.

Nel caso, trattandosi di una congregazione terziaria di fresco istituita, che non può allegare consuetudine, o statuto, o precedente accordo, non ha diritto d' intervenire a processioni quando non vi sia invitata, nè comandata, nè ammessa.

35.

Circa le messe piane in sostituzione delle seconde conventuali in coro, giusta le nuove Rubriche.

Nelle nuove Rubriche che seguono al *Motu proprio* del 1 nov. 1911, al tit. XII sta scritto: " In ecclesiis, in quibus adest obligatio Chori, una tantum missa cum assistentia choralium semper celebretur: et quidem de officio diei, nisi aliter Rubricae disponant: aliae missae quae hucusque cum praedicta assistentia celebrabantur, in posterum extra chorum legantur post propriam horam canonicam. „ — Or si chiede: 1.° La messa piana, in sostituzione della cantata, senza l'assistenza dei capitolari *extra chorum*, si può celebrare *ad libitum* in altra chiesa? — 2.° Il capitolare cui tocca di celebrare la detta messa, può partecipare alle distribuzioni di quelle ore in cui: trovasi assente dal coro per la prefata celebrazione?

Al 1.° — La Rubrica dice che queste messe piane debbono celebrarsi *extra chorum* e *post propriam horam*. Se avesse detto assolutamente *extra chorum* senz'altro, potrebbesi interpretare nel senso che fosse libero il capitolare di celebrarle in qualsivoglia luogo, ed anche prima e dopo il coro. Ma la Rubrica vi aggiunge: *post propriam horam;* onde non è libero di celebrarle prima dell'ora propria; ma la deve celebrare dopo quest'ora; e vuol dire che il capitolare deve assistere in coro durante tutta l'ora, dopo la quale deve uscire dal coro e celebrare la messa in altro altare, mentre il coro senza prender parte a quella messa, prosegue, se l'ora lo comporta, l'officiatura. Da ciò si deduce che il celebrante non deve allontanarsi dalla propria chiesa, ma deve celebrare in altro altare la messa piana e poi se ancor dura il coro, deve tornare al suo stallo (1).

Al 2.° — Ma può partecipare alle distribuzioni corali se, durante la sua messa, il coro continua la salmodia? Quando celebra dopo l'ora prescritta nella propria chiesa, crediamo che possa partecipare alle dette distribuzioni. Giacchè in tal caso trovasi assente dal coro non di proprio capriccio, ma per adempiere le prescrizioni delle Rubriche. Come non perde le distribuzioni chi lascia il coro e va in sagrestia per prepararsi a celebrare la conventuale, così non dovrà perderle chi lascia il coro per celebrare un messa piana corale secondo il disposto delle Rubriche.

36.

Chi abbia l'obbligo di cantare l'unica messa funeraria nel dì de' Morti.

In O. per antica consuetudine, sancita dallo statuto capitolare, nel dì 2 novembre la messa funeraria *pro defunctis* si canta dal Canonico Arciprete, mentre l'eddomadario canta la conventuale. La nuova Rubrica riduce ad una sola messa funeraria le

(1) Ecco quali sono, giusta la Rubrica del Messale le norme della messa di coro (Tit. XV, n. 2): " Missa autem conventualis et solemnis sequenti ordine dici debet. In festis duplicibus et semiduplicibus in Dominicis et infra octavas, dicta in choro hora tertia. In festis simplicibus et feriis per annum, dicta sexta. In adventu, quadragesima

due messe solite cantarsi in detto giorno per lo addietro. — Si domanda: a chi spetta cantare nel caso la messa funeraria, all' Arciprete, ovvero al canonico di settimana?

Colle nuove Rubriche il S. Padre condona la messa conventuale il dì dei Morti e prescrive la sola messa funeraria. Fa d' uopo esaminare le parole della Rubrica (Tit. XIII n. 1): " In Commemoratione omnium Fidelium Defunctorum, omissis officio et missa diei currentis, fit tantum officium cum missa pro defunctis, prout in appendice novi Psalterii praescribitur „.

In virtù di questa prescrizione, si omette l' officio e la messa del giorno corrente e si fa solo l' officio e la messa pei Defunti. Di qui viene che nei Capitoli dove l' una e l' altra messa si celebrano per turno, la messa funeraria spetta al canonico che succede a quello del dì precedente. Dove poi la messa funeraria trovasi assegnata o per consuetudine o per statuto a qualche canonico speciale, questi dovrà celebrarla, ed il canonico di turno seguirà nel giorno seguente la celebrazione della conventuale.

Quando però nel Capitolo la conventuale si compie per eddomada, se la messa funeraria spetta ad altro, questi deve celebrarla e l' eddomadario sarà libero di applicare la sua messa nel dì dei Morti; giacchè la Rubrica ne lo disobbliga dicendo: *omissis officio et missa diei currentis.*

Nel caso di O. adunque la messa funeraria dovrà celebrarsi dall' Arciprete, a cui compete per consuetudine e per statuto: l' eddomadario dovrà esserne dispensato.

37.

Circa l' associazione funebre delle società laiche.

In A. esiste un' associazione laica della Croce Rossa, la quale non è approvata dall' Autorità ecclesiastica, nè ha fatto benedire la bandiera; che anzi ha pure l' impresa del forno crematorio e si occupa delle associazioni meramente civili. Questa società, trattandosi di esequie religiose, pretende pei suoi associati, di portare essa stessa il carro funebre coperto di panno rosso, e seguirlo in chiesa colla propria bandiera. — Si chiede: 1.° Può il parroco associare il cadavero e fare ad esso in chiesa i funerali? — 2.° Può ammettere in chiesa la bandiera della detta società?

Chi pubblicamente appartiene a sette condannate, e non ha dato segno di pentimento, non può godere, giusta i sacri canoni ed il Rituale, la sepoltura ecclesiastica. Chi poi abbia dato segni di pentimento, può godere sepoltura ecclesiastica, " vitatis tamen ecclesiasticis pompis et solemnitatibus ecclesiarum. „ (S. Off. ap. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 212). In questi casi però neppur possono gli affiliati alle sette godere sepoltura

quatuor temporibus etiam infra octavam Pentecostes, et vigiliis quae ieiunantur, quamvis sint dies solemnes missa de tempore debet cantari post nonam. „ — Il De Herdt vi aggiunge (*S. Lit. Pr.*, Vol. I, n. 103): " In quadragesima, quatuor temporibus et vigiliis missa de tempore cantari debet post nonam, quamvis simul occurrat festum duplex aut semiduplex, de quo missa cantanda est post tertiam. „

ecclesiastica se avessero dichiarato di voler essere sepolti coi segni della setta. Se poi non abbiano ciò dichiarato, possono avere esequie cattoliche, purchè siano rimossi i detti segni ed emblemi prima dell' associazione del cadavere (S. Off. ap. *Mon. Eccl.* l. c. (1).

Or la società della Croce Rossa può dirsi setta condannata dalla Chiesa? Certo, non può dirsi *setta* di per sè, giacchè la natura di *setta* richiede la secretezza ed il nascondimento, come la setta massonica. La società della Croce Rossa poi, diretta a dar soccorso al popolo nelle disgrazie e nelle malattie, non è stata mai condannata dalla Chiesa.

Ma se essa ha assunto l' impresa del forno crematorio?

La cremazione è stata certamente condannata, come si ha dal seguente decreto del S. Officio 19 maggio 1886: " 1. An licitum sit nomen dare societatibus, quibus propositum est promovere usum comburendi hominum cadavera? — 2. An licitum sit mandare ut sua aliorumque corpora comburantur? — Resp.: Ad 1. Negative; et si agatur de societatibus massonicae sectae filialibus incurri poenas contra hanc latas — Ad 2. Negative. „

Non ha dubbio perciò che le società con intento di promuovere la cremazione dei cadaveri siano vietate; com' è ancora proibito disporre che il proprio corpo dopo morte sia bruciato. Chi abbia così disposto non può godere sepoltura ecclesiastica, siccome dichiarò il S. Officio il 15 dic. 1886 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 123). Possono solo avere gli onori funebri coloro, " quorum corpora non propria ipsorum sed aliena voluntate cremationi subiiciantur. „ E per questi, " Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi possunt tum domi tum in Ecclesia, non autem usque ad cremationis locum, remoto scandalo „ (S. Offic. l. c.).

Or che deve dirsi di una funebre associazione, in cui la società della Croce Rossa non solo intervenga, ma porti essa stessa il carro funebre coperto della propria divisa?

Se fosse certo che questa società non assumesse opere condannate dalla Chiesa, potrebbe tollerarsi il suo intervento nelle associazioni funebri, purchè dal feretro non manchi la croce.

Ma se la detta società si renda pure società crematoria, la quale è condannata formalmente dalla Chiesa, in tal caso non può ammettersi colle sue divise alle associazioni funebri cattoliche, ed il parroco non può associare il cadavere se prima non siano rimosse le prefate divise.

Al 2° — Ma può il parroco tollerare che le dette società seguano il funebre convoglio colla propria bandiera e con essa entrino in chiesa e siano presenti ai funerali?

Quanto alle bandiere, si ammettono quelle sole che sono benedette e che

(1) Fu chiesto: " Se possa darsi la sepoltura ecclesiastica agli addetti a sette condannate dalla Chiesa, quantunque abbiano ricevuto i sacramenti, se i loro cadaveri sono associati e si seppelliscono con segni ed emblemi settarii? „ — E fu risposto: " Negative, si ipsi postulaverint sepeliri adhibitis signis sectae, nisi hanc voluntatem postea retractaverint. Quod si perversa aliorum opera contra defuncti votum emblemata sectae feretro apposita fuerint, cognita eorum appositione, statim amoveantur et omnino ante associationem cadaveris „.

abbiano segni di religione (S. Off. 3 oct. 1887 — *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 214).

Circa le bandiere non benedette, ecco le norme date dal S. Officio, *l. c.* : " Se si possano permettere le bandiere o la bandiera così detta nazionale in Chiesa per funzioni religiose e in occasione di associazioni di cadaveri al cimitero con accompagnamento religioso? — R. Quatenus agatur de vexillis, quae praeseferunt emblemata manifeste impia vel perversa, si ea extollantur in pompa funebri, clerus inde recedat; si in Ecclesiam per vim inducantur, tunc si missa nondum inchoata fuerit, clerus recedat, si inchoata, post eam absolutam auctoritas ecclesiastica solemnem protestationem emittat de violata templi et sacrarum functionum sanctitate. Quatenus agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema de se vetitum praeferentibus, in funebri pompa tolerari posse, dummodo feretrum sequantur; in Ecclesia vero non esse toleranda „ (1).

Adunque, trattandosi di bandiere con emblemi manifestamente empi (come i massonici), non debbono queste tollerarsi nè in chiesa nè in associazioni funebri. Trattandosi poi di bandiere nazionali senz' alcun segno empio, possono queste recarsi dietro il feretro, ma non introdursi nelle chiese.

Or la bandiera della Croce Rossa se reca il solo segno della croce in fondo unicolore o coi colori nazionali, può tollerarsi dietro il feretro; ma, non essendo benedetto, non lo si può ammettere in chiesa. Ove poi recasse qualche segno di cremazione, questo segno sarebbe vietato, e quindi vietato altresì che si porti dopo il feretro.

BIBLIOGRAFIA

AERTNYS Ioseph, *C. SS. R., Theol. Mor. et S. Liturg. Prof. emeribus* — Theologia Moralis secundum doctrinam S. Alfonsi de Ligorio Doctoris Ecclesiae. Editio VIII reformata — Tornaci, Libraria Casterman, 1913 — Due Vol. in 8.° gr. di pag. XVII, 492, 497.

Annunziammo già nel 1888 la prima comparsa di questo eccellente corso di Teologia morale: ora esso è giunto alla ottava edizione, ricercato da per tutto, lodato dal S. Padre e da eminenti personaggi, e adottato in molti seminarii. E giustamente; giacchè la precisione e sicurezza della dottrina, la chiarezza del dettato, il metodo strettamente logico e la relativa brevità che fa comprender molto in corto spazio, conciliarono stima e simpatia generale. Figlio l' A. del gran Dottore S. Alfonso ne segue con

(1) Giova tener presente un' altra dichiarazione della S. Penitenzieria del 4 aprile 1887 *in Apuana*, la quale, dopo aver detto tutto quello qui dichiarato dal S. Officio, parlando delle bandiere nazionali, rescrisse: " In ecclesia vero (vexilla ita dicta nationalia) non esse toleranda, nisi secus turbae aut pericula timeantur „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 233). Ciò può valere altresì per le bandiere della Croce Rossa, quando non abbiano altri segni o emblemi vietati.

fedeltà l' insegnamento, dichiarandone la mente genuina, specie nel suo sistema morale. Questa edizione poi si avvantaggia sulle precedenti non solo per un migliore ordinamento di materie, ma perchè vi si trovano ai proprii luoghi tutte le recenti disposizioni della S. Sede e tutte le novità della scienza. Un corso di Teologia Morale così breve, così completo, così ben fatto, è difficile trovarlo; e noi lo raccomandiamo vivamente non solo ai professori ed agli alunni, ma sì ancora a tutti i sacerdoti, specie ai parroci ed ai confessori. — Costa L. 12 in Roma presso Pustet.

D' HULST *(Monsignore)* — Conferenze ed Esercizi della Settimana Santa. La Morale cristiana. Versione italiana del P. Norberto da S. Marcello, Lett. in Teol. e Miss. Ap. — Torino, Tip. Pontif. Cav. Pietro Marietti, via Legnago, 23 — Volumi quattro di pag. XVIII, 395; VIII, 457; VIII, 411; LIX, 288.

Maurizio Le Sage d' Hauteroche, conte D' Hulst, apparteneva ad una delle più cospicue famiglie di Francia, e volle consacrarsi a Dio nello stato ecclesiastico. Ivi fece gran bene col suo zelo in tante opere apostoliche. Si distinse però nella eloquenza coi suoi forti studii e col suo ingegno acuto, versatile, profondo. Chiamato dall' E.mo Card. Richard a succedere sul pulpito di Notre-Dame al celebre p. Monsabrè, le sue conferenze non furono da meno di quelle del predecessore, benchè di argomento e di stile diverso. Il p. Monsabrè svolse il dogma cattolico dimostrandolo solidamente e difendendolo dagli assalti degl' increduli con eloquenza calda e immaginosa: Mons. D' Hulst trattò della morale cattolica illustrandola con profonde ragioni filosofiche, e confondendo i razionalisti con argomenti solidi e serrati. Le sue conferenze erano ascoltate da frequentissimo uditorio con grande attenzione e gusto intellettuale: i buoni si confermavano nei sani principii, i dubbiosi erano pienamente illuminati; gli atei non potevano ripugnare alla evidenza e alla efficacia dei suoi ragionamenti. Era desiderio che i volumi delle Conferenze di Mons. D' Hulst fossero voltate in italiano; e questo compito toccò all' egregio P. Norberto di S. Marcello che ora dona all' Italia una versione fedele in lingua nitida e corretta Abbiamo sott' occhi i quattro volumi pubblicati, che comprendono ciascuno sei conferenze per la quaresima e sei esercizii per la settimana santa degli anni 1891, 1892, 1893 e 1894. Il primo volume riguarda i *fondamenti della fede;* il secondo i *doveri verso Dio e il primo Comandamento;* il terzo il proseguimento dei *doveri verso Dio;* il quarto la *Morale della famiglia.* Queste materie sono svolte ampiamente con profondità di dottrina e con chiarezza di dettato. Ciò che non si è potuto restringere nel testo va contenuto in copiose note. La morale cattolica è dimostrata l' unica vera con prove inconcusse: le teoriche dei razionalisti e degli evoluzionisti sono ridotte in polvere. Raccomandiamo la lettura di quest' opera poderosa e originale che potrà dileguare molti dubbii e aprire gli occhi a molti ciechi. — I quattro volumi costano L. 12 in Torino presso la libreria cav. Pietro Marietti.

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Ottobre 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha inviate lettere:

All' E.mo Card. Ficher Arciv. di Colonia ad occasione del Congresso Mariano di Treviri, in cui esprime desiderio che non solo vi si trattino delle lodi di Maria SS., ma sì pure del modo di eccitare i fedeli ad onorarla colla imitazione delle virtù di Lei. 12 Lugl. 1912.

Al R. D. Domenico Vicentini Sac. superiore dell' Istituto di S. Carlo per gli emigranti italiani ad occasione delle feste ad onore di Mons. Scalabrini fondatore del detto istituto, che compiva il 25.° anno di vita. 4 Sett. 1912.

Secreteria di Stato — D' ordine di S. S. l' E.mo Card. Segretario di Stato ha diretta una lettera al nobile Conte Massimiliano Zara, presidente generale della Società di S. Paolo per la diffusione de' buoni libri. In essa si manifesta la compiacenza del S. Padre pel gran bene operato finora dalla detta società; ma in pari tempo si esprime il suo dolore per la grande colluvie della stampa cattiva che prevale sulla buona, e si soggiunge:

"Cogliendo pertanto questa occasione, l' Augusto Pontefice, nel tempo istesso che mi dava incarico di esprimere a Vostra Signoria ed a tutti i membri di codesta benemerita Società la paterna Sua soddisfazione pel bene che hanno finora operato e per quello che si propongono in avvenire, desiderava altresì che anche per loro mezzo si procurasse di tener ognor più viva nei cattolici la coscienza di questo altissimo dovere e fare a tutti comprendere che chiudere gli occhi dinanzi ad un così grande eccidio di anime, che ogni giorno opera la rea stampa, non è cosa da far stare tranquille dinanzi a Dio quante sono le anime che credono in Lui e che professano di amarlo sinceramente." 23 Luglio 1912.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto i pellegrinaggi irlandese, olandese, inglese e della Gran Bretagna. — Ha ricevuto pure S. E. il cav. Dmitri Nelidow, Ciambellano di S. M. lo Czar e Consigliere di Stato, nominato Ministro Plenipotenziario di Russia presso la S. Sede, ed altri cospicui personaggi.. — L' Imperatore Franc. Giuseppe ha mandato al S. Padre una grossa medaglia d' oro fatta coniare in un solo esemplare, che assumerà col tempo un valore grandissimo: nella faccia anteriore sta il ritratto di Pio X con la dedica al Papa dell' Eucaristia; nella posteriore Francesco Giuseppe che pone la corona ai piedi dell' Ostensorio. Il Borgomastro di Vienna ha fatto coniare una targa d' oro come ricordo del Congresso Eucaristico, in due soli esemplari, uno per il S. Padre e l' altro per l' Imperatore — Il medesimo S. Padre ha inviato L. 10000 ai danneggiati dal recente uragano nelle isole Filippine — Gli Ufficii del Vicariato sono già passati nella nuova sede in Piazza della Pigna — Il Museo Borgiano, finora esistente nel Palazzo di Propaganda, è stato trasferito nel Palazzo del Laterano — A Milano nell' oratorio di S. Carlo si è tenuto il 2.° convegno eucaristico diocesano — Mons. Chebli, Arciv. di Beyrut, ha ricevuto dal Governo della Rep. Francese la decorazione della Legion d' onore.

Finalmente, dopo un anno di guerra, il 18 u. s. è stato firmato il trattato di pace, detto Trattato di Losanna, tra l' Italia e la Turchia. Con esso si stabilisce il pieno dominio dell' Italia sulla Libia e la cessione per parte delle Isole Egee già occupate dall' Italia. Contemporaneamente il Sultano ha emanato un Firmano rinunziando alla sovranità sui popoli della Tripolitania e della Cirenaica, e Vittorio Emanuele III un Decreto notificando loro l' annessione al Regno d' Italia colla più completa libertà riguardo alla pratica del loro culto. Dopo ciò la detta sovranità dell' Italia sulla Libia è stata riconosciuta da quasi tutti i Governi — L' on. Giolitti ha mandato due importanti circolari ai Sindaci circa l' applicazione della nuova legge elettorale politica — A Roma si è tenuto l' 8.° congresso archeologico internazionale — Antonio d' Alba, che attentò alla vita del Re nello scorso marzo, è stato condannato a 30 anni di reclusione — Gli Stati Balcanici hanno dichiarato ufficialmente guerra alla Turchia: il passo delle Potenze è avvenuto troppo tardi. I 4 Stati alleati mettono in questa guerra un esercito di oltre 600 mila uomini. I Montenegrini, che primi sono scesi in campo, dopo la conquista di Tuzi e di Berana, hanno circondato Scutari. I Bulgari stanno stringendo in un cerchio di ferro e di fuoco Adrianopoli, dopo averne conquistata tutta la regione superiore da Cirmen a Kir Kilisse. L' esercito serbo, comandato dal principe ereditario, dopo aver occupato Zibevec, Bujanovich, Starac, Ruian e Kumanova, è già presso Uscuh ed ha per obbiettivo di marciare su Salonicco. I Greci combattono in Epiro e nella Tessaglia, ma i loro maggiori successi sono per mare. I Turchi si ritirano per linee interne, riservando i loro eserciti alle battaglie decisive sul settore orientale Adrianopoli - Costantinopoli. — Negli Stati Uniti la lotta per la presidenza si acuisce sempre più, e negli scorsi giorni Roosevelt, che si era recato a Wilwankee proseguendo la propria campagna, fu ferito con un colpo di arma da fuoco — Sono morti: l' Infante Maria Teresa di Borbone, sorella di Alfonso XIII Re di Spagna e sposa del principe Ferdinando di Baveria; il principe Renato di Parma, ferito in un incidente automobilistico; il sen. Casana, già ministro della guerra; il sen. Vaccai; il prof. comm. Giuseppe Petacci, archiatra pontificio; Augusto Beernaert, una delle personalità politiche più notevoli del Belgio, e la Principessa ereditaria di Baviera.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Si permette che la Comunione, in mancanza del proprio sacerdote, possa riceversi in qualunque rito (1).

PIUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Tradita ab antiquis, haec diu in Ecclesia consuetudo tenuit, ut ad varios, pro diversis locis, mores ritusque sacrorum, modo superstitionis et idololatriae suspicio omnis eis abesset, fideles peregrini nullo negotio sese accommodarent. Quod quidem usu veniebat, pacis et coniunctionis gratia, inter multiplicia unius Ecclesiae Catholicae membra, seu particulares ecclesias, confovendae, secundum illud sancti Leonis IX, " nihil obsunt saluti credentium diversae pro loco et tem- " pore consuetudines quando una fides per dilectionem operans bona " quae potest, uni Deo commendat omnes „ (2).

Huc accedebat necessitatis causa, cum, qui in exteras regiones advenissent, iis plerumque nec sacrae ibi aedes, nec sacerdotes ritus proprii suppeterent. Id autem cum in ceteris rebus fiebat, quae ad divinum cultum pertinent, tum in ministrandis suscipiendisque sacramentis maximeque Sanctissima Eucharistia. Itaque clericis et laicis, qui formatas, quae dicebantur, litteras peregre afferrent, patens erat aditus ad eucharisticum ministerium aut epulum in templis alieni ritus ; et Episcopi, presbyteri ac diaconi latini cum graecis hic Romae, graeci cum latinis in Oriente divina concelebrabant mysteria : quod usque adeo evasit solemne, ut si secus factum esset, res posset argumento esse discissae vel unitatis fidei vel concordiae animorum.

At vero, postquam magnam Orientis christiani partem a centro ca-

(1) È questo un altro notevole atto sapientissimo del S. P. Pio X. per promuovere sempre più la comunione frequente e quotidiana. Si toglie l' ostacolo della diversità del rito che prima impediva assai spesso la Comunione agli orientali. — N. d. R.

(2) Epist. ad Michaelem Constantinopolitanum Patriarcham.

tholicae unitatis lamentabile schisma divellerat, consuetudinem tam laudabilem retinere iam diutius non licuit. Quum enim Michaël Caerularius non solum mores caerimoniasque latinorum maledico dente carperet, verum etiam ediceret aperte consecrationem panis azymi illicitam irritamque esse, Romani Pontifices, Apostolici officii memores, latinis quidem, ad avertendum ab eis periculum erroris, interdixerunt, ne in pane fermentato sacramentum conficerent neu sumerent; graecis vero ad catholicam fidem unitatemque redeuntibus, veniam fecerunt communicandi in azymo apud latinos: id quod pro iis temporibus et locis opportunum sane erat, imo necessarium. Quum enim nec saepe graeci tunc invenirentur episcopi huic beati Petri cathedrae coniuncti, nec ubique adessent catholica orientalium templa, timendum valde erat, ne orientales catholici ad schismaticorum ecclesiam ac pastores cum certo fidei periculo accederent, nisi apud latinos communicare ipsis licuisset.

Iamvero felix quaedam rerum commutatio, quae postea visa ost fieri, cum in Concilio Florentino pax Ecclesiae graecae cum latina convenit, veterem disciplinam paulisper revocavit. — Nam statuerunt quidem eius Concilii Patres: " in azymo sive fermentato pane triticeo Corpus " Christi veraciter confici, sacerdotesque in alterutro ipsum Domini Cor- " pus conficere debere, unumquemque scilicet iuxta suae Ecclesiae " sive occidentalis sive orientalis consuetudinem „ (1), sed hoc decreto voluerunt sane catholicam veritatem de valida utriusque panis consecratione in tuto collocare, minime vero promiscuam communionem interdicere fidelibus, quibus contra, quin eam confirmandae pacis causa concesserint, non est dubium. Exstat Isidori, metropolitae Kioviensis et totius Russiae, luculentissima epistola, quam, absoluta Florentina Synodo, cuius pars magna fuerat et in qua Dorothei patriarchae Antiocheni personam gesserat, Legatus a Latere in Lithuania, Livonia et universa Russia dedit anno MCCCCXL Budae ad omnes qui sub ditione essent Ecclesiae Constantinopolitanae; qua in epistola, de reconciliata feliciter graecorum cum latinis concordia praefatus, haec habet: " Adiuro vos in D. N. I. C. ne qua divisio vos inter et lati- " nos amplius subsistat, cum omnes sitis D. N. I. C. servi, in nomine " eius baptizati... Itaque graeci qui in latinorum regione degant aut " in sua regione habeant latinam ecclesiam, omnes divinam liturgiam " adeant et corpus D. N. I. C. adorent, ac corde contrito venerentur, " non secus ac id in propria ecclesia quisque faceret, nec non et " confitendi gratia latinos sacerdotes adeant, et corpus Domini Nostri " ab eisdem accipiant. Similiter et latini debent ecclesias graecorum " adire et divinam liturgiam auscultare, fide firma corpus Iesu Christi

(1) Ex Bulla Eugenii IV " *Laetentur Coeli* „

" ibidem adorare. Utpote quod sit verum I. C. corpus, sive illud a " graeco sacerdote in fermentato, sive a latino sacerdote in azymo " consecratum fuerit; utcumque enim aequa veneratione dignum est, " sive azymum, sive fermentatum. Latini quoque confiteantur apud " sacerdotes graecos et divinam communionem ad eisdem accipiant, " cum idem sit utrumque. Ita nempe statuit Conc. Florentinum in " publica Sessione die VI Iunii a. MCCCCXXXIX „.

Etsi autem Isidori testimonio evincitur factam esse a Florentina Synodo facultatem fidelibus promiscuo ritu communicandi, tamen facultas huiusmodi subsecutis temporibus nec ubique nec semper fuit in usu; ideo praesertim quia, cum male sartam unitatem mature Graeci rescidissent, iam non erat, cur Pontifices Romani quod Isidorus a Florentina Synodo indultum refert, curarent observandum. Pluribus nihilominus in locis promiscuae Communionis consuetudo mansit usque ad Benedicti XIV Decessoris aetatem, qui primus Constitutione *Etsi pastoralis* pro Italo-Graecis die XXVI maii anni MDCCXLII graves ob causas vetuit, ne laici latini Communionem a graecis presbyteris sub fermentati specie acciperent: graecis autem propria paroecia destitutis facultatem reliquit, ut in azymo apud latinos communicarent. Ubi vero, graecis et latinis una simul commorantibus suasque habentibus ecclesias, usus invaluisset Communionis promiscuae, commisit Ordinariis, ut, si huiusmodi consuetudo removeri sine populi offensione animorumve commotione non posset, omni cum lenitate curam operamque in id impenderent, ut semper latini in azymo communicarent, graeci in fermentato. Quae autem pro Italo-Graecis Decessor Noster statuit, eadem ipse postea ad Melchitas quoque et ad Coptos pertinere iussit: eaque paullatim ad omnes transierunt Orientales, consuetudine potius quam legis alicuius praescripto; non ita tamen, ut quandoque Apostolica Sedes idem non indulserit latinis, quae etiam, orientales non destituti ecclesia propria, neque ulla urgente necessitate, ut communicarent in azymo, pluries passa est, immo permisit.

Quod praecipue factum est, posteaquam, animarum studio flagrantes, nonnullae religiosae Familiae tum virorum tum mulierum ex variis Europae regionibus ad Orientis oras advectae, auxilium catholicis diversorum rituum, multiplicatis apud ipsos christianae caritatis operibus collegiisque ad institutionem iuventutis ubique apertis, praebuerunt. Cum autem hae Familiae ob frequentem Eucharistiae usum quietam et tranquillam inter difficultates et aerumnas vitam agerent, ex orientalibus, quod genus valde ad pietatem proclive est, facile ad imitationem sui multos excitarunt: qui cum aegre apud suos vel ob distantiam locorum vel ob penuriam sacerdotum et templorum, vel etiam ob diversas rituum rationes huic desiderio possent satisfacere, ab

Apostolica Sede instanter gratiam postularunt accipiendae Eucharistiae, more latinorum. Hisce postulationibus Apostolica Sedes aliquando concessit atque ephebis, qui in latinorum collegiis educarentur, item ceteris fidelibus, qui eorum templa celebrarent ac piis consociationibus essent adscripti, permisit, salvis quidem iuribus parochorum, potissime quoad paschalem Communionem et Viaticum, ut pietatis causa intra annum in templis latinorum eucharistico pane a latinis presbyteris consecrato reficerentur. Quin etiam in ipso Concilio Vaticano *Commissio* peculiaris negotiis Rituum Orientalium praeposita hoc inter alia sibi proposuit dubium, an expediret relaxare aliquantulum legum ecclesiasticarum severitatem de non permiscendis ritibus maxime in Communione Eucharistica, veniamque tribuere fidelibus communicandi utrovis ritu: cumque eius Commissionis Patres adnuendum censuissent, decretum confecerunt in eam sententiam; quod tamen, abrupto temporum iniquitate Concilio, Patribus universis probandum subiicere non licuit. — Post id temporis S. Congregatio Fidei Propagandae pro negotiis Rituum Orientalium, ut solatio consuleret eorum, qui ob inopiam ecclesiarum vel sacerdotum proprii ritus a Communione saepius abstinere cogebantur, decretum die XVIII augusti anni MDCCCXCII edidit, quo, ad promovendam Sacramentorum frequentiam, omnibus fidelibus ritus sive latini sive orientalis, habitantibus ubi ecclesia aut sacerdos proprii ritus non adsit, facultas in posterum tribuitur communicandi, non modo in articulo mortis et in Paschate ad observandum praeceptum, sed quovis tempore, suadente pietate, iuxta ritum ecclesiae loci, dummodo sit catholica.

Decessor autem Noster, Leo XIII fel. rec. in Constitutione *Orientalium dignitas Ecclesiarum*, eiusdem gratiae participes fecit, quoscumque propter longinquitatem ecclesiae suae, nisi gravi cum incommodo, eam adire non possent. Simul vero prohibuit, ne in collegiis latinis, in quibus plures alumni orientales numerarentur, latino more hi communicarent; praecepitque ut accirentur eiusdem ritus sacerdotes qui sacrum facerent et sacratissimam Eucharistiam illis distribuerent, saltem diebus dominicis ceterisque de praecepto occurrentibus festis, quovis sublato privilegio. Sed tamen experiendo est cognitum, non ubique facile inveniri sacerdotes orientales, qui, cum alibi occupati sint in ministerio animarum, diebus dominicis et festis, atque adeo ipsis profestis diebus queant collegia adire latinorum, ut pueris puellisque esurientibus panem angelicum ministrent.

Quamobrem non raro supplicatum est huic Apostolicae Sedi, ut disciplinam Ecclesiae tanta in re indulgentius temperaret. Quae preces supplices, post editum die XX Decembris MCMV per S. Congregationem Concilii decretum Nostrum *Sacra Tridentina Synodus* de quotidiana Communione Eucharistica, multo frequentiores fuerunt ab orientalibus,

qui veniam petebant transeundi ad ritum latinum, quo facilius possent caelesti dape recreari; in eisque non pauci numerabantur pueri ac puellae, qui hoc ipsum beneficium participare percuperent.

Itaque, considerantibus Nobis fidem catholicam de valida consecratione utriusque panis, azymi et fermentati, tutam esse apud omnes; insuper compertum habentibus complures esse, tum latinos tum orientales, quibus illa promiscui ritus interdictio et fastidio et offensioni sit, exquisita sententia sacri Concilii christiano nomini propagando pro negotiis Orientalium Rituum, re mature perpensa, visum est omnia illa antiquare decreta, quae ritum promiscuum in usu Sanctissimae Eucharistiae prohibent vel coangustant; atque omnibus et latinis et orientalibus facultatem facere sive in azymo sive in fermentato apud sacerdotes catholicos, in ecclesiis cuiusvis ritus catholicis, secundum pristinam Ecclesiae consuetudinem, augusto Corporis Domini Sacramento sese reficiendi, ut " omnes et singuli qui christiano nomine cen- " sentur, in hoc concordiae symbolo iam tandem aliquando conveniant " et concordent „ (1).

Equidem confidimus, quae hic praescribuntur a Nobis, ea dilectis filiis, quot habemus in Oriente, ex quovis ritu, admodum fore utilia non solum ed inflammandum in eis pietatis ardorem, sed etiam ad mutuam eorum concordiam confirmandam. — Etenim quod ad pietatem attinet, nemo non videt divinam Eucharistiam, a Patribus Ecclesiae latinis graecisque quotidianum christiani hominis panem solitam appellari, utpote qua sustentetur et alatur tamquam valetudo animae, multo magis frequentandam eis esse, quorum caritas vel fides, seu ipsa supernaturalis vitae principia, maiore in discrimine versentur. Quare catholici orientales, quibus est in media multitudine schismaticorum habitandum, non ex periculoso eorum convictu aliquod fidei caritatisque detrimentum capient, si hoc se cibo caelesti roborare consueverint, sed magnum et perpetuum in se vitae spiritualis sentient incrementum. - Quod spectat alterum, patet proclive factu usque adhuc fuisse, ut inter homines unius fidei sed diversorum rituum, ex eo quod alii aliis facilius possent Corporis Christi esse participes, causae aemulationum et discordiarum exsisterent. Nunc autem, cum huius mensae, quae symbolum, radix atque principium est catholicae unitatis, promiscuam esse omnibus fidelibus communicationem volumus, pronum est debere inter ipsos increscere animorum concordiam " quo- " niam unus panis, ait Apostolus, unum corpus multi sumus, omnes " qui de uno pane participamus „ (2).

Haec Nos igitur de Apostolicae potestatis plenitudine statuimus et sancimus:

(1) Conc. Trident. Sess. XIII.
(2) I Corinth. x, 17.

I. Sacris promiscuo ritu operari sacerdotibus ne liceat: propterea suae quisque Ecclesiae ritu Sacramentum Corporis Domini conficiant et ministrent.

II. Ubi necessitas urgeat, nec sacerdos diversi ritus adsit, licebit sacerdoti orientali, qui fermentato utitur, ministrare Eucharistiam consecratam in azymo, vicissim latino aut orientali qui utitur azymo, ministrare in fermentato; at suum quisque ritum ministrandi servabit.

III. Omnibus fidelibus cuiusvis ritus datur facultas, ut, pietatis causa, Sacramentum Eucharisticum quolibet ritu confectum suscipiant.

IV. Quisque fidelium praecepto Communionis paschalis ita satisfaciet, si eam suo ritu accipiat et quidem a parocho suo: cui sane in ceteris obeundis religionis officiis addictus manebit.

V. Sanctum Viaticum moribundis ritu proprio de manibus proprii parochi accipiendum est: sed, urgente necessitate, fas esto a sacerdote quolibet illud accipere; qui tamen ritu suo ministrabit.

VI. Unusquisque in nativo ritu permanebit, etiamsi consuetudinem diu tenuerit communicandi ritu alieno; neque ulli detur facultas mutandi ritus, nisi cui iustae et legitimae suffragentur causae, de quibus Sacrum Consilium Fidei Propagandae pro negotiis Orientalium iudicabit. In his vero causis numeranda non erit consuetudo quamvis diuturna ritu alieno communicandi.

Quaecumque autem his litteris decernimus, constituimus, declaramus, ab omnibus ad quos pertinet inviolabiliter servari volumus et mandamus, nec ea notari, in controversiam vocari, infringi posse, ex quavis, licet privilegiata causa, colore et nomine; sed plenarios et integros effectus suos habere, non obstantibus Apostolicis, etiam in generalibus ac provincialibus conciliis editis, constitutionibus, nec non quibusvis etiam confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis consuetudinibus ac praescriptionibus; quibus omnibus, perinde ac si de verbo ad verbum hisce litteris inserta essent, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet. — Volumus autem ut harum litterarum exemplis etiam impressis, manuque Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum suo sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae praesentibus hisce litteris ostensis haberetur.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo duodecimo, in festo Exaltationis S. Crucis, XVIII Kalendas octobres, Pontificatus Nostri anno decimo.

A. Card. Agliardi — Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*

S. R. E. Cancellarius.

VISA

M. Riggi C. A., *Not.*

II.

Privilegi e facoltà concesse agli Agostiniani Scalzi della Congregazione della Spagna e delle Indie.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Religiosas familias, quae tum vetustate, tum sodalium in orbe terrarum frequentia, tum praesertim exantlatis laboribus in augenda Dei gloria aeternaque salute hominibus procuranda, optime de Ecclesia sint meritae, de more institutoque Romanorum Pontificum praecipuis honoribus ac privilegiis propensa voluntate decoramus. Nemo itaque ignorat inter sacros huiusmodi coetus iure recensendos esse Augustinianos Recollectos seu Discalceatos Congregationis Hispaniae et Indiarum, qui ad inclytum Ordinem Eremitarum S. Augustini, splendidissimi Ecclesiae luminis, pertinentes, peculiares suos natales venerabili Thomae a Iesu gloriae vertunt, cuius animus in vita ac Passione Ssmi Redemptoris nostri defixus semper fuit, Eumque imitando feliciter expressit. Ex nobili hac origine mirum est quam tum praedicta Congregatio brevi processerit; nam non modo in Hispaniis, verum etiam in America meridionali, in Iaponia et in longinquis insulis Philippinis, a doctis sanctisque viris, quorum multi martyrium fecerunt, cohonestata, luculentum apostolici studii ubique dedit testimonium. Quod quidem laudis praeconium cum ceteris eiusdem Congregationis provinciis, tum potissimum est illi tribuendum quae, a S. Nicolao Tolentinate nuncupata, in dictis Philippinis insulis pro viribus adlaboravit ut Christi nomen longe lateque propagaretur. Haec enim provincia, Deo adiuvante, tamquam sacer extitit ignis, quo Recollectorum familia iterum alta, in veteribus regionibus, ubi iniuria temporum oppressa fuerat, magna cum spe revixit, atque uberiores religiosi sui ministerii edibit fructus. Consentaneum igitur esse Romani Pontifices, decessores Nostri, existimarunt, hoc Augustinianae Recollectionis institutum singularibus privilegiis indultisque augere, et Nos eodem consilio permoti, vota ac preces dilecti filii Francisci Sadaba a Virgine Carmeli, Procuratoris generalis, qui novas a Nobis gratias pro hac sua Congregatione flagitavit, benigne excipienda censuimus. Quare Augustinianos Recollectos seu Discalceatos e Congregatione Hispaniae et Indiarum peculiari benevolentia complectentes, eorumque incremento ac prosperitati consulere, quantum in Domino possumus, volentes, praesentium tenore, apostolica auctoritate Nostra, perpetuum in modum concedimus ac largimur, ut in posterum supremus eiusdem Congregationis Moderator, qui huc usque Vicarius generalis appellatus fuit " Prior generalis Ordinis Eremitarum

Recollectorum S. Augustini„ vocari possit ac debeat. Pari autem auctoritate Nostra concedimus, ut tum huic Priori generali, tum generali memoratae Congregationis Procuratori locus assignetur in Cappella Papali, et respective in functionibus, quibus ex pontificia concessione intersunt ceteri generales Ordinum Moderatores. Denique quo potius benevolentiae Nostrae eidem bene merenti Congregationi exhibeamus documentum, hisce item Litteris potestatem perpetuo facimus, cuius vi praefatus supremus Moderator Augustinianorum Recollectorum eadem facultate polleat, qua ex huius S. Sedis concessionibus utitur dilectus filius Prior generalis pro tempore Ordinis Eremitarum S. Augustini quod ad Sodalitia Ss. Ritae a Cassia et Clarae a Cruce de Montefalco, nec non quod ad sacrum Scapulare Deiparae Virginis a Bono Consilio. Decernentes praesentes litteras firmas validas efficaces semper existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Haec vero impertimus, derogantes de Nostro Motu-Proprio diei VII aprilis anno MCMX quod ad necessitatem per supremam sacram Congregationem S. Officii concessas indulgentias recognoscendi, ac non obstantibus Nostra et Cancellariae apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et Sanctionibus apostolicis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, XVI septembris MCMXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val.
a Secretis Status.

III.

Si annettano indulgenze a due giaculatorie in onore della SS. Vergine di Guadalupe pel Messico.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. Cum sit Nobis nihil antiquius quam ut christianus populus crebris precationibus Deum eiusque virginem Matrem honoret, ac divinam sibi misericordiam conciliet: ita pro cunctae Mexicanae ditionis fidelibus qui, ut infra, oraverint, caelestes Ecclesiae thesauros libenti quidem animo reseramus. Quare, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli apostolorum Eius auctoritate confisi, atque auditis etiam venerabilibus fratribus

Nostris sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Inquisitoribus generalibus, omnibus ac singulis utriusque sexus in tota Republica Mexicana degentibus fidelibus, qui corde saltem contrito unam vel alteram ex sequentibus iaculatoriis precibus sive volgari sive quolibet alio idiomate, dummodo versio sit fidelis, devote recitaverint, quotiens id egerint trecentos dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus.

Quas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes etiam, animabus christifidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse, misericorditer in Domino concedimus et largimur. Preces haec erunt: " Virgen de Guadalupe, Reina de Mèxico, salvadnos „.—" Santa Maria de Guadalupe, Esperanza nuestra, salva à nuestra patria „. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die VII septembris MCMXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*
N. Canali, *Substitutus.*

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

(Sezione delle Indulgenze)

I.

Si concede indulg. plenaria il primo sabato di ogni mese per atti di riparazione delle bestemmie contro la SS. Vergine. (*Ex audientia Sanctissimi, die 13 iunii 1912*).

Sanctissimus D. N. D. Pius div. Prov. Pp. X, ad augendam fidelium devotionem erga gloriosissimam Dei Matrem Immaculatam, et ad fovendum pium reparationis desiderium, quo fideles ipsi cupiunt quandam exhibere satisfactionem pro execrabilibus blasphemiis quibus Nomen augustissimum et excelsae praerogativae eiusdem beatae Virginis a scelestis hominibus impetuntur, ultro concedere dignatus est, ut universi qui primo quolibet sabbato cuiusvis mensis, confessi ac sacra Synaxi refecti, peculiaria devotionis exercitia in honorem beatae Virginis Immaculatae in spiritu reparationis ut supra, peregerint, et ad mentem summi Pontificis oraverint, Indulgentiam plenariam, defunctis quoque applicabilem, lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. Card. Rampolla.
D. Archiep. Seleucien., *Ads. S. O.*

II.

Circa le indulgenze annesse alle feste de' Beati, specie se trasferite.

Decretum — 12 Iun. 1912. – Supremae sacrae Congregationi S. Officii sequentia proposita sunt dubia, quae versantur circa indulgentias in festis Beatorum concessas, quando haec transferuntur, nimirum:

I. An, translato in perpetuum festo alicuius Beati quod externa solemnitate non gaudet, transferatur quoque indulgentia concessa ecclesiis Ordinis regularis in casu tantum quo huiusmodi indulgentia concessa sit intuitu Beati eiusque expresso nomine, an etiam in casu quo non fuerit concessa intuitu Beati, id est non eius expresso nomine, sed tantum effixa diei qua eius festum celebratur?

II. Et quatenus affirmative ad primam partem: Num translatio locum habere debeat, tam si festum pro universo Ordine, quam si pro aliqua tantum regulari provincia vel singulari conventu peragatur?

III. Num translatio indulgentiae locum habeat, si reposito in aliam diem fixe festo Beatorum, eorum solemnitas externa in antiquo die, ut ante officii repositionem perpetuam, affixa perseveret in populo?

IV. An quando festum Beatorum ordinis S. Francisci celebratur a variis familiis franciscalibus, non tamen eodem die sed diverso, Tertiarii saeculares lucrari valeant indulgentiam eidem festo adnexam, die quo festum illud celebratur ab ea familia cui ipsi subsunt, etiam si in proprio indulgentiarum summario alio die adquirenda designetur?

V. An Tertiarii, si eorum sodalitas erecta est in ecclesiis franciscanis quae festa Beatorum impedita in aliam perpetuo die translatam celebrant, in die tantum translationis indulgentiam plenariam consequi valeant?

VI. An Tertiarii, qui ecclesiam ubi sodalitas erecta sit non habere possunt, ideoque valent indulgentiam eiusmodi in qualibet ecclesia franciscali promereri, possint pluries eandem indulgentiam adquirere, si festa in diversis ecclesiis diverso die fixe recolantur?

Quibus dubiis mature perpensis, Emi Patres una mecum generales Inquisitores, feria IV, die 12 iunii 1912, dixerunt:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Servetur Decretum S. C. Indulgentiarum, *Ianuen.*, 12 ianuarii 1878.

Ad III. Negative, iuxta Decretum S. C. Indulgentiarum, *Urbis et Orbis*, 9 augusti 1852.

Ad IV. Poterunt Tertiarii, pro lubito, eam lucrari die in summa-

rio designato, vel die quo festum recolitur ab ea familia cui ipsi subsunt: ita tamen, ut semel tantum a singulis indulgentia adquiri possit

Ad V. Provisum in praecedenti.

Ad VI. Negative.

Et feria V, die 13 iisdem mense et anno, Ssmus D. N. D. Pius divina providentia Pp. X, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, supra relatas resolutiones Emorum Patrum benigne approbare dignatus est.

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Seleucien., *Ads. O. S.*

III.

Si concede la remissione dei difetti e delle colpe commesse nella celebrazione della messa a chi recita la orazione Obsecro te etc.

Decretum — 29 Aug. 1912 — Quod iam superiori tempore a plurimis spectatae pietatis sacerdotibus actum apud apostolicam Sedem reperitur, nunc iterum innovatum est, ut nimirum supplices exhiberentur preces, ad obtinendam in favorem recitantium, post Missae Sacrificium celebratum, vulgatam devotissimam orationem *Obsecro te, dulcissime Domine* etc., remissionem defectuum et colparum in eo litando ex humana fragilitate contractarum: quemadmodum a s. m. Leone Pp. X. pro recitantibus orationem *Sacrosanctae* etc. post divinas Laudes indultum est. Has preces, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii die 29 augusti 1912 impertita, humiliter porrectas Ss.mus D. N. Pius div. prov. Pp. X. peramanter excepit, et concedere dignatus est ut sacerdotes omnes, praefatam orationem post oblatum divinum Mysterium recitantes, optatam, ut supra, remissionem, rite dispositi, ac, nisi impediantur, genuflexi, consequi valeant; simulque declaravit, Indulgentiam trium annorum, a s. m. Pie Pp. IX, die 11 decembris 1846, praedictae orationi adnexam, in suo robore permanere. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus

M. Card. Rampolla.

D. Archiep. Selucien., *Adsessor S. O.*

ORATIO.

Obsecro te, dulcissime Domine Iesu Christe, ut Passio tua sit mihi virtus, qua muniar, protegar atque defendar: vulnera tua sint mihi cibus potusque, quibus pascar, inebrier atque delecter: aspersio Sanguinis tui sit mihi ablutio omnium delictorum meorum: mors tua sit mihi gloria sempiterna. In his sit mihi refectio, exsultatio, sanitas et dulcedo cordis mei. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

IV.

Si estende ai ciechi la indulg. alla invocazione
Dominus meus et Deus meus.

Beatissimo Padre,

N. N. Sacerdote della Congregazione del SS. Sacramento, prostrato al bacio del S. Piede, umilmente domanda, che V. S. si degni concedere che anche i ciechi possano lucrare, sebbene incapaci di guardare la S. Ostia, l' indulgenza di sette anni e sette quarantene, che per benigna concessione della S. V. viene elargita a coloro, che con fede, pietà e carità guardano l' Ostia Santa, quando viene elevata alla consacrazione della S. Messa, o quando è esposta solennemente, recitando la giaculatoria *Signor mio e Dio mio!* e l' indulg. plenaria una volta la settimana, ricevendo con degna preparazione la S. Comunione, se ogni giorno avranno praticato questo pio esercizio — Che della grazia ecc.

Die 9 Maii 1912.

SS.mus D. N. Pius Div. Prov. Pp. X, in Audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne annuit pro gratia iuxta precs. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

M. *Card.* Rampolla.
D. Archiep. Selucien., Ads. S. O.

S. Congregazione dei Religiosi

I.

Si permette che i novizii ed i probandi in pericolo di morte possano far professione.

Decretum—10 Sept. 1912—Spirituali consolationi Novitiarum sancti Dominici volens consulere, et ne caelesti religiosae professionis merito ipsae careant, quo professae moniales ex benignitate sanctae Sedis gaudent, S. Pius V, Constitutione *Summi Sacerdotii* data die 23 augusti 1570, concessit et indulsit ut quoties aliqua ex iisdem Novitiis nondum professa, de alicuius medici iudicio, ab hoc saeculo transitura conspiceretur, ipsa, dummodo in aetate legitima esset constituta, valeret in mortis articulo regularem professionem ante finem uovitiatus emittere; atque adeo Novitiae sic decedentes conseqni possent indulgentias et alias gratias, quas moniales vere professae con-

sequebantur. Nec non iisdem monialibus novitiis tunc ita professis decedentibus plenariam peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in forma Iubilaei largiri dignatus est.

Huiusmodi favor, vi communicationis privilegiorum, fuit extensus ad omnes moniales et religiosos viros qui cum Dominicana familia in privilegiis communicant. Simile deinde privilegium alia religiosa Instituta a Romano Pontifice peculiariter obtinuerunt, vel in eorum Constitutionibus a S. Sede approbatis dispositio inducta est qua liceret ante expletum novitiatum professionem recipere Novitiorum qui in mortis periculo versarentur. Quin immo nec desunt Superiores religiosi, qui putantes se quoslibet bonorum spiritualium sui Instituti participes efficere posse Novitios periculose decumbentes, hos ad professionem etiam perpetuam admittunt.

Quapropter sanctissimus Dominus noster Pius PP. X, in audientia concessa infrascripto Cardinali Praefecto die 3 septembris 1912, ut in re tam gravi omnes dubitationes submoveantur, ac cupiens pro animarum bono hoc privilegium extendere, haec statuere dignatus est:

In quocumque Ordine, vel quavis Congregatione aut Societate religiosa, vel monasterio sive virorum sive mulierum, vel etiam in Institutis in quibus, quamvis vota non emittantur, in communi tamen vita agitur, more Religiosorum, liceat exinde Novitios, seu Probandos, qui medici iudicio graviter aegrotent, adeo ut in mortis articulo constituti existimentur, ad professionem vel consecrationem aut promissionem iuxta proprias Regulas seu Constitutiones admittere, quamvis tempus novitiatus vel probationis nondum expleverint.

Attamen, ut novitii seu probandi ad supradictam professionem aut consecrationem aut promissionem admitti queant, oportet:

1. Ut novitiatum seu probationem canonice inceperint.

2. Superior, qui Novitium seu Probandum ad professionem vel consecrationem aut promissionem admittit, sit ille qui monasterium vel novitiatus aut probandatus domum actu regat.

3. Formula professionis vel consecrationis aut promissionis sit eadem quae in Instituto extra casum aegritudinis in usu est; et vota, si nuncupentur, sine temporis determinatione aut perpetuitate pronuntientur.

4. Qui huiusmodi professionem, consecrationem vel promissionem emiserit, particeps erit omnium omnino indulgentiarum, suffragiorum et gratiarum, quae Religiosi vere professi in eodem Instituto decedentes consequuntur; eidem autem plenaria peccatorum suorum indulgentia et remissio in forma Iubilaei misericorditer in Domino conceditur.

5. Haec professio vel consecratio aut promissio, praeter gratias in praecedenti articulo enuntiatas, nullum omnino alium producit effectum. Proinde:

A) si Novitius seu Probandus post huiusmodi professionem vel consecrationem aut promissionem intestatus decedat, Institutum nulla bona vel iura ad ipsum pertinentia sibi vindicare poterit;

B) si convalescat antequam tempus novitiatus seu probandatus exspiret, in eadem omnino conditione versetur ac si nullam professionem emisisset; ideoque: *a*) libere, si velit, ad saeculum redire poterit; et *b*) Superiores illum dimittere valent; *c*) totum novitiatus seu probandatus tempus in singulis Institutis definitum, licet si ultra annum, explere debet; *d*) hoc tempore expleto, si perseveret, nova professio seu consecratio vel promissio erit emittenda.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 10 septembris 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

II.

Si facilita la Comunione frequente alle monache inferme di clausura papale.

Edito a S. C. Concilii, die 20 decembris 1905, Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, quo inter alia praescribitur ut *Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis Institutis cuiusvis generis promoveatur*, earum consulendum quoque erat sorti infirmarum quae intra septa monasteriorum clausurae Papalis decumbunt: quum ipsa clausura, prout determinatur in iure canonico vigenti, aliquod in praxi videretur parere incommodum ad frequentiorem earum aegrotantium Communionem, praesertim ex eo quod *regulariter* nonnisi confessarius et in eius defectu capellanus, et, si sacerdos sit regularis, a socio comitatus, monasterii claustra ingredi valeat ad Sacramenta infirmis ministranda.

Quare Emi ac Rmi Patres Cardinales S. C. de Religiosis, occasione arrepta quorumdam dubiorum quae ad rem proposita fuerant, die 30 augusti 1912, in plenario coetu ad Vaticanum habito, quoad Communionem infirmis deferendam in monasteriis clausurae Papalis, sequentia decernere existimarunt, nempe: In defectu confessarii vel capellani tertius sacerdos, etiam regularis, licet sine socio, legitime vocatus de licentia episcopi, qui pro hac licentia nomine ipsius episcopi concedenda etiam abbatissam seu superiorissam habitualiter designare poterit, sacram Communionem infirmis valeat deferre Religiosis, quae ad ecclesiae crates descendere nequeunt. Oportet autem ut quatuor religiosae maturae aetatis, si fieri possit, ab ingressu in clausuram usque ad

egressum, sacerdotem comitentur, qui sacram pyxidem aliquas consecratas particulas continentem deferre, sacram Communionem administrare, reverti ad ecclesiam, eamdemque sacram pyxidem reponere debet, servatis rubricis a Rituali Romano pro Communione infirmorum statutis.

Et hanc Emorum Patrum sententiam et resolutionem Ssmus Dominus noster Pius Papa Decimus, ad relationem subscripti Secretarii, die 1 septembris 1912 ratam habere et confirmare dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 1 septembris 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

III.

Circa gl' indulti sull' astinenza e sul digiuno relativamente ai Religiosi.

Rmus D. Antonius Fiat, Superior generalis Congregationis Missionis et Filiarum a Caritate, a S. C. de Religiosis sequentis dubii solutionem expostulavit, nimirum:

Utrum in indultis apostolicis, quibus mitigationes vel dispensationes conceduntur ab abstinentia et ieiunio in regionibus intra et extra Europam, praesertim in America Latina, comprehendantur Familiae religiosae ibi degentes.

Emi autem ac Rmi Patres Cardinales sacrae eiusdem Congregationis, in aedibus Vaticanis adunati die 30 augusti 1912, re maturo examine perpensa, responderunt:

I. Affirmative quoad abstinentiam et ieiunium a lege Ecclesiae generali praescripta, nisi ab indulto excludantur religiosi.

II. Negative quoad abstinentiam et ieiunium a propriis Regulis et Constitutionibus statuta, nisi in indulto expresse de hac dispensatione mentio habeatur. Non servantes igitur huismodi abstinentiam et ieiunium, transgrediuntur quidem Regulam et Constitutionem, non autem legem Ecclesiae; ideoque culpam tantum et poenam incurrunt a Constitutionibus vel Regulis statutam.

III. Quoad vero Religiosos in America Latina degentes, standum novissimo Indulto per Secretariam Status concesso, die 1 ianuarii an. 1910.

Quas Emorum DD. Cardinalium responsiones Ssmus Dominus noster Pius Papa X, ad relationem infrascripti Secretarii, die 1 septembris 1912 adprobare et confirmare dignatus est.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 1 septembris 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

IV.

I Religiosi temporaneamente fuori chiostro sono soggetti sempre alla giurisdizione ed alla potestà autoritativa e dominativa dell' Ordinario.

Quaesitum est ab hac sacra Congregatione negotiis religiosorum Sodalium praeposita, utrum Religiosus, habitu regulari dimisso, extra claustra ad tempus degens indulto apostolico, cum facultate ab episcopo obtenta celebrandi Missam et alia opera sacerdotis propria peragendi, subsit idem Ordinario, ita ut episcopus habeat in eum iurisdictionem et auctoritativam et dominativam potestatem, quamvis in Rescripto desit consueta formula: Ordinario loci subsit in vim quoque solemnis obedientiae voti.

E.mi autem ac R.mi Patres Cardinales sacrae eiusdem Congregationis, in plenariis Comitiis ad Vaticanum adunatis die 30 augusti 1912, praehabito duorum ex officio Consultorum voto, et re mature perpensa, responderunt:

Affirmative, facto verbo cum Sanctissimo.

Sanctitas porro Sua, ad relationem infrascripti Secretarii, die 1 septembris 1912 responsionem E.morum Patrum adprobare et confirmare dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria sacrae Congregationis de Religiosis, die 1 septembris 1912.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus Archiep. Ephesin., *Secretarius.*

S. Congregazione degli Affari Eccles. Straordinarii

Circa le pensioni assegnate al Clero dal Governo di Portogallo. Ex audientia Ss.mi die 12 octobris 1912.

Cum quaestio sanctae Sedi proposita sit de pensionibus in Lusitania e publico aerario vi iniquae legis *de Separatione* clero assignatis, beatissimus Pater, exquisita prius sententia peculiaris coetus Patrum Cardinalium e S. Congregatione pro Negotiis Ecclesiasticis

extraordinariis, referente me infrascripto eiusdem S. Congregationis Pro-Secretario, declarandum esse iussit: praedictam legem, iam Litteris encyclicis " Iamdudum „ diei XXIV maii anni proxime elapsi sollemniter damnatam, ab omnibus esse reiiciendam; item improbandum esse recens Reipublicae decretum diei X iulii huius anni, quod episcoporum auctoritatem laedit, curionesque, qui pensiones accipiant, in sacro ipso munere perfungendo ab oboedientia erga legitimos praepositos suos avertere ac iurisdictioni civilis potestatis iniuste subiicere nititur; sacri ordinis viros, qui eisdem pensionibus a Gubernio oblatis mira constantia magnoque animo renuntiarunt, summis laudibus decorandos; eorum vero qui, egestate forte impulsi, ad quam iniqua lege misere redacti sunt, ad vitam sustentandam illas acceperint, cum hoc tamen apud fideles Lusitanos ob singulares temporis, loci ac personarum conditiones, multum habeat offensionis, officium esse ut scandalum amoveant, qua de re stent mandatis episcopi.

Et ita Sanctitas Sua publicari et servari mandavit, contrariis quibuslibet minime obfuturis.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem sacrae Congregationis, dei mense et anno praedictis.

Eugenius Pacelli, *Pro-Secretarius.*

Commissione Biblica

Norme per gli esami dei candidati ai gradi accademici nella Sacra Scrittura.

Cuicumque ad academicos in Sacra Scriptura gradus, secundum ea quae Apostolicis Litteris Scripturae sanctae constituta sunt, licet certumque est contendere, disciplinarum capita definiuntur, in quibus apud Commissionem Biblicam legitima doctrinae suae experimenta dabit.

PARS PRIMA

De materia Experimentorum.

I.

AD PROLYTATUM.

In experimento quod scripto fit:

A) *Exegesis* (i. e. expositio doctrinalis, critica philologica) *quattuor Evangeliorum et Actuum Apostolorum.* Pericopa ex his, a iudicibus eligenda, de qua verbis quoque periculum fiet.

B) *Dissertatio de historia biblica* iuxta materiam sub n. III assignatam.

C) *Dissertatio de introductione generali* iuxta materiam infra positam sub n. V, vel *de Introductione speciali* in sequentes libros: Pentateuchi, Iob, Psalmorum, Isaiae, Ieremiae, Ezechielis, Danielis, Ecclesiastici, Sapientiae et totius Novi Testamenti.

In experimento verbali:

I. *Graece quattuor Evangelia, Actus Apostolorum, Epistola ad Romanos et secunda Epistola ad Corinthios.*

II. *Hebraice quattuor libri Regum.*

III. *Quaestiones selectae ex tota historia Hebraeorum et ex historia evangelica et apostolica.*

1.° Historia Abrahae; eius relationes cum *Babylonia* (Amraphel Hammurabi?) et cum *Aegypto; Chanaan* tempore Abrahae.

2.° Commoratio Hebraeorum in Aegypto; Moyses.

3.° Exodus; Hebraeorum vicissitudines in deserto.

4.° Historia Iudicum.

5.° Institutio regni Israelitici.

6.° Aevum splendoris regni Israelitici; David et Salomon.

7.° Schisma decem tribuum. — Bellica incursio Sesac in Palaestinam. — Regna Iosaphat, Athaliae, Oziae, Achaz, Ezechiae, Manasses, Iosiae. — Hierusalem capta a Nabuchodonosor.

8.° Dynastia Amri eiusque inimici (Mesa, etc.). — Iehu, Manahem, Phacee. — Ultimi dies Samariae.

9.° Reditus ab exilio. — Exordium diasporae (documenta Elephantinae).

10.° Iudaeorum historia tempore Machabaeorum,

11.° Iudaea sub dominatione romana. — Herodum dynastia.

12.° Historia evangelica et apostolica

IV. *Introductio specialis in singulos libros utriusque Testamenti* (i. e. authenticitas, aetas, argumentum).

V. *Instructionis generalis quaestiones selectae*, nimirum:

1.° De Bibliorum Sacrorum inspiratione.

2.° De sensu litterali et de sensu typico.

3.° De legibus Hermeneuticae.

4.° De praecipuis documentis Ecclesiae ad Rem Biblicam spectantibus.

5.° De antiquis Hebraeorum Synagogis.

6.° De variis Iudaeorum sectis circa tempora Christi.

7.° De gentibus Palaestinam tempore Christi incolentibus.

8.° Geographia physica Palaestinae.

9.° De praecipuis differentiis divisionis Palaestinae tempore Regum et tempore Christi.

10.° Tipographia Hierusalem, imprimis tempore Christi.

11.° De kalendario et praecipius ritibus sacris Hebraeorum.

12.° De ponderibus, mensuris et nummis in Sacra Scriptura memoratis.

II.

AD LAUREAM.

Scripto :

Amplior quaedam dissertatio circa thesim aliquam graviorem ab ipso candidato de Commissionis assensu eligendam.

Coram :

I. *Dissertationis a Censoribus impugnandae defensio.*

II. *Specimen praelectionis exegeticae a candidato dandum de argumento una ante hora ipsi designato.*

III. *Exegesis unius ex sequentibus Novi Testamenti partibus a candidato deligendae atque pro arbitrio iudicum exponendae :*

1.° Epistolae ad Romanos.

2.° Epistolarum I et II ad Corinthios.

3.° Epistolarum ad Thessalonicenses I et II et ad Galatas.

4.° Epistolarum captivitatis et pastoralium.

5.° Epistolae ad Hebraeos.

6.° Epistolarum Catholicarum.

7.° Apocalypsis.

IV. *Exegesis, ut supra, alicuius ex infrascriptis Veteris Testamenti partibus :*

1.° Genesis.

2.° Exodi, Levitici et Numerorum.

3.° Deuteronomii.

4.° Iosue.

5.° Iudicum et Ruth.

6.° Librorum Paralipomenon, Esdrae et Nehemiae.

7.° Iob.

8.° Psalmorum.

9.° Proverbiorum.

10.° Ecclesiastae et Sapientiae.

11.° Cantici Canticorum et Ecclesiastici.

12.° Esther, Tobiae et Iudith.

13.° Isaiae.

14.° Ieremiae cum Lamentationibus et Baruch.

15.° Ezechielis.

16.° Danielis cum libris Machabaeorum.

17.° Prophetarum minorum.

V. *Introductionis generalis quaestiones selectae.*

1.° De historia exegeseos christianae usque ad finem saec. V: imprimis de Scholis exegeticis Alexandrina et Antiochena necnon de operibus exegeticis S. Hieronymi.

2.° De historia canonis librorum utriusque Testamenti.

3.° De origine et auctoritate textus Massoretici.

4.° De versione Septuagintavirali et de aliis versionibus Vulgata antiquioribus in crisi textuum adhibendis.

5.° Vulgatae historia usque ad initium saec. VII. — Eiusdem authenticitas a Concilio Tridentino declarata, et posteriores emendationes.

6.° Notitia praecipuorum documentorum, effossionum et inventionum Sacras Litteras illustrantium.

VI. *Peritia praeterea probanda erit in aliqua ex linguis praeter Hebraican et Chaldaicam orientalibus, quarum usus in disciplinis biblicis maior est.*

Hanc periclitandae doctrinae rationem, in magis enucleatam formam a Pontificia Commissione Biblica redactam, SSmus D. N. Pius PP. X die 12 Ianuarii 1911 adprobare dignatus est.

Fulcranus Vigouroux, P. S. S.
Laurentius Janssens, O. S. B., *Consultores ab Actis.*

Epistolae mittantur ad Revmum D. F. Vigouroux (Romam, Quattro Fontane 113), aut ad Revmum P. Abb. Laurentium Janssens O. S. B. (Romam, Collegio S. Anselmo, Monte Aventino), Commissionis Biblicae Consultores ab actis.

PARS ALTERA

De ipsis Experimentis

CAPUT I.

AD CONFERENDUM PROLYTATUM.

Art. I. *De periculorum tempore deque petitione a candidatis facienda.*

1. Candidatis ad Prolytatum, itemque ad Lauream, probandis duplex habetur iudicum sessio, mense Novembri et mense Iunio, id est ineunte et exeunte anno scholastico.

2. Candidati petitionem Rmo Consultori ab Actis exhibeant et quidem ante finem mensis Iunii, qui volunt in sessione prima periculum doctrinae suae facere, ante finem Aprilis, qui in altera.

3. In petitione Candidatus, praeter nomen, cognomen, domicilium

suum, indicet etiam ubi et quo die ad sacerdotium sit promotus, atque ubi et quo die sacrae Theologiae lauream consecutus. Idem petitioni litteras commendatitias adiungat Ordinarii sui vel, si e religioso ordine institutove sit, antistitis manu subscriptas. Horum autem documentorum inspectionem sibi Pontificia Commissio reservat.

4. De diebus periculorum destinatis Candidati tempestive certiores fiunt.

Art. II.—*De lingua in experimentis adhibenda.*

Experimenta iis, qui Prolytatum petunt - item qui Lauream - latine danda sunt; nisi cui alia lingua permittatur uti.

Art. III.—*De experimentis scriptis.*

I. Experimentum scriptum complectitur: *a*) Dissertationem exegeticam de textu aliquo Evangeliorum vel Actuum; - *b*) Scriptionem de quopiam argumento ex historia biblica iuxta materiarum indicem in adnexo folio descriptum; - *c*) Scriptionem de aliquo argumento Introductionis generalis vel specialis ibidem pariter assignato. Ad hanc geminam scriptionem conficiendam bis tres horae conceduntur; sex autem ad dissertationem, cui propterea duplex tribuitur valor.

2. Dissertatio et scriptiones sunt sine cuiusvis libri adminiculo conficiendae, praeter Scripturae textum et concordantias, quorum exemplar cuivis Candidato ab ipsa Commissione, sed pro dissertatione exegetica dumtaxat, traditur.

3. Quod attinet ad modum argumentum exegeticum tractandi, magna relinquitur Candidatis libertas. Sciant tamen ab eis non requiri oratoriam quamdam amplificationem; sed tractationem scientia et ratione confectam, quae litteralem scilicet expositionem propositi textus exhibeat, cum conclusionibus doctrinalibus, comparatione locorum consimilium, interpretatione praecipuarum variarum lectionum, explanatione antilogiarum, quae vel inter textum et versiones, vel inter eiusdem textus locutiones occurrant.

Art. IV.—*De experimentis quae viva voce fiunt.*

1. Verbis Candidatus unum pluresve locos Evangeliorum, Actuum, Epist. ad Romanos et II Epist. ad Corinthios graece, atque unum pluresve locos librorum Regum hebraice ex tempore interpretari debet.

Praeterea de Historia Antiqui et Novi Testamenti; de Introductione speciali; de quaestionibus Introductionis generalis in memorato indice assignatis; demum, ad iudicum arbitrium, de argumento in scriptionibus evoluto, interrogatur.

2. Experimentum quod voce fit duas complectitur horas, id est bis semihoram pro parte graeca et hebraica, et ter viginti momenta pro altera.

Art. V. — *De notis seu punctis deque conditionibus ad successum requisitis.*

1. Singulis utriusque experimenti partibus aequalis tribuitur punctorum numerus, id est viginti, quae tamen puncta in experimento linguae hebraicae et graecae, necnon dissertationis exegeticae duplum valorem habeant.

2. In qua materia Candidatus duodecim puncta tulerit, in ea se satis iudicibus probasse sciat.

3. Ad felicem exitum utriusque experimenti requiritur, ut Candidatus ad mensuram modo descriptam in singulis materiis bene responderit.

4. Qui eam mensuram in singulis materiis experimenti scripti non attigerit, ad tentandum orale experimentum non admittitur.

5. Qui vero felicem exitum in scriptis habuit, etsi in experimento verbali deficiat, ei experimentum scriptum iterandum non est.

6. Nemo experimentum eius materiae iterare debet, in qua sedecim puncta tulit nisi in materiis plus duabus ceciderit, aut in duabus, quae ad eamdem experimenti partem pertineant, scilicet ad utramque linguam hebraicam et graecam, vel ad alias experimenti materias.

7. Qui iterato experimento, sive scripto sive verbali, iterum cecidit, pericula nunquam postea tentare sinitur. Iterare autem experimentum nisi in sèquenti aliqua sessione non licet, salva speciali venia ab Eminentissimo Cardinali Praeside impetranda.

8. Qui in utroque experimento sic se probavit, ut, partitione punctorum facta, tres quartas summae partes retulerit, is ius ad honorificam sui mentionem acquirit.

Art. VI. — *De expensis a candidatis faciendis.*

1. Candidati ante experimentum summam centum et viginti libellarum solvere tenentur, centum scilicet pro ipso experimento et viginti pro diplomate aliisque necessariis sumptibus.

2. Candidatis quibus experimentum haud bene successit, summa septuaginta libellarum restituetur; quod si in scriptis satis fecerint iudicibus, non eis restituentur nisi libellae viginti.

3. Qui experimentum verbale iterum tentant, sive ex integro, sive ex parte, solvant viginti libellas pro diplomate aliisque expensis, et insuper libellas decem pro singulis experimenti materiis.

Caput II.

Ad lauream.

Art. I. — *De Conditionibus ante servandis.*

1. Nisi adsint rationes omnino peculiares, quas iure librare Commissionis est, periculum ad Lauream, quo maturior thesis parari possit, duorum saltem annorum intervallo a Prolytatu distare debet.

2. Cum nomen suum R.mo Secretario dat, Candidatus simul indicet titulum et generalem notionem suae theseos doctoralis, necnon linguam qua eam exarare intendat.

3. Pariter significet: *a)* librum vel librorum complexum, tum Antiqui tum Novi Testamenti, quorum exegesim praeparare intendit, iuxta alterum experimentorum indicem; - *b)* insuper quamnam linguam orientalem ad experimentum dandum elegerit et de quibusnam textibus se interrogari cupiat. Concessa autem idiomata sunt: Syriacum, Assyriacum, Arabicum, Ethiopicum, Copticum et vetus Aegyptiacum.

NB. — Materia experimenti in linguis debet esse sat ampla, extra textum biblicum, maiori saltem parte, potius deligenda. Propositio operis penes Candidatum est, modo sufficientis sit molis et adprobatio R.morum Consultorum accedat.

4. R.mus Secretarius significabit Candidato utrum theseos argumentum aliasque propositas materias Commissio comprobaverit, et quasnam forte eadem animadversiones fecerit aut mutationes suggesserit.

5. Ipse vero Candidatus tempestive mittat suae theseos typice, lithographice aut mechanice editae quindecim saltem exemplaria, ut, praeter E.mos DD. Cardinales Pontificiae Commissioni adscriptos, quotquot Rev.mi Consultores defensioni theseos interesse cupiant, singuli unum accipiant.

6. Postquam thesis examini iudicum subiecta fuerit, maiorique numero suffragia ferentium probata Rev.mus Secretarius, auditis R.mis Consultoribus, cum Candidato constituet de die experimento theseosque defensioni assignando.

Art. II. — *De experimento deque theseos defensione.*

1. Experimentum duplici parte constat: altera praeliminari, altera solemniori.

2. Experimentum *praeliminare*, technicum quodammodo, in duplex periculum dividitur. Interrogandus est Candidatus: *a*) de lingua orien-

tali a se delecta ; — *b*) de libris Antiqui vel Novi Testamenti a se propositis, necnon de notionibus ad rem criticam et patristicam spectantibus ad normam adnexi indicis.

Quae omnia experimenta in aula publica habentur ita, ut qui cupierint auditores eisdem interesse possint.

3. Experimentum *solemnius* duas pariter complectitur partes ; lectionem publicam a candidato ex tempore habendam, et ipsam theseos defensionem.

a) Lectio publice habenda est de argumento a iudicibus delecto e libris utriusque Testamenti ab ipso Candidato propositis, vel de quaestionibus rei criticae aut patristicae in adnexo indice descriptis. Candidato conceditur spatium unius horae ad hanc lectionem praeparandam. Absoluta lectione quae quindecim vel viginti momenta non excedat, iudices candidatum tenent sive de argumento lectionis, sive de quaestionibus connexis, quin tamen indicis ambitum excedant.

b) Defensionem theseos praecedit argumenti expositio nitida, expedita et, quantum potest, plena, quae tamen spatium unius horae numquam excedat. Tres dein e iudicum collegio thesim ex officio impugnent. Post quos alii quoque Rev.mi Consultores, quaestiones movere possunt. Spatium utriusque experimenti definitum non est. Suadendum tamen ut unius diei intervallo inter se distent.

4. Absoluta theseos defensione, iudices conveniunt de admissione Candidati inter se deliberaturi. Cuius deliberationis exitus a R.mo Secretario die sequenti Candidato significatur.

Art. III. — *De expensis a candidato solvendis.*

1. Candidatus ad Lauream ter centum libellas solvere debet, dimidiam scilicet partem dum thesim doctoralem tradit, alteram antequam eius defensionem suscipiat.

2. Quae tamen altera pars non est solvenda, nisi thesi iam accepta. Quodsi theseos defensio infelicem habuerit exitum, quinquaginta libellae Candidato restituentur.

Hanc alteram partem " rationis periclitandae doctrinae Candidatorum ad academicos gradus in Sacra Scriptura „ in audientia Rev.mis DD. Consultoribus ab Actis die 24 Maii 1911 concessa, SS. D. N. Pius PP. X adprobare dignatus est.

Fluoranus Vigouroux, Pr. S. Supl.
Laurentius Janssens, O. S. B. *Consultores ab Actis.*

DECRETI AUTENTICI DELLA S. C. DE' RITI
pubblicati nel Vol. VI, non contenuti nel nostro Periodico.

(Cont. vedi pag. 364 — 367 di qu. vol.)

5.

Circa le oraztoni pro Ecclesia et pro Papa — *il* Pater Ave *e* Credo *dopo l' officio corale — la occorrenza di un' ottava fra l' ottava del* Corpus Domini — *la festa della Espettazione del Porto — la festa dell'Annunziazione — la Commemoraz. de' Sommi Pontefici — le feste secondarie de' Dottori.*

4070 — **Decretum** — A quibusdam Calendariorum redactoribus Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione, reverenter proposita fuerunt, nimirum:

I. Utrum circa Orationes pro Ecclesia et pro Papa id retinendum sit ut, si alterutra vi Rubricae, altera ex praecepto Ordinarii praescribatur, utraque in Missa dici debeat?

II. Num *Pater*, *Ave* et *Credo* post chorale Officium stantes, vel genuflexi recitare debeant Chorales, uti stantes, vel genuflexi recitare tenentur finalem Antiphonam?

III. An dies octava alicuius Festi habentis Octavam, incidens infra Octavam Corporis Christi, ubi haec Octava non est privilegiata ad instar Epiphaniae, sed ita ut quaevis duplicia classica, sive occurrentia sive translata admittat, celebranda sit per iutegrum Officium, vel per solam Commemorationem?

IV. In Festo Expectationis Partis B. M. V., quod incidit in Feriam IV quatuor temporum, cantandae ne sunt duae Missae in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis, videlicet una de Festo et altera de Feria, etsi quamdam identitatem habeant, vel tantum canenda est Missa de Festo?

V. Iuxta Rubricas speciales Breviarii et Missalis Romani, Festum Annuntiationis B. M. V., transferendum quoad Chorum tantum in Feriam II post Dominicam in Albis tamquam in sedem propriam, non cedit nisi Festo primario eiusdem ritus occurrenti, quo in casu in sequentem diem similiter non impeditum transferri debet; quaeritur: In hoc postremo casu, concurrente Festo primario duplici primae classis, celebrato dicta Feria II, cum Festo Annuntiationis B. M. V. recolendo Feria III immediate sequenti, de quo Festo erunt dicendae Vesperae? Et regula quae traditur pro enunciato casu applicandane erit aliis casibus similibus ex. gr. in concurrentia Festi primarii duplicis primae classis cum Festo S. Ioseph, Sponsi B. M. V., translato iuxta Rubricas in sequentem diem 20 Martii, vel in Feriam IV post Dominicam in Albis?

VI. Quando Commemoratio Omnium Sanctorum S. R. E. Summorum Pontificum occurrit Dominica infra Octavam Omnium Sanctorum, eadem

Postcommunio habetur pro Missa de Festo et pro dicta Octava: in casu unde sumenda erit *Postcommunio* pro Octava?

VII. Privilegium translationis quo iuxta Rubricas gaudent Festa primaria SS. Ecclesiae Doctorum ritus dupl. min., si impedita fuerint, extendine debet ad eorum Festa secundaria eiusdem ritus.

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad I et II. Affirmative.

Ad III. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Ad IV. Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Ad V. Quoad utramque quaestionem: Vesperae fiant de Festo digniori cum Commemoratione Festi dignitate inferioris.

Ad VI. In casu Postcommunio desumatur ex Missa Vigiliae Omnium Sanctorum.

Ad VII. Negative.

Atque ita rescripsit, die 4 Martii 1901.

6.

Circa il canto di strofe nella messa solenne — l' assistenza ai Vesperi solenni — il Santissimo da conservarsi in altari minori.

4071. — **Angelopolitana.** — Rmus Decanus Cathedralis Ecclesiae Angelopolitanae in Republica Mexicana, nunc et Vicarius Capitularis, Sede vacante, Sacrae Rituum Congregationi insequentium dubiorum solutionem humillime expostulavit, nimirum:

I. Invaluit mos in Cathedrali Ecclesia Angelopolitana ut quibusdam diebus in Missa Conventuali ad elevationem SSmi Sacramenti sub utraque Specie chorus puerorum canat stropham *O Salutaris Hostia* etc. Quaeritur: Haec consuetudo a pluribus annis invecta potestne continuari?

II. An Caeremoniale Episcoporum observandum sit in Vesperis solemnibus, etiam quum pluvialistae sint ex Canonicis vel Dignitatibus, ideoque teneantur iidem cum Celebrante incedere ad incensationem Altaris, et assistentium officium adimplere?

III. In quibusdam Ecclesiis Dioeceseos Angelopolitanae SSmum Eucharistiae Sacramentum asservatur in Altari maiori, dum in aliis solet custodiri in aliquo ex Altaribus et Sacellis minoribus; quaeritur: An utrumque admitti possit?

Et Sacra eadem Congregatio, referente Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Negative, et servetur Decretum Generale n. 3827, diei 22 Maii 1894, ad III.

Ad II. Affirmative, quoad utramque partem, iuxta Decretum n. 3839, Angelopolitana, diei 17 Augusti 1894, ad II et III.

Ad III. Affirmative, dummodo Altare, ubi continuo asservatur SSmum Sacramentum, non sit Altare chori.

Atque ita rescripsit, die 26 Aprilis 1901.

7.

Circa le messe negli oratorii semipubblici e la festa secondaria impedita.

4072. — **Mexicana** — Rmus Dnus Prosper Ioseph Marfa Alarcon, Archiepiscopus Mexicanus, sequentium dubiorum a S. Rituum Congregatione solutionem humillime expostulavit, nimirum:

I. Ex Decreto S. Rituum Congregationis n. 3862, Urbis et Orbis, diei 9 Iulii 1895, Sacerdotes confluentes ad Ecclesiam vel ad Oratorium publicum debent Missas celebrare conformes Officio eiusdem Ecclesiae vel Oratorii. Quum autem ex peculiaribus Mexicanae Regionis circumstantiis Sanctimoniales loco Ecclesiarum vel Oratorium publicorum habeant in suarum domorum interioribus Oratoria in quibus Sacra celebrantur; hinc exortum dubium: Num Monialium Cappellani et alii Sacerdotes in praedictis Oratoriis Missam celebrare teneantur iuxta tenorem Decreti supracitati?

II. Quum Festum Apparitionis S. Iacobi Apost. sub duplici minori ritu in Mexicana Archidioecesi recolatur die 29 Maii, quaeritur: Quid agendum quum haec dies fuerit impedita; seu an debeat reduci ad modum simplicis aut prorsus dimitti?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative, quia talia Oratoria non sunt habenda tamquam mere privata.

Ad II. Iuxta Rubricas, Officium de quo agitur, non posse transferri, et in casu iam provisum ab eisdem Rubricis.

Atque ita rescripsit, die 16 Maii 1901.

8.

Se possa consacrarsi un altare sostenuto da colonnine con capitelli di bronzo — Se alla consacraz. di una chiesa basti la consacraz. di un altare secondario.

4073. — **Pampilonen.** — Hodiernus Magister Caeremoniarum Cathedralis Ecclesiae Pampilonensis, de sui Rmi Dni Episcopi mandato, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humiliter subiecit, nimirum:

In oppido vulgo *Pavier*, Dioecesis Pampilonensis, in Hispania, constructa est Ecclesia in honorem S. Francisci Xaverii, cuius Altare principale minus quam ad medietatem plenum est, et reliqua pars tabulae columnellis marmoreis nititur, quarum bases et partes superiores, seu capitella, sunt aeneae, licet aes non tangat immediate mensam Altaris. Quum vero Ecclesia praedicta propediem consecranda sit, quaeritur:

I. An praedictum Altare consecrari possit? Et quatenus negative ad I:

II. An sufficiat ad consecrationem Ecclesiae peragendam aliud Altare

minus in quadam Cappella eiusdem Ecclesiae erectum consecrare, omissa consecratione Altaris principalis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, atque attentis expositis ac praesertim schemate Altaris maioris exhibito, ex quo apparet mensam stipiti lapideo immediate adhaerere, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative, si partes superiores aeneae columnellarum immediate mensam non tangat, et ad ornatum dumtaxat Altaris extent, ita ut unctiones a Pontificali Romano praescriptae fiant immediate super mensa et stipide lapideo eam sustentante, Negative, si mensa non sit immediate coniuncta cum stipite lapideo ad normam Pontificalis Romani et Decreti n. 3364, in Cuneen., 7 Augusti 1875, ad II.

Ad II. Provisum in primo, quatenus Altare maius consecrari possit; secus affirmative.

Atque ita rescripsit, die 24 Maii 1901.

9.

Se valga la consacrazione di un altare poggiante sopra stipiti laterizii.

4075 – **Lincien.**— R.mus D.nus Franciscum Maria Doppelbauer, Episcopus Linciensis Dioecesis, nuper declaravit, se in duabus Ecclesiis, quarum Rector ipse antea fuerat, nova Altaria fixa erexisse, ita tamen ut tabula lapidea stipiti solummodo ex lateribus coctilibus erecto imponeretur, non suppositis, uti praescriptum est, columnis lapideis. Abbas Monasterii, cui dictae Ecclesiae incorporatae sunt, facultate consecrandi Altaria instructus, eadem ritu solemni consecravit.

Quaeritur: An huiusmodi consecratio fuerit valida? Et quatenus negative, quid in casu agendum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, respondendum censuit: Serventur Decreta n. 3364, Cuneen. 7 Augusti 1875, ad II, et n. 3829, Gnesnen. 8 Iunii 1894 ad I, et Sacra Congregatio indulget R.mo D.no Episcopo Linciensi, de speciali gratia ut Altaribus suprascriptis iam consecratis, addantur stipites lapidei, atque unctiones praescriptae in angulis privatim iterentur, ut mensae cum iisdem stipitibus coniungantur: facta etiam potestate eidem Episcopo delegandi ad hoc aliquem Sacerdotem, si fieri potest, in aliqua dignitate constitutum.

Atque ita rescripsit, die 5 Iulii 1901.

10.

Si vietano i lumi a gas sugli altari.

4086. — **Novarcen.** — Usus invaluit in Dioecesi Novarcensi, ut super Altaribus, una cum candelis ex cera confectis, lumina ex *gaz* accendantur, ad maiorem splendorem obtinendum. Dubitans porro hodiernus Episcopus Novarcen. utrum id liceat, a Sacra Rituum Congregatione exquisivit:

An super Altari, praeter candelas ex cera, tolerari possit ut habeatur etiam illuminatio ex *gaz*, vel an usus praedictus prohiberi debeat?

Sacra vero eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, eiusmodi dubio rescribendum censuit: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Atque ita declaravit et rescipsit, die 29 Novembris 1901.

11.

I Regolari riguardo al Rito Ambrosiano.

4088 — **Ord. Minorum. S. Francisci Capuccinor.** — Redactor Calendarii Fratrum Minorum Sancti Francisci Cappuccinorum. Provinciae S. Fidelis, Pagi Ticinensis, de consensu sui Adm. R. P. Ministri Provincialis, ac R.mi P. Procuratoris Generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum resolutionem humillime expostulavit, nimirum:

I. Sacerdotes ritus Romani, celebrantes in Ecclesiis Ritus Ambrosiani, quodnam Calendarium sequi debent?

II. Ipsi Sacerdotes, celebrantes aliqua vice Missam Parochialem in iisdem Ecclesiis, sequi debent Calendarium et Rituum Ambrosiantm, aut Calendarium et Ritum Romanum? Et quatenus affirmative ad primam partem, quaeritur:

III. An hoc valeat etiam pro Regularibus, qui ex praecepto gravi Constitutionum tenentur ad Ritum Romanum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque occurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Servent Calendarium Ritus Romani Dioecesos, dummodo diebus solemnioribus localibus, ex. gr. Titulus vel Dedicatio Ecclesiae, Patronus praecipus loci, etc., se conforment quoad colorem et Missem, Calendario Ecclesiae, in qua Sacrorum faciunt:

Ad II. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad III. Affirmative in casu.

Atque ita rescripsit, die 10 Ianuarii 1902.

12.

Circa la messa votiva del Cuore di Gesù quando vi sia un sol sacerdote e nella festa della Purificazione di M. V.

4063. — **Romana** - Hodiernus Moderator Piae Unionis Primariae Sacratissimi Cordis Iesu, ad Sanctae Mariae de Pace in Alma Urbe constitutae, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia sibi proposita pro opportuna resolutione humiliter exposuit; videlicet:

I. Utrum indultum de Missa votiva Sacratissimi Cordis Iesu in prima Feria VI cuiusque mensis, iuxta Decretum Urbis et Orbis, n. 3712, diei 28 Iunii 1889, valeat etiam pro Ecclesiis ubi unus tantum Sacerdos adest, qui Missam Officio conventualem convenientem celebrare debet?

II. Utrum praefata Missa votiva celebrari possit diebus Festis de prae-

cepto, in Ecclesiis ubi unus tantum Sacerdos adest, qui applicare tenetur pro populo?

III. Utrum eadem Missa dici possit in Festo Purificationis B. M. V., cum hoc Festum incidit in supradictam Feriam VI?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque maturo examine perpensis, respondendum censuit:

Ad I et II. Negative.

Ad III. item Negative, attento mysterio, ob quod Festum Purificationis B. M. V. aequiparatur Festo Domini.

Atque ita rescripsit, die 27 Martii 1902.

Segnatura Apostolica

Regole da osservarsi nei giudizii del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica approvata e confermata da Pio PP. X.

(Cont. e fine vedi questo Vol. pag. 261 — 266).

Art. 25.

Oralis disceptationis moderator est R. P. D. Secretarius, cui praesto erunt alter ex Officialibus Supremi Tribunalis, qui, in Notarium deputatus, argumenta a partibus prolata fideliter scriptis referet; praeterea unus vel duo Supremi Tribunalis PP. Consultores, quando R. P. D. Secretario videbitur, vel etiam, si oportuerit, Promotor Iustitiae aut Vinculi Defensor.

Qui omnes disceptationi interfuerint, cum Notario actum subsignabunt.

Art. 26.

Si quis in orali disceptatione ab ordine discesserit, aut reverentiam S. T. debitam non adhibuerit, poenis mulctabitur a *Lege Propria* can. 30 num. 6 constitutis, quae statim per decretum R. P. D. Secretarii irrogari poterunt.

Art. 27.

Attentis iis omnibus, quae superius praescripta sunt, Cardinalis S. T. Praefectus et R. P. D. Secretarius iudicabunt deferendus necne sit recursus plenis Purpuratorum Patrum comitiis, iuxta *Legem Propriam*, can. 40, n. 2.

Admissio, itemque reiectio, partibus nota fiet in formis. Reiectionis decretum a R. P. D. Secretario et a Notario conservando archivo deputato, tamquam Cancellarii munere fungente, signatum, atque sigillo S. T. munitum, in *Actis Apostolicae Sedis* publici iuris fiet, nisi aliter Cardinalis Praefectus constituerit.

Art. 28.

Reiectionis notificatio erit prouti sequitur:

De mandato etc. ... *notificetur d.no N. N., Procuratori d.ni N. N. in causa legitime constituto, in ordinario Coetu seu Congressu habito in aedibus praefati E.mi ac R.mi D.ni Cardinalis Praefecti die... attente consideratum et perpensam fuisse instantiam a d.no N. N. exhibitam* [*de commissione SS.mi*, si ita sit] *contra sententiam latam in causa a... ad obtinendum...; fundamentum tamen boni iuris in eadem non inventum esse, atque idcirco, iuxta Legem Propriam. can. 40, fuisse reiectam.*

Datum Romae ex aedibus S. T. die...

(*Sigillum et subscriptio R. P. D. Secretarii atque Notarii*).

Art. 29.

Quum recursus admissus fuerit, in actu notificationis generaliter etiam continebitur citatio ad comparendum pro dubiorum concordatione, prout infra:

De mandato [etc., uti supra] *ad obtinendum...; quumque inventum esset fundamentum aliquod boni iuris in eadem haberi, iuxta Legem Propriam, can. 40, fuisse admissam, atque decretum ut plenariis comitiis proponeretur. Itaque citetur ipse d.nus N. N. ut supra Procurator d.ni N. N. in causa actoris* [seu *conventi*] *ad comparendum coram infrascripto Secretario in aedibus Supremi huius Tribunalis Romae... die... hora... ad concordandum de dubiis disceptandis, videndum destinari diem qua habeatur plenarius EE. PP. Coetus pro tractatione causae de qua agitur, ac decretum aliud quodcumque desuper necessarium et opportunum in forma fieri et interponi, etc. omni, etc.*

Datum Romae... etc.

Art. 30.

Si in actu notificationis, de quo in sup. art., citatio *ex officio* defuerit, diligentiori parti relinquitur apud R. P. D. Secretarium instare ut dies praefigatur ad litis contestationem ac dubiorum propositionem. Quo in casu, post verba notificationis: " *fuisse admissam* „, hoc modo concludetur: " *et datum actori seu diligentiori parti proponi citationem pro concordatione dubiorum, aliisque omnibus necessariis et opportunis, omni, etc.*

Datum... etc. „

Art. 31.

Notificatio R.mis Episcopis per epistolam fiet sequentis tenoris, *mutatis mutandis:*

Ill.me et Rev.me Domine,

Infrascriptus P. D. Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis

Secretarius, Amplitudini Tuae notum per praesentes facit, instantiam a ... coram Supremo hoc Tribunali [*de commissione SS.mi* si ita fuerit] *exhibitam contra sententiam a ... latam in causa ... ad obtinendum ..., iuxta Legis Propriae can. 40 fuisse admissam, ac decretum ut plenariis comitiis proponeretur, utque Amplitudo Tua in ius vocaretur. Itaque decretum edidi, quod per praesentes Tibi communico, ad effectum ut, nisi legitima causa excuseris compareas vel per Teipsum vel per Procuratorem legitime deputatum coram me infrascripto Secretario in aedibus Supremi huius Tribunalis Romae ... die ... hora ... ad concordandum de dubiis disceptandis, videndum destinari diem qua habeatur plenarius EE. PP. Coetus pro tractatione causae de qua agitur, et decretum aliud quodcumque desuper necessarium et opportunum in forma fieri et interponi etc., non solum etc. sed et omni etc.*

Dum haec ad Amplitudinem Tuam defero, tibi omnia bona e fausta a Deo adprecor.

Datum Romae ex aedibus S. T. die ...

(*Sigillum, et Subscriptio tum R. P. D. Secretarii, tum Notarii*).

Art. 32.

Supplex libellus quo pars diligentior a R. P. D. Secretario expostutabit actum contestationis litis dubiaque proponet, erit prouti sequitur :

Ad tramitem Decreti huius Supremi Apostolicae Signaturae Tribunalis sub die ... constituentis ut causa . . proponatur ad plenarium Coetum E.morum Iudicum ; infrascriptus N. N. procurator d.ni N. N. in causa legitime constitutus petit atque instat ut citetur d.nus N. N. ad comparendum sive per se sive per procuratorem in aedibus S. T. die et hora destinandis ad concordandum de dubiis disceptandis ; sin minus videndum subscribi infrascriptum, nec non destinari diem qua habeatur Plenarius E.morum Patrum Coetus pro tractatione causae de qua agitur, et decretum aliud quodcumque desuper necessarium et opportunum in forma fieri, etc, omni etc.

Dubium

Die... (*Subscriptio*)

Art. 33.

Decretum quo R. P. D. Secretarius diem dicit ad litis contestationem parti, quae institit, notificabitur. Pars altera in ius vocabitur per citationem " *ad comparendum die... hora... ad concordandum de dubiis disceptandis; sin minus videndum subscribi infrascriptum ab actore* [sive *a convento*] *propositum, nec non destinari diem, etc.*, uti supra.

Art. 34.

Quum citatio fiat iussu R. P. D. Secretarii in ipso actu quo admis-

sio recursus significatur, partes tribus diebus ante litis contestationem suas dubiorum propositiones in manus R. P. D. Secretarii remittent.

Art. 35.

In actu concordationis dubiorum si partes non comparuerint, vel de dubiis proponendis inter se minime conveniant, R. P. D. Secretarius litis contestationem suspendere poterit vel ad alium diem prorogare, vel etiam ex officio dubiorum formularum decernere.

Art. 36.

Litis contestationi, praeter R. P. D. Secretarium et partes, intererit alter ex Officialibus S. T., qui, in Notarium deputatus, acta omnia et actitata fideliter scriptis describet, atque de omnibus fidem faciet.

Promotor Iustitiae ac Vinculi Defensor intervenient quum aut suum alterutrius officium reposcat, aut a R. P. D. Secretario invitentur, aut denique ad instantiam partium, a R. P. D. Secretario per rescriptum admissam.

Art. 37.

In actu contestationis litis constituetur etiam quae pecuniae summa a partibus solvenda sit tamquam depositum ad expensarum iudicialium cautionem. Indicabitur praeterea dies resolutionis causae, idest plenarii Emorum Patrum conventus; terminus ad defensiones atque documenta exhibenda, prout infra:

Die... mense... hora... coram R. P. Domino N. N. Supremi huius Apostolicae Signaturae Tribunalis Secretario; in aedibus Supremi eiusdem Tribunalis Romae... legitime citati comparuerunt dnus N. N. procurator dni N. N. in causa legitime constitutus, prouti patet ex procurationis mandato in actis extante; et dnus N. N. procurator, uti supra, dni N. N., ad concordanda dubia coram EE. PP. proponenda in causa... inter N. N. et N. N. ad obtinendum... Quae quidem dubia a dno N. N. proposita et a domino N. N. accepta, sunt prouti sequitur:

(Dubiorum textus indicatur).

Et R. P. Dominus N. N. Supremi Tribunalis Secretarius, eadem dubia admisit.

[Sive: " *Quum vero dominus N. N. declarasset, se iisdem assentiri non posse, recusationisque suae argumenta attulisset, R. P. D. Supremi Tribunalis Secretarius, auditis atque perpensis utriusque partis rationibus, ea tandem - ex officio - declaravit habenda esse prouti sequitur...* „].

Deinde dnus N. N. petiit et institit, ut praefigeretur dies tum plenorum Comitiorum, tum pro documentorum et scripturarum exhibitione, utque alia omnia necessaria et opportuna in causa statuantur, omni etc.

Tum R. P. Dnus N. N. Supremi Tribunalis Secretarius, de man-

dato Emi ac Rmi Dni N. Cardinalis N. Supremi Apostolicae Signaturae Tribunalis Praefecti, statuit:

1.° *ut plenaria S. T. Comitia ad disceptanda dubia, de quibus supra, in Vaticano habeantur die...;*

2.° *ut ante diem... apud Cancellariam S. Tribunalis a... deponantur libell.... ad causae expensarum tutelam;*

3.° *ut scripturae typis concreditae ac documenta producantur in formis die...; atque insuper ut responsiones et alia fiant iuxta terminos tum ex iure communi, tum a Lege Propria et a regulis S. T. admissos.*

Atque ita mandavit ac decrevit, et in fidem una cum N. N. Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis Officiali in Notarium deputato, partibusque in causa contendentibus, uti supra, se subscripsit, prouti sequitur:...

Art. 38.

Dubiorum formula mutari nequit nisi per decretum R. P. D. Secretarii, instante vel altera Partium, vel Promotore Iustitiae aut Vinculi Defensore, auditaque parte adversa; idque etiam quum ipsa formula ob partium dissensum decreta fuerit ex officio.

Art. 39.

Quum agatur de recursu pro restitutione in integrum adversus sententiam, quae in rem iudicatam transierit, quae pars eumdem interponit cogi poterit ad integrum pro expensis depositum faciendum. Causa absoluta, rationes partium expedientur prouti S. T. constituerit.

Art. 40.

Terminus ab exhibenda documenta atque defensiones minor quadraginta diebus ante diem resolutionis causae sive plenorum E.morum Patrum Comitiorum esse non poterit.

Art. 41.

Defensiones duplici exemplari ex rudi typorum impressione (vulgo *bozze di stampa*) R. P. D. Secretario exhibendae erunt, qui imprimendi facultatem, post advocati subscriptionem, scriptis apponet.

Si quae in ipsis R. P. D. Secretarius corrigenda quomodocumque iudicaverit, ea adamussim ab advocato servabuntur; secus idem advocatus poenis a *Lege Propria*, can. 30 num. 6 constitutis, mulctabitur.

Art. 42.

Documenta deponenda erunt in formis penes Cancellariam S. T., ut ibidem libere examinari possint a partibus; quae autem in summarium relata erunt, ea cum duplici exemplari ex rudi typorum impressione tradentur.

Art. 43.

Notarius protocolli una cum Custode Archivi S. T. collationem peraget huiusmodi exemplarium cum documentis originalibus. Factae collationis

testimonium reddetur vel in calce cuiusque documenti, vel etiam in fine summarii ; quod, hoc testimonio carens, neque vulgari neque distribui poterit.

Art. 44.

Ex duobus tum defensionis tum summarii rudibus exemplaribus, uti supra exhibitis, alterum parti pro definitiva impressione restituetur, alterum in Cancellaria S. T. servabitur ad correctiones, si oportuerit, conferendas.

Art. 45.

Defensionis distributio fiet triginta diebus ante causae definitionem in Cancellaria S. T.

Officialis S. T. Distributor defensionem cum summario inter partes commutat ; in ea quae actis alligatur fidem facit peractae exhibitionis et permutationis ; exemplaria denique E.mis Patribus, R. P. D. Secretario, R. P. Consultori cuius votum fuerit requisitum, Promotori Iustitiae aut Vinculi Defensori, quum in iudicium venerint, per apparitorem S. T. statim transmittet.

Art. 46.

Responsiones atque documenta in summario additionali alliganda quindecim diebus ante causae definitionem producentur ; distribntio autem fiet decem diebus ante plenarium E.morum Patrum Conventum iuxta formam in art. 41-45 descriptam.

Art. 47.

Officialis Distributor, simul cum responsionum exemplaribus, ad E.mum Iudicem, qui Ponens seu Relator in causa fuerit designatus, acta omnia originalia, quae ad causam referuntur, transmittet.

Art. 48.

R. P. D. Secretarii erit singulis E.mis Patribus in S. T. adlectis non minus decem diebus ante causae definitionem, *ex officio* fasciculum mittere , in quo *status iuridicus causae* exponatur et summaria a partibus adducta compleantur ; additis scilicet documentis, quae necessaria atque opportuna videantur ad causam satius E.mis Patribus enucleandam.

Quod si quis ex RR. PP. Consultoribus in causam suo voto intervenerit, ac post editas defensiones et responsiones a partibus, novas animadversiones addere existimaverit, eae, si necesse fuerit, in *summario additionali ex officio* E.mis Patribus transmittentur non minus quinque diebus ante causae definitionem.

Art. 49.

Responsionum distributione conclusum in causa reputabitur iuxta can. 27 *Legis Propriae*, iisque congruenter servatis, quae in eiusdem can. § 3-4 statuuntur. Admitti tamen etiam tum poterit discussio oralis, quae a R. P. D. Secretario requiretur per supplicem libellum, ra-

tiones extraordinarias explanantem invocati beneficii et capita singularia ac distincta de quibus disceptandum sit.

Art. 50.

Decretum R. P. D. Secretarii, quo discussio haec oralis admittitur vel negatur, irrevocabile erit, atque partibus notificabitur, addita citatione pro die, hora et loco disceptationis, si eadem fuerit concessa.

Art. 51.

Discussio oralis, praeterquam in casibus peculiari exceptione dignis, angustiori termino quam dierum quinque ante causae definitionem habere nequit.

Eius ritus idem erit atque in artic. 24, 25 et 26 describitur. Officialis ad acta conficienda deputatus, ea statim cum documentis productis, si quae fuerint, ad E.mum Cardinalem in causa Ponentem seu Relatorem de mandato R. P. D. Secretarii transmittet.

Art. 52.

Non aliter ac informationes orales ad Iudices (*Lex Propria*, can. 30), scripturae quoque ex gratia legendae, atque generatim distributio quaevis defensionum aut responsionum, approbatione R. P. D. Secretarii carentium, et per tramitem Officialis S. T. Distributoris haud facta, omnino prohibentur ac vetantur.

Art. 53.

Resolutio dubiorum plenario E.morum Iudicum Coetui propositorum partibus notificabitur, nec non S. Tribunali aut Cougregationi adversus cuius sententiam ad Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal recursus fuit interpositus.

Actus subsignabitur a R. P. D. Secretario et a Notario Archivi Custode, tamquam Cancellarii munere fungente, sigilloque S. T. munietur.

In eo etiam decreta de expensis referentur, ut in sequenti formula ;

De mandato etc ... *Notificetur d.no N. N. Procuratori d.ni N. N. in causa legitime constituto, in plenaria Supremi Tribunalis sessione habita in aedibus Vaticanis die ..., relatore E.mo P. D.no N. Card.* N., *funditus pertractatam esse causam , de qua supra, inter N. N. et N. N. ad obtinendum ... atque propositis dubiis, scilicet ... responsum fuisse ...*

In expensis autem iudicialibus Supremum idem Tribunal condemnavit et condemnat ... [Sive : " *decrevit eas inter partes esse compensandas* „, aut alias, pro re nata].

Atque ita mandatum est atque decretum omni etc.—Datum ... etc.

Art. 54.

Originalis sententiae tenor infra mensem publicabitur, neque partibus dimittetur nisi in authentico exemplari, ad earum instantiam, earumque sumptibus.

Art. 55.

Originalis sententia continebit brevem causae historiam a statu iuridico desumptam, de quo in art. 48, dubiorum formulam eorumque responsiones, decreta circa expensas, et mandatum executivum ampliori forma, scilicet: " *Atque ita editum est, pronunciatum, decretum, declaratum ac definitive iudicatum; mandatumque ut haec definitiva sententia publici iuris fieret atque ab omnibus, ad quos spectet, executioni mandaretur, non solum etc., sed et omni etc. - Datum...* etc. „.

Originalis denique sententiae a R. P. D. Secretario subsignatae, Notarius Archivi Custos uti supra fidem faciet, eamque duplici sigillo muniet, altero S. T., altero in quo expressa literis erit pecuniae summa, sive *taxa* sententiae eidem apposita.

Art. 56.

Notarii Archivi Custodis, accepta ab E.mo et R.mo Cardinalis S. T. Praefecto ad id facultate, curae erit ut sententia in *Actis Apostolicae Sedis* publici iuris fiat.

Quod si Cardinali S. T. Praefecto minus opportunum videatur integre sententiam in *Acta Apostolicae Sedis* referri, indicabitur tantum titulus causae, dubiorum formula et E.morum Iudicum responsum.

Art. 57.

Post latam sententiam, Officialis S. T. Distributor expensarum rationes pro singulis partibus litigantibus expediet, iuxta ipsius sententiae decreta. Quas quidem supputationes a R. P. D. Secretario ratas habitas, ad eum, qui satisfacere debeat, quamprimum transmitti curabit.

Pro actis S. T. eamdem rationem habentibus atque S. Rotae, taxatio duplex erit quam ut pro eadem S. Rota in Appendice *Legis Propriae* c. I-II constitutum est.

Art. 58.

Si is cui expensae solvendae erunt, exonerare se debito coram S. T. nimis cunctetur, per decretum R. P. D. Secretarii poterit ei peremptorius terminus praefigi; quo frustra elapso, mandatum executivum ad Curiam Dioecesanam debitoris, si expediat, mittetur, ut modis, qui in sua potestate sunt, eum ad solvendam pecuniam cogat.

Art. 59.

Expensis exaequatis, Officialis S. T. Distributor aerario Sanctae Sedis proventus solvet, qui ad illud spectabunt iuxta *Legem Propriam* (Append. c. I); eorumque notula, a R. P. D. Secretario recognita atque adprobata, in actis servabitur.

Art. 60.

Proventus quoque Procuratorum atque Advocatorum duplices erunt ac in *Legis Propriae* Append. c. III pro Tribunali S. Rotae adnotantur.

Exceptiones quae contra Advocatos et Procuratores, circa ipsorum proventus, obiiciantur, per decretum R. P. D. Secretarii, a quo appellari nequibit, resolventur, audita tamen parte.

Art. 61.

Inappellabili pariter R. P. D. Secretarii decreto cum executiva formula emisso, ut scilicet ab omnibus ad quos spectet executioni mandetur, eo instante cuius interesse possit, atque iuxta sententiam S. T.. rata habebitur aut imminuetur supputatio quaelibet proventuum R. P. D. Secretarii iudicio submissa.

Art. 62.

Expensae pro actis ac decretis, de quibus supra in art. 60-61, debentur ab eo qui instat, salvo eius iure pecuniae redditionis exigendae ab altera parte, si R. P. D. Secretarii responsum petitioni congruens evaserit.

Art. 63.

In ceteris omnibus quae hisce regulis non sunt cauta, vel ubi non provideat *Lex Propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae*, neque *Ordo servandus in Sacris Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae,* apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, congrua congruis referendo, stetur tum *Regulis S. R. Rotae a Pio PP. X approbatis et confirmatis*, tum normis iuris communis.

Ita est.

Iosephus Adv. Fornari, *S. A. S. T. Arch. Cust.*

QUESTIONI

38.

Se valga il matrimonio frà un cattolico ed uno scismatico celebrato innanzi al parroco scismatico, colla forma del decr. Ne temere.

Tizio cattolico vuole unirsi con Berta scismatica di rito orientale. Si presentano amendue innanzi al parroco scismatico, il quale assiste al loro matrimonio con tutte le solennità del decreto *Ne temere.* — Si chiede: È valido questo matrimonio?

È certo che senza la forma prescritta dal decreto *Ne temere* non solo è invalido il matrimonio che si contrae fra un cattolico ed uno scismatico orientale; ma è invalido altresì il matrimonio che si celebra fra un cattolico di rito latino ed un cattolico di rito orientale. La prima parte si dimostra dal decreto citato, art. XI, § 2, in cui sta detto che le disposizioni di esso decreto " vigent quoque pro catholicis si cum acatholicis sive baptizatis, sive non baptizatis... matrimonium contrahunt „. — La seconda parte fu dichiarata dalla S. C. del Concilio, che al dubbio: " Utrum va-

lidum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis non servata forma a decreto *Ne temere* statuta „ — il dì 28 marzo 1908 risolse: *Negative.*

Ma se si osserva la forma prescritta dal decreto *Ne temere* innanzi ad un parroco scismatico, varrà il matrimonio?

Fa in ciò qualche difficoltà il considerare che presso gli acattolici orientali si è mantenuta la gerarchia ecclesiastica, sicchè ivi trovansi veri vescovi, veri sacerdoti, veri parroci. Sarà dunque qualcuno di questi parrochi idoneo ad assistere ad un matrimonio di mista religione?

Qui non si tratta di liceità, ma della sola validità, per la quale nella nuova disciplina il matrimonio può celebrarsi innanzi a qualunque parroco del mondo. Il parroco adunque abile a ciò dev' essere necessariamente cattolico, e non anche un acattolico purchè sia vero parroco?

Esaminiamo le parole del decreto *Ne temere*. Nell' art. III si ha: " Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur coram parocho, vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegato „. Qui si parla in genere di parroco e di Ordinario. E si aggiunge nell' art IV: " Parochi et loci Ordinarii valide matrimonio assistunt: § 1. A die tantum adeptae possessionis beneficii vel initi officii, nisi publico decreto nominatim fuerint excommunicati vel ab officio suspensi; § 2. Infra limites dumtaxat sui territorii, in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum, valide assistunt; § 3. Dummodo invitati ac rogati et neque vi neque gravi metu constricti requirant excipiantque contrahensium consensum „. Qui pure si parla in genere da potersi tutto applicare anche ad un parroco acattolico il quale non è nominatamente scomunicato.

Però nell' art. II del decreto, in cui si assegna la qualità dei parroci, sta detto: " Nomine porochi hic et in sequentibus articulis venit non solum qui legitime praeest paroeciae canonice erectae, sed in regionibus ubi paroeciae erectae non sunt, etiam sacerdos, cui in aliquo definito territorio cura animarum legitime commissa est „. Il parroco adunque abile ad assistere ai matrimonii dev' essere *legittimamente* posto a reggere una parrocchia *canonicamente* eretta. Con ciò viene chiaramente indicato che il parroco dev' essere cattolico, non già scismatico; giacchè solo il parroco cattolico trovasi a reggere *legittimamente* una parrocchia e solo una parrocchia cattolica può essere *canonicamente* eretta. Il parroco scismatico perciò, non essendo *legittimo*, e non governando una parrocchia *canonicamente* eretta, non può assistere validamente ai matrimonii dei cattolici o di un cattolico con una scismatica.

Ciò vien confermato dall' avversione che sempre ha mostrato la Chiesa pei matrimonii misti contratti *coram ministello*. Ha fulminata la scomunica riservata alla S. Sede contro coloro che ciò attentassero (S. Offic. 11 mai 1892). Ha ristretto notevolmente il senso di un privilegio di tal genere concesso alla Germania (S. C. Conc. 1 febr. et 28 mar. 1908). Ha tolto ogni simile privilegio concesso ad altre nazioni (S. C. Conc. 1 febr. 1908). Dippiù vuolsi considerare che il medesimo decreto *Ne temere* ha tolto ogni relazione canonica circa il matrimonio cogli eretici, i quali prima si consideravano soggetti, quanto alla forma sostanziale, alle leggi della Chiesa.

ed ora è stato sancito (art. XI, § 3): " Acatholici, sive baptizati, sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servandam „.

Dopo ciò non cade dubbio che la Chiesa, nel decreto *Ne temere,* ha inteso parlare dei soli parrochi cattolici *legittimamente* investiti, non mai de' parrochi scismatici.

39.

Circa la vendita di oggetti sacri, delle reliquie e di corpi santi.

Si chiede: 1.° È lecito vendere oggetti sacri, come calici consacrati, vesti e pietre sacre, *Agnus Dei,* olii santi, corone benedette? - 2.° È lecito vendere sacre reliquie e corpi di santi?

Al 1° — Più volte ci sono state rivolte simili domande: vogliamo qui rispondere a tutte, secondo le leggi della Chiesa ed il sentire de' TT.

Trattasi di materia di simonia e nel primo quesito di simonia di diritto ecclesiastico, in cui la cosa temporale è annessa antecedentemente alla spirituale. In questi casi è dottrina comune che l' oggetto consacrato o benedetto può vendersi, purchè 1.° il prezzo sia proporzionato alla materia temporale e non aumenti per ragione della consacrazione o della benedizione, e 2.° che non vi sia proibizione speciale della Chiesa. Così tutti i TT. Si ascolti il Lacroix (L. III, P. I, n, 153): " Quod est annexum spirituali, ita ut sit praesuppositum ad spiritule et cui spirituale postea advenit, si absit specialis prohibitio Ecclesiae, potest vendi ratione materiae vel artificii, etiamsi consecratio vel benedictio sit ab illis inseparabilis, modo non ideo vendatur carius, sed tantum secundum valorem quem habet independenter ab illis „. Così pure Busembaum presso S. Alfonso, L. III, n. 104; D'Annibale *Summ. T. M.* Vol. III, n. 108; Lekmkul *Th. Mor.* Vol. I, n. 392 etc.

Da ciò deriva che un calice consacrato, una veste sacra, un *agnus Dei,* una pietra sacra, e molti TT. aggiungono anche un oratorio benedetto ed una chiesa consacrata, possono vendersi pel prezzo della sola materia e del lavorio di essa, purchè non sia aumentato per ragione della consacrazione o della benedizione. Ecco come parla lo stesso Lacroix *l. c.* n. 154: " Ex dictis sequitur posse vendi calices, Agnus Dei, vestes sacras, oleum, panem benedictum, sacrum chrisma etc., dummodo vendantur secundum valorem intrinsecum tantum; Ecclesia enim tantum prohibet vendi carius ratione benedictionis, vel consecrationis; possunt tamen vendi carius ratione laboris vel sumptuum. v. g. ut adferrentur ex loco remoto „. Ed allega in ciò l' autorità di Suarez, di Bonacina, di Diana, di Engel e di altri.

Ciò sia detto in genere. In ispecie poi, massime per la proibizione in taluni casi della Chiesa, fa d' uopo esaminare ciascuno di questi oggetti che vogliono vendersi.

E quanto a' calici consacrati, è fuori dubbio che possono vendersi pel prezzo del valore del metallo e del lavoro di costruzione. Però possono darsi solo a persone che li addicono ad uso sacro; non a chi può servirsene ad usi profani. In questo caso dovrebbero prima rompersi affinchè

perdano la consacrazione. Così il cit. Lacroix sull'autorità del Laymann. Si vuol pure osservare che se i calici da vendere appartengono a chiese, non già a privati, essendo cose preziose, per alienarsi vi ha bisogno del permesso della S. Sede o del Vescovo.

Rispetto alle pietre sacre, possono vendersi pel valore della pietra stessa. Se vi si possa aggiungere qualche cosa per la spesa occorsa alla loro consacrazione, i TT. non dissentono, purchè non si ecceda.

Le vesti sacre pure si possono vendere, per quanto vale il tessuto, purchè si acquistino per usi sacri. Per addirli ad usi profani ostano antichi canoni; ma oggidì si ritiene che cambiata la forma e perduta la benedizione, possano adibirsi a qualunque uso. Di ciò parlammo distesamente altrove (*Consultaz. Canon.* p. 201). Avvertiamo qui col Lacroix l. c., n. 154, che è proibito vendere le vesti sacre ai giudei pel pericolo d'irriverenza (1).

E che dire degli oratorii pubblici e delle Chiese? possono vendersi? Demmo conto nel *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 410, di tale grave quistione. La conchiusione fu che le ragioni di molti e gravi TT. (come il Suarez, il Laymonn, il Bonacina, il Castropalao, il Ballerini) per la opinione affermativa preponderano sulla negativa di molti canonisti. Purchè la chiesa si venda (con licenza della S. Sede) a chi la mette in culto, la vendita è lecita. Se poi vi sia grave ragione di demolirla, ovvero sia diruta, in tal caso può applicarsi il disposto del Tridentino (Sess. 21, cap 7 de ref.), il quale dice: " Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores ecclesias transferentur: cum facultate tam dictas parochiales, quam alias ecclesias dirutas in profanos usus non sordidos, erecta tamen ibi cruce convertendi „. Per la profanazione delle chiese dirute basta l'autorità del Vescovo (v. nostre *Quistioni Canon.* p. 536); per le altre occorre la venia della S. Sede.

Per gli *Agnus Dei,* una Costit. di Gregorio XIII del 1572 che comincia *Omni certe studio*, riferita da' Salmaticesi (Tr. 21, c. 10, p. 10, n. 116), vieta assolutamente che si tengano in vendita: " Statuimus et ordinamus, ac sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda prohibemus et interdicimus ne quisquam... Agnos Dei... venales proponere seu tenere quovis praetextu audeat „. — Però gli stessi Salmaticesi aggiungono, l. c. n. 117: " Sed nota posse licite vendi praedictos Agnos ratione materiae et expensarum in eis efformandis et esportandis „. E giustamente; imperocchè il predetto Pontefice proibì la vendita degli *Agnus Dei* come cose benedette e consacrate, non riguardo alla sola materia ed alle spese. Così generalmente i DD.

Intorno agli olii santi, è vietato dai canoni vendere il balsamo, secondo il C. *Dudum est*, 1, q. 6.—Però D' Annibale (*Summ. T. M.* Vol. III, n. 108, nota 8) giustamente osserva: " Verum haec prohibitio ad Episcopos pertinet

(1) Avvertano i parroci ed i rettori di chiese di stare in guardia con certi commessi viaggiatori, i quali fanno ricerca di arredi antichi (spesso di gran valore) che chiedono di pagare con somme esigue o di permutare con arredi nuovi, ma di stoffe ordinarie.

(C. *Placuit*, 102, q. 1); ideo si alius chrisma vendiderit quanti oleum et balsamum valet, simonia cessat „. Così pure Bonacina *De Simon.* Q IV, § 7, n. 4 e generalmente i DD. E perciò, tranne il caso del Vescovo pel solo balsamo, si può esigere il prezzo dell' olio e dai privati anche del crisma pel prezzo della sola materia e delle spese occorse per trasportarlo (1).

Le corone ed altre cose benedette colle indulgenze possono vendersi ? Possono, purchè nulla si accresca per la benedizione. Però fa d' uopo sapere che la S. C. delle indulgenze dichiarò che le indulgenze si perdono quando si dànno gli oggetti di divozione già benedetti e se n'esige il prezzo di compra o anche qualche offerta per la propria chiesa, e benchè questa offerta si faccia spontaneamente ed a titolo di elemosina (S. C. Ind. 12 iul. 1847 ; 15 mai. 1886 ; 16 iul. 1887 — *Mon. Eccl.* Vol IV, Par. II, p. 247 e Vol. V, Par. I, p. 174). Solo se il compratore, dopo il loro acquisto, commette al venditore la benedizione degli oggetti, può pagare il prezzo di trasmissione : " An amittant indulgentias cruces, coronae etc. si quis eas emens, ipsi venditori eorum benedictionem nomine suo curandam committat, soluturus pretium expensasque transmissionis in ipso actu quo res illas iam benedictas sibi tradentur ? — Resp. : *Negative* „ (S. C. Ind. 10 iul. 1869 *in Mediolanen. — Mon. Eccl.* Vol. IX, P. II, p. 243).

Al 2.° — Venendo ora al secondo dubbio risguardante le reliquie de' santi e dei beati, è certo che non si possono vendere, essendo cose sacre, e sarebbe simonia fare altrimenti. Così il Ferraris, r. *Cultus Sanctorum*, n. 68 e generalmente i TT. Ciò si dimostra dal C. *Cum ex eo*, 2, *De reliq. et vener. sanctor.*, in cui sta detto che le reliquie " nullatenus ostendantur nec exponantur venales „. Si dimostra pure dal Tridentino, il quale (Sess. 25, *decr. de invocat. vener. et reliq. sanctor.)* proibisce, quanto alle reliquie, " omnis turpis quaestus „.

Se qualsivoglia reliquia non si può vendere, molto meno può vendersi un corpo santo. Anzi rispetto ai corpi dei santi e dei beati ed anche dei venerabili (di cui si sia segnata dal Papa la commissione pel processo canonico), come pure per le loro reliquie insigni, vi è divieto di trasferirli da una chiesa ad un' altra senza la venia pontificia o della sacra Congregazione de' Riti, e neanco senza di questa venia può mutarsi la cassa dove riposano. Così Benedetto XIV nell' opera *De Canonizatione Sanctor.* L. IV, par. 2, cap. 21.

Rispetto poi alle reliquie minori chiuse in teche, possono vendersi le teche pel solo valore di esse, quanto al metallo ed al lavoro.

40.

Se il Vescovo può delegare abitualmente la dispensa dai voti.

Il sacerdote B., rettore di un Santuario, frequentato da pellegrini, desidera di avere dal suo Vescovo la facoltà abituale di dispensare dai voti e di commutarli, stante la difficoltà di domandarla nei singoli casi. Può il Vescovo esaudirlo ?

È certo che chi ha una facoltà ordinaria può delegarla ad altri o *ad actum*,

(1) Il Lehmkul perciò dice *(Th. Mor.* Vol. I, n. 392): " Permittitur interdum in ecclesiis pauperibus, ut Episcopus recipiat a singulis parochiis quaedam, unde comparet oleum benedicendum „.

ovvero *ad habitum:* " Qui habet potestatem ordinariam dispensandi potest eam aliis delegare, ut ipsa utantur iuxta formam ab ipso praescriptam. „ Così i Salmaticesi Tract. XI, Cap. 5, pu. 4, n. 51. E più prima, n. 50: " Potestatem delegatam... aliam esse per modum purae commissionis et in favorem certae causae vel personae (ad actum)... Alia est per modum gratiae in favorem delegati, ut potestas concessa . ab Episcopo sacerdotibus approbatis ad confessiones (ad habitum). „ Così pure tutti i DD.

Ora i Vescovi hanno per potestà ordinaria la facoltà di dispensare dai voti non riservati alla S. Sede, ovvero di commutarli. Ciò è ammesso da tutti, e S. Tommaso ne assegna la ragione, 2, 2, q. 88, a. 12: " Quia votum est promissio Deo facta de aliquo, quod est Deo acceptum. Quid sit autem in aliqua promissione acceptum ei, cui promittitur, ex eius pendet arbitrio. Praelatus autem in Ecclesia gerit vicem Dei, et ideo in commutatione vel dispensatione votorum requiritur praelati auctoritas, qui in persona Dei determinat quid sit Deo acceptum, secundum illud *2 ad Corinth.* 2. Nam et ego, quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi. „

La dispensa adunque dal voto o la sua commutazione va poggiata sulla interpretazione della volontà divina nell' accettazione della cosa promessa. Imperocchè, posta una ragionevole causa, può dirsi che Dio non accetti quella cosa. Or chi è che sulla terra può interpretare questa divina volontà, se non i prelati posti da Dio a reggere la sua Chiesa? Perciò tutti coloro che hanno giurisdizione ecclesiastica in foro esterno hanno per potestà ordinaria facoltà di dispensare da' voti o di commutarli. Ciò sono il Papa per tutta la Chiesa, i Vescovi, i Prelati *nullius,* i Vicarii capitolari ed i Prelati Regolari esenti pei loro sudditi. Così tutti i DD., come Suarez l. 6, c. 10, n. 3; Sanchez l. 4, c. 37, n. 21; Lessio l. 2, c. 40, dub. 12, n. 100; Bonacina, de voto, pu. 7, § 4, n. 4; i Salmaticesi tr. 17, c. 3, pu. 10, n. 84; S. Alfonso l. 3, n. 256, il quale dice: " Potestas dispensandi in votis convenit omnibus Praelatis qui habent iurisdictionem in foro externo. „

Se dunque al Vescovo compete per potestà ordinaria la facoltà di dispensare dai voti o di commutarli, questa facoltà egli può delegarla ad altri così *ad actum,* come *ad habitum.* " Omnes enim illi, scrivono i Salmaticesi, l. c., n. 83, de quibus dixerimus hanc facultatem (in votis dispensandi) iure ordinario habere, possunt illam alii delegare, ut commune est in omnibus ordinariam potestatem habentibus quod illam delegare queunt. „

Vero è che per la dispensa dai voti è necessaria una giusta causa, senza la quale neanco il Papa può dispensare. La dispensa infatti poggiandosi, come si è detto, sulla interpretazione della divina volontà, deve intervenire tale causa da giudicarsi che Dio non accetti la cosa promessa.

Queste cause, giusta il sentire de' TT., si riducono alle seguenti:

a) La imperfetta deliberazione, come nei fanciulli, negli scrupolosi, nei leggieri, in coloro che emisero voti oppressi da ira, da timore, da soverchia tristezza.

b) Il timore di danno spirituale o temporale nello adempimento del voto.

c) Una notevole difficoltà di adempire il voto, massime quando non sia stata prevista, e, secondo alcuni, ancorchè prevista.

d) Il bene comune della Chiesa o dello stato, trattandosi di personaggi interessanti al detto bene.

A questi capi possono ridursi tutte le cause, onde può concedersi la dispensa dai voti. Per la loro commutazione in meno bastano cause minori: per la commutazione eguale qualsivoglia causa. Così S. Alfonso L. 3, n. 250; Ferraris v. *Votum,* art. 3, n. 60 seq.; Salmaticesi, Tr. 17, c. 3, n. 125 ecc.

Or qui sorge un dubbio necessario a risolversi pel caso proposto. La delegazione *ad habitum* della dispensa dai voti è chiesta dal rettore di un santuario, a cui convengono pellegrini forestieri anche di altre diocesi. Può avvalersi per questi ultimi della facoltà delegatagli dal proprio Vescovo?

Qui entra la quistione se il Vescovo può dispensare dai voti e dalle leggi comuni i pellegrini che non siano nè cittadini nè forestieri nel senso dei canoni. Vi ha una doppia opinione. Alcuni, ed è la maggioranza de' DD., sostengono che ciò non si possa fare perchè i pellegrini non sono sudditi del Vescovo, come i cittadini ed i forestieri. Altri opinano che si possa fare, perchè quantunque non siano stabilmente sudditi, sono sudditi per quel tempo che dimorano nel luogo. Di questa opinione sono Suarez, Ponzio, Salas, Tapia ed altri presso S. Alfonso (L. I, n. 156 e 158), il quale benchè si sottoscriva alla sentenza dei primi, pur dice sodamente probabile questa seconda. Di qui giustamente D' Annibale conchiude (L. I, n. 232): " Affirmant qui rentur peregrinum quoque fieri subditum dum in territorio alieno est: et S. Alphonso videtur satis probabile, et hoc sufficit, maxime si id exigat necessitas vel utilitas dispensationem impetrantis. „

La ragione su cui poggia il D' Annibale tal sua sentenza si è, com' egli stesso insegna altrove, n. 80, che la Chiesa supplisce la giurisdizione nelle cose veramente probabili: " Suppletur (iurisdictio) in re dubia, modo dubium sit non mere negativum sed positivum et vere probabile. „ Così pure generalmente i DD. con S. Alfonso, L. I, n. 50.

Nel caso nostro perciò il sac. B. può bene ottenere dal Vescovo la facoltà abituale di dispensare dai voti o di commutarli, ed ottenutala può esercitarla pure sui pellegrini di altre diocesi che accorrono al santuario da lui diretto.

CRONACA GOVERNATIVA

La tassa di manomorta non pagata dal parroco defunto — La manomorta è tassa *personale* in quanto per la sua imposizione è estremo essenziale la esistenza di una persona giuridica autonoma e riconosciuta; ma essa ha anche carattere di *realità*, in quanto grava il patrimonio di detta persona giuridica, in sostituzione della tassa di registro, benchè vada prelevata dalla rendita.

E perciò, divenuta vacante una Parrocchia, l' Economato è tenuto a pagare la tassa di manomorta non solo limitatamente al tempo della vacanza, ma anche pel tempo anteriore, se il parroco la lasciò insoddisfatta.

Il parroco ha la doppia figura di usufruttuario, quantunque *sui generis,* e di rappresentante del beneficio, ed è in quest' ultima qualità che egli è in obbligo di pagare la tassa di manomorta: e perciò, lui morto, incombe all' Economato di soddisfare l' onere di detta tassa rimasto insoddisfatto.

L' Economato ha però azione di rivalsa contro gli eredi del parroco defunto. (Cassaz. di Roma 7. 20 dic. 1911 — Bozzo c. Finanze) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 104).

Contravvenzione per processioni religiose — Non commette la contravvenzione, di cui all' art. 7 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, il promotore di una processione che ne abbia dato il preavviso all' autorità competente con un poco di ritardo sul termine prescritto dalla legge. (Cassaz. di Roma. Sez. Penale, 22 agasto 1911) (Pubblico Ministero c. Chiotti) (*Il Dir. Eccl. di Roma* l. c. p. 107).

Compotenza circa gli scopi di un' opera pia — Rientra nella competenza dell' autorità amministrativa l' apprezzare se lo scopo morale e religioso di un' opera pia (esercizi spirituali) corrisponda o meno per i mutati tempi ai fini della pubblica beneficenza. (Cassaz. di Roma, Sezioni unite, 13 magg. 20 giu. 1911 — Opere pie S. Paolo c. Vescovo di Alba) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 109).

Obbligo nei Comuni di restaurare le chiese parrocchiali, non di costruirle o ricostruirle — A norma dell' art. 320 della legge comunale e provinciale, testo unico, 21 maggio 1908, i Comuni sono tenuti a mantenere in buono stato le chiese servienti al culto, non già a costrule o ricostruirle. (Cassaz di Napoli 14 dic. 1911 — Parroco di S. Giov. in Porta c. Comune di Napoli) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 114).

Rappresentanza legale delle associazioni di fatto — Le associazioni di fatto, costituite per fini leciti ma non riconosciute dal Governo (Circolo *Fedeltà e Concordia*), possono essere rappresentate, nei rapporti con i terzi, dai loro organi statutari o in mancanza di questi, da colui che di fatto ha la rappresentanza dell' associazione.

È incensurabile in Cassazione il giudizio sulla esistenza del mandato di rappresentanza) (Cassaz. di Palermo 18 dic. 1911 — Circolo *Fedeltà e Concordia* di Terranova c. Comune di Terranova) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c.p. 116).

Oneri di culto dovuti da' patroni rivendicanti, benchè distrutta la Chiesa — La distruzione materiale della chiesa non sopprime l' ente giuridico, specie quando tale circostanza era stata preveduta dal fondatore: di conseguenza non importa esonero da parte dei patroni di adempiere gli oneri di culto che fossero nella chiesa stessa istituiti

L' adempimento degli oneri religiosi costituisce un' obbligazione indivisibile.

In conseguenza ciascun coerede del patrono rivendicante può essere chiamato in giudizio per l' adempimento di detti oneri, senza che alla integrità del giudizio stesso sia necessario l' intervento degli altri coeredi.

L' unità oggettiva caduta in obbligazione e costituente l' essenza della indivisibilità non viene perduta se alla indivisibile obbligazione di fare, già adempiuta, viene sostituita l' altra del pagamento di quello che ne rappresenta il corrispettivo.

Il patrono svincolante quindi, tenuto all' adempimento di dati oneri di culto, esaurisce ogni suo obbligo versando al parroco o al rettore della chiesa, in cui detti oneri debbono essere adempiuti, il reddito destinato dal fondatore.

Il parroco ha sempre veste ed azione per invocare l' adempimento di quei servizi e di quelle funzioni che debbono essere celebrate nella chiesa parrocchiale.

La prescrizione trentennale, se pure ammessibile, estintiva dell' obbligo di prestazioni di culto da parte dei patroni rivendicanti, non può decorrere che dalla data dell' atto di svincolo dei beni dell' ente soppresso.

A differenza dei patroni rivendicanti, il Fondo Culto non è tenuto all' adempimento in forma specifica degli oneri inerenti agli enti ecclesiastici soppressi, in quanto detta Amministrazione riveste un ufficio di Stato avente carattere ed interesse d' ordine generale.

In confronto quindi del Fondo Culto non ha luogo l' eccezione di prescrizione per mancato adempimento di oneri.

È dovuta la prestazione anche degli arretrati inadempiuti degli oneri di culto. (Appello di Torino 28 lugl. 1911 — Ottolenghi c. Boccassi) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 118).

CRONACA ECCLESIASTICA

(30 Novembre 1912)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha mandato lettere :

Al R. P. Adriano Munier d. C. d. G. in cui loda l' opera da lui pubblicata *Vers l' éternel beauté* e permette volentieri che l' altra parte della detta opera sia dedicata a lui. 27 Agosto 1912.

Allo illustre avvocato Gustavo Thèry pel 50°. anniversario del suo matrimonio. 10 Sett. 1912.

A Mons. Francesco Ciceri, in cui si rallegra del Sinodo da lui felicemente celebrato. 12 Sett. 1912.

A Mons. Giovanni Cutberto Hedley, Vesc. di Newport, in cui si rallegra del 50°. anno del suo sacerdozio. 12 Sett. 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale — Con decreti di questa S. C., il S. Padre ha fatto le seguenti nomine di Vescovi.

Mons. Nilo Mac. Neil Arciv. di Vancouvec ad Arcivescovo di Toronto. 10 Apr. 1912.

Il Sac. Emanuele Fulchéri, Can. della Catt. del Messico, a Vescovo di Cuernavaca. 6 Magg. 1912.

Il Sac. Giacomo Morrison, Parroco della Dioc. di Carolinopoli, a Vescovo di Antigonish. 15 Magg. 1912.

Mons. Antonio Sardi, Vesc. di Anagni, ed Arcivescovo titolare di Palmira. 8 Lugl. 1912.

Mons. Timoteo Casey Vesc di S. Giovanni in America ad Arcivescovo di Vancouver. 31 Lugl. 1912.

Mons. Giovanni Becker Vesc. di Florianopoli, ad Arcivescovo di Portalegre nel Brasile. 1 Agost. 1912.

Il Sac. Eduardo Le Blanc, parroco della Dioc. di Halifax, a Vescovo di S. Giovanni in America. 2 Agost 1912.

Il Sac. Enrico Haehling de Lanzenauer, decano della Cattedrale di Pa-

derborn, a Vescovo titolare di Delce, destinato Ausiliare di Mons. Schulte Vesc. di Paderborn. 5 Agost. 1912.

Mons. Giuseppe Ridolfi, Arciv. titol. di Apamea, ad Arcivescovo di Otranto. 10 Agost. 1912.

Il Sac. Raimondo de la Porte, parroco della Dioc. di Versailles, a Vescovo di Le Mans. 12 Agost. 1912.

Il Sac. Domenico Carrerot, dell' Ord. dei Predicatori, a Vescovo titolare di Uranopoli. 26 Agost. 1912.

Il Sac Carlo Pensa, degli Oblati di S. Carlo, a Vescovo di Penne ed Atri. 27 Agost. 1912.

Il Sac. Pietro Pacifici, dei Somaschi, ad Arcives. di Spoleto, 28 Agost.1912.

Il Sac. Emilio Poletti, Parroco della Dioc. di Como, a Vescovo di Bagnorea. 28 Agost. 1912.

Mons. Gioacchino Giuseppe Vieira, Vesc. di Fortaleza, a Vescovo titolare di Imeria. 14 Sett. 1912.

Mons. Emanuele da Silva Gomes. Vesc. titol. di Mopsuesta, a Vescovo di Fortaleza.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con Brevi Apostolici sono stati nominati:

Il Sac. Michele Malche a Vescovo di Gezira. 14 Sett. 1912.

Il Sac. Domenico Abdalahad Tappuni a Vescovo titolare di Danaba ed Ausiliare del Patriarca Siro. 14 Sett. 1912.

Il Sac. Mosè Sarkis, Corepiscopo di rito Siro, a Vescovo titolare di Aretusa. 14 Sett. 1912.

Il Sac. Giuseppe Shiel a Ves. di Rokhampton in Australia. 19 Agost.1912.

Il Sac. Gio. Ludovico Clerc-Renaud, della Congreg. delle Missioni a Vescovo titolare di Elaena e Vicario Apostolico del *Kiam-si*. 19 Agost. 1912.

Il P. Salvatore da Wieden (nel secolo Pietro Walleser) dell'Ord. de' Cappuccini, a Vescovo titolare di Tanagra e Vicario Apostolico del nuovo Vicariato di Marianna e Caroline.

Secreteria di Stato — Con biglietto di questa Secreteria, il S. Padre si è degnato di nominare:

Mons. Ludovico Schüller a Prefetto dell' Amministrazione economica del Vicariato di Roma. 11 Ott. 1912.

Cardinale defunto — Un lutto gravissimo ha colpito il Sacro Collegio con la morte dell' E.mo Card. Alfonso Capecelatro, Arcivescovo di Capua. Il rimpianto di questa perdita è stato generale per tutta Italia, e ancora per l' estero, giacchè da per tutto conoscevasi per fama questo insigne personaggio — Nato a Marsiglia il 5 febbr. 1824, dove suo padre Francesco, duca di Castel Pagano, era stato costretto a riparare in quei tempi di rivoluzione, iniziò gli studii nel Seminario di Nola, ed a 16 anni entrò nelle scuole dei Filippini di Napoli. Il 30 maggio 1847 ascendeva al Sacerdozio. Nella Casa dell' Oratorio di Napoli coprì tutte le cariche, fino a quella di Preposto. Nel 1879 fu chiamato a Roma come Prelato domestico di Leone XIII e Sotto-Bibliotecario di S. R. Chiesa. Due anni dopo fu preconizzato Arcivescovo di Capua e nel Concistoro del 27 lug. 1885 fu creato Cardinale del titolo dei Ss. Nereo ed Achilleo, che il 15 genn. 1886

dimise per ottare a quello di S.ª Maria del Popolo. Fu Bibliotecario di S. R. C. ed autore di pregiatissime opere, fra cui la Storia di S.ª Caterina da Siena, Newmann e la Religione cattolica in Inghilterra, gli Errori di Rénan nella vita di Gesù, la Dottrina cattolica, la Vita di S. Pier Damiano, di P. Lodovico da Casoria, di S. Filippo Neri, di S. Alfonso M.ª de' Liguori ecc. Fu esempio indiscutibile di vita integerrima, pia, di tratto dolce ed affabile. La costernazione di tutta Capua è indescrivibile, profonda per la perdita dell' amato Pastore che per 32 anni l' ha illustrata colla sua dottrina e colle sue virtù. Sia pace e riposo eterno all' anima benedetta del grande estinto !

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre, oltre ad altri cospicui personaggi, ha ricevuta una numerosa rappresentanza dell' Unione Apostolica (circa 500), composta di sacerdoti italiani, francesi e spagnoli. Ad un loro devoto indirizzo Sua Santità rispose con un grave insieme ed affettuoso discorso che noi daremo nel prossimo fascicolo. — Il medesimo S. Padre ha approvato il progetto del Comitato del Congresso Eucaristico di Vienna, di erigere un tempio grandioso come ricordo ai secoli del solenne avvenimento. — Il 14 u. s., 25.° anniversario dalla istituzione dei Missionarii di S. Carlo per gli emigrati italiani nelle Americhe, si è inaugurato un monumento al fondatore Mons. G. B. Scalabrini, già Vescovo di Piacenza.

Il 26 d. si è riaperta la Camera italiana, la quale ha sanzionato con vivissimi applausi il trattato di Losanna. L' on. Giolitti ha dato notizia delle convenzioni segrete italo-turche, e poi dal Presidente della Camera è stata nominata la Commissione per l' esame del Trattato con a capo l' on. Lacava e con Martini relatore. L' on. Giolitti ha pure annunziato la costituzione del ministero delle Colonie, dopo l' annessione della Libia al Regno d'Italia, e la nomina dell' on. Bertolini a ministro e dell' on. Colosimo a Sottosegretario di Stato — Imponente è riuscita la grande rivista navale fatta dal Re, presenti tutte le Autorità Governative, nel Golfo di Napoli è stata una vera rassegna delle forze sulle quali la Nazione può fare assegnamento.— Il giovane dott. Riccardo Moretti di Roma ha inventato il modo di corrispondere per telefono a qualunque distanza senza il sussidio dei fili. L' invenzione si fonda in un generatore di oscillazioni elettriche continue, detto *generatore Moretti* dal nome dell' inventore. Mercè tale scoperta si è corrisposto benissimo, per telefono senza fili, tra Roma e Tripoli.— La guerra nei Balcani ha proseguito vittoriosamente per gli Stati alleati. I Turchi resistono ancora soltanto a Scutari, ad Adrianopoli e davanti a Costantinopoli, dove hanno riserbato il nerbo delle loro forze. La pace, per la quale si sono interposte le Potenze Europee non è stata conchiusa; però le ultime notizie confermano un armistizio di 48 ore tra la Turchia e la Bulgaria: in esso si discuterebbe sulla resa di Adrianopoli che i Bulgari vorrebbero ad ogni costo e che i Turchi non vogliono cedere. All' armistizio potrebbe seguire la pace.— In Germania hanno avuto luogo le elezioni generali alla Dieta del Regno di Wintemberg, e nel primo scrutinio sono riusciti vincitori i conservatori ed i socialisti contro i liberali. Molta importanza danno i giornali alla visita che l' Arciduca ereditario d' Austria Francesco Ferdinando ha fatta all' Imperatore di Germania a Postmadi. — Woodrow Wilson è stato eletto nuovo Presidente degli Stati Uniti, e così dopo 15 anni ritorna al potere il partito democratico.— La Spagna ha firmato finalmente l' accordo con la Francia per il Marocco, chiudendo così la lunga vertenza.— Il 12 u. s. a Madrid mentre il presidente dei ministri, Canaleias, recavasi al ministero degl' interni, alla Puerta del Sol fu aggredito da un anarchico che gli scaricava tre colpi di rivoltella freddandolo all' istante. L' assassino, certo Pardias Sarrato, si suicidò prima di essere arrestato. Il Re ha affidato intanto la presidenza del Consiglio al Conte Romanones. — È morto il P. Gerardo Gietmann, S. I., uno dei più valenti cultori della storia dell' arte dell' epoca nostra.

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Lettera Enciclica all' E.mo Card. Arcivescovo di Breslavia ed agli altri Arcivescovi e Vescovi della Germania sulle associazioni degli operai cattolici e misti.

PIUS PP. X.

Dilecte Fili Noster et venerabiles fratres salutem et apostolicam benedictionem.

Singulari quadam caritate benevolentiae erga Germaniae catholicos, qui, huic apostolicae Sedi summa fide atque obsequio devincti, generose ac fortiter contendere pro Ecclesia consueverunt, impulsi sumus, venerabiles fratres, omne studium curamque convertere ad eam excutiendam controversiam, quae inter eos est, de consociationibus opificum: de qua quidem controversia iam pluries Nos proximis annis cum plerique vestrum tum prudentes et graves viri utriusque partis edocuerant. Atque eo studiosius incubuimus ad rem, quia pro apostolici officii conscientia intelligimus sacrosanctum Nostrum esse munus eniti et efficere, ut doctrinam catholicam hi Nobis dilecti filii sinceram et integram servent, nec ullo pacto sinere, ut ipsa eorum Fides periclitetur. Nisi enim mature excitentur ad vigilandum, patet periculum eis esse, ne paullatim et quasi imprudenter in vago quodam nec definito genere christianae religionis acquiescant, quae *interconfessionalis* dici solet, et cum inani communitatis christianae commendatione diffunditur, cum tamen manifesto nihil ea sit praedicationi Iesu Christi magis contrarium. Accedit quod, cum maxime Nobis in optatis sit catholicorum fovere et firmare concordiam, amoveri quaslibet volumus causas dissensionum, quae, bonorum vires distrahendo, non possunt, nisi adversariis Religionis, prodesse: quin etiam cupimus optamusque, ut cum ipsis civibus a professione catholica alienis nostri eam pacem colant, sine qua nec disciplina societatis humanae nec prosperitas civitatis queat consistere. — Quamvis autem,

ut diximus, statum huius causae haberemus cognitum, tamen placuit, antequam eam diiudicaremus, uniuscuiusque vestrum, venerabiles fratres, exquirere sententiam: vosque rogantibus Nobis ea quidem diligentia ac sollicitudine singuli respondistis quae gravitati quaestionis erat consentanea.

Itaque primo loco edicimus catholicorum omnium officium esse et quidem in consuetudine vitae tum privata tum communi et publica sancte inviolateque servandum, tenere firmiter profiterique non timide christianae veritatis principia, Ecclesiae catholicae magisterio tradita, ea praesertim quae Decessor Noster sapientissime in Encyclicis Literis *Rerum novarum* exposuit; quaeque maxime et episcopos Borussiae, qui anno MCM Fuldam convenerant, in suis consultis secutos esse scimus, et vosmet ipsos, rescribentes Nobis quid de hac quaestione sentiretis, summatim complexos esse videmus.

Videlicet quidquid homo christianus agat, etiam in ordine rerum terrenarum, non ei licere bona negligere quae sunt supra naturam, immo oportere, ad summum bonum, tamquam ad ultimum finem, ex christianae sapientiae praescriptis, omnia dirigat: omnes autem actiones eius, quatenus bonae aut malae sunt in genere morum, id est cum iure naturali et divino congruunt aut discrepant, iudicio et iurisdictioni Ecclesiae subesse. — Quicumque vel singuli vel consociati christiano glorientur nomine, non eos debere, si officii sui meminerint, inimicitias simultatesque alere inter ordines civium, sed pacem caritatemque mutuam. — Causam socialem controversiasque ei causae subiectas de ratione spatioque operae, de modo salarii, de voluntaria cessatione opificum, non mere oeconomicae esse naturae, proptereaque eiusmodi, quae componi, posthabita Ecclesiae auctoritate, possint, " quum contra verissimum sit eam (quaestionem socialem) moralem " in primis et religiosam esse, ob eamque rem ex lege morum potis- " simum et religionis iudicio dirimendam „ (1).

Iam, quod ad societates operariorum attinet, quamquam iis propositum est commoda huius vitae comparare sociis, tamen maxime probandae, aptissimaeque omnium ad veram solidamque sociorum utilitatem illae sunt habendae, quae praecipue religionis catholicae fundamento constitutae sunt et Ecclesiam aperte sequuntur ducem: id quod pluries Nosmet ipsi, ut ex diversis gentibus occasio oblata est, declaravimus. Ex quo illud consequitur, ut consociationes huiusmodi, confessionis, ut aiunt, catholicae, in regionibus catholicorum certe ac praeterea in aliis omnibus, ubicumque per eas variis sociorum necessitatibus consuli posse videatur, institui atque omni ope adiuvari oporteat. Neque vero, si de iis consociationibus agitur, quae causam reli-

(1) Epist. Encycl. *Graves de communi.*

gionis et morum directe aut oblique contingant - res foret quae probari ullo modo posset, in iis ipsis regionibus, quas modo memoravimus, fovere et propagare velle consociationes mistas, id est, quae ex catholicis et acatholicis conflentur. Etenim, ut alia omittamus, in magnis sane periculis ob societates huius generis versantur aut certe versari possunt nostrorum et integritas Fidei et iusta obtemperatio legibus praeceptisque Ecclesiae catholicae : quorum quidem periculorum etiam in pluribus e vestris de hac quaestione responsis, venerabiles fratres, apertam significationem legimus.

Nos igitur mere catholicas, quotquot sunt in Germania, consociationes opificum perlibenter omni ornamus laude, cupimusque bene evenire quidquid nituntur in commodum multitudinis operariae, laetioraque semper eis optamus incrementa. Verumtamen, hoc cum dicimus, non negamus fas esse catholicis - ut meliorem opifici fortunam, aequiorem mercedis et laboris conditionem quaerant, aut alia quavis honestae utilitatis causa - communiter cum acatholicis, cautione adhibita, laborare pro communi bono. Sed eius rei gratia, malumus catholicas societates et acatholicas iungi inter se foedere per illud opportunum inventum, quod *Cartel* dicitur.

Hic autem, venerabiles fratres, non pauci a Nobis petitis, ut Syndicatus christianos qui appellantur, uti hodie in vestris dioecesibus constituti sunt, per Nos vobis tolerare liceat, propterea quod et numerum opificum longe maiorem, quam consociationes mere catholicae complectuntur, et magna, si id non liceret, essent incommoda secutura. Cui Nos petitioni respicientes peculiarem rei catholicae rationem in Germania, putamus concedendum, declaramusque tolerari posse, et permitti catholicis, tu eas quoque societates mistas, quae in vestris sunt dioecesibus, participent, quoad ex novis rerum adiunctis non desinat huiusmodi tolerantia aut opportuna esse aut iusta ; ita tamen, si cautiones adhibeantur idoneae ad declinanda pericula, quae in eius generis consociationibus inesse diximus. Quarum cautionum haec praecipua sunt capita. — Primum omnium, curandum est, ut qui opifices catholici horum Syndicatuum participes sunt, iidem catholicis operariorum societatibus, quae *Arbeitervereine* appellatione notantur, sint adscripti. Quod si ob hanc causam debeant alicuius rei, praecipue pecuniae, iacturam facere, pro certo habemus, eos, ut sunt incolumitatis fidei suae studiosi, non invite facturos. Etenim feliciter usu venit, ut hae consociationes catholicae, adnitente clero cuius ductu vigiliaque gubernantur, plurimum valeant ad sinceritatem fidei, ad integritatem morum tuendam in sociis, atque ad alendos eorum religiosos spiritus multiplici exercitatione pietatis. Quare qui consociationibus hisce moderantur, non est dubium, quin, gnari temporum, velint, praesertim de iustitiae et caritatis officiis, ea praecepta et praescripta tradere ope-

rariis, quae his necessarium aut utile sit probe novisse, ut in Syndicatibus recte possint et secundum doctrinae catholicae principia versari.

Praeterea, Syndicatus iidem — ut sint tales, quibus catholici dare nomen possint — necesse est ab omni se contineant vel ratione vel re quae cum doctrinis mandatisque Ecclesiae legitimaeve potestatis sacrae non conveniat: itemque ne quid minus probandum ex hoc capite aut scripta aut dicta aut facta eorum praebeant. Quare Sacrorum Antistites officii ducant sanctissimi, observare sedulo, quem ad modum hae societates se gerant, et vigilare, ne catholici homines ex earum communione aliquid detrimenti capiant. Ipsi autem catholici Syndicatibus adscripti ne umquam siverint, ut Syndicatus, etiam qua tales, in curandis terrenis sociorum rebus ea profiteantur aut faciant, quae quocumque modo contraria sint praeceptis, supremo Ecclesiae magisterio traditis, iisque praesertim, quae supra revocavimus. Et hanc ob causam quoties de rebus attingentibus mores, id est de iustitia aut caritate, quaestiones exsistent, attentissime vigilabunt episcopi, ne fideles catholicam morum disciplinam negligant, neve ab ea transversum unguem discedant.

Equidem certum habemus, venerabiles fratres, fore ut quae hic a Nobis praescripta sunt, ea vos religiose inviolateque servanda curetis, Nosque diligenter et assidue de re tanti momenti certiores faciatis. Quoniam vero hanc Nobis assumpsimus causam, eiusque iudicium, consultis episcopis, Nostrum debet esse, praecipimus bonis quotcumque numerantur in catholicis, ut eadem de re iam nunc omni inter se disputatione abstineant: qui quidem, iuvat confidere futurum, ut, fraternae servientes caritati, pleneque obsequentes auctoritati Nostrae suorumque Pastorum, integre et ex animo efficiant quae iubemus. Quod si qua inter eos rerum difficultas oriatur, quo modo dissolvenda ea sit, habent in promptu: adeant episcopos suos consultum, hique rem ad apostolicam hanc Sedem deferent, a qua diiudicabitur. Quod reliquum est — et ex iis quae diximus, facile colligitur — quemadmodum ex una parte nemini fas esset accusare de suspecta Fide eoque impugnare nomine qui, constantes in defendendis doctrinis iuribusque Ecclesiae, tamen recto consilio volunt de Syndicatibus mistis esse, et sunt, ubi pro locorum rationibus potestati sacrae visum est Syndicatus huiusmodi, certis adhibitis cautionibus, esse permittere: item, altera ex parte valde improbandum foret inimice insectari consociationes mere catholicas — quod genus contra omni est ope adiuvandum ac provehendum — atque adhiberi velle et quasi imponere *interconfessionale*, quod aiunt, genus, idque per speciem quoque exigendi ad unam eamdemque formam omnes, quotquot sunt in singulis dioecesibus, catholicorum societates.

Interea, dum pro Germania catholica, ut magnos habeat in re et re-

ligiosa et civili progressus, vota facimus, ea ut feliciter eveniant, singularem Dei omnipotentis opem et Virginis Matris Dei, quae ipsa regina pacis est, patrocinium genti dilectae imploramus: atque auspicem divinorum munerum et eamdem praecipue benevolentiae Nostrae testem, apostolicam benedictionem vobis, dilecte fili Noster et venerabiles fratres, vestroque clero et populo amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIV mensis septem. MCMXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

PIUS PP. X.

II.

Il Sodalizio di S.ª Caterina V. e M. sotto il patrocinio di Nostra Signora Madre de' Buoni Studii, eretto a Parigi, si eleva ad Arcisodalizio, colla facoltà di ascrivere simili sodalizii in tutto l' Orbe.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. — Ad mentes voluntatesque hominum illuminandas ac regendas divinitus vocati, Nostra plurimum interest ut litterarum studia in Deo potissimum innitantur ac Sanctorum Eius committantur patrocinio. Laeto igitur iucundoque accepimus animo opus a S. Catharina Alexandriae Virgine Martyre nuncupatum, ac postea nostrae Dominae Matri bonorum Studiorum concreditum, iam inde ab anno MDCCCXCI canonice in sacello catholici Normalis Instituti, ubi primum ortum et incrementum habuit, Parisiis conditum fuisse, atque eius finem esse divinam adprecari misericordiam ut in docendo fides denuo restituatur. Cum vero frugifera huiusmodi consociatio, quae iam ingenti numero complectitur sodales, in alias dioeceses non modo Galliae sed aliarum quoque regionum, etiam longinquarum, feliciter sit progressa, atque a fel. rec. Leone Papa XIII dec. Nostro et a Nobis ipsis peculiaribus indulgentiis et privilegiis locupletata; nunc preces tum a praesenti Operis Rectore una cum eius Consilio ac regimine Instituti supradicti, tum a plurimis S. R. E. Casdinalibus et Sacrorum Antistitibus Nobis adhibitas, ut eamdem Sodalitatem novis gratiis augere dignaremur, libenti quidem animo censuimus excipiendas. Quare hisce litteris apostolica auctoritate Nostra memoratum opus S. Catharinae Alexandrinae sub potrocinio nostrae Dominae a bonis Studiis, in sacello catholici Normalis Instituti civitatis Parisiensis rite exsistens, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum erigimus atque instituimus. Archisodalitatis autem sic erectae officialibus et sodalibus praesentibus ac futuris, eadem apostolica auctoritate, perpetuo item concedimus ac largimur, ut ipsi alias quaslibet sodalitates eiusdem nominis atque instituti, ubique terrarum ex-

sistentes, servatis tamen forma Constitutionis rec. me. Clementis Papae VIII dec. Nostri, quae incipit *Quaecumque a Sede apostolica*, aliisque apostolicis Ordinationibus desuper editis, aggregare, et cum illis omnes ac singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, ipsi Sodalitati in Archisodalitatem a Nobis erectae a Sede apostolica concessas, et quae aliis impertiri queant, communicare licite possint ac valeant. Decernentes praesentes Nostras litteras firmas, validas, efficaces semper exsistere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XXX octobris MDCCCXII, Pontificatus Nostri anno decimo.

R. Card. Merry del Val.
a Secretis Status.

III.

Lettera all' E.mo Card. Respighi Vicario di S. S., con cui si approva il nuovo Catechismo della Dottrina Cristianae si ordina che sia adottato in tutta la Provincia Ecclesiastica di Roma.

Signor Cardinale,

Fin dai primordi del nostro Pontificato rivolgemmo la massima cura all' istruzione religiosa del popolo cristiano e in particolare dei fanciulli, persuasi che gran parte dei mali che affliggono la Chiesa provengono dall' ignoranza della sua dottrina e delle sue leggi. I nemici di essa le condannano bestemmiando ciò che ignorano, e molti de' suoi figli, mal conoscendole, vivono come se tali non fossero. Perciò insistemmo spesso sulla somma necessità dell' insegnamento catechistico, e lo promovemmo da per tutto, secondo il nostro potere, sia con le Lettere Encicliche *Acerbo nimis* e con le disposizioni riguardanti i catechismi nelle parrocchie, sia con le approvazioni e con gli incoraggiamenti ai congressi catechistici e alle scuole di Religione, sia con l' introdurre qui in Roma il testo del Catechismo usato da tempo in alcune grandi provincie ecclesiastiche d' Italia.

Tuttavia col volgere degli anni, tanto a cagione delle nuove difficoltà insidiosamente frapposte a un qualsiasi insegnamento della dottrina cristiana nelle scuole, dove s' impartiva da secoli, quanto anche per la provvida anticipazione, da Noi voluta, della prima comunione

dei fanciulli, e per altri motivi, essendoci stato espresso il desiderio di un Catechismo sufficiente, che fosse molto più breve e più adatto alle esigenze odierne, Noi acconsentimmo che si riducesse l'antico Catechismo in uno nuovo, molto ristretto, che noi stessi esaminammo e volemmo fosse pure esaminato da molti nostri confratelli Vescovi d'Italia, affinchè ci esprimessero il loro parere in generale, e indicassero in particolare, secondo la loro scienza ed esperienza, le modificazioni da introdurre.

Avuto da essi un favorevole apprezzamento quasi unanime, con non poche preziose osservazioni che ordinammo fossero tenute nel debito conto, Ci sembra di non dover ritardare più oltre una sostituzione di testo per vari motivi riconosciuta opportuna, fiduciosi che esso, con la benedizione del Signore, tornerà molto più comodo e altrettanto, se non più vantaggioso dell'antico, sia perchè il volume del libro e delle cose da apprendersi, assai diminuito, non disanimerà i giovanetti già molto aggravarti dai programmi scolastici, e permetterà ai maestri e catechisti di farlo imparare per intero; sia perchè vi si trovano, nonostante la brevità, più spiegate e accentuate quelle verità che oggidì con immenso danno delle anime e della società, sono più combattute, o fraintese, o dimenticate.

Anzi confidiamo che anche gli adulti, i quali vogliano come talora dovrebbero per viver meglio e per educar la famiglia, ravvivare nell'animo le cognizioni fondamentali su cui poggia la vita spirituale e morale cristiana, siano per trovare utile in ciò e gradita questa breve somma, assai accurata anche nella forma, dove incontreranno esposte con molta semplicità le capitali verità divine e le più efficaci riflessioni cristiane.

Questo Catechismo, pertanto, e i Primi elementi che da esso, per comodità dei fanciulletti, abbiamo disposto si ricavino senza mutazione di parola, Noi, con l'autorità della presente, approviamo e prescriviamo alla diocesi e provincia ecclesiastica di Roma, vietando che d'ora innanzi nell'insegnamento catechistico si segua altro testo. Quanto alle altre diocesi d'Italia, Ci basta esprimere il voto che il medesimo testo, da Noi e da molti Ordinari giudicato sufficiente, venga pure in esse adottato, anche perchè cessi la funesta confusione e il disagio che oggidì moltissimi provano nelle frequenti mutazioni di domicilio, trovando nelle nuove residenze formole e testi notevolmente diversi che essi difficilmente imparano, mentre per desuetudine confondono e infine dimenticano anche quanto già sapevano. E peggio è per i fanciulli, perchè nulla è sì fatale alla buona riuscita d'un insegnamento quanto il proseguirlo con un testo diverso da quello a cui il giovanetto è già, più o meno, assuefatto.

E poichè per l'introduzione del testo presente qualche difficoltà

potranno incontrare gli adulti, perchè si scosta dal precedente anche in talune formole; così, a togliere gl'inconvenienti, ordiniamo che a tutte le messe principali festive, come pure in tutte le classi della dottrina cristiana, siano recitate in principio, ad alta voce, chiaramente, posatamente, le prime preghiere e le principali altre formole. In tal maniera, dopo qualche tempo, senza sforzo, tutti le avranno imparate: e s'introdurrà un'ottima e cara consuetudine di comune preghiera e d'istruzione, che da tempo è in vigore in molte diocesi italiane, con non poca edificazione e profitto.

Esortiamo vivamente nel Signore tutti i catechisti, ora che la brevità stessa del testo ne agevola il lavoro, a volere con tanto maggior cura spiegare e far penetrare nelle anime dei giovanetti la dottrina cristiana, quanto maggiore è oggidì il bisogno d'una soda istruzione religiosa, per il dilagare dell'empietà e dell'immoralità. Ricordino sempre che il frutto del Catechismo dipende quasi totalmente dal loro zelo e dalla loro intelligenza e maestria nel renderne l'insegnamento più lieve e gradito agli alunni.

Preghiamo Dio che, come oggi i nemici della Fede, ognora cresciuti per numero e per potenza, con ogni mezzo vanno propagando l'errore, così sorgano numerosissime le anime volenterose a coadiuvare con grande zelo i parroci, i maestri e i genitori cristiani nell'insegnamento quanto necessario altrettanto nobile e fecondo del Catechismo.

Con questo augurio impartiamo di cuore a Lei, signor Cardinale, e a quanti avrà cooperatori in così santo ministero, l'apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 18 ottobre 1912.

PIUS PP. X.

IV.

Allocuzione del S. Padre, tenuta il dì 18 Novembre 1912 ai Sacerdoti ascritti all'Unione Apostolica, ricorrendo il cinquantesimo anno della fondazione di essa.

Vi ringrazio, diletti confratelli, del delicato pensiero che vi ha condotti al Vaticano per celebrare qui con l'antico confratello il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'*Unione Apostolica*. Vi ringrazio di tutto cuore, e prego il Signore che voglia ricompensarvi per questo atto di squisita carità. Mi congratulo poi con voi di esservi ascritti a questa Unione, perchè con tale atto avete preso impegno di adempiere fedelmente tutti gli obblighi sacerdotali: obblighi che io ho procurato di riassumere nell'*Exhortatio ad clerum*, pubblicata in

occasione del mio Giubileo sacerdotale, e coll' adempimento dei quali potremo mantenerci fedeli alla vocazione alla quale ci ha chiamato il Signore: *vocavit vocatione sua sancta*: potremo cioè conseguire la santità necessaria per il sacerdozio a cui fummo chiamati. Se parlando dei semplici cristiani san Pietro li chiamava *gens sancta, genus electum, regale sacerdotium*, quanto più si dovrà questo dire di noi rappresentanti di Dio sulla terra e suoi ministri, *quos elegit Deus in Christo ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in caritate, quos non dixit servos sed amicos, pro Christo legatione fungentes ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei?*

Per raggiungere pertanto questa santità vi raccomando di mantenervi sempre fedeli alla osservanza delle regole della vostra Unione, guardandovi bene dal dispensarvi in nessun giorno e per nessun motivo dagli obblighi che da esse vi sono imposti, cioè dalla meditazione, dalla lettura spirituale, dall' esame, dalla visita al SS. Sacramento, perchè osservando quest' ordine vi conserverete buoni e diverrete santi.

Distratti da tante altre occupazioni, è facile dimenticare le cose che conducono alla perfezione della vita sacerdotale; è facile illudersi e il credere che occupandosi della salute delle anime altrui, si lavori di proposito anche alla propria santificazione. Ma non v' induca in errore questa lusinga, perchè *nemo dat quod non habet;* e per santificare gli altri bisogna non trascurare alcuno dei mezzi proposti a santificare noi stessi.

Avete poi detto assai bene che caretteristica dei sacerdoti dell' *Unione Apostolica* e loro particolare divisa dev' essere, ed è di fatto, l' amore pel Papa, e anche questo contribuirà mirabilmente alla vostra santificazione. Per amarlo poi basta riflettere chi è il Papa.

Il Papa è il guardiano del dogma e della morale; è il depositario dei principi che formano onesta la famiglia, grandi le nazioni, sante le anime; è il consigliere dei principi e dei popoli; è il capo sotto del quale nessuno sentesi tiranneggiato, perchè rappresenta Dio stesso; è il padre per eccellenza che in sè riunisce tutto che vi può essere di amorevole, di tenero, di divino.

Sembra incredibile, ed è pur doloroso, che vi siano dei sacerdoti, ai quali debbasi fare questa raccomandazione, ma siamo purtroppo ai nostri giorni in questa dura, infelice condizione di dover dire a dei secerdoti: amate il Papa!

E come si deve amarlo il Papa? *Non verbo neque lingua, sed opere et veritate.* Quando si ama una persona si cerca di uniformarsi in tutto ai suoi pensieri, di eseguirne i voleri, di interpretarne i desideri. E se nostro Signor Gesù Cristo diceva di sè: *si quis diligit me, sermonem meum servabit*, così per dimostrare il nostro amore al Papa è necessario ubbidirgli.

Perciò quando si ama il Papa, non si fanno discussioni intorno a quello che Egli dispone od esige, o fin dove debba giungere l' obbedienza, ed in quali cose si debba obbedire; quando si ama il Papa non si dice che non ha parlato abbastanza chiaro, quasi che Egli fosse obbligato di ripetere all' orecchio d'ognuno quella volontà chiaramente espressa tante volte non solo a voce, ma con lettere ed altri pubblici documenti; non si mettono in dubbio i suoi ordini, adducendo il facile pretesto di chi non vuole ubbidire, che non è il Papa che comanda, ma quelli che lo circondano; non si limita il campo in cui Egli possa e debba esercitare la sua autorità; non si antepone alla autorità del Papa quella di altre persone per quanto dotte che dissentano dal Papa, le quali se sono dotte non sono sante, perchè chi è santo non può dissentire dal Papa.

È questo lo sfogo di un cuore addolorato, che con profonda amarezza faccio non per voi, diletti confratelli, ma con voi per deplorare la condotta di tanti preti, che non solo si permettono discutere e sindacare i voleri del Papa, ma non si vergognano di arrivare alle impudenti e sfacciate disubbidienze con tanto scandalo dei buoni e con tanta rovina delle anime.

Questo lamento non è provocato (lo ripeto) da voi, diletti confratelli, che, osservanti delle regole dell' Unione, professate solennemente il vostro ossequio, il vostro affetto, la vostra pietà verso il Papa. - Iddio vi mantenga in questi santi propositi e vi conforti della sua benedizione; quella benedizione che invoco sopra di voi, sui vostri confratelli, sulle vostre famiglie, sulle persone tutte a voi care e che avete in mente, perchè a tutti sia apportatrice di ogni consolazione.

AVVERTENZA — A togliere l' equivoco che certi giornali vanno creando in mezzo al clero ed ai fedeli, si dichiara che la santa Sede non riconosce per conformi alle direttive pontificie ed alle norme della Lettera di Sua Santità all' Episcopato Lombardo, in data del 1° Luglio 1911, i giornali seguenti: *L' Avvenire d' Italia*, *Il Momento*, *Il Corriere d' Itatia*, *Il Corriere di Sicilia*, *L' Italia*, ed altri dello stesso genere, checchè ne sia delle intenzioni di alcune egregie persone che li dirigono ed aiutano.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Del Pater *ed* Ave, *da premettersi ai Vesperi ed alle Lodi dell' officio de' Morti.*

Romana et Aliarum - 25 Oct. 1912 — Ex Decreto in una Plurium Dioecesium, diei 24 iulii vertentis anni, praescribitur rubrica

inserenda in Officio Defunctorum, tam in Breviario quam in Rituali Romano, circa modum Matutinum concludendi et Laudes inchoandi, quoties Laudes a Matutino separantur. Hinc ob singularem casum sacrae Rituum Congregationi altera quaestio pro opportuna solutione proposita fuit: " An ante Vesperas Defunctorum praemitti debeant " *Pater* et *Ave*; et ante matutinum *Pater*, *Ave* et *Credo* „. Et sacra Rituum Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, reque accurato examine perpensa, respondendum censuit: " Affirmative, quoties Vesperae aut Matutinum Defun- " ctorum separatim ab Officio divino recitentur „.

Atque ita rescripsit et servari mandavit, die 25 octobris 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus*,
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius*.

II.

Dell' ordine di procedura giudiziale nelle cause de' Servi di Dio pel caso eccettuato dalla s. m. di Urbano VIII.

Decretum 11 Nov. 1912 — Cum in agendis causis Servorum Dei procedentibus per viam casus excepti vetus disciplina, recte sapienterque constituta, sensim immutata esset, et novus longeque facilior et expeditior ordo introductus; tum f. r. Leo PP. XII (Decret. 20 dec. 1826), tum b. m. Pius PP. IX (Decret. 10 decembr. 1868) generalium Decretorum tenorem ac veterem sacrae Congregationis praxim religiosius observari iubentes, obliteratum rigorem, ex parte saltem, in usum revocarunt.

Verum experientia compertum est, in causis huius generis non modo expedire, sed plane necesse esse, ut severitas maxima iudicialis ordinis sancte retineatur et integre: ex quo enim mitigatam formam is ordo suscepit, non satis, iudicio quidem probatorum virorum, illae adhibitae sunt cautiones, quas ad confirmationem cultus, beatificationi aequalem, ipsa rei gravitas monet adhiberi. Neque enim eodem habenda est loco simplex conservatio antiqui et immemorabilis cultus, cuius iudicium pleno iure ad Ordinarios pertinet, atque confirmatio, quae a Sede apostolica petitur: quaeque cum beatificationem exaequet, seu, ut mos fuit maioribus loqui, beatificatio sit aequipollens, Servum Dei, cuius cultus confirmatus fuerit, in insigniori quodam honoris gradu ante fidelium oculos constituit, qui supremo canonizationis honori proximus est.

Hisce rebus omnibus Ssmus D. N. Pius Papa X mature perpensis, cum prudentissimis viris conlato consilio, huiusmodi causarum veterem disciplinam instaurandam censuit: nonnullis additis praescriptio-

nibus ad eum finem, ut confirmatio cultus, quae vim beatificationis habeat, fundamentis semper nitatur idoneae firmitatis.

Itaque idem Ssmus Dominus nullum quidem detrimentum afferre intendit iuri Servorum Dei, quos f. r. Urbanus Papa VIII a suis Decretis excepit.

Quatenus vero ipsorum Dei Servorum cultus confirmatio vel approbatio ab apostolica Sede petatur, haec statuit inviolate servanda:

1. In omnibus et singulis causis procedentibus per viam casus excepti, abrogato penitus quovis alio iudiciali ordine, ante omnia, more solito, perquirantur diligenterque recognoscantur scripta Servi Dei: tum confecto ab Ordinario processu super fama sanctitatis vitae, virtutum (vel martyrii) et mirarulorum, quo respondeatur quaestionibus: " An in loco sit constans et communis fama et persuasio de sancta Servi Dei in terris conversatione (vel de eius martyrio et martyrii causa), necnon de miraculis ad eius intercessionem patratis: an ibidem de praesenti vigeat ipsius S. D. cultus et quibus obsequiis S. D. honoretur „ ; eoque ad S. Congregationem transmisso et ad normam iuris aperto, proponatur in congregatione ordinaria dubium: *An signanda sit Commissio introductionis*, exquisito in scriptis voto trium consultorum, quorum sententiam S. Rituum Congregationis Secretarius in ipsa congregatione ordinaria referet.

Signata Commissione, expediantur litterae remissoriales ad viros ab ipsa S. C. electos, ut ad tramitem iuris, processus apostolicus instruatur super casu excepto et sententia feratur. Processu vero ad sacram Congregationem transmisso et aperto, atque comparata a causae patrono positione cum animadversionibus promotoris S. Fidei et responsionibus ipsius patroni, in ordinaria congregatione proponatur dubium: *An confirmanda sit sententia iudicis delegati.*

2. Processus probare debet tum cultus initium, tum eius iugem continuationem usque ad sententiam delegati iudicis.

3. Documenta historica manu scripta, autographa tamen et impressa, cultus antiquitatem eiusque iugem continuationem comprobantia, transmittantur ad sacram Congregationem, ut a viris peritis examinentur: in casu vero quo ad S. C. transmitti nequeant, a peritis S. C. recognosci debent ubi asservantur.

4. Si Sententia super casu excepto favorabilis fuerit et a Summo Pontifice adprobata, expediantur litterae remissioriales ad processum super virtutibus vel super martyrio eiusque causa, iuxta diversitatem causarum. Quo item ad S. C. transmisso et aperto, eiusque validitate adprobata, in tribus Congregationibus, nempe antepraeparatoria, praeparatoria et generali, proponatur dubium super virtutibus vel super martyrio eiusque causa prout fit in causis procedentibus per viam non cultus.

5. Post editum Decretum, si Ssmo placuerit, de heroicitate virtutum vel de martyrio, et de cultu immemorabili, Servus Dei dicitur aequipollenter beatificatus, et tunc tantum locus fit Officio et Missae, quae concedi non possint nisi iis Servis Dei, qui beatificationis vel formalis vel aequipollentis, uti vocant, honore decorati sint.

6. Occasione confirmationis cultus, iis quorum interest, primo anno a confirmato cultu, inchoando a die editi Decreti, in ecclesia in qua adservatur Servi Dei corpus, vel ipse Servus Dei peculiari veneratione colitur, triduana sacra solemniter celebrare liceat.

7. In progressu ad canonizationem omnia pertractentur, ut in causis Servorum Dei procedentibus per viam non cultus: requiruntnr vero quatuor miracula post indultam venerationem patrata.

Atque ita Ssmus D. N. servandum censuit et decrevit, mihique infrascripto Secretario mandavit, ut praesens Decretum in tabulas S. R. Congregationis referrem et in *Actis apostolicæ Sedis* edi curarem, hac die 11 novembris 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

III.

Monitum.

Sigismundus Ruschitzka, sacerdos degens in urbe Bavariae cui nomen Ursberg, iteratis proprio marte litteris ad E.mos S. R. E. Cardinales, ad locorum Ordinarios et ad Superiores religiosorum Ordinum, evulgat " Missalia alia adprobata esse tantum pro Urbe, alia pro ceteris " dioecesibus; nec fas esse iis in Dioecesibus uti Missalibus pro Urbe " approbatis; extra Urbem vero reiicienda esse Missalia a Typographo " Pontificio et S. R. C. Friderico Pustet „ - qui e contra annis 1884 et 1900 ex privilegio editionem typicam impressit cui ceterae omnes editiones essent conformes, quia Ruschitzka effingit adprobata fuisse tantum pro Urbe.

Praeterea prorsus ignorans quae S. C. temporis progressu statuerit, iniussus incongrua omnino suadere conatur, praesertim circa nomina Imperatorum, Regum, Praesidum, etc. inserenda in Canone Missae, in Litaniis Sanctorum et in S. Liturgia Feria VI in Parasceve et Sabbato Sancto. Cum a Superioribus monitus non acquieverit; S. R. C. certiores facit omnes ad quos pertinet distinctionem sacerdotis Ruschitzka qua Missalia pro Urbe secernuntur a Missalibus pro locis extra Urbem commentitiam esse et arbitrariam: cetera vero ab ipso inculcata nullius roboris esse ideoque nihil facienda; mandatque Superioribus eius,

ut silentium ei imponentes in officio contineant; quod si obtemperare renuerit, rem ad hanc S. Congregationem deferant.

Die 14 novembris 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefetcus.*
Petrus La Fontaine, Ep. S. R. C.ystien., *Secretarius.*

S. Congregazione degli Affari Eccles. Straordinarii

Circa alcuni opuscoli pubblicati nella Spagna.

DECLARATIO

Ex audientia SSmi die 29 novembris 1912.

Cum a sacra Congregatione pro Negotiis ecclesiasticis extraordinariis quaesitum sit, utrum sententiae et conclusiones, quae in libellis " ¿ Se puede, en conciencia, pertenecer al partido liberal-conservador? — " Cartas á un joven católico por el Magistral de Sevilla „ et " ¿ Cuál " es el mal mayor y cuál el mal menor? por el Magistral de Sevilla „. (Bilbao: Imp. y Enc. de la Editorial Vizcaína), aliisque id genus scriptis eiusdem auctoris exponuntur, plane congruant cum mente sanctae Sedis, beatissimus Pater, referente me infra scripto memoratae sacrae Congregationis Pro-Secretario, omnibus sedulo perpensis, responderi iussit: Negative, quin etiam eas in pluribus repugnare ut verbo ac litterae ita sensui documentorum sanctae Sedis, ac praesertim Normis, ipsius Sanctitatis Suae mandato, traditis in epistola E.mi Cardinalis a Secretis Status ad Emum Cardinalem Archiepiscopum Toletanum diei XX aprilis superioris anni; quae quidem Normae in se plene ac perspicue complectuntur doctrinas cum Pontificiis Litteris *Inter catholicos* diei XX februarii MDCCCCVI, tum ceteris sanctae Sedis hac de re Actis contentas, et ab omnibus catholicis Hispaniae religiose inviolateque servari debent.

Et ita Sanctitas Sua rescribi et publicari mandavit, contrariis quibuslibet minime obfuturis.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem sacrae Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Eugenius Pacelli, *Pro-Secretarius*

DECRETI AUTENTICI DELLA S. C. DE' RITI
pubblicati nel Vol. VI, non contenuti nel nostro Periodico.

(Cont. vedi pag. 409 — 414 di qu. vol.)

13.

Di talune consuetudini circa la processione col legno della Croce — l' aspersione dell' acqua benedetta — il boccale coll' acqua nella messa — i cadaveri sotto l' altare.

4100 — **De Queretaro** — Hodierni Caeremoniarum Magistri in Ecclesia Cathedrali de Queretaro, Mexicanae Ditionis, summopere cupientes, ut ea quae ad cultum divinum pertinent rite peragantur, de consensu et approbatione Rmi sui Episcopi, quae subsequuntur dubia Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuerunt; nimirum:

I. In hac sancta Ecclesia Cathedrali a tempore suae erectionis, diebus solemnibus, immediate ante Missam conventualem, fit Processio intra muros ipsius Ecclesiae cum Reliquia Sanctissimi Ligni Crucis D. N. I. C., quae defertur per Canonicum celebrantem cum velo humerali; cum vero pervenitur ad Altare S. Bernardi, quod est prope Ecclesiae ianuas, Celebrans, renibus ad Altare versis, populo ostendit sacram Reliquiam, quo tempore fit pausatio Processionis, dum per Chorum canitur prima stropha hymni Vesperarum occurrentis Festivitatis: deinde continuatur Processio usque Ad altare maius, depositaque ibidem Sacra Reliquia, canitur Versiculus: " Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix „, et per Celebrantem Oratio: " Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis,... „. Iamvero quaeritur: An Processio ista modo supra dicto licite continuari possit: et quatenus negative, quomodo peragenda sit?

II In hac etiam S. Cathedrali Ecclesia, iuxta concessionem Romani Pontificis Gregorii XIII, die 30 Decembris 1573 factam, diebus dominicis, non Canonicus celebrans Missam, sed Sacrista vel Caeremoniarius facit aspersionem Aquae benedictae. Usus autem invaluit offerendi singulis Canonicis et Clericis aspergillum, ad sumendam manu eorum Aquam, deinde facta populi aspersione, praedictus Sacrista vel Caeremoniarius, quin Orationem dicat (haec enim cantatur ab Hebdomadario), redit ad Sacristiam, ibique porrigit Aquam benedictam, similiter per contactum aspergilli, tam Celebranti quam Ministris. Cum vero hic modus videatur adversari Rubricis, quaeritur: 1.° Quid sentiendum de aspersione Chori per contactum? 2.° Quid de cantu Orationis ab Hebdomadario? 3.° Quomodo fieri debet aspersio Celebrantis et Ministrorum?

III. Ex praecepto Concilii III Mexicani, omnibus Sabbatis per annum canitur in hac Sancta Cathedrali Ecclesia, post Completorium, Antiphona *Salve, Regina*, per Canonicum Hebdomadarium, Pluviali indutum, ante Altare maius, et deinde recitatnr in Choro Matutinum cum Laudibus, Ali-

quando autem contingere solet, infra Octavam Corporis Christi, vel aliis diebus, quod praedicta Antiphona cantetur ante Sanctissimum Sacramentum publice expositum, quod non reservatur nisi expletis Laudibus: sed cum dubitetur de legitimitate huius praxis, quaeritur: Num servandus sit usus canendi Antiphonam *Salve, Regina*, in Altari maiori, quando ibi expositum patet Sanctissimum Sacramentum?

IV. Praeter ampullas vini et aquae, ponitur etiam super credentiam, in aliquibus Ecclesiis huius Dioecesis, pelvis et urceus cum aqua pro manuum lotione in Missis cantatis, vel digitorum extremitatum in privatis, quando Sacerdos dicit psalmum: " Lavabo inter innocentes manus. . „ : hoc autem fit quia aqua, quae est in ampulla vitrea, frequenter non sufficit ad manus abluendas et Calicis purificationem faciendam, sumpto S. Sanguine, praesertim in Missis, cum cantu. Porro cum praedicta plevis et urceus non sint praescripta in Rubricis Missalis, quaeritur: Num continuari licite possit, vel saltem tolerari praefatus usus?

V. Altare maius in aliquibus Ecclesiis huius Dioecesis exstat super cryptam, in qua sunt plura cadavera humata, ita ut Altare separatum sit a loculis mortuorum tantum per cameram lapideam ipsius cryptae. Quaeritur ergo: An licitum sit in praedictis Altaribus Sacrosanctum Missae Sacrificium peragere, quamvis in linea recta sub Altari sint cadavera in pavimento cryptae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, re mature perpensa, respondendum esse censuit:

Ad I. Processio in casu continuari potest, sed Celebrans pluviali indutus deferat Reliquiam S. Crucis D. O. I. C., et cum eadem, in reditu, tantum ad Altare maius, populum benedicat, iuxta Decretum n. 2324, Brixien., 15 Septembris 1736, ad I, absque dicto hymno, Versiculo et Oratione B. M. V.

Ad II. Quoad primam partem, aspersio Chori per contactum sustinenda non est, utpote Decretis contraria, praesertim Decreto n. 2013, Leodien., 27 Septembris 1698, ad II, III et IV; quoad secundam partem, Oratio dici debet ante Altare ab eo qui fecit aspersionem, iuxta Decretum n. 1122, Cusentina, 19 Iulii 1659: et quoad tertiam partem, Celebrans et Ministri, qui adspersionis tempore in Sacrista sistunt, aspergendi non sunt, sed ad Ecclesiae ingressum, iuxta morem, accipiant Aquam lustralem.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Negative ad utramque partem.

Ad V. Affirmative, iuxta Decretum n. 3460, Senonen., 27 Iulii 1878, ad II.

Atque ita rescripsit, die 18 Iulii 1912.

14.

Se la Rubrica Ambrosiana delle funzioni della Settimana santa valga per tutte le chiese ed i pubblici oratorii.

4101 — **Mediolanen.** — Expetenti Emo et Rmo Domino Cardinali Andrea Ferrari, Archiepiscopo Mediolanensi: " An Decretum n. 4099 Medio-

lanen., 18 Iulii 1902, non solum ad Ecclesias parochiales et subsidiarias, sed etiam ad alias eiusdem generis Ecclesias seu Oratoria publica vel semipublica extendatur? „. Sacra Rituum Congregatio, referente Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit: Affirmative, dummodo ex iure vel ex privilegio aliae Ecclesiae seu Oratoria publica vel semipublica peragere valeant functiones in Triduo Maioris Hebdomadae, adhibita etiam forma minus solemni, descripta in tractatu: *Piccolo Ceremoniale delle Chiese parrocchiali della Diocesi di rito ambrosiano;* secus Negative, et dentur Decreta n. 2616, Resolutionis dubiorum, 31 Iulii 1821, ad I et II, et n. 4049, Comen., 9 Decembris 1899, ad I.

Atque ita rescripsit, die 22 Augusti 1902.

15.

Circa il Postcommunio *nella occorrenza della Dom. III di quaresima colla festa delle Ss. Mm. Perpetua e Felicita.*

4107. — **Romana.** — Hodiernus Ordinator Calendarii ad usum Cleri Romani sequens dubium Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humiliter proposuit; nimirum:

Quando occurrit Commemoratio Feriae II post Dominicam III Quadragesimae cum Festo Ss. Mm. Perpetuae et Felicitatis; eo quod *Postcommunio* Feriae et Sanctarum Martyrum sit eadem, et iuxta Rubricas *Postcommunio* eiusdem Feriae sit mutanda, quaeritur: Unde haec sumi debet?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Sumatur in casu *Postcommunio* Feriae proxime sequentis.

Atque ita rescripsit, die 10 Februarii 1903.

16.

Se un Istituto religioso con calendario proprio debba celebrare una festa col maggior rito concesso alla intera nazione.

4113 — **Soc. Missionum a S. Joseph** — Hodiernus Redactor Calendarii Societatis Missionariorum a S. Joseph, sequentis dubii solutionem a Sacrorum Rituum Congregatione humillime expostulavit, nimirum: Ex Decreto Sacrae Congregationis pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis, die 1 Ianuarii 1900, extensa fuere ad totam Americam Latinam Officium et Missa propria S. Thuribii Archiepiscopi Limani, sub ritu duplici II classis; hinc dubium oritur, utrum alumni dictae Societatis, qui ex maxima parte distributi sunt in America Latina, utpote ad regiones latino-americanas praecipue destinati, tali Decreto obligentur; an potius stare debeant proprio Calendario a S. Sede approbato, in quo S. Thuribius ritu duplici minori recensetur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito etiam

voto Commissionis Liturgicae, omnibus perpensis, respondendum censuit: In casu, affirmative pro gratia, ad primam partem et negative ad secundam.

Atque ita rescripsit, die 8 Maii 1903.

17.

Di taluni altari fissi con corone aggiunte di marmo, o non poggianti sopra basi lapidee.

4145. — **Aesina.** — Rmus Dnus Ioannes Baptista Ricci, Episcopus Aesinus, haec dubia Sacrorum Rituum Congregationi humillime subiecit; nimirum:

In aliquibus Ecclesiis inveniuntur nonnulla Altaria fixa, in quibus quamvis mensa constet ex lapide, huic tamen in extremitatibus adnexa quaquaversus et coniuncta fuit, ante vel post consecrationem ignoratur, corona ex marmore. Quare fit ut mensa non sit reapse ex uno lapide. Alia vero Altaria sunt quidem ex uno lapide confecta, sed minime innituntur neque super basim lapideam, neque super quatuor saltem columnas lapideas, cum quibus mensa connecti possit per unctionem.

Hinc quaeritur:

I. An dicta Altaria haberi possint tamquam fixa et consecrata? Et quatenus negative:

II. An possint haberi tamquam Altaria portatilia? Et quatenus adhuc negative:

III. Quid agendum, tam in primo quam in secundo casu?

Sacra porro Rituum Congregatio ad relationem Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, ita respondendum censuit:

Quoad Altaria, de quibus in primo casu, sanatur defectus, quatenus opus sit. Quoad alia, Sacra Rituum Congregatio indulget, ut illis quamprimum addantur stipites lapidei, atque unctiones praescriptae, cum prolatione verborum formae, in singulis private ab Episcopo fiant, ut mensa cuiusque Altaris cum iisdem stipitibus coniungatur,

Atque ita rescripsit et indulsit, die 25 Novembris 1904.

18.

Circa il cemento nella consacraz. degli altari — gli scanni da sedere pel celebrante coi ministri — il panno mortuario.

4165. — **Dubiorum.** — Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione exposita sunt, nimirum:

I. Utrum in Altarium consecratione, loco calcis et sabuli, quae a Pontificali Romano indicantur, adhiberi possit gypsum, coementum, vel quid simile; et quatenus affirmative, an in casu Oratio analoga sit immutanda?

II. Cum ante ostiolum Tabernaculi nihil queat collocari, an exceptio sit facienda pro tabella Secretarum; aut saltem, quatenus haec inferius non possit collocari, valeat in duas dividi, hinc et inde apponendas?

III. Licetne Celebranti cum sacris Ministris in Missa sedere ad *Gloria* etc. eodem in scamno, quo sedet Clerus de Choro, in parte Altari proximiore?

IV. Quum scamnum Celebrantis et Ministrorum alto postergali praeditum est, potestne serico panno contegi usque ad summum?

V. Licetne pannum emortuale aurea tela conficere, quam sola nigra zona circumdat, saepe phrygio opere aureo, maxima ex parte, ornata?

Et Sacra eadem Congregatio, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative ad utrumque.

Ad II. Affirmative, et iuxta consuetudinem.

Ad III. Non esse interloquendum.

Ad IV. Ut in praecedenti.

Ad V. Colorem panni emortualis esse debere nigrum, ornamenta autem sobria esse oportere.

Atque ita rescripsit, die 4 Augusti 1905.

19.

Istruzione circa la pubblicazione e l'approvazione dei libri liturgici con canto gregoriano.

4166 — **Decretum** — Quum SS.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. X, suis litteris Motu proprio datis sub die 25 Aprilis anni 1904, n. 4134, disposuerit, ut editores cantum gregorianum a Se restitutum typis mandare possint iuxta Vaticanam editionem, opportunum huic Sacrae Rituum Congregationi visum est, nonnullas instructiones seu leges evulgare, a praedictis editoribus observandas, quandocumque novam aliquam impressionem cantus liturgici parare voluerint. Hae autem leges, in Audientia diei 7 vertentis mensis augusti ab eodem SS.mo D. N. admissae et approbatae, sunt quae sequuntur:

I. Editores seu typographi cuiuscumque loci vel regionis, qui gregorianas melodias in Vaticana editione contentas imprimere voluerint, sive aequali forma sive grandiori vel minori, sive omnes, sive aliquas tantum, ab eadem Sede Apostolica prius facultatem obtinere curabunt.

II. Ab unoquoque ex editoribus, qui huiusmodi pontificiam facultatem obtinuerint, haec erunt diligentissime attendenda:

a) Forma notularum aliorumque gregoriani cantus signorum ea debet servari, quam maiores instituerunt, et editio Vaticana adamussim exhibet.

b) Nihil praesertim mutari potest in ordine, quo eaedem notulae pro variis sonorum intervallis sibi succedunt.

c) Neque pariter in modo, quo ipsae notulae pro diversis neumarum, ut aiunt, formulis copulantur.

d) Absolutissima quoque verborum sacri textus relatio ad notulas cantus observetur, ita ut unaquaeque syllaba notulae vel notulis suis penitus subiaceat.

III. Editione parata ac confecta, nefas erit ipsam evulgare et in sacris

functionibus adhibere cuique, nisi eam Ordinarius loci declaratione munierit, qua de eius concordantia constet cum editione typica Vaticana.

IV. Ordinarius vero declarationem huiusmodi non concedat, nisi prius censores in cantu gregoriano periti, collatione facta diligentissime, in scriptis, onerata conscientia, testentur novam editionem cum Vaticana omnino concordare.

V. Illis Officii liturgici partibus quae cantus diversos pro diversitate diei vel Festivitatis admittunt, ut v. g. Hymni et Ordinarium Missae, melodiae possunt adaptari, quae in editione typica non reperiantur, et a Sacra Rituum Congregatione approbari, servatis debitis conditionibus, iis maxime quae in § *d)* Motus proprii 25 Aprilis 1904 apponuntur. Minime vero tonorum seu cantuum huiusmodi varietates admittantur in ceteris partibus, v. g. in Antiphonis et Responsoriis sive Officii sive Missae.

VI. Si autem agatur de Officiis propriis alicuius Ecclesiae vel Ordinis regularis, Romanum ritum sectantis, aut de Officiis noviter concessis, gregorianae eorum cantilenae, a viris peritis restitutae vel concinnatae item Sacrae Rituum Congregationis approbationi subiiciantur; qua obtenta, Ordinarius loci certior factus, ut supra, de concordantia cum originalibus a S. Congregatione recognitis, declarationem requisitam concedet.

VII. Tolerari potest quod cantus gregorianus notulis musicalibus modernis edatur, dummodo periculum sedulo amoveatur, quominus ordo notularum ac neumarum quomodocumque deturbetur. Ordinarius itaque pro hisce editionibus in commodum fidelium approbationem suam concedere poterit, si ei constiterit, iuxta art. 4 et 6, de fideli conformatione cum editione typica vel melodiis approbatis.

VIII. Quandocumque liber sacrum cantum continens vel melodia quaelibet liturgica Sacrae Rituum Congregationi ad approbationem obtinendam subiiciuntur, tria exemplaria ad eandem mittenda sunt.

IX. Melodia gregoriana, ad usum liturgicum a S. R. C. secundum normas praedictas destinata et commendata, ad sacrum Ecclesiae Romanae thesaurum seu patrimonium, sicut ipse textus, pertinet. Itaque quando novus textus fidelibus ab ipsa proponitur seu conceditur, cantus textui respondens, ita simul concessus reputatur, ut nullus editor vel auctor querelam de eo movere possit, quod Apostolica Sedes easdem melodias ad alias extendat Ecclesias.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 11 Augusti 1905.

CONSULTAZIONI

II.

La pietà e la prudenza nei concorsi alle parrocchie.

Il Vescovo di S. è persuaso che un parroco pio e prudente con

sufficiente istruzione deve anteporsi nelle provviste alle parrocchie, ad ogni altro che si distingua per dottrina e per altri titoli onorifici. Perciò vorrebbe stabilire nella sua Diocesi in ogni concorso quattro categorie di punti eguali, per esempio 60 per la *scienza*, 60 per la *pietà*, 60 per la *prudenza*, 60 per gli altri titoli.

Si chiede:

1.° Sarebbe valido il detto concorso?

2.° Potrebbe il Vescovo introdurre questa novità nella sua Diocesi?

Al primo — Il Tridentino così prescrive circa l'esame nei concorsi alle parrocchie (Sess. 24, cap. 18 *de ref.*): " Peracto inde examine, renuntientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vocantem ecclesiam opportunis „.

Vuolsi dunque che l'esame versi non solo sulla età e sulla dottrina, ma altresì sui *costumi*, sulla *prudenza* e sulle altre cose *opportune* alla chiesa vacante. Quella diligenza perciò che si richiede per le prime cose, dee richiedersi altresì per le altre.

Anzi Benedetto XIV dice che per le altre richiederebbesi diligenza anche maggiore. Dopo infatti aver parlato nella Costit. *Cum illud* n. IV, dell'esame sulla scienza, soggiunge: " ..... parem, ni forte maiorem solertiam examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus regimini animarum consentaneis, morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita adhuc Ecclesiae obsequia, acquisita in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto fœdere consocianda; hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuncient „.

Veggasi adunque come malamente si operi in quelle diocesi, in cui la precipua cura si spende nello esame sulla scienza, e poco o nulla si attende alle qualità morali dei candidati; mentre più che quella dovrebbonsi queste tenere in pregio, e far pesare nel giudizio della idoneità.

Il Vescovo di S. dice benissimo che la qualità principale richiesta in un parroco è la santità della vita, senza di cui poco giovano la dottrina e gli altri requisiti. Un parroco che abbia vera e soda pietà, quand'anche non cospicuo nelle sacre discipline e senza molti titoli di officii esercitati e di onorificenze conseguite, può fare assai più bene di altri adorni di elevati studi e ricchi di titoli onorifici. La pietà, dice l'Apostolo, è buona a tutto: essa è stimolo alla coscienza perchè si abbia zelo per la salvezza delle anime e si usino tutti quei mezzi che a ciò si credono opportuni.

Perciò, aderendo alle prescrizioni del Tridentino, noi crediamo che un Vescovo possa bene dividere l'esame del concorso in due parti: nella prima inquirere sulla *scienza*, sulla *pietà* e sulla *prudenza* del

candidato; nella seconda valutare gli altri titoli. Però non si passi alla seconda parte, senza che della prima in tutte le tre materie siasi riportata l'approvazione; imperocchè il Tridentino vuole che su di ciascuna dote necessaria facciasi il giudizio d'idoneità.

Non parliamo dell'esame sulla *scienza*, perchè tal cosa è nota a tutti e Benedetto XIV l. c. ampiamente ne tratta. Diamo qualche accenno dell'esame sulla *pietà* e sulla *prudenza*.

Sulla *pietà* — Si ricerchi se e quanto il candidato mostri segni di vocazione e di spirito ecclesiastico; se dia edificazione col suo parlare col suo conversare, colle sue relazioni esteriori; se usi le pie pratiche proprie di ecclesiastici, come, la frequente sacramentale confessione, gli annuali esercizii spirituali (purchè non legittimamente impedito), al SS. Sacramento la visita possibilmente quotidiana, la frequenza alle sacre funzioni quando non vi sia l'allettativo del lucro, specie con assistere alla altrui predicazione (ciò che va notato segnatamente dal popolo). Quando dal complesso di queste cose può aversi dal candidato buon testimonio, sarà degno di approvazione; in caso opposto, merita riprovazione.

Non si dica che con ciò si usa soverchio rigore e che deve approvarsi chi non abbia commesso delitti. Ciò non basta per un buon parroco. Il Tridentino richiede bontà positiva (*moribus prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam opportunis*). Benedetto XIV vuole in essi specchiate virtù (*aliaque spectabilium ornamenta*). Affidare la cura delle anime a sacerdoti privi di pietà e di virtù è venir meno alle disposizioni dei sacri canoni; è farsi responsabile di tutti i mali che un pastore di tal fatta produrrà certamente nel suo gregge.

Sulla *prudenza*, vale e dire sull'attitudine al ministero parrocchiale. E qui fa d'uopo inquirere se il candidato sa difendere con coraggio i diritti della Chiesa; sa zelare la salvezza delle anime coi mezzi più acconci; sa sopportare gli altrui difetti ed anche le ingiurie; sa essere umile, mansueto, casto, obbediente, non leggero, non litigioso. Di tutte queste cose può aversi prova dagli officii da lui già prima esercitati, dalla sua indole, dal suo modo di trattare. Se tutto ciò consti dietro esatte ed anche secrete informazioni, sarà approvato, se poi consti il contrario, sarà riprovato. Su ciascuno di questi tre capi adunque deve istituirsi un giudizio separato, nè, come abbiamo detto, si passi allo esame degli altri titoli se di tutti e tre i prefati capi non siasi riportata l'approvazione.

Quanto all'esame degli altri titoli, non si debbono giudicare tutti alla medesima stregua. Se si tratti di officii esercitati, altro è se siansi esercitati con esattezza e con zelo, altro se con negligenza e con difetti: nel primo caso debbono aversi in considerazione, non già nel secondo. Altro è pure averli esercitati per poco tempo, altro per

molto. Altro è aver esercitato officii gravi e scabrosi; altro offici leggeri e facili. Altro è averli esercitati gratuitamente; altro con lauto compenso. – Trattandosi poi di esercizii di predicazione, fa d'uopo inquirere sul modo di predicare e sul frutto prodotto nel popolo. Non devono aversi in considerazione le prediche ed i panegirici in cui siasi fatto sfoggio di vana eloquenza e di stile alto e tronfio, poco intelligibile al popolo; molto meno di quelle conferenze apologetiche fatte in luoghi ed a persone, in cui non ve n'è bisogno, ed in cui si vuol sentire la divina parola che scenda nel cuore e corregga i costumi. Invece deve farsi gran conto della predicazione piana, ordinata, solida, specie catechistica, specie di missioni, e dello insegnamento fruttuoso della dottrina cristiana ai fanciulli.

Su questi titoli dovrà recarsi un giudizio equo ed esatto, il qual giudizio vuolsi unire ai singoli giudizii sulla *scienza*, sulla *pietà* e sulla *prudenza*, e di tutti deve formarsi un solo giudizio complessivo che decida sulla idoneità di ciascun soggetto. Così Benedetto XIV l. c.: " Examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus, regimini animarum consentaneis, morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus Ecclesia obsequia, acquisita in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda; hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuncient „.

Ma i differenti giudizii da sommarsi poi insieme e formarsene uno solo debbono essere espressi in cifre numeriche? Quest'obbligo non risulta nè dal Tridentino, nè dalla Costit. *Cum illud*, nè da altra legge canonica: si richiede un giudizio morale tenendo presenti tutte le qualità dei candidati. Nondimeno l'uso dei punti numerici è quasi generale e molto opportuno per indicare i varii gradi di approvazione o di riprovazione. Si assegna un numero (vario secondo le varie diocesi), p. e. 20, il quale si divide: la seconda metà rappresenta i varii gradi di approvazione; la prima metà i varii gradi di riprovazione; e così la massima riprovazione è rappresentata da 0, e decresce fino a 10; la massima approvazione è rappresentata da 20 coi varii gradi da 11 in poi. Del resto il giudizio non è matematico, ma è morale, e dipende dalla coscienziosa discrezione degli esaminatori, i quali, secondo che credono nel Signore, lo esprimeranno in cifre numeriche.

Stabilito il numero massimo di approvazione, questo numero dovrà assegnarsi a ciascun esaminatore per ciascuno dei giudizii che egli deve emettere sulla idoneità del candidato. Nel caso nostro dovrebbero emettersi quattro giudizii: 1.° sulla *scienza*; 2.° sulla *pietà*; 3.° sulla *prudenza*; 4.° sugli altri titoli. Per la idoneità bastano i primi tre: il quarto sugli altri titoli serve a formare la maggiore idoneità.

Laonde, stabilito il numero 20 per la massima approvazione, e dovendo farsi tre giudizii da tre esaminatori, la semplice approvazione per la idoneità sarebbe rappresentata dal numero 91 e la massima dal numero 180. Ma si noti che questo procedimento dee farsi su ciascuna delle doti da esaminare, non su tutte complessivamente; in caso opposto il difetto di una potrebbe essere supplito dalle altre, ciò che non costituirebbe la idoneità di tutti. Così p. e. nella scienza potrebbe aversi la riprovazione, e invece la massima approvazione sulla pietà e sulla prudenza: col giudizio complessivo si approverebbe chi sarebbe inidoneo per la scienza. E così viceversa. Questo sistema è riprovevole, e non secondo il disposto del Tridentino, il quale prescrive che si approvino coloro che sono idonei all' officio parrocchiale e sulla scienza e sui costumi e sulla prudenza. Se perciò in tutti e singoli i giudizii separati di queste tre cose non si riporti l' approvazione, e questa manchi pur su di una sola, si dovrà subito sentenziare la riprovazione, senza procedere ulteriormente. Solo quando di tutte e tre siasi conseguita l' approvazione, si potranno esaminare gli altri titoli e farsene di tutto un giudizio cumulativo.

Al secondo - Resta in ultimo da esaminare se può il Vescovo stabilire nei concorsi alle parrocchie delle innovazioni, specie quella del nostro caso. Diciamo subito che sì, come fu dimostrato dal dotto consultore nella causa *Brixien. et Aliarum Concursuum Paroeciarum* trattata presso la S. C. del Concilio il dì 27 genn. e 21 apr. 1912 (v. questo Vol. pag. 115 nota), in cui noi stessi scrivemmo: " Il Tridentino ha prescritto il concorso nella collazione delle parrocchie e l' esame cumulativo della scienza e degli altri titoli dei concorrenti per mezzo degli esaminatori sinodali: ciò riguarda la forma sostanziale della provvista da osservarsi sotto pena di nullità. Circa il modo di compiere l' esame e la votazione degli esaminatori sono svariati gli statuti sinodali e le consuetudini locali che si osservano nei varii luoghi. Così il Card. De Luca *De Paroch.*, disc. 37, n. 18: " Certa istius " (examinis) forma praescripta non habetur, sed varia est locorum seu " episcopatuum consuetudo... pro examinatorum stylo vel arbitrio, cum, " in iis quae expresse statuta non sunt, non videatur prohibitum u- " num vel alterum modum adhibitum „ — Lo stesso Tridentino dà facoltà ai Vescovi di variare la forma del detto esame, *l. c.*: " Lice- " bit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinatio- " nis formam addenda remittendave esse censuerit providere „.

Quando adunque non si tocca la *forma sostanziale* dei concorsi, il modo di osservarla è in potestà dei Vescovi, i quali possono prescriverlo da sè, o nel sinodo, o consigliandosene cogli esaminatori sinodali. Qualunque sia questo modo, deve sempre salvaguardarsi la forma sostanziale, ed entra in cotal forma l' esame della idoneità non

solo sulla *scienza*, ma sì ancora sulla *pietà* e sulla *prudenza* sopra spiegate, a cui si deve aggiungere come supplemento il giudizio degli altri titoli estrinseci. Un concorso fatto senza questi giudizii, può attaccarsi di nullità.

Nel caso adunque il Vescovo di S. ragiona benessimo, ed è degno di lode se vorrà introdurre nella sua diocesi il nuovo sistema pei concorsi da lui proposto.

QUESTIONI

41.

Se e come sotto gli altari si possono seppellire cadaveri.

Nel *Monitore Eccl.* Vol. XXII, p. 466, si dà come certo che per celebrare la S. Messa sotto l'altare, alla distanza di un metro, possono essere sepolti cadaveri, come anche al di sopra ed in linea orizzontale. Or come ciò può conciliarsi con quello che il detto *Monitore* disse nel Vol. IV, Par. I, pag. 140, in cui dimostrò essere vietato seppellire cadaveri sotto gli altari in qualsivoglia distanza, poggiato sopratutto nel decreto della S. C. de' Riti 27 apr. 1877?

Rispondiamo innanzi tutto con dire che il citato decreto del 27 aprile 1877 nella nuova Collezione Autentica de' decreti della detta S. C. è stato eliminato. Invece, nel dì 12 gennaro 1897 *in Romana* ad 2, n. 3944 (nella detta Collezione autentica) la S. C. dei Riti ha dichiarato assolutamente: " Cadavera ab altari tribus cubitis distare debere: et tres cubitos esse fere unum metrum longitudinis; atque hanc distantiam sepulcrorum ab altari sufficere „. Basta dunque la distanza di un metro dall'altare perchè i cadaveri possano collocarsi in qualunque direzione.

Del resto, anche se i decreti anteriori proibivano la tumulazione dei cadaveri sotto gli altari, tal proibizione si estendeva solo per lo spazio minore di tre cubiti. Altrimenti dovevano considerarsi interdetti tutti gli altari gentilizi o anche pubblici dei cimiteri in cui sotto, nel profondo della sepoltura, sogliono collocarsi i cadaveri, o sogliono riporvisi le ossa dei corpi inumati: il che non fu mai.

Cotal proibizione venne per non confondere i corpi dei santi coi corpi profani. Fu disciplina costante della Chiesa di celebrare il divin sacrifizio sopra i corpi dei santi, prima nelle catacombe e poi sulla pietra sacra con entrovi le reliquie dei martiri, ovvero collocando sotto l'altare qualche corpo santo. Si ascolti il Quarti (*Comm. in Rubr. Miss.* P. I, tit. 20, dub. 3): " Sub altari non posse reponi nisi corpora sanctorum: quod si ibi sint humana cadavera, etiam fidelium, non debet in eo celebrari, donec alio transferantur; sicut decrevit sacra Congr. super negotiis Episcopor., 10 nov. 1599. „. È proibito perciò collocare corpi profani in luogo dei corpi

santi. corpi santi sogliono collocarsi immediatamente sotto gli altari ; in questi siti solo adunque è vietato seppellire corpi profani.

Il Rituale Romano, che è il codice liturgico più autorevole, prescrive solamente : " Ubi locus sepulturae dabitur in Ecclesia, humi tantum detur, cadavera autem prope altaria non sepeliantur „ Il divieto è dunque di seppellire i cadaveri *prope altaria ;* non si estende a proibire più oltre. La S. C. dei Riti ha dichiarato che il *prope* deve intendersi meno di un metro : oltre un metro perciò si può collocare il cadavero in qualunque sito.

Noi stessi nel *Monitore Eccl.* nel cit. Vol. IV, P. I, pag 140, se dimostrammo con decreti della S. C. dei Riti essere vietato seppellire cadaveri sotto gli altari, non dicemmo essere ciò vietato in qualsivoglia distanza. Dopo il decr. 12 genn. 1897 *in Romana*, assai più esplicito, nelle nostre Consultazioni Liturgiche, Vol. II, p. 636, in cui riproducemmo quel nostro articolo, potemmo aggiungere : " Basta dunque la distanza di un metro dall' altare ; e però i cadaveri possono collocarsi o sotto o sopra o a fianco degli altari, purchè nella detta distanza „.

La S C. dei Riti ha posteriormente più volte dichiarato che si può celebrare su di un altare sito sopra una cripta che in linea retta contenga cadaveri. Così *in Senonen.* 27 iul. 1878, n. 3460 ed *in De Queretaro* 18 iul. 1912, n. 4100 (v. *Mon. Eccl.* questo Vol. pag. 447).

Queste cose valgano a chiarire il dubbio proposto, ed a meglio determinare la distanza dall' altare, sotto il quale possono seppellirsi i cadaveri dei fedeli.

42.

Quando nella diocesi il Vescovo è il solo parroco se dopo il decreto Ne temere *i suoi vicarii spirituali amovibili* ad nutum *possono assistere al matrimonio.*

In C. il Vescovo è l' unico parroco della diocesi, la quale, divisa in parrocchie, non ha in queste veri parroci, ma solo vicarii spirituali, amovibili ad nutum. Or si chiede : Dopo il decreto *Ne temere*, possono i detti vicarii assistere di per sè ai matrimonii ?

Il decreto *Ne temere* così parla del parroco per gli sponsali e pel matrimonio : " II. Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non solum qui legitime praeest paroeciae canonice erectae ; sed in regionibus ubi paroeciae erectae non sunt, etiam sacerdos qui in aliquo definito territorio cura animarum legitime commissa est et parocho aequiparatur, et in missionibus ubi territoria necdum perfecte divisa sunt, omnis sacerdos a missionis moderatore ad animarum curam in aliqua statione universaliter deputatus „.

Da queste parole apparisce che tre sono le classi dei parroci che possono di per sè validamente assistere ai matrimonii nella presente disciplina : 1.° i parroci che legittimamente hanno la cura di parrocchie canonicamente erette - 2.° i sacerdoti che si equiparano ai parroci con definito territorio nelle regioni dove non sono erette le parrocchie — 3.° i missio-

narii stabiliti dal prefetto della missione alla cura delle anime in qualche stazione, dove i territorii non ancora perfettamente sono stati divisi.

Posteriormente, con decreti della S. C. del Concilio e de' Sacramenti, fu dichiarato se debbano dirsi abili ad assistere ai matrimonii i parroci castrensi, i parroci personali, i parroci con cura cumulativa e finalmente i sacerdoti in pericolo di morte (v. nostro Commento sul decr. *Ne temere* ediz. VII). I quali decreti non hanno che fare col caso nostro.

Nel nostro caso adunque si ha che i vicarii spirituali amovibili *ad nutum* non entrano in nessuna delle tre predette categorie. Non nella prima, perchè le loro parrocchie non sono canonicamente erette, non essendo vere parrocchie. — Non nella seconda, perchè nella diocesi di C. non è vero che non si trovano erette le parrocchie, giacchè vi si trova eretta canonicamente una sola, ed è quella del Vescovo. — Molto meno nella terza, poichè non si tratta quivi di luogo di missione.

Donde segue che i vicarii spirituali *ad nutum*, posti a governare le parrocchie della diocesi di C, di per sè non possono validamente assistere ai matrimonii dei fedeli.

Abbiamo detto *di per sè*, cioè *come vicarii spirituali*. Imperocchè il decreto *Ne temere* ammette pure la delegazione ad altri dell' Ordinario o del vero parroco.

Infatti nell' art. VI il cit. decreto dice: " Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alii sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii assistat „. Su di che, interrogata la S. C. del Concilio: " Utrum ad valide ac licite matrimoniis assistendum ad tramitem art. VI decreti requiratur semper delegatio specialis an vero sufficiat generalis? „ — Il dì 27 luglio 1908 fu risposto: " Quoad delegationem, nihil esse immutatum, excepta necessitate eam faciendi sacerdoti determinato et certo ac restrictam ad territorium delegantis „.

Ammettendosi adunque dal decr. *Ne temere* la delegazione, e non essendo nulla mutato, su di questa, dell' antica disciplina, purchè la delegazione si faccia ad un sacerdote determinata e certo e nel territorio del delegante, la delegazione può essere non solo speciale per qualche matrimonio ma anche generale.

Anzi, stando all' antica disciplina, la delegazione *ad universitatem causarum*, circa gli officii parrocchiali, può bastare altresì per validamente assistere ai matrimonii (1).

Or nel caso della diocesi di C., il Vescovo che ha deputato i Vicarii spirituali *ad nutum* a ciascuna parrocchia, se ha dato ad essi (com' è da supporsi) la delegazione *ad universalitatem causarum*, possono validamente e lecitamente assistere ai matrimonii. Perciò possono continuare il loro officio sui matrimonii siccome facevano prima del decreto *Ne temere*.

(1) Intorno a questa delegazione parlammo ampiamente nelle nostre *Consultazioni canoniche* (Vol. II, p. 311), dove fu detto, fra le altre cose, che il delegato *ad universitatem causarum* può suddelegare ad altri solo qualche causa, p. e. i matrimonii, non già l' universalità delle cause; ed anzi, per la liceità, la delegazione alla detta universalità può darsi solamente ai sacerdoti addetti in qualunque modo alla cura; agli altri deve darsi *in singulis casibus*.

43.

Se il canonico penitenziere può ascoltare le confessioni, per mandato del Vescovo, fuori la chiesa cattedrale senza perdere le distribuzioni.

In D. al Can. Penitenziere il Vescovo dà il mandato di ascoltare le confessioni di un monastero di monache, dispensandolo dal servizio del coro e dalla puntatura nei giorni in cui esercita questo ministero. — Si chiede: 1.° Può il Can. Penitenziere ascoltare le confessioni fuori la chiesa cattedrale senza perdere le distribuzioni? — 2.° Può il Vescovo abilitarlo a ciò?

Al 1.° — Innanzi tutto diciamo che il Can. Penitenziere non può darsi regolarmente l'incarico di ascoltare le confessioni delle monache, tranne quando egli possa esercitare quest'officio senza venir meno al servizio del coro e delle confessioni in Cattedrale. Così Ferraris v. *Monialis,* art. V, n. 31; Pignatelli Tom. VII, Consult. 13, n. 1; De Herdt Prax. Canon. Cap. IX, § 2 n. VII; nostre *Quist. Canon.* qu. 153.

Quando poi il Can. Penitenziere ascolta in Cattedrale le confessioni dei fedeli *interim praesens in choro consetur* giusta il Tridentino. E ciò vuol dire che pure stando fuori del coro, quando in confessionale esercita il suo officio, lucra le distribuzioni quotidiane, come pure le partecipazioni fisse ed avventizie, tranne quelle pei quali sia opposta la volontà degli oblatori, secondo il Ferraris v. *Canonicus* art. IX, n. 81; lo Zamboni Tom. I, *Canonicus* § VI, n. 5; il Barbosa *De Canon.* c. 26, n. 21, i quali autori allegano in prova molti decreti della S. C. del Concilio.

Ciò però vale per la chiesa cattedrale, non già per le altre chiese. Se il Can. Penitenziere si reca altrove ad ascoltare le confessioni, sia pure nelle case degl'infermi, deve considerarsi come assente dal coro, e quindi perde le dette distribuzioni e partecipazioni. Si ascolti il Garcia *De Benef.* P. V, c. 4, n. 125: " Poenitentiarius autem, audiens extra ecclesiam (cathedralem) confessiones, etiam infirmorum, non censebitur praesens in choro, quia Concilium Trid. id solum concedit audienti confessiones in ecclesia et ad id institutum est poenitentiarius iste ut confessiones in ipsa ecclesia cathedrali audiat „. Così pure Barbosa *Collectan. in Conc. Trid.* Sess. XXIV, c. 8, n. 31; Ferraris, v. *Canonicus* art. 9, n. 82 etc.

È certo adunque che quando il Can. Penitenziere non esercita, durante la salmodia del coro, il suo officio nella chiesa cattedrale deve essere soggetto alla puntatura.

Al 2.° — Ma il Vescovo può permettergli che si rechi altrove per udire le confessioni? Può disobbligarlo dalla puntatura? Il Vescovo non può dispensare dalle leggi generali della Chiesa. E però se crede di affidare al Penitenziere l'officio di ascoltare le confessioni delle monache, deve ciò fare colla condizione che non si allontani dalla chiesa cattedrale durante il tempo della officiatura. Molto meno può dispensarlo dalle multe della puntatura, essendo intorno a ciò severissima la legge canonica che non ammette nessuna contraria consuetudine (Bonif. VIII, lib. III, tit. 3, c. *Consuetudinem;* Conc. Trid. Sess. XXIV, c. 12 *de ref.* etc.).

CASO DI COSCIENZA

Circa il tempo d' interrogare e di ammonire il penitente.

Antonino confessore si astiene sempre dall' interrompere i suoi penitenti mentre accusano le proprie colpe; perchè teme che interrompendoli, sia con domande sia con ammonizioni, essi possano restarne disturbati o scoraggiati dall' accusare gli altri peccati non ancora espressi.

Lucio all' incontro ad ogni peccato che i suoi penitenti accusano, fa loro tutte le interrogazioni e tutte le ammonizioni che crede opportune intorno ad esso. In tal modo, egli dice, io mi tolgo ogni pensiero, ed il penitente resta esonerato dall' aggiungere altro: e viene ad essere certamente illuminato sulla speciale deformità di ciascuna sua colpa, sul dovere di evitarla per l' avvenire, sui mezzi da adoperare a tal uopo ecc.; senza bisogno che io mi rifaccia da capo per assodare di ciascun peccato la specie, il numero, gli obblighi che ne provengono, e per suggerirgli i motivi di detestare i proprii falli, proporne l' emenda ecc. Così schivo ogni pericolo di dimenticare molte cose importanti per la retta amministrazione del sacramento e pel maggior bene del penitente.

Si chiede:

Quale dei due metodi è da seguirsi?

R. Nè l' uno nè l' altro, perchè amendue difettosi.

Il vero metodo è prescritto dal Rituale Romano; in conformità del quale si hanno a distinguere le interrogazioni dalle ammonizioni. Le opportune interrogazioni circa la specie, il numero e le circostanze necessarie a spiegarsi, convien farle, ordinariamente, a ciascun peccato; acciocchè l' accusa ne sia fin da principio completa, senza bisogno di ritornare su ciascuna colpa dopo che il penitente ha terminato di dirle tutte. Nè ciò lo può infastidire, anzi gli torna gradito, perchè vede che, rispondendo a quelle prudenti e moderate interrogazioni, egli viene ad accusarsi completamente. Invece s' infastidirebbe del doversi quasi confessare due volte, se il confessore, finita l' accusa di lui, si facesse ad interrogarlo da capo su ciascun peccato. Le ammonizioni poi debbono riserbarsi pel termine della confessione, quando cioè il confessore ha prestato l' aiuto necessario per la possibile integrità materiale e formale dell' accusa; di modo che il penitente con tale aiuto, abbia già accusato le sue colpe non solo con esattezza proporzionata al suo stato, ma ancora con sincerità, manifestando pur quelle che, senza l' aiuto del confessore, non avrebbe avuto coraggio di manifestargli (1).

E n' è chiarissima la ragione: ordinariamente si accusano prima le colpe meno gravi e si riserbano per l' ultimo le più gravi; onde è assai probabile che il penitente, al vedersi ammonito intorno a quelle, non più abbia forza di manifestare queste.

(1) L' aiuto alla sincerità è formalmente prescritta dal Rituale; eppure quanto pochi confessori lo prestano

Ecco le parole del Rituale:

Nell' *Ordo ministrandi sacramentum poenitentiae,* dopo le avvertenze ed ingiunzioni preliminari, continua: " *Peccata sua exinde (poenitens) confiteatur, adiuvante, QUOTIESCUMQUE OPUS FUERIT, sacerdote* (cioè, come dichiara dappoi, interrogandolo circa il numero, le specie e le circostanze necessarie a spiegarsi, se il penitente non spiega da sè; e ciò *quotiescumque opus fuerit,* val dire a mano a mano che il penitente manifesta le sue colpe). Acciocchè poi nessuno creda siano comprese in tale *aiuto* anche le opportune correzioni relative a ciascun peccato, il che sarebbe pericolosissimo, si affretta a soggiungere immediatamente: *qui (sacerdos) confitentem non reprehendet, NISI FINITA, ut dicetur, confessione.*

Ed affinchè il lettore non creda che queste riprensioni possano essere amari rimproveri, lo rimanda a ciò che ne dirà appresso, *ut dicetur.* Or vediamo quel che ne dice.

Prescritti gl' incoraggiamenti da farsi, perchè il penitente non si lasci vincere dal rossore, e date altre importantissime avvertenze (1) prosiegue: " *Demum, audita confessione* (sembra che sarebbe potuto bastare il *demum,* ma, essendo cosa troppo rilevante, vuole ripetere in altre parole, *audita confessione,* ciò che aveva già detto: *qui poenitentem non reprehendet nisi finita confessione), perpendens peccatorum quae ille admisit, magnitudinem ac multitudinem, pro eorum gravitate ac poenitentis conditione, opportunas correptiones ac monitiones, prout opus esse viderit paterna caritate adhibebit, et ad dolorem et contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam inducet, remediaque peccatorum tradet.* „

Ecco le riprensioni che il confessore deve riserbare per dopo aver ascoltato l' intera accusa; cioè le ammonizioni che, tutto calcolato, crede opportune e necessarie, i motivi pel pentimento e pel proposito, i mezzi da usare per non ricadere; il tutto *con paterna carità,* ossia, come dice la S. Scrittura, *in omni patientia, in spiritu lenitatis;* ma sempre ad accusa finita.

Al Rituale consuonano perfettamente i moralisti. Potrei riferirne in gran numero; ma essendo cosa la cui ragionevolezza è evidente a chiunque non sia troppo povero di buon senso, mi terrò pago di riferirne tre soli, i quali però valgono per moltissimi: il Segneri, S. Alfonso ed il Berardi.

Il primo, nel *Confessore istruito,* tratta della necessità e del modo d' interrogare quelli che tacciono per ignoranza e quelli che tacciono per rossore; e benchè non esprima il tempo da fare tali interrogazioni, dal contesto si rileva che vuole si facciano volta per volta, secondo che il penitente accusa ciascun peccato (2). Ma quando tratta delle ammonizioni,

---

(1) Fra le quali importantissima è quella di schivare ogni domanda curiosa o pericolosa, massimamente ai fanciulli e giovanetti di ambo i sessi ed alle coniugate: intorno alla quale avvertenza è al tutto da leggersi e meditarsi la dissertazione XI del Frassinetti dal n. 10 in poi.

(2) Solo parlando di quelli che accusano amoreggiamenti, discorsi turpi, sguardi licenziosi, e tacciano del resto, scrive: " *Dopo aver udito il tutto,* bisogna poi con bella maniera dalle parole, dai guardi, venire a dedurre i pensieri cattivi, e dai pensieri i consentimenti, e dai consentimenti le opere inique o con sè o con altri, o cominciate o compite. „

cioè della necessità e del modo di disporre gli indisposti ecc., dice espressamente che si hanno da fare ad accusa terminata. " Posto ciò, bisogna applicare all' intelletto il primo rimedio; e questo otterrete con proporre al penitente SUL FINE DELLA CONFESSIONE quei motivi che vagliano a fargli apprendere ed apprezzare la malizia sì inesplicabile del peccato... „

E poco dopo: " ...non riprendete mai il penitente, FINCHÈ NON È COMPIUTA LA CONFESSIONE, perchè le vostre parole porgerebbero facilmente occasione a più di uno di tacere qualche peccato, e di rimandare il veleno in gola, quando l' aveva già su la lingua per vomitarlo. „

Ed ancora: " Quando il vostro penitente avrà FINITO DI DARVI quelle notizie che si richieggono a conoscere le sue iniquità e le sue inclinazioni, s' egli non fosse ottimamente disposto, scegliete dai motivi addotti sul principio di questo medesimo capo (dell' ingiuria fatta a Dio e del danno fatto a se stesso) alcune ragioni più vive e più adattate sì alla sua capacità, sì al suo bisogno, e con esse disponetelo meglio all' assoluzione; esagerandogli (cioè spiegandogli vivamente) il male da lui commesso, ma nè troppo generalmente, nè troppo distintamente. Non troppo generalmente, perchè la dottrina in universale non è sì utile; non troppo distintamente, perchè se volete fargli su ciascun suo peccato una ammonizione, riuscirete eccessivamente molesto. Resta dunque che v' eleggiate qualcuno dei più notabili, e intorno ad essi procuriate di eccitare con le vostre parole una detestazione più veemente e una determinazione più viva che includa tutti. „

Preoccupa infine l' obbiezione di coloro che vorrebbero fare le ammonizioni a ciascun peccato, per tema di non dimenticarle riserbandole per l' ultimo; e scrive: " E perchè potrebbe avvenire che in una lunga confessione vi fuggisse dalla memoria quello che più importerebbe, aiutatevi, a ritenerlo, di qualche segno che non possa da altri venir notato. Alcuni hanno costumato di assegnare antecedentemente a ciascun dito della loro mano un peccato mortale dei più frequenti: bestemmie, rubamenti, rancori, disonestà, omissioni contro i precetti del proprio stato; e poi calare a suo tempo singolarmente a quel che era al caso. Al che io non discenderei, come ad avvertimento troppo minuto, se uomini di consumata dottrina, insegnandolo nei loro libri, tanto più sublimi di questo, non mi avvisassero che in un lavoro di gioia sì preziosa, qual' è la grazia, molto più che in quel dei diamanti, è considerabile ogni minuzia „ (1).

S. Alfonso parimenti distingue benissimo le interrogazioni dalle ammonizioni. Rispetto alle prime dice: " Notisi esser meglio che il confessore

(1) È chiaro che tratta di confessioni lunghe e di peccati gravi e di coscienze non conosciute; giacchè per quelle brevi o di sole venialità, e di coscienze già note saggiamente aveva detto: " Quando avete ai piedi qualche persona già da voi conosciuta per accurata, sì nel ricercar le sue colpe, sì nel ridirle, non vi pigliate altra pena; ma *dappoi ch' ella avrà finito di dire*, più tosto che logorarvi in interrogarla più strettamente, spendete il tempo in darle alcun salutevole documento „; procurando cioè di assicurarne la perseveranza, e cercando di aiutarne il continuo avanzamento spirituale, come ingiungono S. Carlo Borromeo e S. Alfonso con la comune dei dottori: le quali due cose non possono ottenersi che inducendo a fare la meditazione e la lettura spirituale ed a frequentare i sacramenti. „

esamini singolarmente i peccati secondo li riferisce il penitente, che riserbarsi in fine di esaminarli tutti insieme; perchè in fine o facilmente il confessore si dimenticherà delle materie intese, o dovrà obbligare il penitente con gran peso a ripetere le cose già confessate „ (Pratica n. 20).

Quanto poi all'ammonire prima, dice che bisogna accogliere con somma dolcezza e carità qualsiasi peccatore, ed incoraggiarlo ad accusarsi con tutta fiducia e sincerità. Indi soggiunge: " Maggiormente poi deve il confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto ch'egli si guardi di mostrar impazienza, tedio, o maraviglia dei peccati che narra: se pure non fosse così duro e sfacciato, che dicesse molti e gravi peccati senza dimostrarne alcun orrore o rincrescimento, perchè allora è di bene fargli intendere la loro deformità e moltitudine, bisognando allora svegliarlo dal suo mortal letargo con qualche correzione. È vero, come dicono i Dottori, che deve astenersi il confessore di far la correzione dentro la confessione, per timore che il penitente si atterrisca e lasci di dire gli altri peccati che tiene. Nulladimeno ciò s'intende parlando regolarmente, ma del resto alle volte conviene non passare avanti, e far subito la correzione, precisamente quando il penitente si confessa qualche peccato più enorme, o pure abituato; per fargli intendere la gravezza di quel vizio, ma senza inasprirlo, nè atterrirlo. Onde il confessore, dopo che l'ha corretto per quanto è necessario, subito gli faccia animo a confessare gli altri peccati, con dirgli: *Orsù, te lo vuoi levare questo vizio brutto? sì? e sta allegramente. Di' tutto mo, non lasciare qualche peccato che tieni. Avessi da fare un sacrilegio? Questo sarebbe un peccato più grande di quanti ne hai fatti. Di' tutto mo allegramente, fatti una buona confessione, che ti perdono.* INFINE POI DELLA CONFESSIONE è necessario che il confessore con maggior calore faccia conoscere al penitente la gravezza e moltitudine dei suoi peccati, e lo stato miserabile di dannazione in cui si trova; ma sempre con carità „ (Pratica n. 17).

Adunque il Santo 1.° riconosce che il doversi differire le ammonizioni ad accusa finita è sentenza comune, anzi comunissima. Quando non è tale, suole agggiungere *contro alcuni:* qui invece dice semplicemente: " come dicono i Dottori „, cioè tutti i Dottori. 2.° Conferma tale sentenza con l'autorità sua: " ciò s'intende parlando regolarmente „; vuole cioè che ad essa si stia di regola ordinaria. 3.° Eccettua il solo caso di qualche penitente *duro* e *sfacciato* che si accusa molti e gravi peccati senza dimostrarne alcun orrore, o rincrescimento, e dice che allora *è di bene,* conviene (non dice esservi obbligo) svegliarlo dal suo mortal letargo con qualche immediata ammonizione. „ 4.° Riconosce che questa eccezione include il pericolo che il penitente vedendosi ammonito taccia peccati, e dice doversi ovviare a tal pericolo col *fargli subito animo* a dir tutto.

Venero sempre l'autorità del nostro provvidenziale Dottore; ma confesso che nè la necessità nè la convenienza di quella eccezione ho potuto mai capire. Primamente in essa abbiamo la collisione di due pericoli: uno gravissimo, immenso, cioè di un sacrilegio, che forse sarà seguito da lunga catena di confessioni e comunioni sacrileghe e porterà infine la dannazione del penitente (pericolo non abbastanza sicuramente prevenuto dal fargli

poi *animo a dir tutto)*; l'altro di ammonire con un po' di minore efficacia dopo l'accusa intiera, che immediatamente dopo l'accusa di qualche peccato enorme o abituale: chi non sa che di due pericoli bisogna preferire il minore? Secondamente non veggo perchè mai non si possa efficacissimamente svegliare il penitente dal suo mortale letargo ad accusa finita, talchè bisogni farlo interrompendo l'accusa stessa. — D'altra parte questi casi di penitenti *duri* e *sfacciati* potevano essere non molto rari nei tempi di S. Alfonso, quando un gran numero di fedeli si accostavano a far Pasqua per timore della scomunica. Oggi di tali casi forse non se ne trova uno per ogni mille; e quando si trovasse un tal penitente, bisognerebbe considerare quanto facilmente nell'epoca nostra di sì squisita *suscettibilità*, egli si allontanerebbe, forse per sempre, dai sacramenti, ove si vedesse trattato con un po' di durezza. Oggi più che mai dobbiamo osservare la preziosa regola: *fortiter in re, suaviter in modo.* E quanto forti cose possono dirsi con le più soavi maniere!

La vera disgrazia, deplorata dallo stesso S. Alfonso con S. Tommaso e con tutti i Dottori antichi e moderni (fra questi ultimi molto energicamente dal Berardi), si è che le ammonizioni *quali avrebbero da farsi*, da moltissimi confessori non si fanno neppure dopo che è finita l'accusa! E di qui il giacere dei penitenti nel pantano dei loro vizi per tutta la vita, anche tra quelli che si accostano non raramente al sacro tribunale.

Finalmente il Berardi segue la dottrina comune, aggiungendo solo, rispetto all'interrogare, questa giudiziosa distinzione: " *Interrogationes debent esse tempestivae.* Distinguendum est nempe inter interrogationes quae parum et illas quae multum confessionem interrumpunt. Primae fieri possunt statim post peccatum accusatum et non satis explicatum. Secundae (1) ad finem confessionis reservari debent „ (Berardi, Examen, Vol. I, n. 207); e più chiaramente nella *Praxis:* " Ordinarie expedit permittere ut poenitens suam faciat confessionem, quin *valde* interpelletur; secus enim periculum esset non solum quod confundatur et aliqua peccata obliviscatur, sed etiam quod, magna inquisitione territus, reliqua dicere non audeat. Dixi *valde;* nonnullae enim interrogationes quae parum interrumpant (v. g. circa numerum, dum poenitens aliquod peccatum mortale accusat) fieri possunt, *imo expedire solet* ut fiant, ne confessarius, si forte confessio in longum procedat, obliviscatur, et ne poenitens taedio nimiore rubore afficiatur, eo quod circa peccata probrosa iterum sermonem instituere cogatur „ (Edit. IV, Vol. IV, n. 279). Discorrendo poi dell'obbligo che ha il confessore di astenersi da tutto ciò che può esser causa pel penitente di tacere peccati, annovera tra queste cause l'ammonirlo prima che abbia finito di confessare tutti i suoi peccati: " Si confessarius ad singula peccata, vel *utcumque non finita confessione,* ad correctiones procederet „ (2). (H. n. 282). Non poteva essere più chiaro.

(1) P. e. le parecchie interrogazioni che occorressero a porre in sodo se un contratto è stato lecito, se una colpa induce obbligo di riparazione ecc.

(2) E lo stesso dice dell'imporgli gravi obblighi, cosa perciò che deve farsi puranco ad accusa finita. Alcuni dicono, essere conveniente che il confessore imponga gli ob-

Difettoso adunque è il metodo di Antonino che non vuole aprir bocca se prima il penitente non abbia terminato di accusar le sue colpe; immensamente più difettoso è il metodo di Lucio, il quale con ammonire ad ogni peccato Dio sa di quanti sacrilegi è cagione. Il vero metodo è quello prescritto dal Rituale ed esposto con tanta chiarezza da tutti i moralisti.

G. M. C.

BIBLIOGRAFIA

COLAGROSSI P. M. *O. F. M.* — L' Anfiteatro Flavio (il Colosseo) nei suoi venti secoli di storia. Con 16 illustrazioni e 6 tavole—Firenze, Libr. Editr. Fiorentina, 1913 — in 4.° gr. di pag. 384.

Dell' anfiteatro Flavio, di questo insigne capolavoro della Roma de' Cesari, molto si è scritto e da valorosi autori. Ma una storia completa, che fin dall'origine avesse fatte note le varie vicende subite sino ai giorni nostri, era da desiderare. Ed ecco che il chiariss. P. Colagrossi offre ai cultori delle antichità questa storia in cui una non comune erudizione va pari al fino discernimento di sana critica.

Premette una storia sommaria degli anfiteatri in genere e dei giuochi venatorii e gladiatorii in ispecie, in grazia di coloro che non fossero addentro a queste cose. Divide poi la trattazione in tre parti. Nella prima parla delle origini dell'anfiteatro Flavio fino al secolo VI dell'era volgare; nella seconda, dal secolo VI al medio evo; nella terza dal secolo XV fino ai nostri giorni. Espone minutamente le qualità dell' edifizio; gli spettacoli anticamente ivi celebrati; l' uso che appresso ne fecero il senato romano ed i Sommi Pontefici; le avarie a cui andò soggetto ed i restauri posteriori, e con fedeltà storica riporta le memorie cristiane connesse col monumento, di chi per lo più non si degnano parlare gli storici laici. Le quistioni poi non ancora chiarite le aggruppa in una quarta parte, e di esse, esposte le ragioni opposte e contrarie, proferisce un equo giudizio che può ben suffragare ogni giusto lettore.

L' opera, scritta con proprietà e chiarezza, si legge assai volentieri, e noi la raccomandiamo vivamente agli amatori delle cose antiche.—Costa L. 12 in Roma presso la Libreria di Propaganda.

LEPICIER Alexius Maria, *Ord. Serv. B. M. V. in Coll. Urb. Propagandae Fidei Professor.* — Tractatus de Beatissima Virgine Matre Dei. Editio quarta notabiliter aucta — Parisiis, typis Lethielleux, Editour via dicta Cassette 10 — In 8.° di pag. 690.

Questo fu il primo libro pubblicato dal chiarissimo P. Lepicier, al quale seguirono una lunga serie di altre dotte opere teologiche ed ascetiche, ed altri

---

blighi (di restituzione, di ritrattazione, di togliere occasioni ecc.) appena li rileva dall'accusa del penitente; perchè, se questi ricusa di adempirli, sarebbe inutile continuare ad ascoltarne la confessione. Ma troppo ragionevolmente altri rispondono, essere invece da lasciar compiere l' accusa: perchè il penitente esoneratosi da questo peso che suol essere il più grave, men difficilmente accetterà di adempiere le altre sue obbligazioni.

ancora ne terranno dietro. Egli, appartenente all' Ordine dei Servi di Maria, volle cominciare dallo esporre ciò che s' attiene a questa BB. Vergine, la quale ha tanta parte nella economia della nostra santa Religione e nelle dottrine teologiche. E ne trattò ampiamente, disaminando da tutt' i lati e con metodo scolastico questo soggetto che è una miniera ricchissima di auree verità. L'opera riscosse plauso generale, a cui mise il colmo una lettera di alto encomio del S. P. Pio X : l'edizione fu spacciata in breve tempo, e ne seguì una seconda e poi una terza. Ora siamo alla quarta edizione assai più ricca delle precedenti, contenendo il risultato di altri studi e di nuove investigazioni dell' esimio Autore.

Qui dunque si trova la dottrina pura, precisa, piena, risguardante la singolarissima delle creature, considerata in riguardo a Dio, in rispetto a sè stessa, ed in relazione agli uomini. In riguardo a Dio l'A. tratta della divina maternità esponendo ciò che la precedette, ciò che vale in sè e ciò che ne seguì. In rispetto a sè stessa parla delle perfezioni dell' anima di lei, delle qualità del corpo e della verginità, collo sposalizio di S. Giuseppe. In relazione agli uomini discorre degli officii di madre, di mediatrice, di corredentrice, d'interceditrice, e poi dei diritti di potestà e di culto a lei dovuto.

Su questa tela logicamente intessuta va esposto con rigoroso metodo scientifico tutto quello che si raccoglie dalla sacra Scrittura, da' Ss. Padri e dal senso della Chiesa in rispetto a Maria SS., da formarne una trattazione ampia, svariata e compiuta, in cui tutte le quistioni anche più minute tengono il loro posto, e tutto è condotto con chiarezza ammirabile, non disgiunta da soave unzione. Se ne valgono gli ecclesiastici che bramano conoscere i pregi e le prerogative della gran Madre di Dio e Madre nostra, specie coloro che son chiamati a predicarne al popolo le glorie, perchè ne trattino con esattezza scientifica, senza fuorviare. — Costa L. 7 in Roma presso Pustet.

LEXICON TOTIUS LATINITATIS ab. Aeg. Forcellini lucubriatum ; dein a Ios. Furlanetto emendatum et auctum ; nunc demum Fr. Corradini et Ios. Perin curantibus emendatius et auctius melioremque in formam redactum — Tom. V **Onomasticon totius Latinitatis,** opera et studio Doct. Iosephi Perin alumni Seminarii Patavini Lexico adiectum. Tom. I. Fasc. I — Typis Seminarii 1913.

Di questa edizione del lessico forcelliniano dicemmo altrove i pregi straordinarii. In quattro massimi volumi si comprendono le parole latine corredate d' illustrazioni eruditissime e di copiose autorità, ed accresciute man mano per gli studii indefessi di un Furlanetto, di un Corradino, di un Perin, onde si potè mandare a termine la detta edizione. Mancava però l'*Onomasticon* (i nomi proprii), che era la seconda parte dell'opera, di non minore importanza della prima. Questa rimase incompiuta per la morte del Corradini, e per molti anni non si potè vederne la pubblicazione. Era generale il desiderio di essa, e non pochi facevano istanze per ottenerla. Ed ecco che il novello Presule di Padova, volendo risollevare il prestigio del suo Seminario e della sua Tipografia, tanto col bei, si adoperò perchè il prof. Perin, competentissimo di cotali studii, si accingesse all'opera. E

questi ben corrispose. Imperocchè con grande solerzia non solo compì ciò che mancava, ma vi aggiunse cose nuove ed importanti, da rendere un segnalato servigio agli studiosi.

Curò infatti di arricchirlo di molti nomi romani e semitici, segnatamente di quelli che la progredita scienza archeologica ha dissepolto dagli antichi monumenti, avvalendosi soprattutto degli studii degli tedeschi, così solleciti e diligenti per le antichità romane. Nè registrò solo nudamente i nomi; ma nei più li corredò dei fatti storici, ne assegnò la etimologia, ne notò la ortografia e la quantità, indicandone financo la declinazione.

Ognun vede quale importante ed utile servigio con ciò si renda alla letteratura latina. Si avrà così un repertorio di nomi proprii di persone e di luoghi che mai si vide per lo addietro, e che sarà guida autorevole e fedele ad ogni scrittore. Se ne valgano quanti hanno in pregio la lingua classica dei dotti.

PICCIRELLI B. Ioseph *S. I.* — Disquisitio Dogmatica-Critica-Scolastica-Polemica de catholico intellectu dogmatis Transubstantiationis—Neapoli, presso l'Ufficio succursale della Civiltà Cattolica, Piazza Trinità Maggiore 2, 1912 — Vol. in 8.° gr. di pag. 316.

Fin dal 1873, quando l'A. spiegava ai suoi discepoli il trattato della Eucaristia, pensava egli di pubblicare il risultato dei suoi studii su tale importantissimo argomento. Non avendo ciò potuto compiere interamente per varie cause, sceglie ora una parte di quel trattato, il solo dogma della *transustanziazione* che è l'oggetto di questo libro, da lui offerto al Cuore di Gesù.

Ed è una trattazione quant'altra mai profonda, seria, erudita. L'argomento è svolto da tutti i lati con dottrina sicura, con ingegnose investigazioni, con magistrale chiarezza.

L'opera è divisa in quattro parti. La prima è *dogmatica*, e versa su quanto la Chiesa ha definito intorno a tale argomento ad occasione dei varii errori che misero in campo gli eretici, di ciascuno dei quali ampiamente si parla. — La seconda è *critica*, ed espone la dottrina de' recenti TT. e degli antichi, mettendone a raffronto l'insegnamento, e facendo vedere la evoluzione del lor pensiero. — La terza è *scolastica*, e riguarda la reale presenza di Cristo nella Eucaristia, la non permanenza in essa del pane e del vino e la conversione o transustanziazione secondo i sistemi dei più celebrati TT. — La quarta finalmente è *polemica*, ed escludendo come eretica la sentenza di Rosmini e di Baima, stabilisce non probabile la sentenza che spiega la transustanziazione per una positiva mutazione del pane e del vino; quella poi che la spiega per l'annichilazione della detta duplice materia la giudica semplicemente falsa: come pure nota di meno probabile quella che la spiega per un'azione accidentale terminante al corpo di G. C. Non resta che la sentenza che spiega la transustanziazione per un'azione sostanziale prodottiva e terminata alla stessa sostanza del corpo di Cristo, che l'A. fa sua e la dimostra con argomenti tratti dalla S. Scrittura, dalla tradizione e da ragioni teologiche.

Questo lo schema dell'opera: ma l'opera vuolsi averla fra le mani e svolgerla non leggermente, per addentrarsi nelle profonde speculazioni e

conoscere qual ricchezza di dottrine vi si contenga. Facendo voti che l' esimio A. regali alla scienza altre molte simili disquisizioni, additiamo quest' opera agli studiosi delle teologiche discipline, ed ai professori chiamati ad insegnarle.— Costa L. 4,50 in Napoli presso l' *Ufficio succursale della Civiltà Cattolica,* Piazza Trinità Maggiore, 2.

CRONACA GOVERNATIVA

Circa i pesi sui beni svincolati da' patroni -- La soppressione dei privilegi e delle ipoteche iscritte a garenzia dell' adempimento degli oneri, annessi alle fondazioni, a norma dell' art. 4 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, comprende non solo le iscrizioni a garenzia di oneri inerenti a beni devoluti al Demanio dello Stato, ma eziandio le iscrizioni a garenzia di beni svincolati da patroni privati.

Colla dizione dell' art. 5 della legge 15 agosto 1867 " salvo l'adempimento dei pesi „ il legislatore volle che la liberazione dei beni non si risolvesse in una estinzione dell'obbligazione, ma ne mutò il carattere da reale in quello personale. (Cassaz. di Torino, 16 dic. 1911 -- Comune di Gremiasco c. Alice) (*Il Dir. Eccl. Ital.* 1. c. p. 112).

Oneri deducibili dall' aumento di congrua -- L' autorità giudiziaria, e non l' amministrativa, è competente a liquidare il supplemento di congrua dovuto ai parroci dal Fondo Culto.

L' azione per conseguire tale supplemento non è subordinata all' esperimento dell' istanza e del reclamo in via amministrativa.

La celebrazione delle messe imposta da legati in favore della Parrocchia non costituisce un' opera che il parroco debba prestare come inerente alle sue funzioni; e perciò è deducibile la relativa spesa agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua.

È parimenti deducibile la spesa pel coadiutore, se l' esistenza di esso sia certificata dalle autorità ecclesiastica e comunale e rimonti a tempo anteriore al 1866. (Appello di Napoli, 3 nov. 1911 — Contegno c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. Ital.* l. c. p. 123).

Cappellania non costituita dagli eredi del testatore — La disposizione con cui il testatore non costituì una cappellania, ma *fece obbligo* all' erede di costituirla, non contiene gli elementi per la fondazione della medesima.

E perciò, se l' erede istituito non adempì tale obbligo, non può dirsi che la cappellania sia sorta ed abbia avuto esistenza giuridica.

Bene possono gli eredi dell' Istituto stipulare un contratto per la costituzione di detta cappellania, dandone incarico ad un sacerdote e consegnandogli il capitale occorrente a condizione che egli, frattanto, celebri le messe in corrispettivo degli interessi del capitale.

Divenuta impossibile la costituzione della cappellania per il sopraggiungere delle leggi eversive dell' Asse ecclesiastico ed avvenuta la morte del

sacerdote incaricato, compete ai detti eredi il diritto alla restituzione del capitale.

Non può contro di essi eccepirsi la prescrizione trentennale, facendola decorrere dalla data del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 di soppressione di enti ecclesiastici. (Cassaz. di Roma, 7 febbr. 2 mar. 1912 — Fondo culto e Simonelli, Mattei e Polselli) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 151).

Parrocchia che non ha diritto alle messe assegnate dal testatore — Quando il testatore designò la Parrocchia come luogo di esecuzione per la celebrazione delle messe, ma non intese assegnarle gli utili derivanti da tale celebrazione, non ha azione il parroco per costringere l'erede o legatario all'adempimento dell'onere (Cassaz. di Roma, 2-17 febbr. 1912 — Chiesa di Quartuccien c. Melis) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 158).

Pena contro elienatori di statue pregevoli — L'alienazione di un oggetto di notevole pregio artistico (statua in legno di un santo), senza la prescritta autorizzazione, cade sotto la sanzione dell'art. 30 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sebbene tale oggetto non sia iscritto nel catalogo di cui all'art. 23 della legge 12 giugno 1902, n. 185. (Cassaz. di Roma, Sez. penale 6 febbr. 1912 — Ric. Parroco Galassi ed altri) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 160).

Circa la invariabilità del spplemento di congrua e l'accertamento del reddito — La *invariabilità* della liquidazione del supplemento di congrua è limitata agli effetti amministrativi, non essendo pregiudicato il diritto del parroco di ricorrere alle vie giudiziarie a tutela delle sue ragioni.

In mancanza di regolari contratti di fitto, il reddito dei beni rustici può essere accertato mediante perizia, con riferimento ad epoca precedente, cioè al luglio 1899 (1). (Cassaz. di Roma 17 genn. 1 febbr. 1912 – Fondo culto c. Cola) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 162).

Sacerdote sospeso pur obbligato agli oneri di culto— Il sacerdote patrono di una cappellania laicale svincolata non può invocare la propria sospensione *a divinis* come caso di forza maggiore che lo esoneri dall'adempimento degli oneri di culto imposti dal fondatore. (Cassaz. di Torino 13 apr. 1912 — Cristiani c. Confraternita della Imm. Conc. di Lungavilla) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 163).

Diritti sopra una chiesa ex-conventuale circa la rivendicazione dei legati—Soppressi, in forza delle leggi eversive, i conventi si deve ritenere che *ipso iure* rimasero soppresse le chiese annesse come pertinenza di essi, salvo il caso, che riconosciuta la opportunità e la convenienza nello interesse pubblico, sia intervenuta la volontà del Governo per la continuazione della destinazione al culto.

Le leggi sull'Asse ecclesiastico formano un tutto organico e s'integrano e si completano a vicenda, ispirate, come sono, agli stessi principii.

(1) Nella liquidazione dei supplementi di congrua devesi avere per base il reddito *reale* del beneficio e non quello *presunto*, che emerge dalla denunzia per la tassa di manomorta (Cass. Roma 7 dicembre 1910, Parroco Mariconda: IV p. 348; e perciò, per l'accertamento del reddito dei beni rustici, non è norma assoluta ed esclusiva quella dell'ottuplo fondiario, potendo ricorrersi a qualunque mezzo di prova consentito dalle leggi (Cass. di Roma 14 novembre 1910, Parroco Truda; III, 535).

Conservata al culto una chiesa ex-conventuale, ne consegue che l' esercizio di tutti i diritti che le possono spettare, in forza della sua personalità giuridica, compete al rettore che, legalmente nominato, rappresenta la chiesa stessa.

Il Comune, cessionario di una chiesa ex conventuale, non ha ingerenza se non sulle spese inerenti al culto ordinario e non su quelle fatte con rendite proprie della chiesa stessa e col contributo dei fedeli, quali spese il solo rettore nella sua rappresentanza ha il diritto di rivendicare.

Il diritto di rivendicare un legato contro il Fondo Culto nasce nell' atto della presa di possesso, nulla importando, agli effetti della prescrizione estintiva per l' ente rivendicante, che non abbia avuto la percezione del legato per essere stato esatto da altri, nella specie dall' Azienda dei danneggiati politici, a norma del decreto dittatoriale 9 giugno 1860.

La disposizione testamentaria, contenente la elargizione di una somma annua a favore dell'abbadessa di un Monastero per erogarla in una festività da celebrarsi nella chiesa annessa al detto monastero, devesi ritenere come un legato a favore della chiesa, e non del monastero.

E perciò, ove la chiesa sia mantenuta aperta al culto, il legato non può essere soppresso.

Nel caso d' illegittima soppressione, la restituzione dei frutti va fatta non dal giorno della domanda giudiziale o extragiudiziale, sibbene da quello della presa di possesso (Appello di Catania, 28 agosto 1911 — Fondo culto c. Incardona) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 178).

Il diritto di patronato nella legislazione italiana, specie nel Piemonte — Sono tuttora applicabili le norme canoniche o civili attinenti al diritto di patronato, in quanto siano compatibili coi principii vigenti del diritto pubblico e privato.

In Piemonte, all' infuori della legge 9 giugno 1850, non esistono altre disposizioni che abbiano abrogato le leggi ecclesiastiche che regolano il sorgere, l' esplicarsi e il decadere dello stesso diritto di patronato.

E perciò, nelle provincie piemontesi, sono tuttora applicabili alle nomine dei parroci di patronato comunale, e relative congreghe dei capi-famiglia per l'elezione, le norme del R. Biglietto 17 luglio 1748 del Re Carlo Emanuele III al Senato di Piemonte.

Nel patronato non sono da confondersi la *nomina* e la *presentazione*, costituendo esse due atti sostanzialmente e formalmente distinti, sì che il loro esercizio può anche spettare a differenti persone.

Per la validità della presentazione è prescritta *ad substantiam*, sotto pena di nullità, la solenne notificazione al Vescovo, da parte del patrono, dell'avvenuta elezione del parroco, nonchè la personale presentazione allo stesso Vescovo dell' eletto, salvo eventuale dispensa.

La notificazione dell' eletto al Vescovo, da parte del patrono, può farsi personalmente, per mezzo di procuratore, per istrumento o per lettera.

Il termine del quadrimestre, concesso al patrono laico per la presentazione, è perentorio, e non consente proroga, salvo le tassative eccezioni ammesse dai sacri canoni (Tribunale d' Ivrea, 15 marz. 1911 — Comune di Traversello c. Filippello) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 182).

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Dicembre 1912)

Concistoro pubblico e secreto — Il giorno 2 dicembre 1912 la Santità di Nostro Signore Papa Pio X ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo apostolico Vaticano, per dare il Cappello Cardinalizio agli Emi e Rmi signori Cardinali Cos y Macho, Vico, Bauer, Almaràz y Santos e Nagl creati e pubblicati nel Concistoro segreto del 27 Novembre 1911.

A tale oggetto i prefati Emi e Rmi signori Cardinali, circa le ore 10 antimeridiane, si sono recati alla Cappella Sistina, ove dai Cappellani Cantori Pontifici si eseguivano i soliti mottetti, ed ivi alla presenza degli Emi e Rmi signori Cardinali Capi d' Ordine, Cancelliere di S. R. Chiesa e Camerlengo del Sacro Collegio, hanno prestato il giuramento secondo le Costituzioni Apostoliche.

Intanto Sua Santità discesa colla Sua Nobile Corte nella Sala dei Paramenti, ove l' attendevano gli Emi e Rmi signori Cardinali, il Vice-Camerlengo di S. R. C., il Principe Assistente al Soglio, gli Arcivescovi e Vescovi, i vari Collegi della Prelatura Romana, gli officiali ed i Cubiculari, insieme al Segretario dellla S. C. dei Riti, al Promotore della Fede, agli Avvocati Concistoriali ed agli altri soliti intervenire alle solenni Pontificie funzioni, ha assunto le sacre vesti, e dalla Sala Ducale, salita sulla sedia gestatoria tra i flabelli, preceduta e seguita dai suddetti Personaggi, si é portata all' Aula delle Beatificazioni ed ascesa sul Trono ha dato principio alla solenne cerimonia.

Mentre dagli Emi e Rmi signori Cardinali si prestava al S. Padre l' atto d' obbedienza, i Cappellani Cantori Pontifici intercalavano altri due mottetti di circostanza. Dopo di che i novelli Porporati introdotti nell' Aula dai signori Cardinali Diaconi, si sono presentati al Trono di Sua Santità, Cui hanno baciato il piede e la mano ricevendone l' amplesso. Abbracciati quindi dai loro Colleghi, si sono portati ad occupare i posti a loro competenti. Quindi i novelli Porporati, fatto ritorno al Trono Pontificio, dalle mani di Sua Beatitudine hanno ricevuto colle solite formalità il Cappello Cardinalizio.

Durante questa cerimonia l' Avvocato Concistoriale sig. Commendatore Odoardo Marchetti ha perorata la Causa di Beatificazione del Venerabile Giuseppe Cafasso, sacerdote secolare di Torino.

Dopo ciò Sua Santità, levatasi in piedi e benedetti dal Trono gli astanti, ne discese e, preceduta e seguita dal S. Collegio, insieme ai novelli Porporati, nonchè dai menzionati Personaggi, in sedia gestatoria ha fatto ritorno alla Sala dei Paramenti, dalla quale, dopo deposte le sacre vesti, è risalita colla Sua Nobile Corte nei suoi appartamenti.

In seguito gli Emi signori Cardinali si sono recati processionalmente alla Cappella Sistina, preceduti dai Cappellani Cantori Pontifici, che cantavano l' inno Ambrosiano; finito il quale il signor Cardinal Sotto-Decano

ha recitata l'orazione *super creatos Cardinales*, e nell'uscire dalla Cappella i novelli Porporati hanno ricevuto dai loro Colleghi un secondo amplesso.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro segreto, nel quale l'Emo e Rmo signor Card. Merry del Val, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentata la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnato passarla all'Emo e Rmo signor Card. Rinaldini. Quindi il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi signori Cardinali novelli, si é degnato di pubblicare Cardinale di S. Romana Chiesa, dell'Ordine dei Preti, Mons. Carlo de Hornig, Vescovo di Veszprimia.

Ha poi Sua Beatitudine proposte le seguenti chiese:

Chiesa Metropolitana di Guadalajara per il Rvmo Mons. Franceso Orozco Jimenez, promosso dalla Sede Cattedrale di Chiapas.

Chiesa Metropolitana di Lione, per il Rmo Mons. Ettore Ireneo Sevin, promosso dalla Sede cattedrale di Châlons-sur-Marne.

Chiesa Metropolitana di Colonia, per il Rmo Mons. Felice De Hartmann, promosso dalla Chiesa cattedrale di Münster.

Chiesa titolare Vescovile di Epifania, pel Rmo Mons. Arsenio del Campo y Monasterio, dell'Ordine Agostiniano, già Vescovo di Nuova Cáceres.

Chiesa titolare Vescovile di Echino, pel Rmo Mons. Francesco Simon y Rodenas, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Chiesa cattedrale di S. Marta di Colombia.

Chiesa titolare Vescovile di Imeria, pel Rmo Mons. Giovanni Andrea Masera, translato dalla Chiesa cattedrale di Biella.

Chiesa Cattedrale di Faenza, pel Rmo Mons. Vincenzo Bacchi, traslato dalla Chiesa titolare di Mindo.

Chiesa Cattedrale di Anagni, pel Rmo Mons. Silvio Gasperini, Priore della Cattedrale e Vicario capitolare di Spoleto, dottore in sacra teologia e Legge.

Chiesa Cattedrale di Biella, pel Rmo D. Natale Serafino, Abate mitrato di Nostra Signora del Rimedio in Genova.

Chiesa Cattedrale di Tabasco, pel Rmo D. Antonio Hernandez, canonico della Cattedrale di Chilapa e Vicario generale della stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Comana, pel Rmo Mons. Adamo Senger, Vicario generale e canonico della Metropolitana in Bamberga e dottore in Diritto canonico.

Ha quindi Sua Santità annunziata la provvista delle seguenti Chiese, già fatta con Bolla o con Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Anazarbo di Rito Latino, per il Reverendissimo Mons. Claudio Giuseppe Gonzalves Ponce de Leáo, traslato dalla Sede Metropolitana di Portalegre nel Brasile.

Chiesa titolare Arcivescovile di Edessa, per il Rmo Mons. Tommaso Pio Boggiani, promosso dalla Chiesa cattedrale di Adria.

Chiesa Metropolitana di Sens, per il Rmo Mons. Giovanni Vittorio Emilio Chesnelong, promosso dalla Chiesa cattedrale di Valence.

Chiesa titolare Arcivescovile di Laodicea di Teodoriade, per il RmoMon-

signor Raffaele Scapinelli di Lèguigno, diocesano di Reggio Emilia, Segretario della S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari.

Chiesa titolare Arcivescovile di Melitene, per Mons. Giovanni Bonzano, diocesano di Vigevano, Rettore del Collegio Urbano di Propaganda Fide in Roma, dottore in Teologia e Diritto canonico e Consultore della S. Congregazione Concistoriale.

Chiesa titolare Arcivescovile di Trebisonda, per il Rev.mo Mons. Giuseppe Camassa, già Vescovo di Melfi e Ropolla.

Chiesa titolare Arcivescovile di Seleucia di Siria, per il Rev.mo Monsignor Domenico Serafini, traslato dalla Sede arcivescovile di Spoleto.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirro, per il Rev.mo Mons. Lodovico Szmrecsanyi, promosso dalla chiesa titolare di Magido, deputato Coadiutore con futura successione dell' eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Agria (ora succeduto).

Chiesa Metropolitana di Urbino, per il R.mo Mons. Giacomo Ghio, diocesano di Genova, arciprete di Sori e Prelato Domestico di sua Santità.

Chiesa Metropolitana di Genova, per il R.mo Mons. Andrea Caron, promosso dalla Chiesa cattedrale di Ceneda.

Chiesa titolare Arcivescovile di Chersona, per il Rev. D. Donaldo Luigi Mackintosh, Vicario generale e preposto del Capitolo di Glasgow, deputato Coadiutore con futura successione dell' Arcivescovo di Glasgow.

Chiesa Metropolitana di Bamberga, per il Rev. D. Giovanni Giacomo Hauck, parroco di S. Elisabetta a Nürnberg e dottore in S. Teologia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Palmira, per il R.mo Mons. Antonio Sardi, promosso dalla Sede cattedrale di Anagni.

Chiesa Metropolitana di Toronto, per il R.mo Mons. Nilo Mac Neli, traslato della Sede arcivescovile di Vancouver.

Chiesa Metropolitana di Vancouver, per il R.mo Mons. Timoteo Casey, promosso dalla Chiesa cattedrale di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick.

Chiesa Metropolitana di Porto Alegre nel Brasile, per il R.mo Monsignor Giovanni Becker, promosso dalla Chiesa cattedrale di Florianopolis.

Chiesa Metropolitana di Otranto, per il R.mo Mons. Giuseppe Ridolfi, traslato dalla Chiesa titolare arcivescovile di Apamea.

Chiesa Arcivescovile di Spoleto, per il Rev. P. Pietro Pacifici, vicario generale dei Somaschi e rettore del Collegio Gallio in Como.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirro, per il R.mo Mons. Gioacchino Giuseppe Vieira, promosso dalla Sede cattedrale di Fortalezza o Ceará.

Chiesa Arcivescovile di Atene, per il Rev. P. Ludovico Petit, dei Padri Assunzionisti.

Chiesa Arcivescovile di Antivari, per il Rev. D. Nicolò Dobrecic, già alunno del Collegio Urbano, parroco di Cettigne.

Chiesa Metropolitana di Corfù, per il R.mo Mons. Domenico Darmanin, promosso dalla diocesi di Sira.

Chiesa Metropolitana di Tokio, per il Rev. P. Giovanni Pietro Rey, delle Missioni estere di Parigi.

Chiesa Arcivescovile di Bagdad di rito Siro, per il Rev. D. Mosè Dallal.

Chiesa titolare Arcivescovile di Amida, per il R.mo Mons. Giacomo

Duhig, promosso dalla Chiesa cattedrale di Rockhampton, deputato Coadiutore con successione di Mons. Arcivescovo di Brisbane.

Chisa titolare Arcivescovile di Farsalo, per il R.mo Mons. Daniele Mannix, preside del Collegio di Maynouth in Irlanda, deputato Coadiutore con diritto di successione dell'Arcivescovo di Melbourne.

Chiesa Cattedrale di Sabaria, per il Rev. D. Giovanni dei Conti Mikes de Zabola, della diocesi di Transilvania, ivi parroco e arcidiacono foraneo nella città di Szèkelyudvarhely.

Chiesa Cattedrale di Armenopoli o Szamos-Ujvár, di rito Greco Rumeno, per il R.mo Mons. Basilio Hossu, trasferito dalla Sede vescovile di Lugos dello stesso rito.

Chiese Cattedrali unite di Recanati a Loreto, per il R.mo Mons. Alfonso Andreoli, traslato dalla sede di Montefeltro.

Chiesa Cattedrale di Loja nell'Equatore, per il Rev. D. Carlo Maria de La Torre, canonico teologo della Metropolitana di Quito, dottore di S. Teologia e in Diritto canonico.

Chiesa Cattedrale di S. Giovanni di Cuyo nella Repubblica Argentina, per il Rev. D. Giuseppe Americo Orzali, parroco di S. Michele Arcangelo a Buenos-Aires.

Chiesa titolare Vescovile di Tebe, per il R.mo Mons. Vincenzo Pisani, già Vescovo di Anglona-Tursi.

Chiese Cattedrali unite di Melfi e Rapolla, per Mons. Alberto Costa, di Borgo S. Donnino, ivi vicario generale, professore nel Seminario e canonico della Cattedrale, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità e dottore in S. Teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Terme, per il Rev. D. Giuseppe Metreau, arciprete di S. Michele Arcangelo in Bordeaux, deputato Ausiliare di Mons. Arcivescovo di Tours.

Chiesa Cattedrale di Richmond, per il R.mo Mons. Dionisio I. O'Connel, traslato dalla Chiesa vescovile titolare di Sebaste.

Chiesa Cattedrale di Cheyenne, per il Rev. D. Patrizio Luigi Mc Govern, della diocesi di Omaha, ivi rettore della chiesa cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Guayaquil, per il R.mo Mons. Giovanni Maria Riesa, traslato della Sede cattedrale di Porto Vecchio.

Chiesa titolare Vescovile di Sebaste, per Mons. Adolfo David, vicario generale di Montpellier, deputato Ausiliare dell'E.mo Cardinal de Cabriéres, Vescovo dalla stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Pasto in Colombia, per il Rev. D. Leonida Medina, canonico della Metropolitana di Bogatà.

Chiesa Cattedrale di Des Moines negli Stati Uniti di America, per il Reverendo D. Agostino Dowling, rettore della Cattedrale di Providence.

Chiesa Cattedrale di Valence, per il Rev. D. Emanuele Maria Giuseppe Martin di Gibergues, diocesano di Parigi, ivi Superiore dei Missionari diocesani, dottore in S. Teologia e Diritto canonico.

Chiesa Cattedrale di Campeche nel Messico, per il Rev. D. Vincenzo Castellanos, Segretario di Mons. Arcivescovo di Durango.

Chiesa titolare Vescovile di Arindela, per il Rev. Mons. Giuseppe Enrico

Conroy, Vicario generale di Ogdensburg e rettore della stessa Cattedrale, **deputato Ausiliare del Vescovo della stessa diocesi.**

Chiesa Cattedrale di Panama, per il R. P. Guglielmo Rojas, Sacerdote della Missione, Amministratore apostolico della stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Temno, per il Rev. D. Michele Higgins, diocesano di Tuam, ivi parroco a Cummer, dottore in S. Teologia, **deputato Ausiliare dell' Arcivescovo di Tuam.**

Chiesa titolare Vescovile di Martiropoli, per il Rev. D. Vittore Horváth, canonico della Metropolitana di Colocsa, dottore in sacra teologia, **deputato ausiliare dell' Arcivescovo di Colocsa**

Chiesa Cattedrale di Termoli, per il Rmo Mons. Rocco Caliandro, diocesano di Oria, ivi Vicario generale, e canonico teologo della Cattedrale, **dottore in S. Teologia.**

Chiesa Cattedrale di Patti, per il Rmo Mons. Ferdinando Fiandaca, **traslato dalla Chiesa cattedrale di Nicosia.**

Chiesa Cattedrale di Montefeltro, per il Rev. D. Raffaele Santi, Parroco di Pieve di Budrio presso Bologna, dottore in Filosofia, in S. Teologia e **in Diritto canonico.**

Chiesa Cattedrale di Mostar, per il Rev. P. Luigi Stefano Misic, **dell' Ordine dei Frati Minori dell' Unione Leoniana.**

Chiesa titolare Vescovile di Lirba, per il Revmo Mons. Antonio Papp, Protonotario apostolico, canonico della Cattedrale di Munkács, Vicario generale della stessa diocesi, deputato Coadiutore con successione di Mons. **Vescovo di Munkács, *Ruthenorum*.** (Succeduto).

Chiesa Cattedrale di Cuernavaca, per il Rev. D. Emanuele Fulchieri, canonico della Metropolitana di Messico e rettore del Seminario.

Chiesa titolare Vescovile di Clazomene, per il Rev. D. Patrizio T. Ryan, Vicario generale di Pembroke, deputato Ausiliare dello stesso Vescovo, di **Pembroke.**

Chiesa titolare Vescovile di Lamo, per il Rmo D. Giovanni Mc Intyre, canonico teologo della Metropolitana di Birmingham, dottore in S. Teologia, deputato Ausiliare dello stesso Arcivescovo di Birmingham.

Chiesa titolare Vescovile di Azoto, per il Rmo Mons. Giovanni Giuseppe Mc Cort, Vicario generale di Filadelfia, deputato Ausiliare dello stesso **Arcivescovo di Filadelfia.**

Chiesa titolare Vescovile di Filippopoli, per il Rev. D. Giorgio Gauthier, canonico-parroco della Metropolitana di Montréal, dottore in diritto canonico, **deputato Ausiliare dell' Arcivescovo di Montréal.**

Chiesa Cattedrale di Antigonish, per il Rmo Mons. Giacomo Morrison, Amministratore apostolico di Charlottetown e parroco di Vernon River.

Chiesa Cattedrale di S. Giovanni nel Nuovo Brunswick, per il Rev. D. Edoardo Le Blanc, parroco di S. Bernardo in diocesi di Halifax.

Chiesa titolare Vescovile di Delco, per il Rev. D. Enrico Haehling de Lanzenauer, nato nella diocesi di Treviri, decano del Capitolo di Paderborna, **deputato Ausiliare del Vescovo di Paderborna.**

Chiesa Cattedrale di Le Mans, per il Rev. D. Raimondo De la Porte, **parroco decano di Notre-Dame in Versailles.**

Chiesa titolare Vescovile di Uranopoli, per il Rev. P. Domenico Carrerot, dell' Ordine dei Predicatori, nominato Prelato ordinario di Conceição do Araguaya nel Brasile.

Chiese cattedrali unite di Penne ed Atri, per il Rev. D. Carlo Pensa, rettore del Seminario di Arona.

Chiesa Cattedrale di Bagnorea, per il Rev. D. Emilio Poletti, arciprete di Menaggio in diocesi di Como.

Chiesa Cattedrale di Fortalezza, per il Rmo Mons. Emanuele da Silva Gomes, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Mopsuestia.

Chiesa Vescovile titolare di Titopoli, per il Rev. D. Edoardo Giuseppe Hanna, della diocesi di Rochester, ivi professore di domma, nel Seminario, deputato Ausiliare dell' Arcivescovo di S. Francisco in California.

Chiesa titolare Vescovile di Metellopoli, per il Rmo Mons. Giacomo Carroll, traslato dalla Sede cattedrale di Nuova Segovia.

Chiesa Cattedrale di S. Severo, per il Rmo Mons. Gaetano Pizzi, traslato dalla Sede cattedrale di Lacedonia.

Chiesa Cattedrale di Bressanone, per il Rmo Mons. Francesco Egger, traslato dalla Chiesa titolare di Laranda.

Chiesa Cattedrale di S. Pietro o Fort-de-France nella Martinica, per il Rev. D. Giuseppe Malleret, della Congregazione dello Spirito Santo.

Chiesa Cattedrale di Guadalupa, per il Rev. P. Lodovico Pietro Genoud, della Congregazione dello Spirito Santo.

Chiesa Cattedrale di Kandy, per il Rev. P. Beda Beekmeyer, della Congregazione dei Silvestrini.

Chiesa Cattedrale di Nagasaki, per il Rev. D. Claudio Giovanni Combaz, del Seminario delle Missioni estere di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Sira, per il Rev. D. Antonio Macrioniti, canonico della diocesi di Smirne, già alunno del Collegio Urbano.

Chiesa cattedrale di Rockhampton, per il Rev. Giuseppe Shiel, della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Gezira di rito Siro, per il Rev. Michele Malche, dello stesso rito.

Chiesa titolare Vescovile di Agatopoli, per il Rev. P. Camillo Carrara, dei Minori Cappuccini, deputato Vicario apostolico dell' Eritrea.

Chiesa titolare Vescovile di Botri, per il R. P. Francesco Aguirre, dell' Ordine dei Frati Predicatori, deputato Vicario apostolico del Fo-kien.

Chiesa titolare Vescovile di Milasso, per il Rev. D. Giuseppe Maria Caro Rodriguez, deputato Vicario apostolico di Tarapacà nel Chilì.

Chiesa titolare Vescovile di Gordo, per il Rev. D. Ferdinando Terrien, del Seminario delle Missioni estere di Lione, deputato Vicario apostolico della Costa di Benin.

Chiesa titolare Vescovile di Dibon, per il Rev. P. Giuseppe Felice Blanc, della Società di Maria, deputato Vicario apostolico dell' Oceania Centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Oleno, per il Rev. D. Luigi Silva Lezaeta, dell' Archidiocesi di Santiago, parroco di Copiapo, deputato Vicario apostolico di Antofogasta nel Chilì.

Chiesa titolare Vescovile di Gargara, per il Rev. D. Giovanni Biermans,

della Società di S. Giuseppe di Mill Hill, nominato Vicario apostolico del Nilo Superiore.

Chiesa titolare Vescovile di Curubi, per il Rev. D. Paolo Dumond, della Missione, eletto Vicario apostolico del Nuovo Vicariato del Ce-Li marittimo.

Chiesa titolare Vescovile di Musti, per il Rev. P. Giovanni Efrem Bertreux, della Società di Maria, deputato Vicario apostolico delle Isole Salomone meridionali.

Chiesa titolare Vescovile di Tipasa di Mauritania, per il Rev. D. Enrico Léonard, dei Padri Bianchi, deputato Coadiutore con diritto di successione del Vicario apostolico dell' Unianembé nell' Africa Centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Patara, per il Rev. D. Niceto Budka, rettore del Seminario di Leopoli, deputato Vescovo pei Ruteni del Canadà.

Chiesa titolare Vescovile di Elea, per il Rev. D. Giovanni Ludovico Clerc-Renaud, della Missione, eletto Vicario apostolico del Kiam-Si Orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Tanagra, per il Rev. P. Pietro Salvatore Walleser, dei Minori Cappuccini, eletto Vicario apostolico delle Isole Marianne e Caroline.

Chiesa titolare Vescovile di Aretusa di rito siro, per il Rev. D. Mosè Sarkis, nominato Vicario patriarcale delle diocesi Sire unite di Homs-Hama.

Chiesa titolare Vescovile di Danaba, per il Rev. D. Domenico Tappuni, deputato Ausiliare di S. E. Mons. Ignazio Efrem II Rahmani, Patriarca Antiocheno dei Siri.

Chiesa Cattedrale di Sale, per il R.mo Mons. Patrizio Phelan, Vicario generale di Melbourne.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati.

Quindi si è fatto a Sua Beatitudine la postulazione del sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Sens, Urbino, Genova, Bamberga, Toronto, Vancouver, Portalegre nel Brasile, Otranto, Spoleto, Guadalajara, Lione, Colonia, Corfù, Atene, Antivari, e Tokio: nonchè di Agria per successione, e della Cattedrale di Anagni per privilegio.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali e ha assegnato:

All' E.mo Cos y Macho, il titolo presbiterale di S. Maria del Popolo;
All' E.mo Vico, quello di S. Callisto;
All' E.mo Bauer, quello di S. Girolamo degli Schiavoni;
All' E.mo Almaraz y Santos, quello di S. Pietro Montorio;
All' E.mo Nagl, quello di S. Marco.

Secreteria di Stato — Con biglietti di questa Secreteria il S. Padre si è degnato di assegnare le seguenti sacre Congregazioni ai nuovi E.mi e R.mi signori Cardinali che nel Concistoro dello stesso giorno hanno ricevuto il Cappello cardinalizio:

Al Signor Cardinale Maria de Cos y Macho, Arcivescovo di Valladolid, le sacre Congregazioni dei *Sacramenti* e degli *Studi*.

Al Signor Cardinale Antonio Vico, le sacre Congregazioni dei *Riti* e *Cerimoniale*.

Al Signor Cardinale Francesco Bauer, Arcivescovo di Olmütz, le sacre Congregazioni dell' *Indice* e *Cerimoniale.*

Al Signor Cardinale Enrico Almaráz y Santos, Arcivescovo di Siviglia, le sacre Congregazioni dei *Sacramenti* e dei *Religiosi.*

Al Signor Cardinale Francesco Nagl, Arcivescovo di Vienna, le sacre Congregazioni di *Propaganda Fide per gli affari di rito Orientale*, e degli *Studi.*

— Con altri biglietti il medesimo S. Padre si è degnato di nominare L' E.mo Sig. Cardinale Diomede Falconio, Protettore dell' Istituto delle Suore del Terz' Ordine Regolare di S. Francesco, che hanno la casa madre in Allegany, N. Y., diocesi di Buffalo.

Mons. Eugenio Pacelli, Pro-Segretario della sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, Consultore della sacra Congregazione del santo Uffizio.

L' E.mo Signor Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, Bibliotecario di santa Romana Chiesa.

Mons Giuseppe Pizzardo, Minutante alla Segreteria di Stato per la sezione degli affari ecclesiastfci straordinari.

Mons. Enrico Gasparri, Uditore di prima classe di Nunziatura, con destinazione alla Nunziatura apostolica del Brasile.

Mons. Emanuele de Sarzana, Uditore di seconda classe di Nunziatura, con destinazione alla Nunziatura apostolica del Belgio.

Mons. Lorenzo Schioppa, Segretario di prima classe di Nunziatura, con destinazione alla Nunziatura apostolica di Baviera.

Mons. Giuseppe Apap-Bologna, Segretario di Seconda classe di Nunziatura, con destinazione alla Nunziatura apostolica di Spagna.

Sacra Congregazione de' Riti — Il giorno 12 novembre 1912, nel palazzo apostolico Vaticano fu tenuta la Congregazione Ordinaria Particolare dei sacri Riti, nella quale furono sottoposte al giudizio degli E.mi e R.mi signori Cardinali componenti la medesima, le seguenti Cause :

1° Intorno alla validità dei processi apostolici costruiti in sei diocesi sopra miracoli in specie che si asseriscono operati da Dio per intercessione della Ven. Ludovica de Marillac, vedova Legras, Confondatrice delle Figlie della Carità.

2° Intorno alla validità dei Processi apostolici ed ordinarii, costruiti nella curia di Nocera dei Pagani per la Causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Cesare Sportelli, sacerdote professo della Congregazione del Ss.mo Redentore.

3° Intorno alla validità ed al rilievo del processo apostolico, costruito nella curia di Malta sopra la fama di santità in genere del Ven. Ignazio Falzon, Chierico secolare.

4° Finalmente intorno al culto, in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, non mai prestato alla Ven. Serva di Dio Maria Agnese Chiara Steiner, del Sacro Costato di Gesù, Fondatrice delle Clarisse riformate nel Monastero di S. Giovanni Battista in Nocera.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto varii pellegrinaggi e numerose persone italiane ed estere fra cui parecchie veramente cospicue. — Nel salone dell'Accademia dell'Arcadia è stato festeggiato solennemente il 25.° anniversario dalla fondazione della Società antischiavista d'Italia. — Il gen. Caneva, già governatore della Libia, recatosi a Milano per assumere il comando del corpo d'esercito, ha fatto visita al Card. Ferrari, che gliel'ha subito restituita al Palazzo del Comando. — A Vienna è stato inaugurato un monumento ad onorare la memoria del celebre canonico Sebastiano Kneipp, inventore del noto sistema curativo. — Con la solita solennità l'Imperatore di Austria ha imposto il berretto cardinalizio al nuovo Card. Carlo de Hornig, Vescovo di Veszprimia.

La Camera ed il Senato hanno sanzionato il trattato di Losanna fra l'Italia e la Turchia, ed il Re nel firmare la nuova legge che approva il detto trattato ha diretto una lettera lusinghiera al Presidente del Consiglio. — Il nuovo Ministro delle Colonie, on. Bertolini, si è recato a visitare i nuovi possedimenti italiani in Africa, mentre la fanteria turca ha lasciato finalmente la Libia imbarcandosi a Tripoli per l'Europa. — Il gen. governatore Ragni ha ricevuto i capi delle tribù delle terre conquistate: continuano in tutte le località i lavori stradali e di fortificazione. — A Roma il 7.° battaglione Ascari, passato in rivista dal Re, ha avuto cordiali e festose accoglienze dalla cittadinanza. — Si è inaugurato in Castel S. Angelo il museo storico musicale Gorga, collocato nel padiglione detto del Treno papale. — Un grave disastro ferroviario è avvenuto a Guardia Mangano in Sicilia: vi sono stati 20 morti e 30 feriti. — A Livorno è giunta la nave-ospedale *Regina d'Italia* con 550 soldati malati provenienti dalla Libia. — Nella Russia si agita la questione della futura successione al trono stante la grave malattia dello Czarevitch. — Nel Portogallo le condizioni di quel governo settario sono sempre precarie per le continue violenze che hanno generato un malcontento universale. Pochi giorni fa fu sventato un complotto politico. — A Bilbao si annunzia che il numero dei morti in seguito alla catastrofe avvenuta in un cinematografo ammonta a oltre 70 e quello dei feriti supera i cento. — A Londra proseguono i lavori della conferenza balcanico-turca, ch'erano stati arrestati da alcune divergenze. Si teme che la conferenza fallisca per l'ostinazione della Porta a non voler cedere Adrianopoli e le isole e per le pretensioni di alcune Potenze sull'Albania. Continuano le operazioni di guerra tra la Grecia e la Turchia. Intanto nei principali centri albanesi, specie a Vallona, Durazzo ed Elbassan si è fatta la proclamazione della nuova Albania indipendente, ed Ismail Kemal Bey, eletto capo del governo provvisorio, l'ha già comunicata alle Potenze, dichiarando il territorio albanese neutrale sotto la loro garanzia. — È morto il Principe Reggente Luitpoldo di Baviera, figlio del Re Luigi I. Era nato a Vurtzburg il 12 mar. 1821. Prese parte come generale, nel 1870, alla guerra degli alleati contro la Francia. Fu egli che a Versailles il 3 dic. 1870 offrì, a nome del Re Luigi II, la corona imperiale germanica al Re di Prussia. Il 10 giug. 1886, alla morte del Re Luigi II, egli assunse la reggenza del Regno di Baviera a nome del Re Ottone, infermo di mente. Fu cattolico fervente. Gli succede nella reggenza della Baviera il figlio, Principe Luigi, nato a Monaco il 7 genn. 1847. — È morta pure S. A. R. la Principessa Maria di Hohenzollern, contessa di Fiandra, madre dell'attuale Re Alberto del Belgio. Era nata il 17 nov. 1845.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

I.

Si eleva il Sodalizio della B. V. della Consolata di Torino ad Arciconfraternita, con facoltà di aggregare altri sodalizii in tutto l' Orbe.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam. - Virginis a Consolatione templum, quod extat Augustae Taurinorum, neminem latet inter potiora Sanctuaria non modo regionis Pedemontanae, sed etiam totius Orbis catholici, iure meritoque accenseri posse. Antiqua illud fideles religione colunt, qui consolatricem afflictorum gratiarumque omnium apud Deum sequestram Virginem veneraturi, e dissitis quoque regionibus turmatim ad pedes Imaginis thaumaturgae, nunquam intermissis sacris peregrinationibus confluunt. Nos quidem sacram eandem aedem Basilicae minoris titulo decoravimus, tum flagranti qua erga Virginem urgemur caritate, tum eo ducti consilio, ut quantum est situm in Nobis, pietatem christiani populi et amorem in Virginem ipsam excitaremus, ac celeberrimi Sanctuarii splendorem maiestatemque augeremus. Quare non sine gaudio eccepimus quae dilectus filius Iosephus Allamano, canonicus, praepositus Societati sub titulo Virginis a Consolatione canonice in superenunciata Basilica erectae, refert ad Nos de fausto Societatis eiusdem incremento. Edocet enim Nos idem praeses, Societatem memoratam iam inde a decimosexto saeculo rite institutam sed iuxta veteres illius tabulas ad praefinitum ex utroque sexu sodalium numerum coarctatam, post opportunam constitutionum immutationem et peculiaris sectionis additionem, annuente Cardinali Archiepiscopo anno MDCCCCIII peractam, per quam fidelibus omnibus cuiusque aetatis et conditionis, defunctis quoque, ad ipsam sodalitatem aditus patet, sodalium numero adeo abundasse ut in praesens inscriptorum in ea quinquaginta millia enumerentur. Addit Moderator idem huic Societati, sic innovatae, Leonem PP. XIII rec. me. decessorem Nostrum per Rescriptum Indulgentia-

rum Congregationis, die XVII mensis maii eodem anno editum, omnia et singula indulgentias et privilegia confirmasse, quibus vetus Societas, ante innovationem regularum, per concessiones eidem a decessoribus Nostris Romanis Pontificibus factas, legitime fruebatur; et modo percrescente feliciter ipsius Societatis fama, per universum catholicum Orbem plurimas reperiri Societates, sub titulo Virginis a Consolatione canonice conditas, quae privilegiorum atque indulgentiarum quibus Taurinensis societas pollet, eniixis precibus participes fieri flagitant. His fretus rationibus, cum supradictus canonicus praeses Nos roget, ut societatem tam frugiferam tamque diffusam ad Archisodalitatis gradum de apostolica benignitate promovere dignemur, hisque votis accedat amplissima commendatio dilecti filii Nostri Augustini S. R. E. presbyteri Cardinalis Richelmy, ex dispensatione apostolica Archiepiscopi Taurinensium, Nos optatis huiusmodi annuendum libenti quidem animo existimamus. Quae cum ita sint, auditis VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregatione praepositis pro Concilii Tridentini decretis interpretandis, de apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium vi, perpetuumque in modum, Societatem Virginis a Consolatione Augustae Taurinorum in Basilica sub eodem titolo canonice erectam, in Archiconfraternitatem cum consuetis privilegiis evehimus atque promovemus. Archisodalitatis autem sic per Nos constitutae Moderatori atque Officialibus praesentibus ac futuris largimur, apostolica pariter Nostra auctoritate, ut ipsi omnes et singulas eiusdem nominis atque instituti societates canonice erectas in praesens, sive erigendas in posterum, ubique terrarum, sibi rite aggregare possint, et cum illis communicare valeant indulgentias omnes ipsi Archisodalitati a Sede apostolica concessas, quae cum aliis comunicari rite queant. Sed praecipimus, ut quoad huiusmodi cognominum Sodalitatum aggregationem, indulgentiarumque communicationem, religiose serventur tum Constitutio fel. rec. Clementis PP. VIII rec. me. Nostri decessoris, tum aliae apostolicae Ordinationes desuper editae. Decernentes praesentes Literas firmas, validas, atque efficaces semper exstare et manere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque ad quos spectant, sive in posterum spectare poterunt, plenissime suffragari: sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque et inane fieri, si secus super his a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXV, iulii MDCCCCXII, Pontificatus Nostri anno nono.

R. Card. Merry del Val, *a Secretis Status.*

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

(Sezione delle Indulgenze)

Si concedono indulgenze per pii esercizii in onore di S. Anna, Madre di Maria SS.

Die 22 augusti 1912.

Ss.mus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, ad maiorem fidelium devotionem erga beatam Dei Genitricis Matrem provehendam, benigne concedere dignatus est, ut, qui corde saltem contriti, vel immediate ante festum S. Annae, vel iterum quolibet alio anni tempore, piis exercitiis novem feriis tertiis sibi per totidem hebdomadas ininterrupte consequentibus, in honorem eiusdem Sanctae vacaverint, indulgentiam septem annorum septemque quadragenarum semel in die, in unaquaque ex praedictis feriis, lucrari valeant: qui vero praeterea confessi ad S. Synaxim accesserint et ad mentem Summi Pontificis oraverint, plenariam indulgentiam consequi possint. Concessit porro, ut qui novendialibus in honorem eiusdem B. Annae supplicationibus, per preces a competenti auctoritate approbatas, corde saltem contriti, sive ante festum sive iterum alio per annum tempore, dent operam, singulis piae exercitationis diebus, semel in die, indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum adquirere; quo tamen die ex praedictis, vel alio ex octo subsequentibus, ad cuiuslibet arbitrium eligendo, praeterea ad confessionis et communionis sacramenta accesserint, et ad mentem Summi Pontificis oraverint, plenariam lucrari possint. Indulsit tandem, ut praefatas indulgentias, si quis malit, animabus in purgatorio degentibus, per modum suffragii, applicare queat. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

M. Card. Rampolla.

S. Congregazione Concistoriale

Circa le proiezioni sceniche nelle chiese.

Postremis hisce annis haud raro contigit ut per *cinematographa* et *proiectiones*, ut aiunt, actiones quaedam scenicae in ecclesiis haberentur. Quod, etsi pio iuvandae religiosae fidelium institutionis desiderio peractum fuerit, visum tamen est periculis atque incommodis facile locum dare.

Quum itaque nonnulli Sacrorum Antistites ab Apostolica Sede quae-

siverint utrum eiusmodi usus tolerari possit an potius cohiberi debeat. ad E.mos S. Congregationis Consistorialis Patres delata res est. - Porro hi considerantes. aedes Deo dicatas, in quibus divina celebrantur mysteria et fideles ad caelestia et supernaturalia eriguntur, ad alios usus et praesertim ad scenicas actiones etsi honestas piasve agendas converti non debere, quaslibet proiectiones et cinematographicas repraesentationes prohibendas omnino esse in ecclesiis censuere.

Ss.mus autem D. N. Pius PP. X sententiam E.morum Patrum ratam habuit confirmavitque, atque hoc iussit edi generale decretum, quo ea agi in ecclesiis prohibetur.

Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex S. C. Consistoriali, die 10 decembris 1912.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*
Scipio Tecchi, *Adsessor*

AVVERTENZA.

Si fa noto, per norma di tutti coloro cui potrebbe interessare, che il Sig. Giacinto Vassetta non è ammesso a trattare affari di nessun genere presso le sacre Congregazioni e gli altri dicastreri ecclesiastici: e che anzi gli è stato proibito l'accesso ai medesimi.

S. Congregazione dei Sacramenti

Quando gli Ordinarii possono permettere la messa negli oratorii privati — il battesimo in casa — e la comunione con rito privato agl' infermi.

Romana et Aliarum—23 dec. 1912—In plenario eminentissimorum Patrum coetu, habito in palatio apostolico Vaticano die 20 decembris 1912, sequentia dubia proposita fuernt:

I. An et quibus de causis Ordinarii permittere possint per modum actus, ut sacrosancta missa extra locum sacrum, privatis in domibus celebretur.

II. An Ordinarii permittere possint, ut parvulis, praeterquam quod instante mortis periculo vel urgente infirmitate, domi baptismatis sacramentum administretur.

III. An Ordinarii permittere possint, ut mala affectis valetudine, qui domo egredi nequeant et sacram Communionem ob devotionem petant, cum praesertim in aliqua paroecia plures petant, vel aliquis petat frequenter, S. Eucharistia privatim, seu non observatis Ritualis praescriptionibus, ab ecclesia domum deferatur.

Et E.mi Patres, re mature perpensa, reposuerunt:

Ad I. Affirmative ex iustis et rationabilibus causis, per modum actus, non tamen in cubiculo, sed in loco decenti, servatisque aliis de iure servandis et gratis omnino quocumque titulo.

Ad II. Affirmative ex iusta et rationabili causa.

Ad III. Affirmative ex iusta et rationabili causa, servato saltem ritu proposito a Benedicto XIV in Decreto *Inter omnigenas*, 2 febr. 1744, § 23, scilicet: " *Sacerdos stolam semper habeat propriis cooperiam vestibus; in sacculo seu bursa pixidem recondat, quam per funiculos collo appensum in sinu reponat; et nunquam solus procedat, sed uno saltem fideli, in defectu clerici, associetur* „ (1).

(1) A niuno sfugge la importanza di questo decreto, con cui si modifica la disciplina presente e se ne addolcisce il rigore.

In riguardo a permettere la messa in oratorio privato ciò era interdetto ai Vescovi dal Tridentino (Sess. 22 Decr. *de obs. et evit. in cel. miss.)*: " Neve patiantur (Ordinarii) privatis in domibus atque omnino extra ecclesiam et ad divinum tantum cultum dedicata oratoria ad iisdem Ordinariis designanda et visitanda sanctum hoc sacrificium a saecularibus aut regularibus quibuscumque peragi „.

La S. C. del Conc., aderendo a questo decreto in una lettera diretta a tutti gli Ordinarii, d'ordine di Paolo V il 25 ott. 1615, scrisse: " Tametsi S. Cardinalium C. Concilii Tridentini interpretum, optimis innixa rationibus, saepissime responderit celebrandi licentias in privatis oratoriis nonniti a Sede Apost. esse concedendas. Illmi Patres SS.mi D. N. iussu, significandum duxerunt *facultatem huiusmodi licentias dandi, ipsius Concilii decreto unicuique ademptum esse, solique Beatissimo Romano Pontifici esse reservatum* „. Così pure la medesima S. C. in molti altri decreti. Lo stesso parimenti dichiara Benedetto XIV nella Costit. *Magno* del 2 giugno 1751.

I Teologi però distinsero appresso la concessione dell'oratorio privato *ad habitum* e la concessione *ad actum*: quella dissero vietata ai Vescovi, non già questa. Così Barbosa *De off. et pot. Episc.* all. 23, n. 9; Bonacina *De Euch.* qu. ult. punct. 9, n. 11; Holzmann *De Euch.* n. 370; Suarez *De Euch.* disp. 81, sect 3; Elbel *Confer.* 19 de temp. Sacrif.; Salmanticenses Tr. 5, c. 4, n. 56; Lacroix L. 6, p. 2, n. 263; Fagundez *De praec. Eccl.* l. 3 c. 13, n. 14. Ai quali tutti si sottoscrive S. Alfonso L. VI, n. 359, il quale dice: " Facultas haec ablata fuit Episcopis per Tridentinum. Hoc tamen non obstante, communiter sentiunt doctores hoc intelligendum esse de licentia perpetuo celebrandi per modum habitus, iuxta facultatem quam Episcopi prius habebant, at minime est eis vetitum huiusmodi concedere licentiam *per modum actus* pro aliquo tempore si iusta adsit causa „.

Non ostante però siffatto comune insegnamento de' DD., la S. C. del Concilio tenne duro nel divieto anche *per modum actus*. Così *in Syracusana* 27 mai. 1717: " An Ordinarii possint concedere licentias celebrandi in oratoriis privatis quando causa aliqua *necessaria* subest, ut cum persona titularis insignis, rerumque publicarum primarius minister, nobiles item cum aegrotant aut senio confecti ad ecclesiam accedere multifariam prohibentur.—Resp.: *Non posse* Episcopum *ex quavis causa* cuique concedere ut Sacrum fiat in privatis oratoriis „. — Così pure *in Monasterien.* 23 ian. 1847 la S. C. rescrisse. " Non licere ulli Episcopo huiusmodi licentias quocumque sub oblutu concedere, ne *pro actu quidem mere transeunte*, sed hanc facultatem esse soli Rom. Pontifici reservatam et quoad facultates hucusque alias a Rom. Pontifice concessas, consulendum SS.mo pro earum sanatione „. — Così pure in altra *Monasterien.* 5 apr. 1851; alla domanda del Vescovo di concedere tale licenza " in casibus necessariis et opportunis, v. g. durante infirmitate sacerdotis „ la S. C. rispose: " Curet Episcopus ut serventur decreta Apostolicae Sedis „.

Solo *in Calatayeroen.* 2 iun. 1855 et 20 dec. 1856 la S. C. temperò alquanto cotal rigore, permettendo ai Vescovi per *grandi ed urgenti ragioni* di far celebrare *per modum actus*

Quas resolutiones Ss.mus D. N. Pius PP. X in audientia habita ab infrascripto Secretario die 22 decembris 1912. ratas habere et confirmare dignatus est.

in oratorio privato. Ecco il tenore del decreto: "An Episcopus possit, iusta interveniente causa facultatem concedere celebrandi in oratoriis privatis in casu. — Resp.: Negative, nisi tamen magnae et urgentes adsint causae et per modum actus tantum „. Causa grande ed urgente potrebb'essere quando non si possa portare il viatico al moribondo da un altro oratorio o pubblico o privato.

Questa disciplina fin qui tanto rigorosa è stata ora notevolmente allargata con questo decreto della S. C. de' Sacramenti. Con esso, pur vietandosi ai Vescovi di permettere la messa nelle case private *per modum habitus*, ciò però si concede loro *per modum actus*, non solo intervenendo cause grandi ed urgenti, ma per qualsivoglia causa giusta e ragionevole, p. e. la infermità di qualche buon sacerdote, la morte di qualche persona pia e benemerita della chiesa, il matrimonio di qualche magnato e simili.

Le condizioni di tal permesso, oltre la detta causa, sono: 1.° che si eriga in casa un decente altare con tutto l'occorrente al S. Sacrifizio; 2.° che non si celebri nella camera da letto, ma in altra attigua e decente; 3.° che il permesso sia del tutto gratuito.

In rispetto poi al battesimo da amministrarsi in casa, è risaputo che quando ci sia necessità, ciò può farsi, anzi deve farsi, anche senza permesso. La necessità poi qui non è solo la estrema o gravissima, cioè quando sia prossimo il pericolo di morte dell'infante; ma per qualsivoglia altro pericolo. Si ascolti Schmalzgrueber T. 3, p. 5, tit. 42, n. 50, dub. 3: "Baptismus non est conferendus in privatis domibus..., nisi subfuerit *necessitas*: sufficit autem non solum quodcumque probabile periculum, sed etiam quicumque prudens timor, praesumptio, coniectura periculi, ne infans decedat sine baptismo, vel etiam ne contrahat morbum si ad ecclesiam deferatur „. Adunque qualsivoglia timore o sospetto di pericolo di morte o di malattia basta a giustificare il battesimo in casa.

In tal caso, in qual modo deve amministrarsi? Ecco come insegna il De Herdt *S. Lit. Pr.* t. 3, n. 162: "Si sacerdos in necessitate extra ecclesiam baptizet, omittere debet omnes caeremonias quae baptismum praecedunt, etiamsi infans tamdiu victurus videatur; collato autem baptismo infantem in vertice ungit chrismate si habeat; imponit vestem albam et candelam accensam praebet. Cum autem convaluerit infans, praesentandus est in ecclesia, ibique et nunquam extra ecclesiam supplendae sunt caeremoniae „. Questo insegnamento è conforme al Rituale, al decr. della S. C. dei Riti 23 sept. 1820, a quello del S. Officio 10 apr. 1861 ecc. Così pure tutti i TT. Il battesimo adunque da conferirsi in casa per necessità deve cominciare dalle parole sacramentali e si possono poi compiere tutte le cerimonie che seguono le dette parole. Quelle cerimonie che le precedono, con tutto le altre omesse, debbono supplirsi in chiesa.

Ma se non si teme nessun pericolo per l'infante, il Vescovo non può permettere il battesimo in casa con tutte le cerimonie?

Fu chiesto alla S. C. dei Riti: "I. An quando medicus testatur de aliquo periculo inducendi ad Ecclesiam infantem cuiuscumque conditionis, permitti ab Episcopo possit ut ille baptizatur domi cum omnibus caeremoniis? — II. An concedi possit baptisma cum omnibus caeremoniis ministrari domi filiis personarum, quae relate ad dioecesim principibus aequiparari possit, etsi infirmi non sint? „

E la S. C. *in Asculana Piceni* 27 apr. 1877, n. 3418, rispose: "Sacra Rituum Congregatio, audita sententia Promotoris S. Fidei et R.mi D.ni Assessoris, Episcopo significandum duxit quod ipse omnino curare debeat, prudenter tamen et caute (stante l'antica consuetudine in quella diocesi), removere abusus qui in hac re irrepserunt; efficiatque ut infantes ad baptizandum, iuxta praescriptiones et communem praxim ad ecclesiam deferantur „.

Da qui è chiaro come la Chiesa con rigore abbia vietato il conferimento del battesimo in casa con tutte le cerimonie, molto più senza necessità.

Ma con questo decreto della S. C. dei Sacramenti si addolcisce molto cotal rigore dando facoltà ai Vescovi di permettere anche senza necessità, ma per qualunque giu-

Datum Romae e Secretaria S. C. de disciplina Sacramentorum, die 23 decembris 1912.

D. Card. Ferrata, *Praefectus.*
Ph. Giustini, *Secretarius.*

sta e ragionevole causa di permettere il battesimo in casa, già s'intende, con tutte le cerimonie; senz'abbligo di supplirle in chiesa.

Assai più notevole è la concessione del terzo capo riguardante la comunione in casa con rito privato.

Si era inculcato ai fedeli la frequenza alla S. Comunione anche quotidiana. Si era provveduto che gl'infermi possano usufruire di tanto tesoro, dispensandoli con certe condizioni financo dal digiuno naturale. Si era facilitata la comunione quotidiana delle religiose, permettendo che qualunque sacerdote, invitato dalla superiora, possa entrare anche ogni giorno in clausura per la comunione delle inferme. Un ostacolo però assai grave impediva gl'infermi laici di frequentare la comunione; ed era il rito solenne prescritto dalla Chiesa ogni volta che la comunione debba recarsi agl'infermi.

Com'è chiaro cotal rito, dovendosi compiere con una processione a suono di campane e di campanelli, non poteva aver luogo così spesso senza suscitare gravi inconvenienti. Si è studiato perciò di trovar modo come ovviare a siffatto ostacolo facilitando altresì la frequente comunione agl'infermi laici.

Fin qui dovea osservarsi il prescritto del Rituale, che vuole il rito solenne quando trattasi della comunione agli infermi. Solo quando il viatico debba recarsi per luoghi lontani e inaccessibili può il Vescovo permettere che sia portato in forma meno solenne. Così la S. C. dei Riti nei decreti coi num. 2908, 3059 ad 19, 3438 ad 7 (v. nostre Quistioni Liturg, pag. 391).

Ma ecco che la S. C. dei Sacramenti con questo decreto provvidenziale facilita considerevolmente la frequenza della comunione pei laici infermi, facendo facoltà ai Vescovi di permettere per giuste e ragionevoli cause la SS. Eucaristia agl'infermi con rito privato.

Fa d'uopo esaminare attentamente questa parte del decreto perchè non sia fraintesa.

a) Gli Ordinarii possono permettere — Questa facoltà non è delegata, ma ordinaria; onde i Vescovi possono delegarla al parroco, al vicario foraneo ecc. di ciascun luogo; e possono delegarla non solo *ad actum*, ma sì ancora *ad habitum*.

b) Questa facoltà vale per qualsivoglia infermo che non possa uscir di casa per andare in chiesa; e non solo quando egli richiegga più volte o quando sono molti a richiedere la comunione; ma sì ancora quando la richiegga una sola volta; giacchè nel decreto i predetti casi sono preceduti da *praesertim* che non esclude una sola domanda. La differenza è in ciò che quando l'infermo domanda una sola volta la comunione, si richiede una giusta e ragionevole causa per portarla con rito privato; mentre quando più volte la richiede o sono molti a richiederla, potrà ciò solo bastare per causa giusta o ragionevole.

c) Non è prescritto che la comunione in forma privata debba recarsi dal parroco, o da un delegato del parroco: qualunque sacerdote che può amministrare in chiesa la comunione, può amministrarla anche in casa. Affinchè però possa prendere il Santissimo dalla chiesa ha bisogno del permesso del rettore di essa, o espresso o presunto.

d) Quanto al Viatico, questo è riservato al parroco, il quale o per sè o per altri ha diritto di recarlo all'infermo. D'ordinario deve portarsi in forma solenne; ma, se intervengono giuste e ragionevoli cause, crediamo potersi dare luogo alla concessione di questo decreto.

e) Per giusta e ragionevole causa non s'intende una grave necessità, come il timore della morte dell'infermo senza viatico, ovvero il pericolo di gravi irriverenze al Santissimo; ma basta qualunque altra ragione, p. e. come si è detto la frequente richiesta della comunione o la richiesta di più persone, od anche il pericolo di dicerie, di sconci, di poca riverenza nelle vie ecc.

f) La comunione si può recare all'infermo col rito prescritto da Benedetto XIV

S. Congregazione del Concilio

Nel giorno di Pasqua in tutte le chiese, anche regolari, si può amministrare la comunione ai fedeli.

Quum quaesitum a sacra Congregatione Concilii fuisset, an, post decretum de quotidiana Ss.mae Eucharistiae sumptione, cuius initum " Sacra Tridentina Synodus ,, servanda adhuc sit lex, qua prohibetur quominus die Paschatis in ecclesiis non parochialibus, praesertim regularibus, devotionis etiam causa, Ss.mae Eucharistiae Sacramentum fidelibus administretur: Ss.mus Dominus noster Pius divina providentia PP. X, audita relatione infrascripti Cardinalis Praefecti, in audientia diei 26 huius mensis, responderi iussit: *Negative,* contrariis quibuscumque non obstantibus; idque in *Actis Apostolicae Sedis* publicari mandavit.

Datum Romae, e Secretaria S. Congr. Concilii, die 28 nov. 1912.

C. Card. Gennari, *Praefectus*
O. Giorgi, *Secretarius.*

MONITUM.

Cum sacerdotes Famianus Clementi et Franciscus De Carolis e loco vulgo *Fabrica* intra fines diocesis Civitatis Castellanae, contra dispositiones decreti *Ut debita*, a sacra Congregatione Concilii die 11 maii anno 1904 editi, missarum eleemosynas maiori quo fas est numero receperint, innotescat oportet nulla eos ad hoc gaudere facultate imo vetitum omnino esse quominus ad ipsos missarum eleemosynae mittantur.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Approvazione dell' Antifonale diurno romano.

Decretum — 8 Dec. 1912 — Antiphonale diurnum sacrosanctae Ecclesiae Romanae, ad normam Constitutionis apostolicae *Divino af-*

---

nel decr. *Inter omnigenas* del 2 febbr. 1744. Si noti che questo rito fu indicato dal detto Pontefice pei luoghi dei turchi, dove temevansi irriverenze ed oltraggi; perciò la forma prescritta dev'essere interna, senza che all'esterno niente comparisca. Dove quindi si temano sconci il sacerdote può portare in una borsa con laccio appeso al collo il Santissimo e con entrovi una sola particola consacrata ed unicamente colla stola. Può coprire tutto col ferraiuolo, e può avere in testa il cappello. Il compagno può andare senza lumi. Dove non si temano sconci, e non manchi la debita riverenza, il sacerdote può avere in testa la berretta, può portare visibile la borsa, e il compagno può avere qualche lume o lanterna. — N. d. R.

flatu diei 1 novembris MCMXI iuxta novum psalterii cursum diligenter dispositum, typis Vaticanis nunc demum feliciter prodiit. Cum autem cantum gregorianum exhibeat vel a Patribus acceptum vel, ubi opus erat, eodem stylo concinnatum iuxta apostolicas Litteras sanctissimi Domini nostri Pii divina providentia Papae X Motu proprio datas die XXV aprilis MCMIV, sacra Rituum Congregatio hanc ipsam editionem uti typicam ab omnibus Romanae Ecclesiae ritu utentibus habendam esse declarat, atque decernit ut in posterum melodiae gregorianae in futuris editionibus contentae, praedictae typicae editioni sint conformandae, quin derogetur ipsius sacrae Rituum Congregationis decretis datis diebus XI aprilis MCMXI, n. 4263, *super editione Vaticana eiusque reproductione quoad libros liturgicos gregorianos*, et VIII iulii MCMXII *circa modulandas monosyllabas vel hebraicas voces in lectionibus, versiculis et psalmis.*

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 decembris 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, S. R. C. *Praefectus*

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secret.*

II.

Circa le messe votive nelle Domeniche da riporsi — le messe di S. Maria in Sabbato — la festa principale di S. Giuseppe dov' è patrono — l' officio e la messa propria dei santi dove sono tolti — le messe private nelle vigilie di taluni santi — i patroni principali dei luoghi, delle diocesi, della provincia, della nazione — l' unione dell' 8ª e della 9.ª lezione — il colore nelle Commem. di tutti i Rom. Pontefici.

Dubia — 6 Dec. 1912 — Sacrae Rituum Congregationi, pro opportuna solutione, sequentia dubia proposita fuerunt, nimirum:

I. In novis rubricis, tit. X, num. 2, Missae votivae aut privatae pro defunctis prohibentur in feria in qua anticipanda vel reponenda est Missa Dominicae. Quaeritur: Quid intelligendum in verbo "reponenda„?

II. Si prima dies libera mensis sit sabbatum, et in eo fiat de S. Maria in sabbato, Missa principalis debetne esse de S. Maria, vel pro defunctis? Quid vero si impedita fuerit Missa Dominicae praecedentis?

III. In ecclesiis quarum titulus est S. Ioseph, et in locis in quibus S. Ioseph usque nunc tamquam patronus principalis colebratur die 19 martii, festum patronale aut titulare servandumne adhuc est ipsa die 19 martii, seu potius in Dominicam III post Pascha reponendum?

IV. In kalendariis dioecesanis reformatis quaedam festa particularia

et non stricte propria suppressa sunt, quorum Officium vel ex Proprio dioecesano, vel ex appendice Breviarii pro aliquibus locis desumebatur. Quaeritur: Quodnam Officium adhiberi debet in ecclesiis ubi eiusmodi festa sint stricte propria, ac retinenda vel ratione tituli, vel patronatus, vel reliquiae insignis? Recitandumne adhuc est Officium in dioecesi suppressum, vel potius ad Commune recurrendum?

V. In vigiliis S. Mathiae Apostoli, S. Matthaei Apostoli et Evangelistae, et S. Thomae Apostoli, prima in Quadragesima, ceteris in feriis Quatuor Temporum occurrentibus, licetne Missam privatam celebrare vel de festo occurrenti, vel de feria maiori, vel de vigilia?

VI. Si eadem die 27 iunii occurrant vigiliae S. Ioannis Baptistae et Ss. Apostolorum Petri et Pauli, Missae privatae poteruntne esse vel de festo occurrenti, vel de alterutra vigilia?

VII. Attenta praesertim rubrica tit. IX, num. 4, in locis ubi habetur Patronus principalis tum oppidi seu civitatis, tum dioeceseos, tum provinciae, tum nationis, debentne singula festa sub competenti ritu Patronis proprio celebrari?

VIII. Octava et nona lectio Ss. Nerei et Sociorum Martyrum, S. Matthaei Apostoli et Evangelistae, ac Dedicationis S. Michaëlis Archangeli suntne uniendae quando legenda sit nona lectio feriae aut Dominicae?

IX. Quo colore utendum est in festo Commemorationis Omnium sanctorum S. R. E. summorum Pontificum?

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audito Commissionis Liturgicae suffragio, reque accurato examine perpensa, respondendum censuit:

Ad I. Dicitur Missa reponenda, quae Dominica praecedenti, ob occursum nobilioris Officii, celebrata non fuit: et in casu, Missae votivae et privatae defunctorum prohibentur in illa feria in qua prima vice resumenda est Missa Dominicae.

Ad II. Celebranda est Missa principalis de S. Maria in sabbato, etiam in casu quo impedita fuerit Missa Dominicae praecedentis. In ecclesiis autem cathedralibus et collegiatis, post Primam et extra chorum, celebranda est sine cantu Missa pro defunctis.

Ad III. Festum de quo in casu convenientius in Dominicam III post Pascha reponatur: nisi speciales habeantur rationes illud in sua die 19 martii retinendi.

Ad IV. Adhibeatur Officium hucusque recitatum, cum respondente Missa.

Ad V. Affirmative.

Ad VI. Affirmative.

Ad VII. Affirmative; etiam quoad Patronum dioeceseos, dummodo hucusque festum eius per totam dioecesim, in locis quoque peculiarem

Patronum habentibus, celebratum sit rub ritu duplici I classis cum Octava.

Ad VIII. Affirmative quoad lectiones tantum Ss. Nerei et Sociorum Martyrum ac Dedicationis S. Michaëlis Archangeli.

Ad IX. Servetur antiqua praxis Patriarchalium aliarumque ecclesiarum Urbis, in quibus adhibetur color rubeus.

Atque ita rescripsit, die 6 decembris 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*
Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

III.

Circa il titolo onorifico competente ai capitolari della Basilica Lauretana.

De mandato sanctissimi Domini nostri Pii Papae X sacra Rituum Congregatio declaravit:

Ex documentis authenticis exhibitis ac mature expensis constare Canonicos, Beneficiatos, Capellanos Basilicae et almae Domus Lauretanae etiam honorarios, Familiares Papae nuncupari et esse: qua tales vero non recenseri inter Praelatos neque inter Cubicularios aut Capellanos Summi Pontificis; ideoque non gaudere horum coetuum titulis et privilegiis.

Die 11 decembris 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefetcus.*
Petrus La Fontaine, Ep. S. R. Charystien., *Secretarius.*

S. Congregazione degli Affari Eccles. Straordinarii

Dichiarazione circa l' indulto sull' astinenza e sul digiuno per l' America Latina.

Ex audientia Ssmi die 10 decembris 1912.

Proposito dubio, utrum Indultum diei 1 ianuarii 1910 de abstinentia et ieiunio pro America Latina vim quoque habeat in omnibus Antillis et caeteris insulis maris Caraibici, Ssmus Dominus noster Pius divina providentia PP. •X, referente me infrascripto Pro-Secretario sacrae Congregationis Negotiis ecclesiasticis extraordinariis praepositae, respondendum decrevit:

Affirmative, ad normam Declarationis authenticae diei 16 augusti 1898, qua Litteras apostolicas *Trans Oceanum* etim in memoratis insulis vigere edicitur; quoad usum, vero, privilegiorum seu indultorum, servandam esse quoque Declarationem diei 13 decembris 1912.

Et ita Sanctitas Sua rescribi et publicari mandavit, contrariis quibuslibet minime obfuturis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem sacrae Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Eugenius Pacelli, *Pro-Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Si confermano i diritti dell' Arciprete curato di una Chiesa Cattedrale.

Salutiarum Jurium. — 2 Settembre 1911. — Nel 1483 il Cardinale Della Rovere, Arcivescovo di Torino, avutane facoltà dal Papa Sisto IV, eresse l' antichissima chiesa parrocchiale detta " *Plebania della Beata Maria* „ in Saluzzo a Chiesa Collegiata, e *de novo* vi eresse un Decanato, quale principale Dignità, nonchè un Arcidiaconato, una Prevostura ed un' Arcipretura cui spettasse la cura delle anime. Giulio II poi, nel 1511, dismembrò la diocesi di Torino ed eresse la predetta Chiesa Collegiata a Cattedrale. L' Arciprete Conte, ritenendo che il Capitolo ledesse alcuni suoi diritti, chiamò questo in giudizio. La causa fu trattata in S. Rota innanzi agli Uditori Mons. Sincero *Ponente*, Mons. Mori e Mons. Cattani, coi seguenti dubbii:

1.° An, quibusque limitibus, cura animarum habitualis, competat Capitulo vel potius Archipresbytero, in casu;

2.° An Archipresbytero, in casu, competat cura actualis universa, exclusive et independenter a Capitulo exercenda;

3.° An Archipresbyter habendus sit verus Parochus, et Parceciam exclusive a Capitulo repraesentare possit;

4.° An et quomodo regimen Ecclesiae Cathedralis competat Capitulo vel Archipresbytero in casu;

5.° An Archipresbyter habeat ius residendi in domo Ecclesiae Cathedrali adiacenti, eamque domum ad usum habitationis optandi suis sumptibus, et independenter a Capitulo.

Ed il dì 2 settembre 1911 fu deciso:

Ad 1.um *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam; — Ad 2.um *Affirmative*; — Ad 3.um *Affirmative;* — Ad 4.um *Affirmative* ad primam partem, quoad functiones capitulares; affirmative ad secundam quoad functiones parochiales; — Ad 5.um *Affirmative* saltem, ex aequitate, sub dependentia tamen Ordinarii, et refectis damnis, quae Capitulo obvenire possint. Expensis compensatis.

Eccone le principue ragioni:

a) IN DIRITTO — La potestà di fare tutto ciò che riguarda l'amministrazione dei Sacramenti e simili, le quali cose anticamente per lo più erano fatte dagli stessi Vescovi o dagli arcipreti delle cattedrali, fu dalle decretali posteriormente chiamata *cura delle anime*. Tale potestà ora è esercitata dal parroco, cioè da un sacerdote legittimamente deputato, cui per officio compete l'obbligazione ed il diritto di attendere in nome proprio ed indipendentemente alla cura delle anime di un determinato numero di fedeli regolarmente dell'istessa diocesi, i quali a loro volta sono in qualche modo tenuti a ricevere le cose sacre da quel sacerdote. Così Vernz, *Ius Decret.*, tom. II, tit. XXXIX, n. 821; Bouix, *De Parocho*, Part. I, Cap. IX, § II, III.

b) La cura delle anime può essere abituale ed attuale. L'abituale è quella che per ragione di qualche beneficio è posseduto in fieri e non in facto perchè chi ha la potestà non ne ha l'esecuzione, o per difetto del titolo estinto per una unione fatta accessoriamente, o perchè per qualche ragione i parrocchiani vennero a mancare, oppure perchè l'esercizio fu tolto per privilegio o consuetudine.

La cura attuale invece è quella che uno è tenuto personalmente ed attualmente per necessità di officio parrocchiale o di beneficio curato del quale ha la canonica istituzione. Dice il Barbosa, *De officio et potestate Parochi*, Pars I, Cap. 1, n. 48: " Actualis cura illa est, quam quis actualiter, id est actu per se gerere tenetur in populum ex necessitate officii ratione parochialis vel beneficii curati in quo est canoniche intitulatus et institutus. Habitualis vero ab actuali distincta illa dicitur, quae penes aliquem ratione alicuius beneficii in fieri est, sed non in facto, quia is executionem potestatis non habet, vel defectu tituli spiritualis per unionem accessorie factam extincti, aut quia parochiani recesserunt ex causis relatis per Azor. *Inst. mor.* l. 3, cap. 12, quaest. 6. vel quia ex privilegio seu consuetudine levatus fuit onere exercendi actu „.

c) Avendo il Concilio di Trento, *Sess.* VII, c. 5 e 7; *Sess.* XXV, c. 6, decretato che l'esercizio della cura dei beneficii curati annessi ad enti collettivi (capitoli, monasteri) debba commettersi a vicarii anche perpetui, nacque una nuova differenza fra la cura abituale delle anime e l'attuale: il parroco abituale nè di fatto nè di diritto può esercitare la cura delle anime, ma solamente può e deve provvedere che si eserciti per mezzo di qualche vicario, ed il suo titolo di parroco abituale gli serve solo a preservare certi diritti; — il parroco attuale invece è quello che di fatto e di diritto ha l'esercizio almeno della cura delle anime. Così Wernz, *Ius decret.*, Tom. II, tit. XXXIX, n. 821, II; Bouix, l. c, cap. II, § III; Rivarolo, *Governo della Parrocchia* Part. III, cap. VII, II; S. Rota *Faesulana - Iurium*, 16 Feb. 1911.

d) La semplice cura abituale può competere ad un capitolo per diritto o *nativo* o *traslativo*, secondo che la ebbe nella erezione stessa della chiesa collegiata o cattedrale, oppure per unione di questa con una chiesa parrocchiale. Ci è poi un terzo caso intermedio e si dà quando la chiesa parrocchiale è eretta a collegiata, nella quale l'arcipretura è *prima dignità* e l'arciprete esercita da sè la cura delle anime in qualità di *capo del collegio*: Pignatelli *Consult. Canon.* Tom. IX, *Consult.* 150, 169, e più accuratamente Pitonio, *Discept. eccles.*, Pars II, discept. XLV.

e) Discutendosi a chi spetti la cura abituale in una parrocchia eretta a collegiata, in primo luogo bisogna ricorrere al documento di erezione, come nota Rebuf, *prax. benefic. tit. de Vicar. perpet. n. 2, 6;* S. Rota, *decis: 1208, n. 3, — decis 400, n. 2-5, — e decis. 204, n. 1.* Si può ricorrere ad altri indizii e presunzioni solamente quando non consta dal principio dell'erezione: Innoc. nel *cap. postulasti, de iure patron.*; Aless., cons. 6, n. 1, 2, lib. II; Barbosa, *De Canonicis et Dignitat. Ecclesiar. Cathedral. et Collegiat.*, Cap. II, n. 9. Tali indizii sono p. e. il diritto del capitolo di nominare il curato, percepire le decime e lo stipendio dei funerali; ma bisogna notare che simili diritti in genere non costituiscono che una presunzione di diritto (Pichler, *Ius Decr.* L.. II, Tit. XXIII, n. 5), in concreto poi possono essere segni equivoci (Scarfantonio, *Lucubrat. canonic.* Lib. III, tit. III, n. 39).

f) Nessuna prescrizione si può avere da un possesso fondato in un titolo inabile e vizioso: la prescrizione immemoriale fa solamente *presumere* un titolo buono, ma questa presunzione non vale niente se positivamente consta aver dato origine a quel possesso un titolo vizioso.

g) L'Arciprete che ha la cura abituale ed attuale di una chiesa parrocchiale, sia pure eretta a collegiata o cattedrale, è parroco vero ed assoluto, onde evidentemente può da sè solo rappresentare la parrocchia con esclusione del Capitolo. Così Pitonio, l. c., n. 2; Pichler, Lib. I, *Decret.* tit. XXVIII, § 3, n. 15.

h) Non ripugna che il regime di una Chiesa Cattedrale sotto diversi aspetti competa a due capi, al parroco cioè ed al capitolo: De Luca. *De Iurisd. discept l. cit.*: S. Rota in *decis. Montis Regalis — Iurisdictionis.* 69, 121 Part. I, *recent.*

i) IN FATTO—L'atto, con cui la chiesa parrocchiale fu eretta a collegiata, se legittimamente e senza preconcetti si interpreta, non trasferisce al Capitolo nè la cura abituale nè la cura attuale delle anime; — se dopo il Capitolo ha esercitati alcuni diritti parrocchiali, niente gli giova perchè consta aver ciò fatto in origine per titolo viziato, non avendo adempiuta la condizione risolutiva apposta alla convenzione che fece nel 1493 col parroco De Vaccio; — nessuna altra valida ra-

gione si può addurre contro il diritto dell' Arciprete a rappresentare egli solo la parrocchia ed agli altri diritti controversi.

Perciò giustamente fu deciso come sopra:

II.

Circa il diritto di ozione dei Canonici di un Capitolo Cattedrale.

Melevitana. Optionis. 12 Agosto 1911. — Fin dal 1624 il Pontefice Urbano VIII con apposita Bolla, confermata dall' istesso Papa nel 1638, concesse ai cononici della Cattedrale di Malta il diritto di ozione alle prebende più pingui, a condizione che avessero fatto qualche miglioramento al beneficio prima posseduto: " Decernentes eos ex dignitates ac canonicatus et praebendas praedictas obtinentibus huiusmodi, qui in eisdem dignitatibus ac canonicatibus et praebendis per eos pro tempore obtentis, tam quoad illorum reditus, quam quoad fabricam, et alia huiusmodi, aliqua melioramenta in illorum utilitatem et commoditatem non fecerint, optione et concessione et indulto nostris praescriptis frui ac gaudere minime posse „. Nel 1896 il Canonico Penitenziere Giovanni Ebeier optò pel canonicato vacante di " *S. Venera*, „ trasferendovi arbitrariamente il titolo e l' officio di Penitenziere. Morto l' Ebeier nel febbraio del 1909, la prebenda di " S. Venera „ rimase di nuovo vacante, e fecero per essa domanda di ozione quattro cononici: Grech, Formosa, Mifsud e Ciappara. Il Capitolo preferì il Grech; ma il Ciappara, ritenendo che questi non poteva avere il diritto di ozione per mancanza delle condizioni volute dalla Bolla di Urbano VIII, ricorse alla S. Congr. del Concilio, la quale ordinò che la cosa si trattasse giudiziariamente presso la Curia di Malta.

Avendo la Curia diocesana il 20 aprile 1910 confermata la decisione del Capitolo, il Ciappara ricorse al Tribunale di S. Rota. Intanto il Canonico Grech morì, onde il Ciappara si rivolse alla S. Congr. del Concilio chiedendo in grazia la collazione del canonicato di " S. Venera „ ancora vacante per la non seguita ozione del Canonico Grech. Ma la S. Congregazione ordinò invece di rinnovare l' ozione stessa. Il Capitolo questa volta prescelse il Mifsud, ed il Ciappara ricorse alla S. Sede. La causa, demandata al Tribunale di S. Rota, fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Lega *Decano*, Mons. Perathoner e Mons. Alberti *Ponente*, col seguente dubbio:

An praebenda nuncupata " S. Venera „ *Canonico Ciappara, vel potius Canonico Mifsud, iure optionis sit conferenda in casu* „.

Ed il dì 12 agosto 1911 fu deciso:

Negative ad primam partem, *affirmative* ad secundam. Expensis compensatis.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO—Comunemente il *privilegio* di ozione si definisce: " Ius quoddam, cuius vigore antiquiores canonici gradatim, propria dimissa praebenda, aliam vacantem, quae reservata non sit, intra certum tempus eligere et consequi valent „. Da questa definizione si deduce che il diritto di ozione non si ha per ragione di dignità, officio e meriti; ma è frutto del possesso e del debito lavoro, *aruta ragione dell' anzianità*. Così lo Scarfantonio, tit. II. p. 147; Moneta. *De optione*, cap. I, n. 13; Pitonio, *Discept.* 10, n. 7, 12...; Aichner, *Comp. Iuris Eccles.*, ed. 11, pag. 299; S. C. C. e S. Rota *in molte decisioni*.

b) Una volta concesso od introdotto (per statuto capitolare, per consuetudine o per indulto pontificio) in un Capitolo il diritto di optare, tutti i canonici ne possono usufruire. Il Penitenzierato però, ed anche il Teologato, non possono esser soggetti ad ozione, nè il Penitenziere può senz' altro optare per un' altra prebenda. Dice il Ferraris, *Bibl. Canon. Canonicatus*, art. IX, n. 64: " Canonicatus Poenitentialis non potest optari; neque Poenitentiarius potest aliam praebendam optare, quia ad eam videtur electa industria personae..... E così decise la S. Cong. del Concilio nel 1726 per l'istessa Chiesa Cattedrale di Malta.

Nondimeno tanto il canonico Penitenziere quanto il canonico Teologo possono optare per un' altra prebenda, se in tempo utile resignano l'officio e la prebenda nelle mani del Vescovo e questi li accetta. Pallottini, *Collect. S. C. C.*, tit. XIV, *Optio*.

c) La Bolla, con la quale Urbano VIII concesse il diritto di ozione al Capitolo Cattedrale di Malta, non lede per niente il principio generale di doversi preferire gli anziani, quando esige che gli optanti abbiano arrecati miglioramenti alle prebende fino allora possedute. E ciò riconobbe anche la S. Congr. del Concilio, la quale il 7 agosto 1909 scriveva in proposito all' Ordinario di Malta: "....Sembra dunque che secondo la mente del Pontefice i miglioramenti arrecati dovessero semplicemente costituire una condizione *sine qua non* per ottare, lasciando poi che la scelta fra i vari ottanti venisse determinata secondo il comune criterio dell' anzianità „.

d) La predetta Bolla di Urbano VIII non esclude dal beneficio di ozione i canonicati che si sarebbero fondati dopo, onde i nuovi canonici possono usufruirne secondo la regola generale che vuole doversi i nuovi canonici ammettere dai vecchi a tutte le prerogative, senza alcuna restrizione od eccezione. Così De Herdt, *Praxis Capit.*, *De Canonico Poenit.*, cap. 7, § 11, n. 2: " In casu erectionis novorum canonicatuum novi canonici ab antiquis generaliter admittendi sunt ad omnes praerogativas, absque ulla prorsus differentia. Ratio est, quia, quum isti canonici sint vere et proprie tales, et constituant unum corpus Ecclesiam repraesentans, non debent ab aliis membris ipsius corporis distin-

gui; sed quodammodo, in sequelam receptionis in canonicos, debent participare de omnibus et praeeminentiis canonicalibus ad instar antiquorum „.

e) I difetti incorsi nel conferimento dei beneficii, possono sanarsi per la *regola della possessione triennale*; però questa regola si fonda sul *titolo colorato e sul possesso legittimo*. Dice il D' Annibale, *Summ.*, p. I, n. 79, ed. III: " Porro titulus causam significat. Est igitur titulus, quo ius aliquod nobis acquiritur. Diducitur in *verum*, *coloratum et putativum*. *Verus* dicitur, cui nihil deest ut ius, de quo agitur, transferre possit; *coloratus*, cui specie tenus nihil deesse videtur, sed revera occulto vitio laborat, ideoque nihil transfert; demum *putations*, qui falso creditur subesse „. Ed il Riganti nel *Comment. a questa regola*, n. 12, spiega: " Cum vero agitur de re beneficiaria, titulus coloratus dicitur ille, qui emanat ab eo qui gaudet originaria facultate conferendi beneficia, licet illius exercitium sit ex aliqua causa impeditum; vel alias, quotiescumque collatio habita est, sed aliquo vitio laborat, uti si conferatur beneficium, quod ob lapsum temporis ad conferendum, iam erat devolutum et ita porro „.

f) IN FATTO. Quando il Rev. Ciappara fu nominato canonico, perchè erroneamente si era creduto divisibile l' ufficio di Penitenziere dalla sua prebenda, ebbe questa senza concorso e quindi invalidamente; — non essendo poi stata (come doveva essere) la sua nomina a possedere la prebenda in quanto *penitenzierale*, gli manca ogni sorta di titolo, sia pure colorato, il quale possa sostentare la sua possessione triennale per una legittima prescrizione; onde egli non è canonico di quella cattedrale e tanto meno ha il diritto di optare.

Il Rev. Mifsud invece è canonico di quel capitolo cattedrale ed ha tutti i diritti degli altri, benchè possegga una prebenda eretta dopo la concessione del privilegio di optare; — inoltre ha sufficientemente, quantunque in modo indiretto, adempiuto la condizione imposta da Urbano VIII, perchè ha contribuito ad aumentare le rendite della massa comune, dalla quale è prelevata la sua prebenda.

Perciò giustamente fu deciso a favore del Mifsud.

III.

Si dichiara nullo un matrimonio per l' impedimento di " violenza e timore „.

Veszprimien. Nullitatis matrimonii. 2 Giugno 1911. — Nel 1884 il conte Aladaro Széchényi sposò a Budapest la contessa Natalia Andrassy, ma la loro unione fu infelice. Dopo molti anni il marito abbandonò la moglie, e questa nel 1904 chiese ed ottenne il così detto di-

vorzio civile, nel 1906 poi, illuminata e consigliata da altri, si rivolse all' Ordinario di Veszprem perchè il suo matrimonio con Aladaro fosse dichiarato nullo per l' impedimento di *violenza e timore*. La Curia però il 4 dicem. 1907 sentenziò per la validità; onde Natalia appellò alla Curia Metropolitana di Strigonia, che riconobbe l' invalidità del matrimonio. Contro questa sentenza l' Avvocato del Vincolo appellò alla Curia Primaziale di Strigonia, la quale confermò la sentenza della Curia Metropolitana, e poi alla S. Sede. Fu allora delegata, per un nuovo esame della causa, la Curia di Sabaria, che esaminò di nuovo i testimoni e, secondo uno speciale rescritto della S. Congr. del Concilio, chiamò a deporre nuovi testimoni, ed infine il 13 dicembre 1909 decise anche essa per l' invalidità del matrimonio in quistione. In ultimo il S. Padre deferì l' affare al Tribunale di S. Rota con la clausola " ut videant omnes „ — onde la causa fu trattata innanzi all' intero Collegio dei Rev.mi Uditori col seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ed il dì 2 giugno 1911 fu deciso:

Affirmative seu: *Constare de nullitate matrimonii in casu.* Actrix solvat expensas.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Non potendo darsi matrimonio senza consenso (c. 5, de bigam. l. 30, de R. I, C. 14, de spons. et matrim.) è necessario assicurarne la piena libertà; di modo che a norma dei Sacri Canoni (cap. 14, 15, tit. I, lib. IV, Decret.) sono nulli i matrimonii contratti per violenza e timore grave, esterno e procurato da un ente libero per carpire il consenso matrimoniale.

Questa disposizione canonica giustamente fu estesa anche al timore riverenziale, se a questo si aggiungono preci importune, minacce, vessazioni e simili. Così D'Annibale, t. I, pag. 138, ed. III; Gasparri, *De matrim.* t. II, pag. 54, ed. III. Così molte volte dichiarò la S. Congr. del Concilio ed il Tribunale di S. Rota, come in *Parisien.* 26 *febbr.* 1910 ed ancora dopo in *Parisien.* 13 marzo 1911. Anzi la sola indignazione duratura del genitore è sufficiente a causare quel timore riverenziale che rende nullo il consenso pel matrimonio. Così Sanchez, *De matrim.* disp. IV, n. 14; D' Annibale, *Summ.* t. I, § 14.

b) In fatto di matrimonio il timore resta ingiusto anche se chi lo procura abbia ragione di contrariare la volontà del contraente, e questo perchè l' ingiustizia del timore consiste nell' indurre a sposare una persona odiata. Che se il padre nel procurare timore intende il bene dei figli e dei genitori, la sua intenzione può essere ottima innanzi a Dio ed innanzi agli uomini; ma il timore, in quanto lede la libertà dei figli nel contrarre matrimonio, lede il loro diritto e diventa ingiusto, onde se è grave rende invalido il matrimonio stesso.

c) Quando un matrimonio è nullo per un impedimento pubblicamente noto non si può mai convalidare se non ripetendo la solenne forma prescritta dal Tridentino. Non ci può in questo esser dubbio dopo la dichiarazione della S. Penitenzieria fatta con l'autorità di Pio V e riferita da Benedetto XIV, *Quaest. can.* 317; *Instit. Eccles.* 87, n. 62.

Inoltre il Card. Gasparri. *De matrim.* vol. II, n, 1419, ed. III, osserva che, secondo la giurisprudenza della S. Congr. del Concilio, provato che un matrimonio fu contratto per timore, non importa se dopo fu dato il consenso privatamente, ma si dichiara nullo il matrimonio anche dopo una lunga coabitazione e dopo la nascita di più figli. Ed a conferma riporta le parole di una sentenza della S. Congr. del Concilio in *Panorm. nullit. matrim.* 30 sept. 1719: " S. Congregatio saepius respondit hodie post Concilium Trid. matrimonium metu contractum, purgato metu per cohabitationem cum carnali copula aliosque actus, non revalidari nisi iterum contrahatur, adhibita rursus eiusdem Concilii forma „.

d) È giurisprudenza certissima che nelle cause matrimoniali possono essere ammessi, ed alcune volte debbono preferirsi, come testimoni, i consanguinei ed i familiari, perchè si presume che essi conoscano meglio degli altri i fatti domestici. Ma se mancano nel processo le testimonianze dei consanguinei non importa, purchè ci siano altri testimoni degni di fede e bene informati: così ritenne la S. Rota, *in decis.* 147, n. 4, part. I; decis. 315. n. 1, part. V; decis. 292, n. 3, part. VIII; decis. 293, n. 5, part. VIII; decis. 115, n. 13, part. VII.

e) Nelle cause matrimoniali di nullità per violenza e timore, se i testimoni sono discordi, bisogna credere di più a quelli che affermano esserci stato il timore, che a quelli i quali negano. Così insegna il Mascard. *De probat. conclus.* 1057: " quod magis sit credendum duobus testibus de metu deponentibus, quam mille negantibus vel asserentibus de spontanea, voluntate... nam deponentes super spontanea, ut ita loquar, voluntate, deponunt de actu mentali et invisibili qui soli Deo notus est; alii vero deponentes de metu, attestantur de minis et tormentis et similibus, quae sensu corporis percipiuntur. Hanc opinionem ampliabis veram esse, etiamsi *unicus testis* deponeret de metu, quia illi magis crederetur, quam mille negantibus vel spontaneam voluntatem affirmantibus „. Così anche Sanchez. *De Matrim.* l. 1, disp. 27; e la S. Rota in decis. 301, n. 31, part. XI; decis. 212, n. 9,11, part. VIV.

f) IN FATTO. Dagli atti risulta con certezza: che Natalia si indusse a sposare Aladaro unicamente per timore (e non semplicemente riverenziale) dell'inflessibile suo padre, il quale le aveva minacciato gravi punizioni se si fosse ostinata nel diniego; che tale imposizione paterna era pubblica e quindi il matrimonio non poteva convalidarsi se non innanzi alla Chiesa.

Onde giustamente fu deciso come sopra.

DECRETI AUTENTICI DELLA S. C. DE' RITI

pubblicati nel Vol. VI, non contenuti nel nostro Periodico.

(Cont. e fine vedi pag. 447 — 451 di qu. vol.)

20.

Se i Regolari debbano imporre l'ammitto sul cappuccio.

4169—**Dubium** — Ad Sacram Rituum Congregationem sequens dubium. pro opportuna solutione, humiliter exhibitum est:

Utrum apud Regulares familias, iis non exceptis quae ex privilegio S Sedis peculiarem Liturgiam sequuntur a Romana difformem, Sacerdotes in Missa aliisque divinis Officiis amictum super nudum caput imponere debeant, an etiam possint ipsum amictum caputio superimponere?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito etiam Commissionis Liturgicae suffragio, rescribendum censuit: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Atque ita rescripsit et servari mandavit; die 23 Augusti 1905.

21.

Circa il panno nero in coro negli officii funebri — il cuscino nello scanno del celebrante e dei ministri—l'inchino verso la reliquia nella messa — la genuflessione del suddiacono esposto il Santissimo.

4172 — **Dubiorum** — Ad Sacram Rituum Congregationem sequentia dubia humiliter exhibita sunt solvenda, nimirum:

I. Permittine potest in Defunctorum Officiis legile Chori et scamnum Celebrantis ac Ministrorum nigro aut violaceo panno, etiam serico, contegere?

II. Possuntne adhiberi pulvinaria in Celebrantis ac Ministrorum scamno, saltem si hi sint Canonici vel Praelati?

III. Die Festo alicuius Sancti, exposita eius Reliquia, loco Altaris principe, debetne inclinatio, cum Sanctus nominatur in Missa, erga ipsam fieri, an versus imaginem vel Missale?

IV. Quando Subdiaconus Feria V in Coena Domini, vel alias, exposito SSmo Sacramento, allaturus est Calicem ad abacum, teneturne genuflectere, antequam a mensa recedat, imo Calicem ipsum accipiat, et etiam per medium transiens, super infimo gradu? In reditu autem debetne genuflexionem post Celebrantem, Postcommunionem canentem, peragere?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Tam in Missis quam in Vesperis standum esse Decreto n. 2079, ad VII, Cortonen., d. d. 10 Septembris 1701.

Ad III. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam et tertiam, ad mentem Decreti n. 3767, Calaguritana et Calceaten., 13 Februarii 1892, ad XXV.

Ad IV. Ad primam quaestionem: Affirmative ad utrumque; ad alteram: Negative.

Atque ita rescripsit, die 7 Novembris 1905.

22.

Circa l'esporre il legno della Croce nella stessa teca con altre reliquie —il Credo *quando non siano esposte le reliquie insigni—il colore del fondo nelle maniche del camice.*

4186 — **Bergomen.** — R.mus D.nus Iacobus Maria Radini-Tedeschi, Episcopus Bergomensis, quae sequuntur dubia Sacrae Rituum Congregationis iudicio reverenter subiecit, videlicet:

I. An reliquia Sacrosanctae Crucis D. N. I. C. et Reliquiae Sanctorum in eadem theca includi atque exponi possint super parvo throno, corona in parte superiore ornato?

II. An recitari debeat *Credo* in Missa, etiam quando Reliquiae insignes Sanctorum, de quibus Festum agitur, in Ecclesia non exponuntur?

III. An toleranda sit consuetudo utendi fundis rubri vel violacei coloris in fimbriis et manicis albarum?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, audito suffragio Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Negative; et Reliquia Sanctae Crucis includatur et exponatur in theca separata.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Regulariter, color fundi colorati respondere debet colori vestis, et respectivae extremitatis manicarum, quo uti potest unusquisque Celebrans vel Minister.

Atque ita rescripsit, die 25 Mai 1906.

23.

Circa l'uso dei privilegi ottenuti dai Capitoli Cattedrali dell'abito prelatizio, della mitra semplice, della bugia.

4199 — **Dubia.** — Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione exposita fuerunt, nimirum:

Nonnulla Capitula cathedralium Ecclesiarum ab Apostolica Sede, diversis temporibus, quaedam privilegia seu insignia obtinuerunt; nempe usum 1° habitus quo Praelati urbani utuntur, excepto titulo; 2° mitrae

simplicis capitulariter tantum, et 3° palmatoriae intra fines Dioeceseos. Exinde quaeritur:

I. Mitra simplex, Capitulo et Canonicis concessa, potestne esse ex serico damasceno uti Protonotariorum ad instar, vel potius debet esse ex tela alba?

II. Verbum *capitulariter* in Brevi concessionis idemne significat ac verbum *collegialiter*, n. 53 in Motu proprio *Inter multiplices*, n. 4154?

III. Usus mitrae in Missa estne coarctandus ad eos dumtaxat dies quibus Dignitas vel Canonicus celebrat vice Episcopi absentis, aut quibus Episcopus assistit vel assistere deberet cum pluviali et mitra, vel potius ampliandus ad quoslibet dies solemnes?

IV. Constitutionis Pii VII, *Decet Romanos Pontifices*, et Decreti S. R. C. n. 2624, diei 27 Augusti 1822, estne huiusmodi sensus, ut non liceat Canonico uti mitra nisi in Missa?

V. Licetne Canonico hebdomadario uti mitra in Vesperis, Laudibus, Processionibus et aliis quibuslibet functionibus, saltem solemnioribus?

VI. Estne semper a mitra abstinendum tum Canonicis dum Episcopo celebranti collegialiter adsistunt tum Canonico celebranti, Episcopo sive cum pluviali et mitra assistente, sive absente, in iis divinis Officiis in quibus Episcopo mitra simplex praescribitur?

VII. Licetne uti mitra 1° Canonicis dum Episcopo Pontificalia celebranti collegialiter assistunt in Missa de Requie, necnon Feria VI in Parasceve et aliis die buspoenitentialibus? 2° Quatuor Dignitatibus seu Canonicis in quinque Absolutionibus quae fiunt in solemnioribus exsequiis iuxta Pontificale Romanum? 3° Canonico divina officia celebranti Feria sexta in Parasceve, Episcopo sive adsistente sive absente? 4° Canonico celebranti Missam solemnem de Requie?

VIII. Cum mitrae diversae inserviant etiam ad distinguendas personas, quae iisdem utuntur, quaeritur num et quod discrimen esse debeat inter mitras Episcopi et Canonicorum in functionibus, in quibus Episcopus mitra simplici utitur?

IX. Quum usus mitrae extra Cathedralem Capitulo expresse non sit concessus, servandumne est in casu quod Motu proprio praecipitur (n. 80), ut nemini ad aliquod ex Canonicorum collegiis pertinenti suffragentur privilegia ultra propriae Ecclesiae limites, ita ut non liceat Capitulo mitra uti extra Cathedralem?

X. Estne censendum Capitulum ultra propriae Ecclesiae limites suis privilegiis uti, si in alia Dioecesis Ecclesia Episcopo, in solemni Festo Pontificalia celebranti, collegialiter assistens aut invitatum mitram adhibet?

XI. Verba in Motu proprio (n. 27 *a qua* palmatoria *abstinendum coram Ordinario*, suntne intelligenda de qualibet Ordinarii praesentia, vel tantum de casu quo Ordinarius ipse palmatoria utitur?

XII. Usus palmatoriae latiusne patet quam mitrae, ita ut in functionibus quibus mitra uti non liceat, palmatoria tamen adhiberi possit?

XIII. Licetne Canonico celebranti seu hebdomadario in Cathedrali, praesente Capitulo, palmatoria uti 1° in Missa Vesperis et Laudibus diebus solemnioribus? 2° in Missa et Vesperis diebus dominicis et festis? 3° in

Missa solemniori de Requie? 4° in Processionibus aliisque quibuslibet functionibus? 5° in Missa lecta cum aliqua solemnitate, etiam absente Capitulo?

XIV. Licetne Canonico palmatoria uti, cum vocatus, in alia Ecclesia, et Capitulo absente, functiones quaslibet solemnes peragit, aut Missam cum aliqua solemitate legit?

XV. Licetne singulis Canonicis privatam cum palmatoria celebrare Missam?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisito specialis Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque accurate perpensis, ita respondere censuit:

Ad I. Mitra debet esse linea, ad tramitem tum Constitutionis Pii Papae VII. *Decet Romanos Pontifices,* et Decreti n. 2624, diei 27 Augusti 1822, n. 8, tum Motus proprii *Inter multiplices,* Pii Papae X, n. 4154, 21 Februarii 1905, nn. 36 et 53.

Ad II. Affirmative. Hinc Canonicis mitra tantum uti liceat dum simul pontificalibus functionibus sacris vestibus induti assistunt, neque Canonicus celebrans mitra uti potest, etiam praesente Capitulo, nisi id expresse significet Indultum Apostolicum.

Ad III. IV et V. Provisum in II.

Ad VI. Affirmative.

Ad VII. Quoad 1um negative. Quoad 2um affirmative, iuxta Rubricas Pontificalis Romani. Quoad 3um et 4um negative.

Ad VIII. Provisum in VI. Permittitur solummodo eadem mitra simplex (linea) quatuor Dignitatibus, ut in VII, ad 2.

Ad IX Affirmative.

Ad X. Affirmative.

Ad XI. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad XII. Affirmative, si in concessione Apostolica continetur usus palmatoriae.

Ad XIII, XIV et XV. Provisum in XII.

Atque ita rescripsit, diei 1 Februarii 1907.

24.

L'indulto circa il coro per gli addetti alle cause dei santi vale per l'intero giorno, in cui si tengono sessioni.

4216— **Decretum** — Ab aliquibus Causarum Servorum Dei Postulatoribus Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna declaratione propositum fuit, nimirum: Indultum concessum quibuscumque Choro addictis, qui operam praestant conficiendis Processibus, tum Ordinariis tum Apostolicis, in Causis Servorum Dei, vel adsunt uti testes, intra vel extra Urbem, estne intelligendum de diebus in quibus assistunt iisdem Processionibus, vel tantum de horis cuiusvis Sessionis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, omnibus accurato exsamine perpensis, ita respondendum censuit: Affirmative ad primam

partem, iuxta Decreta, ac terminos et sensum Decretorum; et quoad secundam partem, provisum in prima.

Atque ita rescripsit, die 4 Aprilis 1908.

25.

Circa gli strumenti musicali da permettere nelle musiche sacre.

4226. — **Compostellana**. – Hodiernus Rmus Praeses Commissionis dioecesanae de musica sacra, ab Emo et Rmo D. Cardinali Iosepho Martin de Herrera y de la Iglesia, Archiepiscopo Compostellano, constitutae, a Sacrorum Rituum Congregatione reverenter expostulavit:

I. An in musica sacra organica admitti possint instrumenta, *oboës, clarinettes, trombones* nuncupata?

II. An instrumenta, vulgo *timbales* seu *tympanos*, sint habenda uti fragorosa et strepitantia?

III. An eadem permitti possint in musica et orchestra religiosa?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisita specialis Commissionis de musica et cantu sacro sententia, ita respondendum censuit:

Ad I. Possunt tolerari instrumenta musica, *oboës* et *clarinettes*; dummodo moderate, et obtenta pro quovis opere ab Ordinario licentia, adhibeantur.

Ad II. Provisum est in articulo 19 Instructionis pontificiae *De musica sacra*, 22 Novembris 1903, n. 4121, et omnino servetur art. 16 eiusdem Instructionis.

Ad III. Negative.

Atque ita rescripsit, die 13 Novembris 1908.

26.

Degl' Istituti religiosi dimoranti altrove, che hanno il calendario del Clero Romano.

4236 — **Piae Societatis Missionum**. – Pia Societas Missionum, ex benignitate Sedis Apostolicae, die 8 Martii 1904, obtinuit facultatem, qua omnes Sacerdotes, in quacumque regione degentes, divinum Officium recitare Sacrumque peragere valeant iuxta Calendarium pro Clero saeculari Romano, urbis Romae proprium. Quocirca, ad nonnulla dubia tollenda, Sacrorum Rituum Congregationi, ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, reverenter proposita sunt, nimirum:

I. Ultrum, ex Decreto n. 3694, Portus Principis seu Capitis Haitiani, 11 Augusti 1888, ad I, a Sodalibus praedictae Societatis in quacumque regione degentibus Festa Transfigurationis Domini et Dedicationis Archibasilicae SS. Salvatoris sint sub ritu duplici primae classis recolenda, atque Festum S. Catharinae Senensis ac S. Philippi Nerii sub ritu duplici secundae classis; item et Commemoratio Octavae Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli quocumque occurrente Festo sit facienda?

II. Utrum, iuxta Decretum num. 1432, Umbriaticen., 12 Septembris 1671, Festum S. Bartholomaei Apostoli, etiam ab alumnis piae Societatis Missionum, qui utuntur Calendario Urbis, celebrari debeat die 24 vel 25 Augusti, prout in Dioecesi vel regione, ubi versantur, moris est?

III. Ubi Festa Assumptionis et Nativitatis B. M. V., quoties occurrunt infra hebdomadam, Dominica subsequenti cum integro Officio ac Missa tamquam in sede propria recoluntur (uti in Borussia, ex Decreto n. 4142, Ordinis Carmelitarum Excalceatorum, 5 Augusti 1904, a Regularibus quoque fieri debet), ibi Festum S. Ioachim necnon Festa Purissimi Cordis ac SS. Nominis B. M. V. sedem, quam in Ecclesia universali obtinent, retinere nequeunt, nisi quando dies 15 Augusti, sicut dies 8 Septembris, sit Dominica. Ideo quaeritur: 1° utrum Festa S. Ioachim et Purissimi Cordis B. M. V. ibi celebrari debeant duobus diebus dominicis insequentibus, ita ut, si v. g. Assumptio B. M. V. celebretur die dominica 16 Augusti, Festum S. Ioachim recolatur die 23 Augusti, et Festum Purissimi Cordis Dominica subsequenti, die 30 Augusti; an utrumque fixe assignandum sit diebus proxime sequentibus liberis, in casu 22 Augusti et 8 Septembris, respective? 2° utrum Festum SS. Nominis B. M. V., ex Rubrica novissime reformata, fixe die 12 Septembris sit assignandum, translato Festo inferiore ibidem occurrente?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, omnibus accurate perpensis, respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, ex causa feriationis; quae, licet reducta, omnimodam uniformitatem ab universo eiusdem Diocesis vel regionis Clero, etiam circa diem, in celebrando Festo sequirit.

Ad III. Quoad priorem quaestionem: Festum S. Ioachim Confessoris fixe celebretur die 20 Martii, qua Festum annunciatur in Martyrologio Romano. Festum vero Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis, ex gratia, perpetuo celebretur Dominica III post Pentecosten, prouti iam recolitur in aliquibus locis. Quoad posteriorem quaestionem: Festum SS. Nominis Beatae Mariae Virginis die 12 Septembris, tamquam in sede propria, fixe reponatur.

Atque ita rescripsit, declaravit atque indulsit, die 23 Aprilis 1909.

27.

Se nelle messe solenni esequiali possa contarsi qualche mottetto scritturale.

1236. — **Mechlinien.** — Hodiernus Praeses Commissionis de Musica Sacra, ab Emo et Rmo Domino Card. Archiepiscopo in Dioecesi Mechliniensi constitutae, Sacrorum Rituum Congregationi, de consensu ipsius Emi Archiepiscopi, reverenter exposuit, vigere in Dioecesi consuetudinem canendi in Missa solemni exsequiarum, post Elevationem et *Benedictus*, mottetum: *Pie Iesu, Domine, dona eis requiem sempiternam*, vel: *Iesu*,

Salvator mundi, exaudi preces supplicum. — *Miserenini mei*, etc., ex libro Iob. Hinc idem Orator ab ipsa Sacra Congregatione humiliter expostulavit, an eiusmodi consuetudo, quae pietati fidelium congruere videtur, possit continuari?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii, audito etiam Commissionis Liturgicae suffragio, praepositae questioni ita respondendum censuit: Servetur Decretum Generale n. 3827, diei 22 Maii 1894, ad III: nempe: si post Elevationem et *Benedictus*, usque ad orationem Dominicam, aliquid modulari libeat, quod concinitur, ad Sacramentum pertineat, et ad mentem. — Mens est, continuari posse cantum primi motetti *Pie Iesu, Domine, dona eis requiem sempiternam* et etiam alterius *Iesu, Salvator mundi, exaudi preces supplicum*, absque tamen sequentibus versiculis. Quam resolutionem et mentem Sacrae Rituum Congregationis, Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per Cardinalem eidem Sacrae Congregationi Praefectum relatas, Sanctitas Sua ratas habuit et probavit.

Die 11 Augusti 1909.

28.

La colletta per la elezione del nuovo Vescovo dovrà dirsi fino a che non siasi avuta la notizia officiale di essa elezione.

4255. — **Urbis et Orbis.** — Per Decretum Sacrae Rituum Congregationis n. 4254, diei 8 Iunii nuper elapsi, dies electionis seu translationis Episcopi, in Consistorio electi seu translati adhuc computanda est a die nominationis consistorialis, quoad Episcopos autem ante Consistorium electos seu translatos eiusmodi dies computanda est, non a die publicationis in Consistorio, sed a die expeditionis Decretorum seu Litterarum Apostolicarum ad electionem seu translationem pertinentium. Quapropter etiam Collecta pro eligendo novo Episcopo, tempore Ecclesiae vacationis, iuxta dispositionem Caeremonialis Episcoporum, lib. II, cap. XXXVIII, n. 27, quae ex Decreto n. 2672, Florentina, diei 19 Decembris 1829, ad III, continuari debuerat usque ad diem electionis seu Consistorii secreti, deinceps continuabitur usque ad diem, qua notitia de facta Episcopi electione seu translatione, sive per provisionem Consistorialem, sive per Litterarum Apostolicarum expeditionem a Curia dioecesana rite evulgata fuerit.

Atque ita haec Sacra Rituum Congregatio declaravit et in posterum servari mandavit, die 8 Iulii 1910.

29.

Se la messa pro populo, da applicarsi pel Vescovo, nelle feste soppresse possa essere de requie pro die obitus.

4256. — **Dubium** — Sacrorum Rituum Congregationi, pro opportuna solutione, sequens dubium propositum fuit, nimirum:

In quibusdam Dioecesibus, Missa in Festis suppressis celebranda et ap-

plicanda pro populo, de speciali Indulto Apostolicae Sedis, pro peculiari aliqua intentione applicari potest, dummodo stipendium ad commune aerarium dioecesanum deferatur. Quaeritur: Utrum in Ecclesiis parochialibus, ubi unus est tantum Sacerdos, dictis diebus, enunciata Missa necessario sit celebranda de die currente; an possit esse cum cantu de Requie in die et pro die obitus seu depositionis, physice vel moraliter praesente cadavere?

Et Sacra Rituum Congregatio, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, re sedulo discussa et perpensa, propositae quaestioni ita respondendum esse censuit: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Atque ita rescripsit, die 8 Iulii 1910.

30.

Dell' approvazione episcopale sulla ristampa dei libri liturgici gregoriani.

4263 — **Decretum** — Cum postulatum fuerit, an Episcopi possint propriam approbationem donare libris cantus gregoriani, melodias Vaticanae editionis adamussim reproductas continentibus, sed cum sigorum rythmicorum indicatione, privata auctoritate additorum?

Sacra Rituum Congregatio, ad maiorem declarationem Decreti n. 4259, 25 Ianuarii vertentis anni, respondendum censuit:

Editionibus in subsidium scholarum cantorum, signis rythmicis, uti vocant, privata auctoritate ornatis, poterunt Ordinarii, in sua quisque Dioecesi, apponere *Imprimatur*, dummodo constet, cetera, quae in Decretis Sacrae Rituum Congregationis iniuncta sunt, quoad cantus gregoriani restaurationem, fuisse servata.

Quam resolutionem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per Sacrorum Rituum Congregationis Secretarium relatam, Sanctitas Sua ratam habuit et probavit.

Die 11 Aprilis 1911.

31.

Circa l' officio, la messa e l' ottava dei Santi Patroni trasferiti nelle Domeniche.

4277 — Nullius **Clunien.** — Rmus Dnus Episcopus Dorensis, Quatuor Ordinum Militarium Prior, Cluniae in Hispania, ut Parochorum sibi subditorum tranquillitati consulat, sequens, super Motu proprio *De diebus festis*, n. 4272, Sacrorum Rituum Congregationi dubium enodandum humillime proposuit; scilicet: Utrum Dominica, in quam Solemnitas externa Sancti Thomae a Villanova, Dioecesis Nullius Clunien. Patroni, transfertur, agendum sit Festum cum Officio et Missa et cum Octava eiusdem Sancti Patroni, sicut hucusque factum est die festo, 18 Septembris?

Et Sacra Rituum Congregatio propositae quaestioni respondendum censuit: Negative, et Solemnitas externa celebranda permittitur cum unica

Missa solemni propria de Festo Sancti Patroni, servatis Rubrici et Decretis.

Atque ita rescripsii, die 25 Augusti 1911,

32.

Circa la traslazione della festa dei Patroni nelle Domeniche.

4278. — **Florentina.** — Evulgato Motu proprio " Supremi disciplinae ... n. 4272, die 2 Iulii 1911, Rmus Ordinarius Florentinae Archidioeceseos Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione reverenter proposuit; nimirum:

I. An diebus dominicis, quibus Ordinarius Solemnitatem exteriorem Patronorum transfert, liceat saltem Missam propriam solemnem celebrare ad concursum populi?

II. An liceat Ordinario Festa ex voto vel constituto, auctoritate quoque ecclesiastica interveniente sancita, vel etiam Patronorum, in proximam diem dominicam, tamquam in sedem propriam, transferre, etiam cum Officio et Missa et Octava occurrente?

Et Sacra eadem Congregatio propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Atque ita rescripsit, die 25 Augusti 1911.

33.

Circa la semplificazione delle feste della BB. Vergine quando cadono in Domenica

4283—**Romana et Aliarum** - Quum ex Constitutione Apostolica " Divino afflatu „ SS.mi D.ni nostri Pii Papae X, n. 4279, diei 1 Novembris 1911, Festum B. M. V. ritus duplicis maioris, aut dies Octava eiusdem Deiparae, si in Dominicam occurrant, amodo simplificari debeant; Sacrae Rituum Congregationi insequentia dubia proposita fuerint; nimirum:

I. An in praedicto casu conclusiones Hymnorum et versus Responsorii brevis ad Primam esse debeant de ipsa Beata Maria Virgine?

II. Quae Praefatio in casu dicenda sit in Missa?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem Secretarii, re mature perpensa, respondendum consuit:

Ad I. Affirmative, nisi dicenda sint propria Temporis, et exceptis Dominicis Adventus.

Ad II. Praefatio Trinitatis, nisi occurrat Praefatio de Tempore aut alicuius Octavae Domini, iuxta Novas Rubricas, tit. X, n. 4.

Atque ita rescripsit, die 30 Decembris 1911.

34.

La S. C. de' Riti riferisce alcuni decreti delle SS. CC. Cerimoniale e Concistoriale.

4284 — **Romana et Aliarum** — Accidit saepenumero, ut ad hanc Sacram Rituum Congregationem nonnullae propositae sint quaestiones, quae ad Sacra per primores Ecclesiae Antistites peragenda referrentur.

Censuit saepe saepius Sacra eadem Congregatio per Rescripta seu Decreta, uti in Decretorum authentica collectione videre est, respondere, remisit aliquando ad alias Sacras Congregationes.

Quum vero Sacra Congregatio Caeremonialis, die 23 Maii 1902, duo maximi ponderis emiserit Decrata, alterum pro Rectoribus Ecclesiarum Urbis, alterum ad petitionem Apostolicis Caeremoniis Praefecti (quae tamen utilia et alibi dignoscuntur); ac similiter Sacra Congregatio Consistorialis, die 2 Maii 1910, Declarationem ediderit circa privilegium deferendi pileolum violacei coloris, Episcopis concessum; opportunum Sacrae Rituum Congregationi visum est, eadem Decreta ac Declarationem in propria Decretorum Collectione inserere, ad normam eorum qui Collectionem ipsam adibunt, de quaestione aliqua, pro re nata, sciscitantes.

Die 30 Decembris 1911. (1).

RICERCHE

SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO

(Continuaz. v. q. Vol. pag. 367—374).

Sezione Seconda

Quali e quanti chierici la santa Chiesa vuole siano ammessi ai sacri Ordini.

Nel primo capo della sezione prima chiedemmo: *Quali sacerdoti vuole la santa Chiesa?* E rispondemmo che essa vuole soltanto sacerdoti *veramente buoni.* Studiando poi il concetto di sacerdote buono, trovammo che tale non può dirsi se non quello che abbia santità, dottrina, infaticabile zelo; perchè, una che gli manchi di queste tre doti, egli non può raggiungere il fine essenziale del suo stato, cioè continuare sulla terra la missione salvatrice, che G. Cristo ricevette dal Padre e che indi affidò ai suoi ministri: *Sicut misit me Pater et ego mitto vos.*

Nel secondo capo della stessa sezione ricercammo *quanti preti* vuole la santa Chiesa; e vedemmo essere stato costantissimo l'insegnamento dei Concilii, dei Romani Pontefici, dei Padri e dei Dottori, fino ai più recenti, che la Chiesa non vuole molti preti, ma buoni preti; e che in *ogni caso* è sempre meglio averne pochi veramente buoni, che molti non buoni, cioè sforniti delle alte doti essenziali al sacerdozio.

---

(1) Qui si portano i tre decreti citati, che noi abbiamo già dato: i due della S. C. Cerimoniale nel Vol. XIV, pag. 347 e 350; l'altro della S. C. Concistoriale nel Vol. XXII, pag. 167.

Volgendo poi lo sguardo dal campo delle speculazioni a quello dei fatti, e veggendo essere troppo vero che vi sono *multi sacerdotes, et pauci sacerdotes; multi nomine, re pauci,* ossia che tra i sacri ministri pochi sono i continuatori dell'opera di Colui che *venit quaerere et salvum facere quod perierat* e molti sono continuatori dell' opera di quel maledetto *qui fuit homicida ab initio;* noi, spaventati, interrogammo sulla causa di tanta ruina i più celebri Padri e Dottori, e ci udimmo da essi rispondere che sì gran male è provenuto e proviene *ex defectu electionis* (S. Girolamo, S. G. Crisostomo, S. Bernardo ecc.); *ex facilitate manus imponendi, et ex multitudine eorum qui ordinantur* (Bellarmino, Benedetto XIV ecc.); in somma *quia eiusmodi ostium (sanctuarii) custoditum non est, factum est ut tanta mala in Ecclesiam Dei eruperint* (Conc. Coloniese p. 1, c. 1).

Ma forse che la Chiesa non ha ben determinato quali solamente e quanti fra gli aspiranti al sacerdozio vi si debbano ammettere? Lo ha determinato benissimo e cento volte. Nulladimeno, per somma sventura, molti Superiori di chierici, siccome hanno interpretato erroneamente nella pratica i principii stabiliti dalla Chiesa circa la bontà e il numero dei sacri ministri, così, e per necessaria conseguenza, hanno sbagliato praticamente nello interpretare le ecclesiastiche prescrizioni circa le doti e il numero degli aspiranti; benchè tutto ammettano in teoria. E dico *per necessaria conseguenza,* essendo naturale che chiunque abbia dell' altezza e della difficoltà dell' ufficio sacerdotale un concetto inferiore al vero, inferiore altresì al vero debba avere il concetto delle qualità che rendono un soggetto idoneo a tanto ministero: e parimenti, sbagliato il concetto del giusto numero dei sacerdoti, necessariamente deve sbagliarsi il numero dei chierici da ammettersi al sacerdozio.

È dunque di suprema importanza che noi, dopo aver posto in sodo il fondamento di tutta questa trattazione, col ricercare quali e quanti sacerdoti voglia la S. Chiesa, ricerchiamo rapidamente in questa seconda sezione quali e quanti chierici ella vuole che siano ammessi ai sacri Ordini.

Capo Primo

Quali chierici vuole la Chiesa che siano ammessi ai sacri ordini.

Sembra che il tutto possa condensarsi in questa unica tesi: *Tutti i Superiori di chierici, avendo strettissimo obbligo di conformarsi in cosa di sì capitale importanza allo spirito ed alle prescrizioni della Chiesa, non possono in conto alcuno presentare, raccomandare od ammettere agli Ordini sacri un chierico, se prima, mercè accuratis-*

simo studio delle sue qualità, non vi abbiano ravvisato sì chiari segni di vocazione, da giudicare con morale certezza che riuscirà un ottimo ministro del Signore; morale certezza che dev'essere già abbastanza formata circa l'anno 17.° o 18.° di sua età e deve poi andare sempre più rassodandosi fino al presbiterato: perocchè ove essa non sia già sufficientemente formata nella detta età, egli deve essere assolutamente licenziato allora, ch'è in tempo di prendere altra carriera. Questa tesi è molto complessa. Bisogna provarla nelle singole sue parti. A tal fine per la lucidità e forza dell'argomentare mi sarà necessario ricordare parecchie idee già svolte; ma ciò, spero, non dispiacerà ai benevoli lettori, i quali del resto ben sanno che *numquam nimis dicitur, quod numquam satis discitur.*

Articolo I.

Quale diligenza sia da usarsi per non errare in tale giudizio.

Nulla di più facile che il dimostrare, tal diligenza dover esser *massima.* È troppo chiaro infatti che la diligenza con cui ha da farsi checchessia, deve essere tanto maggiore 1.° quanto più grande è l'importanza della cosa; 2.° quanto più difficile n'è la esecuzione; 3.° quanto più n'è irreparabile lo sbaglio.

Non svolgo questo principio, perchè sarebbe inutile ai dotti lettori di queste materie. E molto rapidamente lo applico al nostro caso.

1.° Immensi vantaggi derivano dall'indovinare il giudizio sulla buona riuscita di un chierico; immensi mali dallo sbagliarlo. L'Audisio scrisse verissimamente che soprattutto dal clero proviene come ogni bene, così ogni male dell'umanità. E quindici secoli prima di lui lo aveva scritto il Crisostomo.

Nè solo per ogni bene e per ogni male morale e religioso, ma altresì per ogni bene e male civile, è di supremo interesse non isbagliare tal giudizio, come sapientemente scrisse Pio IX a Mons. Formisano, Vescovo di Nola, il 4 aprile 1874: *magni momenti est, ad rei sacrae et CIVILIS utilitates, cum MAXIME UTRIUSQUE intersit, ut qui veris CERTISQUE indiciis in sortem Domini vocantur, ii ad sacrorum ministerium accedant.*

2.° Ma non è piccola la difficoltà di far rettamente tal giudizio, salvo quei rari casi in cui è manifesto quasi a prima fronte, se debba aspettarsi buona o cattiva riuscita. Ordinariamente *cogitationes mortalium timidae et incertae providentiae nostrae* (Sap. IX, 14), pur quando si potesse vedere sino al fondo l'interno d'un uomo. Ma nel nostro caso è ben altrimenti. Dal punto che un giovanetto ha vestito l'abito clericale, molto più dal momento che ha messo piede in Seminario, tra lui ed i suoi Superiori comincia quasi una lotta; questi a volere (e

dovere` conoscerne i lati buoni ed i cattivi. quegli a voler occultare i cattivi e mostrare soltanto i buoni.

Anche nel foro interno sono rare. come bene scrisse il P. Faber. le anime. specie le giovanili. perfettamente sincere ; epperò altresì i buoni direttori spirituali talvolta errano nel giudicare della riuscita di un seminarista. Si pensi che sarà dei Superiori del foro esterno. se vogliono formare quel giudizio senza una diligenza somma.

Che cosa è un sacerdote cattivo? è ordinariamente la conseguenza di una previsione sbagliata. Quale infatti dei suoi Superiori lo avrebbe presentato od ammesso agli ordini sacri. se avesse prevista quella riuscita?

Or bene è cosa possibile prevenire questo sbaglio? Sì. ben può formarsi intorno a ciascun aspirante un giudizio, una previsione che quasi mai non venga smentita dall'esito. come vedremo nell'articolo seguente. Ma condizione imprescindibile per raggiungere tale scopo si è che i superiori di chierici abbiano una doppia cognizione : primamente debbono conoscere a fondo le quistioni pedagogico-ecclesiastiche circa le doti indispensabili nel chierico. perchè riesca buon sacerdote : secondamente debbono conoscere *intus et in cute introspiciant* ha detto loro Pio X) le qualità vere, non le apparenti. di ciascun chierico. Or chi non vede quanto accurato studio, quanto sottile e paziente diligenza non occorre per giungere ad acquistare pienamente queste due cognizioni, massimamente la seconda?

La più costante esperienza ci dice che non pochi superiori. pur adoperando in ciò molta diligenza, fallano non raramente.

È chiaro dunque che non basta una diligenza mediocre e neppure una diligenza grande, ma che occorre assolutamente una diligenza somma.

3.° E da ultimo, se in tale giudizio si sbaglia. è facile forse correggere l'errore? S. Alfonso scrisse che la conversione di un sacerdote cattivo è una specie di miracolo che raramente avviene : miracolo sì raro che il Crisostomo non credè averne a far conto, e scrisse quelle tremende parole, ripetute poi da tanti altri. *Clerici, si olim mali fuerint. inemendabiles sunt.* E dai tempi suoi sino ai nostri. una esperienza troppo lacrimevole ha sempre confermata la verità di tali parole! Non è guari. s'è fatto un generoso tentativo. noto ai Vescovi d'Italia. per ottenere l'emenda dei cattivi sacerdoti. Ma con quai prò? Lo dicano i Vescovi stessi. Sovente vediamo ecclesiastici non buoni mandati in case religiose per farvi corsi di speciali esercizi : ma ne escono forse mutati? Dirò di più : ne escono almeno migliorati davvero e stabilmente? Ahimè! bisogna rispondere a tal domanda piuttosto con le lagrime che con le parole! (1).

(1) Di questa inemendabilità del sacerdote non buono recai a suo luogo le ragioni intrinseche, fra cui la difficoltà grandissima di affezionarli all'orazione mentale, alle frequenti visite al SS. Sacramento ed a Maria SS. ecc.

Ah! prima, sì e molto prima d'imporre le mani bisogna aprire cent'occhi, usare riserbo sommo, diligenza massima per non giudicare erroneamente sulla riuscita dei chierici: poichè trattasi di cosa d'importanza suprema, di esecuzione spesso difficilissima, di errore al tutto inemendabile. — Con tal somma diligenza non è già che si eviteranno senza alcun dubbio tutti gli sbagli, ma si renderanno rarissimi; senza di essa continueranno ad essere frequentissimi, con immensa iattura della Chiesa e delle anime (1).

Di qui il grave divieto dell'Apostolo *Nemini cito manus imposueris.* Non ha detto *Ne cito manus imposueris*; ha voluto accrescere la forza con quel " *Nemini* „; cioè: Ti sembri uno abbastanza idoneo, ne abbi pure ottime testimonianze; con tutto ciò non essere facile ad imporgli le mani; prendi ancora tempo, esamina meglio, prega ancora.

Ciò sarebbe bastato a rassicurarlo pienamente dell'obbedienza del suo fedele discepolo; tanto più che in quei primissimi tempi della Chiesa, tutti rifuggivano dall'accettare, non che dal chiedere il grave peso del sacerdozio, onde non v'era alcun pericolo d'intrusione. Ma lo Spirito Santo dettava quella proibizione anche pei futuri Vescovi, e però aggiunse alla proibizione la minaccia; ossia ricordò qual terribile conto hanno da rendere a Dio i Superiori che presentano o ammettano ai sacri ordini qualsiasi aspirante, senza premettere tutta la necessaria ponderazione e diligenza: *Neque comunicaveris peccatis alienis* (I. Tim. V, 22). Cioè non credere che mancando a tal dovere risponderai del tuo solo peccato; tu risponderai di tutti i sacrilegii, di tutti gli scandali, di tutte le esizialissime conseguenze della cattiva riuscita dell'Ordinato.

E la Chiesa non mutò mai codesto linguaggio dell'Apostolo; non

---

(1) È chiaro che tal somma diligenza deve avere per compagna una somma generosità, cioè un'ardente brama di arrivare a qualunque costo ad acquistare siffatta doppia conoscenza e una forte risoluzione di espellere inesorabilmente, esponendosi pure al pericolo di qualunque male, anche di dover chiudere il Seminario per mancanza di alunni, tutti quelli dei quali non possa prevedersi sin dall'anno 17.mo o 18.mo con morale certezza ottima riuscita. Dico buonissima, perchè, come osservano gli scrittori di pedagogia ecclesiastica e come viene confermato continuamente dal fatto, solo quando si prevede riuscita ottima, si avrà una riuscita buona.

Questa somma diligenza e questa somma generosità sono compagne indivisibili, in quanto che provengono amendue all'ardente zelo per la gloria di Dio e per la salute delle anime.

Rispettabili ecclesiastici che hanno avuto occasione di conoscere molti seminari, dicono che quasi in tutti hanno trovato alunni di età provetta, che li hanno costretti ad esclamare: " Dio mio! ma come è possibile che si tengano in Seminario giovani così poveri d'ingegno e di pietà? Quale riuscita potrà aspettarsi da siffatti? li conoscono i superiori? e posto che li conoscono, sanno ciò che insegnano i Dottori circa le doti di mente e di cuore indispensabili perchè venga ammesso un chierico ai sacri ordini? Povera Chiesa povere anime! „ Tutto proviene dal difetto di somma diligenza e di somma generosità!

cessò mai, sia nei Concilii sia per bocca dei Romani Pontefici, d'ingiungere ai Vescovi (e quindi ai loro collaboratori nella formazione del clero la più squisita diligenza, la più accurata educazione, e la più irremovibile fermezza per accertare la buona riuscita degli aspiranti al sacerdozio.

Sapientissime sono le parole che a tal riguardo Benedetto XIV rivolgeva ai Vescovi dell'Orbe sin dal principio del suo pontificato nell'Enciclica *Ubi primum*. Giova riferirne qualche tratto più energico, con le belle chiose dell'Audisio.

" *Itaque in id mentis vestrae Acies primum dirigenda est, ut cum ACCURATO DELECTU ii clerici militiae adscribantur, a quibus MERITO POSSIT EXPECTARI ut, iis in lege Domini ambulantibus, et de virtute in virtutem euntibus, eorum vita cunctis afferat VENERATIONEM, et eorum opera ecclesiis vestris spirituale m afferat utilitatem.* Qui ammonisce il Pontefice che negli aspiranti alla milizia ecclesiastica non ricerchisi solo una bontà volgare o da laico, ma quella che per la solidità e finitezza dia vera speranza di recare ai popoli venerazione, e utilità alla Chiesa...; perchè i frutti della pianta debbono, se non in maturità, certamente nella potenza, contenersi nel germe...

" *Quantam idcirco Episcoporum cautionem ea in re sacri canones requirant, non ignoratis, Fratres; sed ab eorum norma, quae OMNINO SERVARI DEBET, ne patiamini vos abduci humano ullo respectu, vel importunis ambientium suggestionibus, vel fautorum precibus.* Il cedere alle simulazioni degli ambiziosi o alla peste così comune delle raccomandazioni, sarebbe al Vescovo non già un custodire, ma uno spalancare la porta ai lupi e ai divoratori. Vigili soprattutto e tremi nell'imporre le mani: meglio un suddiacono o un diacono perpetuo che un sacerdote difettoso: *Cum alioquin expediat in inferiori potius aliquos remanere gradu, quam cum suo maiori periculo et aliorum scandalo ad altiorem provehi.*

" Ora il savio legislatore rivolge ai seminarii la plenitudine dell'autorità pontificale: *Et quoniam, supra quam dici possit, interest, eos qui in sortem Domini vocantur, ab ineunte aetate ad pietatem, morumque integritatem, et ad canonicam disciplinam, veluti novellas plantationes, in iuventute sua informari etc.* Il Vescovo, se non vuole tradire l'apostolico ministero, pesi quella sentenza, *supra quam dici possit*, e se non vuole illudere se stesso, pensi a quest'altra, *ad pietatem morumque integritatem, et ad canonicam disciplinam:* che vogliono dire tali espressioni, lo suggerirà al Vescovo la sua coscienza.

E le seguenti norme gli inculca tosto il Pontefice, frutto d'una consumata sapienza: *Eadem vero collegia (seminaria) SINGULARI VESTRA SOLLECITUDINE FOVEANTUR NECESSE EST, videlicet*

ea saepe invisendo;—SINGULORUM adolescentium vitam, indolem, et in studiis profectum EXPLORANDO;—magistros idoneos virosque ecclesiastico spiritu praeditos ad eorum culturam destinando;—literarias ipsorum exercitationes, sive ecclesiasticas functiones quandoque praesentia vestra decorando;—aliqua demum beneficia iis, qui virtutum suarum specimen clarius praestiterint maioremque laudem retulerint, conferendo. Tante leggi, quante sono le sentenze.

" Rinfrescano queste parole l'ordinazione pel Tridentino: *Eaque Episcopi singuli, ut semper observentur, saepius visitando operam dabunt;* ed esprimono l'efficacia del comandamento: *Necesse est.* Ma la dichiarazione che ne fa il Pontefice, sarà come pietra di paragone per la coscienza del Vescovo. Il seminario è pel Vescovo quasi un diletto giardino in cui entri sovente, *saepius invisendo*, a vegliarne di presenza la coltura? Fa egli sperimento della vita, dell'indole, degli studii e dell'avanzamento di quelle giovani pianticelle? Fa loro presiedere i più eminenti in santità ed in sapienza? Incoraggia, adorna, inspira della sua presenza le letterarie e scientifiche loro esercitazioni? Distingue e rimunera con lodi, con premii o con ogni altra maniera di benefizi la virtù e gli sforzi dei più illustri e valorosi? Se ciò fa il Vescovo, egli è il fedele osservatore delle pontificie ordinazioni: in altro caso, a me non tocca nè ardirei dedurne la conclusione. So che tal palma raccolsero i più gran luminari dell'episcopato, e fra tutti l'insigne Borromeo: *Carolus ipse saepenumero seminarium adibat; - audiebat pie declamantes;—intererat disputationibus; — aderat divinas res inter se conferentibus;— SINGILLATIM cognoscebat uniuscuiusque mores, literarum progressiones; — statis praesertim temporibus erat praesens, cum de eruditione periculum fiereret, et, uniuscuiusque conditione moribusque diligenter examinatis, qui Ecclesiae usui esse possint, diudicari solebat* ". In vita S. Caroli (Audisio, *Educazione morale e fisica del Clero*, Libro IV, cap. III, eccellente lavoro di pedagogia ecclesiastica, che tutti i superiori di chierici dovrebbero leggere e rileggere).

E così Pio IX, nella sua prima Enciclica, *Qui pluribus*, dice a tutti i Vescovi del mondo; " *Vobis SUMMOPERE CAVENDUM, ne cuipiam, iuxta Apostoli praeceptum, cito manus imponatis; sed eos tantum sacris initietis Ordinibus... qui ACCURATE EXQUISITEQUE EXPLORATI, ac virtutum omnium ornatu et sapientiae laude spectati vestris Dioecesibus usui et ornamento esse possint...* E vi insiste nell'enciclica dell'8 dicembre 1853 ai Vescovi d'Italia: *Temperare nobis non possumus, quin commendemus denuo, ut nemini cito manus imponatis, sed in ecclesiasticae militiae delectu MAIOREM USQUE DILIGENTIAM ADHIBEATIS. De iis praesertim qui sacris Ordinibus initiari desiderant, INQUIRERE,*

ET DIU, MULTUMQUE INVESTIGARE, OPUS EST, num ea doctrina, gravitate morum, et divini cultus studio commendentur, ut CERTA SPES affulgeat, fore, ut tamquam lucernae ardentes in domo Domini eorum vivendi ratione atque opera aedificationem et spiritualem vestro gregi utilitatem afferre queant. „. Ogni parola merita la più seria considerazione.

Chi poi ignora con quanta energia abbia espressa la necessità di questa somma diligenza Leone XIII in tanti splendidi documenti? Veggasi in ispecie ciò che scrisse all' Episcopato italiano nell' Enciclica *Etsi Nos* del 15 febbraio 1882, all' Episcopato prussiano nell' Enciclica *Iampridem* del 6 gennaio 1886, ai Vescovi ed al Clero di Francia in quella dell' 8 di settembre 1889, e nell' altra del 18 dello stesso mese ed anno ai Vescovi del Brasile, ma soprattutto nella mirabile Enciclica dell' 8 dicembre 1902, che fu come il suo solenne testamento in riguardo alla retta formazioue del Clero, e che ogni Superiore di chierici dovrebbe sapere a mente.

Tutti però i suoi predecessori ha sorpassati il regnante Pontefice, non solo nella energia del prescrivere tal somma diligenza, ma segnatamente nel modo reciso, determinato, concreto d' attuarla; e ciò massimamente nel provvidissimo motu proprio *Sacrorum Antistitum*. Egli, insomma, vuole OMNINO che i superiori di chierici talmente INTROSPICIANT le qualità di ciascun aspirante al sacerdozio, argomentando dall' esterno l' interno, che innanzi di promuoverlo, lo riconoscano veramente PROBATISSIMUM: superlativo che, come ognun vede, si fonda non tanto sulla sufficiente durata della prova, quanto sull' accuratezza, diligenza e perspicacia onde la prova deve essersi fatta, e sulla evidenza del risultato, cioè la morale certezza *(certa spes)* di ottima riuscita.

Possiamo dunque conchiudere che, secondo lo spirito e le prescrizioni della Chiesa, tutti i Superiori di Chierici, per accertare che un aspirante al sacerdozio sia per fare ottima riuscita, sono tenuti ad usare DILIGENZA SOMMA (1).

(*continua*) G. M. C.

---

(1) Tremendo davvero è il fatto che a nostro proposito riferisce Cornelio Alapide nel citato luogo di S. Paolo:

" Cum S. Leo orationibus et jejuniis vacans ad sepulcrum S. Petri, Dei misericordiam ac peccatorum veniam imploraret, hoc responsum a S. Petro accepit: " Deprecatus sum pro te Dominum, remisitque ille tibi peccata, ut solum hoc a te expetendum et a te postulandum supersit, quibus adversus apostolicam legem manum temere imposueris. „ Quod si haec fiunt in ligno viridi, in arido quid fiet? Leone enim quis sanctior et prudentior? „

QUESTIONI

44.

Sulla chiesa tumulante ed esponente e sul diritto d' inalberare la Croce nelle esequie.

In B. Si agita un' accesa quistione circa il diritto d' inalberare la croce nelle esequie. I parroci sostengono che questo diritto è della chiesa *tumulante,* vale a dire della parrocchiale quando le esequie si fanno nelle chiese minori. I rettori di queste chiese, invece, credono che il prefato diritto è della chiesa *esponente,* cioè di quella chiesa qualunque sia, dove si fanno i funerali—Si chiede: 1.° Che differenza vi è tra la chiesa *tumulante* e la chiesa *esponente*? — 2.° A quale chiesa spetta inalberare la croce nelle esequie?

Al 1.° — La chiesa *tumulante* è quella in cui deve seppellirsi il cadavere; la chesa *esponente* è quella in cui devono celebrarsi i funerali *praesente cadavere, physice aut moraliter.* Fra la chiesa *tumulante* e la chiesa *esponente* benchè di differente concetto, nel fatto però non vi è differenza alcuna. Nessuna chiesa può essere chiesa *esponente* se non è chiesa *tumulante.* " Ius funerandi cohaeret, tamquam accessorium, iuri sepeliendi. „ Così d' Annibale (*Summ.* P. III, n. 176, nota 84) e tutti i DD.

Fa d' uopo adunque vedere quali siano le chiese *tumulanti,* per conoscere in quali chiese possono celebrarsi i funerali.

Parlammo di ciò altrove a lungo (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 267 sq.) e vedemmo che le chiese tumulanti (oltre le parrocchiali, cui compete di diritto tal prerogativa, e le cattedrali pei forestieri e pellegrini che muoiono in città) sono tutte le altre chiese che o per consuetudine o per privilegio abbiano acquistato questo diritto. Il quale diritto non si è perduto per la fondazione dei pubblici cimiteri o campisanti, dove si portano a seppellire i defunti, come tante volte ha dichiarato la S. C. del Concilio (v. *l. c.*). Si è conservato il diritto nelle prefate chiese, il qnale si esercita nei pubblici cimiteri.

Ciò posto in queste sole chiese *tumulanti* si possono celebrare i funerali *praesente corpore physice aut moraliter,* secondo che ivi si abbia il sepolcro gentilizio, ovvero si sia eletta la sepoltura (1).

Le chiese delle confraternite hanno il diritto di tumulare i proprii confratelli? — Per aver questo diritto occorrono due cose: 1.° che la chiesa sia tumulante e 2.° che il defunto abbia prima eletta la sepoltura in detta chiesa. Che se la chiesa della confraternita o non è tumulante, o ivi non si sia eletta la sepoltura, non ha diritto a celebrare i funerali dei suoi ascritti *praesente cadavere.* Così Benedetto XIV Inst. 105, n. 124, il quale reca due decreti della S. C. del Conc, uno del 10 magg. 1727; l' altro del 13 febb. 1666. Il primo suona così: " An liceat in ecclesia (quae ad sodales pertinebat) habere sepulcra et respective possint cadavera tumulari

(1) Si noti che la sepoltura in chiesa estranea alla parrocchiale deve eleggersi non dalle famiglie del defunto, ma dal defunto medesimo prima di morire.

absque licentia parochi et in praeiudicium iurium parochialium? – Resp. Licere habere sepulcra, accedente licentia Episcopi per rendere la chiesa tumulante, et posse in eis cadavera tumulari absque licentia parochi et salvis iuribus parochialibus ... — L'altro decreto è di questo tenore: " An sodales, qui de sepultura sua nihil statuerunt, condi debent in tumulo suae ecclesiae? — Resp.: *Negative* „.

Da ciò si ricava che il parroco può bene opporsi a che le funzioni esequiali si compiano in quelle chiese che non sono *tumulanti*, o che ancorchè tumulanti non si sia ivi eletta la sepoltura o ivi non si abbia il sepolcro gentilizio.

Al 2.° — Ma che dire del diritto d'inalberare la croce? — Questo diritto spetta alla chiesa in cui si celebrano i funerali, ovvero alla chiesa tumulante tranne quando interviene il Capitolo Cattedrale sotto la di cui croce tutti debbono incedere. Non spetta a nessun'altra chiesa. Così la S. C. de' Riti in molti decreti, come *in Sulmonen.* 18 aug. 1629, n. 515; *in Aversana* 13 mar. 1632, n. 585; *in Firmana*, 11 mar. 1690 n. 1825; *in Meliten.* 27 feb. 1723 ad 5, n. 2275; *in Alatrina*, 10 mai. 1826, n 2644; *in Sabinen.* 12 nov. 1881, n. 2685; *in Abellinen.* 28 apr. 1866 ad 1, n. 3144.

Ai quali decreti mette il colmo il decreto generale del 23 apr. 1895, n 3854, in cui sta detto: " Cadavera defunctorum associanda esse cum unica tantum cruce, quae debet esse illius ecclesiae, ad quam corpus defuncti defertur: dummodo non interveniat Capitulum Ecclesiae Cathedralis, sub qua omnes incedere debent funus associantes „.

Abbiamo visto già quali sono le chiese in cui può trasportarsi il corpo del defunto: sono le sole chiese tumulanti, che hanno cioè il diritto di seppellire i cadaveri. Quando adunque i cadaveri si trasportano a qualcuna di queste chiese, si dovrà incedere non sotto la croce del parroco ma sotto quella della chiesa funerante.

45.

Circa la potestà del Vescovo sulle chiese e sugli oratorii pubblici di sua diocesi.

Il Vescovo di B. dal perchè in un pubblico oratorio vicinissimo alla chiesa parrocchiale si celebravano funzioni che distraevano il popolo dal frequentare la propria parrocchia, con suo decreto proibì al rettore del detto oratorio di celebrare le prefate funzioni. Di qui molti lamenti del popolo e del rettore dell'oratorio, il quale sostiene non potere il Vescovo impedire le consuete funzioni nelle chiese e nei pubblici oratori già eretti. — Si chiede: Che dire di questa opposizione?

Non mancano autori, ed anche di gran fama, che sostengono il Vescovo poter apporre delle limitazioni sull'esercizio del culto nel permettere la costruzione o erezione di qualche nuova chiesa o di qualche pubblico oratorio: giacchè potendo anche negare cotal permesso possono darlo condizionato. Però essi dicono, costruita ed eretta già la nuova chiesa od il nuovo oratorio, non è più in facoltà del Vescovo generalmente parlando di limitarne il culto.

Di questa opinione è il Card. D'Annibale, il quale scrive (*Summ.*

P. III, n. 3. nota 10): " Et si nolint (Episcopi) in eis celebrari diebus festis vel statis horis celebrari velint, antea id cavere debent (S. R. C. 14 iun. 1845; 24 aug. 1850); nam post eas aedificatas regulariter vetere amplius non possunt (S. C. C. ap. De Bonis, n. 11) „.

Anche il Card. Gasparri insegna così (*De SS. Euchar.*): " Si agitur de ecclesia simplici... non dubitamus Episcopum posse, dum consentit aedificationi aut dedicationi aliquas limitationes apponere e. g. ne missa in eadem celebretur certis diebus et certis horis. Id S. R. C. *in Monasterien.* 14 iun. 1845 (n. 5015) declaravit pro publico oratorio, sed eius responsionem ad ecclesiam simplicem extendi putamus.... Post vero aedificatam ecclesiam limitationes Episcopus apponere amplius regulariter non potest, ut satis patet ex responsione S. C. C. *in Savonenti, 28 in iulii et 8 sept. 1724* „.

Col debito ossequio però a codesti chiarissimi scrittori, facciamo osservare che la potestà del Vescovo nella sua diocesi non è sì limitata da non poter nulla disporre nell' esercizio del culto quando giuste ragioni e soprattutto il bene delle anime lo richieggano. Egli non è semplice esecutore delle disposizioni canoniche, è anche legislatore nella sua diocesi nei limiti consentiti dai sacri canoni (v. Bouix De Episc. P. V. c. 5: Bened. XIV *De Syn.* L. XIII. c. 4, n. 5; Reiffenstuel L, I, tit. 2 n 69 etc.) Può quindi decretare ed ordinare ciò che è giusto e ragionevole, e non è opposto alle leggi generali della Chiesa.

Molti decreti sono stati emanati dalle sacre Congregazioni romane risguardanti la limitazione dello esercizio del culto nelle varie chiese; ma essi o riguardano circostanze particolari, ovvero stabiliscono le relazioni fra i parroci e le altre chiese o anche fra i rettori di più chiese.

Così abbiamo il celebre decreto *Urbis et Orbis* della S. C. de' Riti del 10 dic. 1703, approvato dal Sommo Pontefice il 12 genn. 1704 (v. *Mon. Eccl.* Vol. I, p.) che determina i rapporti fra i parroci e gli oratorii o le chiese delle Confraternite, le cui disposizioni si estendono anche alle altre chiese minori. In esse si fa salvo il diritto delle singole chiese alle funzioni che non appartengono ai diritti parrocchiali. Ma questi decreti non toccano i Vescovi, che per giuste ragioni possono disporre altrimenti. Si ascolti Benedetto XIV, il quale parlando appunto di questi decreti, dice (*Inst.* XV, n. 94): " Ex his quae huiusque dicta sunt facile deprehenditur sacrae Congregationi, dum parochos inter ac sodalitates dissidia componeret, eam non fuisse mentem, ut Episcoporum iurisdictionem infringeret, aut ipsos impediret ne unquam a decretis ipsis recaderet, etiamsi legitima causa interveniat et Dioecesis utilitas aliud exposcere videatur „. E ciò comprova con molti decreti della S. C. del Concilio, i quali hanno approvato le disposizioni de' Vescovi limitanti per giuste ragioni le attribuzioni dei rettori di chiese.

Nella Costituz. poi *Etsi minime* del 7 febbr. 1742 lo stesso Pontefice confermò la potestà del Vescovo nel limitare le funzioni delle chiese minori per non impedire il catechismo nelle chiese parrocchiali; ed espressamente dice (n. 14) che in questa materia " Episcopus huic malo occurret suamque obiiciat auctoritatem „: l' autorità cioè che al Vescovo compete sulle chiese minori. E poichè in tal materia non può darsi una norma pre-

cisa, soggiunge (n. 15): " In hoc articulo quia certa et communis regula praescribi non potest, id totum relictum esse volumus prudentiae vigilis Ecclesiae Antistitis, qui attenta loci, temporis, personarum qualitate, expensisque rerum omnium momentis, ita studeat solemnis diei celebritatem cum doctrina christiana componere ne alteri altera sit impedimento ... Sta dunque al Vescovo di limitare le funzioni delle chiese minori o prescriverne l'orario, perchè non rechino pregiudizio alle necessarie funzioni delle chiese parrocchiali.

E nella *Inst.* 44 lo stesso Pontefice ribadisce sempre più questo principio, confortandolo con varii decreti della S. C. del Concilio. Ivi infatti si legge (n. 9): " Quod autem sancire possit Ordinarius ne missa ante missam parochialem diebus festis in oratoriis secularibus celebretur, pluries decrevit Sacra Congregatio Concilii. At vero parochus ex semetipso facere non potest ante factam prohibitionem: quippe quae spectat ad Ordinarium, ut eadem sacra Congregatio Concilii censuit ... — E nel num. seguente: " Sacra Congr. saepius censuit constitutiones synodales disponentes, ut diebus festis missae celebrari non debeant in aliis ecclesiis nisi celebrata missa in ecclesia parochiali, esse observandas: ita tamen ut missa in ecclesia parochiali hora opportuna celebretur „.

Dal detto insegnameto e da questi decreti chiaro apparisce il diritto che ha il Vescovo sulle chiese minori di moderarne o limitarne le funzioni sacre, non solo quando ne permette la edificazione (1), ma ancora quando si trovano già edificate.

Di questo parere sono pure il Many ed il Wernz. Il primo dice chiaramente (*De Locis sacris*, Tit. II Cap. 1, § 3, n. 3): " Etiam post erectionem oratorii, quovis elapso tempore, potest Episcopus iuribus oratoriorum limitationes imponere, v. g. prohibere missae celebrationem diebus solemnioribus, prohibere ae missa celebretur tali hora, etc. „ — Il secondo poi scrive: (*Ius Admin. Eccl.* Tom. III. n. 454): " In oratoriis publicis non tantum preces ad Deum funduntur, sed etiam sacrificium eucharisticum super altari rite consecrato pro universo populo et sine limitatione numeri missarum in forma solemni offerri potest. Aliae quoque permittuntur sacrae functiones. At in omnibus attendendae sunt regulae et conditiones ab Episcopo praesertim iuxta normas Concilii Tridentini et decreta S. R.

(1) Per dimostrare il diritto del Vescovo di apporre limitazioni all'esercizio del culto nelle chiese quando ne permette la edificazione, si suole arrecare il decreto della S. C. de' Riti *in Monasterien.* 14 iun. 1845, n. 2893, in cui si conferma dalla S. C. il divieto del Vescovo fatto ad un oratorio pubblico di celebrare la messa ne' dì festivi, perchè di pregiudizio alla messa parrocchiale. Ma in questo decreto, se ben vediamo, non si parla di condizione apposta *in limine fundationis*, ma piuttosto di posteriore disposizione: Ivi sta detto che il Vescovo mandò lettere alla S. C. " queis quidem litteris sacram ipsam Rituum Congregationem certiorem reddit ingenuo privilegium oratorii concessum a se, ideo ad dominicas festosque dies de praecepto non extendi, quia sine praeiudicio et detrimento ecclesiae parochialis neutiquam remotae, in enunciato sacello missa celebrari non potest etc. „ — Qui si parla di permesso per la erezione dell'oratorio conceduto ingenuamente, vale a dire senza limitazione e che si era poi avvertito non potersi celebrare ivi la messa nei dì festivi senza pregiudizio della messa parrocchiale. La petizione poi fu fatta dal patrono dell'oratorio senz'accenno alcuno al primitivo permesso condizionato.

C. 10 dec. 1703 et Bend. XIV Const. *Etsi minime* 7 febr. 1742 §§ 14. 15, accuratius praescriptae „.

Dagli oppositori si allegano due decreti della S. C. del Conc. che sembrano disconoscere al Vescovo tal sua potestà. Uno è *in Vercellensi* 3 aug. 1675; l'altro *in Savonen.* 28 iul. et 8 sept 1724. Ma in amendue trattavasi d'interdizione fatta dal Vescovo di sacre funzioni perchè creduti oratorii privati (v. Gasparri l. c. n. 192 e 204). Dimostrato che erano oratorii pubblici, la S. C. non trovò giusta ragione di mantenere la interdizione. Da ciò sembra non potersi dedurre una regola generale che privi i Vescovi della nativa potestà che hanno di moderare le funzioni delle chiese minori.

Venendo ora al caso proposto, possiamo dire che il Vescovo, con proibire le funzioni nel pubblico oratorio, se queste erano di vero detrimento alle funzioni parrocchiali, e recavano danno al popolo, *usus est iure suo.*

46.

Circa il permesso del proprio parroco per contrarre lecitamente il matrimonio.

Tizio ha il domicilio a Milano e Berta a Torino; l'uno si trova per ragione di servizio a Cuneo, l'altra a Gallarate: conosciutesi in questa città, vogliono sposare ad Asti, dove dimorano da una settimana. Di qual parroco si richiede il permesso perchè contraggano lecitamente?

Il decreto *Ne temere*, per la liceità, fra le altre cose, così dispone (art. V): " Constito insuper de domicilio vel saltem de menstrua commoratione alterutrius (contrahentis) in loco matrimonii. Quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent licentia parochi vel Ordinarii proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercedat necessitas, quae ab ea excuset „.

Quando adunque il matrimonio si contrae in luogo dove non si abbia il domicilio ovvero la dimora di un mese dell'uno o dell'altro contraente, occorre il permesso del parroco proprio di uno di essi. Quale dicesi qui parroco proprio? Certamente il parroco o del domicilio o della dimora di un mese.

Nel caso adunque si richiede il permesso di uno di questi parroci:

a) del parroco di Milano;

b) del parroco di Torino;

c) del parroco di Gallarate;

d) del parroco di Cuneo.

Può bastare il permesso di uno solo de' predetti parroci; giacchè basta, come si è visto, il permesso tanto del parroco del domicilio quanto del parroco della dimora di un mese, come pure tanto del parroco della sposa (che sarebbe più regolare) quanto di quello dello sposo.

47.

Circa il pagamento di un' antica falcidia fatta dal Governo ad un capitolo.

Al Capitolo cattedrale di C. nel rivelare al Governo i suoi beni riuscì di occultare un cespite del volore di L. 1400. Però i canonici convennero di mettere da parte la detta somma pel caso che il Governo la richiedesse. Non avendola richiesta il detto Governo per qualche anno, i canonici pensarono di dividersi quella somma. Ora, dopo più di 20 anni, il Governo si è accorto di quel cespite e lo reclama dal Capitolo, dove ancora sopravvivono quattro degli antichi canonici che parteciparono a quella divisione. I nuovi canonici intanto si ricusano di pagare la loro quota, facendone obbligo agli antichi ed agli eredi dei canonici defunti. — Si chiede: Su chi ricade l'obbligo di pagare quella somma?

Questo cespite del Capitolo vuol rapirlo il Governo ingiustamente. È vero che i canonici antichi misero da parte una somma equivalente nel caso che il Governo la reclamasse e poi se la spartirono. Però potevano ancora non fare tutto ciò. Con quel diritto con cui misero da parte la somma col medesimo diritto se la divisero. Ora il Governo, venuto in cognizione di quel cespite, lo reclama dal Capitolo: il Capitolo è giuoco forza che lo paghi essendo una ingiusta imposizione che ora è toccata ad esso. Se il Governo l'avesse reclamata più prima, i canonici di quel tempo dovevano sopportarne il peso: lo ha reclamato adesso, e quindi i canonici presenti tutti egualmente debbono pagarlo.

Non sono obbligati solo i quattro canonici antichi, i quali se parteciparono alla divisione di quella somma, si ebbero ciò che allora era ad essi dovuto: non avendo obbligo di pagare una indebita falcidia loro non significata. Molto meno sono obbligati gli eredi dei canonici defunti.

I canonici presenti sono adunque chiamati al pagamento di quel cespite, anche i novelli, i quali entrando a far parte della massa capitolare sono entrati a far parte dei lucri non solo, ma ancora delle obbligazioni.

48.

Circa gli strumenti musicali nella Settimana Santa.

Nel Vol. VI della Raccolta officiale dei decreti della S. C. dei Riti non si trova il decr. *in Compostellana* 8 ian. 1904 (*Mon. Eccles.* Vol. XV, pag. 494), il quale vieta l'uso dell'*Harmonium* e di qualsivoglia strumento musicale nel canto delle Lamentazioni, de' Responsorii e del *Miserere* nella Settimana Santa, neanco per antica consuetudine. Che deve dirsi dell'abolizione di questo decreto? Si può far uso dell'*Harmonium*, almeno dove si ha consuetudine?

Questo decreto *in Compostellana* è stato abolito perchè non ve n'era bisogno. Bastava infatti il decreto *in Pisana* 20 marz. 1903 sotto il n 4111 del Vol. VI della Raccolta officiale, in cui si contiene simile divieto non ostante un'antica contraria consuetudine. Ai dubii infatti: "I. An etiam in Ecclesia Primatiali Pisana feriis supradictis (IV, V et VI Maioris Heb-

domadae, attenta antiqua consuetudine, tolerari possit ut cantus Lamentationum, Responsoriorum et Psalmi *Miserere* fiat simul cum instrumento *Harmonium* et aliis sine strepita *a corda*, instrumentis, *violini*, *viole*, *contrabassi* nuncupatis? — Et quatenus negative, II. An saltem tolerari possit in casu sonus tantum instrumenti *Harmonium*? „ — la S. C. rispose: *Negative ad utrumque*, citando il Cerimoniale de' Vescovi L. I, c. 28 ed altri decreti della medesima S. C.

Infatti *in Taurinen.* 11 sept. 1847, ad 1. n. 2959 si ha come segue: " An tolerari possit usus ut tempore sacri Adventus et Quadragesimae in Dominicis ad missas solemnes et vesperas pulsentur organa? — Resp.: " Quoad organi sonitum strictim servandam esse Caeremonialis dispositionem, non obstante consuetudine „ (1).

In Goana, 16 iun. 1893 ad 2.: " Potestne tolerari quod in officio feriae IV, V et VI Maioris Hebdomadae cantus Lamentationum, Responsoriorum et Psalmi *Miserere* fiat simul cum sono organi aut aliorum instumentorum; et quod perdurante expositione SS. Sacramenti concinantur versiculi *(motletti)* pariter cum sono organi aut aliorum instrumentorum musicalium, sive horis vespertinis feriae V, sive de mane ferie VI eiusdem Maioris Hebdomadae? — Resp.: *Negative* quoad Lamentationes, Responsoria et Ps. *Miserere*, nec non ad reliquas liturgicas partes: quoad vero versiculos coram SS. Sacramento tolerari posse attenta antiqua consuetudine „.

In Bonaeren. 7 iul. 1899 ad 1., n. 4044: " An tolerari possit usus adhibendi cymbalum seu *pianoforte* in matutinis tenebrarum et in missis ferialibus quae organum excludunt: et dum cantatur *Passio*? — Resp.: *Negative in omnibus* „.

Bastano adunque questi decreti perchè si abbia come insostenibile una consuetudine anche antica di sonare *l' harmonium* ed altri musicali strumenti durante le lamentazioni, i responsorii ed il *Miserere* nelle ferie IV, V e VI della Settimana Santa.

CRONACA GOVERNATIVA

Chiese ex conventuali circa le spese di culto — La deliberazione di conservare una chiesa ex conventuale alla sua funzione di culto era di competenza del Consiglio speciale della Cassa Ecclesiastica, nominato dal Governo per la sua amministrazione.

Per effetto di tale delibera un vero rapporto giuridico nacque tra la Cassa Ecclesiastica e il legittimo rappresentante della chiesa così conservata.

Se è discutibile che il Governo possa distruggere questo vincolo obbli-

(1) Ecco il prescritto del *Caeremoniale Episcoporum* nel luogo cit.: " In omnibus Dominicis et omnibus festis per annum occurrentibus... decet in Ecclesia organum et musicorum cantus adhiberi. — Inter eas non annumerantur Dominicae Adventus et Quadragesimae, excepta Dominica tertia Adventus, quae dicitur *Gaudete in Domino* et quarta Quadragesimae, quae dicitur *Laetare Ierusalem*, sed in missa tantum; item exceptis festis et feriis infra Adventum aut Quadragesimam occurrentibus, quae cum solemnitate ab Ecclesia.

gatorio in virtù dello stesso potere discrezionale di cui usò nel crearlo, è fuori dubbio che tale potere deve negarsi al Fondo Culto.

Il Fondo culto quindi è obbligato di provvedere all' ufficiatura, e il diritto di reclamarne la spesa è imprescrittibile.

Il Vescovo quale rappesentante gl' interessi religiosi della Diocesi, ed il rettore pro-tempore della chiesa, sebbene scelto senza l' intervento del Fondo Culto, hanno diritto di proporre in giudizio la domanda di liquidazione delle spese occorrenti all' ufficiatura della chiesa.

La determinazione di tali spese deve farsi dal magistrato con equità ed in corrispondenza di quanto si reclama dal sentimento religioso dei cittadini, non potendosi accogliere al riguardo il concetto troppo ristrettivo che per tale ufficiatura basti soltanto la messa festiva.

Compete inoltre un assegno personale al rettore che custodisce la chiesa, ma non anche il diritto all' abitazione o ad un assegno per detto titolo (Tribunale di Ancona 5 dic. 1911 — Giacomini e Vesc. di Nocera Umbra c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 195).

Le ricettizie curate, le parrocchie ex conventuali, e le spese di culto — Le ricettizie curate, a differenza delle parrocchie ex conventuali, avevano un patrimonio proprio quali enti collettivi e le rendite di esso - oltre all' essere distribuite in assegno al parroco ed ai partecipanti - dovevano servire al mantenimento delle chiese e all' esercizio del culto.

Soppressi i conventi, e costituendo il mantenimento delle chiese parrocchiali un onere inerente ai beni del monastero, a norma dell' art. 11 della legge 7 luglio 1866, il Fondo Culto, succeduto al monastero, è obbligato a corrispondere le relative spese di culto, giusta l' art. 28, n. 1, della citata legge, non abrogato da leggi successive.

Per effetto delle leggi eversive, le ricettizie curate, subirono una trasformazione nel senso che all' ente collettivo fu sostituito l'ente individuale, la parrocchia, venendosi a dare a quest' ultima una piena autonomia, col dovere giuridico di provvedere alla sua dotazione

Così trasformate le ricettizie curate, il Demanio dello Stato, cui furono devoluti i beni, provvide con parte di questi alla costituzione dei benefizii parrocchiali, comprendendo la congrua al parroco, la canonica e le spese del culto.

Determinata in tal modo dal Demanio la dotazione della Parrocchia, in concorso del parroco e non fatta da questo opposizione alla relativa liquidazione, la dotazione stessa diviene definitiva.

Il parroco che, da oltre un trentennio dalla sua nomina, si è acquietato della concessagli dotazione parrocchiale, non può più pretendere aumenti di spese dal Fondo Culto, il quale non è che il temporaneo amministratore delle rendite della ricettizia curata.

Sulle rendite delle ricettizie curate non possono imporsi altri oneri senza l' intervento dei Comuni, proprietarii di dette rendite.

I partecipanti delle ricettizie curate debbono ritenersi come coadiutori del parroco ; e la loro prebenda, prelevata dalla massa, costituisce l' accertamento di tale coadiuvazione.

La *canonica* non è un accessorio delle chiese parrocchiali, facendo essa parte del beneficio.

La conveniente abitazione accordata al parroco non costituisce un diritto reale di abitazione, a sensi dell'art. 522 del Cod. civ., ma una semplice prestazione personale in natura, mediante l'assegnazione di una qualunque casa. (Cassaz. di Roma, 24 magg. 15 giu. 1912 — Fondo Culto c. Zigari) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 245).

Limitazione sulle spese di culto e sugl' interessi per gli arretrati nelle chiese parrocchiali ex-ricettizie — La limitazione delle spese di culto al 15 0[0 della congrua, come è disposto nell' art. 2 della legge 1 giugno 1899, n. 191, è applicabile anche alle chiese parrocchiali ex ricettizie

Gli interessi legali sulle somme spettanti al parroco, per supplemento di congrua e spese di culto, decorrono non dal giorno della liquidazione, sibbene da quello della domanda giudiziale. (Cassaz di Roma 19 genn. 24 febbr. 1912 — Chiacchio c. Fondo Culto) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 250).

Quando, e da chi si debbono le spese di culto A norma della legge 15 agosto 1867 il Fondo Culto è tenuto a provvedere per le spese di culto, ufficiatura e manutenzione delle chiese ex-ricettizie, collegiate ed ex-conventuali rimaste aperte al culto, solo in quanto tali spese fossero oneri patrimoniali delle ricettizie, collegiate o monasteri soppressi e i patrimonii stessi fossero in realtà stati trasferiti a detta Amministrazione, sempre però limitate tali spese *non ultra vires* dei patrimonii stessi.

Per le concordate disposizioni degli articoli 2 della legge 15 agosto 1867 e 7 della legge 4 giugno 1899, gli stessi obblighi e pesi, imposti con detti articoli ai Comuni, cui i beni della ex-ricettizia sono devoluti, gravano il Fondo Culto fino a quando quest' ultimo si trovi in possesso dei beni stessi.

Soppressa quindi la ricettizia e rimasta la parrocchia come ente autonomo, l' obbligo di provvedere ai mezzi necessari per la esplicazione delle sue funzioni passò *ope legis* nell' Amministrazione che detti beni apprese.

L' assegno ai partecipanti di una ex-ricettizie è di natura essenzialemente personale ed è determinato sulla rendita dell'ente, depurata da tutte le spese.

Per soddisfare all' obbligo della motivazione non è necessario che il giudice prenda in esame tutte le argomentazioni difensive delle parti. (Cassaz. di Roma 26 genn., 8 febb. 1912—Fondo Culto c. Novia) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 252)

Circa l' autorizzazione governativa per gli enti eccles. a stare in giudizio ed all' affrancazione de' censi — L' ente ecclesiastico, convenuto in giudizio, non ha bisogno di autorizzazione governativa per sostenere la lite.

E ciò vale così per il giudizio di primo grado e di appello come per il rimedio straordinario della Cassazione.

A tenore del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, è necessaria l' autorizzazione governativa per le affrancazioni dei canoni e censi. (Cassaz. di Roma 1, 21 mar. 1912 — Capit. Cattedr. di Alatri c. Piccardo) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 255).

Circa la detta autorizzazione, i benefizii elevati dal Vescovo a curati, e la restituzione di questi dal demanio — L' autorizzazione governativa è richiesta unicamente per quegli atti e contratti che possono condurre alla diminuzione dei beni dell' ente ecclesiastico, e perciò non è

necessaria nei giudizi di rivendicazione, e tanto meno in quelli in cui il parroco agisce per veste propria, onde ottenere il pagamento dei frutti che a lui spettano.

La espressione *fondazione* nondeve essere ristretta al solo atto originario che istituisce il beneficio, ma va stessa a tutti quei legittimi provvedimenti della competente autorità ecclesiastica, con i quali ai benefizi semplici si aggiunga la *cura di anime*.

Tali benefizi vanno esenti da soppressione.

Il Demanio e il Fondo Culto che s' impossessano dei beni di un ente ecclesiastico conservato, ritenendolo per errore soppresso, sono tenuti alla restituzione dei frutti dal giorno della presa di possesso, e non da quella della domanda giudiziale.

Sono, del pari, tenuti a corrispondere il valore dei beni, e non soltando il solo prezzo ricavato dalla vendita dei beni stessi. (Cassaz di Roma 15 dic. 1911, 24 genn. 1912 — Fondo Culto e Demanio c. Santini) (*Il Dir. Eccl. It.* l. c. p. 257)

CRONACA ECCLESIASTICA

(31 Gennaio 1913)

Atti particolari del Sommo Pontefice — Il S. Padre ha mandato lettere.

Al Rev.mo P. Pacifico da Seggiano, Ministro Generale dell' Ordine dei Min. Cappuccini intorno al Collegio di S. Lorenzo da Brindisi in Roma. 25 Ott. 1911.

Al Sig. Dott. M. Winauds primo presidente del Congresso cattolico di Aquisgrana, in cui approva ciò che ivi si dovrà trattare. 12 Lugl. 1912.

A Mons. Vincenzo Tasso Vescovo di Aosta, intorno al Sinodo da lui felicemente celebrato. 30 Agost. 1912.

All' Episcopato della Regione Picena pel Congresso episcopale da esso tenuto. 24 Sett. 1912.

All' E.mo Card. Kopp, Vescovo di Breslavia pel 50° anno del suo sacerdozio e pel 25° del suo episcopato. 11 Ott. 1912.

Al medesimo, di risposta ad una lettera ossequiosa mandata a S. S. dall' Episcopato della Germania radunato a Fulda, 14 Nov. 1912.

Sacra Congregazione Concistoriale. — Con decreti di questa S. Congr. il S. Padre ha fatte le seguenti nomine di Vescovi:

Il Sac. Eduardo Gius. Hanna, prof. nel Seminario di Rochester (America) a Vescovo titolare di Titopoli, deputato Ausiliare di Mons. Riordan Arciv. di S. Francisco in California. 22 Ott. 1912

Mons. Giacomo Carrol, già Vescovo di Nuova Segovia, a Vescovo titolare di Metellopoli, 26 Ott. 1912.

Mons. Gaetano Pizzi, già Vescovo di Lacedonia, a Vescovo di S. Severo. 5 Nov. 1912.

Mons. Franc. Egger già Vesc. titol. di Laranda, a Vescovo di Bressanone. 6 Nov. 1912.

Mons. Gioacchino Gius. Vieira, già Vesc. titol. d' Imeria, ad Arcivescovo titolare di Cirro. 8 Nov. 1912.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide — Con Breve Apost. il Rmo. D. Patrizio Phelan. Vicario generale della Dioc. di Melburn. è stato nominato Vescovo di Sale in Australia. 12 Nov. 1912.

Con lettere di questa Sacra Congregaz. il R P. Carlo Cox, della Congr. degli Oblati della B. V. Immacolata, è stato nominato Amministratore Apostolico del Transvaal 12 Ott. 1912.

Secreteria di Stato — Questa Secreteria ha mandato lettere, a nome di Sua Santità:

Al R.mo P. Ezechiele del Cuore di Gesù Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi per aver offerto al S. Padre una nuova traduzione delle opere di S. Giovanni della Croce. 20 Ott. 1912.

A Mons. Bougoüin, Vesc. di Perigueux e Sarlat, ad occasione del terzo congresso diocesano da lui tenuto. 29 Lugl. 1912.

Al Can. E. Janvier in ringraziamento del vol. X delle sue conferenze tenute nella Cattedrale di Parigi, offerte al S. Padre. 19 Nov. 1912.

— Con biglietti di questa Secreteria, il S. Padre si è degnato nominare:

L' E.mo Card. Billot fra i membri della S. Congr. de' Riti. 19 Ott. 1912.

Gli EE.mi Cardinali Vico e Bisleti fra i membri della S. Congr. de' Sacramenti. 17 Dic. 1912.

L' E.mo Card. Falconio a Protettore dell' Istituto delle *Hermanas, della Cruz* di Siviglia e di quella delle Suore della Carità del *Verbo Incarnato* di Galveston, Texas. 24 Dic. 1912.

Il R.mo P. Alessio Lépicier, de' Servi di Maria, a Consultore della S. Congr. Concistoriale. 3 Dic. 1912.

— Il S. Padre ha destinato Mons. Camillo Caccia-Dominioni ad Ablegato Apost. per presentare la berretta cardinalizia al novello Card. Carlo de Hurnig già Vesc. di Presmilia in Ungheria; ed il Sig. Principe Lelio Orsini a Corriere di Gabinetto per portare al medesimo Prelato il zucchetto cardinalizio. 3 Dic. 1912.

Necrologio — Sono morti:

Mons. Benedetto Murua y Lopez, Arciv. di Burgos.

Mons. Francesco Jarrin, Vesc. di Hesenica.

Mons. Francesco Baldassarri, Vesc d' Imola.

Mons. Rogaziano Gius Martin Vesc. titol. di Uranopoli, Vicario Apost. delle isole Marchesi.

Mons. Raffaele Sandrelli, Vescovo titol. di Comana.

Mons. Giuseppe Maria di Gesù Portugal, Vescovo di Aguas Calientes.

Mons. Vincenzo Teofilo Popiel, Arciv. di Varsavia.

Mons. Giov. Battista Flapp. Vesc. di Parenzo e Pola.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto varii pellegrinaggi, specie della Germania e del Cile; S. E. Von Iagow, nuovo ministro degli esteri in Germania; S. A. R. la Contessa di Trani, e molti cospicui personaggi. Nella ricorrenza del Capodanno ha ricevuto tutto il Corpo diplomatico, e numerosi telegrammi di augurii gli sono giunti da Imperatori, Re e Capi di Stato — Le due cappelle papali estive per l'anniversario della s. m. di Leone XIII e per l'incoronazione di Pio X sono state rinviate ad autunno, cioè al 5 ed al 16 nov. — È giunto a Roma S. E. Calbeton, nuovo ambasciatore di Spagna presso la S. Sede — Il 14 u. s. vi è stato alla Sistina un solenne funerale pel def. Principe Reggente di Baviera, coll'intervento di S. S., dei Cardinali e della Corte Pontificia — Il Principe di Baviera ha concesso al Nunzio Apost. Mons. Fruhwirth le insegne della Gran Croce dell'Ord. della Corona — Il Governo Portoghese ha ordinato il sequestro dell'*Acta Apostolicae Sedis* per la dichiarazione pontificia del 12 ott. sulla separazione della Chiesa dallo Stato!

Il 19 d. vi è stata in Roma una straordinaria rivista militare, alla quale hanno partecipato le rappresentanze dei varii reggimenti ed il valoroso gen. Ameglio — Con decreto reale la Libia è stata divisa in due provincie con due governatori: il gen. Ragni per la Tripolitania ed il gen. Briccola per la Cirenaica — Con altro decreto reale sono state concesse le medaglie al valore militare alle bandiere dei reggimenti che presero parte alla guerra di Libia — I negoziati per la pace nella questione balcanica sono quasi falliti per il complotto del partito dei giovani turchi, i quali con la violenza hanno strappato dal Sultano la nomina di Wahmud Chefket pascià a Gran Visir, per impedire la cessione di Adrianopoli. Altre violenze inaudite sono state commesse: Nazin pascià, ministro della guerra, è stato ucciso da Enver Bey. Il nuovo Gran Visir ha presentato la risposta alla nota delle Potenze. Essa riassume le ragioni religiose e storiche che obbligano la Turchia a conservare almeno una parte di Adrianopoli e le isole dell'Egeo. I delegati degli Stati alleati sono già partiti da Londra. Si sono già riprese le ostilità — In Francia, in seguito alle dimissioni del gabinetto per la elezione di Poincare a Presidente della Repubblica, Briand ha formato il nuovo ministero, ch'è stato così costituito: presidenza e interni Briand; esteri Jonnart; giustizia Barthon; guerra Etienne; marina Baudin; finanze Klotz; istruzione Steeg; lavori pubblici Jean Dupuy; comm. Giust'hau; agricol. Ferrand David; colonie Jean Morel; lavoro Renè Bernard — In Germania il *Reichstag* ha dato un voto di sfiducia al Cancelliere, perchè si è rifiutato di rivocare la legge che non permette ai Gesuiti la residenza in Germania. Continuando il centro nell'attuale opposizione, Bettmann Holvvegg sarà costretto a dimettersi — La Camera nel Wurtemberg ha eletto per la prima volta dal 1848 una presidenza conservatrice cattolica senza liberali — Il col. Eduard Muller è stato eletto nuovo Presidente della Confederazione Svizzera — In Portogallo è stato costituito il nuovo ministero con a capo Alfonso Costa, autore della esosa legge della separazione. L'autorità in quella nazione non è più che un nome: violenze inaudite si commettono ogni giorno — È morto l'Arciduca Ranieri. Era nato l'11 genn. 1827 dall'Arciduca Ranieri e dalla Principessa Elisabetta di Savoia, sorella del Re Carlo Alberto: aveva sposato il 21 febb. 1852 l'Arciduchessa Maria Carolina. Sono anche morti: l'ex presidente del gabinetto spagnuolo, Sigismondo Moret; l'ex ministro Lacava; l'on. Andrea Costa; il conte Paolo della Torre, ed il R.mo P. Gerardo Beccaro carmelitano scalzo, tanto benemerito per insigni opere cattoliche e tanto lagrimato da tutti i buoni.

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la interpretazione di un triplice testamento per una pia disposizione.

Mutinen Interpretationis testamenti — 18 Mai. 1912 — Vertitur praesens quaestio circa interpretationem voluntatis Caietani Termanini, viri Mutinensis. Hic sane parocho loci Bastiglia, in Mutinensi Archidioecesi, duos fundos relinquens cum onere ex eorum reditibus certam quamdam partem singulis annis solvendi Priori Ecclesiae S. Clementis, tribus in testamentis quae confecit ita se expressit, ut dubium oriatur an universi eorumdem fundorum reditus, impendendi unice sint in usus pios et cultus, in favorem scilicet ecclesiae paroecialis loci Bastiglia et Sanctuarii a S. Clemente nuncupati; vel potius, saltem ex parte, in favorem Rectorum pro tempore earumdem ecclesiarum. Ipsemet Archiepiscopus Mutinensis, cuius iudicio res primum dirimenda subiecta fuit, anceps haeret licet opinetur reditus memoratos dividi posse in duas aequales partes, quarum unam respectivis rectoribus convertendi fas esset in proprios usus, altera in operibus cultus fideliter erogata.

Sed ut tota questio clarius intelligatur, ex integro preces referre praestat a Mutinensi Archiepiscopo oblatas. Sunt autem prout sequitur: " D. Gaetano Termanini, modenese, morto nel 1902, lasciava tre testamenti olografi. Il primo, fatto nel 1897, si esprime così: *Omissis*..... Lascio in proprietà al Prevosto *pro tempore* di Bastiglia il piccolo fondo di provenienza Chierici..... Il fondo di provenienza Leoni lo lascio in proprietà alla parrocchia di Bastiglia, la quale dovrà passare la metà del reddito netto al Priore *pro tempore* di S. Clemente.

" Il secondo, fatto nel 1899, ha come segue: — Lascio in proprietà alla parrocchia di Bastiglia. e per lei al suo legale rappresentante, oggi D. G. Ferrari Prevosto, il piccolo fondo di provenienza Chierici e l'altro di provenienza Leoni, coll'obbligo nel suddetto Parroco di Bastiglia di pagare ogni anno lire 240 al Priore *pro tempore* di S. Clemente.

" Il terzo, che ha nel principio la data del 4 giugno 1895, e in fine quella del 23 Ottobre 1900 si esprime così: — Il fondo di provenienza Chierici e l'altro di provenienza Leoni li lascio in proprietà alla parrocchia di Bastiglia, affinchè il Parroco se ne serva pel decoro della Chiesa, e possa sussidiare il Santuario della B. V. di S. Clemente „.

" Il governo civile con decreto del 16 Ottobre 1910 autorizzava Il Parroco di Bastiglia ed il Priore di S. Clemente ad accettare, il primo il legato di due fondi rustici, ed il secondo il legato di annua somma di L. 240 a carico del precedente, disposti dal fu D. Gaetano Termanini nei testamenti olografi „.

" Stando così le cose, il Prevosto di Bastiglia e il Priore di S. Clemente, per tranquillità della loro coscienza, chiedono se sono obbligati ad impiegare tutta la rendita netta dei legati predetti a favore della loro fabbriceria, oppure se possono applicarne. almeno parte. *in usus proprios.*

" Per formare un equo giudizio potranno servire di norma i dati seguenti: *a)* La rendita del beneficio parrocchiale di Bastiglia può calcolarsi in lire novecento, compresa la congrua di lire 104. *b)* La rendita annua della fabbriceria in lire duecento circa. — *c)* Il Priore di S. Clemente può calcolare su lire cinquecento cinquanta annue nette, e quella fabbriceria sopra un avanzo annuo di lire cento, quando non vi siano spese straordinarie. — *d)* Il reddito poi dei due fondi Termanini, secondo gli affitti attuali, si può calcolare in L. 2200 circa nette.

" Il mio parere è che le 240 lire siano date metà al Priore e metà alla fabbriceria di S. Clemente, e il resto dei due fondi sia diviso in parti eguali fra il Prevosto e la fabbriceria di Bastiglia „.

Porro ad E.morum Cardinalium coetum re delata, ipsi, audito consultoris voto, die 18 Maii 1912 rescribi mandarunt:

Reditus fundorum in casu erogandos esse iuxta dispositionem testamentariam diei 24 octobris 1900, solutis annuis libellis 240 pro sanctuario B. V. S. Clementis (1).

---

(1) E giustamente. Imperocchè:

a) Trattavasi di tre testamenti fatti dal sig. Termanini: il primo del 1897, in cui lasciava due fondi, uno al prevosto di Bastiglia, l'altro alla parrocchia del medesimo luogo, coll'obbligo di dare la metà del reddito al Priore *pro tempore* di S. Clemente. — Il secondo del 1899, in cui più esplicitamente lasciava l'uno e l'altro fondo alla parrocchia di Bastiglia, coll'obbligo al parroco di pagare ogni anno L. 240 al priore *pro tempore* di S. Clemente. — Il terzo che comincia colla data del 4 giugno 1895 e finisce con quella del 23 ottobre 1900, ripete la disposizione del precedente quanto alla parrocchia di Bastiglia; al parroco poi fa obbligo di sussidiare il santuario della B. V. di S. Clemente.

b) Allorchè trattasi di più testamenti, fa d'uopo stare all'ultimo di data, in cui si abrogano, o si modificano le disposizioni dei precedenti.

Quam E.morum Patrum resolutionem, in audientia SS. D. N. Pii PP. X a Secretario S. C. Concilii habita, SS.mus approbare et ratam habere dignatus est.

II.

Di un concorso, nel quale un candidato è dichiarato inidoneo per manco di prudenza.

Goritien. Concursus ad Paroeciam — 18 Mai. 1912 — Anno 1908 vacante in Archidioecesi Goritien. parochiali beneficio loci " *Grado* „ atque consursu de more indicto, duo sacerdotes, Ioannes Meizlik et Sebastianus Tognon, idonei renuntiati sunt; qui proinde Municipio Gradensi, utpote beneficii patrono, propositi fuere ut ex iis quem mallet ecclesiasticae auctoritati praesentaret pro canonica institutione. Gradensis Communitatis votum in favorem sac. Meizlik cessit. Sed cum Ordinario visum fuerit municipes in casu ius patronatus amisisse, eo quia elapsum fuerat tempus utile ad praesentationem, alterum potius sacerdotem Sebastianum Tognon, curatum loci *Fogliano*, tanquam magis idoneum ad paroeciam regendam renuntiare autumavit. Hac Ordinarii agendi ratione gravatus sacerdos Meizlik ad Sacram Congregationem Concilii recursum habuit, quae ex SS.mi D. N. commissione sub die 14 Martii 1909, controversiam diiudicandam remittebat Sacrae Rotae Tribunali.

Verum hoc Tribunal sistens in praeiudiciali quaestione atque nullum ac irritum, ob defectum formae, diiudicans concursum ad vacantem Ecclesiam Gradensem peractum, sub die 10 Februarii 1910 decrevit, nullius roboris esse tum praesentationem Ioannis Meizlik, tum nominationem Sebastiani Tognon.

Hac habita sententia, die 1 Augusti 1910 novus indictus est concursus, cui tantummodo nomen dedit idem sac. Tognon qui in primo concursu tanquam magis idoneus ab Ordinario electus fuerat. At Examinatores prosynodales eum ab ipso limine absolute repellerunt ob mutatas rerum circumstantias. " I prosinodali, ita in protocollo sessionis habita die 25 Aug. 1910, " espressero l' opinione che il D. To-

---

c) Quando un testamento comincia con una data e finisce con un' altra posteriore si deve stare a quest' ultima, giacchè si presume che con questa il testatore voglia convalidare ciò che scrisse a principio.

d) Nel caso abbiamo che nell' ultimo testamento del 1900 si lasciavano i due fondi alla parrocchia di Bastiglia: al parroco (amministratore dei detti fondi) s' imponeva l' obbligo di sussidiare il santuario della B. V. di S. Clemente. Circa il quantitativo del sussidio, il testatore avea prima dichiarato che dovea essere di L. 240. Così fu pure interpretato dal Governo civile. Giustamente perciò così fu rescritto dalla S. C. — N. d. R.

gnon sarebbe forse idoneo a reggere una qualunque altra Parrocchia. Però viste le condizioni del tutto speciali che oggigiorno regnano a *Grado*, essi a voti unanimi si pronunziarono nel senso, che il Curato D. Tognon per ora non è idoneo per la Parrocchia di Grado.

Contra huiusmodi examinatorum iudicium ad hanc S. Cong. provocavit sacerdos Tognon. Archiepiscopus ad rem rogatus, postquam varia edixerat circa miseram illius paroeciae conditionem, supra relato prosynodalium voto plane adhaerens, sub die 23 Nov. 1910 concludebat: " Per tutti questi motivi e circostanze io pure mi associo pienamente al voto dei miei prosinodali nel ritenere D. Tognon *per ora* non idoneo al posto di parroco di Grado. - Mi si potrebbe opporre che nel 1908 fui proprio io a dare la preferenza a D. Tognon in confronto dell'altro competente... Qui devo osservare che dopo il voto dei prosinodali di allora (da me ritenuto valido) a me non restava altro che scegliere fra quei due competenti, ambedue dichiarati idonei per la parrocchia di Grado.

Causa haec acta et discussa fuit in plenario coetu E.morum Cardinalium sub dubio:

An examinatorum prosynodalium iudicium sustineatur in casu.

Et die 18 maii 1912 rescriptum fuit:

Affirmative (1).

SS.mus D. N. EE. Patrum resolutionem ratam habuit et adprobavit.

---

(1) **In questa importante decisione, giova considerare:**

a) **Che il Tognon fu già approvato nel primo concorso quanto alla scienza, anzi quanto agli altri titoli per governare una parrocchia. Quel concorso fu annullato, a causa del giuspatronato municipale che non più vigeva.**

b) **Nondimeno gli esaminatori prosinodali nel secondo concorso lo riprovarono, non certo per la scienza, ma perchè nol credettero idoneo per quella cura.**

c) **In quella parrocchia infatti allora si dibattevano fieramente due partiti amministrativi, ed il Tognon per talune impendenze stimavasi ligio al peggiore di essi. Sicchè la sua nomina a parroco di quel luogo, in tali circostanze, prevedevasi nefasta a quei fedeli, e non era possibile che egli esercitasse in pace e con profitto il suo ministero.**

d) **In ciò gli esaminatori compirono il loro dovere. Imperocchè il Tridentino vuole che nei candidati da approvare si deve riconoscere la idoneità non solo nella *scienza*, ma si ancora nei *costumi* e nella *prudenza* (Sess. 24, c. 18 *de ref.*: " Renuntientur quotcumque ab his examinatoribus idonei indicati fuerint aetate *moribus, doctrina, prudentia*, et aliis rebus ad vocantem ecclesiam gubernandam opportunis ". Di qui viene che se ad alcuno manchi una di queste doti, dev' essere senz' altro riprovato.**

e) **Giustamente perciò gli esaminatori disapprovarono il Tognon, ed il Vescovo aderì. E la S. C. confermando il loro giudizio, ha confermato pure quanto noi dimostrammo in apposita consultazione a pag. 452 di questo Vol. — N. d. R.**

III.

Se la dispensa dal digiuno e dall' astinenza per le feste generalmente abolite, si estenda pure alle feste particolari concesse posteriormente. Se in esse può usarsi le promiscuità dei cibi.

Beatissime Pater,

Iulianus de Diego Alcolea, Episcopus Asturicensis, humiliter petit a S. V.:

1.° An lex ieiunii et abstinentiae die Commemorationis solemnis S. Iosephi, Sponsi B. M. V. in Hispania, ubi festum restitutum est, sit dispensata vi Motus proprii *Supremi disciplinae*, vel indigeat dispensatione Ordinariorum ad tenorem decreti S. C. Concilii diei 3 maii 1912?

2.° An diebus festivis quibus dispensatur lex ieiunii et abstinentiae sit etiam sublata prohibitio de non miscendis piscibus cum carne in eadem refectione?

Die 21 Novembris 1912 S. Cong. Concilii suprascriptis dubiis respondit: Ad 1. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam. Ad 2. Negative (1).

C. Card. Gennari, *Praefectus*
O. Giorgi, *Secretarius.*

S. Congregazione dei Religiosi

Circolare ai Superiori degli Ordini e delle Congregazioni Religiose, in cui si vieta la lettura di taluni giornali.

Nel fascicolo N. 21 dell' *Acta Apostolicae Sedis*, del 2 dicembre 1912, si pubblicò la seguente Avvertenza: " A togliere l' equivoco " che certi giornali vanno creando in mezzo al clero ed ai fedeli, si " dichiara che la Santa Sede non riconosce per conformi alle direttive

(1) E giustamente. Imperocchè quanto al primo dubbio, nel Motu proprio *Supremi disciplinae* del dì 2 luglio 1911 (*Mon. Eccl.* Vol. XXIII p. 193) sta detto: " V. Quod si in aliquod ex festis quae servata volumus dies incidat abstinentiae vel ieiunio consecratus, ab utroque dispensamus; eamdemque dispensationem etiam pro Patronorum festis, hac Nostra lege abolitis, concedimus, si tamen solemnitor et cum magno populi cuncursu ea celebrari contingat ".—Le feste conservate per posteriore indulto possono ben godere di questo indulto, il quale essendo generale e per *Motu proprio* è di larga interpretazione.

In rispetto al secondo dubbio, è legge generale, sancita da Bened. XIV (Cost. *Non ambigimus et la suprema*), che nei giorni di digiunò, quando ha luogo una dispensa dall'astinenza debba sempre osservarsi il divieto *de non permiscendis epulis*; e qui ha luogo una vera dispensa generale: *ab utroque dispensamus.*

" pontificie e alle norme della Lettera di Sua Santità all' Episcopato " Lombardo, in data del 1.° luglio 1911, i giornali seguenti: *L' Av-* " *venire d' Italia, Il Momento, Il Corriere d' Italia, Il Corriere di* " *Sicilia, L' Italia*, ed altri dello stesso genere, checchè ne sia delle " intenzioni di alcune egregie persone, che li dirigono ed aiutano ".

Ora, sebbene questa sacra Congregazione sia persuasa che nessuna famiglia religiosa abbia rinnovato l' abbonamento ai suddetti giornali in seguito a tale Avvertenza, pure, avendo saputo che ad essa si dànno le più strane interpretazioni, crede opportuno di dichiarare, a togliere ogni equivoco, che ai Religiosi è proibito non solo l' abbonamento, ma anche la lettura dei menzionati giornali. Che se qualche Religioso per giuste ragioni si trovasse nella necessità di leggerne qualcuno, egli dovrà riceverne speciale autorizzazione in iscritto da' suoi Superiori maggiori.

Roma, 15 gennaio 1913.

Fr. I. C. Card. Vives, *Praefectus.*
Donatus, Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dell' Indice

I.

Si proibiscono e si mettono all' Indice alcuni libri

Feria II, die 13 ianuarii 1913.

Sacra Congregatio eminentissimorum ac reverendissimorum sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a sanctissimo Domino nostro Pio Papa X sanctaque Sede apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in palatio apostolico Vaticano die 13 ianuarii 1913, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Begey e Favero, *S. E. Monsignor Arcivescovo L. Puecher-Passavalli, Predicatore apostolico, Vicario di S. Pietro, Ricordi e lettere (1870-1897). Milano, Torino, Roma 1911.*

Karl Holzhey, *Kurzgefasstes Lehrbuch per speziellen Einleitung in das Alte Testament. Paderborn 1912.*

Lasplasas, *Mi concepto del mundo. Libro tercero: El mundo y el yo humano. San Salvador 1911.*

Discurso sobre la filosofia; resumen de " Mi concepto del mundo ". Barcelona (1912).

45 Thesen zur Gewerkschafts-Enzyklika " Singulari quadam " *von*

Ghibellinus und Germanicus. Seiner Eminenz, dem Herrn Kardinal Kopp, Fürstbischof von Breslau und Seiner Exzellenz, dem Herrn Kultusminister Trott zu Solz ehrerbietigst zugeeignet. Herford in Westf. 1912.

Valeriano Ferracci, *Cenni biografici della Serva di Dio Paola Mandatori-Sacchetti. Roma 1905. — Decr. S. Off. 28 Aug. 1912.*

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus sanctissimo Domino nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae, die 20 ianuarii 1913.

Fenciscus Card. Della Volpe, *Praefectus.*
Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

II.

Sottomissione di due Autori.

Aloysius Izsòf, Th. de Cauzons, et Valerianus Ferracci decretis, quibus quidam eorum libri prohibiti sunt, laudabiliter se subiecerunt.

In quorum fidem etc.

Thomas Esser, O. P., *Secretarius.*

Sacra Rota Romana

I.

Si decide doversi eseguire di nuovo un rescritto malamente eseguito.

Aretina. Pensionis. 25 Novembre 1911. Con le debite facoltà fin dall'anno 1857 nella Diocesi di Arezzo fu soppressa la chiesa di S. Biagio a Ministero e furono riuniti i diritti e i beni di questa alla chiesa di S. Eugenia a Bagnoro, la quale migliorò così la sua posizione di circa cento lire annue dall'anno 1872 in poi. Essendo però la chiesa di S. Eugenia ben provvista, mentre quella di S. Agata a Saccione versava in tristi condizioni finanziarie, il comune Patrono chiese al S. Padre che la detta somma di lire cento annue fosse aggiudicata a quest'ultima. Sua Santità con rescritto del 16 Aprile 1875 concesse la grazia

con queste parole: " Sanctitas Sua, audita relatione Ordinarii Aretini, *benigne annuit* ac propterea mandavit eidem committi ut, veris existentibus narratis, dummodo accedat consensus parochi S. Eugeniae vulgo *al Bagnoro,* petitam pro suo arbitrio et conscientia indulgeat cessionem et unionem perpetuam enunciati annui reditus libellarum 100... „ Ma l'Ordinario, invece di concedere la cessione e la incorporazione del reddito, pensò di onerare le rendite della parrocchia di S. Eugenia dell'annua pensione o sovvenzione di cento lire a favore della parrocchia di S. Agata.

Ciò non ostante è dubbio che negli anni dal 1875 al 1888 le cento lire siano state pagate; circa il periodo di tempo dal 1888 al 1905 neppure si può dir nulla perchè l'amministrazione della vacante parrocchia di S. Agata rimase unita quella della parrocchia di S. Eugenia. Nel 1905 fu nominato economo curato di S. Agata il Rev. Marcantoni, il quale nel 1908, trovato nell'archivio parrocchiale il predetto Rescritto Pontificio, ricorse alla S. Congr. dei Vescovi e Regolari perchè gli fosse pagata dal Parroco di S. Eugenia la predetta pensione; ma questi oppose che l'Indulto Pontificio era stato ottenuto con bugie e reticenze e che subordinatamente il decreto del Vescovo era nullo. Dopo la *Sapienti Consilio* la causa fu rimessa alla S. Congr. del Concilio e di poi fu commessa al Tribunale di S. Rota, ove fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Mori *Ponente*, Mons. Cattani e Mons. Perathoner, coi seguenti dubbii:

I. *An et quomodo constet de obligatione parochi loci Bagnoro solvendi annuam pensionem libell. 100 vel alium praestationem aut summam capitalem favore paroeciae loci Saccione in casu.*

Et quatenus negative:

II. *An fieri possit locus novae executioni per Episcopum faciendae rescripti diei 16 Aprilis 1875, ita ut haec obligatio inde oriatur in casu.*

Ed il dì 25 novembre 1911 fu deciso:

Ad 1.um *Provisum in 2.o* — Ad 2.um *Affirmative*, seu *locum esse novae executioni per Episcopum faciendae rescripti d. 16 Aprilis 1875, ad cuius normam praestatio erit dein solvenda.*

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Quando un rescritto pontificio è stato concesso previe informazioni dell'Ordinario, si presume sempre che il Pontefice non sia stato ingannato, giusta il *cap. In praesentia, § fin. de prob.* Così insegnò il Loterio *in re benefic.*, lib. 3, q. 18, n. 12 e più volte la S. Rota: dec. 201, num. 2, p. 1; dec. 613, n. 5.

b) I rescritti possono essere di *giustizia* e di *grazia*. Questi poi possono essere in forma graziosa oppure in forma commissoria: nel primo caso contengono sempre una grazia fatta, nel secondo caso invece bi-

sogna vedere dal tenore se l'esecutore è necessario o volontario. Ecco come si esprime a questo proposito il D'Annibale, *Summ. Theol. Mor.* Vol. I, n. 222. " Non ex re ipsa petenda est (haec distinctio), sed ex voluntate concedentis, non enim dicitur gratia facta, cum fuerit ultro citroque, sed cum is qui illam concedit, sive per se, sive per alium annuit petitioni. Uti igitur sciamus utra ea sit, ante omnia dispiciendum est, utrum princeps ipsemet eam concedat in forma gratiosa, an in forma commissoria. Quando ipsemet eam concedit in gratiam eius cui illam concedit.... regulariter facta intelligitur. Quando eam alteri concedendam remittit, modo facta, modo facienda intelligitur: intelligitur facta, si eum cui mandat illam concedere constituit executorem necessarium: sin voluntarium, facienda censetur. Utrum vero eum constituerit, aestimari debet ex verbis mandati seu rescripti „.

c) Se un rescritto in forma commissoria contenga una grazia fatta o da farsi non dipende dalla solita clausola " *pro suo arbitrio et conscientia* „. Queste parole si usano mettere anche nei rescritti di necessaria esecuzione, ed in tal caso non costituiscono altro che una espressione di rispetto all'esecutore, senza però dargli alcuna facoltà di mutare a suo arbitrio la fatta concessione. Così De Rosa, *De exec. liter. Ap.*, p. I, cap. 1, n. 76; D'Annibale, *Summ. Theol. Mor.*, Vol. I, n. 222 in nota; Trombetta, *Praxeos regula circa contract. re. eccl.*, cap. 6, n. 3. La S. Congr. del Concilio poi a questo proposito così si esprime, in *Romana. Subsidior. dotalium* del 6 dicembre 1846: " Clausulae *veris existentibus narratis..... arbitrio* et conscientia..... sunt conventionales formulae ob reverentiam in executorem, non substantiales ac intrinsecae conditiones: ponuntur enim vel ne inscio Ordinario gratia sortiatur effectum, vel ne modo parum decenti executio ipsi iniungatur; et quidem diversimode adhibentur pro personarum diversitate „.

d) Quando l'esecutore eseguisce invalidamente il rescritto di una grazia fatta, nè questa cessa di essere nè egli perde la potestà di eseguire di nuovo il rescritto. Si ascolti a questo proposito il D'Annibale, *l. cit.*: " Hoc autem distat inter gratiam factam et faciendam, quod per illam quoddam quasi ius ad rem (ad gratiam a delegato impertiendam) acquiritur, per hanc nullum prorsus: ideo illa non expirat resoluto iure dantis, haec expirat, nempe re integra „. E ciò giustamente, sia perchè non è giusto che alcuno per negligenza dell'esecutore sia privato di una grazia ottenuta, sia perchè *la potestà dell'esecutore di una grazia fatta è perpetua come tale non si perde per un atto nullo*, secondo la regola: non costituisce impedimento ciò che per diritto non ha alcun effetto. Così insegna il De Rosa *de execut.* liter. Apost, p. 1, cap. 10, n. 1: " dicendum potestatem executoris ad exequendas litteras Ap. gratias continentes nullo esse temporis spatio circumscriptam, quia cum gratia sit perennis, execu-

toris potestas quae necessario datur ad gratiam, talis quoque esse debet, ne gratia principalis reddatur elusoria per eius accessorium, iuxta *cap. si super gratia de offic. in 6.°* et eo magis cum gratia est facta „. L' istesso autore al *n. 31 del cap. cit.* si chiede se può di nuovo eseguire un rescritto Apostolico chi già l' abbia malamente eseguito, e risponde: " In hac quaestione ita dicerem; quod si executor procedit *uti mixtus* (cioè esecutore libero), iuris ordine servato et cum causae cognitione, et tunc sive bene sive male pronuntiaverit, non potest amplius se in illo negotio intromittere, quia per sententiae probationem iam sua iurisdictio expiravit, et pars quae se gravatam senserit debet adire superiorem legitimum et coram eo sua iura deducere; et id intelligo sive male iudicaverit in iure sive in facto... Si vero executor processerit *uti merus* (ossia esecutore necessario) et tunc quia sumus in extraiudicialibus, si in facto erraverit, poterit suum errorem revidere et de novo cognoscere.... Sicuti cum executor omiserit aliquid exsequi sibi in litteris commissum, poterit illud supplere „. Così anche Reiffenstuel, *Ius can.*, lib. 1, tit. 29, § 5, n. 250, e la S. Rota in decis. 82, n. 13; dec. 884, n. 4.

e) È nulla l' esecuzione del mandato se il delegato nell' eseguirlo uscì fuori dei limiti di esso. Ecco come ne dà la ragione il Reiffenotnel, l. cit. n. 101: " Nam qui excessit aliud quid facere videtur l. *diligenter* ff. *mandati*, sicque actus est nullus si forma mandati quoad aliquid substantiale non observetur. „ Così si insegna nel cap. 22. *de rescript.*, e nell' istesso modo decise la S. Rota, dec. 18, n. 15.

Il Barbesa anzi in *Collectaneis Doctorum in Summario text.* dice nulla l' esecuzione del mandato anche se fatta in modo equivalente ma non preciso: " Notatur ad hoc quod processus factus contra formam rescripti, etiam im minimo, irritatur ex Tiraq. „ *Deretractu* lig. § 1, glossa 22, Caputaquen., dec. 143, n. 5, p. 2, rec. ubi n. 2, quod rescripti forma debet praecise et punctualiter, non autem per aequipollens impleri „.

f) Ogni rescritto Apostolico perde la sua forza esecutiva dopo un trentennio dalla data. Tale prescrizione però non ha luogo per la grazia che è stata concessa ad una chiesa parrocchiale, perchè questa non deve aver danno per la negligenza dei rettori.

Scrive a questo proposito il De Rosa nel l. cit.: " Diximus quod executio litterarum Apostolicarum praescribitur spatio 30 an., intellige quoad vim executivam, nam litterae Ap., licet de per se habeant vim executivam, attamem hoc privilegium amittunt cum fuerint elapsi 30 anni, quia per tale tempus praescribitur via executiva.... Sed limitatur haec conclusio, ut procedat quando litterae fuerint concessae ad favorem alicuius personae particularis, cui abesse debet propria negligentia in petendo illarum executionem, secus autem ubi agitur

de litteris concessis ad favorem ecclesiae vel dignitatis. Hoc enim casu negligentia unius successoribus non potest nocere. Rota in d. de. 342, apud Cerro ubi allegatur decisio 144 apud Coccinum „.

g) Non si può dare la prescrizione estintiva, ossia liberativa, per un onere imposto con una esecuzione invalida del rescritto, perchè, posta la nullità del decreto di esecuzione, non ancora era nato il pieno diritto di esigere la cosa e perciò non poteva darsi prescrizione estintiva di quel diritto.

h) IN FATTO. Il rescritto Ap. del 16 Aprile 1875 non si può con giusta ragione attaccare di nullità, quasi che il Pontefice sia stato ingannato circa il reale stato delle cose; — consta poi in modo certo che quel rescritto era di grazia fatta: " *benigne indulsit* „; onde è rimasto valevole ed eseguibile non ostante la veramente arbitraria, e perciò nulla, esecuzione dell' Ordinario d' allora; — che la prescrizione trentennale non si può valevolmente invocare nè contro l' eseguibilità del rescritto, nè tanto meno come estintiva dell' onere da quello imposto.

Perciò giustamente fu ordinata una nuova esecuzione del rescritto Pontificio.

II.

Si rigetta la domanda di annullamento di un matrimonio oppugnato per " difetto di consenso „.

Neo-Eboracen. Nullitatis matrimonii. — 9 Dicembre 1911. — Nel 1895, previa dispensa dall' impedimento di mista religione, Maria Paolo Boni Conte di Castellane sposò a New Iork la protestante Anna Gould. Dopo tre anni di vita comune la moglie cominciò a sospettare della fedeltà del marito, e dopo altri otto anni ancora per la medesima ragione chiese ed ottenne il così detto divorzio civile, onde lasciò il Conte Boni, col quale aveva avuti anche tre figli. Più tardi Anna fece il così detto matrimonio civile con un altro uomo, ed il Conte Boni, ripensando che Anna prima e dopo il matrimonio aveva dichiarato che per lei protestante il vincolo matrimoniale non impediva di divorziare se il marito fosse venuto meno alla fede coniugale, credette rivolgersi all'autorità Ecclesiastica perchè il suo matrimonio con Anna fosse dichiarato nullo perchè questa *aveva consentito con una vera condizione che si opponeva alla sostanza del contratto matrimoniale.* Chiese ed ottenne dal S. Padre che la istruzione della causa fosse fatta dal Tribunale di S. Rota. La causa fu trattata innanzi agli Uditori Mons. Lega, Decano *Ponente*, Mons. Sebastianelli e Mons. Rossetti col seguente dubbio.

An constet de nullitate matrimonii in casu.

Ed il dì 9 dicembre 1911 fu deciso:

Negative, seu *non constare de nullitate matrimonii in casu.* Actor solvat expensas.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO – L'errore di diritto, per unanime consenso dei Dottori, non basta a render nullo un matrimonio. Scrive il Gasparri, *De matrim.*, n. 792 (ed. 1891): " Error iuris circa essentialem proprietatem matrimonii verificatur si contrahens vel putat vinculum matrimoniale solvi posse saltem in aliqua circumstantia, ut tenent infideles, necnon Graeci schismatici qui contra definitionem Concil. Trid. sess. 24, cap. 7 adhuc autumant adulterio induci divortium plenum, et nonnulli perversi ac ignorantes catholici, praesertim post funestam divortii legem; – vel putat se post illum maritum vel uxorem posse alium quoque vel etiam superaddere, uti rursus infideles: – vel tandem putat matrimonium non esse sacramentum, uti protestantes, quibus adhaerent, plures perversi ac ignorantes catholici. Iamvero hoc in casu, certum est haberi consensum matrimonialem, ideoque per se valere cum simplici errore iuris, *etiam dante causam contractui*; nempe: si contrahens qui in errore versatur modo vult inire verum matrimonium prouti a Domino institutum est ... et positivo voluntatis actu non excludit proprietatem matrimonio essentialem, licet excluderet si de ea cogitaret ..... Quod si contrahens, explicito voluntatis actu, seu vera mentis conditione, illam proprietatem revera excludit, matrimonium irritum est „. Così anche dice Benedetto XIV, *De Synod.* l, 13, c. 22 n. 7; Pirhing *Ius canon.* l. IV, t. 1, n. 74; Pio VI nella *Lettera del giorno 11 luglio 1789 all' Arcivescovo di Praga;* la S. Rota in *Monacen. - Friburgen del 24 luglio 1909.*

b) Quando la testimonianza di uno solo contraddice a quella di più altri, bisogna possibilmente concordare il senso di quell' uno alla dichiarazione dei più. Ed in ogni caso non bisogna dimenticare che la testimonianza di un solo non prova, secondo la nota regola: " Unus testis, nullus testis „, come ritenne la S. Rota in decis. 251, n. 1; decis. 664, n. 3, part. I; decis. 191, n. 7; decis. 337, n. 16; decis. 487, n. 8. part. IV.

c) Perchè un matrimonio già contratto possa dichiararsi nullo ci vogliono argomenti certi: le prove dubbie sono assolutamente insufficienti.

d) Nei luoghi ove non vigeva il cap. " *Tametsi* „ del Conc. di Trento la pacifica coabitazione e la copula spontaneamente concessa valevano a sanare ogni difetto di consenso che ci poteva essere quando si contrasse matrimonio.

e) IN FATTO. Non si è potuto provare in modo certo che Anna faceva della facoltà a divorziare in caso di infedeltà da parte del marito una

vera condizione sine qua non: al più ella era su questo punto in un mero *errore di diritto*, errore che di per sè solo è insufficiente ad invalidare il matrimonio; in ogni caso quel contratto matrimoniale fu celebrato a New York, dove non vigeva il cap. " *Tametsi* „ e quindi la pacifica coabitazione e la copula intervenuta hanno sanato ogni possibile difetto di consenso che in principio ci poteva essere.

Perciò giustamente non fu ammessa l'invalidità di quel matrimonio.

III.

Si nega la concessione di una nuova istruzione giudiziaria.

Baltimoren. Nullitatis Matrimonii. - 29 Novembre 1911 Maria Reid si era rivolta alla S. Congr. di Propaganda perchè fosse dichiarato nullo il suo matrimonio con Federico Parkust, ma ebbe sentenza negativa. Appellò allora in seconda istanza al Tribunale di S. Rota, questo però il 30 giugno 1910 confermò che non constava la nullità di quel matrimonio. I patrocinatori dell'attrice chiesero di poter appellare ancora, ed il Rev.mo Decano *Ponente*, il 13 agosto 1910 decise: " *Admittatur si et quatenus de iure, ad normam Constitutionis* " *Dei miseratione* „. L'Avvocato del vincolo però si oppose, perchè non era stata dichiarata la ragione per cui si chiedeva un nuovo appello, e dichiarata poi questa, il Rev.mo Ponente il 4 aprile 1911 decise: " *Admittantur novae testium productionem et testes iam producti sub novis articulis interrogentur, si et quatenus ad veritatem detegendam conducant, audito vinculi Defensore et praevio decreto Iudicis instructoris* „. A Giudice Istruttore fu deputato Mons. Priore, il quale il 31 luglio 1911 decise che doveva negarsi la nuova istruzione.

Contro tale decreto gli Avvocati appellarono all'intero Collegio di S. Rota, il quale il 29 novembre 1911 confermò la decisione del Giudice istruttore decretando:

Expetitam novam instructionem concedendam non esse.

Eccone le precipue ragioni:

a) IN DIRITTO — Quantunque in genere non si abbia diritto di appellare contro due sentenze uniformi emanate dalla S. Sede, pure le cause matrimoniali hanno il privilegio di non passar mai *in giudicato* e possono trattarsi di nuovo *se si viene a conoscere qualche cosa prima non considerata.* Così Benedetto XIV nella Costituzione *Dei miseratione*: " Salvo semper et firmo remanente iure, seu privilegio causarum matrimonialium, quae ob cuiuscumque temporis lapsum, nunquam transeunt in rem iudicatam; sed si nova res, quae non deducta vel ignorata fuerit, delegatur, resumi possunt et rersus in iudicialem controversiam revocari „. Così spiega tale privilegio il Reinffenstuel,

de sent. et re iud. nn. 135-138: " Remanet quod sententia illa quae non transit in rem iudicatam post lapsum decennii, solum possit retractari per viam querelae.... „.

b) Spetta al Giudice definire se la richiesta nuova istruzione contiene qualche cosa di nuovo, oppure è diretta a mettere in luce nuovi elementi, e quindi può esser concessa. Scrive il Reiffenstuel, l. cit.: " Iudex autem non debet simpliciter admittere querelantem; *sed oportem ut prius - summariter saltem - sese informet* de iustitia querelae et iniustitia sententiae, ac, *cognita rei veritate,* retractet sententiam „. Ed il Pirhing nella sua Sinopsi, l. II. Decret. t. XXVIII, sect. II, § 3: " Sententia contra legitimum matrimonium ad hoc dissolvendum lata, vel quae lata fuit pro matrimonio quasi legitime illud contractum fuisset, cum tamen nullum sit, numquam transit in rem iudicatam; cum semper ad illud reintegrandum, vel ad hoc dissolvendum, et retractandam sententiam, quoties compertum fuerit cum errore quodam latam fuisse, agi possit, ut patet ex. c. Lator. 7, h. t. neque enim ulla iuris aut iudicis auctoritatis aut partium consensus etc. potest dissolvere matrimonium validum, aut invalidum reddere validum, cum talis sententia peccatum foveret dissolvendo eos qui veri coniuges sunt, aut coniungendo eos qui non sunt coniuges..... *Neque tamen passim et indifferenter quilibet admitti debet ad sententiam talem impugnandam, ne nimis lites multiplicentur, et cum praesumptio stet pro Iudice; sed prius a Iudice summaria cognitione dispiciendum num causa verisimilis subsit sententiae latae impugnandae* „.

c) L'appello che si fa in forza del predetto privilegio ha sempre forza di querela, ossia di rimedio straordinario, per evitare un pericolo per l'anima. Tale querela può esser trattata anche dal giudice che dette quella sentenza, contro la quale si reclama. Scrive il Reiffenstuel, *l. cit.*, n. 138: " Querela potest cognosci ab eodem iudice qui sententiam, contra quam pars querelatur, tulerat, atque is, interposita coram se querela, praemittit summariam eius cognitionem, an videlicet allegetur aliqua verisimilis et probabilis causa querelandi „.

d) Per regola generale non si debbono ammettere testimoni, sia pure diversi, sopra gli stessi quesiti, dopo aver pubblicate le testimonianze in proposito, perchè allora si può temere una subornazione di testimoni, oppure qualche altro attentato alla verità. Si legge a questo proposito nelle Clem. II, *de testibus:* " Testibus rite receptis, et eorum attestationibus publicatis, sicut non licet super iisdem, vel directe contrariis, articulis alios vel eosdem testes in principali causa producere, *sic non debet in appellationis causa licere*; cum non minus in appellationibus quam in principali causa subornatio sit timenda „.

e) IN FATTO. La causa è stata indubbiamente trattata due volte presso

la S. Sede e con esito negativo; — le ragioni che ne si adducono per avere una nuova istruzione non contengono niente di nuovo, o che si presume prima ignorato.

Perciò giustamente fu rigettata l'istanza.

Vicariato di Roma

Disposizioni circa le feste recentemente abolite.

Ai Reverendi Parroci, Superiori, Rettori delle Chiese, Cappelle ed Oratori pubblici di Roma.

Le diverse e spesso non rette interpretazioni date in alcuni luoghi al *Motu proprio* 2 luglio 1911 hanno indotto la S. Congregazione del Concilio a promulgare, in data 3 maggio 1912, una istruzione *circa dies festos*, allo scopo di dichiarare quale sia stata e sia la mente del S. Padre riguardo alla celebrazione di quelle feste alle quali, per l'accennato *Motu proprio*, fu tolto il duplice precetto.

" Quando (così si esprime la lettera della S. C.), tenendo conto delle nuove circostanze di tempo e di cose, il Sommo Pontefice tolse alcuni giorni dal numero delle feste di precetto, come altre volte era stato fatto dai suoi Predecessori, non intese per nulla che fossero soppresse le solennità di quei giorni; vuole, anzi, Sua Santità, che quei giorni siano celebrati nelle Chiese come prima, con la stessa solennità e possibilmente con la stessa frequenza di popolo. È stata ed è mente di Sua Santità, che sia soltanto sciolto l'obbligo per i fedeli di udire la Messa e astenersi dalle opere servili, e ciò particolarmente ad evitare le trasgressioni del precetto troppo frequente, e perchè non avvenga, che mentre da molti Dio è onorato, da altri, non senza grave danno delle anime, sia offeso. Comanda, pertanto, la medesima Santità Sua a tutti e singoli che hanno cura d'anime, che, mentre comunicano questo ai fedeli loro affidati, non cessino di esortarli caldamente, affinchè, anche in questi giorni, continuino a dar prova di pietà verso Dio e venerazione ai Santi quanto più possono, principalmente con la frequenza alle Chiese per ascoltare la S. Messa e compire gli altri pii esercizi „.

Noi, pertanto, nel portare a conoscenza dei Rndi Parroci e di tutti i Superiori e Rettori delle Chiese, Cappelle ed Oratori pubblici di quest'alma Città, del Clero sì Secolare che Regolare, queste dichiarazioni della Suprema Autorità, ci sentiamo in dovere di dare altresì le seguenti speciali disposizioni, alle quali tutti dovranno attenersi.

I. Le solennità e festività per le quali è stato soppresso il precetto dal *Motu proprio* 2 Luglio 1911, e cioè:

1° la Purificazione di Maria SSma (2 febbraio),
2° la Commemorazione solenne di s. Giuseppe (19 marzo),
3° l'Annunziazione di Maria SSma (25 marzo),
4° il *Corpus Domini* (giovedì dopo la SSma Trinità),
5° s. Filippo Neri (26 maggio),
6° la Natività di Maria SSma (8 settembre),
7° s. Michele Arcangelo (29 settembre),
8° s. Giovanni Evangelista (27 dicembre),

si celebreranno con la solennità di rito e di ufficiatura come prima, e non dovranno avere diminuite le manifestazioni esterne di solennità, che fin qui solevansi praticare nelle varie Chiese.

II. Nelle dette feste dovranno mantenersi, almeno nelle Chiese collegiate, parrocchiali e principali, gli orari delle Messe come nei giorni festivi di precetto, e ricordiamo ai Parroci che loro rimane l'obbligo dell'applicazione della Messa *pro populo*.

III. Alle feste della Purificazione, Annunziazione e Natività di Maria Santissima, Commemorazione solenne di s. Giuseppe (19 marzo) e di s. Michele Arcangelo (29 settembre) dovrà premettersi in tutte le Chiese, Cappelle e Oratorî pubblici, un triduo di preparazione. I fedeli che assisteranno al triduo, o, dove si vorrà, alla novena di preparazione, per speciale concessione del Sommo Pontefice, lucreranno ogni giorno l'indulgenza di sette anni e altrettante quarantene.

IV. La Festa solenne di s. Giuseppe, posta nella domenica III dopo Pasqua, e quella di s. Giovanni Battista, fissata alla domenica IV di giugno, dovranno d'ora in poi celebrarsi con tutta la solennità del rito nelle dette Domeniche.

V. La festa del *Corpus Domini*, a norma del decreto della S. C. dei Riti 24 luglio 1911, si celebrerà solennemente nella feria V dopo la Domenica della SSma Trinità in tutte le Chiese. Qualora, poi, in qualche Chiesa le processioni solenni non possono esplicarsi in detto giorno con tutta la pompa e frequenza di popolo desiderabili, potranno compirsi nella Domenica seguente; ma non per questo dovrà tralasciarsi, nella detta feria V, la processione dopo la Messa solenne conventuale, nelle Chiese Collegiate e Capitolari e nelle altre dove è ufficiatura corale.

Dato dalla nostra Residenza, li 2 giugno 1912.

† Pietro Card. *Vicario.*
G. Ceppetelli, *Patr. Costant.*,
Viceg. Commissario della S. V. A.

Cronachetta Religiosa e Politica

Il S. Padre ha ricevuto in udienza varii gruppi di pellegrini, tra cui uno degli Stati Uniti, e molti altri cospicui personaggi. — Ha ricevuto poi una numerosissima rappresentanza di ogni classe di persone, venute a protestare ai suoi piedi, a nome di Genova cattolica, per il negato *exequatur* al nuovo Arcivescovo Mons. Caron.—Nell'Aula massima del Palazzo della Cancelleria, gremita di Cardinali, Prelati e numerosi Signori ha avuto luogo la prima conferenza per le Feste Costantiniane, svolta con grande erudizione dal P. Antonio Casamazza O. S. A. sul tema " I documenti della *Vita Constantini* secondo le conclusioni della critica moderna „.—Nella ricorrenza del centenario della Cappella Giulia è stato celebrato in S. Pietro un solenne funerale alla s. m. di Giulio II fondatore di essa. — Solenni funerali sono stati celebrati nelle Basiliche ed in molte Chiese di Roma in suffragio dell' anima della defunta Ecc.ma Rosa Sarto, sorella di Pio X. Per il detto grave lutto sono pervenuti a Sua Santità numerosi telegrammi di Sovrani, Capi di Stato, Principi, Vescovi, Istituti, Sodalizii e privati dell' Italia e da tutto il mondo. — Si è formato il Comitato esecutivo, con a capo l' on. Boselli e di cui fanno parte molti senatori e deputati, per la erezione del monumento al Ven. D. Giovanni Bosco a Torino, in Valdocco, nella Piazza di Maria Ausiliatrice, in ricorrenza del 1.° centenario dalla sua nascita, che sarà il 16 agosto 1915. — In Germania il Reichstag, dando un nobile esempio di libertà, ha approvato per alzata di mano il progetto di legge proposto dal centro relativo all' abolizione della legge contro i Gesuiti. L' aula era affollatissima. Hanno votato a favore dei Gesuiti i deputati del centro, i socialisti, gli alsaziani, i danesi e alcuni deputati radicali.

L' on. Finocchiaro Aprile, guardasigilli, ha sottoposto alla firma reale il decreto che sanziona il nuovo codice di procedura penale, che avrà esecuzione dal 1.° genn. 1914. Le riforme sono molte ed ampie e sono ispirate al criterio di ottenere maggiore sollecitazione nell' esaurire i processi penali. — Dopo le nuove sanguinose sconfitte subite dalla Turchia, specie quella di Charkeny in cui sono stati massacrati oltre 15000 turchi, le ultime notizie dei Balcani favoriscono le speranze di pace. La Turchia sarebbe disposta ad aprire negoziati di pace colla Bulgaria sulla base della resa di Adrianopoli. — In Francia il processo della famosa banda Bonnot, le cui gesta terrorizzanti sono note a tutto il mondo, è terminato dopo 23 giorni con 4 sentenze di morte e due di lavori forzati a vita. — È stato annunziato in Germania il fidanzamento tra la principessa Vittoria Luisa di Prussia ed il Principe Ernesto Augusto di Brunswich-Lueneburg. — In Inghilterra la quistione delle suffragiste, sia per gli attentati che esse commettono, sia per il cosiddetto sciopero della fame a cui ricorrono appena arrestate, assume aspetti imbarazzanti. Vi sono continue interruzioni di linee telefoniche e distruzioni della posta in molte cassette — Nel Giappone la crisi politica ha prodotto una grave sommossa a Tokio. È stato costituito il nuovo gabinetto con Yamamoto primo ministro — Nel Messico continua la rivoluzione con tutti i suoi orrori. L' ex-presidente e l' ex-vicepresidente, Madero e Suarez, sono stati giustiziati. Tutti gli altri membri del vecchio gabinetto sono in istato di arresto. — Sono morti: l' Imperatrice madre della Cina; la Ecc.ma Sig. Rosa Sarto, sorella di Sua Santità, ed il R.mo P. Pietro de Giovanni, Generale dei Fatebenefratelli.

INDICE PROGRESSIVO
DEL VOL. XXIV.

ATTI DELLA S. SEDE

Atti generali del Sommo Pontefice.

La pia Unione per la prima Comunione dei fanciulli, eretta in Roma nella Chiesa di S. Claudio, si eleva a Primaria con facoltà di aggregare — 4 Genn. 1912 . . . . . „ 3

Indulgenze concesse alla Pia Unione per la Comunione dei fanciulli — 26 Mar. 1912 . . . . . „ 49

Il Sodalizio di S. Cristoforo nella dioc. di Séez (Francia) si erige ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare — 8 Feb. 1912 . . „ 50

Allocuzione del S. Padre ai bambini francesi dopo la prima comunione — 14 Apr. 1912. . . . . „ 97

I sodalizii dei fanciulli del SS. Sacramento sono dispensati quanto alla distanza — 26 Apr. 1912 . . . . . „ 193

Si concede all' Arcisodalizio di S.ª Filomena eretta a Parigi in Valle Girardi di poter aggregare altri simili sodalizi — 21 Mag. 1912. „ 194

Si erige in Arcisodalizio l' Associaz. della SS. Vergine Immac. col titolo di *Regina del Clero*, eretta a Parigi, colla facoltà di aggregare simili sodalizii — 21 Mag. 1912. . . . . „ 195

Lettera a Mons. Pietro XIII Terzian, Patriarca Armeno di Cilicia, per gravi offese ricevute da uomini ribelli — 4 Giug. 1912 . „ 196

Lettera Enciclica all' Episcopato dell' America Latina sulla misera condizione degl' indiani — 7 Giug. 1912 . . . . . „ 241

Lettera al R. P. Leopoldo Fonck, Preside del Pontif. Istituto Biblico, sulla formola del diploma da consegnarsi agli alunni — 2 Giug. 1912. „ 244

Motu proprio circa l'emigrazione all'estero dei cattolici — 15 Ag. 1912. „ 289

Si commette al Vescovo di Rito Ruteno l' assistenza spirituale dei Ruteni che dimorano nel Canadà — 15 Lug. 1912 . . . „ 290

Si concedono speciali privilegi al Protomonastero di S.ª Chiara in Assisi — 9 Ag. 1912 . . . . . „ 291

A Mons. Ludovico Ernesto Dubois, Arciv. di Bourges, circa la pronunzia del latino pel canto sacro — 10 Lug. 1912 . . . „ 337

All' E.mo Card. Van Rossum, cui si commette l' off. di Legato Pontif. al Congresso Eucaristico di Vienna — 15 Ag. 1912. . . „ 338

Ai Ministri Generali della tre Famiglie Francescane, Norme riguardanti il Terz' Ordine — 8 Sett. 1912. . . . . „ 340

Si permette che la Comunione, in mancanza del proprio sacerdote, possa riceversi in qualunque rito — 18 Ott. 1912 . . . . „ 385
Privilegi e facoltà concesse agli Agostiniani Scalzi della Congr. della Spagna e delle Indie — 7 Sett. 1912. . . . . „ 391
Si annettono indulg. a due giaculatorie in onore della SS. Vergine di Guadalupe pel Messico — 7 Sett. 1912. . . . . „ 393
Lettera Enciclica al Card. Arciv. di Breslavia ed agli altri Arcivescovi e Vescovi della Germania sulle associazioni degli operai cattolici e misti — 24 Sett. 1912 . . . . . „ 433
Il Sodalizio di S.ª Caterina V. e M. sotto il patrocinio N. S. Madre dei Buoni Studii, eretto a Parigi, si eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare — 30 Ott. 1912 . . . . . „ 437
Lettera all' E.mo Card. Vicario, con cui si approva il nuovo catechismo della Dottrina cristiana e si ordina che sia adottato in tutta la Provincia Ecclesiastica di Roma — 18 Ott. 1612. . . . „ 438
Allocuzione ai Sacerdoti ascritti all' Unione Apostolica, ricorrendo il 50.º anno dalla fondazione di essa — 18 Nov. 1912 . . . „ 440
Si eleva il Sodalizio della B. V. della Consolata di Torino ad Arciconfraternita con facoltà di aggregare — 25 Lug. 1912 . . „ 481

S. Congregazione Suprema del S. Officio.

Al Vescovo di Larino circa la scomunica comminata contro coloro che traggono al foro laico gli ecclesiastici — 11 Genn. 1912. „ 4
Dichiarazione e ritrattazione di Mons. Cirillo Macario, già Patriarca di Alessandria dei Copti — 9 Mar. 1911 . . . . . „ 52
Decretum, — 2 Giug. — Necessità delle cauzioni nelle dispense matrimoniali di disparità di culto . . . . . „ 198
Decretum — 21 Giug. 1912 — Nullità delle dispense matrimoniali di disparità di culto senza le cauzioni . . . . . „ ivi
Decretum — 21 Giug. 1912 — Circa l' assistenza del parroco nei matrimonii misti, in cui non vogliano darsi le cauzioni . . . „ 199
Decretum — 24 Lug. 1912 — Si aboliscono le indulg. concesse alle Corone della *Via Crucis*: si sopprimono le facoltà di benedirle. „ 299
Specialissimi privilegi e facoltà dell' Arciconfr. di S.ª Maria in Monterone di Roma — 27 Ott. 1911. . . . . „ 300
Decreto di proibizione di un libro e di una iscrizione — 7 Sett. 1912 „ 344
Sommario delle indulg. e dei privilegi concessi all' Arciconfr. della Dottrina cristiana, eretta in Roma, nella Chiesa di S.ª M.ª del Pianto — 6 Giug. 1912 . . . . . „ ivi
Si concede indulg. plenaria il 1.º sab. di ogni mese per atti di riparazione delle bestemmie contro la SS. Vergine — 13 Giug. 1912. „ 393
Decretum — 12 Giug. 1212 — Circa le indulgenze annesse alle feste dei Beati, specie se trasferite . . . . . „ 394
Decretum — 29 Ag. 1912. — Si concede la remissione dei difetti e delle colpe commesse nella celebraz. della messa a chi recita la oraz. *Obsecro te* etc . . . . . „ 395

Si estende ai ciechi la indulg. alla invocaz. *Dominus meus et Deus meus* — 9 Mag. 1912 . . . . . „ 396
Si concedono iudulg. per più esercizi in onore di S. Anna — 22 Ag. 1912 . . . . . „ 483

S. Congregazione Concistoriale

Nella relazione quinquennale possono i Vescovi inserire la relazione circa il modernismo — 25 Genn. 1912 . . . . . „ 5
Decretum — 15 Feb. 1912 — Gli esaminatori sinodali ed i Parroci consultori, nelle cause di amozione dei parroci, debbono giurare *singulis vicibus* secondo la formola prescritta . . . . . „ 52
Circa il modo di convocare il Capitolo per la elezione di un solo Vicario Capitolare di due diocesi unite aeque principaliter—9 Feb. 1912. „ 53
Lettera Circolare agli Ordinarii d'Italia intorno ai Seminarii — 16 Lugl. 1912 . . . . . „ 245
Decretum — 29 Giug. 1912 — Si vietano nei Seminarii alcuni commentarii della S. Scrittura . . . . . „ 302
Il Decr. *Maxima cura* vige pure in Australia . . . . . „ 303
Circa le proiezioni sceniche in chiesa — 10 Dic. 1912 . . . „ 483

S. Congregazione dei Sacramenti

Decretum — 3 Giug. 1912 — Le dispense sul matrimonio rato e non consumato contengono quelle pure, quando occorrono, sull'impedimento *criminis* . . . . . „ 200
Libumen. Praesumptae mortis coniungis — 15 Dic. 1912 — Si permette il passaggio ad altre nozze ad una moglie che ha perduto il marito senza saperne più notizie . . . . . „ 346
Secovien. Privilegii altaris portatilis pro equitibus ordinis Velleris aurei — Se ai cavalieri dell'Ord. del Toson d'oro competa il privilegio dell'altare portatile — 19 Genn. 1912 . . . . . „ 347
Nagporen. Caeremoniarum in collatione baptismatis — 19 Genn. 1912 — Se e quando si possa dispensare dalle Cerimonie del Battesimo . . . . . „ 348
Romana et Aliarum — 23 Dic. 1912 — Quando gli Ordinarii possano permettere la messa negli oratorii privati — il battesimo in casa — la comunione con rito privato agl'infermi . . . . . „ 484

S. Congregazione del Concilio

Quando la vigilia del S. Natale di N. S. cade in Domenica, il digiuno coll'astinenza deve farsi nel sabato precedente—15 Dic 1911 „ 5
Cessano le vigilie di S. Giuseppe e dell'Annunziata, perchè non più feste di precetto — 25 Feb. 1912 . . . . . „ 6
Gerunden. Emolumentorum — 10 Giug. e 16 Dic. 1911 — Circa gli emolimenti che spettano al Vicario Capitolare . . . . „ 54
Brixien. et Aliarum. Concursuum Paroecianum — 27 Genn. e 22 Apr. 1912 — Se possa ammettersi nei concorsi il giudizio degli esaminatori, non solo assoluto, ma ancora relativo e di opportunità. „ 99

Litterae circa dies festos — 3 Mag. 1912 - Dichiarazione intorno alle feste abolite quanto al doppio precetto, specie su quelle del *Corpus Domini* . . . . . „ 105
Laquedonien. Iuris suffragandi — 27 Genn. 1912 — Se il canonico può dare in capitolo il voto a favore dei congiunti, o anche di se stesso . . . . . „ 145
Pistorien. Circa concursum ad paroecias — 27 Genn. 1912 — Circa la votazione sui concorsi alle parrocchie . . . . . „ 147
Calatayeronen. Dubiorum quoad praecedentiam — Nelle processioni col SS. la Confr. del SS. Sacramento ha la precedenza sulle altre, non ostante contraria consuetudine . . . . . „ 148
Viennen. et Aliarum. Concursuum Paroecialium - Facoltà concessa all' Episcopato Austriaco di dividere l' esame pei concorsi alle parrocchie — 16 Mar. 1912 . . . . . „ 350
Barcinonen. Distributionum et Fallentiarum — 18 Mag. 1912 — Circa l' uso delle fallenze . . . . . „ 352
Librorum Parochialium — 18 Mag. 1912 — Se e come il Vescovo possa obbligare i parroci di custodire nelle Curie Vescovili i libri parrocchiali . . . . . „ 354
Nel giorno di Pasqua in tutte le chiese, anche regolari, si può amministrare la comunione ai fedeli — 28 Nov. 1912 . . . . „ 488
Mutinen. Interpretationis testamenti — 18 Mag. 1912 — Circa la interpretazione di un triplice testamento, per una pia disposizione. „ 529
Goritien. Concursus ad Paroeciam — 18 Mag. 1912 — Di un concorso, nel quale un candidato è dichiarato inidoneo per manco di prudenza . . . . . „ 531
Se la dispensa dal digiuno e dall' astinenza per le feste generalmente abolite, si estenda pure alle feste particolari concesse posteriormente. Se in esse può usarsi le promiscuità dei cibi . . . . . „ 533

S. Congregazione dei Religiosi

Circa il transito del Terz' Ord. Francescano da una ad un' altra obbedienza delle varie famiglie del primo Ordine — 6 Dic. 1911 „ 56
Le disposizioni riguardanti i Terziarii Francescani sul passaggio dei novizii e dei professi ed anche del direttore parroco da una obbedienza ad un' altra si estendono ai Terziari Carmelitani Scalzi — 16 Genn. 1912 . . . . . „ 57
Romana Clericor. Regul. a Matre Dei — 19 Genn. 1912 — Si sopprime dalle Costituzioni dei Chierici Regolari della Madre di Dio il divieto di ottenere la laurea dottorale . . . . . „ 58
Romana et Aliarum 1 Feb. 1912 — Dubbii sul Decr. *Inter reliquas* circa la professione dei Religiosi astretti al servizio militare. „ 59
Decretum — 15 Ag. 1912 — Circa il postulato nei monasteri dei voti solenni . . . . . „ 303
Decretum — 10 Sett. 1912 — Si permette che i novizii ed i probandi in pericolo di morte possano fare professione . . . . „ 396

Si facilita la Comunione frequente alle monache inferme di clausura papale — 1 Sett. 1912. . . . . „ 398
Circa gl' indulti sull' astinenza e sul digiuno relativamente ai Religiosi — 1 Sett. 1912 . . . . . „ 399
I Religiosi temporaneamente fuori chiostro sono soggetti sempre alla giurisdiz: ed alla potestà dominativa e autoritativa dell' ordinario — 1 Sett. 1912. . . . . „ 400
Circolare ai Superiori degli Ordini e delle Congregazioni Religiose, in cui si vieta la lettura di taluni giornali . . . . . „ 533

S. Congregazione degli Affari Eccles. Straordinarii

Circa le pensioni assegnate al Clero dal Governo di Portogallo — 12 Ott. 1912 . . . . . „ 400
Circa alcuni opuscoli pubblicati nella Spagna — 29 Nov. 1912 . „ 446
Dichiarazione circa l' indulto sull' astinenza e sul digiuno per l' America Latina — 10 Dic. 1912. . . . . „ 491

Sacra Congregazione de' Riti

Urbis et Orbis — 23 Genn. 1912 — Disposizioni riguardanti il Breviario ed il Messale dopo la Bolla *Divino Afflatu* del 28 lug. 1911. „ 8
Decretum — 30 Dic. 1911 — Si abolisce l' ottava alle feste di rito doppio maggiore. . . . . „ 29
Decretum — 15 Genn. 1912 — I Vescovi non possono concedere licenza di pubblicare il nuovo Salterio ad ogni tipografo . . „ ivi
Monitum — 28 Genn. 1912 — La S. C. non intende approvare responsi e commenti che non siano debitamente autenticati. . . „ 30
Decretum — 26 Genn. 1912 — Nei semplici con antif. proprie e nell' off. di S. M. *in Sabbato* le antif. ed i salmi di *Laudes* debbono essere della feria. . . . . „ ivi
Decretum — 9 Feb. 1912 — La Commem. di tutti i RR. Pontefici, dov' è concessa, si faccia il 1.° lug. — quella di tutte le Ss. Reliquie il 5 Nov. — tutte le feste della Chiesa universale trasferite in domenica si facciano nei giorni proprii . . . . . „ 31
Plurium Dioecesum — 9 Feb. 1912 — Circa l' off. delle Domeniche con Santi semplificati, e l' ultimo salmo dei primi Vesp. della Dom. *infra oct. Epiphaniae* . . . . . „ 32
Litterae Circulares — 3 Feb. 1912 — Si permette un funerale con canto pei morti in Tripoli nelle Domeniche (escluse quelle di 1.ª cl.) e nelle feste di precetto (escluse quelle di 1.ª e 2.ª cl.). Si vietano discorsi ed orazioni funebri . . . . . „ 33
Decretum — 24 Feb. 1912 — Circa l' interpretazione delle nuove Rubriche a norma della Bolla *Divino Afflatu* . . . . „ 60
Ord. Praedicatorum — 28 Feb. 1912 — La solenne processione del SS. Sacram., concessa ai Domenicani la Dom. fra l' 8.ª del *Corpus Domini*, si trasferisce alla 1.ª Domenica dopo la detta 8.ª . „ 62
Dubia — 2 Mar. 1912 — Circa le prescrizioni temporanee pel 1912 delle nuove Rubriche — e la festa del Nome di Gesù quando va

impedita — Non possono i Vescovi da sè eliminare le feste particolari fisse nelle Domeniche . . . . . „ ivi
Strigonien. Dubia — 9 Mar. 1911 — Circa il colore della Dom. *infra octavam* — la festa del Nome di Gesù quando va impedita — e la occorrenza della S. Fam colla Domenica. . . . . „ 63
Egitanien. — 22 Mar. 1912 — Nella Dom. fra l'8.ª del *Corpus Domini* la messa colla processione non vale per la messa parrocchiale — L'organo per sostenere il canto può sostenere altresì il canto polifonico. . . . . „ 110
Decretum — 22 Mar. 1912 — Dubbii sulle nuove Rubriche riguardanti i suffragi dei Santi — l'*Oremus pro Antistite nostro N.* — l'oraz. *pro diversitate temporum* — il *Praefatio* nelle Dom. — la commem. dell'8.ª ed i suffragi nella Dom. II dopo l'Epif. anticipata — le lodi della Dom. anticipata — il numero delle collette nella messa — gli off. vot. soppressi. . . . . „ ivi
Decretum — 19 Apr. 1912 — Dubbii riguardanti la riposiz. delle feste da celebrarsi nelle Dom. e di quelle di rito dop. di 1.ª e 2.ª cl. — le feste che nella diocesi celebransi in giorno fisso ed in qualche chiesa nelle Dom. — la comm. delle feste mobili — le messe delle feste semplificate nelle Dom. e nelle feste di 1.ª e 2.ª cl. — le messe private d'anniv. nella quaresima — l'oraz. *A cunctis* nelle feste feriali della quaresima dopo la comm. di una festa doppia — l'anticipaz. della Dom. II dopo l'Epif. — il colore per la com. nel dì dei Morti — il *Praefatio* delle messe vot colla comm. *de S. Maria*, quello delle messe feriali colla comm. della festa corrente e quello delle messe colla comm. di una festa semplificata e della feria che l'hanno proprio — le lez. del 1.° nott. *de script.* impedite — l'inizio di qualche libro scritturale impedito . . . . . „ 112
Lauretana — 19 Apr. 1912 — Circa le insegne dei Cappellani onorarii della Bas di Loreto . . . . . „ 115
Dioecesum Galliae eiusque Coloniarum — 24 Apr. 1912 — La festa della B. Giov. d'Arco si eleva al rito di 2.ª cl. per la Francia. „ 116
Benediz. della macchina per estinguere l'incendio — 10 Apr. 1912. „ 149
Benediz. di una nuova nave da pesca — 10 Apr. 1912 . . . „ 151
Circolare agli Ordinarii circa gli off. proprii delle rispettive diocesi — 15 Mag. 1912 . . . . . „ 152
Istruzione sui privilegi pel triduo o l'ottavario ad occasioni di Beatificaz. o Canonizzazione — 22 Mag. 1912. . . . . „ 201
Societatis Mission. SS. Cordis Jesu — 24 Mag. 1912 — Circa le lez. del 2.° nott. di S. Agnese — le preci a compieta della Dom. delle Palme — le lez. del 1.° nott. del B. Gaspare del Bufalo — le antif., i salmi, le lez. ed i respons. del Matt. della Comm. di tutti i Pontef. — le oraz. fra l'8.ª del *Corpus Domini* — il *Praefatio* ed il *Credo* nelle messe di vig. o di feria — la 3.ª oraz. nelle messe *pro sponsis* — 24 Mag. 1912 . . . . . „ 203
Urbis et Orbis — 24 Apr. 1912 — Si dichiarano autentici i Decreti del VI Vol. . . . . „ 204

Decretum — 12 Giug. 1912 — Circa la oraz. *pro defunctis* nelle messe delle ferie — l'altare privilegiato in esse — la messa corale *pro defunctis*. . . . . „ 205

Seymen et Aliarum — 21 Giug. 1912 — Circa la occorr. della Dom. negli ultimi giorni di Dic. — la festa del SS. Nome di M.ª, titolare o con l'8.ª — il *Credo* di feste commemorate nelle feste traslate doppie di 2.ª cl. — le tre orazioni che escludono le collette — Due mende nella tabella della occorr. perpetua . . . . . „ 206

Piurien. Dioecesium — 21 Lug. 1912 — Sulla conchiusione del Matt. e sul cominciamento delle Laudi per la recita privata nell'ultimo triduo della Sett. S.ª e nell'off. dei Def. . . . . „ 252

Tudertina. Reductionis festorum — 17 Giug. 1912 — Riduz. di feste per la dioc. di Todi . . . . . „ 307

Piscien. — 2 Ag. 1912 — Si adotta per la Dioc. di Pescia il Calendario della Chiesa universale. . . . . „ 308

Instructio — 25 Lug. 1912 — Norme per la riforma dei Calendarii, per la riduz. delle feste e del rito . . . . . „ 310

Decretum — 8 Lug. 1912 — Circa il canto dei monosillabi e delle voci ebraiche nella S.ª Liturgia. . . . . „ ivi

Romana et Aliarum — 25 Ott. 1912 — Del *Pater* ed *Ave* da premettersi ai Vesperi ed alle Lodi dell'off. dei Morti 442

Decretum — 11 Nov. 1912 — Dell'ordine di procedura giudiziale nelle cause dei Servi di Dio pel caso eccettuato dalla s.m. di Urbano VIII. . 443

Monitum — 14 Nov. 1912 . . . . . „ 445

Decretum — 8 Dicembre 1912 — Approvazione dell'Antifonale diurno romano. . . . . „ 488

Dubia — 6 Dic. 1912 — Circa le messe vot. nelle dom. da riporsi — le messe di S.ª M.ª *in Sabbato* — la festa principale di S. Gius. dov'è patrono — l'off. e la messa propria dei Santi dove sono tolti — le messe private nelle vigilie di taluni Santi — i Patroni principali dei luoghi, delle diocesi, della prov., della nazione — l'unione dell'8.ª e della 9.ª lezione — il colore nella comm. di tutti i Rom. Pontefici. . 489

Circa il titolo onorifico dei capitolari della Basilica Lauretana — 11 dicembre 1912. . . . . „ 491

Decreti autentici della S. Congregazione dei Riti

pubblicati nel Vol. VI. non contenuti nel nostro Periodico.

Novarien. — 16 Feb. 1900 — Di una consuetudine inveterata di celebrare i funerali nelle Domeniche e nelle altre feste 364

Tirasonen. — 2 Mag. 1900 — Di alcune consuetudini contrarie ai sacri riti nella messa e nella officiatura . . . . . „ 365

S. Severini — 17 Lug. 1900 — Del dovere della 1.ª dignità di sostituire il Vescovo anche quando il Capitolo catt. sia trasferito ad altra chiesa . . . . . „ 366

Dubium — 14 Ag. 1909 — Circa l'uso della lingua slavica nella sacra liturgia quando sia stato interrotto da più anni . . . . „ ivi

Decretum — 4 Mar. 1901 — Circa le oraz. *pro Ecclesia et pro Papa*; il Pater Ave e Credo dopo l'off. corale — la occorr. di un'8.ª fra l'8.ª del *Corpus Domini* — la festa della Espettaz. del Parto — dell'Annunziazione — la Comm. dei Sommi Pontefici — le feste secondarie dei Dottori . . . . . „ 409

Angelopolitana — 26 Apr. 1901 — Circa il canto di strofe nella messa solenne — l'assistenza ai Vesperi solenni — il SS. da conservarsi in altari minori . . . . . „ 410

Mexicana — Circa le messe negli orat. semipubbl. e la festa secondaria impedita — 16 Mag. 1911 . . . . . „ ivi

Pampilonen. — 24 Mag. 1901 — Se possa consacrarsi un altare sostenuto da colonnine con capitelli di bronzo — Se alla consacraz. di una chiesa basti la consacraz. di un altare secondario . . . „ 411

Lincien. — 5 Lug. 1901 — Se valga la consacraz. di un altare poggiante sopra stipiti laterizii. . . . . „ 412

Novarcen. — 29 Nov. 1901 — Si vietano i lumi a gas sugli altari. „ ivi

Ord. Minorum S. Francisci Capuccinor. — I Regolari riguardo al Rito Ambrosiano. . . . . „ 413

Romana — 27 Mar. 1902 — Circa la messa vot. del Cuore di Gesù quando vi sia un sol sacerdote e nella festa della Purificazione di M. V. . . . . „ ivi

De Queretaro — 18 Lug. 1902 — Di talune consuetudini circa la processione del Legno della Croce—l'aspersione dell'acqua benedetta — il boccale coll'acqua nella messa — i cadaveri sotto l'altare. „ 447

Mediolanen. — 22 Ag. 1902 — Se la Rubrica Ambrosiana delle funzioni della Settimana Santa valga per tutte le chiese ed i pubblici oratorii. . . . . „ 448

Romana — 10 Feb. 1903 — Circa il *Postcommunio* nella occorr. della Dom. III di quaresima colla festa delle Ss. Mm. Perpetua e Felicita . . . . . „ 449

Soc. Missionum a S. Joseph — 8 Mag. 1903 — Se un Istituto Religioso con calendario proprio debba celebrare una festa col maggior rito concesso alla intera nazione . . . . . „ ivi

Aesina — 25 Nov. 1904 — Di taluni altari fissi con corone aggiunte di marmo, o non poggianti sopra basi lapidee. . . . „ 450

Dubiorum — 4 Ag. 1905 — Circa il cemento nella consacraz. degli altari — gli scanni da sedere pel celebrante coi ministri — il panno mortuario . . . . . „ ivi

Decretum — 11 Ag. 1905 — Istruzione circa la pubblicaz. e l'approvaz. dei libri liturgici con canto greg. . . . . „ 451

Dubium — 23 Ag. 1905 — Se i Regolari debbano imporre l'ammitto sul cappuccio . . . . . „ 500

Dubiorum — 7 Nov. 1905 — Circa il panno nero in coro negli off. funebri — il cuscino nello scanno del celebrante e dei ministri — l'inchino verso la reliquie nella messa — la genuflessione del Suddiacono esposto il SS. . . . . „ ivi

Bergomen — 25 Mag. 1906 — Circa l'esporre il Legno della Croce

nella stessa teca con altre reliquie — il *Credo* quando non siano esposte le reliquie insigni — il colore del fondo nelle maniche del camice 501
Dubia — 1 Feb. 1907 — Circa l'uso dei privilegi ottenuti dai Capitoli Cattedrali dell'abito prelatizio, della mitra semplice, della bugia, „ ivi
Decretum — 13 Nov. 1908 — L'indulto circa il coro per gli addetti alle cause dei Santi vale per l'intero giorno in cui si tengono sessioni. „ 503
Compostellana — 13 Nov. 1908 - Circa gli strumenti musicali nelle musiche sacre . . . . . „ 504
Piae Societatis Missionum — 23 Apr. 1909 — Degl' istituti religiosi dimoranti altrove che hanno il calendario del Clero Romano . . „ ivi
Mechlinien. — 11 Ag. 1909 — Se nelle messe solenni esequiali possa cantarsi qualche mottetto scritturale . . . . . „ 505
Urbis et Orbis—8 Iul. 1910 -La colletta per la elez. del nuovo Vesc. dovrà dirsi fino alla notizia officiale della elezione . . . „ 506
Decretum — 11 Apr. 1911 — Dell' approvaz. vescov. sulla ristampa dei libri liturgici greg. . . . . „ 507
Florentina — 25 Ag. 1911 — Circa la traslaz. della festa dei Patroni nelle Domeniche ivi
Romana et Aliarum — 30 Dic. 1911 — Circa la semplificaz. delle feste della B. V. quando cadono in Domenica . . . . . „ 508
Romana et Aliarum — 30 Dic 1911 — Si riferiscono decreti delle SS. CC. Cerimoniale e Concistoriale. . . . . „ ivi

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri — 22 Genn. 1912 . . . . . „ 6
Condanna di un altro libro — 1 Feb. 1912 . . . . . „ 7
Sottomissione dell' Ab. Duchesne — 22 Genn. 1912 . . . . „ 8
Sottomissione del R. Venanzio Gonzalez — 27 Feb. 1912 . . „ 60
Condanna di alcuni libri — 9 Maggio 1912 . . . . . „ 108
Basta l'approvaz. del proprio Ordinario perchè un libro possa stamparsi altrove — 9 Mag. 1912 . . . . . „ 109
Condanna di alcuni libri, 13 Gen. 1913 . . . . . „ 534
Sottomissione dell' Autore di un libro condannato — 15 Giug. 1912. „ 201
Sottomissione dell' Autore di un libro condannato — 8 Lug. 1912. „ 252
Si proibiscono e si mettono all' Indice alcuni libri — 20 Genn. 1913. „ 534
Sottomissione dell' Autore di un libro condannato — 20 Genn. 1913. „ 535
Sottomissione di due Autori di libri condannati. . . . . „ 535

S. Congregazione de Propaganda Fide
(pei Riti Orientali)

Circolare agli Ordinarii Latini, in cui si vieta di permettere agli Orientali di questuare senza permesso della S. Congr. — 1 Genn. 1912. „ 304
Circolare ai Superiori generali degl' Istituti Religiosi di rito latino sul modo di ammettere gli Orientali nei loro Sodalizii — 15 Giug. 1912. „ 306

Sacra Rota Romana

Cameracen. Nullitatis matrimonii — 11 Ag. 1910 — Nullità di matrimonio per non avverata condizione appostavi . . . . „ 64
Melevitana. Nullitatis matrimonii — 23 Dic. 1910 — Nullità di matrimonio per impedimento di pubblica onestà . . . . . „ 67
Massilien. Depositi iudiciarii — 20 Genn. 1911 — Si conferma ad un litigante l'ordine di fare un deposito giudiziario . . . „ 68
Fesulana. Iurium — 16 Feb. 1911 — Della competenza dei diritti parrocchiali in una chiesa parrocchiale elevata a collegiata . „ 69
Marsorum Iurium — 24 Feb. 1911 — Interpretazione di un contratto. „ 71
Parisien. Nullitatis matrimonii — 13 Mar. 1912 — Nullità di un matrimonio contratto per grave timore riverenziale . . „ 117
Bobien. Dismembrationis — 4 Mar. 1911 — Si dichira valida la divisione di una parrocchia . . . . . „ 118
Vercellen. Nullitatis matrimonii — 20 Mar 1911 — Non sempre il timore riverenziale è sufficiente ad invalidare il consenso dato ad un matrimonio . . . . . „ 153
Divionen. Nullitatis matrimonii — 20 Genn. 1911 — Quando un matrimonio, a rigore del Decr. *Tametsi*, è nullo per clandestinità. „ 155
Parisien. Nullitatis matrimonii — 24 Marz. 1911 — Nullità di matrimonio per difetto delle formalità prescritte dal Concilio di Trento. „ 157
Parisien. Nullitatis matrimonii — 13 Giug. 1911 — Il semplice dubbio circa il battesimo di un coniuge non basta ad invalidare un matrimonio per impedimento di disparità di culto . . . „ 159
Theatina Iurium — 23 Mar. 1911 — Si confermano i diritti di un parroco sopra un oratorio dipendente dalla sua chiesa parrocchiale. „ 210
Mechoacan. Crediti — 1 Giug. 1911 — Del privilegio di esecuzione per i regolari e di un credito a carico degli Eremitani di S. Agostino della prov. di Micoacan . . . . . „ 214
Patriarchatus Ritus Graeci-Catholici in Aegypto. Adoptionis — 10 Giug. 1912 — A norma del diritto romano-bizantino si dichiara nulla un'adozione . . . . . „ 217
Iacien. Iuris ducendi processionem — 14 Giug. 1911 — Del privil. dei Dom. di fare la processione del SS. Sacram. nella Dom *infra oct.* della festa del *Corpus Domini* . . . . . „ 220
Bononien. Iurisdictionis Parochialis — Della girisdizione su alcune case poste ai confini di due parrocchie — 21 Lug. 1911. . „ 223
Ravennaten. Nullitatis matrimonii — 15 Mag. 1911 — Nullità di matrimonio per clandestinità . . . . . „ 253
Cameracen. Nullitatis matrimonii — 23 Giug. 1911 — Nullità di matrimonio per non avverata condizione appostavi 258
Romana. Stipendii — 25 Lug. 1912 — Non spetta l'intero stipendio a professori licenziati dall'impiego assunto senza diritto di stabilità. „ 310
Massilien. Nullitatis matrimonii — 1 Lug. 1911 — Nullità di matrimonio per simulato consenso. . . . . „ 313
Salisburgen. Diminutionis benefici parochialis — 23 Ag. 1911 —

Circa l'obbligo del parroco di pagare la mercede ai suoi coadiutori. „ 315
Melevitana. Funerum — 28 Lug. 1911 — Circa i diritti del Vicario curato e del Capitolo Collegiato . . . . . „ 355
Tunkinen. Nullitatis matrimonii — 7 Lug. 1911 — Nullità di matrimonio per l'impedimento di violenza e timore . . . . „ 362
Salutiarum Iurium — 2 Sett. 1911 — Si confermano i diritti dell'Arciprete Curato di una chiesa cattedrale . . . . . „ 492
Melevitaua Optionis — 12 Ag. 1911 — Circa il diritto di ozione dei canonici di un Capitolo Cattedrale . . . . . „ 495
Veszprimien Nullitatis matrimonii — 2 Giug. 1911 — Si dichiara nullo un matrimonio per l'imped. di violenza e timore. . . „ 497
Aretina. Pensionis. — 25 Novembre 1911. — Si decide doversi eseguire di nuovo un rescritto malamente eseguito . . . . „ 535
Neo-Eboracen. Nullitatis matrimanii. — 9 Dic. 1911. — Si rigetta la domanda di annullamento di un matrimonio oppugnato per "*difetto di consenso* „ . . . . . „ 539
Baltimoren. Nullitatis Matrimonii. — 29 Nov. 1911 — Si nega la concessione di una nuova istruzione giudiziaria . . . . „ 541

Secreteria di Stato

Lettera al Vesc di Aire sul libro "*La Vocation sacerdotale*„ del Can. Lahitton — 2 Lug. 1912 „ . . . . . „ 266

Commissione Biblica

Circa l' autore, il tempo e l' autorità storica degli Evang. di S. Marco e di S. Luca . . . . . „ 208
Della quistione sinottica, o delle mutue relazioni fra i tre primi Evang. — 26 Giug. 1912. . . . . „ 210
Norme per gli esami dei candidati ai gradi accademici nella S. Scrittura — 24 Mag. 1911 . . . . . „ 401.

Vicariato di Roma

Pia Unione per la Comunione dei fanciulli — 31 lug. 1911 . „ 33
Disposizioni circa le feste recentemente abolite. Ai Reverendi Parroci, Superiori, Rettori delle Chiese, Cappelle e Oratori pubblici di Roma. „ 543
REGOLE DA OSSERVARSI NEI GIUDIZII PRESSO LA S. ROTA ROMANA (Cont. vedi pag. 491-499 del vol. III) — pag. 73-161.
REGOLE DA OSSERVARSI NEI GIUDIZII PRESSO LA SEGNATURA APOSTOLICA Pag. 261-414.
RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA RETTA FORMAZIONE DEL CLERO (Continuaz. v. Vol. XIII pag. 509-517) — pag. 123-170-318-367-509.
CIRCA LA COMUNIONE DEI FANCIULLI, Una bella proposta „ 178

CASO DI COSCIENZA

Circa il tempo d' interrogare e di ammonire il penitente . . „ 461

CONSULTAZIONI

I. Di una parrocchia conferita, per dispensa pontificia, *ad nutum Episcopi* . . . . . „ 36
II. La pietà e la prudenza nei concorsi alle parrocchie . . . „ 452

QUESTIONI

1. Se il canonico onorario ch'è mansionario, quando sta in abiti canonicali, possa soddisfare al coro come mansionario . . . „ 40
2. Se la nuova riforma del Breviario abbia abolito le messe vot. del Cuore di Gesù nel 1.° ven. del mese . . . . . „ 41
3. Circa la legittimazione della prole di un matrimonio dichiarato nullo. . . . . „ 42
4. Se veramente il *Motu proprio* " *Quantavis diligentia* „ riguardi pure chi trae al foro laico gli ecclesiastici come testimoni . „ 84
5. Se nelle dispense generali dal digiuno e dall'astinenza nelle feste conservate dal *Motu proprio* 2 lug. 1911 si contenga pure la dispensa dalla legge *de non permiscendis epulis* . . . . „ 88
6. Se sia lecito spiegare il catechismo nelle chiese colle proiezioni istantanee (v. pag. 483) . . . . . „ 89
7. Circa le riserve pontificie dei canonicati nel Napoletano . „ 129
8. Se le indulgenze concesse dai Vescovi possano essere perpetue. „ ivi
9. Circa la censura per chi trae gli ecclesiastici al foro laicale. „ 130
10. Sull'obbligo di portare la tonsura ecclesiastica . . . . „ 131
11. Se e come il Vescovo possa dispensare dalla recitazione delle ore canoniche . . . . . „ 133
12. Circa la spartiz. degli arretrati di spese di culto avute dal Governo „ 134
13. Circa il nome nel Canone e l'anniv. di un Prelato *Nullius*, Vesc. titolare. . . . . „ 183
14. Circa la materia sull'esame pei concorsi alle parrocchie . „ 184
15. Se il decr. di rimoz. del parroco sia esecutivo, non ostante il ricorso alla S. Sede . . . . . „ 185
16. Di un testamento in danno dei creditori falliti . . . „ 186
17. Se coloro che traggono indirettamente gli ecclesiastici al foro laico incorrano la censura *ipso facto*. . . . . „ 225
18. Circa il diritto del parroco sul piccolo catechismo dei fanciulli. „ 226
19. Se nel tempo della officiatura si possa celebrare la messa privata dai canonici senza perdere le distribuzioni . . . . . „ 228
20. Se può aumentarsi lo stip. delle messe di legato quando aumenti la tassa diocesana delle messe . . . . . „ 230
21. Circa la facoltà del Vesc. di ridurre le messe in riguardo al tempo . . . . . „ 231
22. Chi debba pagare una pensione imposta ad un beneficiato che otta ad altro benef. di massa . . . . . „ 267
23. Circa il divieto delle nuove immagini e delle nuove devozioni. „ 268
24. Se negli orat. privati si può cantare la messa e si possono compiere altre funzioni . . . . . „ 269

25. Se l'omelia parrocchiale possa farsi mentre un altro sacerdote celebra la messa . . . . . „ 271
26. Se un canonico giubilato possa ottare ad un canonicato superiore. „ 273
27. Circa la rinunzia di un deputato pel sacro Seminario. . „ 324
28. Del diritto al sepolcro gentilizio in una chiesa abbandonata. „ 326
29. Circa la potestà del Vescovo sugl'istituti diocesani di voti semplici. „ 327
30. Se per la legittimazione della prole occorra un Decreto del Vescovo. „ 328
31. Circa il numero e le persone da invitare nelle esequie . „ 329
32. Circa il divieto ai sacerdoti secolarizzati di occupare taluni officii. „ 375
33. Se la indulg. della Porziuncola possa lucrarsi nell'orat. di un ospedale, officiato da un frate minore . . . . . „ 376
34. Se una congregazione terziaria abbia diritto d'intervenire alle processioni . . . . . „ 377
35. Circa le messe piane in sostituzione delle seconde conventuali in coro, giusta le nuove Rubriche. . . . . „ 378
36. Chi abbia l'obbligo di cantare l'unica messa funeraria nel dì dei Morti . . . . . „ ivi
37. Circa l'associazione funebre delle società laiche . . . . „ 379
38. Se valga il matrimonio fra un cattolico ed uno scismatico celebrato innanzi al parroco scismatico colla forma del decr. *Ne temere*. „ 422
39. Circa la vendita di oggetti sacri, delle Reliquie e dei Corpi di Santi. „ 424
40. Se il Vescovo possa delegare abitualmente la dispensa dai voti. „ 426
41. Se e come sotto gli altari si possano seppellire i cadaveri. „ 457
42. Quando nella diocesi il Vescovo è il solo parroco, se dopo il Decreto *Ne temere* i suoi vicarii spirituali amovibili *ad nutum* possano assistere al matrimonio . . . . . „ 458
43. Se il canonico penitenziere può ascoltare le confessioni, per mandato del Vescovo, fuori la chiesa cattedrale senza perdere le distribuzioni . . . . . „ 460
44. Sulla chiesa tumulante ed esponente e sul diritto d'inalberare la Croce nelle esequie . . . . . „ 517
45. Circa la potestà del Vescovo sulle chiese e sugli oratorii pubblici di sua diocesi . . . . . „ 518
46. Circa il permesso del proprio parroco per contrarre lecitamente il matrimonio . . . . . „ 521
47. Circa il pagamento di un'antica falcidia fatta dal Governo ad un capitolo . . . . . „ 522
48. Circa gli strumenti musicali nella Settimana Santa . . . „ ivi

BIBLIOGRAFIA

Gillet (P.) M. S. O. P. — L'Educazione del cuore . . . . „ 89
De Ligorio S. Alphonsi Mariae — Theologia Moralis. Editio nova — Tomus quartus . . . . . „ 90
Paolozzi P. Pacifico M. C. — La Vita Claustrale nel secolo vigesimo „ ivi
Pastor Ludovico — Storia dei Papi dalla fine del medio Evo — Vol. III „ 91
Allard Paolo — Dieci Conferenze sul Martirio . . . . . „ 135
Bucceroni Gennaro S. J. - Compendium Theologiae Moralis. „ ivi

Cappello Felice Sac. — De Visitatione SS. Liminum et Dioeceseon ac de relatione S. Sedi exhibenda — Vol. I. . . . . „ 136
Giovanni (San) della Croce — Opere spirituali — Vol. I. . „ ivi
Micheletti Andrea M. Sac. — De Pastore Animarum . . „ 137
Sales P. Marco O. P. — Il Nuovo Testamento commentato — Vol. I. „ ivi
Agresti Can. Michele — Il Capitolo Catt. di Andria ed i suoi tempi dalla origine sino all'anno 1911 — Vol. due. . . . . „ 187
Il Curato d'Ars — Discorsi del B. G. B. Vianney — Vol. cinque „ 188
Nogara Giuseppe — Nozioni Bibliche . . . . . „ ivi
Le Monnier Leone — Nuova Istoria di S. Francesco d'Assisi — Vol. due . . . . . „ 232
Oietti Benedetto S. J. — Synopsis Rerum Moralium et Juris Pontificii — Vol. III . . . . . „ 233
Vives Card. Gius. Calasanzio — Summula Summae Theologicae Angelici Doctoris . . . . . „ ivi
Bellino Sac. Giuseppe — Gesù Cristo nelle SS. Scritture e nei SS. Padri e Dottori — Vol. I e II . . . . . „ 275
Svoboda Enrico — La Cura d'anime nelle grandi Città . . „ 276
S. Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae — Vol. I. . „ 331
Aertnys Joseph, C. SS. R. — Theologia Moralis — Vol. due . „ 381
D'Hulst (Monsignore) — Conferenze ed Esercizii della Settimana Santa — Vol. quattro . . . . . „ 382
Colagrossi P. M. O. F. M. — L'Anfiteatro Flavio nei suoi venti secoli di storia . . . . . „ 466
Lepicier Alexius Maria Ord. Serv. B. M. V. — Tractatus de Beatissima Virgine Matre Dei. . . . . „ 466
Lexican Totius Latinitatis ab Aeg. Forcellini luculbratum — Tom. V. „ 567
Piccirelli B. Ioseph S. I. — Disquisitio Dogmatica — Critica — Scolastica — Polemica de catholico intellectu degnatis Transubstantiationis . . . . . „ 468

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 92 — 138 — 189 — 234 — 277 — 332 — 428 — 469 — 523.

CRONACHE ECCLESIASTICHE

Pag. 44 — 94 — 140 — 190 — 238 — 285 — 334 — 383 — 430 — 472 — 526.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Decreto per l'introduz. della causa del Ven. Benvenuto Bambozzi, sacerdote professo dell'Ord. dei Conventuali, e della Ven. Suor M.ª Teresa Haze, fondatrice delle Figlie della Croce . . . . „ 45
Congreg. antipreparatoria sui miracoli della Ven. Suor Anna di S. Bartolomeo, sull'eroismo delle virtù del Ven. Francesco de Mont-morency-Laval, sull'eroismo delle virtù del Ven. Andrea Uberto Fourney . . . . . „ ivi

Congreg. ordinaria sulla introduzione della causa della Serva di Dio Suor Angela M.ª della Concezione, riassunzione della causa di canonizzaz. del B. Gregorio Card. Barbarici, revisione degli scritti del Servo di Dio P. Emanuele Ribera, del Servo di Dio Fratello Scribilione, e dei Servi di Dio Isacco Iognes, Giov. Breboeuf e Compagni: concessione ed approvazione dell' off. e della messa propria, nonchè dell' elogio da inserirsi nel Mortirologio, in onore del B. Boneventura Tornielli . . . . . „ 94
Congr. ordinaria sul culto non mai prestato al Ven Placido Baccher, alla validità del Processo Apost. sopra la fama di santità della Ven. M.ª De Mattias, sui miracoli della B. Giov. d' Arco, e sulla causa del Ven. Pietro Bardesio . . . . . „ 142
Congreg. prepatoria sull' eroismo delle virtù del Ven Giov Nepomuceno Neuman . . . . . „ ivi
Congr. ordinaria sull' introduz. della causa del Ven. Emanuele Ribera; sulla conferma del culto ai Servi di Dio Simeone, Falcone, Marino, Benincasa, Pietro II, Balsamo, Leonardo e Leone II, sulla revisione degli scritti dei Servi di Dio Carlo Dom. Albini, e Francesco Sav. Seelos . . . . . „ ivi
Decreto per l' introduz. della causa del Ven. Emanuele Ribera. „ 191
Congr. ordinaria sulla validità dei processi sopra un miracolo della Ven. Margherita Bourgeays, sopra la fama di santità del Ven. Domenico Blasucci, chierico della Congr. del SS. Red.; per la causa della Ven. Giov. Antida Thouret; sopra il culto non mai prestato alla Ven. Adelaide Cini . . . . . „ 238
Congreg. antipreparatoria sull' eroismo delle virtù del Ven. Francesco Castillo . . . . . „ 239
Decreto per l' introduz. della causa della Ven. Lucia Filippini „ 286
Congr. antipreparatoria sopra un miracolo del Ven. Gius. Cottolengo ivi
Congr. ordinaria sulla introduz. della causa della Ven. Lucia Filippini; sulla conferma del culto al Ven. Pietro della Guardia, e sulla concessione ed approvaz. dell' off e messa proprii in onore di S. Macrina V. . . . . „ 287
Decreto per la segnatura della causa o dichiaraz. del Martirio di 22 Servi di Dio; cioè di Carlo Luanga, di Mattia Murumba e Socii dell' Uganda in Africa . . . . . „ 335
Congr. ordinaria circa la validità dei processi apostolici sui miracoli operati da Dio per intercessione della Ven. Ludovica de Marillac, ved. Legras, sulla causa del Ven. Cesare Sportelli, sulla fama di santità del Ven. Ignazio Falzon, circa il culto non mai prestato alla Ven. Agnese Chiara Steiner del Costato di G. . . . „ 479

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 44 — 45 — 46 — 95 — 141 — 143 — 190 — 191 — 238 — 239 — 286 335 — 430 — 431 — 472 — 478.

CARDINALI DEFUNTI

L' E.mo Card. Antonio Uberto Fischer, Arciv. di Colonia, pag. 287 —
L' E.mo Card. Giuseppe Samassa, Arcivescovo di Agria pag. 287 —
L'E.mo Card. Pietro Ercole Coullié, Arcivesco2o di Lione, pag. 335 —
L' E.mo Card. Alfonso Capacelatro, Arcivesco di Capua, pag. 431.

CRONACHETTA RELIGIOSA E POLITICA

Pag 48 — 96 — 144 — 192 - 240 — 288 — 336 — 384 — 432 — 480 —528.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XXIV.

I numeri arabi indicano la pagina

I.

Parte Ecclesiastica

A

Acqua benedetta, v. Aspersione.

Adozione dichiarata nulla, 217.

Agnese (S.). Circa le lezioni del 2.° notturno, 203.

Agostiniani Scalzi della Congregaz. della Spagna e delle Indie. Privilegi e facoltà, 391 — v. Eremitani di S. Agostino.

Altare. Circa l'alt. privilegiato nelle messe delle ferie con una oraz. *pro defunctis*, 205 — alcuni alt. fissi con corone aggiunte di marmo, o non poggianti sopra basi lapidee, 450 — il cemento per la consacraz. degli alt., ivi — Se ai Cavalieri dell'Ord. del Toson d'oro competa il privilegio dell'alt. portatile, 347 — Se possa consacrarsi un alt. sostenuto da colonnine con capitelli di bronzo, 411 — o poggianti sopra stipiti laterizii, 412 — e se alla consacraz. di una chiesa basti la consacraz. di un alt. secondario, 411 — Si vietano i lumi a gas sugli alt., 413 — i cadaveri sotto gli alt., 447, 457.

Ambrosiano (Rito). I Regolari quanto al detto rito, 413 — Se la Rubrica Ambros. delle funzioni della Settim. S.ª valga per tutte le chiese ed i pubblici oratorii, 448.

America Latina. Lettera del S. Padre a quell' Episcopato sulle condizioni miserabili degl' Indiani, 241 — Dichiarazione sull' indulto e l'astinenza, 491.

Ammitto. Se i Regolari debbano imporlo sul cappuccio, 500.

Anniversario di un Prelato *Nullius* Vescovo titolare, 183.

Annunziata. Cessa la vig. di essa, 6 — Circa la detta festa, 409.

Approvazione, v. Libro.

Arciprete. Si confermano i diritti di un Arcip. curato di una chiesa cattedrale, 492.

Arretrati, v. Spese di culto.

Aspersione dell' acqua benedetta, 447.

Assisi. Privilegi al Protomonastero di S.ª Chiara, 291.

Associazione. Circa l'assoc. funebre delle società laiche, 379.

Astinenza. Deve farsi il sab. precedente quando la vig. di Natale cade in domenica, 5 — Cessano le vig. di S. Gius. e dell'Annunziata, 6 — Se nelle dispense generali dal digiuno e dall'ast. nelle feste conservate si contenga pure la dispensa dalla legge *de non permiscendis epulis*, 88 — Circa gl'indulti pei Religiosi, 399 — Dichiaraz. per l'America latina, 491 — Se nelle feste di precetto particolari vi sia la disp. dal dig. e dall'astin., e se in esse può usarsi la promiscuità dei cibi, 533.

Austria, v. Concorso.
Australia. Il decr. *Maxima cura* vige anche là, 203.

B

Battesimo. Se e quando si possa dispensare dalle cerimonie, 348 — Quando gli Ordinarii possano permetterlo in casa, 484.
Beati. Circa le indulg. annesse alle loro feste, specie se trasferite, 394.
Beatificazione. Istruzione sui privilegi pei tridui ed ottavarii in occasione di essa, 201.
Benedizione della macchina per estinguere l'incendio, 149 — e di una nuova nave da pesca, 151.
Beneficiato, v. Beneficio, Pensione.
Beneficio. Chi debba pagare la pensione imposta ad un beneficiato che otta ad un altro beneficio di massa, 267 — v. Canonicato, Parrocchia.
Bestemmia. Indulg. plen. il 1.° sab. d'ogni mese ad atti di riparaz. per le best. contro la SS. Vergine, 293.
Breviario. Disposizioni dopo la Bolla *Divino Afflatu*, 8.

C

Cadavere, v. Altare.
Calendario. Norme per la riforma di esso, 310—Degl'istituti relig. dimoranti altrove che hanno il cal. del Clero Romano, 504 — v. Pescia.
Camice. Circa il colore del fondo nelle maniche, 501.
Canadà. L'assistenza spirituale dei Ruteni che vi dimorano si commette al Vescovo di rito ruteno, 290.
Canone. Circa il nome in esso di un Prelato *Nullius* Vesc. titolare, 183.
Canonicato. Circa le riserve pontificie dei can. nei Napoletano, 129 — Se un canonico giubilato possa ottare ad un can. superiore, 273.
Canonico. Se può votare a favore dei congiunti o di se stesso, 145 — Se perda le distribuz. celebrando la messa privata durante l'officiatura, 228 — Se il can. onorario, mansionario, soddisfi al coro come mansionario vestito in abiti canonicali, 40 — Se un can. giubilato possa ottare ad un can. superiore, 273 — Circa il diritto di ozione, 495.
Canonizzazione. Istruzione sui privilegi pel triduo ed ottavario ad occasione di essa, 201.
Canto. Circa il c. dei monosillabi e delle voci ebraiche nella S.ª Liturgia, 310 — Lettera di Pio X all'Arcivesc. di Bourges circa la pronunzia del latino pel c. sacro, 367 — Circa il c. di strofe nella messa solenne, 418 — v. Libro.
Capitolo. Circa il modo di convocarlo per la elezione di un solo Vicario Capitolare di due diocesi unite *aeque principaliter*, 53 — e i diritti del Cap. collegiato e del Vicario Curato, 355 — l'uso dei privilegi ottenuti dai Cap. catt. dell'abito prelatizio, della mitra e della bugia, 501.
Catechismo. Se possa spiegarsi nelle chiese con proiezioni istantanee, 90 —Circa il pagamento di un'antica falcidia fatta ad un Capit., 522. — Circa il diritto del parroco sul piccolo cat. dei fanciulli, 226.
Caterina V. e M. (S.ª). Il suo Sodalizio sotto il patrocinio di N. S. Madre dei Buoni Studii, eretto a Parigi, si eleva ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare, 437.
Cattedrale, v. Arciprete, Canonico, Capitolo, Dignità.
Censura per chi trae gli ecclesiastici al foro laico, 4, 130 — anche come testimoni, 84 — e se s'incorra *ipso facto*, 225 — v. Scomunica.
Cerimoniale (S. C.). Si riferiscono alcuni decreti, 508.
Chiara (S.ª). Si concedono privilegi al Protomonastero della Santa in Assisi, 291.
Chierici Regolari della Madre di Dio Si permettono loro le lauree dottorali, 58.
Chiesa. Se possa spiegarsi il catechismo con proiezioni istantanee, 90 — Circa le medesime, 483—Se alla consacrazione di essa basti la consa-

craz. di un altare secondario, 411— Della competenza dei diritti parrocchiali in una ch. parrocchiale elevata a collegiata, 69— Del diritto al sepolcro gentilizio in una chiesa abbandonata, 326. — Della chiesa tumulante ed esponente, 517 — Potestà del Vescovo sulle chiese di sua diocesi, 518.

Ciechi. Si estende ad essi la indulg. alla invocaz. *Dominus meus et Deus meus*, 396.

Clero. Ricerche sui principali ostacoli alla retta formazione di esso (continuaz. Vol. XXIII, p. 509 517), 123, 170, 318, 367, 509.

Coadiutore. Circa l'obbligo del parroco di pagare i suoi coad., 315.

Collegiata. Della competenza dei diritti parrocchiali in una chiesa parrocchiale elevata a collegiata, 69— Circa i diritti del Capitolo collegiato, 355.

Colore della Domenica infra octavam, 63 — e della Comm. dei Rom. Pontef., 489 — del fondo nelle maniche del camice, 501.

Coltre mortuaria, 450.

Comunione. Pia Unione per la prima com. dei fanciulli, 33, 34, — Quella eretta in Roma nella Chiesa di S. Claudio si eleva a primaria con facoltà di aggregare, 3 — Indulg. alla medesima, 49 — Allocuzione di Pio X ai bambini francesi dopo la prima com., 97 — Circa la com. dei fanciulli : una bella proposta, 178— In mancanza del proprio sacerdote, la com. può riceversi in qualunque rito, 385 — Si facilita la com. alle monache inferme di clausura papale, 398 — Quando l'Ordinario possa permetterla con rito privato agl'infermi, 484 — Nel giorno di Pasqua può amministrarsi in tutte le chiese, anche regolari, 488.

Competenza dei diritti parrocchiali in una chiesa parrocchiale elevata a collegiata, 69.

Concistoriale (S. C.). Si riferiscono alcuni decreti, 508.

Concorso — Circa il giudizio degli esaminatori, 99 — la votaz. nei conc. alle parrocchie, 147 — la materia sull'esame, 184 — la pietà e la prudenza, 452 — Facoltà all'Episcopato Austriaco di dividere l'esame pei conc. alle parrocchie, 350, 531.

Confessione. Circa il tempo d'interrogare o di ammonire il penitente, 461.

Confraternita. Circa la precedenza delle confr. del SS. nelle processioni eucaristiche, non ostante qualunque consuetudine, 148.

Congregazione terziaria. Se abbia diritto d'intervenire alle processioni, 376.

Consacrazione, v. Altare, Chiesa.

Consolata di Torino (Sodalizio della B. V.). Si eleva ad Arciconfr. con facoltà di aggregare, 481.

Consuetudine di celebrare i funerali nelle domeniche e nelle altre feste, 364 — Di cons. contrarie ai sacri riti nella messa e nella officiatura, 365.

Convocazione, v. Capitolo.

Corone, v. *Via Crucis*.

Coro. L'indulto per gli addetti alle cause dei Santi vale per l'intero giorno in cui si tengono sessioni, 503.

Corpi di Santi. Circa la vendita di essi, 424.

Corpus Domini. Dichiarazioni dopo l'abolizione del doppio precetto nella detta festa, 105 — Nella Dom. fra l'8.ª la messa colla processione non vale per la messa parrocchiale, 110 — Del privilegio dei Domenicani circa la processione del SS. Sacram. nella dom. *infra oct.* della detta festa, 220.

Credito a carico degli Eremitani di S. Agostino della prov. di Michoacan, 214.

Credo. Quando non siano esposte le reliquie insigni, 501.

Criminis (Impedimento), v. Matrimonio.

Cristoforo (S.). Il Sodalizio del detto Santo nella dioc. di Seez (Francia) si erige ad Arcisodalizio con facoltà di aggregare, 50.

Croce, v. Esequie, Processione.
Cuore di Gesù (SS.). Se la riforma del Breviario ne abbia abolito le messe vot. nel 1.° ven. del mese, 41 — Circa la messa vot. del Cuore di G. quando vi sia un sol sacerdote e nella festa della Purificazione di M. V., 413.
Curato, v. Arciprete.

D

Defunto. Sulla conclusione del Mattut. ed il cominciamento delle Laudi nella recita privata dell'off. dei Def., 252 — Chi debba cantare l'unica messa funeraria nel dì dei Defun., 378.
Deposito. Si conferma ad un litigante l'ordine di un dep. giudiziario, 68.
Deputato pel Seminario. Circa la sua rinunzia, 324.
Devozioni nuove. Divieto di esse, 268.
Digiuno. Deve farsi il sab. precedente quando la vigilia di Natale cade in domenica, 5 — Cessano le vig. di S. Gius. e dell'Annunziata, 6 — Se nelle dispense generali dal digiuno e dall'astinenza nelle feste conservate si contenga pure la dispensa dalla legge *de non permiscendis epulis*, 88, 533 — Circa gl'indulti pei Religiosi, 399 — Dichiarazione per l'America latina, 491. — v. Astinenza.
Dignità. Del dovere della 1.ª dignità di sostituire il Vescovo anche quando il Capitolo catt. sia trasferito ad altra chiesa, 366.
Diritti, v. Collegiata, Parroco.
Disparità di culto, v. Dispensa, Matrimonio.
Dispensa. Se nelle disp. generali dal digiuno e dall'astinenza nelle feste conservate vi sia pure la disp. dalla legge *de non permiscendis epulis*, 88 — Se il Vescovo possa dispensare dall'officio, 133 — Necessità delle cauzioni nelle disp. matr. di disparità di culto, 198 — e nullità di esse senza le dette cauzioni, ivi — Le disp. sul matrimonio rato e non consumato contengono pure, quando occorrono, quelle sull'impedimento criminis, 200 — Se il Vescovo possa delegare abitualmente la disp. dai voti, 426 — v. Parrocchia.
Distribuzioni. Se si perdano celebrando la messa durante l'officiatura, 228.
Diurno Antifonale Romano. Approvazione, 488.
Divino Afflatu (Bolla). Circa l'interpretaz. delle nuove Rubriche, 60 — e le prescrizioni temporanee di esse pel 1912, 62 — Dubbii riguardanti i Suffragi, 110 — la riposiz. in altro giorno delle feste da celebrarsi nelle domeniche e di quelle di rito doppio, 112 — v. Breviario, Messa, Messale, Officio.
Domenicani. Circa la solenne processione del SS. concessa ad essi, 62 — nella dom. *infra oct.* del *Corpus Domini*, 220.
Dominus meus et Deus meus (Invocazione). Se ne estende la indulg. ai ciechi, 396.
Dottore. Circa le feste secondarie dei Dottori, 409.
Dottrina Cristiana (Arciconfraternita eretta in S. M. del Pianto in Roma). Sommario dei privilegi e delle indulgenze, 344.
Duchesne (Abate). Sottomissione di esso, 8.

E

Ecclesiastico, v. Foro.
Emigrazione all'estero dei cattolici. *Motu Proprio*, 289.
Epifania. Circa l'ultimo salmo dei primi vesp. nella Dom. *infra oct.*, 82.
Eremitani di S. Agostino della prov. di Michoacan. Di un credito a loro carico, 214.
Esame, v. Concorso, Scrittura (S.).
Esaminatore sinodale. Circa il giuramento nelle cause di amozione dei parroci, 52.
Esenzione dei Regolari, 214.
Esequie. Circa il numero e le persone da invitare, 329 — Circa il dir. d'inalberare la croce nelle es., 517 v. Funerale.
Espettazione del Parto (Festa), 409.

F

Fallenze. Circa l'uso di esse, 352.
Famiglia (S.ª). Circa la occorrenza della detta festa colla domenica, 63.
Fanciulli, v. Comunione, Sacramento (SS.).
Felicita (S.), v. *Postcommunio.*
Festa. Non possono i Vescovi eliminare le feste particolari fisse nelle domeniche, 62 — Dichiarazione circa le feste abolite quanto al doppio precetto, 105 — la riposizione delle feste da celebrarsi nelle dom. e di quelle di rito doppio, 112 — le indulg. annesse alle feste dei Beati, specie se trasferite, 394 — la festa secondaria impedita, 411 — Riduzione di feste per la dioc. di Todi, 307 — Norme per la riduzione delle feste o del rito, 310 — v. Annunziazione, Dottori, Espettazione del Parto, Funerale, Giovanna d'Arco (B.), Giuseppe (S.), Istituto Religioso, Nome di Gesù, Messa, Patrono (S.°, Postcommunio.
Filomena (S.ª). Facoltà di aggregare, concessa all' Arcisodalizio della Santa a Parigi, 194.
Fonck (P.). Lettera di Pio X sulla formola del diploma da consegnarsi agli alunni dell' Istituto Biblico, 244.
Foro laico. Circa la scomunica contro coloro che vi traggono gli ecclesiastici, 4, 130 — anche come testimoni o indirettamente, 84 — o se si incorra *ipso facto*, 225.
Francescani. Lettera di Pio X alle tre Famiglie Franc.; norme per il Terz' Ord., 340.
Francia, v. Caterina V. e M. (S.), Cristoforo (S.), Filomena (S.), Giovanna d' Arco (B.), Immacolata.
Funerale. Si permette un fun. con canto pei caduti in Tripoli, 33 — Del diritto al sepolcro gentilizio in una chiesa abbandonata, 426 — Di una consuetudine di celebrare i funerali nelle domeniche e nelle altre feste, 364 — Circa l' associazione funebre delle società laiche, 379.
Funzioni. Se negli oratorii privati possano farsi altre funz., 269 — vi Settimana Santa.

G

Gas (Lumi a). Si vietano sugli altari, 413.
Genuflessione. Circa la gen. del suddiacono, esposto il SS., 500.
Giornali vietati alle Comunità Relig., 533.
Giovanna d' Arco (B.). Si eleva la festa al rito doppio di 2.ª cl. per la Francia, 116.
Giudizio. Regole da osservarsi nei giud. presso la S. Rota (continuaz. Vol. III. p. 494-499), 73, 161. — Si nega la concessione di una nuova istruzione giudiziaria, 541.
Giuramento degli esaminatori sinodali e dei parroci consultori nelle cause di amozione dei parroci, 52.
Giuseppe (S.). Cessa la vigilia di esso, 6 — Circa la sua festa principale dov' è patrono, 489.
Gonzalez Venanzio. Sottomissione, 60.
Gradi accademici in S. Scrittura. Norme, 401.
Guadalupe (SS. Vergine di). Indulg. a due giac., 392.

I

Immacolata. L' Associaz. della Imm. di Parigi col titolo di Regina del Clero si erige in Arcisodalizio con facoltà di aggregare. 195.
Immagine. Circa il divieto delle nuove imm., 268.
Impedimento, v. Dispensa, Matrimonio.
Incendio, v. Benedizione.
Indice (S. C. dell'). V. Libri.
Indie, v. Agostiniani.
Indulgenza. Si erigono ad Arcisodalizii con facoltà di aggregare: il sodalizio di S. Cristoforo nella dioc. di Seez (Francia), 50 — l' Associaz. della Immacolata col titolo Regina del Clero di Parigi, 195 — il Sodalizio di S. Caterina V. e M., sotto

il patrocinio di N. S. dei Buoni Studii, eretto a Parigi, 437 — l'Arcisodalizio di S. Filomena di Parigi, 194,—ed il Sodalizio della Consolata di Torino, 481 — Indulg. alla Pia Unione per la Comunione dei fanciulli, 49—a due giac. alla SS. Verg. di Guadalupe pel Messico, 392—pel triduo o l'ottavario ad occasione di Beatificaz. o Canonizzazioni, 201 —a più esercizii in onore di S. Anna, 483 — Ind. plen. il 1.° sab. di ogni mese per atti di riparazione alle bestemmie contro la SS. Vergine, 393 — Ind. e privilegi al Protomonastero di S. Chiara in Assisi, 291— all' Arciconfr. di S. Maria in Monterone di Roma, 300 — all' Arciconfrat. della Dottrina Cristiana di S. M.ª del Pianto in Roma, 344 — Se le ind. concesse dai Vescovi possano essere perpetue, 129—Circa l'altare privilegiato nelle messe delle ferie con una orazione *pro defunctis*, 205 — Si aboliscono le ind. concesse alle corone della *Via Crucis*, e si sopprimono le facoltà di benedirle, 299 — Se l'ind. della Porziuncola possa lucrarsi nell' oratorio di un ospedale officiato da un frate minore, 376 — Si concede la remissione dei difetti e delle colpe commesse nella celebrazione della messa a chi recita la orazione *Obsecro te* etc., 395 — Si estende ai ciechi la ind. alla invocazione *Dominus meus et Deus meus*, 396.

Insegne. Circa l'uso delle ins. ottenute dai capitoli catt., 501.

Infermo, v. Comunione, Monaca.

Interpretazione di un contratto, 71 — v. *Divino afflatu* (Bolla).

Iscrizione. Proibizione di una iscriz., 344.

Istituto Biblico Pontificio. Lettera del Papa al Preside di esso sulla formola del diploma per gli alunni, 244.

Istituto Religioso. Circolare ai Superiori generali dell' Ist. Rel. di rito latino sul modo di ammettere gli Orientali nei loro sodalizii, 306 — Potestà del Vescovo sugl' Ist. diocesani di voti semplici, 326 — Se un Istit. Rel. con calendario proprio possa celebrare una festa col maggior rito concesso alla intera nazione, 449 — Circa gl' ist. rel. dimoranti altrove che hanno il calendario dal Clero Romano, 504.

L

Laudi, v. Officio.

Laurea dottorale. Si permette ai Chierici Regolari della Madre di Dio, 58.

Lauretana (Basilica). Circa il titolo onorifico dei capitolari di essa, 491.

Legittimazione della prole di un matrimonio dichiarato nullo, 44 — Se per essa occorra un decreto del Vescovo, 329.

Legno della Croce (S.). Se possa esporsi con altre reliquie, 501 — v. Processione.

Libri. Condanna di essi, 6, 7, 108, 344, 584 — Basta l' approvazione del proprio Ordinario per la pubblicazione di un libro anche altrove, 109— Lettera della Secreteria di Stato al Vescovo di Aire sul libro, *la Vocation sacerdotale* del Can. Gius. Lahitton, 266 — Se e come il Vescovo possa obbligare i parroci a custodire nelle Curie vescovili i lib. parrocchiali, 354 — Circa alcuni opuscoli pubblicati nella Spagna, 446 — l'approvazione di l. liturgici con canto gregoriano, 451 — sottomissione di autori condannati, 60, 201, 252—Dell'approvaz. episcopale sulla ristampa dei l. liturgici gregoriani, 507.

M

Macario (Mons. Cirillo), già Patriarca di Alessendria dei Copti. Ritrattazione, 52.

Mansionario. Se soddisfi al coro come mans. un canonico onorario mans., ma vestito in abiti canonicali, 40.

Maria in Monterone di Roma (S.ª). Specialissimi privilegi e facoltà, 300.

Matrimonio. Circa la legittima della prole di un matr. dichiarato nullo, 42 — Nullità di matr. per non avverata condizione appostavi, 64, 258 — per impedim. di pubblica onestà, 67 — per timore riverenziale, 117 — che però non sempre invalida il matr., 153 — per simulato consenso, 313 — per l'imped. *vis et metus*, 362, 497 — per difetto di consenso. 539 — Quando lo annulli la clandestinità, 155, 157, 253 — Il dubbio circa il battesimo non basta ad annullare il matr. per impedim. di disparità di culto, 159 — Necessità delle cauzioni nelle dispense matrimoniali di disparità di culto, 198 — nullità di esse senza le dette cauzioni, ivi — Circa l'assistenza del parroco quando non si vogliono dare le cauzioni, 199 — Le dispense sul matr. rato e non consumato contengono pure, quando occorrono, quelle sull'impedim. *criminis*, 200 — Si permette il passaggio ad altre nozze ad una moglie che ha perduto il marito senza saperne più notizie, 346 — Se valga il matr. fra un cattolico ed uno scismatico celebrato innanzi al parroco scismatico colla forma del decr. *Ne temere*, 422 — Quando nella dioc. il Vescovo è il solo parroco, se, dopo il decr. *Ne temere*, i suoi vicarii spirituali amovibili ad *nutum* possano assistere al matr., 458. — Circa il permesso del proprio parroco pel matrim., 521.

Mattutino, v. Officio.

Maxima cura (Decreto). Vige in Australia, 303.

Messa. Circa il *Praefatio* proprio nella occorrenza delle feste della B. V. semplificate, 28 — Se la riforma del Breviaro abbia abolito le m. vot. del Cuore di G. nel 1.° ven. del mese, 41 — Nella dom. fra l'8.ª del *Corpus Domini* la m. colla processione non vale per la m. parrocchiale, 110 — Circa il nome nel Canone di un Prelato *Nullius* Vescovo titolare, 183 — la oraz. *pro defunctis* nelle m. delle ferie, 205 — l'altare privilegiato in esse, ivi — le facoltà che sogliono darsi ai Vescovi di ridurre le m., riguardo al tempo, 231 — alcune consuetudini contrarie ai sacri riti, 365 — le m. piane in sostituzione delle seconde conventuali in coro, giusta le nuove rubriche, 378 — le orazioni *pro Ecclesia et pro Papa*, 409 — le m. negli oratorii semipubblici, 411 — la m. vot. del Cuore di G. quando vi sia un sol sacerdote e nella festa della Purificazione di M. V., 413 — il *Postcommunio* nella occorrenza della Dom. III di quaresima colla festa delle Ss. Mm. Perpetua e Felicita, 449 — Istruzione sui privilegi per il triduo o l'ottavario ad occasione di Canonizzazione o Beatificazione, 201 — Se si perdano le distribuzioni celebrando la m. privata durante l'officiatura, 228 — Se può aumentarsi lo stipendio delle m. di legato quando aumenti la tassa diocesana delle m., 230 — Se negli oratorii privati possa cantarsi la m., 269 — Se l'omelia parrocchiale possa farsi mentre un altro celebra la m., 271 — Si concede la remissione dei difetti e delle colpe commesse nella celebrazione della m. a chi recita la oraz. *Obsecro te* etc., 395 — Dubbii sulla interpretazione delle nuove rubriche dopo la Bolla *Divino afflatu*, 60, 110, 112 — Il boccale dell'acqua nella m., 447 — Quando l'Ordinario possa permettere la messa negli oratorii privati, 484 — Circa le m. vot. nelle dom. da riporsi, 489 — o di S.ª M.ª *in Sabbato*, ivi — la m. propria dei Santi dov'è tolta, ivi — le m. private nelle vig. di taluni santi, ivi — il colore nella comm. di tutti i Rom. Pontef., ivi — l'inchino verso la reliquia 500 — il *Credo* quando non siano esposte, le reliquie insigni, 501 — Se la m. *pro populo*, da applicarsi pel Vesc., nelle festa soppresse possa essere *de requie pro die obitus*, 506.

Messa cantata. Chi abbia l'obbligo di cantare l'unica m. funeraria nel dì

dei Morti, 378 — Circa il canto di strofe nella m. cant., 410—gli scanni da sedere pel celebrante coi ministri, 450 — il cuscino pei medesimi, 500.

Messa di defunto. Si permette un funerale con canto pei caduti di Tripoli, 33 — Circa la orazione *pro defunctis* nelle m. delle ferie, l'altare privilegiato in esse, e la m. corale *pro defunctis*, 205 — Chi abbia l'obbligo di cantare l'unica m. funeraria nel dì dei Morti, 378 — Se nelle m. solenni esequiali si possano cantare mottetti, 505.

Messale. Disposizioni dopo la Bolla *Divino afflatu*, 8.

Messico, v. Guadalupe.

Michoacan, v. Eremitani di S. Agostino.

Modernismo. Nella relazione quinquennale i Vescovi possono inserire la relazione circa il modernismo, 5.

Monache. Si facilita la comunione frequente alle mon. inferme di clausura papale, 398.

Monastero. Circa il postulato nei mon. di voti solenni, 303.

Morti, v. Officio.

Musica sacra. Circa gli strumenti musicali, 504.— nella Settimana S., 522.

N

Napoletano. Circa le riserve pontificie dei canonicati, 129.

Natale di N. S. (Santo). Quando la vig. cade in domenica il digiuno coll'astinenza deve farsi nel sabato precedente, 5.

Nave, v. Benedizione.

Nome di Gesù. Circa la detta festa quando va impedita, 62, 63.

Norme per la riforma dei calendarii e la riduzione delle feste o del rito, 310 — per il Terz' Ord. Francescano, 340 — e per i gradi accademici in S. Scrittura, 401.

Novizii. Si permette che in pericolo di morte facciano professione, 396.

O

Obsecro te etc. (Orazione). Si concede la remissione dei difetti e delle colpe commesse nella messa a chi la recita, 395.

Occorrenza. Circa la chiusa degl' inni ed il *Praefatio* proprio nella occ. delle feste della B. V. semplificate, 28—la occ. della S. Fam. colla dom., 68 — della dom. negli ultimi giorni di dic., 206—di una 8.ª fra l' 8.ª del *Corpus Domini*, 409—il *Postcommunio* nella occ. della III dom. di quaresima colla festa delle Ss. Mm. Perpetua e Felicita, 449.

Officiatura. Se possa celebrarsi la messa privata durante l'off., senza perdere le distribuz., 228 — Di alcune consuetudini contrarie ai sacri riti, 365.

Officio. Disposizioni circa la Bolla *Divino Afflatu*, 8 — Si abolisce l'8.ª delle feste di rito doppio maggiore, 29 — I Vescovi non possono permettere ad ogni tipografo la pubblicaz. del nuovo Salterio, ivi — La S. C. non intende di approvare responsi e commenti che non siano debitamente autenticati, 30—Nei semplici di antifone proprie e nell'off. di S.ª M.ª *in Sabbato* le antifone ed i salmi di *Laudes* debbono essere della feria, ivi — Varii dubbii, 31 — Si permette un funerale con canto pei morti in Tripoli, 33 — La festa della B. Giov. d' Arco si eleva a doppio di 2.ª cl. per la Francia, 116 — Se il Vescovo possa dispensare dalla recita dell'off., 133—Lettera circolare agli Ordinarii sugli off. proprii delle rispettive diocesi, 152 — Riduzione di feste per la dioc. di Todi, 307 — Si adotta il calendario della Chiesa universale per la dioc. di Pescia, 308 — Norme per la riforma del calendario e la riduzione delle feste e del rito, 310 — Circa la chiusa degl' inni, il versicolo di Prima ed il *Praefatio* proprio nella occorr. delle feste della B. V. semplificate, 28 — l' off. della dom. con Santi semplificati; e l' ultimo

*

salmo dei primi vesperi *Dominicae infr. oct. Epiphaniae*, 32 — l'interpretaz. delle nuove Rubriche della Bolla *Divino afflatu*, 60, 110, 112 — le prescrizioni temporanee di esse pel 1912, 62—la occorr. della S. Fam. colla dom., 63 — Dubbii riguardanti i suffragi, 110—la riposiz. delle feste da celebrarsi nelle dom. e di quelle di rito doppio, 112 — Circa le lez. del 2.° nott. di S. Agnese, 203 — le preci a Compieta della Dom. delle Palme, ivi — la occor. della dom. negli ultimi giorni di dic., 206 — la conclusione del Matt. ed il cominciamento delle Laudi per la recita privata dell'off. nell'ultimo triduo della Sett. Santa e nell'off. dei Def., 252—il canto dei monosillabi e delle voci ebraiche nella S. Liturgia, 310 — il *Pater*, *Ave* e *Credo* dopo l'off. corale, 409 — la occorr. di una 8.ª fra l'8.ª del *Corpus Domini*, ivi — le feste dell'Espettaz. del Parto, dell'Annunziazione, la Comm. dei Sommi Pontefici, le feste secondarie dei Dottori, 407—l'assistenza ai Vesperi solenni, 410 — il *Pater* ed *Ave* da premettersi ai Vesperi nell'off. dei Morti, 442 — Approvaz. del diurno antifonale romano, 488 — l'off. proprio dov'è tolto, 489—l'unione dell'8.ª e della 9.ª lezione, ivi—il panno nero in coro negli off. funebri, 500.

Oggetti sacri. Circa la vendita di essi, 424.

Omelia parrocchiale. Se possa farsi mentre un altro celebri la messa, 271.

Oratorio. Si confermano i diritti di un parroco sopra un or. dipendente dalla chiesa parrocchiale, 210 — Se negli orat. privati possa cantarsi la messa e possano compiersi altre funzioni, 269—Se nell'or. di un ospedale, officiato da un frate minore, possa lucrarsi l'indulg. della Porziuncola, 376 — Circa le messe negli or. semipubbl., 411—Quando l'Ordinario possa permettere la messa negli oratorii privati, 484.

Orazione. Circa le or. *pro Ecclesia et pro Papa*, 409.

Ordinario. Circolare agli Ord. Latini sulla questua degli Orientali, 304—Giurisdizione sui Religiosi temporaneamente fuori chiostro, 400 — v. Libro, Officio, Seminario.

Ore canoniche, v. Officio.

Orientali. Circolare circa la questua degli Or. senza permesso della S. C., 304 — ed ai Superiori gen. degli Istituti religiosi di rito latino sul modo di ammettere gli Or. nei loro sodalizii, 306.

Ospedale, v. Porziuncola.

Ottava. Si abolisce l'ott. alle feste di rito doppio maggiore, 29 — Circa il colore della dom. *infra oct.*, 63 — la occorr. di una ott. fra l'ott. del *Corpus Domini*, 409.

Ozione, v. Canonico.

P

Palme (Domenica delle). Circa le preci a compieta, 203.

Panno mortuario, 450.

Parrocchia. Si dichiara valida la divisione di una parr., 118 — Circa una parr. conferita, con dispensa pontificia, *ad nutum Episcopi*, 36 — la votaz. nei concorsi alle parr., 147 — la materia sull'esame, 184 — la giurisdiz. su alcune case poste ai confini di due parr., 223 — v. Concorso, Parroco.

Parroco. I parr. consultori nelle cause di amozione dei parr., circa il giuramento, 52 — Se il decreto di rimozione del parr. è subito esecutivo, non ostante il ricorso alla S. Sede, 185 — Se il parr. possa fare l'omelia mentre un altro celebra la messa, 271—Il decr. *Maxima cura* vige in Australia, 303 — Se e come il Vescovo possa obbligare i parr. a custodire nelle Curie Vescovili i libri parrocchiali, 354 — Circa la competenza dei diritti parrocchiali in una chiesa parrocchiale elevata a collegiata, 69 — la giurisdiz. di un parr. sopra un oratorio dipendente dalla chiesa parrocchiale, 210 — e su alcune case poste ai confini di due

parrocchie, 223 — il diritto sul piccolo catechismo dei fanciulli, 226— l' obbligo di pagare i suoi coadiutori, 315 — il suo permesso pei matrim., 521— v. Matrimonio, Parrocchia.

Pasqua, v. Comunione.

Patroni (Santi) principali dei luoghi, delle dioc., della prov., della naz., 489 — Traslaz. della loro festa nelle dom., 507.

Penitenziere (Canonico). Se, per mandato del Vescovo, può ascoltare le confessioni fuori la cattedrale, senza perdere le distribuzioni, 460.

Pensione. Chi debba pagare una pens. imposta ad un beneficiato che otta ad un altro beneficio di massa, 267 — Circa le pens. assegnate al Clero dal Governo del Portogallo, 400.

Perpetua (S.) v. *Postcommunio*.

Pesca, v. Benedizione.

Pescia. Si adotta per la detta dioc. il calendario della Chiesa univ., 308.

Pia Unione, v. Comunione, Unione.

Pietro XIII Terzian, Patriarca Armeno di Cilicia. Lettera del S. Padre, 196.

Pio X. Allocuzione ai bambini francesi dopo la 1.ª comunione, 97 — ed ai Sacerdoti dell'Unione Apostolica nel 50.° anniv. dalla fondaz. di essa, 440 — Lettera Enciclica all' Episcopato dell' America Latina sulla misera condizione degl' Indiani, 241— Lettera a Mons. Pietro XIII Terzian, Patriarca Armeno di Cilicia, per le gravi offese ricevute da uomini ribelli, 196 — al P. Fonck sulla formola del diploma per gli alunni dell' Istituto Biblico, 244 — all' Arciv. di Bourges circa la pronunzia del latino pel canto sacro, 337 — al Card. Van Rossum, cui si commette l' officio di Legato Pontificio al Congresso Eucaristico di Vienna, 338 — ai Ministri Generali delle tre Famiglie Francescane con norme riguardanti il Terz' Ord., 340 — al Card. Arciv. di Breslavia ed ai Vescovi di Germania sulle associazioni degli operai cattolici e misti, 433 — *Motu proprio* circa la emigrazione all' estero, 289.

Pontefici (Sommi). Commemoraz., 409, 489.

Portogallo. Circa le pensioni assegnate al Clero da quel Governo, 400.

Porziuncola (Indulgenza della). Se possa lucrarsi nell' oratorio di un ospedale officiato da un frate minore, 376.

Postcommunio nella occorr. della dom. III di quaresima colla festa delle Ss. Mm. Perpetua e Felicita, 449.

Postulato nei monasteri di voti solenni, 303.

Praefatio proprio nella occorr. delle feste della B. V. semplificate, 28.

Precedenza delle confrat. del SS. nelle processioni eucaristiche, non ostante qualsiasi consuetudine, 148.

Prelato *Nullius* consacrato Vescovo titolare. Circa il nome nel Canone e l' anniv., 183.

Probandi. Si permette che in pericolo di morte facciano professione, 396.

Processione. Circa la solenne proc. del SS. concessa ai Domenicani, 62 — nella dom. *infra oct.* del *Corpus Domini*, 220 — la precedenza delle confr. del SS. nelle proc. eucaristiche, non ostante qualsiasi consuetudine, 148 — una consuetudine nella proc. col Legno della Croce, 47 — Se una Congregaz. terziaria abbia diritto d' intervenire alle proc., 377.

Professione. Si permette che i novizii ed i probandi la facciano in pericolo di morte, 396.

Professore. Non spetta l' intero stipendio a prof. licenziati dall' impiego assunto senza diritto di stabilità, 310.

Proiezioni in chiesa, 90, 483.

Prole. Circa la legittimaz. di essa in un matrimonio dichiarato nullo, 42 — Se per la legittimaz. della pr. occorra un decreto del Vescovo, 329.

Purificazione di M. V. Circa la messa vot. del Cuore di G. nella detta festa, 413.

Q

Quaresima, v. Messa, *Postcommunio*.
Questua. Circolare agli Ordinarii Latini circa la q. degli Orientali senza permesso della S. C., 304.

R

Regolari. Circa l'esenzione, 214 — un credito a carico degli Eremitani di S. Agostino della prov. di Michoacan, ivi — I Reg. riguardo al Rito Ambrosiano, 413 — Se debbano imporre l'ammitto sul cappuccio, 500.
Religiosi. Dubbii sul Decr. *Inter reliquas* circa la professione dei Relig. astretti al servizio militare, 59 — Circolare ai Superiori generali degli Istituti Rel. di rito latino sul modo di ammettere gli Orientali nei loro sodalizii, 306 — I Rel. temporaneamente fuori chiostro sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario, 400 — Circa il postulato nei monasteri di voti solenni, 308 — il divieto ai Rel. secolarizzati di occupare taluni officii, 374 — gl'indulti sull'astinenza o sul digiuno, 399. — la lettura di taluni giornali, 533.
Reliquie di Santi. Circa la vendita di esse, 424 — l'inchino nella messa, 500 — il *Credo* nella messa, 501.
Rimozione, v. Parroco.
Rinunzia di un deputato pel Seminario, 324.
Riserva, v. Canonicato, Napoletano.
Riti (S. C. dei). Si dichiarano autentici i decreti del Vol. VI della medesima, 204 — Si riferiscono alcuni Decreti delle SS. CC. Cerimoniale e Concistoriale, 508.
Ritrattazione di Mons. Cirillo Macario, già Patriarca di Alessandria dei Copti, 52.
Rota Romana (S.). Regole da osservarsi nei giudizii presso di essa (cont. Vol. III, p. 494-490), 73, 161.
Rubriche, v. *Divino afflatu* (Bolla).
Ruteni che dimorano nel Canadà. Se ne commette l'assistenza spirituale al Vescovo di rito ruteno, 290.

S

Sacramento (SS.). Circa la solenne processione di esso, concessa ai Domenicani, 62 — la precedenza delle confrat. dei SS. nelle processioni eucaristiche, non ostante qualunque consuetudine, 148 — il SS. da conservarsi in altari minori, 410 — I Sodalizii dei fanciulli del SS. Sacram. sono dispensati quanto alla distanza, 198.
Scomunica. Circa la sc. contro coloro che traggono gli eccles. al foro laico, 4, 130 — e se s'incorra *ipso facto*, 225.
Scrittura (S.). Circa l'autore, il tempo e la verità storica degli Evangeli di S. Marco e di S. Luca, 208 — e la questione sinottica, 210 — Si vietano ai Seminarii alcuni commentarii di S. Scritt., 302 — Norme per gli esami dei candidati ai gradi accademici in S. Scritt., 401.
Secolarizzati (Religiosi). Circa il divieto di occupare taluni officii, 374.
Seez, v. Cristoforo (S.).
Segnatura Apostolica. Regole da osservarsi in essa, 261, 414.
Seminario. Lettera circolare della Sacra Congr. Concistoriale agli Ordinarii d'Italia sui Sem., 245 — Si vietano ai Sem. alcuni commentarii di S. Scrittura, 302 — Circa la rinunzia di un deputato pel Sem., 324.
Sepolcro gentilizio. Del diritto ad esso in una chiesa abbandonata, 328.
Servi di Dio. Dell'ordine di procedura giudiziale nelle loro cause, 443.
Settimana Santa. Sulla conclusione del Matt. e sul cominciamento delle Laudi nell'ultimo triduo di essa nella recita privata, 252 — Se la Rubrica Ambrosiana delle funzioni della Sett. S.ª valga per tutte le chiese od i pubblici oratorii, 448 — Circa gli strumenti musicali nella Sett. S., 522.
Slavica (Lingua). Circa l'uso di essa nella S. Liturgia, 366.
Società laiche. Circa l'associaz. funebre di esse, 379.

Spagna. Circa alcuni opuscoli ivi pubblicati, 446 — v. Agostiniani.
Spartizione degli arretrati di spese di culto avute dal Governo, 134.
Spese di culto. Circa la spartizione degli arretrati di esse, 134.
Stipendio, v. Messe, Professore.
Studii (N. S. Madre dei), v. Caterina (S.)
Suddiacono. Circa la genuflessione esposto il SS., 500.
Superiore. Circolare ai Sup. gen. degl' Istituti Religiosi di rito latino sul modo di ammettere gli Orientali nei loro sodalizii, 306.

T

Terziarii, v. Terz' Ordine.
Terz' Ordine. Circa il transito del Terz' Ord. Franc. da una ad un' altra obbedienza delle varie fam. del 1.° Ord., 56 — Le dette disposizioni si estendono al Terz' Ord. Carmelitano Scalzo, 57 — Lettera di Pio X ai Ministri generali delle tre fam. francescane con norme riguardanti il Terz' Ord., 340 — Se una Congregazione terziaria abbia diritto d' intervenire alle processioni, 377.
Testamento in danno dei creditori falliti, 186. — Interpretaz. di un triplice test., 529.
Timore, v. Matrimonio.
Todi. Riduzione di feste per la detta diocesi, 307.
Tonsura. Sull'obbligo di portarla, 131.
Toson d'oro (Ordine dei Cavalieri del). Se competa loro il privilegio dell' altare portatile, 347.
Traslazione delle feste dei Patroni nelle domeniche, 507.
Tripoli. Si permette un funerale con canto pei caduti in esso, 38.

U

Unione Apostolica. Allocuzione di Pio X nel 50.° anniv. dalla sua fondazione, 440.
Unione (Pia) per la prima comunione dei fanciulli, 33, 34 — Quella eretta in S. Claudio di Roma si eleva a primaria con facoltà di aggregare, 8 — Indulgenze, 49.

V

Vendita di oggetti sacri, delle reliquie e dei corpi di Santi, 424.
Vergine (B.). Circa il *Praefatio* nella occorrenza delle sue feste semplificate, 28 — Nell' off. di S.ª M.ª *in Sabbato* le antifone ed i salmi di *Laudes* debbono essere della feria, 30 — Indulg. a due giac. alla B. V. di Guadalupe pel Messico, 392 — Indulg. plen. ad atti di riparazione il 1.° sab. d' ogni mese per le bestemmie contro la SS. Verg., 393 — Circa la semplificaz. delle feste della B. V. quando cadono in Domenica, 508.
Vescovo. Nella relazione quinquennale può inserire la relaz. circa il modernismo, 5 — Non può permettere ad un tipografo di pubblicare il nuovo salterio, 29 — Non può eliminare le feste particolari fisse nelle domeniche, 62 — Se le indulg. concesse dai Vesc. possano essere perpetue, 129 — Se il Vesc. possa dispensare dall' officio, 133 — Se e come possa obbligare i parroci a custodire nelle Curie Vescovili i libri parrocchiali, 354 — Se occorra un suo decreto per la legittimazione della prole, 329 — Se possa delegare abitualmente la dispensa dai voti, 426 — Del dovere della 1.ª dignità di sostituirlo anche quando il Capitolo Cattedrale sia trasferito ad altra chiesa, 366 — Circa il nome nel Canone e l' anniv. di un Prelato *Nullius* Vescovo titolare, 188 — la facoltà di ridurre le messe, riguardo al tempo 231 — la potestà sugli Istituti diocesani di voti semplici, 326 — la potestà del Vesc. sulle chiese di sua dioc., 518. — la colletta per la elez. del nuovo Vesc. dovrà dirsi fino a che non siasi avuta la notizia officiale di essa nomina, 506 — v. Matrimonio.

Vesperi. Circa l' assistenza ai Vesp. solenni, 410 — v. Officio.
Via Crucis. Si aboliscono le indulg. concesse alle corone della V. C. e si sopprimono le facoltà di benedirle, 299.
Vicario Capitolare. Circa il modo di convocare il Capitolo per la elezione di un solo Vic. Cap. di due diocesi unite *aeque principaliter*, 53 — gli emolumenti che gli spettano, 54.
Vicario Curato. Circa i diritti di un Capitolo Colleg. e del Vic. Cur., 355.
Vicario Spirituale, v. Matrimonio.
Vienna, v. Pio X.
Vigilia. Quando la vig. di Natale cade di domenica, il digiuno coll'astinenza deve farsi il sabato precedente, 5.
Votazione. Se il canonico possa votare in capitolo a favore dei congiunti o di se stesso, 145.
Voti. Se il Vescovo possa delegare abitualmente la dispensa da essi, 426.

II.

Parte Civile

A

Affrancazione. Il diritto di riversibilità e l' affr. di canoni e censi, 234. —Circa l'autorizz. a stare ingiudizio per la detta affr., 525.
Alienazione del dominio utile *irrequisito domino*, 139 — e di statue pregevoli: pene, 470.
Archivii parrocchiali. Esenti da tassa di manomorta, 237.
Associazioni di fatto. Rappresentanza legale, 429.
Aumento di congrua, v. Congrua.
Autonomia di un ente. Quale autorizzazione richieggasi, 92.
Autorizzazione. Necessità dell' autorizzaz. governativa per beni allodiali ed enfiteutici, 236.—per gli enti eccles. a stare in giudizio, 525—per l' affrancaz. dei censi, 525.
Azione giudiziaria pel diritto eventuale, 139 — v. Parroco.

B

Beni allodiali ed enfiteutici. Necessità dell'autorizzazione governativa, 236 — Circa i pesi sui beni svincolati dai patroni, 469.

C

Camera degli spogli, chiamata in causa circa i frutti maturati e non percepiti, 190.
Canoni. Il diritto di riversibilità e l' affrancazione di can., 234.
Cappellania. Il parroco, anche di comunità religiosa soppressa, ha diritto alla ricostituzione di una capp. incamerata, 189 — ed a rivendicarla, 235 — Capp. non costituita dagli eredi del testatore, 469.
Casa canonica. Esente da tassa di manomorta, 237.
Censi. Il diritto di riversibilità e l' affrancaz. di censi, 234.
Chiesa. Quando possa dirsi di uso pubblico, 93—Riparazioni delle ch. parrocchiali: obbligo del comune, 235 — Per gli oneri sulle ch. collegiate soppresse il parroco ha azione contro il fondo culto, non contro i patroni rivendicanti, 332 — Obbligo del comune di restaurare le ch. parrocchiali, non di costruirle o ricostruirle, 429—Oneri di culto dovuti dai patroni rivendicanti, benchè distrutta la chiesa, ivi—Diritti sopra una ch. ex-conventuale circa la rivendicazione dei legati, 470 — e le spese di culto, 523 — v. Ex ricettizia.
Collegiata, v. Chiesa.
Competenza circa gli scopi di un' opera pia, 429.
Comune. Suo diritto alla rendita, non

agl' immobili di una chiesa ex-ricettizia, quand' anche questi siano stati assegnati in sacro patrimonio, 92 — Obbligo per la riparazione delle chiese parrocchiali, 285 — e di restaurarle non di costruirle o ricostruirle, 429.
Comunità religiose, anche di voti semplici, anche di conservatorii o ritiri soggetti a soppressione, 237.
Confessione. Circa il segreto, 139.
Congrua. La temporanea scarsezza di frutti non dà luogo a supplemento di c., 189.
Contravvenzione per processioni religiose, 429.
Culto. Oneri di culto dovuti dai patroni rivendicanti, benchè distrutta la chiesa, 429.

D

Dazio di consumo nei Seminarii, 333.
Decime. Circa la commutazione, la dominicalità ed il possesso di esse, 138.
Dicasteri di Roma, v. Officiali.
Diritto eventuale. Azione giudiziaria per esso, 139.
Dominio utile. Circa l' alienazione di esso *irrequisito domino*, e la prescrizione, 139.
Dotazione richiesta per l' autonomia di un ente, 92.

E

Economo spirituale. Non ha diritto all'adempimento dei pesi sulla parrocchia vacante, 139.
Enfiteusi. Disposizioni transitorie del Codice civile sull' enf. antiche, 92 — Beni enfiteutici: necessità dell' autorizzazione governativa, 236.
Ente. Quale dotazione si richieda per l' autonomia di un ente, 92.
Esercizio (Tassa di) nei sacerdoti, 277.
Ex-conventuale, v. Chiesa.
Ex-ricettizia. Diritto del comune alla rendita, quand' anche i beni siano stati assegnati in sacro patrimonio, 92 — La prescrizione quinquennale e l' assegno ai partecipanti delle chiese ex-ric., 234.

F

Fabbriceria. Attribuzioni di esse sulle parrocchie, non sui Santuarii, 140.
Fondo culto. Obbligo pei pesi, 98 — Azione del parroco per gli oneri sulle collegiate soppresse, 332.
Frutti. La camera degli spogli chiamata in causa circa i frutti maturati e non percepiti, 190.

G

Governo. La rimozione dei parroci riconosciuti dal Gov., 333.

L

Legato. Il leg. progressivo per sacro patrimonio, 235 — Diritti sopra una chiesa ex-conventuale, circa la rivendicazione dei leg., 470.

M

Manomorta. La canonica e gli archivii parrocchiali esenti da tassa di man., 237 — La detta tassa non pagata dal parroco defunto, 428.
Messa. Parrocchia che non ha diritto alle messe assegnate dal testatore, 470.

O

Officiali dei dicasteri di Roma esenti dalla tassa di ricchezza mobile, 332.
Oneri di culto dovuti dai patroni rivendicanti, benchè distrutta la chiesa, 429.
Opera pia. Competenza circa gli scopi, 429.

P

Parrocchie. Attribuzioni delle fabbricerie sulle par. v., 140 — Parr. che non ha diritto alle messe assegnate dal testatore, 470 — v. Archivio parrocchiale, Canonica, Chiesa.
Parroco. Il parr., anche di comunità religiosa soppressa, ha diritto alla ricostituzione di una cappellania incamerata, 189 — Diritto di rivendi-

care le cappellanie deputate dai fondatori alla sua chiesa, 235 — Azione per gli oneri sulle collegiate soppresse contro il fondo culto, non contro i patroni rivendicanti, 332 — La rimozione dei parr. riconosciuta dal Governo, 333 — La tassa di manomorta non pagata dal parr. def., 428 — v. Congrua.
Partecipante, v. Ex-ricettizia.
Patrimonio. Diritto del comune alla rendita, non agl' immobili, di una chiesa ex-ricettizia, quand' anche questi siano stati assegnati in sacro patr., 92 — Il legato progressivo per sacro patr., 235.
Patronato misto: prescrizione centenaria acquisitiva di esso, 235 — Il diritto di patr. nella legislazione italiana, specie nel Piemonte, 471
Patrono. Azione del parroco per gli oneri sulle collegiate soppresse contro il fondo culto, non contro i patr. rivendicanti, 332 — Oneri dovuti dai patr. rivendicanti, benchè distrutta la chiesa, 429—Circa i pesi sui beni svincolati dai patr. 469.
Pena, v. Statua.
Pesi sui beni svincolati dai patroni, 469.
Piemonte. Il diritto di patronato, 471.
Prescrizione. Circa l' alienazione del dominio utile *irrequisito domino* e la prescrizione, 139 — Patronato misto: prescriz. centenaria acquisitiva di esso, 235—La prescr. quinquennale e l' assegno ai partecipanti delle chiese ex-ricettizie, 334 — La prescr. quinquennale ai supplementi di congrua ed alle spese di culto: quantità di queste, 334.

R

Rappresentanza legale delle associazioni di fatto, 429.
Religiosi. Il parroco, anche di comunità relig. soppressa, ha diritto alla ricostituzione di una cappellania incamerata, 189 — Comunità religiose, anche di voti semplici, anche di conservatorii e ritiri, soggette a soppressione, 237.
Ricchezza mobile. Officiali dei dicasteri di Roma esenti da essa, 333.
Riparazione, v. Chiesa, Comune.
Riversibilità quanto alla tassa del 30 % e l' affrancazione di canoni e censi, 234.
Roma, v. Officiali.

S

Sacerdote. La tassa di esercizio nei sac., 227 — Sacerdote sospeso pur obbligato agli oneri di culto, 470.
Santuario. Se e quando un sant. può rivendicare i suoi beni, 93 — Le fabbricerie non hanno attribuzioni sui sant., 140.
Secreto di confessione, 139.
Seminario. Il dazio consumo nei Semin., 333.
Soppressione. Comunità religiose, anche di voti semplici, anche di conservatorii e ritiri, soppresse, 237.
Spese di culto. La prescrizione quinquennale alle sp. di c.: quantità di queste, 334. — Le chiese ex-conventuali e le sp. di c., 523, 524—Interessi sugli arretrati, 525 — Quando e da chi si debbono le sp. di c., ivi.
Statue pregevoli. Pene contro gli alienatori di esse, 470.
Supplemento di congrua, v. Congrua.
Svincolo. Circa i pesi sui beni svincolati dai patroni, 469.

T

Tassa. Il diritto di riversibilità quanto alla t. del 30 %, 234 — Le case canoniche e gli archivii parrocchiali esenti da t. di manomorta, 237—La t. di esercizio nei sacerdoti, 277 — Officiali dei dicasteri di Roma esenti dalla t. di ricchezza mobile, 333 — La t. di manomorta non pagata dal parroco defunto, 428.

Imprimatur
Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.
Imprimatur
Franciscus Faberi Urbis Vicariatus Adsessor.

Monitor ecclesiasticus

1912

CBPac

1912

15704

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 7883